Biblioteca Antropologico-Giuridica - Serie I, Vol. XL

GIACOMO MATTEOTTI

LA RECIDIVA

Saggio di revisione critica con dati statistici

MILANO - TORINO - ROMA
FRATELLI BOCCA - EDITORI
Depositario per la Sicilia: ORAZIO FIORENZA - PALERMO.
Deposito per Napoli e Provincia: SOCIETÀ COMMERCIALE LIBRARIA - NAPOLI.

1910

BIBLIOTECA ANTROPOLOGICO-GIURIDICA

Serie 1ª

Vol. 1º Lombroso prof. Cesare. *L'uomo delinquente* in rapporto all'antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie. — Vol. I, 5ª ediz., 1897. — Non si vende separatamente. L'opera completa in 3 vol. e atl. ..... L. 50 —

» 2º Garofalo R. *Criminologia.* Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione. — 2ª ediz., 1889 » 12 —

» 3º Marro. *I caratteri dei delinquenti.* — 1887 (esaurito).

» 4º Lombroso. *L'uomo di genio* in rapporto alla psichiatria, alla storia ed all'estetica. — 6ª ediz., 1894 ; con 26 tavole e 23 figure ..... » 16 —

» 5º Balestrini. *Aborto, infanticidio ed esposizione d'infante.* — 1888 ..... » 8 —

» 6º *Appunti al nuovo Codice penale.* — 2ª ediz., 1888.... » 7 —

» 7º Lombroso. *L'uomo delinquente.* Volume II. — 5ª ediz., 1897. — Non si vende separatamente. L'opera completa in 3 vol. e atl. ..... » 50 —

» 8º Garofalo e Carelli. *Riforma della procedura penale.* — 1889 ..... » 7 —

» 9º Lombroso e Laschi. *Il delitto politico e le rivoluzioni* in rapporto al Diritto, all'Antropologia ed alla scienza di governo. — 1890 ; con 10 tav. e 21 figure ..... » 14 —

» 10º Tonnini. *Le epilessie* in rapporto alla degenerazione. — 1891 ; con 6 tav. e molte figure nel testo ..... » 7 —

» 11º D'Aguanno. *Genesi ed evoluzione del diritto civile.* — 1891 » 12 —

» 12º Lombroso. *Palimsesti del carcere.* — 1891 ; con 8 tav. » 8 50

» 13º Venturi. *Le degenerazioni psico-sessuali* nella vita degli individui e nella storia delle società. — 1892 (esaurito).

» 14º Ferri, *Sociologia criminale.* — 4ª ediz. completamente rifatta dei " Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale ,,. — 1900 (esaurito).

» 15º Zerboglio. *L'alcoolismo.* — 1892 (esaurito).

» 16º Ferri. *L'omicidio-suicidio* (vedi serie 2ª, n. 4).

» 17º Frassati. *Lo sperimentalismo nel diritto penale.* — 1892 » 6 50

» 18º Lombroso. *Le più recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale.* — 1893 ; con 3 tav. e 52 figure ..... » 10 —

» 19º Vaccaro. *Le basi del diritto e dello Stato.* — 1893 .... » 10 —

» 20º Brancaleone - Ribaudo. *Studio antropologico sul militare delinquente.* — 1894, in-8º, con 23 tavole cromolitogr. e 7 litogr. (esaurito).

» 21º Fornasari di Verce. *La criminalità e le vicende economiche d'Italia dal* 1873 *al* 1890. — 1894, in-8º ..... » 6 —

» 22º Mingazzini. *Il cervello in relazione con i fenomeni psichici.* — 1895, con introduzione del prof. G. Sergi e 43 figg. » 6 —

» 23º Ferri. *L'omicidio* nell'antropologia criminale. — 1895, 1 vol. ed atlante antropologico-statistico ..... » 30 —

» 24º Lombroso. *L'uomo delinquente.* —Vol. III e atlante. Non si vende separatamente. L'opera completa in 3 volumi e atlante ..... » 50 —

GIACOMO MATTEOTTI

LA RECIDIVA

Saggio di revisione critica con dati statistici

MILANO - TORINO - ROMA
FRATELLI BOCCA - EDITORI
Depositario per la Sicilia : ORAZIO FIORENZA - PALERMO.
Deposito per Napoli e Provincia : SOCIETÀ COMMERCIALE LIBRARIA - NAPOLI.

1910

Proprietà Letteraria

(27) Torino - Stabilimento Tipografico Dott. G. Momo - Via Riberi, 6

Alla memoria di Matteo, fratello mio e amico, che con occhio affettuoso protesse il crescere di queste pagine, e non potè vederne il compimento.

Frattapolesine, dicembre 1909.

Con animo grato al Prof. Alessandro Stoppato, che mi fu sempre e benevolmente prodigo di incoraggiamenti e consigli.

G. M.

INDICE

INTRODUZIONE. — **La definizione della recidiva** ..... *Pag.* 3

PARTE I. — **I dati della recidiva.**

CAP. I. — **Statica e dinamica della recidiva negli Stati europei** » 13
Italia ..... » 13
Spagna, Portogallo ..... » 15
Francia ..... » 16
Belgio ..... » 22
Svizzera ..... » 23
Austria ..... » 23
Germania ..... » 25
Danimarca, Svezia, Norvegia ..... » 27
Olanda ..... » 28
Gran Brettagna ..... » 29
Russia ..... » 33
Stati balcanici ..... » 34

CAP. II. — **Conclusioni generali sulle statistiche europee della recidiva** » 36
A) La delinquenza dei primari (l'intimidazione) ... » 39
B) L'aumento della recidiva ..... » 45
C) Probabilità di ricaduta per i primari ..... » 54
D) Probabilità di ricaduta per i recidivi ..... » 58
E) Rapporti finali di probabilità ..... » 63

CAP. III. — **I delitti dei recidivi** ..... » 65
Omicidio ..... » 65
Lesioni, ferite, percosse ..... » 68
Delitti contro le autorità e la giustizia ..... » 72
Delitti contro i costumi ..... » 73
Usurpazioni e danneggiamenti ..... » 74
Furti ..... » 74
Falsi, frodi, rapine (associaz. crimin.) ..... » 83
Mendicità, vagabondaggio, ubbriachezza..... » 87
Delitti colposi ..... » 88

Delitti abituali e occasionali ..... *Pag.* 89
Ingiuria e diffamazione ..... » 91
Conclusione ..... » 93
Somiglianze e diversità nelle serie delittuose ..... » 94

CAP. IV. — **I fattori della delinquenza e della recidiva** ..... » 97

CAP. V. — **Il sistema penale come fattore di recidiva** ..... » 110
Impunità, grazie, appelli, polizia ..... » 110
Le corte pene ..... » 112
L'ordinamento carcerario ..... » 118
L'indomani della pena ..... » 128
Il casellario ..... » 130
La sorveglianza speciale, l'ammonizione, il domicilio coatto ..... » 131

CAP. VI. — **Economia e vizi sociali agenti sulla recidiva** ..... » 135
I prezzi dei cereali ..... » 137
Alcoolismo ..... » 145
Professioni e mestieri ..... » 152
Oziosità e vagabondaggio ..... » 161
Città e campagna ..... » 164
Migrazioni ..... » 169

CAP. VII. — **Fattori fisico-sociali a tipo più normale e costante** » 172
Stagioni ..... » 172
Geografia della recidiva ..... » 176
Razze ..... » 179
Le regioni italiane ..... » 180
Razza e religione ..... » 185

CAP. VIII. — **Lo stato civile degli individui e la recidiva** ..... » 188
Età ..... » 188
Sesso (delinquenza femminile, prostituzione) .... » 198
Matrimonio ..... » 209
Legittimità ..... » 214

CAP. IX. — **Degenerazioni psico-fisiche ereditarie e acquisite nei recidivi** 216
Eredità e educazione ..... » 223
Istruzione ..... » 227

PARTE II. — **Le teoriche della recidiva.**

CAP. I. — **La teorica classica abolizionista** ..... » 233

CAP. II. — **La teorica classica dell'insufficienza della pena** ..... » 244

CAP. III. — **La teorica neo-classica dell'attenuata responsabilità e dell'irresponsabilità** ..... *Pag.* 250
L'irresponsabilità dei recidivi e i provvedimenti amministrativi ..... » 256
Limiti della responsabilità penale ..... » 260

CAP. IV. — **La teorica dell'aggravamento d'imputazione negli eclettici francesi** ..... » 276
e nella scuola giuridica italiana ..... » 280

CAP. V. — **Cenni particolari di positivisti sulla recidiva** ..... » 285

CAP. VI. — **La temibilità e l'incorreggibilità dei recidivi** ..... » 290
La temibilità e il fattore personale permanente..... » 290
La temibilità dei recidivi ..... » 299
L'incorreggibilità dei recidivi ..... » 302

CAP. VII. — **Le classificazioni dei delinquenti e l'individualizzazione giudiziaria** ..... » 310

CAP. VIII. — **Limiti della recidiva: *a*) Recidiva vera e finta** .... » 319
La recidiva e il concorso di reati e di pene ..... » 322

CAP. IX. — ***b*) Limiti dello stato di recidiva nel tempo** ..... » 325

CAP. X. — ***c*) Recidiva specifica e generica** ..... » 330
Le teoriche dei motivi nel diritto penale ..... » 330

PARTE III. — **I mezzi penali contro la recidiva.**

CAP. I. — **Prevenzione e repressione** ..... » 345
Gli scopi della pena ..... » 353

CAP. II. — **I minorenni** ..... » 359

CAP. III. — **Le pene non detentive e i primari** ..... » 369
L'arresto in casa, l'esilio, il confino ..... » 370
Interdizioni e sospensioni da diritti e uffici ..... » 371
Le pene pecuniarie, la prestazione d'opera ..... » 372
La cauzione, la riprensione giudiziale ..... » 375
La condanna (e la grazia) condizionale ..... » 376

CAP. IV. — **Le pene detentive e i recidivi** ..... » 387
Il carcere preventivo ..... » 389
Il manicomio criminale ..... » 390
Asili, ricoveri, case di custodia e di lavoro ..... » 392
Il regime carcerario ordinario ..... » 395
Gli inasprimenti di pena per i recidivi ..... » 397

*

La cella ..... *Pag.* 398
Il lavoro ; le colonie agricole ..... » 400

CAP. V. — **Le pene temporanee per i recidivi ; le pene perpetue per gli incorreggibili** ..... » 407
La pena di morte ..... » 410
La deportazione ..... » 411

CAP. VI. — **La liberazione dal carcere e la pena a tempo indeterminato** 417
Lo stadio intermedio ..... » 417
Il patronato ..... » 418
La liberazione condizionale ..... » 420
La pena a tempo indeterminato ..... » 423

APPENDICE I. — Tavola XIV : I delitti dei recidivi in Italia .... » 436
APPENDICE II. — Tavola XV*bis* : I delitti contro la proprietà e il prezzo dei cereali in Germania ..... » 438

INDICE DEGLI AUTORI (*)

Adderley, 331.
Alauzet, 331.
Alimena, 55, 146, 315, 351, 378, 393, 415, 464, 484.
Alongi, 103, 111.
Amalfi, 186, 378, 642.
Ammitzböll, 440.
Andreotti, 186, 334.
Angiolella, 42, 96, 193, 295, 316, 412.
Ardigò, 148, 293, 511 (e motti).
Arenal, 435.
Aristotele, 140.
Arndt, 381.
Aschaffenburg, 48, 124, 179, 195, 204, 218, 245, 262, 281, 294, 305, 316, 328, 441, 543, 590, 614.
Asschrott, 156, 441, 588.
Aymard, 100, 156, 186, 292.
Azzolini, 534.

Baccarani, 534.
Bacone, 140.
Baer, 136, 205, 211, 316, 351, 441.
Baets (de), 134.
Bailly, 588.
Bain, 378.
Ballet, 382.
Barboux, 578.
Bartlett, 532.
Barzilai, 180.
Bassia, 40.
Baumgarten, 641.
Beccaria, 10, 444.
Beltrani-Scalia, 63, 156, 172, 599, 612.
Benedikt, 150, 191, 230, 309.
Bentham, 45, 164, 356, 490, 547.
Bérard, 19.
Berardi, 599.
Bérenger, 163, 174, 184, 432, 478, 554, 557.
Bernabò-Silorata, 600.
Berner, 464, 512.
Bertauld, 393.
Bertillon, 326.
Bessières, 173, 608, 616.
Bianchi, 57, 126, 137, 381.
Binding, 135.
Birkmeyer, 135, 160, 313.
Bonneville (de Marsangy), 6, 160, 393, 624.
Bosco, 33, 35, 43, 52, 80, 86, 91, 103, 196, 217, 240, 249.
Bossuet, 140.
Bourdon, 355.
Bournet, 326.
Bozi, 355, 363.
Brauer, 393.
Broca, 381.
Brockway, 318, 441, 641.
Brunot, 21.
Brusa, 63, 160, 331, 346, 362, 476, 515, 565, 580, 606, 624.
Buccellati, 331, 346, 365.
Buri, 393, 422.

Calabrese, 622.
Calker (v.), 423.
Camoin de Vence, 519.
Canonico, 63, 167, 346.
Carelli, 396, 409, 483.
Carmignani, 2, 337, 349, 435, 470.
Carnevale, 146, 374, 416.
Carnot, 331.
Carrara, 176, 337, 345, 466, 472, 480, 574.
Cassini, 595.
Cavalieri, 230.
Cazot, 156.
Charcot, 230.
Chautemps, 590, 613.
Chauveau (et Hélie), 393, 474, 482, 519, 602.
Civoli, 133, 350, 399, 474.

(*) I numeri che seguono al nome indicano i paragrafi dove l'autore è citato.

Claude, 211.
Cocco-Ortu, 553.
Colaianni, 50, 55, 96, 135, 167, 191, 202, 228, 245, 250, 255, 258, 268, 287, 297, 304, 435.
Coleridge, 143.
Colin, 368.
Condillac, 140.
Conti, 365, 378, 495, 641.
Corne, 291.
Corre, 233.
Crivellari, 353.
Crofton, 36, 606, 619.
Cruppi, 635.
Cuche, 47, 134, 388, 407, 441, 456, 519, 627, 635.
Cusmano, 599.

Dailly, 212.
Dallemagne, 57, 137, 201, 316, 428.
Davis, 292.
Desjardins, 321.
Demogue, 351, 492.
De Sanctis, 645.
Descartes, 398.
Despine, 630.
Desportes, 156.
Diez, 589.
Dochow, 359.
Dorado, 518.
Doria, 189, 531, 534.
D'Ormea, 255.
Dubois, 441.
Dubuisson, 49, 375, 378.
Dupertuis, 441, 609.
Dwight, 630.

Ellero, 346.
Engels, 51.
Erodoto, 2.
Espinas, 63.
Esquirol, 368.

Farinacio, 2.
Fayet, 214.
Feketin, 211.
Ferrero, 291.
Ferri, 6, 42, 44, 47, 62, 107, 121, 133, 248, 255, 277, 310, 410, 449, 454, 460, 492, 498, 504, 543, 547, 566, 622, 637.
Feuerbach, 133, 356.
Feuilloley, 580.
Fioretti, 550.
Florian, 86, 230, 411, 479.
Foinitzki, 636.
Foresta (de), 156.
Fornasari (di Verce), 146, 191.
Fouillée, 86, 264.
Franchi, 460, 597, 639.
Frank, 633.
Frassati, 559, 565.
Fuesslin, 589.
Fulda, 441.

Gabelli, 422.
Gall, 308.
Garçon, 378, 636.
Gardeil, 641.
Garnier, 368.
Garofalo, 50, 63, 133, 204, 409, 422, 455, 474, 483, 544, 550, 610, 639.
Garraud, 349, 358, 393, 456, 492, 606, 635.
Gauckler, 639.
Gautier, 156.
Gesterding, 331.
Giacomini, 309.
Giacosa, 148.
Gianturco, 565.
Gide, 50.
Girard, 226.
Girardin (de), 47, 167, 320.
Giolitti, 590.
Giuliani, 349.
Gotofredo, 2.
Grasset, 385.
Grimanelli, 378, 383.
Groot (de), 134.
Gross, 245.
Guarnieri-Ventimiglia, 539.
Guerry, 245, 248.
Guyau, 148, 171, 325.
Gustave, 355.

Hälschner, 359, 393.
Hamel (v.), 134, 370, 456, 637.
Haus, 393, 477, 602.
Haussonville (d'), 42, 139, 321, 423.
Hegel, 334.
Heinroth, 358.
Hélie (vedi Chauveau).
Hellweg, 393.
Helvetius, 140.
Herbette, 564.
Hill, 554, 630.
Hochbach, 393.
Höfler, 378.
Holtzendorff, 156.
Homberg, 179.
Hoorebeke, 393.
Howard, 10.
Hussong, 47, 378.
Hymans, 134.

Illing, 156.
Impallomeni, 52, 292, 349, 360, 378, 393, 399, 425, 435, 518.
Ingegnieros, 134, 322, 519.

Jebb, 172.
John, 472.
Joly, 106, 117, 171, 185, 200, 211, 240, 315, 319, 382, 393, 590, 612.

Kan (v.), 53, 298.
Kant, 424.
Kirchenheim, 565, 570.
Klee, 565.
Kleinschrod, 355.
Kluge, 536.
Köstlin, 331.
Kowalewsky, 211.
Kraepelin, 45, 57, 205, 226, 235, 316, 423, 456, 518, 614, 620, 630.
Kraus, 495.
Krohne, 156, 380, 441.
Kurella, 316.

Laborde, 381.
Labriola, 491.
Lacassagne, 42, 134, 197, 245, 313, 378.
Lafargue, 195.
Laguesse, 588.
Lammasch, 378, 519.
Landi, 600.
Larnaude, 632.
Laschi, 544.
Laurent, 139, 171, 228, 320, 326.
Lavater, 308.
Legrain, 211, 316, 383.
Legrand du Saulle, 126, 382.
Leredu, 383.
Letourneau, 2, 45, 296.
Leuret, 358.
Leveillé, 397.
Levy, 156, 455.
Lilienthal, 441.
Lindenau, 218.
Lpips, 334.
Liszt (v.), 67, 73, 86, 111, 129, 134, 218, 244, 308, 358, 364, 372, 377, 441, 456, 489, 515, 519, 543, 616, 624, 637.
Locke, 140.
Löffler, 45, 375.
Lolli, 226.
Lombroso, 37, 46, 63, 67, 124, 133, 139, 191, 211, 220, 226, 258, 264, 268, 291, 308, 328, 408, 452, 544, 612.
Longhi, 589.
Lopes, 15.
Loria, 9, 141.
Lucas, 629.
Lucchini, 18, 42, 44, 55, 63, 74, 96, 125, 139, 162, 167, 229, 243, 250, 268, 287, 297, 315, 337, 364, 404, 425, 440, 445, 483, 516, 534, 597.
Lunier, 226.
Lyttelton, 630.

Macanochie, 440.
Macdonell, 34, 474.
Magnan, 126, 316, 322.
Maino, 411.
Makarewicz, 3, 515.
Malgat, 368.
Mancini, 403, 474.
Manouvrier, 134.
Manù, 2, 8, 553.
Manzini, 14, 16, 36, 50, 55, 62, 96, 99, 129, 138, 146, 147, 164, 167, 174, 176, 194, 229, 243, 244, 250, 287, 293, 297, 304, 322, 327, 335, 342, 348, 351, 357, 359, 365, 375, 384, 399, 404, 425, 435, 440, 469, 474, 478, 485, 517, 539, 581, 588, 593, 597, 602, 606, 633.
Marri, 645.
Marro, 63, 124, 205, 217, 264, 316, 321, 600.
Martin, 313.
Marx, 51.
Masucci, 55, 167, 250, 395, 399, 405, 435, 464, 602, 631.
Mathieu, 599.
Mausdley, 126, 136, 308, 368.
Mayr, 146, 193, 237, 297.
Medem, 519.
Meige, 230.
Meng-Tseu, 193.
Merkel, 135, 331, 515.
Messedaglia, 51, 254, 279, 297.
Meyer, 197, 515.
Miani, 336, 342, 349, 395, 399, 405, 435.
Michel, 393, 602.
Michelet, 355.
Mimande, 613.
Mirabella, 179.
Mittelstädt, 135, 176, 515, 593.
Mittermeier, 331, 393.
Mommsen, 2, 8.
Montvalon, 166, 393, 474, 482, 631.
Morel, 137, 212, 321.
Morrison, 37, 191.

Morselli, 316.
Morvillo, 589.
Mosca, 371.
Mossa, 53, 63, 167, 176, 348, 395, 399, 403, 425, 435, 474, 565, 611.

Näcke, 313.
Napodano, 351.
Negri (de), 46.
Niceforo, 241, 288.
Nicolini, 346.
Nicolosi-Tedeschi, 631.
Nocito, 156.
Nordau, 57.
Notaristefani (de), 378.
Nypels, 346, 351.

Oettingen, 233.
Olivekrona, 167.
Olrik, 373, 456.
Orano, 167, 331, 340.
Orlando, 532.
Ortolan, 6, 160, 180, 393.
Ottolenghi, 103, 129, 316, 382, 411, 451.

Pagano, 331.
Paoli, 346.
Passini, 587.
Penta, 316.
Pessina, 334, 393, 515, 589, 616, 632, 641.
Petit, 565.
Picot, 647.
Pieraccini, 150.
Pinel, 368.
Pola, 536.
Poletti, 42, 365, 375, 411.
Pols, 570.
Porto, 339, 395, 412, 474.
Prins, 6, 8, 35, 111, 134, 156, 171, 178, 231, 311, 315, 378, 423, 456, 476, 479, 537, 590, 635, 643.
Prinzing, 218, 234, 237, 300.
Proal, 135, 191, 284, 422.
Proudhon, 340.
Puccioni, 482.
Puglia, 50, 382, 411.

Quarta, 530.
Quetelet, 10, 48, 57, 105, 191, 245, 248, 269, 304, 327.

Raffaelli, 393, 482.
Reinach, 6, 167, 174, 426, 613.
Ribot, 45, 139, 254, 325.
Rivière, 378.
Roeder, 518, 589.
Romagnosi, 45, 133, 201, 356, 430, 486, 490.
Romby, 599.
Ronchetti, 554.
Roncoroni, 295.
Rossi, 167, 393, 449.
Rousseau, 326.
Ruata, 599.

Saccozzi, 386, 577.
Sacker, 158, 194, 352, 393, 476, 486.
Saleilles, 62, 156, 315, 423, 456, 493, 638.
Salvioni, 193.
Saporito, 615.
Schaffrot, 211.
Schlatter, 589.
Scheel, 262.
Scheurlen, 346, 393, 475.
Seneca, 326, 517.
Sergi, 148, 258, 593.
Seuffert, 616.
Sichart, 67, 73, 180, 211, 230, 305, 316, 441, 458, 476, 616.
Sighele, 46, 235.
Sontag, 156, 515, 519.
Spasowicz, 441.
Spencer, 45, 148, 333.
Spinoza, 491.
Stammler, 378.
Stemann, 331, 393.
Stephen, 37.
Stevens, 171.
Stooss, 173, 364, 378, 441, 488, 548, 580, 609.
Stoppato, 186, 315, 320, 406, 510, 537, 642.
Stroobant, 229, 441.
Stursberg, 264.
Suringar, 591.
Szilagyi, 530.

Taine, 428.
Tallack, 564.
Tamassia, 126.
Tamburini, 57, 126.
Tammeo, 204, 245, 292.
Tanzi, 57, 226, 255.
Tarde, 19, 42, 86, 103, 111, 124, 134, 242, 287, 296, 308, 376, 567. 590, 631.
Tarnowsky, 85, 291.
Thiry, 441.
Thonissen, 8, 553.
Tippel, 536.
Tissot, 331, 355.

Topinard, 50, 381.
Torp, 42.
Treu, 63.
Troiski, 319.
Trompeo, 622.
Tuozzi, 393, 399, 405, 476.
Turati, 144.

Valentini (v.), 249, 298.
Vanier, 633.
Veillier, 588.
Verdelli, 625.
Vidal, 19, 612.
Virgilio, 316.
Vismara, 346, 482.
Volpicella, 630.

Wahlberg, 8, 133, 169, 358, 368, 377, 393, 420, 491, 519, 589.
Wappäus, 269.
Whister, 621.
Wieselgren, 211.
Willert, 630.
Wines, 171, 630.
Wirchow, 387.
Wyrouboff, 340.
Wundt, 448.

Yvernès, 19, 243.

Zanardelli, 405, 468, 597.
Zerboglio, 45, 479, 518.
Ziehen, 57, 226, 268.
Zucker, 28, 30, 73, 160, 180, 331.

INTRODUZIONE

LA DEFINIZIONE DELLA RECIDIVA

INTRODUZIONE

LA DEFINIZIONE DELLA RECIDIVA

1. La commissione di atti, la ripetizione dei medesimi, è nella natura delle cose fatto d'ogni momento, e specialmente nell'uomo ; in quella categoria speciale poi di azioni della condotta umana, le quali sono soggette a un giudizio morale, la ricaduta viene a indicare la ripetizione di quelle cui si riferisce un giudizio sfavorevole. Nella scuola, nella famiglia, e in ogni altro aggruppamento sociale, la replicata infrazione di una norma di condotta sembra dare all'atto una fisionomia speciale : si aggrava in genere quella disapprovazione semplice che era seguìta la prima volta ; l'opinione, la stima altrui muta in peggio, e spesso ne sono conseguenza diretta provvedimenti, reazioni singolari, differenti.

I proverbi popolari ne attestano ancora la normalità, l'ordinarietà di questo fatto, che non poteva quindi non verificarsi anche rispetto allo stato, nel diritto penale, in ogni epoca, così come in ogni epoca è stata almeno la potenzialità nell'uomo di ricadere nella violazione delle norme di legge.

2. I documenti dell'antichità ci dànno modo di controllare la esattezza di tale deduzione : nell'India, il Codice di Manù (277) ordinava di tagliare un piede e una mano a chi commettesse un secondo furto; che se poi al mutilato avanzava ancor tempo per un terzo, la morte gli avrebbe impedito ogni ulteriore tentativo. In Cina, qualche decina di secoli av. Cristo; in Persia, secondo il racconto di Erodoto, anche alla prima ricaduta poteva seguire la pena di morte.

Per Roma si trovano parecchi accenni di pene gravi, anche capitali, senza che però ci siano regole fisse, così che Carmignani (1) affermava esservi entrata tale nozione sol quando le pene arbitrarie si sostituirono alle legittime. Del resto la questione è assai discussa: un vero sistema penale Roma non l'ebbe e il giudice ebbe sempre più o meno largo campo in cui spaziare; possiamo però ritenere con Mommsen (2) una idea generica più o meno ferma o variabile di aggravante, senza precise distinzioni di iterazione o recidiva.

Tutto il periodo etico-giuridico insomma, che Letourneau (3) comprende nella morale selvaggia e barbarica, ebbe questo stesso concetto indistinto, slegato per qualche reato, e singolarmente per il furto: dal Messico che applicava la pena di morte, ai Mandinghi che interravano il colpevole lasciandone appena fuori la testa coperta di miele per attirare gli insetti; dagli ebrei ai canonisti; dalla Carolina che ordinava (art. 161) dovesse venir punito il colpevole per la terza volta « *verleumbder Dieb, der Mann mit Strang, die Frau mit Wasser, vom Leben zum Tod* », a tutto il tempo del feudalesimo e dei nostri pratici (Gotofredo, Farinacio, ecc.) che consideravano la « *consuetudo delinquendi* » come « *circumstantia aggravandi* » e denotatrice di incorreggibilità; dalla repubblica di Venezia ai re Luigi di Francia e Arrighi d'Inghilterra, che largheggiavano nella pena di morte.

3. Via via però qualche concetto si elabora, si precisa: già presso i pratici sunnominati, e in Francia, dove il concetto di ricaduta anche in diverse specie di reato (che già era forse accennato nel Manava-Darma-Sastra) si affermava più chiaramente nel XVIII secolo, e altrove con la considerazione dei ladri di professione, banditi e corsari, cui neppure Roma però e la Germania medievale avevano trascurato di punire, sotto il nome di *grassatores, latrones, praedones*, ecc. (4).

Ma, come appunto indicano le stentate e rade concezioni giuridiche del fenomeno, il fatto della ricaduta fu sempre considerato come qualche cosa di molto eccezionale, cui un'ordinanza regia di tratto in tratto

---

(1) G. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi e della sicurezza sociale*, tomo III, p. 232.

(2) TH. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, Paris, 1907, volume III, p. 406.

(3) CH. LETOURNEAU, *L'évolution de la morale*, Paris, 1887.

(4) Cfr. J. MAKAREWICZ, *Genesis und Kp. Bedeutung des* § 214 *des Oest. SGB.*, in « Zeitschrift f. d. g. Strafrechtswissenschaft », 1905, p. 495-502.

doveva bastare, con una esecuzione sommaria individuale, o con qualche macello storico di centinaia di vagabondi e simile genìa.

4. Il secolo XIX s'oppone invece a tutto il tempo anteriore: il nostro problema vi assume la più alta importanza; i codici e le leggi fanno ad esso sempre più largo posto, mentre i giuristi da una parte, i sociologi dall'altra gli dedicano larghe osservazioni, e studi, e libri. La rivoluzione francese — se non c'inganna quel difetto di visione, per il quale le cose a noi vicine ci appaiono più grandi e nei loro più minuti particolari, mentre le antiche, viste di lontano, sembrano fondersi in un blocco unico, omogeneo e indistinto — segna anche in questo, come in tanti altri campi, una divisione tra il vecchio ed il nuovo.

Presso i giuristi si delinea nettamente un concetto di recidiva, non più indeterminato e confuso come prima, ma avente una figura tutta propria e ben distinta da altri casi, in cui pure si abbia ripetizione di atti delittuosi, conforme indica il quadro seguente:

A un uomo possono essere addebitati come reato, o un unico fatto o

- molteplici fatti
  - con unità di lesione giuridica
    - Reato *cronico*, o successivo, o permanente, dove lo stato contrario al diritto continua, permane e che più propriamente è unico (bigamia).
    - Reato *collettivo*, dove la ripetizione è necessaria all'essenza del reato, essendo questo costituito dall'abitualità dell'azione (lenocinio).
    - Reato *continuato*, dove ogni atto è per sè sufficiente a costituire reato, ma la ripetizione di esso dipende da un'unica risoluzione criminosa.
  - con pluralità di lesioni giuridiche
    - senza precedente frapposta condanna = *concorso* materiale o formale di reati.
    - con precedente frapposta condanna = recidiva.

Sicchè della recidiva si può dare la seguente definizione, nella quale concorda la maggior parte dei classici: «Recidiva si ha quando una stessa persona, già precedentemente e irrevocabilmente condannata per uno o più reati, commette una nuova qualsiasi violazione della legge penale».

5. Non discutiamo qui sull'esattezza o sulla bontà di codesta definizione, che pur noi terremo ferma, per intenderci, come significato della parola *recidiva*, nel nostro lavoro; nè discutiamo sul quadro sopra riprodotto solo per dar conto dell'ultima evoluzione e delimitazione delle varie figure giuridiche, e in quanto ciò significa maggiore importanza e studio rivolto al nostro problema. Così vediamo anche come dalla più larga accezione di recidiva si passi a distinguere come sottospecie: una recidiva *specifica* in contrapposto a una *generica*, secondo che vi abbia o no identità o somiglianza tra il reato anteriore e l'attuale; una *vera* da una *finta*, secondo che sia stata o no anche espiata la condanna per il precedente reato.

6. D'altra parte, oltre codesto sintomo importante della elaborazione giuridica, già nella prima metà del secolo scorso, criminalisti illustri, quali Bonneville de Marsangy e Ortolan, dichiarano la recidiva pietra di paragone d'ogni sistema penale e penitenziario insieme; più recentemente i rappresentanti delle nuove tendenze e delle nuove scuole, da Prins a Ferri, la riconoscono come problema fondamentale, o la pongono addirittura a base delle loro costruzioni; poi sociologi e politici mostrano di vivamente interessarsi alla questione, cui crudamente richiama una folla enorme di individui, che di continuo attentano all'ordine sociale; e non è solo Reinach (1) a dipingere a colori violenti questo mondo criminale, suscitandovi attorno le discussioni e polemiche più vivaci della pubblica opinione, la quale in Francia (1880) riesce a raccogliere decine di migliaia di firme, per invitare il governo a provvedimenti.

7. Or quali le ragioni di questo rivolgimento, quali cause determinarono questa differenza di atteggiamenti tra i moderni tempi e gli antichi? Forse che quella potenziale facoltà umana, cui da prima accennammo, di ricadere nel peccato, non era una volta, o almeno era ristretta in più angusti confini, tra pochissimi uomini sparsi tra le piccole tribù e i grandi imperi tramontati, quasi minimi segni della larga produzione attuale? O non più tosto, mentre nulla o solo di qualche grado differiva la potenzialità d'allora dall'odierna, mutarono invece le circostanze esteriori, le quali dapprima impedivano a quella energia latente di manifestarsi, mentre ora le lasciano libero il campo per diventare attiva e reale, e quasi anzi la favoriscono?

---

(1) J. Reinach, *Les récidivistes*, Paris, 1882.

Al nostro avviso logico che, già per altre considerazioni riguardo alla natura degli uomini, propende verso questa seconda ipotesi, soccorre la conferma dell'indagine di quei fatti esteriori storici.

8. Se, come dice Mommsen (1), la più vecchia procedura non conobbe in Roma altra pena che la morte ; se il re Sabacon d'Egitto passò per mezzo di Diodoro alla storia con fama di umanissimo, per aver ridotta la comune pena di morte a quella dei lavori forzati a vita (2); se insomma già pel primo furto, la pena comunemente inflitta nell'antichità era capitale, certo era difficile che i puniti in tal modo avessero il coraggio di ricadere in colpa !

Ma anche quando la morte non li colpiva, la legge aveva già altri buoni mezzi per toglier loro ogni ulteriore idea di nuovi delitti : quelle due dita solide, aderenti e diritte, dalle nocche incallite per l'abitudine di telegrafare sui muri della cameretta, che i nostri governi provvedono al borsaiolo — quelle due dita che costui si compiace di lasciarci vedere come lievemente funzionino, pur con la forza di due tenaglie, introducendosi nelle tasche altrui — venivano mozzate in India per legge di Manù, assicurando così con matematica certezza i sudditi fedeli, che esse non sarebbero più state adoperate a tale colpevole mestiere. E se no, presso altri popoli eran le braccia o le gambe che venivano mutilate, oppure il marchio impresso sulla fronte avvertiva ogni mediocre intenditore di star lontano dal falsario, dal frodatore, cui talora, per facilitare il riconoscimento, si tagliava anche il naso, come all'adultero.

Un'altra pena comune nell'antichità era la riduzione in ischiavitù dei criminali, i quali così entravano nella giurisdizione del *paterfamilias*, che disponeva di lor vita come di cosa sua; oppure l'esilio e l'*aquae et ignis interdictio*, che davano anche facoltà ad ogni cittadino di uccidere il ribelle.

Con mezzi così radicali la mala erba della recidiva non poteva certo prosperare ; e quando pur qua e là, a tali pene corporali e capitali si sostituì talvolta la reclusione in torri solitarie, in sotterranei profondi, assai raramente i delinquenti ne uscirono, o, se mai, in condizioni tali da aver perduta ogni voglia od ogni capacità di ritornarvi.

---

(1) *Op. cit.*, volume I, p. 12.

(2) J.-J. THONISSEN, *Etudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens*, Londres, 1869, l. II, p. 154; l. III, capo III.

Restava l'ammenda, che anche allora però doveva essere più che altro la pena dei ricchi, dei potenti, le cui tendenze criminali avevano d'altronde larga possibilità di sfogo impunito sui dipendenti, o nelle guerre e razzie contro le tribù vicine.

Nè troppo più dolce fu il Medio Evo contro i delinquenti. « Tutta la situazione fondamentale della legislazione penale, dal Medio Evo alla rivoluzione francese, era inumana e diretta non alla morale e sociale natura dell'uomo, ma al suo inselvatichimento e impressione di motivi di paura bestiale e di dolore corporale » (1). « Il regime della decapitazione, impiccamento, lapidazione, ruota, scorticamento, rogo, tortura, ecc., ha dominato fino ai tempi moderni » (2).

9. Tali le pene che per lunghi secoli resero impossibile ai delinquenti la ricaduta; tali le pene cui noi non possiamo senz'altro approvare, per codesto loro effetto utile, nè d'altra parte maledire con vuota retorica, dappoichè esse erano forse necessariamente così.

È regola generale — dice Loria (3) — che la durezza delle pene irrogate dallo Stato al delitto, sia proporzionata alla durezza della coercizione normale inflitta dal capitale al lavoro ; e naturalmente quando minima era la libertà individuale delle classi più basse, le quali formano la grande maggioranza numerica dei componenti lo Stato e quindi dei soggetti di delitto, la pena non poteva certo consistere in una pura limitazione della facoltà di locomozione o poco più, come oggi può avvenire. La continuità dello stato di guerra, non già a distanza come l'attuale, ma a corpo a corpo, e avente quindi a base una feroce furia di sangue, la schiavitù, che riduceva gli uomini allo stato di cose, la larghezza della *patria potestas*, che permetteva anche di uccidere il figlio, dovevano importare necessariamente insensibilità fisica ai più lievi dolori, deprezzamento della vita umana, e quindi le pene tormentose e crudeli.

10. Il secolo XIX vide invece sollevarsi la condizione delle masse; la personalità umana assunse un altissimo valore, e i metafisici ne teorizzarono in norme fisse ed eterne i diritti inalienabili ; la libertà

---

(1) W. E. WAHLBERG, *Das Princip der Individualisierung in der Strafrpfl.*, Wien, 1869, p. 213.

(2) A. PRINS, *Science pénale et droit positif*, Bruxelles, 1899, p. 398.

(3) A. LORIA, *Le basi economiche della costituzione sociale*, Torino, 1902, p. 155.

dei rapporti tra proprietari e mano d'opera distrusse la *capitis diminutio* della schiavitù, che sotto altre forme e vesti (servitù, gleba, colonia) era rimasta sostanzialmente identica fino ai tempi moderni. Ed ecco allora riformarsi tutto il sistema penale e penitenziario, conforme le aspirazioni e la propaganda intensa, che da Beccaria e Howard arriva insino a noi: le pene corporali decadono e insieme le capitali, e trionfa la prigione temporanea con tendenza ad accorciarsi sempre più e a farsi sempre più igienica (1) e larga di buon trattamento, mentre la pena colpisce quasi la sola libertà di locomozione, e il delitto capitale di un giorno — il furto — passa in ultima linea, quasi come cosa normale.

Nessun ostacolo più quindi, da codesto lato, al manifestarsi di quella energia latente, di quella potenzialità di ricadere, che è nell'uomo colpevole.

11. Anzi, per quella serie di fattori che noi poi più precisamente considereremo, la recidiva dilaga invadente, e assorbe quasi in sè tutto il problema penale. Le alte sue cifre, che presto vedremo, preoccupano sociologi, giuristi e uomini di Stato della preocupazione di tutti gli onesti, dubitosi se la nostra civiltà non abbia dato vita a un gruppo sociale nemico congiurante ai danni degli altri.

E prima di tutto allora si deve, secondo le buone norme della strategia, cercar di conoscere il nemico, le forze, i fattori e i mezzi di cui dispone, con l'aiuto dei dati statistici raccolti per cura delle amministrazioni ufficiali, o da osservazioni individuali — risalendo poi da questi alla interpretazione della natura del fenomeno, e del valore che esso deve assumere nei nostri ordinamenti — per stabilire infine i mezzi più acconci a prevenire e combatterne l'esistenza, o almeno le sue manifestazioni dannose.

---

(1) Cent'anni fa ancora ben di poco erano cambiati gli antichi sistemi, se QUETELET scriveva: « gli uomini nelle pestilenze più spaventose, i soldati nelle guerre più distruttive, non furono mai esposti a una mortalità simile a quella dei prigionieri di Vilvorde, nei primi anni di questo secolo », *Fisica sociale*, in « Biblioteca dell'Economista », S. III, volume II, p. 576.

PARTE PRIMA

I DATI DELLA RECIDIVA

PARTE PRIMA

I DATI DELLA RECIDIVA (*)

Il fatto è divino.....
ARDIGÒ.

CAP. I.

Statica e dinamica della recidiva negli Stati Europei.

Italia.

12. La direzione generale della statistica italiana pubblica anno per anno una *Statistica giudiziaria penale*, ma in essa non sono contenute le notizie personali sui delinquenti, sulla recidiva, che invece vengono comprese in una pubblicazione quinquennale (*Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali degli anni* 1890-95, Roma, 1899). Al di là del 1890 abbiamo altri dati, ma assai irregolari e discontinui e per di più in base ad altro sistema penale, e quindi anche per reati differenti dai delitti del nostro attuale Codice unico, impedendo ogni possibile seriazione e comparazione (1).

(*) I dati che presentiamo sono tutti dedotti dalle statistiche ufficiali dei vari Stati, che via via designeremo. La citazione è fatta per una volta tanto, senza ripeterla continuamente, intendendo sempre di riferirci per ogni nazione a quella sua corrispondente statistica ufficiale, dell'anno segnato. Per i pochissimi dati assunti in altro modo, ripeteremo invece ogni volta la fonte.

Notiamo ancora che, mentre le cifre assolute sono semplicemente copiate, la massima parte delle pe centuali furono da noi calcolate, e domandiamo anche venia se qualche possibile piccolo errore ci dovesse essere occorso tra le parecchie migliaia di operazioni aritmetiche dovute compiere.

(1) Per es., per gli anni 1887-8-9 abbiamo rispettivamente questi dati:

Anni	condannati	recidivi	percentuale recidivi
1887	307.342	45.178	14.34
1888	332.496	47.868	14.08
1889	343.308	52.525	14.97

Sarebbe però ancor questo un minor male se il presente ci compensasse del cattivo passato, ma pur troppo sino a questo momento (agosto 1909) non sono ancora apparse, nonchè le notizie del quinquennio 1901-05, neppure quelle del 1896-1900 ; ciò è senz'altro vergognoso per la patria del diritto penale, e tanto più deplorevole se causa di codesto ritardo fossero per avventura ostacoli d'indole tutta burocratica. Sarebbe quindi anche vano che ci arrestassimo qui a indicarne le deficienze e i miglioramenti tecnici da introdurvi, quando nella loro attuale insufficienza e pochezza pur non riescono a mantenersi in corrente ; diciamo solo che due anni fa fu adottato un nuovo migliore tipo di cartolina individuale.

Debbo alla gentilezza e bontà dell'egregio avv. Aschieri, cui va tutta la mia gratitudine, e alla premura cordiale di altri impiegati, se io potei giovarmi in anticipo di parte delle bozze di stampa del quinquennio 1896-1900.

TAVOLA I.

Anni	Condannati	Primari (*)	Recidivi	Rec. su 100 cond.
1890	131.162	95.204	35.958	27.42
1891	143.646	107.708	35.938	25,02
1892	149.007	112.780	36.227	24,31
1893	141.606	105.462	36.144	25,52
1894	151.482	114.863	36.619	24,17
1895	168.011	122.432	45.579	27,13
1896	174.993	123.251	51.742	29,57
1897	169.323	117.828	51.495	30,41
1898	185.782	129.564	56.218	30,26
1899	181.385	125.841	55.544	30,63
1900	180.834	126.481	54.353	30,06

(*) In mancanza d'altra parola italiana migliore, adottiamo questa per indicare, in opposizione ai recidivi, coloro che vengono condannati per la prima volta.

13. In Italia la delinquenza è altissima fra tutti gli Stati europei ; e si può dire che i regimi passati e li squilibrii successivi l'abbiano resa un fatto endemico specialmente in certe regioni ; il crescere della delinquenza primaria, che culmina nell'infausto 1898, vedremo essere indice gravissimo di uno stato di cose, di un turbamento sociale, che solo col nuovo secolo potrà forse migliorare.

14. Quanto alla recidiva — dopo aver notato che quasi un terzo dei delitti le appartiene, ciò che, date le nostre condizioni significa una

fortissima percentuale di recidivi sul totale della popolazione — poco più oltre osiamo dire, e tanto meno sulla dinamica, data la irregolarità con la quale nei primi anni le notizie furono raccolte. Pur tuttavia Manzini, nella sua pur notevole opera, concludeva, sui dati del 1890-95, che soli egli aveva a sua disposizione: « A questi improvvisi sbalzi la recidiva ha da gran tempo assuefatto coloro che la studiarono; essa per tal modo rivela la sua origine prettamente sociale, e disillude chi sperava d'avere trovato in essa la prova di pretese fatalità antropologiche traenti al delitto » (1).

Assai mal scelta fu la base di fatto su cui poggiare tali conclusioni, già di per sè, come altrove vedremo, assai discutibili! Invero, senza notare che nei cinque anni 1890-94, tra gli estremi vi è una differenza che non raggiunge neppure un tenuissimo 2 %, ricordiamo che al solo 1895, l'anno del grande aumento, si può assegnare un certo valore, in quanto che una inchiesta, ordinata appunto in quel tempo, riusciva da una parte di stimolo alle cancellerie incaricate del raccoglimento dei dati, e dall'altra metteva in chiaro invece per il periodo precedente un'omissione di circa 250.000 schede, che allora vennero, Dio sa come, frettolosamente compilate e aggiunte!

Certo è solo che, data la delinquenza italiana, il nostro 30 % di recidive (ormai lontano dal leggendario 15-20 %, su cui altri si illuse) non è meno atto a destare apprensioni di quello che le più alte percentuali dei paesi più civili d'Europa; e il nostro laudato Codice non si manifesta qui certo più idoneo degli altri a combattere il triste fenomeno.

Spagna e Portogallo (2).

15. Le statistiche di questi due paesi sono degne di assai poca fede; tanto più poi che, oltre le deficenze degli organi raccoglitori dei dati, la stessa repressione del delitto, l'organizzazione della polizia,

---

(1) V. MANZINI, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Firenze, 1899, p. 8.

(2) *España. Estadistica de la Administracion de justicia en lo criminal*, 1883-87, 1901. Madrid, 1907.

L. LOPES, *Etude statistique de la criminalité en Portugal* 1891-95, in « Bulletin de la Soc. des prisons », Paris, 1898, p. 1058.

dei tribunali, delle carceri, è molto inferiore a quella della grande maggioranza degli Stati europei.

Abbiamo ad ogni modo riprodotti questi dati, per quello che valgono, e un po' anche... per trovarvi consolazione ai nostri mali!

TAVOLA II.

SPAGNA

Anni	Recidivi nelle Audiencias		Percent. recid. sui cond.
1883-87	provinciales	1.994	9,50
1896	»	1.740	6,—
1897	»	1.755	6,20
1898	»	1.777	6,10
1899	»	1.808	6,20
1900	»	1.704	5,65
1901	»	2.500	8,15
1901	territoriales	1.027	—

PORTOGALLO

Anni	Condannati	Recidivi	Percent. recid. sui cond.
1891-95 (somma)	85.099	15.227	17,9

Francia.

16. Le statistiche francesi (1) sono sopra tutte le altre famose per la serie ininterrotta e omogenea che esse presentano dal 1826 ad oggi; notizie precise sulla recidiva sono però raccolte solo dal 1851; e sarebbe d'altra parte oramai necessario che esse venissero meglio allargate, dando modo di compiere altre ricerche che non siano unicamente quelle, pur interessantissime, dello svolgimento complessivo per lungo periodo di tempo.

Questa nostra tavola si può prestare a una grande quantità di osservazioni importantissime, con ispeciale riferimento a istituti e leggi nuove introdotte nel frattempo; dobbiamo però procedere « co' pie' di piombo

(1) *Compte général de l'Administration de la justice criminelle en France*, 1851-1905. Paris, ...1907.

e con neutralità », per non incappare nelle esagerazioni e negli errori più opposti, dal pessimismo di Manzini (1), che trova in Francia la

TAVOLA III.

Anni	Corti d'Assise			Tribunali Correzionali (**)			
	Condannati	Recidivi	Rec. su 100 cond.	Condannati	Primari	Recidivi	Rec. su 100 cond.
1851-55 *)	—	2.314	33	—	126.000	32.618	21
1856-60	—	1.923	36	—	109.000	40.332	27
1861-65	—	1.728	38	—	105.000	47.162	31
1866-70	—	1.753	41	—	101.000	56. 22	36
1871-75	—	1.858	47	—	103.000	60.184	37
1876-80	—	1.656	48	—	102.000	70.731	41
1880	3.093	1.499	48	177.140	103.131	74.009	41,8
1881	3.283	1.622	49	187.456	107.537	79.919	42,6
1882	3.497	1.820	52	181.133	102.135	78.998	43,6
1883	3.110	1.590	51	188.662	105.930	82.732	43,9
1884	3.082	1.608	52	197.051	109.490	87.561	44,4
1885	3.028	1.698	56	202.556	112.922	89.634	44,2
1886	3.128	1.770	56	203.042	111.987	91.055	44,8
1887	3.099	1.683	54	206.164	113.960	92.204	44,7
1888	3.034	1.734	57	204.537	110.400	94.137	46,0
1889	2.989	1.710	57	205.881	109.432	96.449	46,7
1890	2.913	1.683	57	206.969	107.871	99.098	47,9
1891	2.933	1.670	57	212.911	114.658	98.253	46,1
1892	2.945	1.730	59	225.540	120.160	105.380	46,8
1893	3.019	1.741	58	225.591	121.063	104.528	46,3
1894	2.795	1.590	57	231.714	127.070	104.644	45,2
1895	2.372	1.380	58	217.005	117.571	99.434	45,8
1896	2.404	1.395	58	209.285	112.014	97.271	46,5
1897	2.378	1.304	55	203.980	110.071	93.909	46,0
1898	2.226	1.246	56	199.044	105.569	93.475	47,0
1899	2.380	1.411	59	192.863	104.680	88.183	45,7
1900	2.283	1.294	57	184.334	98.307	86.027	46,7
1901	2.078	1.240	59	185.391	99.577	85.814	46,3
1902	1.984	1.182	60	186.938	102.073	84.865	45,4
1903	1.996	1.182	60	188.193	103.939	84.254	44,8
1904	2.047	1.290	63	191.553	107.4 6	84.117	43,9
1905	2.285	1.444	63	192.492	105.308	87.184	45,3

(*) Quando più anni sono riuniti insieme, senza che segua alcun chiarimento particolare, s'intende sempre che le cifre corrispondenti danno la media annuale, non la somma complessiva.

(**) Sono esclusi i reati forestali.

(***) I sei primi dati di questa colonna sono calcolati approssimativamente da me. Essi non differiscono però mai dal dato reale più del 0,5 %.

(1) *Op. cit.*, p. 12.

riprova statistica della nessuna efficacia dei provvedimenti ivi adottati, all'ottimismo a rime obbligate dei relatori ufficiali.

17. Sulle Corti d'Assise poco è a dire, anche per la piccolezza delle cifre : vi ha discesa continua specialmente per i primari, in causa della correzionalizzazione, cioè del passaggio ai Tribunali di cause prima trattate in quelle. Codesto fatto turba la linea statistica, dove solo noteremo l'aumento del 1892-93 opposto al forte decrescimento del 1894-95, gli ultimissimi aumenti, e l'alta percentuale (63 %).

18. Quanto ai Tribunali due prime osservazioni di indole generale, aventi per noi un altissimo valore, e sulle quali dovremo ritornare più oltre, nell'esame riassuntivo per tutti gli stati della dinamica della recidiva :

a) la linea dei *primari* si presenta assai accidentata, con sensibili variazioni da un anno all'altro, mentre però tutta la linea resta compresa tra due limiti estremi (da 100 a 125.000) non troppo dissimili ; e ciò vedremo per noi significare come la delinquenza dei primari si risenta immediatamente delle variazioni e turbamenti anche minori dell'ambiente sociale, mentre, pur in epoche tra di loro lontane, resta presso a poco uguale il numero di coloro che per la prima volta osano varcare il limite legale dell'onestà.

Se poi teniamo conto, da una parte dell'aumentata (non molto però) popolazione, che rende quindi relativamente più frequente la criminalità dei primari nei tempi più lontani; e dall'altra invece dei mezzi di identificazione allora imperfetti, che facevano quindi ascrivere alla categoria dei primari individui che realmente appartenevano a quella dei recidivi ; se di tutto questo si tien conto, specialmente per quel primo quinquennio (1851-55) in cui era appena attuato il casellario giudiziario, si può concludere per una stasi, se non per una diminuzione, nella quantità degli aderenti a codesta categoria ;

b) la linea dei *recidivi* si presenta per contro con un modulo tutto uniforme di ascesa fino al 1892-94 e successivamente di più lenta discesa, che accenna a divenire stasi; d'altra parte poi la differenza fra gli estremi è grandissima : l'uno è più del triplo dell'altro. Le induzioni, che ne dovremo trarre, saranno dunque opposte a quelle che per i primari, e cioè : la delinquenza dei recidivi è forse meno sensibile alle variazioni e perturbazioni annue dell'ambiente sociale, mentre una causa più profonda e permanente ne ha determinato il continuo accrescimento per quasi mezzo secolo.

Più oltre, mancandoci qui sussidi statistici che potremo avere solo da altre nazioni europee, cercheremo di chiarire quale sia questa causa, riuscendo insieme a oppugnare ancor meglio, una volte per tutte, una obiezione (1), acutamente mossa per la prima volta da Lucchini alla scuola positiva, che già vedemmo poi mal a proposito accennata da Manzini sui dati italiani, e ripetuta in fine da innumerevoli dischi fonografici senza alcuna nuova base di fatto.

19. Abbandonando per ora codeste osservazioni più generali, e restringendoci all'osservazione più minuta degli ultimi tempi, notiamo che in questi, o dovette cessare quella causa permanente che prima determinava l'aumento, o pure ad essa s'aggiunse e si contrappose qualche altra nuova, agente in senso opposto. Alla ricerca di questa presunta benefattrice mossero molti volonterosi: da Alexandre Bérard, il quale, con più lirismo che verità, inneggiava, subito dopo i risultati del 1895, agli effetti della civilizzazione, del progresso intellettuale francese, dichiarando assurda ogni altra ragione esplicativa (2) — a Tarde (3), che attribuiva il maggior merito alla legge Bérenger (1891) sulla condanna condizionale — a Vidal (4), che spezzava una lancia in favore dei patronati singolarmente sviluppatisi dal 1893 — a Yvernès figlio, relatore ufficiale del conto 1900, e sostenitore della legge (1885) sulla relegazione dei recidivi.

20. La spiegazione di Tarde è appoggiata dalla massima parte dei criminalisti francesi e da un fatto indiscutibile, qual è la quasi immediata susseguenza del ristagno e descrescimento nel numero assoluto dei recidivi, all'applicazione del *sursis*, cioè di una legge che era stata appunto introdotta in vista di tale probabile effetto utile.

Senonchè osserviamo: conseguenza di tale legge sarebbe dovuta essere una diminuzione nei numeri dei recidivi e nessuna diminuzione, anzi facile aumento, nei numeri dei primari; ora tale una inversione di rapporti la presenta solo l'anno stesso 1891, troppo presto quindi perchè ciò sia da considerarsi effetto della legge sancita alla fine del

---

(1) Vedi oltre al § 55.

(2) A. Bérard, *La criminalité en France en* 1895, in « Archives d'anthropologie crim. », 1898, p. 114 e seg.

(3) G. Tarde, *La criminalité en France dans les vingt dernières années*, in « Revue pénitentiaire », 1903, p. 158 e seg.

(4) Prof. Vidal, in « Revue pénitentiaire », 1903, p. 274.

mese di marzo. Il 1892, oltre l'aumento nel numero dei primari, ci dà anche il massimo che sia mai stato attinto nella delinquenza dei recidivi: neppure qui possiamo quindi ravvisare l'effetto utile della condanna condizionale. Piuttosto gli anni 1893-94 dandoci, come il 1891, una lievissima diminuzione di recidivi, di contro ad un aumento di primari, sembrano confermare la spiegazione. Ulteriormente, il continuo decrescimento di tutte e due le categorie quasi nulla più dice a favore della legge, ma rinvia alla ricerca di altre cause agenti sulla criminalità totale.

La stessa nostra obiezione — la quale, se non distrugge, certo attenua la proclamata azione della condanna condizionale — finisce di abbattere l'ipotesi Vidal pro patronati, utili sì, ma già di per sè ancora ristrettamente efficienti.

21. A favore della relegazione, Yvernès presenta invece un quadro statistico, dal quale appare come su 100 recidivi del quinquennio 1881-1885, 2 sono stati condannati ai lavori forzati e alla reclusione, 19 a un imprigionamento maggiore d'un anno, 67 a meno di un anno e 12 a un'ammenda. Or tali percentuali si cambiano nel quinquennio 1886-1890 in queste altre rispettivamente: 1-15-71-13; e nei due quinquenni 1891-1895-1900 in: 1-12-72-15. Cioè, la diminuzione si è avuta quasi unicamente tra i recidivi condannati a pene più gravi, cioè tra coloro, ai quali sopra tutto si è applicata la deportazione. Se a ciò s'aggiunga l'acuta risposta data dall'ispettore Brunot, a chi gli chiedeva come mai la legge dell'85 avesse tanto tardato a dare i suoi pretesi buoni frutti (essere cioè la « *Nouvelle* » erroneamente ritenuta nei primi anni nel mondo criminale, come una terra promessa, cui si guadagnava con la recidiva), le conclusioni non potranno che essere favorevoli all'ipotesi; e Tarde stesso doveva riconoscere: « È probabile che la legge sulla relegazione, facendo sparire dalla circolazione più di 9000 individui malfattori incorreggibili, abbia dovuto contribuire in parte a questo miglioramento ».

22. Ancora però così non si spiega la forte diminuzione concorrente dei primari e recidivi dopo il 1894. Tentiamo noi altri campi: su cento recidivi condannati nei Tribunali, avevano sofferto anteriormente una pena superiore ad un anno: 21,2 - 21,9 - 21,8 - 20,5 - 19,7 - 18,5 - 17,6 - 16,5 - 16,2 - 15,0 - 14,9 - 14,0 - 13,5 - 12,8; cioè una percentuale sempre minore dal 1880 al 1893; mentre dal 1894 al 1904 cessa la discesa, e la percen-

tuale oscilla tra un massimo di 12,9 e un minimo di 12,4. Cioè: la corsa all'aumento delle corte pene — che altrove considereremo fattrici di recidive — s'arresta proprio in quegli anni 1894-95 in cui avvenne il benefico rivolgimento; o, più precisamente, l'arresto è avvenuto un po' prima, in modo appunto da riflettere i suoi effetti benefici sugli anni accennati.

Corrispondentemente le circostanze attenuanti, su cento condanne in genere suscettibili di applicazione, furono concesse in

62	negli	anni	1881-1885
66	»	»	1886-1890
62	»	»	1891-1895
60	»	»	1896-1900

permettendoci quindi ancora una volta di mettere in relazione il decrescimento delle recidive collo stringere dei freni.

23. Ma è tempo ormai di raccogliere le vele, e di presentare le nostre ultime conclusioni sulla questione, ch'era però necessario largamente discutere per prevenire i molteplici apprezzamenti erronei, cui gli scrittori frettolosi dicono continuamente attingere alle statistiche francesi, pro o contro leggi e teoriche.

La causa complessa e profonda — che noi affermammo determinare l'aumento della recidiva fin dal 1851, e di cui è, come vedremo, parte integrante e massima quel sempre maggior uso delle corte pene e dell'indulgenza nelle condanne — accenna, appunto in corrispondenza di queste, a finire di svolgersi già col 1890, esaurendosi col 1893. La legge sulla relegazione va esercitando la sua azione tra i recidivi peggiori. La legge Bérenger e lo sviluppo dei patronati si preparano ad agire sulla piccola recidiva, e quindi con ben più larghi effetti numerici; ma ciò naturalmente non può avvenire che dopo qualche tempo.

Ed ecco allora intanto soppravvenire una crisi sociale tra il 1891-94, la quale determina il massimo aumento della criminalità; anche sulla recidiva essa influisce in parte, ma solo in quell'anno 1892, in cui perduravano, agendo nello stesso senso, gli effetti dell'abuso delle corte pene, e mentre ancora i nuovi istituti non avevano potuto dare i loro benefici effetti in senso contrario. Ciò avviene solo negli anni seguenti in cui allora la crisi, vittoriosamente contrastata sul campo della recidiva, si riversa unicamente sulla delinquenza dei primari, che tocca il suo massimo nel 1894. Il periodo prospero successivo fa diminuire

tutta la delinquenza fino al 1900, mentre i nuovi istituti raggiungono con maggiore fermezza i loro scopi contro la recidiva.

Tali le nostre induzioni ed ipotesi (1).

24. E qui notiamo un altro fatto importantissimo, che solo la distinzione tra recidivi e primari permette a noi per la prima volta di verificare nei rapporti internazionali.

La stessa crisi che determina in Francia i massimi di delinquenza del 1892-94, fa raggiungere in Germania alla delinquenza primaria i massimi rapporti di 732-736 su 100.000 di popolazione capace di diritto penale; mentre invece la recidiva persegue aumenti ulteriori (2). Ugualmente il periodo prospero 1895-1900 segna un decrescimento per gli stessi primari tedeschi, in corrispondenza con la diminuita delinquenza francese; e in fine, dopo il 1900, i delinquenti primari francesi e tedeschi riprendono sempre insieme fraternamente l'ascesa, mentre la recidiva segue altre vie.

E in Inghilterra pure (3) — di fronte a un continuo e uniforme aumento degli imprigionati recidivi — notiamo la diminuzione dei primari nel periodo prospero1894-1900 (mentre, p. es., i furti avevano raggiunto il loro massimo nelle crisi del 1892), cui sussegue il solito forte accrescimento dopo il 1900 (guerra sud-africana).

Così, come le industrie, i commerci, i mercati e le borse delle varie nazioni, ormai l'una all'altra si legano con azione reciproca, anche la delinquenza dei primari, che è per sua natura (occasionale) più direttamente sensibile a codesti movimenti, è qui per la prima volta dimostrata seguire identiche sorti nei paesi più civili, porgendo un probabile nuovo argomento ai pacifisti!

Belgio.

25. Assai ricche e belle sono le statistiche belghe (4), spe-

---

(1) Non ci occupiamo dell'aumento del 1905, per impossibilità di trarre esatte osservazioni sul dato di un solo anno. Il relatore ufficiale se ne preoccupa però molto, avvertendo che ciò avviene malgrado le molte amnistie in delitti di pesca, caccia, stampa, oltraggi, ecc., le quali fanno sparire gli antecedenti giudiziari per gran numero di condannati, e che anzi nel 1905 furono estratti niente meno che 50.000 bollettini, notizia che ci lascia molto dubitosi e sorpresi.

(2) Vedi oltre, § 29.

(3) Vedi oltre, § 33.

(4) *Statistique judiciaire de la Belgique*, 1899...1905. Bruxelles, ...1907.

cialmente per il nostro argomento, tenendovisi sempre distinti i recidivi dai primari ; peccato che per esse possiamo risalire solo al 1899, dovendo tralasciare anche il 1898, perchè in quell'anno non si conteggiavano i condannati, ma le condanne individuali. Notiamo solo che i reati denunziati son passati da 72 per ogni 10.000 ab. nel 1870, a un massimo di 259 nel 1905 !

TAVOLA IV.

Anni	Condannati	Primari	Recidivi	Rec. su 100 cond.
1899	53.508	32.920	20.588	38,5
1900	53.687	32.302	21.385	39,8
1901	57.618	33.824	23.794	41,1
1902	57.808	33.461	24.347	42,1
1903	55.304	30.855	24.449	44,2
1904	52.587	29.029	23.558	44,5
1905	52.047	28.568	23.475	45,1

Sarebbe arrischiata qualsiasi osservazione sulla dinamica, malgrado la chiara diminuzione dei primari specialmente in rapporto alla crescente popolazione, e d'altra parte il costante aumento della percentuale recidivi ; la quale sta per toccare o sorpassare le non ambite vette, cui è giunta la vicina Francia. Ora è da ricordare che il Belgio è lo Stato il quale ha per primo (1888) applicata in Europa la condanna condizionale ; che esso possiede i più eccellenti sistemi carcerari ; che ivi la cella ebbe il suo dominio incontrastato, a cominciare dallo stabilimento modello di Louvain, di cui i penitenziaristi avevano diffuso per il mondo la nuova, che per esso la recidiva era ridotta a un misero 4 o 5 per cento ! Ma di questo, altrove.

Svizzera.

26. Nel periodo 1892-96 entrarono in carcere 14.612 condannati dei quali 7.815 recidivi, cioè il 53,5 % : minima delinquenza adunque e fortissima recidiva (1).

Austria.

27. In Italia è tradizionale l'idea di una vecchia Austria retriva in tutto, mentre invece, p. es. dalle amministrazioni pubbliche di quell'Impero, noi avremmo tanto da imparare : ne sono una riprova

(1) *Die Ergebnisse der Schweizerischen Kriminalstatistik während der Jahre* **1892-96, Bern, 1900.**

le buone statistiche criminali, di cui l'unico grave difetto è però l'arcaica distinzione in *Verbrechen, Vergehen, Uebertretungen* (crimini, delitti, contravvenzioni), che ostacola e intorbida certe ricerche. Così i precedenti penali si notano solo nei condannati per crimini, venendo a ridurre malamente entro un limite artificiale la nostra ricerca; è vero però che crimine non vi ha un significato ristretto come in Francia, o negli antichi Codici regionali italiani, ma si estende anche a parecchie specie di delitti, mentre i delitti (*Vergehen*) si riducono a pochissimi, e le contravvenzioni per contro comprendono molti reati che noi diremmo delitti (1).

TAVOLA V.

Anni	Condannati per crimine	Primari in crimine		Recid. da crimine a crimine		Recid. da delitto o contravv. a crim.	
		cifre ass.	su 100 c.	cifre ass.	su 100 c.	cifre ass.	su 100 c.
1866-70	24.187	13.336	55,1	6.626	27,4	4.225	17,5
1871-75	31.428	15.354	56,3	7.039	25,8	4.901	17,9
1876-80	28.834	16.419	52,3	8.008	25,5	7.001	22,2
1881-85	27.104	15.715	50,0	7.809	24,8	7.942	25,2
1886-90	31.475	13.926	48,3	6.863	23,8	8.045	27,9
1891-95	29.328	13.923	47,5	6.924	23,6	8.481	28,9
1896	28.898	13.040	45,1	6.730	23,2	9.128	31,5
1897	29.652	13.665	46,0	6.944	23,4	9.043	30,4
1898	34.449	16.682	48,4	7.724	22,4	10.043	29,1
1899	33.663	15.996	47,5	7.632	22,6	10.035	29,8
1900	33.547	16.359	48,8	7.348	21,9	9.840	29,3
1901	36.305	17.190	47,4	8.174	22,5	10.941	30,1
1902	35.495	16.738	47,2	8.127	22,9	10.630	29,9
1903	32.940	15.320	45,1	8.183	24,1	10.437	30,8
1904	34.202	14.943	43,7	8.248	24,1	11.011	32,2

28. Il prof. Zucker — un purista della pena retributiva e un ottimista delle statistiche — in una sua conferenza tenuta all'unione giuridica di Praga un anno prima della sua morte, trovava nell'Austria i dati che finalmente gli davano ragione: non aumento della delin-

(1) Così, p. es., su 602.648 condannati nel 1904: 34.208 avevano commesso crimine; 8.388 avevano commesso delitto; 560.058 avevano commesso contravvenzione. Di codesta osservazione si tenga sempre conto ogni qual volta presenteremo dati austriaci.

Cfr. *Die Ergebnisse der Strafrechtspflege im Jahre* 1866... 1904; *Oesterreichische Statistik*, Wien, ...1907.

quenza — diminuzione della recidiva (1); risultati codesti che si opporrebbero a tutte le altre nazioni, e quindi a quelle conclusioni generali che noi dalla uniformità degli altri Stati pensassimo di trarre.

Senonchè è bene ricordare che anche in Francia apparentemente i crimini diminuiscono, ma solo per quel movimento artificiale di correzionalizzazione cui accennammo; chè se quindi la recidiva austriaca da crimine a crimine è appena un po' cresciuta, quella da delitto o contravvenzione a crimine è invece quasi triplicata, conformemente al raddoppiamento operatosi negli ultimi 30 anni nei delitti e contravvenzioni. Complessivamente dunque in questo periodo, da una minore percentuale di recidivi di 43,7 siamo arrivati a un massimo, assai poco confortante, di 56,3 % nel 1904! Così come i recidivi francesi delle Corti d'Assise passavano nello stesso tempo da 47 a 63 per 100.

Germania.

29. Le poderose statistiche tedesche (2), le sole che uniscono ad una certa lunghezza di serie modernità di fattura, sono una miniera inesauribile di dati preziosi, che dànno il migliore affidamento di verità ed esattezza. Oltre il solito metodo di raccoglimento ed esposizione statistica, comune a tutte le altre nazioni, furono iniziate nel 1894 due ricerche concorrenti sulla recidiva: una *vorblickende* e una *rückblickende Statistik*, le quali porgono rispettivamente notizia l'una delle condanne subìte entro il decennio subito seguente, dai condannati nel 1894, 1895, ecc., tenendo conto del numero totale delle loro recidive, della categoria cui appartiene sia il reato anteriore, sia l'ultimo, e infine del tempo entro il quale avvenne la ricaduta; l'altra, cioè la *rückblickende*, delle condanne subìte nel decennio anteriore dai recidivi condannati nel 1904-95, ecc., tenendo conto del numero delle ricadute e della specie precisa del delitto ultimo e sua identicità o somiglianza col passato. Manca però ancora, a raggiungere i migliori possibili risultati, un elemento, a parer mio, importantissimo: e cioè non si riuscì finora a seguire tutta la vita del condannato, rilevandone il tempo passato in espiazione di pena e infine la morte.

---

(1) A. ZUCKER, *Ueber Kriminalität, Rückfall und Strafgrund*, Leipzig e Wien, 1907, p. 10-11, 21-22.

(2) *Statistik des deutschen Reichs-Kriminalstatistik fur das Jahr* 1882... 1905. Berlin, ...1907.

Ecco intanto i dati, risalenti al 1882 :

TAVOLA VI.

Anni	Condannati (*)	Primari	Recidivi	Recidivi su 100 primari	Su 100.000 di popolaz. capace di dir. pen. furono		
					condannati	primari	recidivi
1882	315.849	233.557	82.292	26,0	995	736	259
1883	314.096	228.776	85.320	27,1	984	717	267
1884	328.492	237.445	91.047	27,7	1.025	741	284
1885	325.122	231.281	93.841	28,8	1.006	716	290
1886	333.420	234.458	98.962	29,7	1.020	717	303
1887	336.189	233.479	102.710	30,5	1.020	708	312
1888	329.244	226.454	102.790	31,1	984	677	307
1889	349.961	234.406	115.555	33,0	1.030	690	340
1890	362.163	237.242	124.921	34,5	1.049	687	362
1891	373.230	240.295	132.945	35,6	1.073	691	382
1892	403.592	257.043	146.549	36,2	1.149	732	417
1893	411.118	259.587	151.531	36,6	1.164	731	427
1894	428.554	264.007	164.547	38,4	1.195	736	459
1895	436.319	264.311	172.008	39,4	1.200	727	473
1896	439.664	262.224	177.440	40,3	1.197	714	483
1897	447.925	264.259	183.666	41,0	1.204	710	494
1898	461.506	269.758	191.748	41,5	1.219	713	506
1899	463.076	268.047	195.029	42,1	1.201	695	506
1900	456.479	262.770	193.709	42,4	1.164	670	494
1901	484.262	275.065	209.197	42,9	1.219	695	524
1902	499.000	280.308	218.692	43,8	— (**)	—	—
1903	492.468	272.867	219.601	44,6	—	—	—
1904	505.158	280.053	225.105	44,6	—	—	—
1905	508.102	279.935	228.167	44,9	1.201	662	539

(*) Nei nostri dati non son comprese le *Wehrpflichtsverletzungen*, e da ciò forse dipende la piccola differenza tra i nostri e quelli di Sacker e qualcun altro.

(**) Per gli anni 1902-3-4 ci mancarono i dati di popolazione. Per l'anno 1905 la popolazione tedesca capace di diritto penale (*strafmündig*) era di 42.309.920 (dicembre 1904).

30. Questa tavola per la Germania, specialmente nei rapporti alla popolazione, conferma più chiaramente che mai le osservazioni già fatte per la Francia : *a*) lieve diminuzione nella delinquenza dei primari, la quale, malgrado il suo andamento irregolare, si mantiene sempre entro confini assai prossimi ; *b*) straordinario aumento continuo nella recidiva, ormai più che raddoppiata.

Zucker, di fronte a tale dato, si ripiegava ad osservare che del resto poi tale aumento cadeva tutto sulle ferite, ingiurie, minaccie, danneg-

giamenti e delitti contro il costume, e non già sul furto (1), credendo così lasciare in certo modo apparire la minima gravità della cosa... così come in più luoghi il nostro Manzini osserva che, in fin dei conti, non si tratta di reati contro la persona, ma di piccoli furti commessi dai recidivi, e quindi di cosa mnimamente grave e pericolosa !

Infine possiamo ancora qui constatare quell'identità internazionale d'andamento della delinquenza primaria di cui a § 24.

La *vorblickende Stat.* conferma per altra via i dati generali, segnando per i condannati nel 1894 una percentuale recidivi del 37,8 entro i dieci anni successivi, e del 38,5% nel 1895. Altre osservazioni sulla statistica tedesca daremo più oltre.

Danimarca, Svezia, Norvegia (2).

31. Dati di scarso valore, ristretti come sono a un solo delitto o ai soli crimini ; notiamo soltanto la costanza delle lunghe serie danesi e svedesi, malgrado la picciolezza delle cifre ; minima appare la tendenza all'aumento.

TAVOLA VII.

DANIMARCA			
Anni	Condannati per furto	Recidivi specifici in furto	Percentuale recidivi
1871-75	1.670	428	25,6
1876-80	1.780	482	27,1
1881-85	1.862	487	26,1
1886-90	1.876	459	24,4
1891	2.076	501	24,1
1892	2.202	539	24,5
1893	1.871	460	24,6
1894	2.062	501	24,3
1895	1.988	505	25,4
1896	1.939	526	27,1

(1) *Op. cit.*, p. 20.

(2) *Danmarks Statistik-Den Kriminelle Retspleje i aarene* 1891-96, Kobenhavn, 1899.

Sveriges officiela Statistik–B) Rättsväsendet–Ar 1877...1904, Stockholm, ...1906. Nei crimini sono compresi la maggior parte dei furti, falsi e ribellioni; sono escluse invece le percosse, ingiurie, ubbriachezza, ecc.

Norges Kriminalstatistik for Aaret 1892-94, Kristiania, 1897. Non potemmo avere altri volumi, pur posteriormente usciti.

Segue Tavola VII.

SVEZIA

Anni	Condannati per crimine	Recidivi da crimine a crimine	Percentuale recidivi
1877-80	1.764	551	31,2
1881-85	1.852	550	29,7
1886-90	1.729	497	28,7
1891-95	2.024	611	30,1
1896-900	2.258	679	30,1
1901	2.644	597	22,6
1902	2.697	823	30,5
1903	2.602	730	28,1
1904	2.393	739	30,9

NORVEGIA

Anni	Condannati a prigione	Recidivi	Percentuale recidivi
1892	1936	602	31,1
1893	1834	637	34,7
1894	1885	628	33,3

Olanda.

32. Tra le migliori statistiche europee sono certamente le olandesi (1); singolarmente interessanti le nitide tavole che mettono

TAVOLA VIII.

Anni	Condann.	Recidivi	Recidivi su 100 condann.	Condanne di recidivi ogni 100 condanne	Su 10.000 abitanti si ebbero condanne individuali		
					in genere	di soli prim.	di soli recid.
1896	—	—	—	31,6	31,9	21,8	10,1
1897	—	—	—	33,2	32,4	21,7	10,7
1898	—	—	—	36,6	31,1	19,7	11,4
1899	—	—	—	39,2	30,2	18,4	11,8
1900	13.537	5,205	38,5	40,3	28,2	16,8	11,4
1901	14.730	5.596	38,0	40,1	30,4	18,2	12,2
1902	15.126	6.319	41,8	43,7	30,7	17,3	13,4
1903	14.408	5.954	41,3	43,0	28,8	16,4	12,4
1904	14.975	6.306	42,1	43,9	29,6	16,0	13,0

(1) *Bijdragen tot te statistiek van Nederland-Crimineele Statistiek over het Jaár* 1896...1904, 'S-Gravenhage, ...1906.

Le serie olandesi sono assai antiche, ma per la recidiva si risale al solo 1896. La serie più lunga è quella che tiene per unità statistica la condanna, anzichè l'individuo condannato, ciò che accresce specialmente il numero dei recidivi, i quali più spesso accumulano più condanne in uno stesso anno.

in rapporto complesso ogni specie di reato con l'età del delinquente, il numero delle recidive e la eguaglianza di tutti o parte dei delitti commessi; l'Olanda è però un piccolo Stato a scarsa delinquenza, talchè ne risulta spesso una esagerata polverizzazione di cifre: pensiamo che non così sarebbe se in quei quadri rientrasse la delinquenza italiana!

La pur piccola serie conferma le nostre osservazioni sui maggiori Stati (1), anzi qui i primari diminuiscono senz'altro di fronte a un forte aumento di recidive; ricordiamo però che ciò potrebbe in parte anche dipendere dall'essersi da poco incominciato a tener conto esatto degli antecedenti giudiziari.

Si avverta inoltre che l'alta percentuale di recidivi diminuirebbe di parecchi punti [6], se non vi fossero compresi i mendicanti e vagabondi, i quali appartengono quasi in massa a codesta categoria; sicchè, sotto ogni riguardo, l'Olanda si trova in molto migliori condizioni del vicino Belgio, dal quale differisce così per razza ed economia, come per tipo di delinquenza.

Inghilterra e Galles. Irlanda. Scozia.

33. Quasi mezzo secolo di dati (2), abbonanti e degni di fede, per paesi che tanto differiscono dai nostri continentali in tutto il loro sistema procedurale-penale-penitenziario, costituisce certo un elemento preziosissimo di ricerche, saggi, confronti. Ciò è reso però alquanto difficile dalla base ora troppo strettamente giurisdizionale, ora invece carceraria, sulla quale i dati vengono raccolti; così il più delle notizie sulla recidiva, specialmente per i tempi più antichi, è riferito a quelli che entrano in prigione anno per anno; altre notizie più recenti e specifiche sono date invece solo per alcune speciali magistrature.

Si avverta nella discussione che noi poggiamo le nostre osservazioni più specialmente sul numero dei prigionieri inglesi, che

---

(1) Compresa forse anche quella sull'identità internazionale di svolgimento della linea dei primari: infatti il rapporto alla popolazione vi diminuisce di 6 punti dal 1896 al 1900; cresce poi o sta nel 1901-04.

(2) *Judicial statistics, England and Wales*, 1857...1906, Part I, *Criminal statistics*, London, ...1907

Judicial statistics, Ireland, 1863...1906, Part I, *Criminal statistics*, Dublin, ...1907.

Report of the judicial statistics of Scotland, 1868...1900, Edinburgh, ...1902.

TAVOLA IX.

Anni	INGHILTERRA E GALLES							SCOZIA				IRLANDA			
	Condannati da Corti d'Ass. e Quarter Sess.			Entrati in prigione				Condannati (*) imprigionati				Entrati in prigione			
	in totale	recidivi	perc. recidivi	in totale	p. 1ª volta	recidivi	perc. recidivi	in totale	p. prima volta	recidivi	perc. recidivi	in totale	p. 1ª volta	recidivi	perc. recid.
1857–67	—	—	—	136.240	93.847	42.393	31,12	—	—	—	—	30.861	16.413	14.448	47
1868–77	—	—	—	168.504	106.630	61.871	36,72	34.415	16.440	17.965	52,20	33.662	14.737	18.925	56
1878–87	—	—	—	184.106	108.256	75.850	41,20	47.917	20.575	27.342	57,04	37.924	16.100	21.824	58
1888–92	—	—	—	169.939	92.856	77.082	45,36	48.128	19.752	28.376	58,96	37.843	11.974	25.869	68
1893	9.964	5.335	55,03	151.462*)	75.795	75.867	50,09	50.748	18.738	32.010	63,07	33.095	10.157	22.938	69
1894	9.518	5.387	56,60	155.132	70.529	84.603	54,54	52.658	19.841	32.817	62,32	31.607	8.865	22.742	72
1895	9.064	5.225	57,65	143.441	63.730	79.711	55,57	49.717	18.978	30.739	61,83	26.632*)	8.902	17.730	67
1896	8.745	5.012	57,31	149.000	63.595	85.405	57,32	52.926	17.466	35.460	66,66	29.273	9.054	20.219	69
1897	8.867	5.202	58,67	148.962	63.072	85.890	57,66	49.445	13.199	36.246	73,30	30.990	8.402	22.588	73
1898	9.133	5.502	60,24	158.323	63.351	94.972	59,99	54.422	16.376	38.046	69,92	34.359	8.483	25.876	75
1899	8.608	5.122	59,50	154.754	61.504	93.250	60,26	56.866	16.215	40.651	71,49	32.668	9.215	23.453	72
1900	7.975	4.885	61,25	146.317	59.436	86.881	59,38	57.334	14.876	42.458	74,05	28.832	8.231	20.601	71
1901	8.631	5.224	60,53	162.823	69.757	93.066	57,16	—	—	—	—	—	—	—	—
1902	9.138	5.768	63,12	171.088	74.219	96.869	56,62	—	—	—	—	28.434	8.260	20.174	71
1903	9.642	6.080	63,06	188.678	82.922	105.756	56,05	—	—	—	—	28.478	8.817	19.961	70
1904	9.918	6.447	65,00	198.395	85.799	112.596	56,75	—	—	—	—	28.324	8.750	19.574	69
1905	10.118	6.790	67,11	196.167	82.677	113.490	57,85	—	—	—	—	29.259	7.054	22.205	76
1906	10.390	7.049	67,84	183.773	76.365	107.408	58,44	—	—	—	—	28.386	6.283	22.103	78

(*) Mentre per la Scozia i prigionieri assunti in linea di conto sono anche effettivamente condannati, in Inghilterra prima del 1893 e in Irlanda nel periodo 1874-94, sono compresi anche gli entrati in prigione senza pur essere stati condannati (*remitted, discharged*, ecc.) : tale la causa di codeste variazioni improvvise altrimenti inspiegabili.

dànno la serie più uniforme, compiuta e generale ; non per questo esse troverebbero minor conferma nella Scozia, che presenta perfetta analogia d'andamento pur nella sua serie più monca, e nell'Irlanda, dove, malgrado il turbamento portato dalla forte emigrazione (1) e la diminuzione assoluta della delinquenza, la recidiva è salita alla più alta percentuale d'Europa (benchè forse a merito quasi esclusivo dei bevitori abituali).

34. Notammo già per altri Stati quel periodo di prosperità che va dal 1893 al 1900 influendo beneficamente sulla delinquenza dei primari, la quale segna un minimo per l'Inghilterra nel 1900 stesso, forse in causa dei molti individui partiti per la guerra e della sminuita azione della polizia. Dal 1901 invece la linea dei primari sale abbastanza fortemente ; però, osserva il relatore ufficiale delle statistiche inglesi, John Macdonell : « se si prende un corto periodo e certe forme di reato, la delinquenza appare alquanto cresciuta. Se invece si guarda più lontano, si trova una forte diminuzione » (2).

L'ottimismo ufficiale è questa volta giustificato : mentre, con uno sviluppo meraviglioso, la popolazione è passata da 19 a 35 milioni, la cifra assoluta dei primari, malgrado le frequenti oscillazioni periodiche, diminuisce. Nè giova di fronte a tale risultato richiamare l'emigrazione inglese, quando d'altra parte piuttosto lo svolgimento straordinario della legislazione di tutela sociale, nella così detta patria dell'individualismo, pone continuamente il cittadino di fronte a nuove obbligazioni, a nuovi limiti di libertà.

35. E allora che vale la composta derisione classica del sistema penale inglese, che vale additare alla curiosità dei perfetti giuristi la meraviglia obbrobriosa di una legge che punisce, non dico la spendita, ma — orribile a dirsi ! — il semplice tentativo di spendita di monete false d'oro e d'argento con due anni di carcere ? (3); e quante altre disposizioni troverebbe da criticare il perfetto giurista, specialmente nel groviglio di quelle passate in disuso ! Ma guardi invece piuttosto alla pratica di ogni giorno, guardi al giudice di pace, che non sentenzia solo pene matematicamente esatte secondo una soprannaturale proporzione tra esse ed il delitto, ma che è anche il protettore dei diseredati,

---

(1) Cfr. A. Bosco, *La delinquenza in vari Stati d'Europa*, Roma, 1903, p. 203.

(2) Cfr. il volume pel 1905, p. 17.

(3) Cfr. V. Manzini, *Op. cit.*, p. 332.

il consigliere dei traviati ; guardi a tutto ciò che vi si è fatto specialmente per i minorenni, scuole industriali, riformatorii, ecc., ecc.

E allora cominci a riconoscere che la delinquenza vi è diminuita, non già per un metodo repressivo da pellirosse, ma per tutta una profonda opera di riforma sociale che l'Inghilterra ha voluto produrre. « Essa ha un migliore equilibrio sociale — osserva Prins — essa crede alla forza dell'ambiente sociale, e per mezzo del governo, delle associazioni, delle *Trades Unions*, che sollevano la condizione delle classi inferiori, essa agisce sull'individuo » (1). Essa fu la prima non solo nell'attuazione delle riforme legislative (p. es. l'atto del 1879, poi più largamente svolto col *Probation of First Offenders Act* del 1887), ma in tutta la serie delle istituzioni specialmente private, pro infanzia, liberati dal carcere, ecc., cui talora ispira il sentimento umanitario o religioso, tal altra — sia pur anche, ma ad ogni modo con effetto utile — un sentimento, dirò così, sportivo; essa ci ha dato, noteremo in fine con Bosco (2), sopra tutto quella nuova democrazia industriale operaia, che con le sue potenti e ben ordinate associazioni ha elevato la vita economica e morale insieme del popolo.

36. Or passiamo a riguardare il rovescio della medaglia: i recidivi che entrano ogni anno in prigione si sono quasi triplicati, con un aumento cinquantennale continuo e costante, che non accenna ancora a cessare, pur mentre oggi sembra aver raggiunto gli estremi limiti del possibile. Dunque tutte quelle provvidenze pubbliche e private, individuali e collettive, che così vittoriosamente s'opposero alla delinquenza dei primari, a nulla valsero contro la delinquenza abituale, diga efficace per gli uni, vano giocattolo per gli altri ?

Dovremmo forse da ciò trarre con Manzini questo semplice ammaestramento : « che le leggi troppo severe non sono mai le migliori ? ». Non credo, dappoichè sembra che lo stesso autore siasi ricreduto, quando, qualche anno dopo, pubblicava sulla *Riv. Pen.* (3), lodandola ampiamente, la nuova legge inglese del 1904, la quale riusciva ad aggravare (conforme l'antica proposta Crofton del 1861) ancor più le pene per la delinquenza abituale, stabilendo p. es. un minimo di 7 anni di

(1) A. Prins, *Causerie sur les doctrines nouvelles du droit pénal*, Bruxelles, 1896 (cfr. « Revue pénit. », 1906, p. 529).

(2) *Op. cit.*, p. 187.

(3) Cfr. « Rivista penale », 1904, fasc. VIII, p. 245.

servitù penale, e — grave eresia giuridica! — tenendo anche conto dell'immoralità di condotta.

37. Cesare Lombroso — con la sua solita intuizione più assai che con rigoroso metodo — trova ne « le costanti recidive, anche senza o con minime cause, anche quando s'era mutato economicamente l'ambiente... e sopratutto in quella cifra di recidivi inglesi, malgrado l'Inghilterra abbia raggiunto il massimo sforzo per sopprimere le cause criminogene » la conferma della fatalità organica pel 35-40 % di delinquenti (1). Non prendiamo nessun impegno per la fatalità, e tanto meno per quella cifra di 35 o 40, la quale, malgrado le apparenze, vedremo non avere neppure un preciso valore statistico; ma è certo che nell'avviso di Lombroso sta racchiusa una gran parte della verità, che non discorda, ma anzi si concilia con l'avviso dei più illustri giuristi inglesi non antropologi, quali lo Stephen, e penitenziaristi, quali Morrison: che non la troppa severità, ma anzi la progressiva indulgenza e l'abuso di pene attenuatissime, opinano (2) sia causa della crescente recidiva.

Però noi abbiamo detto di voler rimandare la risoluzione di codesta questione, che non è solo dell'Inghilterra, ma di tutta Europa, al riassunto generale di tutte le nazioni. Qui ci basti averla accennata, saggiando le diverse ipotesi, l'una contraddittoria e incerta, le altre invece non opponentisi, ma anzi concorrenti con il complesso delle cause, che si ritiene abbiano prodotto per converso la diminuzione della delinquenza primaria.

38. E facciamo ormai punto per quanto riguarda le isole britanniche, se non vogliamo ancora aggiungere ciò che altrove meglio si dovrà illustrare, e cioè che molte recidive sono date da ripetute infrazioni alle leggi sull'ubriachezza, educazione, ecc., che noi siamo abituati piuttosto a ritenere contravvenzioni trascurabili; si osservi però come tra i puri delitti e crimini giudicati dalle Corti superiori non meno alta sia la recidiva, che anzi in Inghilterra supera di parecchio la percentuale generale offerta dalle prigioni (67,84 % contro 58,44 %).

Russia.

39. Belle statistiche (3), dati abbondanti e utili ad illu-

(1) C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino, 1897, vol. III, p. 517.

(2) Cfr. BOSCO, *Op. cit.*, p. 18.

(3) Svod statisticeskih svedeni po delam ugolovnim proisvodivcimsia v 1895...1902 godu. S. Peterburg,... 1905.

ad illustrare la delinquenza di un paese, il quale rappresenta, in certo modo, il passato d'Europa.

TAVOLA X.

Anni	Condannati	Recidivi	Percentuali recidivi		
			in genere	nei tribunali generali	presso i pretori e trib. circond.
1889-93	—	—		21,5	17,5
1894	—	—		20,1	18,0
1895	101.147	22.721	22,4	29,8	18,2
1896	99.495	21.272	21,3	27,6	17,5
1897	106.371	20.822	19,6	24,0	16,5
1898	114.872	21.260	18,5	22,7	16,8
1899	125.838	24.596	19,5	22,9	16,5
1900	117.670	23.170	19,6	22,5	17,4
1901	119.374	24.349	20,3	23,2	17,9
1902	119.473	25.128	21,1	24,4	18,2

Il relatore dell'ultimo anno osserva (a Cap. XI della prefaz.) come la percentuale di recidiva sia andata invero aumentando negli ultimi tempi, in modo lento e quasi impercettibile però, sì ch'egli può compiacersi di notarla ancora molto inferiore a quella degli altri Stati europei. Ciò è necessariamente vero : il sistema penale e penitenziario russo — malgrado le riforme introdotte sul figurino francese, e largamente descritte nei decreti e nei regolamenti, ma dimenticate poi talora nella pratica applicazione, non tanto per malvolere, quanto perchè sarebbero in contrasto con la comune condizione di vita e i costumi — non permette troppa fioritura di ricadute. Non dico ch'esso riproduca quello stato di cose antico, che tracciavamo nell'introduzione, ma certo non troppo gli si oppone ; e quando a ciò s'aggiunga l'uso ancor assai largo del confino e la deportazione, apparisce chiara conseguenza necessaria la piccola proporzione dei recidivi.

Nè v'ha bisogno d'esser profeti per predire alla Russia futura una evoluzione simile a quella che condusse ormai Germania e Inghilterra al 40-60 %, quando sopratutto il contadino russo scioglierà il legame che lo avvince alla terra e al villaggio posseduto dal principe latifondista, e darà liberamente la sua opera, come gli operai di Mosca e Pietroburgo.

Stati Balcanici.

40. Abbiamo scorso ormai tutta Europa, meno questi Stati. La nuova Turchia ci darà forse presto le sue statistiche inte-

ressanti. I piccoli Stati slavi, la Serbia e il Montenegro, forse per le loro penalità fortissime e impiccagioni frequenti, non sentono neppure il bisogno di darci una statistica dei loro recidivi. Per la Grecia, racimoliamo questi dati (1), non so quanto degni di fede: entrati in prigione nel 1901 : 6039 individui, dei quali 958 recidivi, cioè il 16 %.

---

(1) Da TYPALDO BASSIA, in *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale* (cfr. « Rivista discipline carcerarie », 1905, p. 181).

Cap. II.

Conclusioni generali sulle statistiche europee della recidiva.

41. La comparazione internazionale delle statistiche penali offre difficoltà e ostacoli, cui gli specialisti ebbero a enumerare e affermare quasi insuperabili; malgrado ciò, l'interesse dell'argomento attrae sempre con forza irresistibile i cultori delle scienze penali, e molti sono i burchielli e le pretese grosse navi che miseramente si infransero contro lo scoglio della nuova Lorelei. Gli uni, specialmente nei tempi passati, allorquando già i dati erano per sè stessi scarsi e imperfetti, accolsero pur tutto dentro il loro pentolone, senza scernere il grano dal loglio, e trovando quindi, almeno in qualche parte dell'ampio mondo, la conferma delle loro più strampalate ipotesi; altri confusero insieme reati giudicati, assolti, puniti, o pure rei con reati, delitti con contravvenzioni, dimenticando ogni differenza di legislazione; altri ancora, e quest'è il peggio, sottacquero quegli avvertimenti, che avrebbero tolto al loro asserto ogni base di fatto.

Noi abbiamo qui per la prima volta raccolto attorno al nostro argomento il massimo possibile di dati recenti, precisi e controllabili, e continueremo a presentarli via via, cercando sempre di trarre induzioni sol dalla più larga convergenza delle varie nazioni. E sopratutto non tenteremo quella vana comparazione della moralità dei diversi popoli, la quale, per la sua stessa essenza, sfugge a ogni ricerca numerica; nè ci daremo a trapuntare variazioni su certi temi, qual'è, p. es., la razza, con uno scintillìo di scienza frodata ai romantici libri di viaggi e avventure, e celante assenza di ogni osservazione diretta e sperimentale.

Piuttosto è bene qui fissare direttamente i risultati più chiari e concordi nella statica e specialmente nella dinamica della criminalità europea.

42. *La delinquenza aumenta o diminuisce?* è una domanda che tutti si pongono, e ognuno risolve secondo i proprii gusti. Se ne doman-

date notizia a Ferri, egli vi dirà (1) che essa aumenta e necessariamente, data l'impotenza dei Codici attuali; e che ciò dimostra a chiare note non solo il fallimento del sistema classico, ma anche dell'intimidazione, se infatti i delinquenti aumentano mentre pure la repressione si fa sempre più forte. Ed egli continuerà ad affermar ciò con logica coerenza, anche nella rinnovata ediz. del 1900, pur quando, p. es., i dati nuovi lealmente aggiunti ai suoi specchietti sulle assoluzioni in Italia, e le sempre più corte pene avranno distrutte le due basi sulle quali egli poggiava la pretesa dimostrazione dell'aumentata severità!

Se ne domandate invece a Lucchini, egli vi dirà (2) probabilmente che la delinquenza diminuisce, e vi porgerà in prova i dati delle Corti d'Assise in Francia e dei più gravi crimini in Belgio e Inghilterra (ahi, mala testimone per sistemi non suoi!), dimenticando, p. es., quel movimento di correzionalizzazione che, per semplice effetto meccanico, riduce i giudicati delle Alte Corti!

Il più degli scrittori però afferma concorde l'accrescimento nel numero dei delinquenti — segno evidente per gli antropologi, come Angiolella, e per giuristi come Torp, che l'efficacia delle pene quale mezzo di lotta intimidativo contro il delitto non è che un mero postulato smentito senz'altro da tal fatto (3) — e così pure per Lacassagne, il capo di quella scuola francese che pretese rivendicare il fattore sociale, di fronte alla nuova italiana, giungendo poi invece, p. es., a vedere nella legge penale una pura illusione sociale inutile per i centri frontali, e impotente ad agire sugli occipitali! (4). E d'Haussonville fa l'interessantissima scoperta che l'aumento di criminalità può dipendere dagli aumentati vizi, bisogni e passioni, così come Tarde con le sue abituali spiegazioni rimettenti il problema, vi aveva visto la diminuzione

---

(1) E. Ferri, *La sociologie criminelle*, Paris, 1893. (Sarò costretto a citare quasi sempre questa edizione francese, perchè questa posseggo), p. 167-178, 189-197. Vedi anche oltre a § 157.

(2) L. Lucchini, *I semplicisti del diritto penale*, Torino, 1886, p. 187-191.

(3) G. Angiolella, *Manuale di Antropologia criminale*, Milano, ult. cap.; C. Torp, *Birkmeyer contra v. Liszt*, in « Zeitschrift f. d. g. SRW. », vol. XXVIII, p. 327.

(4) M. A. Lacassagne, *Du criminel devant la science contemporaine*, in « Revue Scientifique », 1881, p. 677.

degli istinti caritatevoli altruistici e il crescere delle passioni rivoluzionarie ! (1).

Non vi ha ormai che Poletti, il quale contro i pessimisti sappia lanciare in poche pagine brillanti, la sua originale tesi dell'attività sociale non criminosa comparata alla minore crescenza del crimine (2) ; ma tutti l'oppugnano come arbitraria, e Lucchini l'appoggia sol per evidente opportunità polemica.

43. In questa breve scorsa attraverso le opinioni altrui già vedemmo del resto abbondare e l'arbitrario, e l'erroneo, e il contraddittorio, sulle più opposte rive ; e molto più vi sarebbe da dire. Però noi dobbiamo qui fissare, più che tutto, una deficienza di metodo comune ai diversi scrittori : la confusione delle due categorie — primari e recidivi — in un blocco unico, indistinto. Così che se, p. es., si potesse dare un complesso di fattori — come già accennammo nella delinquenza inglese — agenti in modo opposto sui primi e sui secondi, nella somma gli effetti resterebbero elisi in tutto o in parte, e le conclusioni errate.

Così p. es., noi facemmo apparire grande analogia d'andamento tra la delinquenza tedesca e la inglese, mentre uno dei migliori cultori di statistica comparata, Augusto Bosco, concludeva : « Dallo studio della delinquenza in vari Stati abbiamo veduto come sia differente l'atteggiarsi del delitto in paesi che presentano dei tratti comuni nella loro evoluzione. Ad es. in Inghilterra e in Germania, dove, in ambedue gli Stati, è stato intenso lo sviluppo industriale durante gli ultimi anni, il delitto si muove in una opposta direzione : diminuisce in Inghilterra, cresce in Germania » (3). La giusta meraviglia dello scrittore di fronte a tale inconseguenza verrebbe tolta se, invece di considerare l'enorme aumento della criminalità totale tedesca, si fossero tenuti distinti i primari diminuiti quasi come i primari inglesi, dai recidivi, fortemente cresciuti come i recidivi inglesi, sebbene in minori proporzioni in conseguenza del minore sviluppo di quelli istituti, che noi ammirammo presso gli anglo-sassoni.

Così si spiegano molti differenti apprezzamenti sulla delinquenza attuale, e quindi sui vari sistemi penali ; e da questa, come da altre

(1) D'Haussonville, *Le combat contre le vice*, II, *La criminalité*, in « Revue des deux mondes », 1887, p. 591. — G. Tarde, *La statistique criminelle du dernier demi-siècle*, in « Revue philosophique », 1883, p. 77.

(2) F. Poletti, *Di una legge empirica della criminalità*, Udine, 1882, p. 3-40.

(3) *Op. cit.*, p. 219.

distinzioni cui verremo ponendo nella massa dei delinquenti, dipenderà spesse volte l'opinione nostra opposta anche ad assiomi comunemente coerenti. E vediamo ora queste nostre conclusioni.

A) La delinquenza dei primari in generale non aumenta, ma, oscillando entro limiti vicini, accenna anzi talora a diminuire.

44. Quali conseguenze si possono da ciò trarre?

Prima di tutto, almeno per questa categoria di rei, cade la base di fatto dell'accusa mossa agli odierni sistemi penali, di impotenza contro il dilagare del delitto; e su codesto terreno i classici avrebbero potuto benissimo battere in breccia i positivisti.

Se non che con ciò si sarebbero dati la zappa sui piedi per il resto della partita. Infatti, il valore della legge penale di fronte a chi può per la prima volta cadere, non consiste nel dettaglio delle concezioni giuridiche, su cui posa, nè nella determinazione esatta e pretesa scientifica della quantità di pena da irrogarsi per questo o quel delitto; tant'è vero che il Codice italiano, perfetto sotto questo punto di vista, non riesce certo a migliori risultati di quello che la caotica legislazione inglese; nè s'è mai potuto affermare che un delinquente primario (a differenza dell'abituale) abbia scelto una data forma di reato anzichè un'altra, in vista di una minor pena. L'efficacia della legge penale è generica, deriva unicamente dalla sua esistenza, cioè dalla definizione di una categoria di azioni proibite e munite di sanzione e vale quindi per tutti i tempi e per tutti i paesi, dove codesto limite legale e artificiale dell'onestà sia stato posto. E riescono quindi vani gli esempi di molti autori, rivolti a dimostrare l'inefficace applicazione di certe pene severissime nei tempi passati, non meno dell'obbiezione ferriana, che l'intimidazione condurrebbe al draconianismo — se invece essa vale indipendentemente dalla misura di pena (1).

(1) L'efficacia intimidativa della legge penale era, del resto, riconosciuta implicitamente anche da Ferri quando, nelle sue lezioni all'Università di Roma (1903-04, pag. 92, 195), così giustificava la irretroattività della legge penale: « Perchè allora altrimenti quale sarebbe la norma della vita civile e sociale? Il cittadino non saprebbe più ciò che è lecito e ciò che non è lecito »; e per conseguenza non si asterrebbe dal compiere una data azione come invece farebbe, se sapesse che essa è considerata come delittuosa e punibile dalla legge.

È del resto assai strana e curiosa questa inversione di opinioni di certi liberisti e deterministi, i primi a favore, i secondi contro l'intimidazione! Ben più logici erano molti anni fa (1), rispettivamente e Lucchini e Ferri, quando quegli rimproverava all'autore del saggio sull'imputabilità e il libero arbitrio la troppo fiducia nell'efficacia preventiva della pena. Ma poi mutarono i saggi, quando l'uno assunse la parte di difensore degli attuali sistemi, e dimenticò che la libertà morale (anche sotto le specie della volontarietà) non è determinata dai motivi, ma li sceglie; mentre l'altro, dal campo opposto, volle dimostrare l'aumento della delinquenza con i nostri Codici, dimenticando di distinguere primari da recidivi, e rinnegò l'intimidazione senza distinguere quella reale, che discende dalla semplice esistenza della legge punitiva, da quella apparente, che anche Alimena (col suo paragone dei salari) (2) s'illude discenda dalla fissazione della pena, di cui ogni singola figura di reato è degna.

45. Del resto tutta la scienza e la tradizione positivista, alle cui fonti la nuova scuola italiana attinge, dà un'importanza sostanziale e fin organica ed ereditaria all'intimidazione: da Bentham a Romagnosi, da Spencer a Letourneau e Ribot, fino a Kraepelin, il quale afferma: «I sentimenti di dispiacere, per la stessa loro natura, sono i più potenti motivi delle azioni umane, poichè segnalano un pericolo che minaccia l'individuo nelle condizioni necessarie della sua esistenza, e quindi fanno direttamente appello al suo istinto di conservazione individuale. È questo il motivo per cui in ispecial modo quel rapporto di dipendenza, che poggia sulla provocazione del dolore, acquistò nella coscienza popolare un'importanza grandissima e divenne il fondamento di vaste istituzioni sociali» (3).

Infatti dal trattamento dei bambini a quello dei pazzi, il timore del castigo esercita sempre un effetto benefico ritentivo dal male;

---

(1) Cfr. «Rivista penale», vol. XI, Bollettino bibliografico.

(2) B. Alimena, *I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, Torino, 1894, vol. I, p. 24.

(3) J. Bentham, *Traités de législation civile et pénale*, I, *Principes du Code pénal*, Paris, 1802, vol. I, p. 411.

H. Spencer, *Les bases de la morale évolutionniste*, Paris, 1885, ch. VII.

Letourneau, *Op. cit.*, p. 42-46.

Th. Ribot, *Les maladies de la volonté*, 23ª ed., Paris, 1907, p. 20.

E. Kraepelin, *La colpa e la pena*. Milano-Torino, 1883, p. 4-5.

ed è significante l'episodio addotto dal dott. Löffler in una sua polemica (1) ad armi cortesi con Liszt: il figlio quattrenne di un suo amico medico, in seguito a sofferta eclampsia non dominava lo svuotamento del suo intestino così bene, come si conveniva a un educato ragazzino della sua età; il padre ricorse però più volte a domestici castighi, e raggiunse l'effetto che il bambino, per mezzo di una forte tensione della sua energia, vinse la sua debolezza e arrivò a un funzionamento normale.

Con ciò crediamo anche di rettificare l'asserto di Zerboglio, Ferri, Angiolella, ecc. (2), i quali infine ammettono una tenue efficacia della pena sui soli delinquenti occasionali. Già prima di tutto se, come dice l'autore della stessa classificazione dei delinquenti, ogni delinquente abituale fu in un primo periodo occasionale (3), quasi tutti i primari (90 %) rientrerebbero ormai entro codesto raggio d'azione. Nè, in secondo luogo, vi ha poi ragione d'escludere le altre categorie di criminali: io metterei pegno, p. es., che se i processi dei mariti traditi ed omicidi per il così detto onore, non si risolvessero ogni volta in una glorificazione dei restauratori dell'antica reazione privata contro il furto di cose o di donne, diminuirebbe non poco il numero dei passionali. E se il timore del castigo agisce sui pazzi, perchè non dovrebbe agire anche sui pazzi morali di cui si ritiene integra l'intelligenza?

Nè basta. « Veda — mi diceva un giorno Enrico Ferri, mentre porgeva il suo obolo al conduttore del tram — sui biglietti di banca sta pur scritto: la legge punisce, ecc...; eppure i falsificatori, che hanno pazientemente riprodotta anche questa dicitura, non ristanno per questo dal compiere la loro opera ». E dimenticava intanto tutti coloro che dalla proibizione erano stati effettivamente trattenuti, come d'altra parte si dimenticano i delitti impuniti dei delinquenti più abili e previdenti!

E l'imprevidenza, di cui si fa una qualità specifica dei delinquenti, e per la quale ancora si vuol rinnegare l'intimidazione, non è anche dei fanciulli che pur si castigano e di tutti gli uomini, salvo differenza di gradi? L'errore di perspettiva è proprio qui, invece nei nostri avversari, i quali considerando i pesci caduti nella rete, dicono: Vedete

---

(1) *Ein Briefwechsel zwischen* Dr. LÖFFLER *und prof.* v. LISZT, in « Listz's Zeitschrift. f. d. g. SRW. », 1898, p. 245-6.

(2) *Opere citate* e A. ZERBOGLIO, *Le pene e la loro efficacia*, in « Scuola positiva », 1897, p. 518.

(3) FERRI, *Op. cit.*, p. 556.

come essi si son lasciati prendere, come han lasciato imprevidentemente traccie traditrici del loro misfatto, e come l'azione della pena sia illusoria!

46. Nè i rei sono degli imprevidenti quando calcolano su di una probabile impunità. Quest'ultimo è certo un fattore che può diminuir di molto la potenzialità della minaccia penale; e quando noi vediamo in Italia prima di tutto un fatto che le statistiche non possono dare, ma solo l'osservazione diretta, specialmente in certe regioni, e cioè la grande quantità di reati non denunciati o privatamente vendicati, non tanto per difetto del sentimento di giustizia, quanto piuttosto per la sfiducia negli organi giudiziari, diffusa per opera degli sgoverni stranieri passati, e non saputa sradicare mai nei bassi strati dal nuovo governo nazionale; e quando poi, quasi questo non bastasse, tra i reati denunciati appena poco più di 2/3 arriva al giudizio, e in fine tra i rei giudicati più di 1/3 sfugge alla condanna (1), nè sappiamo poi quanti ancora più alla pena; quando noi vediamo tutto questo, allora ci appare chiara una delle cause più forti, per le quali in più parti d'Italia il delitto sembra divenuto l'atto normale, raggiungendo proporzioni sconosciute alle altre nazioni civili.

Ma — allorchè appunto noi riconosciamo tali tristi effetti dell'impunità, e li verifichiamo luogo per luogo (è noto l'esempio di Artena, le cui condizioni Sighele attribuiva a tale causa) (2), e notiamo con Lombroso che perfino i pazzi criminali, accorgendosi dell'impunità di cui essi godono per il famoso articolo 46, ne profittano per commettere delitti (3) — veniamo ad ammettere il forte effetto potenziale della legge penale, e l'obbiezione di Ferri fondata sulle speranze di impunità si risolve anzi in un argomento a nostro favore... E del resto forse con Ferri siamo sempre stati perfettamente d'accordo, poichè sottoscriviamo volentieri alle sue ultime conclusioni (4) e a quanto egli dice contro il pregiudizio tradizionale dell'onnipotenza delle pene!

---

(1) Cfr. C. De Negri, *La delinquenza in Italia dal* 1890 *al* 1905, Roma, 1908, p. 11, 26, 32-33. Per esempio: nel 1905 i reati denunciati furono 811.487, i giudicati solo 567.070; e gli imputati giudicati furono 661.715, i condannati 434.018, cioè solo 66 su 100 giudicati, mentre poi ancora nel 1904 tale percentuale non raggiunse neppure il 61 %!

(2) S. Sighele, *Un paese di delinquenti*, in « Rivista discipline carcerarie », 1897, p. 369 e seg.

(3) *Op. cit.*, vol. II, p. 343.

(4) *Op. cit.*, p. 213.

47. Certo l'efficacia intimidativa è uno di quegli oggetti, i quali — come ben dice Aschaffenburg (1) — non si lasciano ridurre in cifre ; essa opera con azione continua e permanente, ma latente, poichè nessun governo oserebbe fare l'esperimento invocato da Girardin, di sopprimere la legge penale. Sarebbe errore negarla come fanno alcuni positivisti; come è errore ridurla con Romagnosi e i classici, alla misura di pena, con evidente pericolo d'incorrere in misure draconiane intollerabili. Essa non può quindi essere fatta scopo unilaterale della legislazione, ma viene raggiunta implicitamente, come notava con acutezza originale Garofalo, e come riconoscono gli ultimi migliori critici del principio intimidativo (2), quando il mezzo penale sia quello richiesto dal singolo caso pratico, e segua con certezza al delitto.

Pur rivendicando quindi l'intimidazione, noi ci guardiamo bene dal ritrovare in essa un'arbitraria proporzione tra pena e reato smentita dall'uguale efficacia generica di tutte le più diverse legislazioni. La determinazione legale dei limiti dell'onestà opera come un crivello (*crimen* da κρίνειν = *cernere* = *cribrare*) costante, attraverso il quale può passare solo una data quantità di elementi meno resistenti, i quali con ciò dimostrano la necessità che sieno presi per essi dei provvedimenti speciali: pene. Solo una potente azione di riforma sociale, opposta alle crescenti cause e occasioni di delitto, può ridurre in parte (come in Inghilterra) il numero dei delinquenti primari, mentre le crisi (come in Italia) e i periodi prosperi producono alternandosi (come vedemmo per la Francia, Germania, ecc.) delle oscillazioni, sempre attorno a una costante.

48. Così, antiche leggi, poi facilmente confutate, come quella di Quetelet sul bilancio spaventevolmente regolare anno per anno dei delitti, e brillanti intuizioni come quella di Ferri sulla *saturazione criminale* — cui egli però non ha mai potuto chiaramente determinare, or facendola apparire come una semplice affermazione di determinismo,

---

(1) G. Aschaffenburg, *Das Verbrechen und seine Bekämpfung*, Heidelberg, 1906, p. 223.

(2) R. Garofalo, *Criminologia*, Torino, 1885, p. 72-77.

L. Hussong, *Was dürfen Generalprävention und Zurechnungsf. für uns bedeuten*, in « Liszt's Zeitschrift », 1906, p. 123-4.

P. Cuche, *Traité de science et de législation pénitentiaire*, Paris, 1905, p. 11; e *L'avenir de l'intimidation*, in « Bulletin de la S. d. prisons », 1894, p. 786-805.

cioè di dipendenza esatta della criminalità dall'insieme dei fattori bio-sociologici, or piuttosto invece come la delimitazione di una categoria di individui meno normali e più soggetti a cadere (1), cui però allora smentiva la delinquenza regolarmente aumentante — risorgono ora su nuova base, per opera della nostra distinzione dei primari dai recidivi.

Ma, su queste nuove basi, non se ne può più trarre, per illazione logica quale Ferri voleva, la dimostrazione della quasi-impotenza della minaccia punitiva, chè anzi, come vedemmo, è questa minaccia stessa che opera come un reagente, e scerne i deboli dai forti, gli adatti dai meno adatti. La legge di saturazione non può essere poggiata sopra la definizione, per lo meno assai elastica, del così detto delitto naturale. Siva e Visnù non sono ancora riusciti a una separazione dei loro beni, e tanto meno delle anime degli umani ; i confini del lecito e dell'illecito, del bene e del male, ondeggiano incerti, e ogni buon cristiano — come pur diceva Mausdley — sente o dovrebbe sentire, se è sincero, che ha in sè la potenzialità di peccare; chè se la legge poi non fosse a proteggerlo, anche l'onesto, per non restare schiacciato, dovrebbe ricorrere per vivere alla sopraffazione, finchè, attraverso le esperienze di molte e molte generazioni ancora, tutti gli uomini non si sieno forse convinti che egoismo e altruismo non solo non si oppongono, ma anzi s'identificano.

49. Per intanto, è la definizione legale del delitto, munita di sanzione, che toglie i ponti e scava la fossa-limite, sulle rive della quale il più degli uomini s'arresta : come quando il vapore acqueo, condensandosi in pulviscolo piovoso, discende, ma trova di sotto una corrente d'aria calda che lo ritrasforma in vapore e lo rimanda nell'alto; chè se invece le gocce son grosse, e lo strato d'aria impotente a disciogliere, passano via veloci, e cadono in basso.

Così codesto limite artificiale, senza del quale il perverso sarebbe senza soccorso contro la sua perversità (2), reagisce potentemente benefico, sopratutto pel timore, non tanto del dolore fisico della pena, quanto più della disistima, del marchio morale, che la società imprime

---

(1) *Op. cit.*, p. 179 e 184 ; e *Delinquenti e onesti*, in « Scuola posit. », 1896, p. 322-325.

(2) Così DUBUISSON in E. LAURENT, *Les habitués des prisons de Paris*, Lyon-Paris 1890, p. 600.

sul condannato ; e noi vedremo altrove se non sia possibile ritentarne delle applicazioni.

B) Il numero delle recidive cresce assai fortemente; non così quello dei recidivi.

50. Che la recidiva aumenti è ormai una nozione volgare, e, mentre dubbi e discussioni si videro sorgere sull'aumento della delinquenza in genere, qui tutti sono concordi. Poco più oltre è però ancora la discordia, non solo sull'interpretazione causale del fenomeno, ma ancora sul modo reale di esso.

Più comunemente si dice : con la civiltà la delinquenza tende a concentrarsi in sempre più pochi individui, in una più ristretta classe di persone, e mentre così la delinquenza tende a diminuire, cresce la recidiva, e la recidiva stessa cresce in intensità e diminuisce in estensione. — E in ciò press'a poco convengono da parti più opposte Garofalo e Puglia, Colaianni e Manzini (1); e c'è molto di vero anche nel loro asserto, ed è, se non altro, accennata quella divisione dei recidivi dal resto dei delinquenti, che noi riteniamo essenziale. Vi hanno però delle imprecisioni e delle inesattezze, delle quali altri profittò per combattere tutto il complesso.

51. Già prima di tutto quella parola *civiltà* è assai equivoca ; ogni momento storico ne ha una propria concezione e per di più molto indeterminata ; dice bene Topinard : ciò che noi facciamo e pensiamo è sempre il superlativo, il bello, il buono, il vero ; così per il negro il nero è il più bello di tutti i colori, così nel Medio Evo popolo più civile sarà stato probabilmente quello in cui più sviluppata fosse quell'attività contemplativa, che ora passa in ultima linea di fronte all'attività industriale e commerciale.

Se per civiltà si debba intendere, con Gide e gli economisti, niente altro che l'aumento dei bisogni, o con Marx ed Engels e Liszt, gli inadattamenti e la miseria del proletariato di fronte a una classe ricca e viziosa, o, con un recentissimo articolo di Fouillée, l'aumento delle occasioni e dei contatti, dei piaceri e quindi dei vizi, o lo sviluppo di quella legge di variazione che insieme produce più genii e più criminali ; se per civiltà, aggiungiamo noi, s'intenda ancora quello squilibrio attuale,

(1) GAROFALO, *Op. cit.*, p. 400, 409 ; F. PUGLIA, *Della Recidiva*, in « Enciclopedia del D. P. I. » di Pessina, Milano 1904, 1889. V, p. 873 ; N. COLAIANNI, *Sociologia criminale*, Catania, vol. II, p. 666-667 ; MANZINI, *Op. cit.*, p. 121-122.

per il quale sembra essersi creata una opposizione assoluta tra l'idea da una parte, proceduta tant'oltre da indurre Spencer a mettere in guardia contro i danni dell'esagerato altruismo, e il sentimento dall'altra, tutto impregnato della morale mercantile, una tale civiltà non può essere che fattrice di delitti. Ma se per civiltà s'intenda ingentilimento di costumi, attività laboriosa, aumento di opere benefiche e pie, di mezzi di sussistenza, di cultura, e istruzione, dire che essa è fattrice di delitti, sarebbe come affermare — osservava Romagnosi — che col progredire in santità si moltiplicano i peccati.

Ormai piuttosto tutti concordano con quanto Messedaglia lucidamente esponeva nella sua prelezione al corso di statistica, fin dal 1879 : « Il conto è anche qui, come in tutte le cose umane, a partita doppia..... Or bene come la civiltà ha le sue miserie, i suoi pericoli e i suoi morbi speciali, e così essa ha pure la sua criminalità caratteristica », sotto altre forme, per altri moventi ; e proseguiva poi affermando il concentramento della criminalità.

52. Parve però a qualcuno che codesta legge di concentramento desse ragione alle teoriche degli antropologi, e allora Impallomeni s'affrettò a dimostrarla errata, asserendo invece che, specialmente in Italia, cresceva e la delinquenza e la recidiva (1); ma l'errore fu suo, perchè dimenticò il crescere della popolazione, e confuse probabilmente contravvenzioni (più che duplicate) con delitti, legislazione passata e attuale. Bosco ci offre il rapporto dei delitti italiani alla popolazione in quattro periodi (2) : ora tra il 1° periodo (1883-85) e il terzo (1893-95) cui forse solamente Impallomeni poteva avere sott'occhio, non vi ha che una minima differenza (810 contro 831 su 100.000) ; solo il periodo 1896-99 ci conduce a un rapporto di 966, ma noi ben conosciamo la crisi profonda che l'ha determinato.

Ad ogni modo non si possono così alle leggera stabilire delle costruzioni sulle serie statistiche italiane, tanto incompiute, diverse e malfide, senza dire che la delinquenza nostrana ha caratteri tutti speciali e irregolari, che mai l'osservatore dovrebbe dimenticare. Che se poi l'asserzione di Impallomeni si estende anche agli altri Stati d'Europa, è evidente che egli confonde delinquenti con primari, poichè quelli aumentano sì, ma questi invece diminuiscono.

---

(1) Impallomeni, *Il codice penale italiano*, Firenze 1904, § 208.
(2) A. Bosco, *Op. cit.*, p. 13.

53. Lasciamo quindi agli antropologi di trarre le loro vendette di codesta osservazione, prendendo in parola tutti quelli che ne abusarono (1), e la dissero la splendida confutazione di quell'unica legge, che avrebbe potuto dimostrare l'efficienza del fattore antropologico! Io veramente non so se codesta legge avesse proprio tale virtù, dacchè vedo invece Kan opporre a Garofalo che, sostenendo l'accentramento della delinquenza, egli contraddiceva le sue stesse teoriche sulla criminalità innata! (2).

54. Non sembra allora strano che, tra gli aderenti a una medesima scuola, alcuni (Kan,.....) dicano che una data conclusione avversaria riesce anzi a loro favore, altri (Impallomeni,.....) cerchino invece di abbatterla, credendo dimostrare così l'errore degli oppositori, e altri infine (Manzini,.....) l'accettino senza preoccupazione? Fatta la debita parte ai pregiudizi di scuola, ciò non può dipendere che da quelli equivoci, cui noi già dicemmo nascosti nella formulazione della suaccennata legge sul concentrramento, e cioè ancora una volta dalla imprecisa distinzione delle varie categorie di delinquenti, confusi in un blocco disomogeneo; così che alcuni degli anti-antropologi vi vedevano l'affermazione di un nucleo irreduttibile di delinquenti (-nati), contro i quali si diceva vana ogni opera legislativa sociale, altri invece unicamente la confessione che la criminalità può essere combattuta e sminuita.

55. Tutti ad ogni modo convenivano in quest'unica tesi: «Poichè la criminalità e, quel che più importa, la recidiva sono suscettibili di variazione nel tempo e nello spazio, esse dimostrano con ciò di essere il prodotto esclusivo (qualcuno, più discreto, dice prevalente) di fattori sociali»; tesi già più largamente e acutamente sviluppata, diffusa e ripetuta da Lucchini, Colaianni, Manzini, Alimena, Masucci, ecc. (3). La qual tesi, se può fallire o non spiegare tutte le sue forze unite contro la nebulosa del concentramento, s'appunta però in modo assai comodo e sicuro contro i risultati delle nostre statistiche, che

---

(1) Citiamo tra i tanti: A. Mossa, *Sui delinquenti recidivi*, Sassari, 1906, § 83.

(2) J. van Kan, *Les causes économiques de la criminalité*, Paris, 1903, p. 115.

(3) Lucchini, *Op. cit.*, cap. VII; Colaianni, *Op. cit.*, vol. II, cap. VI; Manzini, *Op. cit.*, p. 8, 11, ecc.; Alimena, *Op. cit.*, vol. I, p. 268; L. Masucci, *Il codice penale italiano*, Napoli, 1905, vol. II, parte III, § 203.

dicono più che duplicato e triplicato il numero delle recidive, in breve volger di tempo: — forse che la natura organica, ereditaria, fatalmente criminosa, pervenutaci attraverso infinite generazioni, s'è ora improvvisamente mutata? — o non piuttosto resta dimostrato come anzi i recidivi, più ancora dei primari, si trovino in dipendenza immediata del mutevole ambiente sociale?

56. La botta è diretta e mortale; vediamone le possibili timide difese d'indole statistica: aumento di popolazione, specialmente forte in Germania e Inghilterra; istituzione dei casellari, che quindi nei primi anni, cioè in quegli estremi minimi che si mettono a confronto, non potevano dare notizia di molte condanne anteriori; metodi d'identificazione una volta assai imperfetti, e ora quasi infallibili mediante il *bertillonage*; minori percentuali di morte nelle più igieniche prigioni attuali; aumentata azione della polizia; aumento di reati a tipo essenzialmente abituale (ubbriachezza, ecc).

Le tre prime giustificazioni hanno in ispecial modo un valore assai grave e certo esse hanno prodotto, per semplice loro effetto meccanico, un forte aumento nel numero dei recidivi, cui possiamo anche ritenere del 50-70 %. Ma di qui al raddoppiamento e fin quasi quadruplicamento in Germania, Inghilterra e Francia, ci corre assai, nè vi ha giustificazione che valga a riempire quella differenza enorme, che ancora resta a favore della tesi eclettico-classica.

57. Hanno però detto psicologi e psichiatri (1) che l'odierna civiltà con le sue grandi trasformazioni, con quell'enorme acceleramento dell'attività umana, cui Spencer calcola come una crescita nella durata di vita, e di cui Poletti si giovò per la sua legge ottimistica, con il crescere subitaneo dei bisogni e quindi della lotta per l'esistenza e degli eccitanti velenosi, determinò anche la massima tensione degli spiriti a ciò non avvezzi, e quindi un aumento di nevrastenie, di quella morbosità, cui Max Nordau denominava *fin de siècle*, di quelli stati degenerativi insomma, sui quali gli antropologi opinano fiorisca la criminalità. Su codesto terreno (benchè, o forse appunto perchè non bene definibile e precisabile) sembra allora che l'asserita fatalità ed ereditarietà della tendenza delittuosa possa ancora resistere a quell'as-

(1) Cfr. J. Dallemagne, *Dégénérés et déséquilibrés*, Bruxelles-Paris, 1895, p. 170; Th. Ziehen, *Psychiatri fur Aerzte und Stud.*, Leipzig 1902, p. 225; E. Kraepelin, *Trattato di psichiatria*, Milano, vol. I, p. 89; L. Bianchi, *Trattato di psichiatria*, Napoli, 1906, p. 469.

salto che gli avversari le avevano felicemente mosso, e rispondere con la testimonianza di uno statistico imparziale e tutt'altro che favorevole all'antropologia, Quetelet (1), che i vizi della moderna società accrescono i delinquenti, così come il progresso dell'incivilimento moltiplica i pazzi.

Eppure io non credo a codesta pretesa moltiplicazione della pazzia e della degenerazione che dovrebbe rovesciare l'obbiezione Lucchini e C., o almeno essa avvenne in proporzioni assai inferiori a quella delle recidive.

Il prof. Tamburini nel suo bel discorso inaugurale dell'anno accademico 1907-08 all'Università di Roma (2), rilevava come la cifra dei pazzi ricoverati fosse passata in Italia, dal 1874 ad oggi, da 12 a 40.000 e similmente negli altri Stati civili, dando ragione agli accusatori di una civiltà degeneratrice. Però, pur ammettendo certi fattori specialmente diffusi nei nostri tempi (alcoolismo, pellagra, nevrastenia, infezione celtica, ecc.), egli notava da una parte come tale aumento potesse essere attribuito quasi tutto all'accresciuta sensibilità sociale, che ravvisa più presto gli squilibrii mentali, e ne prende cura in asili eccellenti in confronto dei terrifici d'una volta; dall'altra ricercava nella storia tutte quelle epidemie psichiche, che tormentarono le passate civiltà, le torme dei flagellanti in processione per le strade, le sètte, gli inspirati, i posseduti dai demoni; e concludeva invitando a non dubitare del progresso, che or possiede anzi, nella conoscenza delle cause, più armi di lotta contro il male.

Il solo terrore delle bufere di guerra, aggiungiamo noi, tanto più forte quanto più allora la vita era quieta e ristretta, e la selezione a rovescio che esse operavano, non minore certo dell'attuale opera medica di salvataggio dei deboli, dovevano certo equivalere negli effetti agli odierni squilibrii.

Ancora una volta dunque noi favoriamo ai classici un argomento contro i positivisti, per sostenere la loro tesi: che nessun fattore antropologico può giustificare un aumento dei recidivi oltre le proporzioni accennate; quindi, poi ch'esso le oltrepassò di molto, ciò dovrebbe dipendere dai soli elasticissimi fattori sociali.

---

(1) *Op. cit.*, p. 734.

(2) Vedilo anche riprodotto nella rivista « Conferenze e prolusioni », Roma, 16 genn. 1908. Del resto anche i sopracitati psichiatri e specialmente E. Tanzi (*Malattie mentali*, Milano, 1905, p. 45, 731) accennarono alle stesse cause fittizie d'aumento dei pazzi.

58. Ma ecco appunto, per concludere, che noi riteniamo erronea l'opinione di coloro i quali credono a tale esagerato aumento dei delinquenti abituali: come Tamburini diceva per la pazzia, così è opinione nostra per la delinquenza, che la civiltà sia rivelatrice assai più che produttrice. Già nell'introduzione di questo libro si è visto come, ammessa pure negli uomini antichi un'identica potenzialità di recidiva dei moderni, gli antichi sistemi punitivi non le avrebbero permesso di manifestarsi; così dev'essere anche dell'ultimo cinquantennio: — non i recidivi debbono essere cresciuti — ma le loro manifestazioni criminose, conforme la possibilità maggiore loro lasciata dalla evoluzione dei nostri sistemi penali.

59. Nè codesto mio asserto, forse apparentemente strano o arrischiato, andrà solo senza la prova di fatto, chè anzi esso è il prodotto spontaneo del semplice esame dei dati statistici, non già di virtuosità verbale.

Tra i recidivi bisogna infatti distinguere quelli che ricadono per la prima volta da quelli che per più volte: ognuno di costoro, per divenire tale, deve essere prima passato attraverso la categoria dei recidivi per la prima volta; così che il numero di questi ultimi, corrisponde più esattamente al numero totale degli individui che ricadono, contati ciascuno come un'unità.

Ora, per che la nostra asserzione sia vera, è necessario che tale numero non sia cresciuto oltre la proporzione accennata come conseguente alle cause esteriori di casellario, popolazione, ecc., ma che per contro l'aumento sia senza confronto maggiore nelle categorie dei più volte recidivi, le quali dànno più propriamente il numero delle manifestazioni criminose. Tale ricerca non può essere compiuta che sulle lunghe serie statistiche tedesche e inglesi, perchè la Francia non dà il numero delle condanne (1).

---

(1) E, tenendo presenti le solite avvertenze sulle statistiche italiane, aggiungiamo pure i dati, sebbene di minor valore, dell'

Italia. — Anni 1891-95 (somma): Numero dei recidivi per la 1ª volta, 90.536; 2ª-5ª, 84.619; 6ª-10ª, 12.044; 11ª-15ª, 2.338; 16ª-25ª, 862; 25ª e più, 108. Quindi ogni 100 recidivi in genere, erano recidivi per la 1ª volta 47.52; 2ª-5ª, 44.42; 6ª-10ª, 6.33; 11ª-15ª, 1,23; 16ª-25ª 0,45; 25ª e più, 0,05. — Anni 1896-900 (somma): Numero dei rec. per la 1ª v., 116.085; 2ª-5ª, 124.713; 6ª-10ª, 21.530; 11ª-15ª, 4.686; 16ª-25ª, 2.00[illegible]; 25ª e più, 336. Quindi su 100 recidivi erano per la 1ª v., 43,10; 2ª-5ª, 46 30; 6ª-10ª, 7,99; 11ª-15ª, 1,74; 16ª-25ª, 0,74; 25ª e più, 0,13. — Cfr. la citata relazione De Negri, p. 59.

TAVOLA XI.

	Anni	Numero dei recidivi				Su 100.000 di popolazione capace di D. P. furono rec.			
		per la 1ª volta	per la 2ª volta	p. 3ª, 4ª e 5ª v.	per la 6ª e più	1ª volta	2ª volta	3ª-5ª volta	6ª e più
Germania (*)	1882	36.302	17.899	20.400	7.268	114	56	64	23
	1893	60.566	31.112	39.506	20.343	171	88	111	57
	1905	78.864	43.274	60.432	45.597	186	102	143	108

						Su 100 recidivi, erano recidivi per la				
				per la 3ª volta	per la 4ª-10ª v.	per la 10ª e più	1ª vol.	2ª vol.	3ª vol.	4ª 10ª vol.	10ª e più
Inghilterra (**)	1868-77	22.647	10.453	6.199	15.577	6.986	37	17	10	25	11
	1888-29	22.467	11.140	7.078	20.355	16.045	29	15	9	26	21
	1902-06	29.493	14.684	9.815	29.038	24.190	27	14	9	27	23
Irlanda (**)	1868-77	4.893	2.550	1.672	4.758	4.970	26	14	9	25	26
	1888-92	4.741	2.759	2.123	7.227	8.795	18	12	8	28	34
	1902-06	2.715	1.801	1.478	5.567	9.079	13	9	7	27	44

(*) Per la Germania, che ha serie più brevi e a dinamica assai uniforme, bastò prendere il primo e l'ultimo anno e quello di mezzo. Notiamo, a riconferma della nostra ipotesi, come il numero dei recidivi per la 1ª volta cresca molto poco, dopo il 1893, appunto perchè vanno cessando le cause meccaniche (nuovi casellari ecc.) da noi accennate; non così i recidivi più volte.

(**) Si ricordino per l'Inghilterra e Irlanda, gli avvertimenti dati alla Tav. IX, osservando che ciò però nulla influisce sulle proporzioni della 2ª parte dell'attuale tavola. Non abbiamo data la Scozia, perchè dopo l'89 essa esclude dal conto del numero delle recidive i reimprigionati entro l'anno, rendendo impossibili i confronti; essa però appare riconfermare i nostri dati.

60. Il confronto fra le prime colonne lentamente procedenti, e l'ultime velocemente moltiplicantisi, conferma in modo indubbio la nostra ipotesi, nè occorrono ulteriori commenti.

Le incerte leggi sull'accentramento e quella Manzini-Puglia sulla recidiva diminuente in estensione, aumentante in intensità, ne risultano assai diversamente e chiaramente rettificate; cade l'eufemismo pieno di riguardi per madama Civiltà della restrizione della delinquenza in sempre più pochi individui, che faceva illudere parecchi (Orano Colaianni, ecc.) su una conseguente maggiore facilità di combatterla; ma cadono d'altra parte le accuse fatte alla stessa civiltà di fabbricare delinquenti e recidivi. Che anzi, se si tenga conto di una compensa-

zione intercedente tra le due lievi variazioni, l'una in meno, l'altra in più, nel numero dei primari e dei recidivi (individui, non delitti), appariscono esagerate tutte le apprensioni e i dubbi dei moderni *laudatores temporis acti*, e riconfermata per contro anche qui, sulle nostre salde basi di fatto, la legge di saturazione intuita da Ferri.

L'illusione visiva, per la quale i mali attuali solo appaiono in tutta la loro grandezza e i fattori di essi solamente si vedono, mentre si lasciano svanire i passati nelle nebbie della lontananza, aveva potuto far credere a una trasformazione improvvisa nella moralità delle genti, che avrebbe avuto del miracolo, dimenticando che la realtà è fatta invece di lenta evoluzione ed elaborazione d'infiniti elementi lontani e nascosti, non già di rivolgimenti formali oggi tanto appariscenti.

61. Le proporzioni, che sono nella natura potenziale degli uomini, di incapacità di resistere da una parte alle tentazioni e traviamenti dell'ambiente, senza oltrepassare il limite legale dell'onestà, e di tendenze dall'altra ad assumere un abito di vita delittuoso, procurandosi il godimento a danno altrui; queste proporzioni non mutano al più lieve stormir di fronde, ma possono solo essere lentamente ridotte da quell'illuminata azione sociale che la nostra civiltà, conscia delle cause, può e sopratutto potrà esercitare. Per intanto la massa degli individui delinquenti, primari e recidivi, oscilla e sembra or che si rafforzi or che ceda, di qua o di là, ma in sostanza mantiene sempre quasi intatte le sue posizioni, smentendo coloro che si illudono di abbattere e costrurre teorie sulle sue pretese rapide trasformazioni.

I tempi moderni ci hanno dato di sicuro sol questo che, per l'aumentata sensibilità sociale, dall'un canto si sono aumentate e le nuove azioni ritenute dannose alla collettività e quindi degne di sanzione penale (contravvenzioni), e le denunzie non più considerate come opera di spionaggio, ma anzi di meritevole civismo; dall'altro poi, come avvertimmo nella nostra introduzione, si respinse il dolore fisico come mezzo pedagogico, ritentivo dal male, e si abolirono le pene crudeli d'un tempo le quali riuscivano senz'altro all'eliminazione dei delinquenti, per sostituir loro penalità sempre più brevi e trattamento sempre più umano, facendo più che tutto affidanza sull'efficacia del dolore morale della condanna e della semplice limitazione di libertà personale.

E non a torto infatti, come vedemmo, per quanto riguarda l'intimidazione, che il limite legale dell'onestà di per se stesso esercita, conte-

nendo il numero dei primari. Ma per i recidivi, che han varcato l'abisso, rompendo i legami avvincenti i consociati onesti e difficilmente riannodantisi nella loro integrità, e che han rotto l'incanto dietro il quale hanno trovato un breve e non troppo doloroso mutamento d'aria e di dimora, per costoro la nuova civiltà, che dapprima non li conosceva, s'è dimenticata di provvedere, e di sostituire ai mezzi implicitamente eliminativi d'una volta, nuovi ostacoli che valessero a impedirne altrimenti le continue manifestazioni criminose dalle nuove leggi rese possibili.

62. Così quell'aumento nel numero dei *recidivi*, che doveva essere arma dei classici contro i positivisti, si risolve in aumento di *recidive*, cioè nel più solenne attestato dell'insufficienza dei sistemi attuali, in quanto difesa utile dell'ordine giuridico contro gli assalti dei disonesti. E vanamente i classici ricorrono qui alla lor volta al casellario, aumento di popolazione, ecc., ormai ridotti da noi al loro valore reale ; « quando l'accrescimento è tutto nei primari — già accennava acutamente Saleilles — ciò significa che le condizioni sociali sono anormali e la moralità pubblica in ribasso, ma quando questo accrescimento raddoppia inoltre per opera dei recidivi, ciò significa che anche la pena funziona male ! » (1).

Erra quindi Ferri quando afferma « che i delitti fioriscono, aumentano, crescono e spariscono per tutt'altre cause che le pene codificate e applicate dai giudici » (2), confondendo evidentemente delitti con delinquenti ; mentre forse aveva ragione Manzini, quando, esaminando la popolazione carceraria italiana, prima di immergersi nella rigida classicità del suo libro, esclamava : « Tuttavia la causa vera che permette il grande sviluppo della recidiva è senza alcun dubbio il Codice penale, non il regolamento carcerario. Un sistema razionale di pene, mettendo il delinquente nella impossibilità di ricadere, avrà naturalmente per effetto la scomparsa della recidiva, la quale ciò non di meno continuerà sempre ad esistere potenzialmente in un grande numero di delinquenti » ! (3).

---

(1) R. Saleilles, *L'individualisation de la peine*, Paris, 1898, p. 96.

(2) Ferri, *Op. cit.*, p. 22.

(3) V. Manzini, *La popolazione carceraria italiana*, in « Scuola positiva », 1896, p. 590.

C) La metà o quasi dei delitti viene attualmente commessa da recidivi. Però, dopo un primo delitto, la più gran parte (70-75 %) degli individui più non ricade.

63. L'impotenza dei sistemi penali e penitenziari contro la delinquenza innata fu affermata da Cesare Lombroso, e riassunta già nelle prime ediz. dell'opera sua nella formula « *la recidiva è la regola* » (1); formula che ebbe fortuna e fu ripetuta e diffusa da Espinas, Garofalo, Marro e tutta la scuola positivista (2). Ferri, che in una sua antica critica all'opera lombrosiana aveva pur obbiettato il poco conto in cui era da tenersi il numero delle morti pur frequenti tra i delinquenti, e dei delitti impuniti per arrotondare il numero delle recidive, riconosceva però in genere la verità della formula e trovava, dietro semplici domande ai carcerati, percentuali doppie di quelle denunciate dalle statistiche ufficiali (3). Tanto che se ne sono convinti quasi anche dei classici impeccabili, quali Canonico, Brusa, Mossa, ecc. (4); e recentemente un liberato dalle carceri tedesche si vendicava contro di esse, come già altra volta il principe Kropotkine e altri delinquenti politici, proclamandone la bancarotta e la produzione dell'82 % e più di recidive (5). Timide proteste oppose, ma in tempi ormai antichi, Beltrani-Scalia (6), e poi con più forza, ma anche con meno ragione, Lucchini, il quale, dopo aver opposto la scarsezza e l'incompiutezza dei dati degli avversari, volle dimenticare tutto il resto d'Europa, per tener conto d'un ipotetico 18-25 % che allora davano le incompiutissime statistiche italiane (7).

64. Eppure la formula positivista è altrimenti criticabile, non solo perchè esagerata, quanto più perchè facile fonte di equivoci: da

---

(1) Cfr. la prima edizione del 1876, e la seconda del 1878, cap. VIII.

(2) P. es. A. Marro (*I caratteri dei delinquenti*, Torino, 1887, p. 357, 465) trova tra i 500 delinquenti da lui esaminati il 70 % di recidivi.

(3) Cfr. « Archivio di Psichiatria », 1880, p. 448; « *Soc. criminelle* », p. 89.

(4) T. Canonico, *Il delitto e la libertà di volere*, cit. in Lombroso; E. Brusa, *Relaz. al Congresso di Stoccolma*, in « Riv. disc. carc. », 1876; A. Mossa, *Op. cit.*, p. 192.

(5) M. Treu, *Der Bankerott des modernen Strafvollzuges*, Stuttgart, 1904. Di tale percentuale egli chiamava testimone Sichart, ma, come ben notava Zucker, erroneamente.

(6) M. Beltrani-Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia*, in « Riv. disc. carc. », 1879, p. 318.

(7) L. Lucchini, *Op. cit.*, cap. V.

essa infatti trae forza anche quella unilaterale concezione della formazione penitenziaria dei recidivi, cui più oltre avremo occasione di combattere. Vediamone ora l'errore.

65. Noi porgiamo qui in riassunto i risultati della nostra indagine nelle statistiche europee: — e cioè in primo luogo le percentuali dei recidivi che ogni anno commettono delitti sul totale dei delinquenti annui — e in secondo luogo il rapporto tra il numero dei primari, cioè degli individui atti a divenire recidivi, e quello dei recidivi per la prima volta, cui prima dicemmo rappresentare più propriamente il numero totale degli individui recidivi, indipendentemente dalla somma delle loro condanne.

Solo per mezzo di quest'ultimo rapporto da tutti gli autori trascurato, noi arriveremo a conoscere quante probabilità su 100 vi abbiano, che un individuo per la prima volta condannato ricada, e a dimostrare come la recidiva non sia la regola, ma come anzi la più gran parte degli uomini delinquenti s'arresti dopo il primo delitto, e ritorni per sempre entro i limiti legali dell'onestà.

TAVOLA XII.

STATI	Su 100 individui che annualmente delinquono, sono recidivi	Contro 100 primari, si hanno recidivi per la 1ª volta
Spagna	(8) (*)	—
Grecia	(16)	(11)
Portogallo	(18)	—
Russia	21	15
Italia	30	18
Scandinavia-Danimarca	(27-33)	(18)
Olanda	44	25
Germania	45	28
Belgio	45	33
Francia	46	—
Svizzera	54	28
Austria	(56)	—
Inghilterra	58	36
Scozia-Irlanda	76	35

(*) Si tenga conto, specialmente per i numeri tra parentesi, delle avvertenze già esposte Stato per Stato, sulla attendibilità dei dati e sul modo onde risultano.

66. Senza impelagarci nelle infinite rettificazioni che si potrebbero fare nazione per nazione in rapporto alle specie di delitti considerati,

alla legislazione, alla popolazione, alla distinzione tra condanne e condannati, ai casellari, ecc., noi ci atteniamo al risultato approssimativo d'insieme, che è quello che più ci importa, e che si riassume nelle due proposizioni messe in testa a questo gruppo di paragrafi:

1° Non la maggior parte, ma certo una metà o quasi, dei delitti che ogni anno vengono commessi, sono di recidivi: se ne può quindi indurre la grande importanza del nostro problema, dalla cui soluzione dipenderebbe un dimezzamento della delinquenza. Che se le nazioni più arretrate sembrano già godere di una situazione più favorevole, il cammino fatto dalle nazioni più civili promette loro pel futuro un'egual sorte; l'arresto poi già abbastanza duraturo della Francia sulla sua percentuale, e il rallentamento della Germania, sembrano significare che il continente non raggiungerà le percentuali delle isole britanniche, l'altezza delle quali però dipende in parte (oltrechè dalla repressione dell'ubbriachezza, ecc.) non tanto dall'aumento delle recidive stesse, quanto più da una favorevolissima diminuzione dei primari, ciò che è da augurare pure all'Europa continentale, e sembra sia anche per avverarsi.

67. — 2° La recidiva è meno che mai la regola per i delinquenti primari. Su cento uomini, che nella loro vita vengono puniti per aver violato la legge penale, 70 e più s'arrestano al primo delitto, mentre meno d'un terzo divengono delinquenti abituali. Quando perciò da Liszt (1) si diceva che i recidivi formano la maggioranza dei delinquenti, e quando dai positivisti si vuol determinare, anche sulla base della recidiva, la proporzione dei delinquenti occasionali di fronte agli abituali, si erra, o per lo meno si cade in equivoco, perchè mentre quelli si contano ciascuno per un'unità, questi ultimi si ricontano tante volte quanti sono i delitti puniti, ch'essi hanno avuto agio di compiere lungo la loro vita; chè se, un tale, p. es. ha messo insieme una ventina di condanne, egli riappare 20 volte nella statistica dei recidivi, mentre effettivamente l'individuo recidivo è sempre uno e quello stesso.

Da parte degli antropologi l'equivoco poi dipende dal fatto, ch'essi studiano la popolazione carceraria, la quale, appunto per questo che i recidivi vi ritornano sempre di nuovo, si compone quasi esclusiva-

---

(1) F. Liszt, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, in «Liszt's Zeitsch.», 1883, p. 37.

mente di recidivi ; perciò Ferri nelle sue visite ai penitenziari ne trovava il doppio di quelli segnati dalle statistiche ufficiali, senza che ciò implicasse senz'altro l'erroneità di queste pur allora tanto deficienti, e senza che a Pesaro e Castelfranco si raccogliessero apposta per lui i delinquenti abituali, come ironicamente voleva obbiettare Lucchini. Così si spiegano le alte percentuali, cui Sichart, Marro e altri psichiatri e medici carcerari sostengono ; così si spiega il largo posto che Lombroso fa al delinquente-nato. Infatti il suo esame più accurato, attento e continuo, non poteva cadere che sui recidivi sempre di ritorno alla prigione, o su quelli tra i delinquenti e primari che, per aver commesso delitto gravissimo, più a lungo vi permangono, mentre gli sfuggiva la massa dei primari che vi fa sol breve soggiorno (1).

Io credo che, se di tale osservazione si fosse tenuto almeno una volta serio conto, si sarebbe evitata una grande quantità di malintesi e di polemiche vanamente battaglianti su numeri e percentuali, cui nessuno pensò a rettificare e vagliare meglio da un primo semplice punto di vista statistico.

68. — 3° Un'ultima osservazione, d'ordine negativo, è qui forse opportuno aggiungere: quegli stessi autori, che prima vedemmo fondare un loro ragionamento contro l'ereditarietà innata degli istinti criminali, sulle variazioni della recidiva nel tempo, lo riaffermarono poi anche in base alle variazioni della recidiva nello spazio (2). Non qui possiamo discutere in modo compiuto il valore di tale ragionamento, il quale può poggiare su molti altri dati : gli neghiamo però qui intanto ogni valore, in quanto lo si è anche voluto dedurre da qualche percentuale più o meno precisa di qualche Stato europeo, la quale rientrerebbe nella prima colonna della nostra ultima tabella (XII).

Diamo un esempio : all'osservatore superficiale apparirebbe da questa tabella che l'Olanda e il Belgio nella recidiva s'assomigliano, mentre l'Italia resta loro molto al disotto : ora ciò può essere anche falso, ed è anzi precisamente falso in quel senso, per il quale si vuol dimostrare che di luogo in luogo varia quella pretesa tendenza ereditaria al delitto, che dovrebbe essere quindi indipendente da differenze

(1) Anche Lombroso nell'ultima sua edizione riconosceva ciò esplicitamente (V. II, p. 541), salvo veramente dimenticarsene poi quando insiste sugli antichi assunti e sulle sue pretese proporzioni statistiche.

(2) Cfr. opere e luoghi già citati nella nota al § 55.

geografiche e d'ambiente sociale. Intanto i delitti, sui quali il computo è fatto, variano, e se all'Olanda si sottraessero, p. es., le recidive in mendicità e vagabondaggio, di cui non è tenuto conto per l'Italia e per il Belgio, la sua percentuale si ridurrebbe ad assomigliare quasi più all'italiana che alla belga ; ma questo è ancora il meno, poichè l'importante è quel rapporto alla popolazione, il quale solo potrebbe indicare le vere tendenze di un paese alla delinquenza abituale o innata : e allora si vedrebbe l'Italia, ch'era alla coda, passare in testa; e infine abbiamo visto influire decisamente sul numero delle recidive il sistema penale-penitenziario, secondo i vari gradi di civiltà, ecc. Nè si dimentichi che il vero numero dei recidivi è piuttosto dato da quelli tali per la prima volta; ciò che farebbe apparire, p. es. nella nostra tavola, assai meno gravi le differenze tra i diversi Stati di quello che considerando l'altra percentuale (tra 15 e 36, anzichè tra 21 e 76).

E infinite altre differenze (non ultima l'azione della polizia), cui solo gli osservatori leggeri possono dimenticare, e che realmente impediscono una vera comparazione internazionale.

D) **Per i già recidivi invece una nuova recidiva è la regola, regola che si addimostra quasi senza eccezione per coloro che contano già più numerose condanne. — Tra l'una e l'altra delle quali corre poco più che il tempo necessario ad espiare la pena anteriore.**

69. Abbiamo dimostrato come non di frequente l'uomo ricada dopo un primo delitto ; egli con questo ha dimostrato di non essere ancora quel preteso delinquente-nato che irresistibilmente corre sempre a nuovi crimini, nè che il carcere sia quel corruttore assoluto cui si ama dipingere, nè infine che la società respinga inesorabilmente dal suo seno ogni caduto, ogni traviato, ricostringendolo ad una vita delittuosa : è ancor larga la strada per la quale si ritorna al bene.

Che se invece l'uomo, ad onta di codesta possibilità di ritorno, si volge ancora al male, allora le speranze debbono impallidire, mentre sorge il timore che ormai la china del delitto definitivamente lo attragga.

70. Le statistiche ce ne dicono qualcosa : riuniamo insieme qui sotto per i diversi Stati d'Europa, e per quanto è possibile di fronte alle molte disformità, i recidivi distinti per gruppi, secondo il numero delle condanne anteriormente subìte ; poi, fino a dove la serie permette, calcoliamo il rapporto di ogni gruppo col gruppo immediatamente

TAVOLA XIII.

STATI (*)	Numero dei recidivi per la										Probabilità su 100 di ricaduta per i								
	1ª volta	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª e più	prim.	rec. 1ª v.	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª
Italia (1900) . . .	23.537	25.090	. . . .	. . .	. . .	4.341	. . .	. . .	. . .	1.385	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Austria (1904) . .	(4.310	1.708	2.230)	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	(14	40)	—	—	—	—	—	—	—	—
Danimarca (1896)	(252	132	142)	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	(18	52)	—	—	—	—	—	—	—	—
Russia (1902) . . .	14.348	5.280	5.510	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . . . .	15	37	—	—	—	—	—	—	—	—
Germania (1905) .	78.864	43.264	60.432	. . .	. . .	45.597	. . .	. . .	. . .	. . . . .	28	55	—	—	—	—	—	—	—	—
Olanda (1904) . .	2.317	1.241	1.777	. . .	. . .	907	. . .	. . .	. . .	314	25	54	—	—	—	—	—	—	—	—
Scozia (1900) . . .	(6.942	3.842	2.497	6.036	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	4.913)	(—	55	65)	—	—	—	—	—	—	—
Inghilter. (1902-6)	29.493	14.684	9.815	7.322	5.622	16.095	. . .	. . .	. . .	24.190	36	50	67	75	77	—	—	—	—	—
Irlanda (1902-6) .	2.715	1.801	1.478	1.339	1.229	2.999	. . .	. . .	. . .	9.079	35	66	82	90	92	—	—	—	—	—
Belgio (1905) . . .	9.421	4.679	2.659	1.678	1.155	845	627	424	391	1.596	33	50	57	63	69	73	74	68	92	—
Svizzera (1892-6) .	1.610	919	540	378	260	211	168	122	97	640	28	57	59	70	69	81	80	73	80	89

(*) Oltre le solite avvertenze già date Stato per Stato, si noti: le cifre dell'Austria rappresentano la sola recidiva da crimine a crimine; la Danimarca da furto a furto; la Scozia non comprende i reimprigionati entro l'anno, e perciò non diamo le probabilità dei primari, che risulterebbero da basi disformi.

Si avverta poi che il più degli Stati raggruppa insieme per esempio (Italia) i recidivi per la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª volta, o per la 6ª, 7ª, 8ª e 9ª e perciò ogni numero al quale seguano i puntini rappresenta la somma di tutti i gruppi seguenti senza cifra; e codesto numero non può essere quindi usato a stabilire le nostre percentuali di probabilità (così l'Italia non ne ha nessuna oltre quella dei primari).

precedente, dal quale differisca per una sola condanna in più ricevuta : tale rapporto deve indicare, con approssimazione, le probabilità di ricaduta che ogni recidivo presenta a un dato momento della sua carriera criminale.

71. La prima cosa che si nota è la opposizione nelle percentuali tra i primari e i recidivi anche per la prima volta, questi superando quelli subito del doppio: — cioè una nuova ricaduta, eccezionale per i primari, diviene veramente la regola per i già recidivi, e anzi direi quasi la necessità assoluta per i più volte recidivi.

Ne discende come chiara conseguenza la massima importanza discretiva, che la recidiva deve assumere nella prognosi del delinquente: e possiamo qui fin d'ora affermare che nessun altro sintomo, nessun altro criterio, nè antropologico, nè statistico, nè giuridico, può presentare altrettanta certezza, avere altrettanto valore, per giudicare della posizione attuale e delle probabilità future dell'uomo che commise delitto.

72. Avvertiamo però che quel nostro calcolo di probabilità è assai impreciso, ed inferiore al vero. Impreciso : si veda, p. es., come, per una strana coincidenza, tanto in Isvizzera quanto nel Belgio, i recidivi per la settima volta presentino minori probabilità di ricaduta di quelli per la sesta ; e risalendo le serie irlandesi, sarei costretto a dire, p. es. nel 1865, che su 100 donne recidive per la quinta volta, 119 ricadono, mentre nell'anno subito seguente 1866 e nello stesso gruppo la percentuale si ridurrebbe subito all'80 % ; ciò può dipendere dalle oscillazioni della criminalità nei vari tempi, da pluralità di condanne entro lo stesso anno e da altri turbamenti ancora.

73. Perciò, abbiamo già visto come la Germania abbia iniziato invece una ricerca più razionale con la sua *vorblickende Statistik*, la quale riesce a determinare con precisione quanti tra i primari e recidivi di un dato anno tornino a ricadere entro un periodo di 10 anni. I risultati per i condannati

			del 1894	del 1895
furono: su 100 primari		ricaddero	21,6	21,8
» » già recidivi	1 volta	»	51,6	51,1
» » » »	2 a 4 volte	»	67,9	68,2
» » » »	5 o più volte	»	84,3	86,2

Su tali basi inoppugnabili di fatto, ci teniamo a riaffermare ancora una volta l'improbabilità di ricaduta per la massima parte di coloro che appena incominciarono a violare la legge ; solo pochi di essi diven-

gono recidivi, ma quei pochi sono veramente destinati alla carriera delittuosa (1).

E quando poi s'arrivi a individui, i quali abbiano già al loro attivo oltre 5 condanne, si possono predire per essi, con matematica esattezza, nuovi futuri delitti e recidive. Infatti dobbiamo ricordare che lo specchietto sopra riprodotto è limitato entro 10 anni, che non tien conto del tempo d'espiazione di pena, nè delle malattie e tanto meno delle morti, che debbono essere singolarmente frequenti tra codesti malfattori già avanzati nella via del delitto, per le sofferenze del carcere da una parte e per tutta la vita loro avventurosa e viziosa dall'altra ; nè vogliamo ricordare ancora altre cause che possono avere attenuata la percentuale, quali l'emigrazione, pur notata da un ottimista come Zucker (2), nè i delitti inscoperti e impuniti, poichè tanto sappiamo che per costoro un delitto ben riuscito è anzi esca ad uno nuovo. Ma ci bastano le differenze accennate — di cui sarebbe assai bene che le statistiche cominciassero a tener conto seguendo meglio il delinquente nella sua vita — per asserire che l'86 % delle statistiche ufficiali può essere sostituito con un reale 100 %.

74. Che del resto senza bisogno di stiracchiature, restrizioni o correzioni, ce n'è già abbastanza per dimostrare l'erroneità senza rimedio di una proposizione di Lucchini, il quale pretendeva fosse «risaputo che il maggior numero dei recidivi è costituito da coloro che risulta essere una sol volta ricaduti in fallo, sovente di specie diversa, e spesso dopo lungo intervallo » (3). E dimenticava tante altre cose meglio risapute, come p. es., oltre tutto il già detto, che sol di recidivi più di cinque volte, l'Italia, il Belgio, l'Olanda, la Germania, la Svizzera, l'Inghilterra e l'Irlanda ne contano rispettivamente 11-17-19-20-21-38-67 su 100 complessivi ; e sopratutto poi che la categoria dei recidivi una sol volta è fittiziamente ingrandita da tutte le altre categorie di recidivi, i quali devono necessariamente tutti passare attraverso a quella prima, che altrimenti si ridurrebbe del 50 e più assai per cento !

---

(1) Cfr. anche E. SICHART, *Die Bestrafung des Rückfalls nach. d. R.*, in « Liszt's Z. », 1890, p. 403. — F. LISZT, *Das gewerbmässige Verbrechen*, ibid., 1901, p. 136.

(2) *Op. cit.*, p. 31.

(3) *Op. cit.*, p. 75.

75. E quanto poi al lungo intervallo, quella parola « spesso » è un po' fuori di posto, senza dire del solito vezzo di affermare senza le prove di fatto, dacchè poco dicono oggi le statistiche su tale argomento, e tanto meno dovevano dire allora : è sufficiente però vedere come in Francia il 13 % dei recidivi sia già stato più volte condannato entro lo stesso anno (1), e in Iscozia il 43 % (18.228 su 42.458 nel 1900), e nel Belgio sono 4457 individui che subiscono più condanne entro lo stesso anno (1905) di fronte a un totale di 23.457 recidivi. In Austria, più della metà dei recidivi in crimine ricade entro due anni dall'espiazione dell'ultima anteriore condanna per crimine (3299 su 6243 nel 1904 ; per 1054 non vi è data), e solo il 20 % dopo 5 anni, senza contare però i delitti e le contravvenzioni che nel frattempo molti più avranno potuto commettere ; in Olanda più del 20 % (1334 nel 1904) ricade entro tre mesi, e quasi la metà entro l'anno.

I dati migliori sono ancora quelli offerti dalla statistica tedesca, la quale però non tien conto del tempo che occorre alla espiazione della pena anteriore, sicchè le percentuali ne risultano molto attenuate ; pur tuttavia il 46% di coloro che, dopo condannati nel 1895, ricaddero entro i 10 anni successivi, avevano già commesso il loro bravo nuovo delitto entro i due anni dall'anteriore condanna e il 59 % entro i tre anni. Tale statistica ancora ci dimostra che le recidive, dopo molti anni dalla passata condanna, sono anzi rarissime (p. es. il 3 % nel decimo anno) ; e infine ci dice che quante più condanne un delinquente ha anteriormente sofferte, tanto più presto egli commette nuovi delitti, così che, mentre su 100 primari del 1895 ricaduti nel decennio 1896-1905, 39 erano già recidivi entro i due primi anni e 52 entro tre, tali proporzioni erano di 44-49-53 e 57-63-69 rispettivamente per i già recidivi una volta, da due a quattro volte, più di quattro volte.

76. Riassumendo, la recidiva infrequente per i primari, è invece la regola per i già recidivi, regola che soffre tanto meno eccezioni quanto maggiore è il numero delle condanne già subìte ; di questi ultimi si può anzi affermare che la loro vita è una alternativa continua di delitti e carcere : questo non rappresenta che delle parentesi più o meno piacevoli di riposo tra l'una e l'altra di quelle imprese, violazioni e negazioni

---

(1) Ciò per vero avviene in delitti a tipo più propriamente contravvenzionale (caccia, foreste, ecc.).

del diritto, che una cosidetta teoria della retribuzione giuridica pretenderebbe aver ridotto a reaffermazioni, con qualche mese di mantenimento a spese della collettività onesta !

E) Rapporti finali di probabilità delittuose sulla base dei precedenti penali.

77. La statistica retrospettiva tedesca ci offre alcune cifre singolarmente interessanti per lo svolgimento che noi ad esse potremo dare. Prendendo per base i condannati di un dato anno (1904 e 1905) e divisili in recidivi e primari, secondo che nei dieci anni precedenti ebbero o no a commettere nessun altro delitto, si rapporta il numero dei primi alla somma di coloro che, per essere stati già almeno una volta condannati negli antecedenti 10 anni, erano capaci di recidiva nell'ultimo anno dato (più di 3.600.000), e la cifra dei secondi al totale della popolazione capace di diritto penale e pura d'ogni precedente penale (più di 38.000.000), il risultato è:

su 100.000 individui atti a cadere per la prima volta, solo 786 caddero nel 1905 e 799 nel 1904;

mentre su 100.000 individui atti a ricadere, 5.576 ricaddero nel 1905 e 5.564 nel 1904;

confermando ancora una volta l'accrescimento dei recidivi e la diminuzione dei primari, e come di fronte a *una* sola probabilità per l'impregiudicato di violare la legge penale, stieno più di *sette* probabilità per il già condannato almeno una volta.

78. Nessuna meraviglia e nessuna novità certo in questo risultato; ma se procediamo più oltre e vediamo come l'accennata statistica decomponga in più gruppi la cifra data pei recidivi, ne potremo trarre dei rapporti forse insospettati. Mentre abbiamo visto 5564 o 5576 su 100.000 le probabilità di ricadute per chi abbia già anteriori condanne, tali probabilità divengono per chi ha:

	1 sola cond.	per chi ne ha 2	per chi da 3 a 5	per chi 6 e più
nel 1904:	2652	7421	11.995	20.335
nel 1905:	2665	7358	11.786	19.973

Così che allora, di fronte ad una sola probabilità di commettere un primo futuro delitto per i puri d'ogni macchia penale, le probabilità per i diversi gruppi divengono rispettivamente:

	per gli impregiudicati	per i primari
1904:	1	3,37
1905:	1	3,39

per i già recidivi:

	1 volta	da 2 a 4 volte	5 volte e più
1904:	9,44	15,26	25,87
1905:	9,36	15 —	25,41

79. Si può cioè più chiaramente affermare quanto già dapprima noi lasciavamo intuire: che — per quanto è almeno probabilità di ricaduta e temibilità di nuove future violazioni dell'ordine giuridico — tra primari e recidivi vi ha altrettanta differenza quanta è quella che separa dai primari i puri d'ogni macchia penale, e quanta d'altra parte intercede tra i recidivi per la prima volta e quelli per più numerose volte.

Si può dire in certo modo che i primari fungono da medi proporzionali (1 : 3 :: 3 : 9) tra gli onesti e i recidivi; e sono così poco da confondere con questi come con quelli: lo stesso abisso, che li separa dagli uni, deve tenerli divisi anche dagli altri.

Cap. III.

I delitti dei recidivi (*).

80. *Omicidio.*

L'omicidio decresce in tutti gli Stati e specialmente là dove esso si commetteva più di frequente, come in Italia; poichè esso è un delitto ritenuto ormai il più grave, e quindi il più ripugnante alla comune degli uomini. Così tutti gli autori, non senza aggiunta di inni alla civiltà e all'istruzione raffinatrici.

Ma è necessario penetrare più oltre, e allora vediamo come, p. es. in Germania, l'omicidio sia diminuito assai presso i primari e non già presso i recidivi; come in Francia « sieno diminuiti piuttosto gli omicidi cagionati da discordie domestiche o dall'adulterio, e per vendetta o per la consuetudine di farsi ragione da sè, che non gli omicidi mossi da cupidigia »; e in Inghilterra «l'uccisione commessa per vendetta e per l'abitudine di farsi valere con le armi, è quasi scomparsa. Gli omicidi puniti oggi sono in parte omicidi per brutalità o per cupidigia, opera di perversi delinquenti..... in parte omicidi passionali » (1).

Noi non disgiungeremo e tanto meno opporremo gli omicidi passionali a quelli per vendetta e di pretesa giustizia privata, ma ne facciamo un blocco opposto a quelli per cupidigia e per così detta brutale malvagità. I primi dànno il tipo endemico dell'omicidio, il tipo che spesso viene assolto dai giurati e dalla pubblica opinione, perchè corrispondente a un diffuso sentimento popolare. Codesto tipo si restringe, secondo che appunto la pubblica opinione si fa più severa e accetta un minor numero di cause giustificative : così è che nel più dei paesi civili è fortemente diminuito l'omicidio per vendetta, ormai colpito da gravi condanne dai tribunali popolari, in quanto è penetrata nella coscienza

(*) Vedi tavola statistica in fondo al libro.

(1) A. Bosco, *La delinquenza in vari Stati d'Europa*, p. 45 e 158.

pubblica una maggior fiducia nella giustizia collettiva sociale contro gli eccessi della giustizia privata; così è che tale specie di omicidio perdura solamente in certe regioni meno civili d'Italia, della Spagna e in Corsica, giustificato, anzi talora quasi imposto dai costumi; così è che, p. es., il côrso emigrato in altre regioni incorre assai meno spesso in tale delitto, perchè gli viene a mancare l'incitamento dell'ambiente.

Persiste invece più largamente l'omicidio per cosidetta causa d'onore, l'uxoricidio per adulterio, l'uccisione del seduttore da parte della sedotta o dei parenti della sedotta, ecc., poichè ad essi ancora indulge e anzi talora incita la pubblica opinione anche nei paesi più civili, sebbene qua e là appaiano ormai segni di rivolgimento; che se si opererà, condurrà ben presto a una forte diminuzione anche in codesta categoria di omicidi passionali endemici.

81. Per contro, il tipo d'omicidio per cupidigia e per brutale malvagità non ha subìto mutamenti numerici notevoli e tanto meno decrescimenti, ma anzi è forse aumentato, corrispondentemente all'aumentato omicidio in recidiva. Infatti su 100 cond. per omicidio in Germania, 54 sono ormai recidivi, e in Francia 50; in Belgio e Austria presso i soli uomini ne abbiamo circa il 60 %; in Olanda su 22 condannati per omicidio 10 sono recidivi; in Inghilterra contro 12 primari, 15 sono recidivi.

L'aumento o la stasi dei recidivi s'oppone dunque perfettamente alla diminuzione dei primari, come l'aumento degli omicidi per cupidigia o per brutalità s'oppone alla diminuzione del tipo endemico. L'azione dell'ambiente, massima in quest'ultimo tipo e quasi immediata, si manifesta invece nei peggiori omicidi e nei recidivi minima, lasciando indurre una causalità più profonda e più lentamente modificabile: così entro una stessa specie obbiettiva di delitto si rivelano due opposti modi di criminalità, cui spesso il criterio della recidiva serve come criterio di divisione.

82. Le tariffe pecuniarie fissate negli antichi tempi per la vita di un uomo, secondo la casta o la classe cui apparteneva, le tariffe penali unitarie fissate dai Codici dell'egualitarismo rivoluzionario, meno che altrove nell'omicidio poterono quindi resistere al movimento subbiettivista individualizzatore. Così è che il legislatore dovè subito provvedere, e fu sempre troppo poco, poichè la giuria passa dai massimi di pena all'assoluzione dell'omicida, con criteri assai poco scientifici pur troppo, ma con la retta intuizione della possibilità di differenze grandi tra caso e caso pur identici nel danno.

Il legislatore distinse omicidi semplici, preterintenzionali, aggravati, qualificati, ecc.; e in parte tali distinzioni hanno un certo valore, e infatti, p. es., l'omicidio semplice e preterintenzionale dà in Italia (1896-1900) il 30,04 di recidiva %, mentre l'aggravato dà il 35,72 %. Ma in parte esse contraddicono alla realtà: abbiamo noi detto, per es., che i peggiori omicidi, e dei recidivi, non diminuiscono contrariamente agli altri, eppure invece certe specie di omicidi aggravati secondo i Codici, l'omicidio premeditato, anzi diminuiscono più degli altri. Ciò sembrerebbe contraddizione, ma non è per contro che non coincidenza tra il criterio codificato e il criterio subbiettivo reale: infatti molti omicidi del tipo più lieve, endemico, assumono forma di aggravati e premeditati, e ciò sopra tutto avveniva in quelli omicidi per vendetta privata, tanto frequenti un giorno, e che invece oggi, per essere quasi scomparsi, hanno portato appunto una grande diminuzione in quella forma legislativamente più grave.

83. Così — riassumendo — l'omicidio, reato di singolare gravità e caratteristico, richiede o l'una o l'altra di due condizioni fortemente agenti, ma opposte: un consentimento degli altri uomini, perchè lo commetta un uomo normale o quasi — o una anormalità assai forte in contrasto assoluto coi sentimenti comuni.

Il primo tipo par debba scomparire col raffinarsi dei costumi, il secondo, legato com'è a tali profonde anormalità (1), mantiene le sue posizioni, dalle quali solo un'assidua ma lenta opera di trasformazione può smuoverlo; il primo è dei primari, il secondo è più solitamente opera dei recidivi, o di individui che diventeranno tali in seguito, se la prigione li rilascierà poi, con tutta probabilità, non migliorati.

84. Certo le lunghe pene, che di solito colpiscono l'omicidio, impediscono in parte ulteriori recidive, ed è così anche che, mentre è assai forte la recidiva generica, rarissime possono essere le redicive specifiche

---

(1) A. Bosco (*Op. cit.*, p. 160) dice degli omicidi inglesi, ormai in gran parte ridotti a codesto secondo tipo: « Rispetto ai comuni omicidi, non poche assoluzioni avvengono perchè gli accusati, o prima del giudizio, o durante questo, sono riconosciuti pazzi (25 %). Questa frequenza di degenerazioni psichiche dimostra come la maggior parte dei colpevoli di omicidio appartengano alle classi propriamente criminali ». Senza contare che molti omicidi si suicidano, ciò che « attesta come in quel paese il reato d'omicidio sia un fatto il più delle volte anormale ».

identiche in omicidio, e specialmente nell'aggravato e qualificato, che importano ancor più lunghe pene. Però anche la recidiva similare, alta molto più della media degli altri delitti, e denotante negli omicidi una spiccata tendenza ai delitti di sangue, è maggiore nei semplici che non nei qualificati, nei quali forse lo stesso fine di cupidigia condusse altra volta a delitti della categoria contro la proprietà (1); chè appunto in corrispondenza, la statistica germanica ci mostra più generici gli omicidi recidivi più volte.

Per ultimo notiamo come circa la metà o poco più (Italia) dei recidivi in omicidio abbiano una sola condanna anteriore ; è però inferiore di soli 8 centesimi alla media degli altri delitti la proporzione dei recidivi ripetute volte, la quale risulta così tutt'altro che bassa, quando si tenga conto dei probabili lunghi intervalli di pena ; l'omicidio qualificato e aggravato dà un po' più di recidive ripetute.

85. *Lesioni ferite, percosse.*

Il più notevole forse e caratteristico tra i molti rivolgimenti formali della delinquenza odierna è l'aumento fortissimo presso quasi tutte le nazioni europee di questa specie di reati di violenza. Ben più di un quinto dei delitti in Italia, un quarto in Germania, quasi un sesto in Francia, circa la metà nel Belgio, sono ormai dati da codesta minore criminalità contro le persone, che in Austria raddoppia in trenta anni e in Germania in 20, e in Russia (2) e dappertutto costantemente cresce (ad eccezione della sola Inghilterra, dove negli ultimi anni si son raggiunti addirittura i minimi, passando da 414 *assaults* su 100.000 di popolazione nel 1870-74, a 155 nel 1905).

86. Quali le cause di questo fatto strano ? Per il quale la nuova civiltà che si dice raffinatrice dei costumi e che va rendendo gli uomini sempre più ragionatori e previdenti, astuti e frodolenti, sembra per contro eccitatrice di più larga violenza, — quasi che la franca sincerità e l'immediata attività dei sentimenti per il suo rarefarsi e l'essere

---

(1) Codesta mia osservazione veramente non tiene conto del comma *h*) dell'art. 82 Cod. pen. ; non so però neppure quanto conto effettivo ne tengano le statistiche e i giudici italiani, in confronto del più applicato comma *g*).

(2) E. TARNOWSKY, *La criminalité en Russie*, in « Arch. d'anthrop. crim. », 1898, p. 501. Gli altri dati, di cui non è riferita la fonte, s'intendono sempre dedotti dalle statistiche ufficiali già citate dei corrispondenti Stati.

ritenuta come singolare virtù, muova ogni singolo individuo più fortemente a tentare di dimostrarla come propria virtù, con forme eccessive però, perchè appunto non corrispondenti a impulsi semplici e naturali.

Il più degli scrittori adduce l'aumentato alcoolismo ; però a Tarde ciò sembra troppo comoda giustificazione, ma insufficiente, e vuole aggiungervi per lo meno l'alcoolismo morale delle lotte politiche, partiti, ecc. (1). Fouillée deplora l'azione della stampa, che guida l'opinione pubblica, e fa aumentare i delitti contro le persone, esaltandoli quasi, come passionali e onorevoli e degni delle frequenti assoluzioni dei giudici (2). A tali assoluzioni e alla mitezza della pena in stretta corrispondenza col danno obbiettivo, attribusce Florian l'incremento delle lesioni (3). Liszt risale invece allo sviluppo dell'industria, del grande capitale e conseguentemente del proletariato, caratterizzato da una certa crudità di delinquenza, concorrente con quella similmente prodotta dal crescere dei nevrastenici (4). Bosco riassume tutte coteste cause, insiste sull'alcoolismo e sulle migliorate condizioni economiche e sull'agglomero cittadino, e giustamente aggiunge che buona parte dell'aumento non è che fittizio, prodotto cioè da maggiore fiducia negli organi giudiziari e più larghe denuncie di lesioni, prima privatamente vendicate o sopportate in buona pace (5); tanto più che, mentre gli autori dei reati contro la proprietà e in ispecie delle frodi oggi tanto numerose, sono più raramente scoperti, quelli contro la persona restano invece di solito scoperti nell'atto istesso.

87. Noi non possiamo qui più a lungo indugiarci su tale questione sulla quale — per quanto essa non sconfini dal nostro campo — avremo occasione di ritornare forse meglio nell'esame dei singoli fattori.

Poichè anche nella recidiva l'aumento delle lesioni è fortissimo: in Francia su 100 recidivi nel 1880-82 solo 9,6 erano colpevoli di lesioni, già 10,5 nel 1891-93, e infine 12,2 nel 1902-04; in Germania, mentre nel

---

(1) G. Tarde, *La crimin. en France dans les 20 dernières années*, in « Arch. d'anthrop. crim. », 1903, p. 173.

(2) A. Fouillée, *Les jeunes criminels, l'école et la presse*, in « Revue des deux mondes », genn. 1907, p. 438.

(3) Florian, *Appunti critici sulle lesioni person.*, in « Scuola pos. », 1893, pag. 502.

(4) F. Liszt, *Die gesellschaftlichen Faktoren der Krim.*, in « Liszt's Z. », 1903, p. 213.

(5) *Op. cit.*, p. 221, 228.

1882 su 100 recidivi solo 24 venivano condannati per delitti contro la persona (11 contro lo Stato, 64 contro la proprietà), nel 1905 invece i primi son passati a 40, e quelli contro la proprietà sono per contro diminuiti a 43 circa. La percentuale dei recidivi sui condannati passò negli ultimi 23 anni nei delitti contro la proprietà da 31 a 48, ma in quelli contro la persona l'aumento è assai più forte : da 19 a 41. Ciò nondimeno la percentuale di recidiva nelle lesioni personali non riesce ancora in Germania a superare la media degli altri delitti, ma è di 43,4-43,9 % secondo che si considerino le lesioni pericolose o le più leggiere.

In Italia tra le due categorie di lesioni gravi e lievi vi ha veramente una maggior differenza nelle percentuali di recidiva (26,68 le prime, 21,90 le seconde), ma ciò può dipendere, come con esempi potrei addimostrare, dal fatto che il giudice rivolge talora ad altri scopi le distinzioni dell'art. 372 del nostro Cod. pen., applicandole non secondo il puro danno obbiettivo arrecato alla vittima, ma secondo altre circostanze meglio attinenti all'individualità subbiettiva dell'agente. Che del resto, per se stesse, le distinzioni obbiettive nel nostro e degli altri Codici moderni sono prive di valore e spesso anzi erronee, poichè è certo che il risultato medico della guaribilità in un dato numero di giorni o dell'offesa ad organi vitali, non si può considerare *a priori* come voluto dall'agente, e come corrispondente quindi alla sua criminalità. L'eroe del coltello può arrivare a determinare con sufficiente precisione la posizione e la profondità dell'occhiello da produrre, e produrlo infatti piccolo quanto appena basta per isfogare la sua malignità sanguinaria, e cavarsela poi con brevi giorni o pochi mesi di carcere, grazie anche ai continui progressi della scienza medica ; il galantuomo, alticcio per la prima volta in sua vita, litigherà, scaglierà il sasso raccolto da terra, colpendo per caso l'avversario a una tempia o altrove, con gravi effetti impreveduti, e una conseguente grave pena, troppo lunga di fronte a un'indole minimamente criminosa.

88. Anche in Francia la percentuale di recidiva delle lesioni sta al disotto della media (40 %) ; in Austria, nelle sole ferite gravi criminali, oltrepassa il 52 %; in Olanda è del 34 ; in Belgio del 44 % ; e nelle Isole Britanniche è pure inferiore a parecchi altri delitti. Tale reato infatti o è frutto di un temperamento rissoso e sanguinario, o di qualche natura prepotente, che vive spesso di ricatto e trova nella sua muscolatura e abilità a maneggiare il coltello il modo di condurre vita parassitaria ; oppure altrimenti non presenta, per il recidivo più ragionatore,

quelle utilità e quei vantaggi di cui sono oggi dotati i reati contro la proprietà. È quindi logica una minore recidività nelle lesioni, le quali assumono per contro un più frequente carattere di delitti accessori a una vita altrimenti tutta disonesta e viziosa, e indicano spesso l'appartenenza a circoli di gente, la quale nelle taverne o nei bordelli sta spartendo invida, o viziosamente gode, i frutti di un lavoro antisociale, e dove la piccola violenza sanguinaria è quasi obbligatoria e imposta dal costume, oltre che raramente denunziata alle autorità.

89. Resta alle lesioni un carattere numericamente maggiore di delitto occasionale, come conferma anche il fatto che i recidivi in lesioni non sono più di solito recidivi per gran numero di volte, e che piuttosto rari sono i casellari indicanti una serie di recidive specifiche in tale reato. Ma certo non per questo le potremo escludere senz'altro da una pretesa categoria di delitti abituali, come alcuno vuole. Nè avremo bisogno di ricorrere al Belgio con la sua forte percentuale di recidivi anche molte volte in ferite e percosse, e col 66 % di specificità, ma ci basterà vedere come già in Italia quasi un sesto di recidive è dato da colpevoli di lesioni, per negare ogni esclusione aprioristica. Tanto più oggi, mentre si verifica il segnalato aumento, contro il quale non valgono le semplici leggi proibitive del coltello e sul porto d'armi, che spesso si risolvono in un disarmo degli onesti e in un'esautorazione della legge e della polizia dimostrate impotenti ; ma occorre una più larga opera di educazione e di riforma sociale.

90. Per ultimo, poichè vedremo molto discusso il rapporto tra lesioni e recidiva, riteniamo bene aggiungere anche i dati della statistica tedesca particolare. Mentre su 100 primari in delitti contro la persona 19,1 ricadono, su 100 contro la proprietà ricadono 25,2, dimostrando il carattere più occasionale di un primo delitto contro la persona (benchè la differenza tra 80,9 % e i 74,8 che più non ricadono dopo un delitto contro la proprietà non sia troppo grave) —nei recidivi già per la prima volta la differenza s'attenua ; finchè nei recidivi più di 5 volte, su 1000 ne ricadono 864 dopo un delitto contro la persona, e 861 se contro la proprietà. E mentre i primi, quando contano sol poche condanne, ricadono dopo un più lungo lasso di tempo dei secondi, dopo la quinta condanna ricadono invece molto più presto, dimostrando una maggior tendenza alla recidiva degli altri contro la proprietà.

Nè è a credere che il delitto contro la persona rappresenti un puro episodio per il recidivo, dacchè il 58 % ritorna a tale specie di delitto,

e tale percentuale anche nei delitti contro la proprietà non supera il 64 %. Notisi però che quanto più il recidivo contro la persona è carico di condanne, tanto più egli tende a mutare specie di delitto, mentre il contrario avviene contro la proprietà (la specificità dei primi passa da 60 a 53 %, mentre i secondi crescono da 61 a 67 %), confermando così quanto verremo in appresso dicendo a proposito del furto (1).

91. *Delitti contro l'amministrazione della giustizia, e contro le autorità.*

Sono questi delitti quasi un'appendice necessaria alla carriera criminosa; mentre la comune degli uomini ha poco da fare con gli agenti dell'ordine, i recidivi sono continuamente in lotta ora d'astuzia or di violenza con essi. Non intendiamo qui soltanto parlare dei delitti più specificatamente contro l'amministrazione della giustizia (evasione e inosservanza di pena...), i quali esigono quasi come presupposto necessario un anteriore delitto, e in Italia raggiungono il 66 % di recidiva; ma anche di quegli altri, più esterni, più occasionali, ribellioni e violenze contro le autorità.

Questi ultimi aumentano nei tempi nostri in modo straordinario e molti dissero per il facile degenerare della troppa libertà in abusiva licenza. Certo è che il forte numero di primari in tali delitti indica uno stato d'animo diffuso, alimentato in Italia dalla tradizione rivoluzionaria, che considera la polizia ancora alla stregua delle spie e ministri delle tirannidi antiche: per tempo lunghissimo la resistenza a costoro fu atto di coraggio; adesso permane la qualifica e ingiustamente; e mentre il preteso atto di coraggio costa più poco, si moltiplicano gli eroi a buon mercato. Vi sono però segni del diffondersi d'un più squisito sentimento della collettività e rispetto ai suoi rappresentanti, e a ciò non nuoce, ma anzi sembra debba contribuire il movimento attuale delle classi operaie, come Bosco statisticamente prova (2).

Restano poi al di là i recidivi, per i quali tali delitti rappresentano, come dicemmo, gli accidenti del mestiere, talora, è vero, di natura fittizia (3), politico-amministrativa, ma ad ogni modo sintomi interessanti, se non nette espressioni, anche di una delinquenza più intima

(1) Per *l'ingiuria* e *la diffamazione*, vedi cenno a § 123.
(2) *Op. cit.*, p. 22, 90, ecc.
(3) Vedi oltre, § 187.

e reale. Le resistenze e violenze contro le autorità segnano così le più alte percentuali di recidiva (Italia 37, Olanda e Francia 52, Belgio 56-60, Austria 65, Germania 66 %); e dividono con certi delitti contro la proprietà, l'onore d'essere più frequentemente commesse dai recidivi più numerose volte (in Isvizzera costituiscono il 42 % dei delitti di recidivi più di 10 volte).

A differenza però dei delitti contro la proprietà, minima è la specificità e somiglianza con gli anteriori delitti dei loro agenti, come necessariamente deriva da quel loro carattere di accessorietà, e senza che per questo esse indichino (come qualche teorico unilaterale della specificità deve concludere) una minore pericolosità negli individui colpevoli, spesso anzi, come s'è visto, veri delinquenti abituali e professionisti del delitto.

92. *Delitti contro i costumi.*

L'esame di tale forma di delinquenza presenta difficoltà insuperabili; affidarsi senz'altro alle statistiche non è possibile: in un paese dove sia massimamente sviluppato il sentimento del pudore, una minima delinquenza contro di questo vi sarà rigorosamente denunciata e punita, raggiungendo così cifre magari maggiori che là dove i costumi sieno più rilassati. In città gli istinti sessuali esuberanti, e pur pervertiti, potranno trovare loro facile soddisfazione, in campagna invece avremo più frequenti le manifestazioni violente; e mentre tali delitti dipendono spesso da anormalità individuali, senilità, ecc., sembra invece dalle statistiche che variazioni e modi artificiosi legali, sociali e di polizia, più potentemente li modellino.

La recidiva in codesti reati è in Italia di poco inferiore alla media (19-28 %), ma assai raramente è specifica, anche nel lenocinio, pur mentre è largo il loro contributo alla categoria dei recidivi gran numero di volte. Maggiore specificità vi ha in Germania e massima recidiva nel lenocinio; non troppo forti percentuali dànno il Belgio, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria (30-43 %), e l'Olanda, con minima specificità (12 %) e forte contributo alle recidive ripetute.

93. E così non è facile neppur qui venire a conclusioni uniche e definitive; gli estremi si toccano anche in questo come in altri delitti: i giovani esuberanti tratti dall'occasione a violenze sessuali piuttosto secondo natura, i vecchi negli ultimi lampi morbosi della senilità, gli uomini ingannati da certi pregiudizi correnti nei bassi strati popolari,

e infine gli abituali clienti del carcere, dove hanno appreso pervertimenti sessuali, o alternata dannosamente l'astinenza con le orgie dei bordelli.

La recidiva, la specificità, l'esame delle condizioni individuali e di fatto, solamente potranno volta per volta far luce a scernere gli uni dagli altri.

94. *Usurpazioni, danneggiamenti, incendi.*

Sotto questa categoria si possono raccogliere i caratteri più vari di delinquenza, or di frode, or di violenza, per vendetta, per odio o per cupidigia, lievi come le rimozioni arbitrarie di confine, gravi come gli incendi per uccidere. La recidività complessiva non è troppo alta e molti vi sono i primari, piccoli proprietari, di solito, che abbattono la siepe del vicino o ne distruggono il muro. Piuttosto gravi invece si presentano i casi di recidiva, più spesso caratterizzati dalla così detta brutale malvagità, esplosioni di mali istinti individuali, senza causa, senza occasione esterna, manifestazioni di nature criminali, spesso cariche di numerose condanne antecedenti.

Naturalmente anche qui la specificità è rara ; che se la commissione di tali reati può essere preferita dai teppisti, dai bulli, dai barabba e altra simile genìa, a sfogo della loro indole maligna e violenta, e con minori probabilità di punizione che non nella violenza diretta contro le persone ; con essi però non si vive, non se ne trae di solito lucro, ma restano quindi piuttosto accidenti sintomatici di lor vita antigiuridica.

95. *Furti.*

Su quasi 270.000 recidivi in Italia, negli anni 1896-1900, più di 100.000 erano colpevoli di furto; del resto è anche il furto predominante tra i delitti dei condannati in genere; ma mentre, p. es., in Germania esso dà solo il 19 % di questi ultimi, passando in seconda linea dietro le lesioni, nelle recidive invece occupa il primo posto col 27 %.

Ciò che dunque più caratterizza il furto non è tanto la sua forte quota assoluta tra i recidivi, che può essere anche in qualche stato superata dai minori delitti contro la persona, quanto piuttosto l'alta percentuale relativa di recidive. In Belgio ne dà il 43; in Austria e Francia come crimine, il 63 e 79; in Francia, come delitto quasi il 50;

in Olanda il furto semplice 42, il grave 40; in Germania rispettivamente 46,8 e 54, 6; in Italia 30.66 e 37,64 % (e aggiungiamo ancora che in Italia l'*appropriazione indebita* segna il 30,95 % di recidive, mostrando così di avvicinarsi al furto semplice, come era *a priori* prevedibile, e non già alle truffe e altre frodi, che hanno una ben più alta percentuale di recidiva [43,3], e con le quali erroneamente l'appaiano le prefazioni delle statistiche nostrane).

La notevole differenza di percentuale tra i furti semplici e gli aggravati o qualificati dimostra come la distinzione legale tra questi e quelli abbia un certo valore reale, in quanto avvengono coincidenze tra circostanze obbiettive e le qualità personali dell'agente ; spesso però avviene anche il contrario, lasciando ingiustificabili aggravamenti per certi furti, di legna p. es., e attenuazioni per certi altri, operati quasi unicamente da professionisti del delitto. E allora perchè dimenticare o posporre del tutto l'elemento subbiettivo, come fanno i nostri Codici, se anzi l'elemento obbiettivo trae spesso forza da certe sue probabili corrispondenze col soggettivo, e non già da autonoma virtù?

96. In vista di questo stesso unilaterale danno oggettivo, molti cercarono di diminuire la gravità del problema imposto dalla recidiva e dissero : I recidivi, quando non sono innocui vagabondi o ubbriaconi, tutt'al più si dànno a furti campestri e altri piccoli delittuzzi, che certo non possono danneggiare gran che la società, e tanto meno metterne in pericolo la consistenza; — i recidivi più ricchi di condanne sogliono essere precisamente i meno temibili, or che davvero i delinquenti-nati, contro i quali s'invocano i nuovi eccezionali provvedimenti, sieno in maggioranza tra gli scellerati autori di furto campestre, vagabondaggio, ecc.?! — poichè la recidiva avviene specialmente nei delitti contro la proprietà e nei più piccoli, è senz'altro una contraddizione quella che vuol ritrovare nel recidivo l'individuo più pericoloso, a tendenze criminali più intime e innate (1).

Certamente il dato di fatto, donde si dipartono codesti ragionamenti è in parte vero. Abbiamo già visto le alte percentuali di recidiva offerte dai reati contro la proprietà ; e vediamo ancora come in Germania, mentre su 100 recidivi per la prima volta, 29 commettono lesioni e 25

(1) Cfr. Lucchini, *I semplicisti*, p. 76-79 ; Colaianni, *Sociologia criminale*, vol. I, p. 320, vol. II, p. 313; Manzini, *La recidiva*, p. 57, 493, 541 ecc.; e in parte anche un antropologo : Angiolella, *Manuale di Antrop.*, p. 78.

furto, su 100 recidivi per la 5ª volta e oltre invece il furto passa a 28, e solo 19 lesioni. In Austria il 70 % dei recidivi in crimine più di due volte, è dato dal furto ; e in Belgio su 100 recidivi in furto, 15 sono già alla loro decima condanna e oltre. In Inghilterra le Corti d'Assise giudicarono nel 1906 per borseggio e simili (*larceny from the person*) 34 primari contro 348 recidivi, dei quali 135 per la decima volta e più ; del resto si può dire che in Inghilterra il furto sia ormai ristretto ai soli professionisti del delitto, unici refrattari al grande movimento economico e sociale benefico di quel paese. In Italia quasi il 10 % dei recidivi in furto ha già più di cinque condanne, e son quasi 2000 i furti commessi da costoro ogni anno, mentre i reati contro la persona restano in ciò molto al disotto.

97. A questi dati statistici che noi stessi non dubitiamo di offrire qui ai sostenitori della non temibilità dei recidivi in base al piccolo danno dei loro reati, possiamo però farne seguire altri in contrapposizione polemica, e non meno significativi. E potremmo ricordare come appunto i furti diano nelle forme più aggravate una maggior quantità di recidive — come i furti minori, e più precisamente i campestri (*maraudages*), che la statistica belga tiene ben distinti, vi abbiano una percentuale di recidiva del 29 soltanto, di fronte al 40 e più degli altri — potremmo ricordare, anticipando qualche notizia, le ben più gravi percentuali d'altre forme obbiettivamente più gravi di reati contro la proprietà, quali le truffe, le frodi, le grassazioni, i ricatti. E se ci si opponesse che queste forme hanno bensì una percentuale relativa più alta, ma un numero assoluto di recidivi molto più basso dei furti semplici, allora potremmo rispondere che le lesioni personali, di cui non si può negare anche la gravità oggettiva, hanno un simile forte numero assoluto. Le stesse lesioni personali nelle loro forme più gravi hanno non solo nel Belgio, ma anche in Italia una percentuale di ben poco (4 cent.) inferiore a quella dei furti semplici. E infine dove mettiamo l'alta recidiva della forma più grave di reato, dell'omicidio ?

98. Che se poi l'attuale delitto del recidivo è un furto, non tutti furti furono i delitti anteriori, nè furti semplicemente saranno i futuri : su 20.174 recidivi in furto in Italia nel 1900, più di 8500 avevano commessi reati d'indole tutta diversa e non è escluso che domani essi diventino dei rapinatori, degli omicidi. La pittura del recidivo, quale innocuo maniaco dei furtarelli, è falsa : in Olanda solo un decimo dei condannati per furto più di 10 volte, ebbe a commettere semplici

furti ; in Belgio dei ladri già condannati per la decima volta e più, 150 sono recidivi specifici, mentre 190 sono generici, e, sulla massa totale dei ladri recidivi, 1181 sono specifici contro 1284 generici ; in Germania quasi un terzo dei recidivi condannati per furto nel 1905, avevano commesso subito precedentemente tutt'altro delitto che contro la proprietà.

99. La legge posta da Manzini : « La gravità dei reati commessi dai recidivi è indirettamente proporzionale alla quantità delle condanne già inflitte a ciascuno di essi » (1) è di una necessaria evidenza banale ; ma può anche essere falsa, proprio in quel senso più riposto voluto da Manzini, e conforme a quella tesi generale sopra esposta, che egli stesso sostiene con Lucchini e gli altri, e che noi qui andiamo combattendo.

È evidente infatti che nessuno saprebbe giungere, p. es., alla ventesima condanna per omicidio, dacchè per ogni omicidio si infliggono pene di 10 o 20 anni, e occorrerebbe la vita di Matusalem per metterne insieme parecchie. Così in genere non è possibile commettere una troppo lunga serie di delitti gravi, di cui il recidivo può essere potenzialmente capace, per l'impedimento delle conseguenti lunghe pene; mentre invece le 5, 10, 20, 50 condanne potranno essere agevolmente messe insieme solo da colui che, commettendo piccoli reati, sarà soggetto a corte detenzioni di qualche mese, o qualche giorno l'una.

È dunque un fatto tutto materiale e meccanico che soccorre all'asserto di Manzini ; ma egli invece, dopo aver attinta da questo la ragion d'essere della sua legge, se ne dimentica poi e vuol farla apparire come per sè stante, con autonoma e spontanea essenza, sostenendo che è per l'intima loro natura che i recidivi si dànno alla minima criminalità, rivelandosi così forse i meno temibili tra tutti i delinquenti !

100. E poichè ci siamo, è forse bene accennare qui ad un'altra legge voluta fissare da Manzini : « La recidiva cresce col crescere della delinquenza, se l'aumento di questa avviene per causa di reati, nei quali i delinquenti sogliono di preferenza ricadere » (2). Anche codesta legge può essere di una evidente evidenza, ma può anche essere falsa : infatti la recidiva oggi cresce, mentre la delinquenza cresce

---

(1) *Op. cit.*, p. 121.
(2) Ibid.

solo invece in quelle forme di delitto nelle quali appunto, secondo Manzini, i recidivi *non* sogliono di preferenza ricadere (1).

Infatti quelle che, di fronte al crescere della recidiva, crescono oggi nella delinquenza, sono sopratutto le lesioni; mentre i piccoli reati contro la proprietà — quei tali reati dal minimo danno, ai quali tutt'al più arrivano, secondo i citati autori, i deboli recidivi, e che dovrebbero costituire la sostanza fondamentale della recidiva — sono per contro in diminuzione (2). Dalle compiute serie statistiche tedesche (1882-1905) rilevammo come la recidiva crescesse, e cresce anche la delinquenza totale, ma il furto semplice segna anzi una diminuzione di qualche migliaio (da 91.132 a 86.515), e il furto grave solo un lieve aumento (da 11.918 a 13.668), che scompare di fronte a quello maggiore della popolazione (3).

101. Piuttosto distinguiamo, secondo la nostra abitudine, i primari dai recidivi, e allora vediamo che il furto semplice è presso di quelli diminuito da 62 a 46.000, mentre nei recidivi è passato da 29 a oltre 40.000. Cioè il furto occasionale della necessità, della fame e del traviamento passeggero, va scomparendo, date le attuali condizioni economiche; contrariamente al furto dei recidivi, degli antisociali, dei parassiti della società: sono due anime, due sostanze opposte di delinquenza, sotto la stessa forma, la stessa veste esteriore. La forma è poco appariscente, è tenue nel danno oggettivo immediato che arreca alla vittima, e mediato alla collettività; ma la criminalità sostanziale, che sotto di essa si cela, può essere ben grave.

---

(1) Anche C. Aymard (*La profession du crime*, Paris, 1905, p. 44) dice: «... L'accrescimento della criminalità avvenne... per il crescere della recidiva e... quasi esclusivamente nel furto, scrocco, appropriazione, e altri delitti lucrativi che formano il dominio riservato della recidiva...», e in prova adduce i dati francesi del 1869 e 1901. — Un nostro computo più preciso, non su anni scelti, ma sul lungo periodo 1880-1904, distrugge invece molte osservazioni dell'A.; qui notiamo solo che la recidiva cresce dal 1880 al 1893, mentre proprio il furto vi partecipa nei primi anni col 24,5 e negli ultimi anni col solo 21,4 su 100 recidivi in genere, e lo scrocco rispettivamente col 2,3 e poi coll'1,8 %.

(2) L'affermazione contraria mantenuta da Lombroso anche nelle sue ultime edizioni (Vol. III, p. 56, e altrove), dovrebbe andare ormai corretta.

(3) Dalla citata relazione di C. De Negri, risulta che in Italia, dai 169-180 furti su 100.000 abitanti, giudicati nel 1890-91, si è arrivati, attraverso il massimo del 1898 (204), a 157-153 negli ultimi anni, 1904-1905.

Ed è questo il punto fondamentale dal quale intendiamo opporci alla tesi Lucchini, Colaianni, Manzini, ecc. Tutti gli altri ragionamenti e dati statistici, che l'opportunità polemica ci suggerì e ci allineò, seppur dotati di forte valore negativo contro la tesi combattuta, hanno però un valore positivo scarso, e possono condurre a conclusioni, per noi altrettanto unilaterali ed errate quanto le opposte ; chè anzi riconosciamo concordi il fatto che il furto presenta i massimi di recidiva assoluta, e relativa, e specifica (1) ; però ciò non significa una minor temibilità dei recidivi, ma solo che essi, come ogni altro oggetto o soggetto, tendono a seguire nei loro delitti la via della minore resistenza, del massimo vantaggio col minore sforzo o pericolo.

102. Col furto il recidivo soddisfa ai bisogni principali della vita, alla nutrizione, oltre di che si può procurare quei forti piaceri, dei quali egli spesso sente altrettanto imperiosa la necessità ; poichè egli appunto è un inadatto, un ribelle all'ordine giuridico attuale, e poichè la società stessa istintivamente lo respinge da sè, unica fonte di lucro è per lui non già il lavoro onesto e metodico della comune degli uomini, ma quello disonesto e intermittente, che ben più al suo carattere conviene.

Il recidivo che persiste in una data qualsiasi forma di delitto, quasi per automatica necessità, rivela nella propria deficienza di senso morale un substrato maniaco, che attesta anche la deficienza dell'intelligenza o quanto meno della volontà. Quel tanto di intelligenza e di volontà che resta invece al più dei recidivi, li rivolge ben presto ai delitti contro la proprietà, come mezzo fondamentale di vita e di godimento ; mentre le altre specie di delitti, ch'essi talora commettono, pur non essendo meno significative della loro indole antigiuridica e criminosa, acquistano però frequentemente un carattere di più accessorie e casuali, come già notammo a proposito delle lesioni, delle violenze e oltraggi alle autorità, e altri reati contro l'amministrazione della giustizia.

103. E tra le varie sottospecie dei medesimi delitti, essi (e qui diciamo specialmente di quei recidivi per i quali il delitto è divenuto una professione, il mezzo cioè di vita antisociale) si dànno a quelle che

---

(1) Su 66.631 recidivi condannati per furto semplice in Italia nel quinquennio 1896-1900, ben 47.964 hanno già anteriori condanne per lo stesso reato. Su 35.669 per furto grave, 13.921 hanno già un altro furto grave, e 18.170 un altro delitto dello stesso capo del Cod. pen.

più convengono alla loro costituzione fisica, e abilità, ed educazione ricevuta, e a quelle che meglio l'occasione loro presenti, risultandone un reato non occasionale però, in quanto che già l'individuo era determinato a delinquere e l'occasione non servì che a determinare la forma del reato.

Così anche molte mutazioni sociali — mutazioni che sono però solo nell'esteriore commercio degli uomini, e che a noi sembrano di importanza sostanziale perchè uniche afferrabili e svolgentisi sotto i nostri occhi — non fanno che dare varia impronta alle forme esteriori del delitto, e sostituiscono alla grassazione, alla rapina, rese ormai troppo pericolose dagli odierni sistemi di polizia, il furto con destrezza, con le dita, con le forbici, con le pinzette, o con i manicotti falsi, nei tramvai, all'uscita dalle chiese o dei teatri, e i furti al cloroformio nei treni internazionali. Ognuno ha una specialità nella quale ha visto di riuscir meglio, e preferisce quindi variamente il borseggio, lo scasso, la scalata, le chiavi false ; e ogni paese, ogni grado di civiltà, ogni situazione oro-idrografica, ogni modo di trasporto, locomozione e comunicazione, ha le proprie forme preferite, dall'abigeato in Sicilia e simili furti dei gitani nelle montagne spagnuole, ai furti nostrani delle biciclette comode alla fuga, ai furti femminili dalle vetrine, che singolarmente infierirono nelle grandi città come Parigi (1).

104. Una combinazione varia tra l'indole più o meno genericamente disposta al delitto e l'ambiente e le occasioni, avviene di continuo e si rapporta alla costituzione fisica e all'intelligenza dell'individuo, il quale arriva così a un'ultima sua propria equazione decisiva tra i vantaggi del delitto e i calcoli d'impunità o di probabile pena. D'impunità, perchè il recidivo non legge le statistiche, ma sa ugualmente quello che noi in esse ritroviamo : e cioè che, mentre su 91.471 lesioni (1905) denunciate, ne arrivano a giudizio 63.993, cioè il 70 %, e su 74.214 diffamazioni e ingiurie denunciate se ne giudicano 51.939, cioè pure il 70 %; tale proporzione passa invece per i furti al 38 %

(1) In codesto studio delle forme riusciva assai bene, anzi spesso si perdeva posponendo altri fatti ben più importanti, l'ingegno sottilissimo di TARDE nei suoi citati commenti statistici, nella *Philosophie pénale*, e altrove. Cfr. poi per altre notizie particolari e assai interessanti BOSCO, *Op. cit.* ; S. OTTOLENGHI, *Polizia scientifica*, Roma, 1907 ; G. ALONGI, *La mafia*, Palermo, 1904 ; ecc.

appena (51.111 su 134.676), al 47 % per le truffe e frodi (10.558 su 22.047), al 23 % per le rapine, estorsioni e ricatti (964 su 4131), a meno del 20 % nei falsi e altri simili delitti contro la fede pubblica (2654 su 13.432) (1).

105. Cioè dunque, il recidivo sceglie appunto quei delitti dove minima è la probabilità di essere scoperto. Così i recidivi sembrano conoscere assai bene la noticina di Quetelet: « I delitti hanno tante minori probabilità di essere riconosciuti e giudicati, in quanto essi hanno caratteri più leggeri ». E anche l'algebra penalistica essi non ignorano, di quel Codice che rappresenta, secondo l'espressione d'un illustre scrittore tedesco, la *Magna Charta* dei criminali ; e forse non solo *a posteriori* essi pongono a voi, che li visitate nel carcere, questione sulle differenze tra furto e rapina, per sostenere d'essere stati ingiustamente condannati a pena troppo grave, ma anche prima essi sanno fare i loro calcoli sulla stagione più o meno propizia che, nella peggiore delle ipotesi, li rivedrà in libertà.

106. Così il furto è in auge presso i recidivisti: delitto utile, facile, multiforme, dalle infinite occasioni, non troppo frequentemente scoperto e denunziato, e poco punito, e gli possono stare a paro solo quegli altri delitti contro la giustizia e le autorità, che dicemmo gli incerti, gli accessori necessari della carriera criminosa. Ciò non significa dunque minore temibilità dei recidivi, ma utilitaria applicazione delle loro tendenze antigiuridiche.

Il furto assume per contro un alto valore di sintomo del regime loro di vita tutta parassitaria, e in continua lotta contro gli ordinamenti sociali, e non si deve confondere il piccolo danno del furto occasionale che si esaurisce in se stesso, col furto dei recidivi, dei professionisti, il quale non è che l'anello di una catena, la manifestazione momentanea, esteriore, di una tendenza, che però permane, e si aggrava continuamente minacciosa ai danni della società.

Del resto anche da un punto di vista più ortodosso, Joly diceva : « Non sono i grandi crimini rumorosi e feroci, che minacciano di più la società, bensì la moltitudine dei piccoli attentati, questa moneta spicciola del delitto, che per ogni dove incoraggia, sviluppa l'immoralità, il furto, la delinquenza perpetua e troppo spesso impunita » (2).

---

(1) Cfr. C. De Negri, *La delinquenza in Italia*, p. 28, 14.

(2) H. Joly, *Le crime*, IV ed., Paris, ch. III.

107. Quando Ferri insorse contro la scuola classica del diritto egli lanciò uno di quei paragoni tanto cari ai discepoli di Spencer, e disse: «Come la medicina in luogo di trattare le malattie, come un giorno faceva, or tratta gli ammalati, così noi, anzichè dell'entità astratta delitto, dobbiamo preoccuparci del delinquente» (1).

Fu errore, contro il quale facilmente insorsero Lucchini e i classici. Si doveva dire piuttosto: il delitto è come il sintomo, il segno dolorifico sensibile del male; il medico non si occupa del sintomo che per iscoprire la malattia e curarla nell'ammalato; così il delitto serve alla diagnosi dell'intima criminalità del delinquente, cui noi dobbiamo combattere; altrimenti i brevi giorni di carcere inflitti di regola al ladro, in corrispondenza al danno lieve arrecato, hanno lo stesso valore del chinino somministrato sempre e invariabilmente in caso di febbre, sia questa sintomo di malaria oppure di sifilide (2).

---

(1) FERRI, *Sociologie crim.*, 1893, p. 9.

(2) Già troppo si è detto ormai qui della questione, la quale, se ci ha dato una buona occasione per l'esposizione di frequenti dati statistici, avrebbe però la sua sede naturale più nella parte dedicata alle teoriche della recidiva. Qui diamo per ultimo una tabella costruita sui dati della statistica svedese (1904), la quale, più fortemente di ogni altra, indica le preferenze dei recidivi rivolte alla delinquenza contro la proprietà:

Su 100 individui che avevano anteriormente commesso un crimine contro	ricaddero poi in un crimine contro			
	lo Stato e p. p.	le persone	la fede pubblica	la proprietà
lo Stato e pace pubblica .	20	19	3	57
le persone	9	39	10	41
la fede pubblica	—	5	30	65
la proprietà	1	3	5	90

Un'altra tabella statistica olandese (anni 1900-1904) viene però a toglierci in buon punto da affrettate conclusioni: su 100 delitti commessi da recidivi che subirono la prima condanna prima di 16 anni, furono:

contro l'ordine pubblico:	la prima volta:	4	—	l'ultima volta:		20
» costumi:	» »	1	—	» »		1
» vita e persona:	» »	12	—	» »		32
furto, frode, ricetto:	» »	75	—	» »		35
incendio e danneggiamenti:	» »	5	—	» »		7
altri delitti:	» »	3	—	» »		2
mendicità e vagabondaggio:	» »	—	—	» »		3
	Totale	100				100

La prima colonna indica la percentuale d'ogni gruppo nel primo delitto commesso avanti 16 anni, la seconda nel secondo delitto che li fece recidivi:

108. *Falsi, truffe, frodi, ricatti, estorsioni, rapine, ecc.*

Tra i delitti contro la proprietà, questi dànno forti contributi alla recidiva, relativamente più che il furto; e sono appunto le forme fraudolente che oggi prevalgono e aumentano nella delinquenza in genere, nella abituale in ispecie. I mutamenti economici odierni, per i quali, mentre i proletari vanno migliorando le loro condizioni, cert'altre classi della piccola borghesia si trovano più a disagio di fronte al crescere dei bisogni e dei desideri; la diffusione dell'istruzione e degli strumenti nuovi che l'attuale civiltà offre, contribuiscono a sostituire la frode al furto, e tanto più alla rapina e ai ricatti con sequestro di persona, ormai quasi scomparsi dall'Italia e anche dalla Spagna.

109. Tanto più che le frodi, se ben riuscite, sono difficilmente scopribili, e come d'altra parte la frode esige più di solito un permanere dell'intenzione criminosa, che non può essere che d'indoli più tenacemente al crimine dedite, così è questo il campo d'azione preferito dai recidivi più raffinati e abili, veri professionisti dell'arte loro — proprio mentre la buona fede si rende sempre più necessaria nei rapporti commerciali e civili, e la legge appresta difese e nel tempo stesso sembra prospettare e rendere possibili le vie trasverse. Vie trasverse e veramente delittuose, in certi giuochi di borsa, in propagazioni per la stampa di notizie politico-commerciali artificiosamente false, in bancherotte sostanzialmente fraudolente, in ricatti di giornalisti, in certe assicurazioni o altri servigi resi da società private, in certe mediazioni di depu-

---

l'inizio apparisce quasi totalmente contro la proprietà, mentre poi una buona parte passa, con movimento peggiorativo nel danno, ai delitti contro le persone.

Manca però, come già altra volta avemmo a deplorare, una più compiuta statistica che ci mostri la serie dei delitti che i recidivi vanno commettendo, stabilendo varie categorie seriali, di cui poi i rilievi d'ogni anno indicherebbero la diversa frequenza e preferenze. Una sola cosa è già certa intanto, che cioè ogni recidivo ha una propria individualità, un proprio modo di contenersi nella sua carriera criminosa, sicchè, per es., un identico furto commesso in identiche circostanze da due recidivi, può assumere valore e aspetto opposti, or d'episodio or di professione, or di manìa or di volontà intelligente, or di debolezza che non sa resistere alle tentazioni, or di forza ribelle audacemente lottante contro il diritto. E allora già per questo è vana ogni aprioristica decisione sulla base unilaterale del danno obbiettivo, ma occorre sempre nella diagnosi giudiziaria la massima possibile assunzione degli elementi individuali, caratteristici, unici.

tati, ecc., dove i nostri Codici, la nostra scienza, che pur tanto vuole preponderante l'elemento obbiettivo del reato, non sanno ancora arrivare a punire e neppure a definire la specie oggettiva.

110. Più in basso, stanno da una parte i truffatori internazionali più o meno all'americana, o con sede in Barcellona, che si rallegano ai ladri degli *express* internazionali e autori di grandi colpi fortunati, sapientemente meditati e con estrema audacia eseguiti. D'altra parte nel campo commerciale, con felice fusione della professione onesta con la criminosa, i falsificatori di alimenti, metalli, merci, documenti, o pubblicatori di stampe e libri alla macchia in frode ai diritti e privilegi. Un gruppo di singolare importanza nel nostro paese è dato dai falsificatori di monete o di carte di credito, i quali costituiscono delle piccole associazioni di tre o quattro, dividendosi il lavoro secondo le esigenze della moderna industria e secondo le loro attitudini : ideatori gli uni e disegnatori, dirigono l'azienda, altri eseguisce nell'oscura officina, gli ultimi, talora anche donne, hanno il delicato incarico di collocare i prodotti della fabbrica.

111. Del resto le *associazioni* criminose oggi son quasi scomparse, o piuttosto ne sono scomparse le antiche forme, quali erano date soprattutto dalle antiche bande fisse, legate da giuramenti, di depredatori, autori d'omicidi e rapine (1). Certe associazioni come la mafia, la camorra, ecc., autrici di ricatti e violenze, stanno forse oggi subendo le loro ultime crisi (o almeno si trasformano radicalmente), specialmente se cesseranno le connivenze della polizia, e quelle stesse più o meno esplicite di autorità superiori amministrative o politiche, per le quali anche gli onesti sono costretti per propria pace a farsi complici, e l'omertà sembra divenuta un dovere morale.

L'associazione oggi è più spesso momentanea, volante ; più delinquenti s'incontrano in una taverna, in un bordello, e combinano il furto, nel loro gergo comune, sui dati del progettatore, assegnando variamente le parti : far la guardia, forzare la serratura, scardinare una imposta; e i piccoli delinquenti alle prime armi passano attraverso

---

(1) Cfr. LISZT, *Das gewerbmässige Verbrechen*, conferenza alla Soc. giuridica di Berlino, 13 ott. 1900 ; TARDE, *Philosophie pénale*, p. 269 e seg. ; ALONGI, *La mafia* ; ecc. In Italia nel 1896-900, il 30 % dei furti semplici, il 37 dei gravi, il 46 delle rapine, estorsioni e ricatti, il 17 delle frodi, e quasi il 30 % dei falsi in genere, diedero luogo a procedimento penale contro *più* persone insieme.

i buchi più stretti, le donne o i vecchi ricettano poi la merce. Spartito il bottino, ognuno segue la propria via, così che la polizia non prenda sospetto da certe frequenze e dimestichezze, salvo ritrovarsi per nuove imprese, specialmente quando si sian trovati bene «a lavorare insieme» e «onesti» nelle spartizioni. I truffatori, anche internazionali, si conoscono spesso tra di loro e si aiutano a vicenda, ma cercano sempre di agire e farsi vedere isolati.

112. Oltre i cennati principali gruppi di specialisti del delitto, si potrebbe dire ancora dei *maîtres-chanteurs*, degli scrocconi, e infine di altri moltissimi in gradini sociali ancor più bassi (anche qui la classe, la condizione, hanno un'azione preponderante sulle forme) esercitanti le più varie e innumerevoli frodi, ricatti, truffe, appropriazioni.

Tra i più abbietti e infimi (benchè talora in certe classi migliori) troviamo gli *alphonses*, i magnaccia, i lenoni, vere piaghe delle nostre capitali, e che meritano piuttosto di essere annoverati qui tra i professionisti del ricatto e dell'estorsione, che tra i più proprii delinquenti contro il costume; e potremmo aggiungere, per una certa affinità, le facitrici d'angeli.

113. Or delle cifre, che attesteranno la massima recidiva tra codesti delitti: accanto alla percentuale di 37,64 recidivi, data in Italia dal furto qualificato, la rapina, l'estorsione, il ricatto segnano 36,49, la truffa e altre frodi 43,3, i falsi in monete e carte di credito 42,02, la spendita di monete false 37,33, la falsità in atti solo il 31 %. In Francia la falsa moneta il 55, i falsi il 44 % nelle Corti d'Assise, e nei tribunali lo scrocco dà il 50, *l'abus de confiance* il 40 %. In Germania estorsione e ricatto segnano il 61,7 e 54,9 %, di recidivi, la frode il 61, meno la falsità in atti, 48,7, e il ricatto 43,1 %, ma molto, sebbene (o forse appunto perchè) scarsa nelle cifre assolute, la falsità in monete (66 %); la frode vi è aumentata in 23 anni (1882-1905) presso i primari da 7507 a 10.085, presso i recidivi da 4452 a 15.742. In Austria, tra i crimini la frode raggiunge quasi il 55 % di recidivi e così pure l'estorsione, la rapina giunge perfino all'81,3 %. Nel Belgio presso gli uomini i falsi toccano il 35, lo scrocco e appropriazione il 44 (Olanda 35), il ricetto il 56 % (1).

---

(1) È ovvio avvertire che la nostra traduzione in italiano delle parole straniere esprimenti le varie specie di delitto, se può corrispondere lettera-

Se poi in Italia su 100 recidivi in furto semplice e qualificato, già 55 e 58,2 sono rispettivamente recidivi per la seconda volta e più, e 9,4 e 9,2 per la quinta volta e oltre; le rapine, estorsioni e ricatti raggiungono nel primo luogo il 61,8 %, nel secondo il 9, 6 %; le truffe e altre frodi 62,4 e 11,7 %; nel falso in monete e carte di credito e nel falso in atti, su 100 recidivi 14,8 e 12,3 sono rispettivamente per lo meno alla sesta condanna. In Germania, mentre la frode (*Betrug und Untreue*) viene quinta (dopo i furti, lesioni, ribellioni, ingiurie) tra i delitti che dànno una maggior cifra assoluta di recidivi, essa passa al terzo posto, subito dopo il furto e le lesioni, nei recidivi più di 5 volte; su 100 delitti commessi da costoro, 10 sono di frode; analogamente si comportano la rapina e il ricatto, molto meno il falso in atti. In Austria su 100 uomini colpevoli di frode, 4,6 sono già per lo meno al terzo crimine, 8,8 al secondo o più; e rispettivamente nella rapina, 7,7 e 17,6 %, nell'estorsione 6 e 9,3 %, e nel furto 10,5 e 17,7 %, superando tutti gli altri crimini meno pochissimi contro lo Stato. In Olanda, 7 su 100 recidivi per appropriazione, scrocco e frode, hanno già oltre 10 condanne, oltrepassando in ciò i furti e ogni altro delitto; e nel Belgio la corrispondente proporzione è dell'8 %: cosichè, appena si giunga a condannati la seconda o terza volta in simili reati, si può senz'altro profetare una nuova futura recidiva nel 100 % dei casi.

114. Quanto alla somiglianza e diversità tra delitto anteriore e attuale, la frode, la truffa, il falso, ecc., si comportano nelle statistiche come il furto qualificato, e come era lecito *a priori* prevedere, dacchè i delitti contro la proprietà dànno alta recidiva e tra essi primeggia numericamente il furto: cioè essi dànno i massimi della specificità, non intesa nel senso ristretto di identità, ma di somiglianza (secondo, p. es., il disposto dell'art. 82 Cod. pen.) attingendo in tal genere di specificità il triplo e il quadruplo della media percentuale raggiunta dagli altri delitti. Similmente in Olanda, Belgio, Germania; anche e specialmente nei falsi; mentre in Italia questi dànno una singolare alta recidiva generica, nè so se a ciò sia sufficiente spiegazione la ristretta assunzione dei falsi in rapporto agli altri delitti contro la proprietà nell'art. 82 *h*), e la forse ancor più ristretta applicazione.

---

riamente, corrisponde quasi mai però giuridicamente, data la varia configurazione dei reati nei diversi Codici. Le differenze però non sono tanto grandi, **e qui anzi nulla turbano.**

115. *Mendicità, vagabondaggio* (1), *ubbriachezza.*

La statistica italiana della recidiva non ne fa cenno, perchè tali atti sono compresi tra le contravvenzioni; di più anche le disposizioni legislative in materia e i provvedimenti di polizia sono assai scarsamente applicati in Italia, sopra tutto là dove il vagabondaggio si nasconde sotto le specie di attività e lavoro in vario grado onesto, come avviene presso i suonatori ambulanti, giocolieri, saltimbanchi, indovine e chiromanti, che corrono le feste dei villaggi, piccoli rivenditori di merci, cartoline illustrate, o gingilli di mosaico nelle grandi città, ecc.

116. In altri Stati invece il legislatore e la polizia hanno intrapresa una vera lotta contro i vagabondi, i professionisti della mendicità, gli sfruttatori della pubblica carità simulanti difetti fisici, e infine contro gli ubbriaconi e alcoolisti abituali. Or la pura scienza penale obbiettivista che inspirò i moderni Codici. vide in codesti delitti un minimo danno, e disse le pene minime di poche ore e pochi giorni di carcere. Ma la realtà delle cose s'incaricò ben presto di dimostrare l'inanità di simili pene, scontate le quali l'individuo, mosso dall'interno impulso permanente, nonchè corretto più forte che mai, ritorna senz'altro a quel modo di vita, a quel vizio, a quel delitto, che la legge avevagli proibito e punito.

Così in Francia la mendicità, il vagabondaggio e l'ubbriachezza sorpassano l'80-85 % di recidivi, e contribuiscono per un quinto al totale dei recidivi; il Belgio dà moltissimi condannati per ubbriachezza, ma non dà precise notizie sulla loro recidività; solo appare come il 40 % dei recidivi in genere abbia già subìto anche anteriori condanne per ubbriachezza; in Olanda la mendicità e il vagabondaggio segnano ormai l'83 % di recidivi, sicchè, secondo che tali delitti vengano o no compresi nella massa, la recidività media nella delinquenza olandese passa dal 43 al 36 %. In Iscozia nel 1900 le *miscellaneous offences* (costituite in gran parte da *drunkeness* e *break of the peace*), dànno 1302 condannati da 50 a 100 volte, 401 da 100 a 200, e 48 (tutte donne) più di 200 volte; la loro percentuale totale di recidiva resta però al disotto del 50 % e di altri delitti pure giudicati dalle Corti sommarie, oltre tutti quelli delle

(1) Sarebbe anche qui da aggiungere e far parola della prostituzione; senonchè di questa, oltre mancare i dati nella statistica penale, dovremo dir meglio anche più oltre (Capo VIII).

Alte Corti: ciò valga per coloro che vogliono ridurre alla sola ubbriachezza la recidiva britannica.

117. Di fronte a tali risultati e alla manifesta vanità delle corte pene, vedremo come in certi paesi si istituirono colonie di lavoro e asili, nei quali si internano per un anno o due i vagabondi e gli alcoolisti, sottoponendoli a cura e lavoro obbligatorio. Vedremo poi come tali istituti e tale lungo internamento in contraddizione colla pura scienza penale del danno obbiettivo, si sieno chiamati, con eufemistico riguardo per questa, provvedimenti amministrativi; e come infine i limiti di un anno o due per la detenzione nelle colonie si sieno manifestati insufficienti, e se ne richieda l'indeterminatezza, sempre in contraddizione col piccolo danno del reato.

Notiamo qui per ultimo come il vagabondaggio possa essere anche singolarmente dannoso, in quanto dal suo campo germinano facili gli altri delitti. Dice Joly: « Il vagabondaggio, dapprima esistenza semplicemente anormale, diviene bentosto come un saggio della vita criminale, e infine una conseguenza forzata del crimine; forse vi è una linea intermedia dove le due influenze si equilibrano, e dove il vagabondaggio contribuisce al delitto, quanto il delitto al vagabondaggio » (1). Le cifre del resto smentiscono coloro, per i quali il vagabondo assai di rado passa al delitto vero e proprio: così in Olanda, se è vero che il vagabondaggio vi offre la più alta recidiva specifica del 53,6 %, è però anche vero che il 12,5 % dei vagabondi sono per contro recidivi esclusivamente generici, e i rimanenti 31,9 % partecipano e degli uni e degli altri.

118. *Delitti colposi.*

Di questa categoria tiene felicemente conto a parte la statistica italiana, e ne appare un minimo di recidive (8,4 % nel primo, 12,7 nell'ultimo quinquennio), che s'oppone reciso a tutte le altre categorie di delitti, qual più qual meno aggirantisi attorno alla media percentuale. Dei 325 individui, ogni anno in media recidivi colposi in delitti, più di 200 sono tali per la prima volta e solo 6 ebbero a subire già più di 5 condanne anteriori, anche in ciò differenziandosi da tutti gli altri che ne contano sempre maggior numero.

---

(1) In *Le crime*, chap. II.

119. Ma è per avventura nel criterio, che serve a definire insieme come colposi, reati delle più diverse specie e del più diverso danno obbiettivo immediato (quali l'omicidio, le lesioni, l'incendio, ecc.), criterio quasi essenzialmente soggettivo, che risiede la ragion singolare del fatto. E fatta la parte di quei pochi casi nei quali il delitto fu potuto definire, per varie cause, in giudizio, come colposo, anzichè doloso, come forse era; fatta la parte di quegli altri, nei quali la commissione del delitto colposo avvenne per la troppa dimestichezza con quei modi e strumenti, di cui l'individuo stesso altra volta si serviva con dolo reale; fatta l'ultima scrupolosa parte al caso produttore di tali delitti presso ogni classe di individui onesti e disonesti — i delitti colposi resterebbero certo opera unica di gente avente per quest'unica volta a fare con la giustizia. Poichè in essi è appunto mancante quella intenzione criminosa, quella tendenza, la quale è caratteristica e permanente nei recidivi.

120. Abbiamo detto che i delitti colposi s'oppongono così a ogni altra categoria di delitti, ma veramente anche due o tre altre categorie insieme a quelli si differenziano per la loro minima recidiva, e per cause egualmente decisive.

Tali l'*infanticidio* e l'*aborto*, per ragioni che discendono dalla specie singolare del delitto, commesso da donne trovantisi in istati eccezionali, sotto il timore dell'opinione pubblica e dei parenti, tanto maggiore appunto quanto più esse altrimenti sempre oneste.

Tali infine i delitti *dei pubblici ufficiali* (e in buona parte quelli *commerciali*, contro la sicurezza dei mezzi di *trasporto*), per una ragion meccanica, che esclude in genere dalla classe di persone atte a commettere tali delitti chi abbia anteriori condanne.

121. *Delitti abituali e delitti occasionali.*

Prima di lasciare questo argomento, dobbiamo esaminare quanto ne scrive Ferri (1), uno dei pochissimi che si diede a una precisa ricerca statistica in proposito; notandone prima alcuni lievi errori di metodo e di valutazione, per poi vedere quanto la sostanza delle conclusioni, cui egli giunge, sia in contraddizione con le nostre.

(1) « *Sociologie criminelle* », Paris, 1893, p. 90-112, e specialmente 90-97, nelle quali pagine sono appunto compresi i passi che or verremo riproducendo.

Dopo alcune giuste osservazioni sui delitti contro la persona, egli passa a notare la forte recidiva del furto « eccezion fatta per i furti e appropriazioni commesse dai domestici, che rivelano così la loro natura più occasionale e confermano l'accordo tra la statistica e la psicologia criminale... E l'assenza di recidiva presso gli impiegati postali condannati per sottrazioni di valore, e presso i doganieri contrabbandieri, è una conferma ulteriore di questa determinazione degli uni e degli altri in causa piuttosto di occasioni esterne, che non per tendenze personali al delitto ».

A noi sembra invece che qui si tratti di ben altro che di occasionalità : i domestici dànno poca recidiva, perchè donne in gran parte e le donne son poco recidive. Quanto poi agli impiegati postali e doganali, essi son primari per forza, non per tendenze personali, in quanto che, per venire accettati nel loro ufficio, devono essere mondi d'ogni anteriore macchia !

122. Passando sopra alle affrettate conclusioni sull'antropologia e le anomalie biopsichiche, che Ferri trae da queste e altre simili osservazioni, egli viene poi a ricercare la proporzione numerica dei delinquenti abituali sulla base di una classificazione di delitti e crimini abituali, di cui pretende fissare la proporzione in un decimo circa della delinquenza totale, e perfino il numero: 200 nel Cod. pen. italiano, 150 nel francese, e 203 nel tedesco, nè uno più nè uno meno, conforme il computo di Ellero!

Ciò potrebbe cominciare a sembrarci stupefacente, ma alla nostra facile domanda sui criteri per tali determinazioni, Ferri anche risponde: « È facile pensare che in generale i criminali nati e abituali non commettono delitti politici e di stampa, nè contro i culti, nè corruzioni di funzionari; abuso di titoli e d'autorità; calunnia, falso giuramento, false perizie; adulterio, incesto, infanticidio, supposizione di parto; rivelazioni di segreti professionali; bancherotte, danneggiamenti; violazione di domicilio, arresti illegali, duelli, diffamazioni, ingiurie, ecc. ».

123. Non siamo d'accordo con Ferri, nè crediamo che tale enumerazione di delitti pretesi occasionali abbia un valore: alcuni di essi (abuso di titoli e d'autorità, false perizie, segreti professionali, arresti illegali) non danno recidiva non perchè essi sieno di natura occasionali, ma perchè essi richiedono, come necessario presupposto in chi li commette, una posizione sociale, una professione, cui in genere non può appartenere chi abbia commesso altri delitti ; chè se le statistiche ci permet-

tessero di seguire la vita di coloro che, come primari, in tali specie di delitti incorsero, forse che poi ci si mostrerebbero delinquenti abituali.

Altri, come l'adulterio, i delitti politici, di stampa e duelli, sono talora impuniti, e in genere commessi da individui altrimenti onesti, che neppur per essi incorrono nel biasimo pubblico. Altri ancora, come la calunnia (nelle statistiche francesi, citate da Ferri, mal confusa con l'ingiuria e la diffamazione), il falso giuramento, la falsità in giudizio, i danneggiamenti, ecc., dànno percentuali di recidiva forse inferiori alla media, ma tutt altro che tali da negarli ai delinquenti abituali (in Italia la calunnia, falsità in giudizio e simulazione di reato, segnano il 25,59%).

L'*ingiuria* infine e la *diffamazione*, se sono invero a tipo prevalentemente occasionale, e se dànno in Italia solo il 15,68 e 20,98 % di recidivi, contribuiscono però alla recidiva con una somma complessiva annua, tutt'altro che trascurabile, di più di 2000 casi; e se è pur vero che la maggior parte di questi sono appena alla seconda condanna, non bisogna dimenticare che tali delitti presso i peggiori recidivi passano, per la qualità delle vittime e per il luogo, impuniti e indenunciati, malgrado la loro frequenza e abitualità; e del resto bisogna non correre a conclusioni sui dati di un solo Stato, se, p. es., in Germania le offese (*Beleidigungen*) dànno il 32,2 % di recidiva, e mentre contribuiscono con una quota del 7,8-8,1 % (1904-1905) ai recidivi in genere per la prima volta, passano all'8,3-8,9 % tra quelli per più di 5 volte, con un diportamento analogo ai soli delitti più abituali, quali il furto, la frode, il ricatto, la rapina, ecc.

124. L'attenuazione che Ferri stesso fa seguire alle sue precedenti parole: « ... vi sono tuttavia dei criminali d'occasione che commettono delitti proprii alla criminalità abituale e viceversa... », è insufficiente a rimediare. Insufficiente perchè — se può essere vero, come già si vide, che l'omicidio, il furto, lo stupro, il vagabondaggio, il falso, ecc. sono le forme di delitto più caratteristicamente proprie dei delinquenti abituali — di qui ad assumere il numero dei condannati in genere per tali delitti, contrapponendolo ai condannati per lesioni, ribellioni, minaccie, calunnie, ubbriachezza, caccia, ecc., e determinare per i primi una proporzione del 40 % circa da attribuirsi alla criminalità abituale, e per i secondi del 60 % attribuita agli occasionali, ci corre non poco, e forse precisamente quanto separa il vero dall'erroneo.

Nessun taglio più o meno netto è possibile che valga ad ascrivere i furti alla criminalità abituale, e alla occasionale le ribellioni e lesioni

(che Marro e Lombroso tra i positivisti, tra gli statistici Tarde, e Aschaffenburg tra i modernissimi, e altri molti, uniscono per contro ai delitti abituali) (1); tanto meno poi quando si pretende che le due somme dei delitti classificati così arbitrariamente debbano corrispondere proprio alla percentuale dei delinquenti nati e abituali secondo le ricerche antropologiche!

Quanto a quest'ultima già la vedemmo mancante di vero valore statistico, e quanto poi alla percentuale dei delitti occasionali vediamo che con due soli (su 30 allineati a pag. 96 della *Sociologie crim.*), lesioni e ribellioni alle autorità, uno degli Stati citati da Ferri, il Belgio, darebbe attualmente già più della percentuale totale assegnata da Ferri agli occasionali (60 %), rompendo così ogni pretesa concordanza con i dati dell'antropologia.

125. Nè si vuole con ciò, intendiamoci, rimproverare a Ferri la non conoscenza di dati, che egli forse non ebbe modo di conoscere neppure nelle posteriori edizioni del suo libro, ma solo si dimostra su che fragili basi e mutevoli egli voleva trovare nella statistica delle specie delittuose la riprova della ferma distinzione antropologica, e il numero dei delinquenti occasionali e abituali.

Superava così Ferri inopinatamente l'oggettivismo e l'algebra dei classici, incorrendo non solo in piccoli errori, ma anche nella facile obbiezione fondamentale che Lucchini sol qui avrebbe avuto vittoriosa, contrapponendo la quasi immutabilità delle specie antropologiche alle rapide variazioni delle specie e forme criminose nel tempo e nello spazio.

126. Per conto nostro, a tale obbiezione, sotto l'aspetto suo più generale, replicammo facilmente già altrove (2); qui, sotto l'aspetto più speciale dell'attuale questione, ancor più facile è la replica. Allora dimostrammo non vere le gravi variazioni nel numero totale dei recidivi, conforme una analoga dimostrazione del prof. Tamburini riguardo ai pazzi. Qui siamo andati già chiarendo e affermiamo un'importanza solo relativa delle forme criminose, facilmente varianti secondo le forme esteriori sociali, mentre più ferma e lenta è la sostanza sottostante, di cui è costituito il recidivo — così come Tamburini dimostrava

---

(1) MARRO, *I caratteri dei delinquenti*, p. 358; LOMBROSO, *L'uomo delinq.*, V. I, p. 481; TARDE, *Philos. pén.*, p. 268; G. ASCHAFFENBURG, *Das Verbrechen*, p. 156.

(2) Vedi retro, §§ 55-60.

un'identica sostanza pazzesca, nelle sètte antiche, nei flagellanti, negli indemoniati, in confronto delle forme tutte diverse, delle quali attualmente la psicopatia si riveste.

Un tempo le malattie mentali si distinguevano secondo certe parvenze e manifestazioni esteriori, e si classificavano accuratamente le diverse specie di manìe, ritenute come tante malattie diverse l'una dall'altra; bisogna arrivare all'ultima metà e forse all'ultimo quarto del secolo scorso, perchè tali credenze vengano rigettate, al tempo di Legrand du Saulle (1) e specialmente di Magnan e della sua scuola, che ebbe a dimostrare, oltre la semplice gradualità dall'irregolare all'idiotissimo, l'errore di chi fa un'entità morbosa di un semplice sindroma episodico. Così la paranoia assume molteplici forme svariate, e vanno diminuendo, p. es., quelle a tipo religioso, mentre aumentano le amorose e ambiziose, in conformità appunto delle trasformazioni sociali (2); e altrettanto dicasi della manìa, dell'isterismo multiforme, ecc.

127. E qualche cosa di simile può forse ripetersi per le forme di criminalità, sebbene il fatto della corrispondenza precisa di certe figure giuridiche a figure psichiatriche (cleptomania, piromania, manìa ed epilessia omicida, dipsomania, inversioni sessuali, ecc.) abbia già un'importanza grandissima, e non si deve negare *a priori* la possibilità di substrati organici alle esteriori forme criminose. In genere, però, di queste appare non doversi fare un conto assoluto, ma piuttosto sintomatico e relativo. Più importante è la sostanza, è il modo di vita antisociale, che dietro a quelle si cela; il piccolo delitto, entità giuridica artificialmente definita, che la società vanamente e senza utile risultato si limiterebbe a colpire in sè stesso coi pochi giorni di carcere, non è che il segno manifestatore della possibile più intima delinquenza, e che permette alla società di intervenire senza offendere la libertà individuale, e di investigare quale sia il provvedimento più utile per l'avvenire proprio e dell'individuo stesso.

128. *Conclusione.*

Ad eccezione di alcuni pochi specialissimi delitti (colposi, infanticidio,

---

(1) Per l'Italia, vedi p. es. il cenno preciso di A. Tamassia, nel 1875, nella sua prefazione (p. XXII) alla traduzione del libro di Mausdley, *The crime and folie.*

(2) Cfr. L. Bianchi, *Psichiatria*, Napoli, 1906, p. 565.

di pubblici ufficiali e professionisti), tutti gli altri concorrono e contribuiscono, qual più e qual meno, alla recidiva. Prevalgono, per il loro carattere utilitario, i delitti contro la proprietà, di cui molti recidivi fanno professione; e, per i frequenti contatti, i delitti contro le autorità, contro l'amministrazione della giustizia e di polizia, come accessori necessari della carriera criminale.

Tra i delitti contro la persona l'omicidio va divenendo opera dei soli recidivi, antisociali; non tanto le lesioni, le quali però vanno contribuendo sempre più alla recidiva, come accessorie, da una parte, di vita criminosa, nei frequenti contatti con gente di mal affare, come manifestazione, dall'altra, di tendenze sanguinarie e violente. I delitti contro il costume, i danneggiamenti e gli incendi, presentano i tipi più diversi, ma sono opera frequente dei peggiori recidivi.

Entro uno stesso gruppo di reati prevalgono per numero assoluto di recidive le specie di minor danno; tutt'altro però avviene nel rapporto percentuale relativo alla delinquenza totale nelle specie stesse.

129. *Somiglianze e diversità nelle serie delittuose dei recidivi.*

Come alla specie di reato, così è d'uopo qui non assegnare un valore assoluto alla specificità e alla genericità delle recidive.

La specificità è certo più frequente nei furti, i quali per qualità e quantità sono fondamentali nella recidiva, ma del resto si trova presso tutti i gradi (1) di recidiva e presso tutte le forme di delitto larghissima commissione di reati di specie e categoria diversa. In Italia (1896-1900), su 100 recidivi 44,64 avevano anteriormente commessi delitti uguali, 18,75 simili, e ben 65,81 delitti del tutto diversi. In Belgio la recidiva specifica è inferiore alla generica (47 contro 53 %), anzi la generica è tanto maggiore quanto più si sale nei gradi di recidiva (nei recidivi per la 7ª volta e oltre il rapporto diviene di 38 contro 62 %). In Olanda, dove le statistiche tengono un conto assai accurato della specificità, questa è pur lievemente inferiore alla generica in tutti i gradi, e malgrado la grande specificità dei mendicanti e vagabondi che v'hanno parte preponderante.

---

(1) Per gradi intendiamo il numero delle condanne anteriori; tanto più elevato è il grado, quante più condanne ha già subìto il recidivo.

E così si riafferma statisticamente ciò che già tra gli altri due osservatori della delinquenza professionale, Liszt e Ottolenghi, avevano asserito in contraddizione di coloro (buon ultimo Manzini), i quali, in vista della impotenza delle leggi contro i più tenaci recidivi, se li foggiarono per proprio conto come individui senza volontà, automaticamente ripetenti lo stesso identico atto delittuoso, per forza d'abitudine accumulata. Invece anche i professionisti del delitto si dànno spesso a reati di diversa specie, così che la genericità anzi prevale tra i più alti gradi di recidiva.

130. Esaminiamo per ultimo, a mc' di riassunto, i dati più compiuti della Germania: su 100 recidivi, 36,8 commettono delitto uguale all'anteriore, 20,3 simile (cioè dello stesso gruppo: persone, stato, proprietà), 43,1 del tutto diverso. Il massimo di recidiva uguale è dato da due delitti di natura opposta, il furto e le lesioni, in causa del comune loro fortissimo numero assoluto, che li fa i due delitti tipici più importanti; il massimo di recidiva generica è dato dai delitti contro lo Stato; similare invece dall'omicidio, frode, rapina, delitti contro il costume (compresi nei delitti contro le persone), che rappresentano i delitti più gravi e quindi meno frequenti del rispettivo gruppo.

La specificità diminuisce col grado di recidiva:

	PERCENTUALI DI DELITTI		
Recidivi per la 1ª volta —	uguali: 39.—	simili: 19.4	differenti: 41.6
» » 2ª »	» 38.—	» 19.9	» 42.1
» » 3ª-5ª »	» 35.7	» 21.—	» 43.3
» » 6ª » e più —	» 34.2	» 21.2	» 44.6

La *vorblickende Statistik* è ancor più ricca d'osservazioni in proposito: la recidiva in delitto uguale e similare complessiva media è del 57 %; meno nei delitti contro lo Stato (33 %), più in quelli contro la proprietà (63 %). Per quest'ultimi è notevole il fatto che la loro specificità diminuisce (dal 69 al solo 51 %) quanto maggiore è l'intervallo: ciò però può dipendere dal tempo di pena più lungo per quei delitti contro la proprietà, cui è associata la violenza, e dove quindi più probabile il passaggio a delitti contro la persona. La specificità diminuisce col grado di recidiva, non però nei delitti contro la proprietà (V. anche § 90).

131. *Concludendo:* dai dati statistici non risultano norme generali, che assegnino un valore assoluto *a priori* alla specificità, la quale può prevalere in qualche tipo o categoria di delitti, ma variazioni, incostanza e frequenti eccezioni talora soverchianti la regola, s'oppongono per intanto a quelle assolute distinzioni e valutazioni che i teorici e le leggi vollero poste. Per contro invece, tanto riguardo alle specie delittuose, quanto ai loro rapporti di somiglianza e successione, si rivela necessaria *la considerazione e volutazione individuale, caso per caso.*

Cap. IV.

I fattori della delinquenza e della recidiva.

132. Dopo aver ricercato e considerato la quantità delle manifestazioni criminose in recidiva in genere, ed in ispecie secondo le varie forme di delitto, sarebbe bene determinare la qualità delle medesime, riuscendo così alla dichiarazione della natura intrinseca e del valore del nostro fenomeno. Tale dichiarazione non può però farsi così *a priori*, nè trova una base diretta sui risultati statistici, dai quali invece potremo trarre notizia sui fatti, sulle condizioni antecedenti o accompagnanti la recidività : secondo che la presenza, o l'assenza, o la modificazione di codesti fatti, avrà per costante corrispondenza una varia zione o modificazione numerica nella recidiva, ne risulterà un legame generico di dipendenza, che, accuratamente osservato, vagliato e interpretato, potrà risolversi in uno stabile rapporto di causa ad effetto, più o meno immediato, parziale, esteso e continuo.

L'eziologia della recidiva ci darà allora la base di fatto, sulla quale unicamente può assidersi quella determinazione del suo significato e valore, e del suo posto nel diritto penale, su di che tanto disputano le più opposte teoriche ; così come in ogni campo di scienza la ricerca genetica, causale, è ormai prima e fondamentale nel tentare la natura, l'intima essenza dei più diversi fenomeni.

133. Non così però fino a poco tempo fa, e meno che altrove nello studio del delitto : il nostro Romagnosi, quando poneva i quattro difetti di sussistenza, educazione, vigilanza e giustizia, da prevenire, e studiava il giuoco delle spinte e controspinte, delle cause di desiderio e di freno (1), non trovava seguaci ; come non ne trovavano gli accenni

(1) G. D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, V ediz., Firenze, 1834, §§ 1021, 1386, 1432, 1441, ecc.

di Feuerbach in Germania o di Walhberg in Austria (1). Ancora oggi del resto qualche seguace degli antichi sistemi continua ad affermare, proprio a proposito della recidiva, che il giurista deve valutare le azioni umane, quali si presentano nella loro esteriorità suscettiva di apprezzamento oggettivo, senza risalire alle cause ! (2).

Fu l'affermazione unilaterale di una nuova categoria di fattori criminogeni, lanciata da Lombroso, col suo *Uomo delinquente* (1874-76), a sollevare il campo a rumore, e a far salire ai primi onori lo studio delle cause. Poichè ben si comprese allora da tutti, come dalla definizione di queste dipendesse l'esistenza e il modo delle discipline penali, e la disputa se ne fece preminente, forte, violenta talora. Tutt'una scuola, attorno a Lombroso, difese l'antropologia criminale ; primi tra gli altri Garofalo, il quale vedeva nei delinquenti istintivi una singolare, incorreggibile anomalia morale, e Ferri, che, con felice eclettismo, inquadrava i risultati dei nuovi studi nella sua triplice complessa categoria di fattori criminosi, biologici-fisici-sociali.

134. In Francia, poichè ne parve minacciato il libero arbitrio, e poichè sopratutto alcune solo delle opere, e non compiute, della scuola italiana vi giunsero (3), sorse subito appresso una avversa tendenza, la quale, sostenendo la preminenza del fattore sociologico, pretese costituire una nuova scuola, attorno a Tarde, Manouvrier e Lacassagne, della scuola di Lione (4). I congressi di Roma, Parigi, Ginevra, ecc., videro l'urto delle scuole ; a Lacassagne che sosteneva avere le società i delinquenti che si meritano, e rappresentare l'ambiente sociale il brodo di coltura della criminalità, Ferri opponeva la necessità dei microbi, onde questa avesse a svilupparsi ; mentre a dimostrazione involontaria della differenza più verbale che altro tra le due scuole, la sociologica intitolava la sua maggiore rivista, *Archives d'Anthropologie*, l'antropologica il suo libro più compiuto, *Sociologia criminale* (5).

---

(1) W. E. Wahlberg, *Das Princip der Individ.*, cap. I-IV. Cfr. anche: « Liszt's Z. », 1901, p. 204, 205.

(2) Cfr. per tutti : C. Civoli, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1900, p. 518.

(3) Cfr. P. Cuche, *L'éclectisme en droit pénal*, in « Revue pénitentiaire », 1907, p. 944.

(4) Cfr. E. Laurent, *L'anthropologie criminelle et les nouvelles théories du crime*, Paris, 1890.

(5) Cfr. J. Ingegnieros, *Nuova classificazione dei delinq.*, Palermo, 1907.

Le differenze si ridussero piuttosto a questioni di prevalenza, di maggiore importanza dell'un fattore in confronto dell'altro ; e ne sorse anzi la fiorente « Unione Penale Internazionale » con a capo Prins, van Hamel, von Liszt; la quale, pur ammettendo il concorso, il contemperamento dei due fattori, crede opportuno assegnare al sociologico miglior posto che non all'antropologico.

Qual più qual meno, con queste o quelle restrizioni, tutte però le accennate correnti scientifiche riconoscono l'alta importanza del fattore individuale ; e ad esse aderirono anche degli spiritualisti, pastori cattolici, quali Hymans, De Baets in Belgio, De Groot in Olanda.

135. Per contro, da alcuni liberisti di Francia, Germania e Italia (Proal, Binding, Birkmeyer, Brusa, Pessina, ecc.) e da un buon numero di deterministi italiani e tedeschi (Lucchini, Manzini, Mittelstädt, Merkel, ecc.) si ammette il solo fattore sociale, e si nega l'individuale, strenuamente combattendo in difesa degli antichi classici sistemi contro le nuove idee.

Esigerebbero costoro dagli antropologi, per convertirsi, che almeno essi indicassero un sol carattere, che fosse assolutamente esclusivo e perciò davvero patognomonico del delinquente (1).

136. Ferri ha difeso con la consueta abilità l'antropologia dalle accuse mossele sulla base dell'impossibilità a definire un tipo astratto di colpevole, a determinare un criterio distintivo dell'onestà e della criminalità, richiamandosi al cumulo dei caratteri, e al tipo medio, galtoniano per così dire (2).

Ma veramente l'antropologia, nei successivi studi e edizioni delle opere di Lombroso e di Ferri stesso, è andata in cerca di codesto criterio specifico, e l'uno assise la criminalità sull'epilettoidismo (variamente intrecciantesi coll'atavismo e la pazzia morale), l'altro su di una indefinibile nevrosi o temperamento criminale (3). L'uno e l'altro, nel tempo stesso, muovono critica a coloro che avevano creduto trovare la spiegazione del delitto nella degenerazione, osservando che questa nulla dice sulla natura specifica del delitto, per i suoi limiti stessi piut-

---

(1) Così anche COLAIANNI, *La soc. crim.*, p. 198.

(2) « *Soc. criminelle* », p. 53-60. Cfr. anche A. PRINS, *Criminalité et repression*, Bruxelles, 1886 ; R. SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris, 1898, p. 115.

(3) *L'uomo delinquente*, vol. II, cap. II ; *Sociol. crim.*, p. 70-75.

tosto incerti, oltre quelli della criminalità; ma il medesimo rimprovero si può certo ritorcere contro la già indefinita nevrosi, e l'epilettoidismo stesso ridotto agli ultimi limiti dell'epilessia psichica e suoi equivalenti con un generico significato di impulsività.

Per conto nostro (pur non negando la possibile scoperta, assai avveniristica, di uno speciale bacillo della criminalità) crediamo doversi per ora ritenere il delitto come la risultante di più cause variamente concorrenti, nessuna delle quali è però di per sè necessaria e sufficiente alla produzione. Se appunto per gli antropologi il senso morale è la più alta e delicata funzione, il più alto e complesso sviluppo dell'organismo (Mausdley), sì da doversi ritenere che non vi sia un centro corticale specifico (1), nemmeno potrà esservene quella modificazione o malattia specifica, fattrice di delinquenza; e fu anzi primo merito di Lombroso quello di avere studiato il delinquente sotto un'infinità di aspetti.

137. Ma non per questo l'antropologia cede impotente di fronte alla prima accusa. Se per Tarde, dacchè molti imbecilli con stigmati degenerative sono di una innocuità estrema, manca di conseguenza ogni rapporto di causalità tra delitto e degenerazione (2), potremmo allora a maggior ragione concludere: Dacchè molti poveri (anzi *il più* dei poveri) è onesto, manca ogni legame tra delitto e fattore economico! La falsità del ragionamento è chiara ed uguale nei due casi; sarebbe grave segno di discromatopsia, se si volesse ritenere lo svariato concorso di molteplici elementi nel solo fattore sociale, negandolo al fattore individuale.

Aggiungiamo che, se il bacillo virgola conduce al colera, il bacillo di Ebert-Gaffky al tifo, ecc., ancora però cause svariate e di opposta natura ci appaiono condurre, p. es., alla malinconia, al delirio sensuale, ecc.; la malaria, la sifilide, la difficoltà del parto, l'alcoolismo, l'età avanzata dei genitori, tutti questi più diversi fattori possono produrre i frenastenici; da lunga serie di fatti può dipendere la degenerazione; la statistiche più contradittorie si disputano la causalità della demenza paralitica; e fin l'epilessia può trovare coefficenti determinatori o modi-

---

(1) Cfr. A. Baer, *Il delinquente considerato dal punto di vista antropologico e soc.*, cap. II, *d*), in « Riv. disc. carc., » anni 1886 e segg.

(2) Cfr. *Philosophie pénale*, p. 238.

ficatori di qua e di là, e fin nei minimi contatti (1). Pur nessuno vorrà sognarsi, per tali ragioni, di sottrarre agli studi degli antropologi tali manifestazioni patologiche dell'uomo ; ebbene, ma allora appunto perchè, pretestando ragioni simili, si vuole negare agli stessi studi pur una minor parte di dominio nelle manifestazioni criminose ?

138. E come si può arrivare a proposizioni di questo genere : « Se dunque la recidiva sente l'influenza delle cause economiche, essa è di natura esclusivamente sociale, poichè se la sua manifestazione dipendesse in principal modo dalla costituzione antropologica dei delinquenti, le variazioni economiche ci avrebbero ben poco a che vedere ? » (2). Come chi dicesse : il prodotto del frumento sente l'influenza dei diversi climi più o meno caldi o piovosi, quindi è di natura esclusivamente meteorologica, quindi ha ben poco a che vedere con la natura del terreno !

139. Altri molti hanno creduto di poter negare il fattore antropologico, partendo in guerra contro l'ereditarietà nei criminali. Non è certo nostra intenzione di trattare qui tale ardua questione, nè di riaddurre i fatti raccolti da Lombroso (3) e dai suoi seguaci, e le antiche difese di Ribot (4) ; ma ci basterà piuttosto citare quelle ammissioni degli avversari della scuola antropologica, le quali sono, secondo noi, già di per sè stesse sufficienti a implicare l'efficienza del fattore individuale.

Così d'Haussonville ammette l'uomo essere un composto « di inclinazioni fisiche, tendenze ereditarie, istinti personali, influenze subìte » (5); e Lucchini : « Occorrono pur certe attitudini e predisposizioni individuali perchè l'uomo possa delinquere, ora innate ora acquisite,

---

(1) Cfr. L. Bianchi, *Psichiatria*, p. 393 ; B. A. Morel, *Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine*, Paris, 1857 ; J. Dallemagne, *Dég. et déséq.*, p. 330-335 ; ecc.

(2) Manzini, *La recidiva*, p. 83.

(3) Egli bene osserva (*Uomo delinq.*, II, 488) la difficoltà per il volgo di scernere l'eredità, poichè il più degli uomini si arresta alle cause ultime più immediate, senza saper risalire alle prime efficienti.

(4) Th. Ribot, *L'hérédité psychologique*, Paris, 1882, specialmente cap. V : « Les exceptions à la loi d'hér. » : varietà numerosa di antenati ; un prodotto può differire dai componenti ; modificaz. intrauterine posteriori. E conclude : « L'herédité tout en étant la loi, est toujours dans l'exception (261) ».

(5) *Le combat contre le vice*, « Revue des deux mondes », I-IV, 1887, p. 587.

ma questa non è che l'energia potenziale » (1) ; e Manzini : « È certamente un fatto indubbio l'ereditarietà per la quale riproduciamo spesso tendenze, inclinazioni, perfezioni, difetti di ascendenti..., ma queste vengono anche poderosamente modificate dall'educazione, imitazione..... un discendente potrà rinnegare tutte le inclinazioni trasmessegli dagli antenati » (2). Senza dire di uno dei campioni della scuola francese che ebbe ad esaminare, uno per uno, lunga serie di delinquenti : « Quasi tutti i criminali hanno una tara ereditaria, ma questa tara è più spesso una tara nervosa » (3).

Or tutto ciò è per noi ben più che sufficiente ad ammettere il concorso dell'eredità, e quindi a maggior ragione del fattore individuale, nella produzione del delitto; dappoichè nemmeno per l'ammissione dei fattori sociali si richiede da alcuno di essi una specificità criminogena, come di fatto per se stesso sufficiente e necessario a causare il delitto.

140. Pur dalla scuola francese si continuò con tenacia ad opporre ai caratteri anomali, patologici dei delinquenti, che via via gli antropologi andavano determinando, di non essere essi innati nell'individuo, ma posteriormente acquisiti. Così Manouvrier (che tale tesi ebbe principalmente a sostenere al Congresso di Parigi nel 1889) e gli altri della sua parte venivano a riproporre la somiglianza del cervello dell'uomo che viene alla luce del mondo, con una *tabula rasa*, secondo l'asserzione tramandata da Aristotele a Bacone, Locke, Helvetius, Bossuet e Condillac.

Altri seppe, in risposta, dimostrare l'assoluta impossibilità di acquisire certe anomalie (4). Ma sopratutto, chi può, con tanta facilità, distinguere in un individuo ciò che egli porta con sè dalla nascita, e quanto dalla sua costituzione in quel momento poi conseguirà, da ciò che invece egli andrà acquistando nella vita posteriore? L'innato e l'acquisito si intrecciano, si confondono, e agiscono con infinita varietà l'uno sull'altro ; l'individuo che, nascendo, percorrerebbe una data linea di vita *AB*, per una minima differenza organica, ne segue invece un'altra *AC*, che può avere da principio con la prima un minimo angolo di divergenza, per poi divenire distanza immensa, opposizione,

---

(1) *Op. cit.*, p. 53.
(2) *Op. cit.*, p. 53.
(3) E. Laurent, *Les habitués des prisons de Paris*, p. 11.
(4) Cfr. p. es. Angiolella, *Manuale*, cap. XVIII.

come tra atti onesti e disonesti ; così come un fatto esteriore qualsiasi può poi determinare a sua volta nuove divergenze, nuove opposizioni all'infinito.

141. Ed è per questo anche che neghiamo in gran parte l'esattezza della distinzione tra fattori individuali e sociali, come la possibilità di questioni sulla prevalenza dell'uno e dell'altro.

Quando Loria, p. es., non s'accontenta di dimostrare la sola azione diretta esercitata dall'economia sulla criminalità, ma poi anche, avvertendo che al delitto concorrono le qualità antropologiche individuali, assevera che queste in fin dei conti a lor volta dipendono dall'ambiente economico, nel quale l'individuo è nato e cresciuto (1) — dice cosa vera sì, ma inesatta nel tempo stesso, se con ciò pretenda dimostrare, come è nelle sue intenzioni, l'assoluta preminenza del fattore economico. Poichè in questo modo, nell'infinito intreccio delle cose di questo mondo, si può sempre trovare un punto, un momento, nel quale un dato fatto abbia azione su qualsiasi dato altro ; nè infatti diremo preminente nell'indirizzo degli eventi umani, per es., la direzione dei venti nel mese di marzo, seppure a codesta direzione possiamo rallegare un'infinità di fatti meteorici, agricoli, commerciali, marittimi, economici, nervosi, digestivi, sessuali, ecc.

142. Per Lacassagne, la criminalità dipende in gran parte dalla degenerazione, ma questa a sua volta trae origine dalla cattiva alimentazione, dall'alcool, dalle malattie, dalle case malsane..... dunque la criminalità dipende quasi esclusivamente dal fattore sociale (2). Per D'Haussonville, i delinquenti abbondano sì di note degenerative, ma queste favoriscono il delitto unicamente perchè gli uomini che ne sono affetti sono meno adatti al lavoro, quindi cadono nella miseria la quale è causa immediata di criminalità..... dunque la criminalità dipende quasi esclusivamente dal fattore sociale (3). — Ma evidentemente, per mezzo di simili raziocinii, si può sostenere anche la tesi perfettamente opposta ; ed è perciò che non possiamo aderire a uno dei primi postulati della « Unione Penale Internazionale » : la prevalenza di un fattore (sociale) sull'altro (individuale).

143. L'equivoco dipende in gran parte dal non fissare prima

---

(1) A. Loria, *Le basi economiche della costituz. soc.*, cap. III, p. 149-155.
(2) A. Lacassagne, *Préface* a «*Les habitués*» di Laurent, p. VIII.
(3) *Art. cit.*, p. 580.

in codesta discussione il momento di cui si intende ragionare. Se infatti si intende riferirsi al momento della concezione dell'individuo, e si attribuisce al fattore sociale tutto ciò che poi agisce su di esso fino al momento del delitto, comprendendovi anche, p. es., i traumi fetali, la deficiente nutrizione o la vita malsana della madre nel tempo della gravidanza (1) ; è certo allora che il fattore sociale, così inteso, dovrà prevalere sull'individuale ben più di quello che avverrebbe, se per cause sociali si classificassero invece solamente i fatti esterni agenti sull'individuo dopo la nascita, o in ancor più ristretti limiti, quelli agenti nel solo ultimo tempo del delitto.

144. Or noi appunto crediamo che quest'ultimo sia il vero momento da considerare : se si risale indietro, e si va osservando come l'un fatto dipenda dall'altro, e questo a sua volta da un altro ancora, arriveremo all'infinito, alla causa prima sconosciuta e inconoscibile, o potremo arrestarci, per es., al calore del sole e dirlo, a ragione, causa della criminalità — ma il risultato utile di tale ricerca sarà zero.

Utilità zero, intendiamoci bene, dal punto di vista del diritto penale; può essere invece utilità somma dal punto di vista dello speculatore, del filosofo, del metafisico.

Così Filippo Turati, che passa nei trattati come unilaterale assertore del fattore economico, mi scriveva pochi mesi or sono : « In massima accetto completamente il concetto che Ella esprime..... della reciproca interdipendenza dei due fattori. Soltanto mi pare che il fattore sociale meriti maggiore considerazione, prima perchè esso è permanente per un dato periodo storico, mentre l'elemento individuale muta rapidamente e sparisce con la breve vita degli individui ; poi, e sopratutto perchè esso è quello per cui la società può veramente influire, mentre il fattore antropologico si sottrae quasi interamente alla nostra azione politica e sociale ».

E come appunto la ricerca della causa prima è preminente per lo speculatore —per l'uomo politico e per il sociologo prevale invece, sopra ogni altro, come prevalse per Turati (2), lo studio della causa socio-

---

(1) Diceva COLERIDGE : La storia d'un uomo nei nove mesi che precedono il suo nascimento, sarebbe probabilmente più interessante e conterrebbe degli avvenimenti d'un'importanza più grande di tutto ciò che poi è seguito (cit. in Guyau).

(2) Cfr. F. TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, Milano, 1883.

logica, poichè è a questa che egli deve rivolgere le sue cure, per questa ideare e applicare riforme.

145. Ma per il diritto penale — per quella disciplina, cioè, che proprio i classici vogliono, a ragione, autonoma, indipendente e distinta dalla sociologia criminale e da ogni altra scienza — qual è il punto di vista, quale il momento, quale la seriazione causale più importante?

Mentre l'innato e l'acquisito si confondono nell'individuo, e insieme si intrecciano indissolubili il fattore sociologico e antropologico, al diritto penale importa più che tutto, a parer nostro, considerare il fattore permanente, la volontà, la tendenza delittuosa, permanente dell'individuo, nel momento del delitto, comunque essa sia stata acquistata, per eredità o per azione posteriore d'ambiente, e in contrapposto alla semplice occasione, ultima esterna determinatrice, e passeggera. La sociologia e la politica si rivolgono allo studio complesso dei fatti umani, ricercando con i diversi mezzi, compreso il diritto penale, la felicità dei consociati; il diritto penale si rivolge al mondo delinquente, riuscendo a una azione preventiva generale, nel tempo stesso in cui esercita la particolare specifica sua azione verso il colpevole, esplorandone l'intima permanente criminalità, e adeguando ad essa la pena.

146. Altrove meglio chiariremo questo nostro concetto; qui importa intanto aver mostrata tutta l'insufficienza della comune distinzione tra fattore individuale e sociale, e l'inane disputa sulle precedenze.

Dicemmo occasione esterna determinatrice, e fattore intimo permanente, evitando di proposito la solita terminologia, la quale, oltre tutti i difetti (acquisiti veramente questi!), non serve neppure ormai a una elencazione dei gruppi di cause criminogene. Abbiamo visto, p. es., come Manzini affermi nella recidiva il concorso dei soli fattori sociali; pur tra le cause di recidiva egli mette la Volontà (1), o, diremo meglio, la Mancanza di volontà. Or questo difetto, che egli attribuisce ai recidivi, appare a noi veramente come un fattore individuale o antropologico, con gravi indizi di ereditarietà, per soprammercato! Ma per soprammercato, lo stesso Manzini combatte l'ereditarietà in questi termini: « Il fatto della volontà, con la quale l'uomo può dirigersi, è più che sufficiente a scalzare le più assolute ipotesi circa l'ereditarietà ..... » — donde si potrebbe agevolmente dimostrare che

(1) *Op. cit.*, p. 48.

Manzini, presunto antiantropologo, è anzi un fervido assertore dell'ereditarietà, in quanto che nei recidivi egli asserisce mancante quel fatto che all'ereditarietà potrebbe opporsi!

Ma anche sulla natura delle più comuni e ordinarie cause di delitto è grande la discordia: così Tarde e Colaianni rimproverano a Ferri di avere inscritto tra i fattori antropologici la professione, la classe sociale, lo stato civile, l'istruzione e l'educazione del delinquente, e di aver fatto una categoria speciale di fattori fisici, anzichè mettere tra i sociologici la fertilità del suolo, la produzione agricola, ecc., e si potrebbe continuare la disputa su tutti gli articoli, per tutte le categorie, perchè tutti, nei vari momenti, o sotto i vari aspetti, possono essere volta per volta classificati come individuali o sociali (1).

Neppure accettiamo le due categorie proposte da v. Mayr di *Druck-* e *Drang-gestaltung*, le quali in parte corrispondono alla solita divisione, e in parte all'altra, proposta o accennata da Carnevale, Fornasari e qualche altro, di cause predisponenti e cause determinanti (2). Le predisponenti potrebbero farsi coincidere col nostro fattore permanente, non però quando da qualcuno vengano qualificate di generiche, in contrapposto alla specificità delle determinanti: perchè mai la miseria, ascritta alle determinanti, si deve ritenere produttrice specifica ed univoca di crimine, e non altrettanto l'epilessia? E quel che più importa: perchè classificare la miseria tra le determinanti, se essa funge anche da predisponente, producendo degenerazioni e in altri modi?

147. Concludendo, le diverse classificazioni hanno un certo valore mnemonico, possono bene servire a raggruppare i diversi fattori, a indicarne la più immediata appartenenza a questa o quella regione del mondo esterno, per dedurne anche la più o meno grande vincibilità e i rimedi; ma esse sono tutte assai relative e incerte, dacchè continuamente varia, da caso a caso, da individuo a individuo, è la valutazione

---

(1) Così Alimena (*I limiti*, I, 279): «La pellagra è una causa assai rilevante di degenerazione e criminalità, ma se essa in un primo momento è fattore puramente fisico, in un secondo momento, quando sia noto il mezzo per combatterla, e non la si combatte, non diventa forse un fattore sociale?». È questo un esempio tipico di classifica arbitraria dei fattori!

(2) E. Carnevale, *Una terza scuola di dir. pen.*, in «Riv. disc. carc.», 1891, p. 348. E. Fornasari di Verce, *La criminalità e le vicende economiche d'Italia*, Torino, 1894, p. 10-15; ecc.

che il diritto penale può fare del singolo fattore, sia quantitativamente, sia qualitativamente.

Come del resto è vano voler perseguire una catalogazione compiuta e dettagliata nel tempo stesso, dei fattori della criminalità in genere o della recidiva in ispecie. I risultati del concorso indetto dalla *Rivista di Discipline Carcerarie* (1), a proposito delle cause di recidiva, furono assai meschini ; nè, del resto, riuscì più tardi Manzini (2) a darne quella dimostrazione ordinata e compiuta, conseguente a criterio rigidamente scientifico, che egli voleva. E ciò non tanto per difetti singoli e intrinseci, cui già accennammo o più tardi vedremo, quanto per fatti d'ordine più generale.

148. Pretende essere una catalogazione degli elementi modificatori della recidiva, compiuta ? E allora bisogna ridurre questi semplicemente alle due serie capitali del *Me* e del *Non Me*, dell'auto- e dell'eterosintesi, o meglio all'universo ; solamente così si può raggiungere quella plenitudine cui altrimenti invano si aspirerebbe. Lo spostamento di una parte grande o piccola nel continuo dell'essere, importa una conseguenza in tutto il resto, afferma il filosofo italiano ; nulla di tutto ciò che è nella natura e che opera sul nostro sistema nervoso, resta assolutamente inefficace e perfino i più deboli agenti determinano modificazioni pur minime, aggiunge il psichiatra ; tutto si può concepire come agente in maggiore o minor grado sul nostro fenomeno.

Il *Me* lo ritroviamo di fronte al fatto nella sua totalità e complessità, con tutti i suoi attributi congeniti o acquisiti, in un dato momento della sua evoluzione, del suo divenire ; hanno potenzialmente dunque già agito nel Tempo su di lui tutte le cause esterne, che si raggruppano nella serie del *Non Me*, e che ora però sono incorporate in una data quantità effettiva del *Me*. Poichè il *Me*, continua approssimazione, suggestione e formazione continua, come dice Guyau, è dotato specialmente nel suo organo massimo, il cervello, di quella plasticità funzionale, che insieme gli riconoscono da punti di vista e con le credenze più opposte Sergi e Giacosa (3). Per essa ogni uomo ha un'individualità tutta

---

(1) Annata 1885, p. 618.

(2) *Op.. cit.*, p. 25, 119 ; e tanto meno poi A. Mossa, *Sui delinquenti recid.* (Conclusione), Sassari, 1896; C. Aymard, *La profession du crime*, chap. II.

(3) G. Sergi, *Le degenerazioni umane*, Milano, 1889, p. 2; P. Giacosa, *Conferenza inaugurale all'Istituto Fogazzaro*, Torino, 1907.

propria sempre più distinguentesi da quella degli altri uomini, e quindi ogni forza esterna, che venga con essa a contatto, ha azione, per quantità e qualità sempre diversa nei diversi individui e nei diversi momenti; dando luogo ad innesti sempre nuovi e continui (1), e con la possibilità di rapporti simili a quelli che la piccola mossa del grilletto ha con lo sparo del fucile.

Tanto più, che anche su di un aggregato omogeneo, come accenna Spencer (2), le forze esterne agirebbero necessariamente in vario modo sulle varie parti, mentre l'equilibrio ultimo e supremo della vita più morale è anche il più instabile e soggetto alle minime scosse.

149. Di fronte al *Me* così arrivato, lungo la linea del Tempo, a un dato momento, sta nel momento stesso tutto il *Non Me*, disposto nello Spazio in una data maniera. Ed è in questo momento, in questo incontro delle due linee di Tempo e di Spazio, che il fatto si produce e l'individuo ricade nel delitto.

150. Così è che la formulazione più larga ed eclettica e meno precisa di Ferri, può passare, anche diminuita del terzo fattore, fisico, o aumentata del quarto, chimico, di Pieraccini (3). E la stessa può anche valere per qualsiasi altro fatto umano, ed è perciò anche accettabile la formula algebrica di Benedikt (4): $M = \pm N \pm N_1 \pm E \pm O$ (cioè, la Manifestazione di vita d'un organismo qualsiasi risulta dalle sue qualità congenite Naturali, più la sua Evoluzione o educazione nel senso più largo, la quale in parte gli attribuisce una seconda Natura, più infine l'irritazione Occasionale necessaria).

Ma appunto per questo, sarebbe vano rivolgere unicamente alla prova di tale concorrenza generica il nostro studio ulteriore sui fattori della recidiva, nè a far vedere la prevalenza (5) o esclusività (6) di un mal determinato fattore sociologico: tutte cose già fin da principio, di per sè stesse, banalmente vere, incerte o errate, secondo c'inge-

---

(1) Meglio innesti, con Bianchi, che stratificazioni sovrapponentisi, come con troppo rigida meccanica, espone Sergi.

(2) *The first principles*, cap. XIX.

(3) G. Pieraccini, *Il fattore chimico nella psicopatologia e crim. indiv. e coll.*, in « Scuola pos. », 1902, p. 534.

(4) M. Benedikt, *Une formule fondamentale...*, in « Arch. d'anthrop. crim. », 1902, p. 534.

(5) Come Puglia, *Della recidiva*, p. 717.

(6) Come fanno Colaianni, Mossa, Manzini, Masucci, Montvalon, ecc.

gnammo di dimostrare, e insufficienti quando si lasci mancare il necessario confronto con la criminalità dei primari; il quale confronto solo ci può dare le caratteristiche specifiche della criminalità dei recidivi.

151. Il còmpito nostro sarà invece: assumere i gruppi di cause più importanti e osservabili, alla stregua di fatti e dati statistici, cominciando da quelli il cui influsso è di solito più esterno e immediato, e quindi anche più facilmente riconosciuti, variabili e riformabili dall'azione sociale, e via via passando ai permanenti e intimi — scernere in ognuno di essi l'azione diretta e immediata dalla indiretta e mediata, rilevando, fin dove è possibile, quanto essi contribuiscano ai recidivi, cioè alla formazione del fattore permanente, del carattere individuale, della tendenza intima alla vita delittuosa, e quanto invece alle sole recidive, cioè al numero delle manifestazioni esterne criminose — confrontare infine questi ai contributi dati dalle stesse cause alla delinquenza dei primari, per dedurne dove sieno maggiori le variazioni in rapporto alle ultime occasioni esterne, e dove minori e maggiore per contro l'azione del fattore permanente.

Cap. V.

Il sistema penale come fattore di recidiva.

152. Dichiarato così il metodo e lo scopo della nostra ricerca, e sbarazzato il terreno da alcune questioni, che altrimenti sarebbero più volte ritornate importune, ci attende ora l'esame particolare dei singoli gruppi causali; e cominciamo da quello più specifico, cioè da quell'insieme di fatti che per la loro dipendenza immediata da quel presupposto necessario della recidiva, che è l'anteriore delitto commesso, si vengono a trovare anche con essa in più immediato rapporto. Come di fronte a colui che ha commesso un delitto qualsiasi, la società si comporti per sè e per le sue leggi, e per mezzo dei suoi organi polizieschi, giudiziari ed esecutori della pena; e quale effetto ne risulti in vista dei futuri nuovi delitti e delle possibili nuove recidive — questo sarà l'obbietto del nostro studio attuale; e ne conseguirà anche un giudizio sugli attuali sistemi penali.

153. L'*impunità*, cui arrivano spesso in malo modo a godere i colpevoli di delitti, si risolve, in apparenza e nell'effetto immediato, in un minor numero di manifestazioni criminose e in un minor numero di recidive rilevate dalla statistica; ma in sostanza essa viene a contribuire alla formazione del fattore permanente, dell'intima tendenza delittuosa. Già chi comincia una volta a transigere con i suoi principii morali si pone su di una china pericolosa; se poi il successo corona codesta transazione, ed egli n'ebbe tutti i beneficii, senza incorrere in danni e in biasimi, più difficilmente potranno un'altra volta quei principii stessi resistere: di contro all'incosciente cumulo di esperienze passate, donde essi, secondo le ipotesi positiviste, risulterebbero, sta un'esperienza ultima, vivace e spesso prepotente.

E il già recidivo, dotato ormai di una certa abilità, narra in confidenza a chi lo visita nel carcere — sia pure esagerando per quella

vanità che gli antropologi gli attribuiscono — i molti delitti che egli ebbe a commettere, senza che le vittime prima, la polizia poi, riuscissero a scoprirlo : di qui le sue facili illazioni sulla convenienza della professione criminosa, e un maggior ardore nella medesima ; che se poi una volta sarà preso con la mano nel sacco, non si risveglierà il torpido senso morale, ma tutt'al più saranno rimproveri alla propria mal destrezza, e progetti e propositi meno ingenui per l'avvenire.

Altrove (1) noi già vedemmo, oltre i molti delitti addirittura non denunciati, di quanti delitti denunciati non vengano scoperti gli autori, e quante volte poi al processo segua una assoluzione ; aggiungiamo qui come, ancora in Italia, il 38 % circa (in cifre assolute più di 40.000 all'anno) di tali assoluzioni avvenga per insufficienza d'indizi.

154. Altri molti motivi possono contribuire, ma sono certe intanto le deficienze della nostra *polizia* ; non alludiamo a recenti fatti i quali hanno posto in luce connivenze con associazioni criminose, e che sono forse rari ed eccezionali, ma piuttosto ad una più diffusa impotenza, derivante in buona parte dalle qualità del personale, con difficoltà arruolato tra le classi più basse e meno istruite, oltrechè dalla mancante coadiuvazione pubblica.

L'intricato sistema degli *appelli* par poi fatto apposta contro gli ingenui, per favorire i più astuti delinquenti.

155. Quasi ciò non bastasse, s'aggiungono le frequenti *amnistie* e *indulti*, le quali credono bene di festeggiare i lievi eventi, regalando al pubblico qualche centinaio di delinquenti comuni : rispettare e conservare le tradizioni può essere bene, non però quando esse manchino d'ogni base razionale e sembrino ormai ironie ai danni della società.

E altrettanto si potrebbe dire delle *grazie* (2) ; si oppone però che esse servono benissimo a riparare errori giudiziari e deficienze dei Codici da una parte, e dall'altra a ricompensa dei migliori prigionieri

---

(1) Vedi retro, § 46.

(2) Nel solo anno 1904 se ne concessero ben 9885, delle quali 2898 a beneficio di condannati a sola pena pecuniaria (con quale scopo utile ? !) ; e 1491 a favore di recidivi, 417 dei quali erano già per lo meno alla terza loro condanna, nè si sa se fu cotesto il titolo che li fece degni di grazia ! Infine, mentre altrove vedremo la liberazione condizionale giungere appena ora a superare le 200 applicazioni per anno, le grazie, anzichè retrocedere, passano da 2797 negli ultimi anni degli antichi Codici, a 3801 nei primi anni del Codice nuovo, e via via fino alle ultime 9885.

e incitamento al bene : ma nel primo caso sono appunto e solo i Codici da correggere, allargando le possibilità di revisione e correzione, e segnando le dovute garanzie ; nel secondo, come vedremo, c'è già la liberazione condizionale, che può e deve meglio funzionare, escludendo così ogni arbitrio dannoso o favoritismo (1), e altri travestimenti dell'impunità delittuosa. Per intanto qualcuno può ancora arrivare a dire che ci vuole di molta buona volontà a entrare e restare in prigione!

156. Ma passiamo a maggiori guai. Gli strali più acuti, più concordi e unanimi sono riserbati da tutti gli scrittori all'abuso delle *pene detentive di corta durata*. « Sufficienti per degradare e corrompere — ne dice Saleilles — insufficienti a riparare il male morale prodotto dalla prigione, non durano abbastanza per moralizzare, ma fin troppo per corrompere (2) »; e similmente Aymard: «non abbastanza per intimidire, troppo per non corrompere» (3). « Le brevi pene — dice Cazot, citato da Garofalo — permettono questa mostruosità, che i delinquenti si facciano un giuoco della legge. Una detenzione di qualche settimana è per il recidivo un fortunato accidente, che gli assicura alloggio, vitto e vesti, e una pausa di riposo alla sua vita avventurosa ; meglio ancora egli si fa arrestare d'estate al nord, d'inverno nel mezzogiorno ». E Adolfo Prins, l'autorevole capo della « U. P. I. » concludeva con queste parole, che noi riportiamo, non tradotte, in tutta la loro efficacia : « La multitude des petites peines, c'est le va-et-vient incessant de la légion des delinquants habituels ; c'est la prison transformée en hôtellerie, c'est le detenu s'en allant à la bonne saison, et restant en état de guerre

(1) Non è opinione nostra questa soltanto, ma opinione coraggiosamente espressa anche dal direttore generale delle nostre carceri, il quale osserva che, mentre i consigli di disciplina fanno ogni anno le opportune proposte di grazia « tali proposte non trovano sempre quell'accoglienza che dovrebbero, di guisa che, se gli atti della sovrana clemenza intervengono talvolta, cadono quasi sempre a benefizio di condannati per i quali non era stata fatta proposta diretta ! ». Infatti le richieste partite dagli stabilimenti furono 3040 (nel 1904), ma se ne esaudirono appena 17, mentre senza proposta se ne largirono ben 227 (cfr. «Statistica delle carceri», 1902-03, Roma, 1906, p. 70).

(2) R. SALEILLES, *L'individualisation*, p. 77, 191.

(3) AYMARD, *La prof. du crime*, chap. II, 3.

contre la société ; c'est, en un mot, le juge remplissant, sans s'en douter, les casiers de la récidive » (1).

E in modo poco dissimile concludono Beltrani-Scalia, De Foresta, Nocito, Pessina, Lucchini, Mossa, Masucci, Impallomeni, Alimena, Colaianni, Ferri, Lombroso, Florian, Puglia, Bonneville, Gautier, Desportes, Ribot, Reinach, Joly, Montvalon, Garraud, Tarde, Cuche, Levy, Lacassagne, Krohne, Holtzendorff, Illing, Mittelstädt, Sichart, Asschrott, Sontag, Lammasch, Liszt, Sacker, Kraepelin, Aschaffenburg ; la Howard Association, la Unione Penale, la Société des prisons, e i Congressi, a cominciare da quello di Stoccolma (1878).

157. Si tratta infatti, se non altro, di un effetto meccanico che non può essere messo in dubbio : quanto minore è il tempo di prigionia tanto più presto si torna alla libertà, e quindi alla possibilità di nuovi delitti. Or le pene divennero sempre più miti appunto nell'ultimo secolo, e sempre maggior numero di delinquenti restituirono le carceri alla libertà : ed ecco come si spiega il forte aumento nel numero delle manifestazioni criminose dei recidivi, mentre, come già vedemmo, di non molto crebbe il numero di questi come individui.

Vedemmo però anche che qualcuno, nel campo dei positivisti, ha negato senz'altro tale progressiva mitezza nella repressione. Trovammo già però nei suoi dati stessi qualche contraddizione a proposito delle assoluzioni ; per quanto riguarda poi la gravità delle pene, gli specchietti di Ferri (2) sono insufficienti a darne esatta notizia, perchè egli si limita a contrapporre alla pena di morte e alle pene perpetue il complesso delle pene temporanee. Ma è necessario invece, nella massa di queste, distinguere le più o meno lunghe, e vedere quali sono aumentate.

158. Mancano qui le esatte statistiche per lunghi periodi, ma già vedemmo per la Fancia, in istrettissimo rapporto col crescere delle recidive, l'aumento continuo e forte delle corte pene, fino a 10 anni or sono (3). In Italia, i condannati all'ergastolo passarono da una media annuale di 118 nel 1890-05 a 89 nel 1901-05; i condannati a più di tre anni di reclusione o detenzione da 4238 a 3262 ; mentre invece i condannati alla detenzione o reclusione o arresto per un tempo inferiore ai tre anni,

(1) A. PRINS, *Criminalité et repression*, p. 93.
(2) *Soc. crim.*, p. 189-197. Vedi anche retro, § 22.
(3) Vedi retro, § 42.

aumentarono, negli stessi periodi, da 183.525 a 278.858 (1). In Inghilterra il relatore della statistica 1905 nota la forte diminuzione rispetto al 1883 delle condanne alla servitù penale, che sono le più gravi (2), e quanto all'imprigionamento « in confronto dell'anno 1883 vi è diminuzione nelle condanne a lunga durata, e vi è certamente una grande preponderanza di condanne a meno tre mesi » ; dopo il 1893 cessa però questa progressione di mitezza, e noi vedemmo negli ultimi 10 anni cessar di crescere la percentuale di recidiva dei prigionieri inglesi. In Austria le condanne superiori a un anno erano 16,9 su 100 condanne in genere nel 1874-83, e solamente 11,7 nel 1897 (3).

Così che ormai alle corte pene è quasi esclusivamente ridotta ai nostri giorni la funzione giudiziaria penale. In Italia, nel 1905, il 72,3 % delle condanne alla reclusione e alla detenzione non va oltre i 3 mesi, e più del 92 %, cioè la quasi totalità, non supera i 12 mesi (4) ; senza contare accanto a queste le molte migliaia di condanne all'arresto, di cui più della metà, 20.811, vanno da uno a 4 giorni ; e senza contare le molte ammende (più del 50 % dei condannati va soggetto a pene pecuniarie) le quali a lor volta, nella maggior parte dei casi, si risolvono, per l'insolvibilità del colpevole, in altre brevi pene detentive.

Simili cifre erano segnate alcuni anni fa da Sacker (5) per la Germania. Anche l'Inghilterra segna pel 1905, nelle sue statistiche ufficiali, il 73 % delle pene al carcere al di sotto di 3 mesi, e il 91 % a meno di un anno. E in Francia infine neppure tre su 100 recidivi vengono condannati a pene superiori a un anno ; e in Isvizzera, ad individui che son già alla loro decima condanna, si continuano ad applicare, nel 79 % dei casi, pene inferiori a un anno, e solo al 4 % superiori a due anni !

159. La conseguenza, che limpidamente scaturisce da questi dati, deve essere una sola, per la quasi totalità degli scrittori che abbiamo

---

(1) Cfr. De Negri, *La delinquenza in Italia*, p. 39.

(2) Nella « Revue pénitentiaire » (1904) troviamo anche serie più antiche : su ogni 100.000 ab. quasi 14 venivano, mezzo secolo fa, condannati a servitù penale ; alla fine del XIX sec. non erano invece neppur 3 su 100.000.

(3) Cfr. A. Bosco, *La delinquenza in vari Stati*, p. 99.

(4) E ritroviamo tra queste specialmente le condanne per i delitti, dove più abbonda la recidiva, furti, lesioni, ecc. ; poichè tanto maggiore sembra l'attuale indulgenza penale, quanto più permanente è la tendenza criminosa !

(5) Cfr. J. Sacker, *Der Rückfall*, Berlin, 1892, I Teil, p. 63.

visto concordi nel criticar le corte pene sotto più aspetti: l'attuale sistema penale fallisce del tutto al suo scopo di fronte alla recidiva.

Abbiamo difeso i diversi sistemi penali nella loro azione contro la delinquenza dei primari, in quanto tale azione riesce ed è dimostrata dalle cifre statistiche sempre efficace, per semplice effetto dell'esistenza di un sistema punitivo, qualunque ne sia poi la particolare costituzione e il modo. Ma dove invece l'apprezzamento degli odierni sistemi penali dipende dalle particolari norme, ond'essi risultano, come è nel caso della recidiva, la statistica ce ne mostra per contro l'errore sostanziale: essi poggiano sostanzialmente sulle brevi pene contrapposte alla grande maggioranza dei reati, che son piccoli nel danno obbiettivo — le brevi pene sono fattrici di recidive — i sistemi penali attuali riescono quindi a contribuire, non a porre ostacolo alla recidiva.

160. Qualcuno veramente asside così in alto la scienza penale, sicchè i principii donde essa dipende, non possano essere tocchi dagli eventuali risultati di fatto; oppure sprezza lo strumento, che alla rivelazione di questi può servire, la statistica (1); oppure ne usa per così ritorte vie, da attenuare (non togliere, ch'è impossibile) la cattiva impressione (2); oppure infine afferma senz'altro — come Birkmeyer nel torneo oratorio di Monaco — che il sistema classico adempì con successo il suo còmpito! (3). Ma chi ponga il risultato utile come saggiatore della bontà dei principii, e si serva delle più chiare ed evidenti cifre statistiche, deve convenire colle nostre conclusioni.

Certo esse son troppo forti, perchè ad esse si arrivi a cuor leggero; ma noi abbiamo voluto appunto citare lunga serie di autori concordi nella deplorazione delle corte pene, per dimostrare che in fondo, più o meno volontariamente, quasi tutti gli scrittori vengono a riconoscere l'errore dei sistemi attuali. La frase di Bonneville e Ortolan: « la recidiva è la pietra di paragone della penalità » è stata da tutti riportata, sia pure in certi casi come un *cliché* obbligatorio; ma ne è evidente e facile l'induzione, di un'unanime deplorazione contro quelli che son pure i più comuni indirizzi scientifici e legislativi.

---

(1) Cfr. E. Brusa, *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale*, Torino, 1887, p. xxx.

(2) Cfr. A. Zucker, *Op. cit.*, p. 26-40.

(3) K. Birkmeyer..., *Vergeltungs-Rechts-Schutzsstrafe*, Heidelberg, 1906, pag. 5.

161. Qualcuno però non si lascia prendere la mano e può distinguere : non sono le corte pene da deplorare, ma l'abuso di esse, l'applicazione eccessiva e indulgente. Crediamo noi però, per contro, che si tratti di uso, conforme agli indirizzi oggi prevalenti.

Il Codice stabilisce per ogni reato un massimo ed un minimo, ma mentre il massimo è reale, il minimo è fittizio, o per meglio dire rappresenta il medio normale, perchè poi ci sono le circostanze attenuanti generiche, oltre le molte specifiche. La legge francese del 1791 e quella di brumaio anno IV, stabilivano pene fisse, ma in quella di frimaio e nella riforma del 1810, si cominciò a concedere una certa larghezza per certi delitti, aumentata poi nel 1824, e nel 1832 con la codificazione delle circostanze attenuanti. E alle generiche s'aggiunsero le specifiche: le prime ormai applicate in Italia in quasi 50 % condanne, e le seconde nel 14 % dei casi in media, e nel 25-30-40 % dei delitti che dànno più recidivi, quali le truffe, i furti semplici ed aggravati (1).

L'ultimo Codice olandese ha fatto di meglio : ha abolito il minimo !

162. Il giudice deve giudicare il reato, nelle sue circostanze, non il delinquente, il quale dev'essere per lui una copia dell'uomo medio, tranne alcuni casi speciali in cui la attenuazione o la mancanza di codesta medianità, detta responsabilità o imputabilità, si deve legalmente risolvere in una assoluzione o in un dimezzamento di pena ! Così in quasi il 3 per cento dei casi, l'assoluzione viene data per mancante imputabilità ; e nel 28 % delle condanne si rinvengono circostanze diminuenti la imputabilità, e molte più in particolare nei più gravi furti e lesioni.

Ma il giudice ha inoltre appreso dalla scienza moderna l'efficienza di un certo fattore sociale, miscela indeterminata di molte cose che avvengono attorno l'uomo, e che sull'uomo possono influire ; ma se esse influiscono, diminuisce la responsabilità, l'integrità della volontà individuale, e si afferma per contro una responsabilità sociale, di cui non può essere incolpato e punito l'imputato, il quale così sarà sempre, e comunque, degno della pietà e dell'indulgenza del giudice !

Mi si può dire anche che ciò non è vero, che la scienza inspiratrice del nostro Codice non ha mai pensato a questo ; ma allora a che serve la determinazione del fattore sociale da parte di questi stessi scienziati ?

---

(1) Questi dati appartengono al quinquennio 1890-95.

Non certo alla ricerca delle misure preventive, perchè, ben può dire Lucchini (1), sarebbe come pretendere che il fornaio ci fornisse anche di scarpe!

163. Aggiungasi che con lo svolgersi della civiltà noi siamo sempre più sensibili al dolore fisico, al dolore morale, e il giudice, uomo altamente civile, ritiene anche quello uguale per tutti, come la legge: uguale per sè, come per il delinquente primario, come per il delinquente recidivo, salva la differenza debitamente codificata di appena un quinto o un sesto. Ora, se per il primario noi abbiamo visto sufficiente una pena purchessia in quanto essa agirà sempre per il contenuto morale, per la scomunica sociale che accompagna la prima condanna, e per la paurosità dell'abisso artificiale scavato tra onesti e disonesti — il giudice riterrà sufficiente un piccolo aumento frazionale di durata, per il misero recidivo, cui noi stessi con le nostre carceri abbiamo guastato!

Cioè non il giudice, ma è il Codice, ma è la scienza prevalente che pone codesta differenza frazionale tra due individui, che in realtà possono essere l'opposto uno dell'altro: è dunque a codesta scienza che risale la responsabilità del danno delle corte pene. E quando Bérenger presentava all'assemblea legislativa francese (1890) un progetto di legge di attenuazioni, indulgenze e perdoni per i primari, insieme ad aggravamenti e inasprimenti contro i recidivi, i legislatori si affrettavano ad accettare quelli, ma a respingere questi, che pur ne costituivano la necessaria contropartita.

164. Acutamente però si osserva: la colpa non è nostra, la colpa è dei recidivi, che non si lasciano prendere! E dice infatti Manzini: « Data la qualità dei reati generalmente commessi dai recidivi, è conforme a giustizia che questi, nella loro maggior parte, incorrano in pene di non lunga durata; sarebbe infatti supremamente ingiusto e immorale infliggere all'individuo una sofferenza maggiore di quella ch'egli, col suo fatto, ha meritato » (2). Bentham potrebbe addurre codesto ragionamento, ad esempio di quelle che egli chiama « false maniere di ragionare in materia di legislazione » (3); per esse si assumono dei principii arbitrari variamente denominati (Legge di Natura, Regola Eterna, Senso Comune, Giustizia, Senso Morale), sotto i quali si vuol far

(1) *Op. cit.*, p. 174.
(2) *Op. cit.*, p. 90.
(3) J. BENTHAM, *Principes de législation*, cap. III, XIII.

passare unicamente i proprii sentimenti e opinioni, magari in contraddizione con l'utilità.

Per noi intanto — siano i recidivi degli individui intimamente innocui per se stessi e dediti alla piccola delinquenza, o non piuttosto si facciano piccoli, come chi si curva per non prendere una bastonata troppo forte (e vedemmo già a § 104 le forti proporzioni d'impunità nei delitti preferiti dai recidivi) — il fatto è che l'odierno sistema penale deve essere ascritto, con le sue corte pene, tra i fattori di recidive; che poi esso possa riuscire altrimenti benefico e inspirato a moralità e giustizia, come vuole Manzini, ciò qui non conta, ma avremo campo di vedere più tardi nella parte teorica.

165. E ancora il giudice, accusato d'indulgenza, può rispondere e difendersi. Costretto a passare la maggior parte del suo tempo nell'accurata elaborazione di sentenze civili, in poche ore egli deve giudicare lunga fila di delinquenti delle specie più diverse. Pure dal suo giudizio dipende l'onore, l'avvenire di individui, di famiglie intere; ma egli deve porre in chiaro unicamente la fattispecie, alla quale la pena s'adatterà poi come un guanto, secondo un piccolo calcolo aritmetico: si prenda il minimo, si aumenti di un sesto, si ribassi di un terzo, si aggiungano tante lire e tanti centesimi, che l'imputato non pagherà mai; e l'affare è fatto.

Pur no, perchè il giudice pensa al luogo dove andrà a finire il malcapitato; egli vede tutti i giorni ritornare su quel banco, ugualmente cattivi, ma molto più abili e sfrontati, gli stessi individui che egli poco tempo prima aveva mandato nel carcere; egli vede l'inutilità, anzi il danno delle pene stesse che egli commina, e istintivamente le riduce, le riduce ai minimi possibili quasi come ad attenuare il danno, e come chi debba eseguire un'ingrata commissione.

166. Anche i classici allora, e gli eclettici del classicismo, cui riusciva impossibile negare l'impotenza dei loro sistemi, dissero che ciò dipendeva non dai principii, ma dal modo con cui le pene vengono eseguite, dall'*ordinamento carcerario, penitenziario.*

Si dice anzi che la recidiva è sopratutto un problema penitenziario (1). E possiamo anche essere d'accordo, purchè però ci si intenda bene, e

(1) MONTVALON, *La récidive*, Paris, 1898, p. 6-7.

se ne distingua un lato negativo e uno positivo : il trattamento fatto ai delinquenti nelle carceri può essere idealmente tale, o può essere praticamente riformabile in modo, che per esso si riesca a impedire la recidiva — o, come altri mostra piuttosto di intendere, sono proprio le nostre carceri stesse che formano i recidivi, creando in coloro che per la prima volta vi entrano, quella tendenza, quel fattore permanente, che li ricondurrà poi per forza al delitto.

Accettiamo subito la prima parte, in quanto essa costituisce il presupposto necessario a questo nostro, come ad ogni altro studio penale — i dubbi cadono invece sulla seconda, cioè sulla efficienza positiva, o, per meglio dire ancora, sull'altezza, sulla quantità di tale contributo della vita carceraria alla recidiva.

167. Parecchi scrittori, sebbene non pongano, o forse appunto perchè non pongono, tale nostra netta distinzione, mostrano di credere a una straordinaria importanza di questo contributo, quasi unico fattore sufficiente e necessario della recidiva. Tra questi, Montvalon già citato, Reinach, Olivekrona, Canonico, Colaianni, Lucchini, Mossa, Masucci, Manzini, ecc., e, in buona compagnia, un abolizionista, Orano, o quell'altro più vero e radicale abolizionista, che fu Girardin (1).

Manzini, come abbiamo accennato, fu uno dei pochissimi a comprendere come l'opporsi alle corte pene fosse un darsi la zappa sui piedi, ma, pur dovendo farne cenno, egli credette cavarsela con poche parole, come si trattasse di un piccolo male necessario, scantonando subito via abilmente e scaricando tutta la responsabiltià sul modo di esecuzione della pena (2).

168. Che invero le prigioni attuali, anzichè ad impedire la recidiva, riescano a fomite di nuovi delitti e a peggiorare le tendenze criminose dei reclusi, è cosa fuori di discussione.

Tutti ne convengono, antropologi, positivisti, classici ed eclettici delle infinite gradazioni ; nè fa mestieri qui di stemperare i nostri colori più forti a ripetere la dipintura, che altri già ne fece.

---

(1) Gli abolizionisti possono citare la frase di Pellegrino Rossi : « Se si conta il numero d'uomini che la società ha dovuto mandare al patibolo unicamente per delitti, che essi hanno appreso o che furono invitati a commettere nel tempo di loro prigionia, è quasi permesso domandare se l'abolizione d'ogni penalità non sarebbe un miglior mezzo di protezione per i cittadini ».

(2) *Op. cit.*, p. 90.

L'ozio è stato tutt'altro che cacciato dalle nostre carceri, neppure con le più recenti riforme: molto s'è fatto nei grandi penitenziari; si sono istituiti laboratori, officine; e molto più ancora si farà, anche in Italia, dove la buona volontà e l'intelligenza di coloro che vanno succedendosi alla direzione generale urta sempre di contro alla scarsezza dei mezzi finanziari. Ma nelle carceri minori, dove si inseguono e si succedono senza posa i piccoli delinquenti condannati a pochi giorni, a pochi mesi di carcere, nulla si fece, ma anche ben poco si può fare perchè nessun lavoro è possibile stabilmente organizzarvi (1); e il poco personale perde già la testa nella cinematografia continua dei nuovi clienti, la quale richiede per sè sola cure raddoppiate di vigilanza, di controllo, identificazione, ecc. È dunque un circolo vizioso questo, nel quale invano ci si dibatte, e intanto i delinquenti nell'ozio si snervano, si disabituano dal lavoro, e inacidiscono i loro risentimenti, i loro odii contro la società, attraverso alle proteste contro gli eventuali mali trattamenti, contro i guardiani troppo rigidi, ecc.

169. Siamo però qui ancora in terreno piuttosto negativo, codeste cause non fanno — come dice Manzini stesso (2) — che impedire o diminuire l'azione benefica della pena.

Positiva fattrice di criminalità e recidiva è invece piuttosto la promiscuità, in cui vive la maggior parte dei delinquenti, il contatto malsano e corruttore dei novellini coi malfattori più provetti, ladri d'ogni specie e truffatori, che a vicenda si apprendono le loro più abili arti e raffinate, e preparano progetti e nuove imprese delittuose per l'avvenire. I più violenti e cattivi spadroneggiano sugli altri, e tutto si alza, come diceva Bentham, al livello dei peggiori; e Laurent può così chiamare la prigione la più dannosa scuola di vizio, e altri una serra di piante velenose, luogo di villeggiatura dei delinquenti, ecc. Da un punto di vista più rigido dell'eguaglianza e dell'individualismo stessi, Wahlberg protestava contro quest'ingiustizia, che mentre « oltre la determinazione legale e giudiziaria, nessun altro male può essere inflitto, ai migliori delinquenti si viene ad infliggere in più il male

(1) Cfr. la citata *Statistica delle carceri* (p. 28), la quale imputa appunto al continuo fluttuare della popolazione carceraria l'impossibilità di un regolare lavoro. Intanto, appena il 10 % delle giornate di presenza viene, in tali carceri, occupato in lavori.

(2) *Op. cit.*, p. 101.

morale di una vita in comune coi peggiori », i quali godono per contro delle carceri come di un *Verbrechercasino* (1).

170. Di fronte a tali accuse i penitenziaristi non stettero inerti, anzi il secolo XIX vide inseguirsi nuovi sistemi e metodi di reclusione.

Si disse (metodo *aburniano*): lasciamo pure insieme i delinquenti al lavoro, perchè sarebbe altrimenti impossibile, ma stabiliamo la separazione notturna, e l'obbligo del silenzio. — Fu vano ; i delinquenti trovan modo ugualmente d'intendersi, cogli occhi, col gesto ; nei momenti di minor vigilanza, arrivano a quello stesso, cui altrimenti con larga libertà di comunicare, aggiunta in più una necessaria maggior dose di ipocrisia e sotterfugi ; così la recidiva continuò ad aumentare.

171. Da Filadelfia prese nome un altro sistema, il quale doveva recisamente opporsi ad ogni promiscuità e toglierne i danni : la *cella ;* il delinquente, chiuso tra quattro mura, si sarebbe ripiegato su di se stesso, avrebbe ritrovata la maggior parte della sua coscienza morale, il rimorso, il pentimento, e sarebbe uscito dal carcere rinnovato nell'anima e negli atti. Il successo migliore parve anche dapprima favorire il sistema ; Wines descriveva le meraviglie del carcere di Louvain, il quale era riuscito a ridurre la recidiva nientemeno che dal 70 al 6% ; e Joly aggiungeva pure le sue lodi di Louvain, di Saint Gilles e del Belgio che, con larga applicazione della cella, s'era posto in grado di vincere i recidivi (2).

Pur vennero le disillusioni ; ebbero ragione gli psicologi e psichiatri, per i quali il rimorso sta in rapporto diretto, non inverso, col perfezionamento morale, e significa la reazione delle tendenze migliori e più profonde, che proprio difettano nel delinquente (3) ; i professionisti del delitto, fidi clienti del carcere, continuarono a comunicare tra di loro battendo sui muri (4), e quel che più importa, la recidiva non ne ebbe a decrescere.

---

(1) WAHLBERG, *Das Princip der Indiv.*, p. 155-158.

(2) Cfr. « Riv. disc. carc. », 1872, p. 83 ; H. JOLY, *Le combat contre le crime*, Paris, 1892, p. 231 ; *La Belgique criminelle*, Paris, 1907.

(3) Cfr. M. GUYAU, *Critique à l'idée de sanction*, IV, in « Revue philosophique », 1883, p. 243 ; LAURENT, *Les habitués*, p. 397.

(4) Ricordo, come episodio tipico, un recidivo di Regina Coeli, visitato insieme col prof. Ottolenghi ; a pochi giorni di distanza dal regicidio portoghese, egli ce ne parlò come di fatto a lui ben noto, spiegandoci anche il carattere repubblicano e non anarchico dell'attentato.

E Prins, l'ispettore generale delle carceri del Belgio, del paese decantato, deve concludere che la promiscuità favorisce la recidiva, ma che non è neppur provato il contrario per la cella ! (1).

172. Altri allori raccolse e raccoglie il sistema *irlandese* o croftoniano (di Jebb, secondo altri), strenuamente difeso in Italia da Beltrani-Scalia (2) ; anche di esso si disse, con troppa precipitazione, che aveva quasi abolita la recidiva (3) ; ma i fatti dimostrano invece che anch'esso è più che mai impotente contro la ripetizione dei reati, proprio in quei paesi (Irlanda ed Inghilterra), che più compiutamente lo ebbero ad adottare e applicare nei suoi quattro stadii.

173. Dunque la recidiva ha altre radici che non sieno quelle del carcere ; essa prospera anche senza quella promiscuità infettiva, donde pur trae ricco alimento ; e sembra anzi toccare le sue più alte percentuali proprio là dove maggiori cure e maggior danaro furono spesi a risolvere il problema penitenziario.

Nel carcere il recidivo peggiora, si perfeziona, apprende quali sieno i migliori e più vantaggiosi delitti, quali i modi di furto, di truffa, nei quali si può meglio riuscire ; ed errano anzi coloro che, a rinforzare la definizione penitenziaria del recidivo, adducono la sua progressione dai minori delitti ai peggiori, all'omicidio, all'assassinio (4) ; se avesse tali propositi, i caporioni del carcere darebbero dello stupido alla nuova recluta : perchè compromettersi così gravemente, mentre è possibile ottenere maggiori vantaggi con minori pericoli ?

Il carcere favorisce e contribuisce alla formazione delle tendenze criminose, del fattore permanente della recidiva, raffina anzi nel vizio il novellino ; ma esso non ne è la prima sorgente, se solo una debole minoranza (meno di ¼) di coloro che entrano nel carcere per la prima volta, poi vi ritornano.

---

(1) *Crim. et répr.*, p. 145 ; cfr. anche J. Stevens, *Le régime cellulaire*, in « Journal des tribunaux », genn. 1889.

(2) *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma, 1879 ; *Il sistema penitenz. d'Inghilterra e Irlanda*, in « Riv. disc. carc. », 1872-75.

(3) Cfr. Ch. Letourneau, *L'évolution juridique dans les div. races hum.*, Paris, 1891, p. 511.

(4) Cfr. Angiolella, *Manuale*, p. 78. Pur noi, nella nota 23 del cap. III, abbiamo dato un quadro statistico favorevole a codesta definizione penitenziaria ; ma il caso più comune è forse quasi l'inverso.

Osservava bene Bessières, il quale pur oppugna la definizione penitenziaria dell'incorreggibile : « Si vede spesso apparire questo giovane, fanciullo talora, dalla professione vaga, uscito da un ambiente malsano, con un'aria cinica e da sornione, arrestato per la prima volta, ma recluta sicura e incontestata della recidiva » (1). E i direttori dei penitenziari svizzeri risposero a Stooss, che l'incorreggibile era il più spesso tale fin dalla prima condanna.

174. Manzini stesso del resto limita le sue proposte contro i danni del carcere e la promiscuità, alla soppressione del carcere preventivo, e ad un raggruppamento dei delinquenti secondo gli impulsi, ai quali dimostrarono d'aver ceduto col reato (2).

Con codesta seconda proposta si potrebbe anche arrivare a che gli impulsi medesimi col contatto maggiormente si sviluppino e affinino, apprendendo nuovi mezzi di soddisfazione. L'altra è un desiderio che sta nella mente di tutti, quando specialmente si pensi che quasi 20.000 individui vengono ogni anno (3) detenuti in carcere, mentre poi le risultanze processuali li dimostrano esenti da colpa ; ma tale desiderio trova altrove sua ragione di essere che non in presunti contributi alla recidiva.

Non ci fu possibile raccogliere dati precisi in proposito, ma osservazioni particolari ci sembrano confermare quanto ne diceva Reinach, come cioè tutti i direttori di prigione attestino che ben raramente si vede ritornare davanti ai giudici l'uomo, il quale sia stato assolto in seguito a una prima imputazione (4). Ciò che starebbe ancora una volta a dimostrare la insufficienza della promiscuità, dell'infezione carceraria, a creare la recidiva; così come è del tutto impotente a rendere recidivi comuni i prigionieri politici, nei quali manca la permanente, intima e anteriore tendenza criminosa.

---

(1) G. Bessières, *La loi pénale et les délinquants incorrigibles*, Paris, 1899, p. 21.

(2) *Op. cit.*, p. 102, 109.

(3) Dalla statistica 1904, risultavano essere 19.984 (su più di 100.000 carcerati preventivamente in complesso), dei quali ben più di 3000 furono trattenuti più di 3 mesi, e più di un centinaio fin oltre un anno.

(4) J. Reinach, *Les récidivistes*, p. 131. Anche Bérenger dice lo stesso degli assolti, dei graziati, dei liberati anticipatamente (« Rev. pén. », 1890, p. 523).

175. In altri effetti della pena potremo forse trovare maggiori contributi alla recidiva, anzichè nei suaccennati, da cui pure molti autori avevano indotto senz'altro l'ipotesi della formazione penitenziaria del recidivo; ed è precisamente nell'effetto morale che la prima condanna, e conseguente pena, hanno sull'individuo stesso, e nei rapporti suoi intimi con la collettività, e anche sul contegno che la società a sua volta assume nei suoi rapporti col liberato dal carcere.

I sistemi penali, già dicemmo, esercitano un'efficacia intimidativa contro il delitto, in dipendenza non delle singole pene stabilite, ma della loro esistenza generica, del limite artificiale che essi pongono tra gli onesti e i disonesti. Quando l'uomo varca questo limite una volta, e la scomunica sociale consegue necessaria alla condanna, va perduta quella circostanza accessoria della pena che alla pena pur dà un maggior valore; è rotto ormai l'incanto pauroso, e l'abisso scompare, specialmente quando il farisaismo dei legalmente onesti respinge da sè il marchiato di pena; e la pena, nella sua materiale esecuzione, nel suo fisico dolore, ha più scarso valore, il valore d'un rischio, d'un possibile male, soverchiato nel peso dalla sicura soddisfazione dell'impulso delittuoso.

176. Gli oggettivisti confusero però spesso tutto questo, confusero primari e recidivi in un unico fascio, e dissero causa dell'aumentata criminalità in genere, e recidiva in ispecie, l'*eccessivo miglioramento* nelle condizioni materiali di vita dei prigionieri. Mentre in Italia si diffondeva il libro di Lombroso e sorgeva la nuova scuola, in Germania era Mittelstädt, che con le sue affermazioni (1) suscitava discussioni e polemiche: bisognava tornare all'antico, trattare senza riguardo e misericordia il delinquente, costringendolo a penoso travaglio, quanto il midollo delle sue ossa e i muscoli della sua carne potessero sopportare, piegando e gemendo sotto la fame e il bastone, affinchè ritornasse l'antico sentimento che la pena è *Schmach und Schande* e si ristabilisse l'ordine giuridico!

A tali aberrazioni non giungono i positivisti — come in un loro cieco battagliare in famiglia vorrebbero concludere Mossa e Manzini (2) — ma gli antichi indirizzi scientifici ancora oggidì prevalenti, i quali alla

---

(1) *Gegen die Freiheitstrafen*, 1879, p. 37, 46; e poi *Für und wider die Freiheitst.*, in «Liszt's Z.»; 1882, p. 419.

(2) Mossa, *Op. cit.*, p. 232; Manzini, *Op. cit.*, p. 98.

pena non sanno dare che dei contenuti verbali: « Il fine della pena non è quello che giustizia sia fatta, nè che l'offeso sia vendicato, nè che sia risarcito il danno da lui patito, nè che si atterriscano i cittadini, nè che il delinquente espii il suo reato, nè che si ottenga la sua emenda..... Il fine primario della pena è il ristabilimento dell'ordine esterno della società ».

Ma come si ottiene questo, cos'è questa pena che arriva a tale risultato? — « La pena è quel male, che in conformità della legge, i magistrati infliggono..... » (1). — Quel che se ne sa dunque di più preciso è che la pena deve essere un male ; essa dev'essere organizzata in tale modo da riuscire un male (e di qui agli asserti di Mittelstädt poco ci corre); mentre per i positivisti, come per gli eclettici francesi e tedeschi, il male è semplice mezzo o necessità implicita a raggiungere proprio quei singoli fini (*Zweckstrafe*), che Carrara e i giuristi italiani mettono in coda.

177. Pur costoro vanno dicendo: Ci sembra che le pene attuali siano troppo dure o troppo miti, che il tal penitenziario sia troppo antigienico o troppo comodo, che vi si mangi troppo bene o troppo male — ma qual è, di grazia, il criterio discretivo, in quali archivi si conserva la misura media, per giudicare ? Si dice che le carceri ora sono piuttosto piacevoli e perciò causa di recidiva — ma quali sono i principii e gli indirizzi migliori vostri da sostituire agli attuali e impedire il danno ?

Oltre la platonica osservazione che il carcere dovrebbe essere educativo, parola che nella sua larghezza non compromette nessuno, si ritiene necessario, per es. da Manzini : un assiduo pesante lavoro, una classificazione dei delinquenti secondo il movente; inoltre, poichè « si presuppone la pena adeguata al reato, cioè (?) idonea a frenare il movente che lo produsse » la si inasprisca un poco, e del resto « non è poi còmpito nostro, ma spetta alla scienza carceraria indicare e stabilire le discipline varie delle pene » (2).

La scienza carceraria s'incarichi dunque per conto suo d'interpretare i delfici responsi ed eseguirli !

178. Per concludere coteste proposizioni, che meglio apparterrebbero ad altra parte del nostro lavoro, e per ritornare all'argomento :

---

(1) F. Carrara, *Programma generale*, Lucca, 1871, p. 404, 372.
(2) Manzini, *Op. cit.*, p. 102, 597, 598, ecc.

i principii legislativi e scientifici dominanti non hanno alcuna capacità a dire troppo o poco aspri gli attuali regimi carcerari ; per quanto poi si vuol giudicare l'asperità attuale dal punto di vista utilitario dei loro effetti sulla recidiva, essa può dirsi causa negativa di recidiva, dacchè non riesce ad impedirla. Non possono però con altrettanta gravità dirsi i miglioramenti odierni causa positiva di recidiva, come se cioè la miglior vita che si mena nelle carceri inducesse essa al delitto.

Già prima di tutto c'è tempo prima che si possa arrivare a formulare per l'Italia quegli stessi timori, che Prins comunicava 20 anni fa all'« U. P. I. »: « Il condannato viene condotto in una cella pulita, chiara, riscaldata o arieggiata secondo le stagioni, ivi è meglio nutrito, vi dorme più comodamente, ha lavoro, salario, libri, cure mediche. Come si vuole che, ridivenuti liberi e discorrendone coi loro compagni, i detenuti non diffondano l'opinione che, per una dimora di breve durata, la prigione è un luogo assai piacevole ? » Tale propaganda dei detenuti non persuaderà poi intanto ugualmente nessuno dei non mai condannati (1) ; e per i recidivi, non si tratterà che di un minor dolore, quando saranno scoperti ed arrestati : anche la pena fosse più grave, per essi vale sempre la teorica del rischio, essi sanno già che più di quel dato numero di giorni e di mesi non potranno restare in carcere, e tranquilli pagano la posta perduta al giuoco, dove più di solito vincono, e al quale poi subito potranno tornare.

179. Perchè, potranno pur essere ormai le carceri delle *hôtelleries confortables*, come dice Fouillée, dove il recidivo godrà di qualche tempo di riposo, in graditi conversari con i compagnoni, come dicono i palimpsesti di Lombroso ; e l'infelice Crainquebille offenderà la guardia apposta per farsi arrestare, o più ancora per far piacere al suo autore — ma, anche i più induriti recidivi non desiderano tornare nel carcere (2).

La libertà di locomozione è troppo cara ormai a tutti, ad essa pen-

---

(1) Le belle prigioni d'Islanda son sempre vuote ; le più brutte d'Italia sono insufficienti ai bisogni !

(2) E in ciò godo trovarmi d'accordo con ASCHAFFENBURG, *Das Verbrechen*, p. 274. — Quelli d'opinione contraria sembra non sappiano altro che tramandarsi, attraverso i decenni, da HOMBERG a SACKER, da SACKER a MANZINI, ecc., l'esempio del direttore di Clairvaux, di centinaia di detenuti che si facevano incarcerare volontariamente: notisi però che si trattava di vagabondi.

sano tutti i delinquenti nei loro sogni (1), e troppo chiaro appare subito a chi li interroga, che nei pochi casi di recidivi dichiaranti il contrario si tratta di spacconate, per far buon viso a gioco cattivo; tant'è vero, ripetiamo, che più di $^3/_4$ di coloro ch'ebbero ad essere una prima volta imprigionati, più non ritornano al comodo carcere, e quasi nessuno di quelli che subirono sola detenzione preventiva; mentre d'altra parte la paurosa cella non riesce a frenare maggior numero di recidivi.

180. Riassumendo: i sistemi carcerari oggidì prevalenti sono impotenti contro la recidiva, così come i sistemi legislativi-penali che li inspirano; anzi, per certi difetti particolari, cui pur si cerca di eliminare, possono contribuire essi stessi a una maggior recidiva, o almeno al peggioramento e al raffinamento delle tendenze criminose dei condannati; tanto più che l'unica specifica funzione, l'intimidazione, cui essi riescono ad operare genericamente in confronto dei primari, perde gran parte della sua efficacia contro i recidivi.

Sicchè il carcere è ridotto di fronte a costoro a rappresentare un breve riposo, una non sempre ingrata pausa, non dico tra l'una e l'altra impresa criminosa, chè sarebbe adulare la polizia, ma tra l'uno e l'altro delitto scoperto.

In tale brevità d'intervallo, tra la liberazione dal carcere e il nuovo delitto, qualcuno ha preteso trovare la dimostrazione matematica che la recidiva fosse dovuta al carcere; e anche gli oppositori gli prestarono fede, rivolgendosi a negare non l'illazione, ma i dati (2). Invece i dati erano veri, ma l'illazione è unilaterale, perchè codesta stessa brevità d'intervallo può essere meglio assunta a sostenere semplicemente l'immanenza della tendenza delittuosa nei recidivi, che subito e sempre si manifesta appena le è possibile. Per costoro l'occasione, nel preciso senso della parola, ha poca importanza; non è essa che fabbrica casualmente il delitto, ma sono i recidivi medesimi che ne vanno in cerca e si creano le occasioni per delinquere; senza aspettare che il pane salga di prezzo, o che scoppi la crisi industriale,

---

(1) Cfr. E. MIRABELLA, *La vita onirica dei delinquenti*, in « Riv. disc. carc. », 1908.

(2) Cfr. P. ORANO, *La recidiva nei reati*, Roma, 1883, lib. II, cap. VI.; S. BARZILAI, *La recidiva e il metodo sperimentale*, in « Riv. disc. carc. », 1883, pag. 440.

essi tornano, appena liberati dal carcere, alla carriera criminosa, fidando nella fortuna e nella impunità.

Anche esperti penitenziaristi, come Sichart, s'oppongono alle esagerazioni che fanno della recidiva un effetto del carcere, e insieme classici purissimi come Zucker, il quale scrive : « Non mai la volgare proposizione *post hoc ergo propter hoc*, raggiunse maggiore importanza che nella questione della recidiva, imputata senz'altro all'esecuzione penale, senza mai darsi troppa cura di dimostrare il come e il perchè », mentre spesso il delitto non rappresenta che una seconda manifestazione della già preesistente tendenza, di cui sarebbe anzi più da meravigliarsi se le « spesso insignificanti pene riuscissero a toglierla » (1).

Benissimo detto, ed eccellente confessione ! Perchè mentre con tale difesa intende Zucker di implicare e confondere, nella negazione del contributo positivo delle pene attuali alla recidiva, anche la loro efficienza negativa, cioè la loro impotenza a impedire la ricaduta, questa impotenza risulta invece già dalle parole sue stesse ; se non bastano i fatti, che la dimostrano esuberantemente con i nuovi reati appena dopo la liberazione, e a tanto minore intervallo quante più condanne già furono subìte e quanto più carcere scontato.

181. Oltre il perduto potere intimidativo del carcere, comminato a piccole dosi predeterminate e ben note al recidivo, oltre l'effetto morale che il primo delitto e la prima pena esercitano sul colpevole stesso, a somiglianza, nei casi gravi, di quelle lesioni alla corteccia cerebrale, cui consegue dapprima una paralisi totale o quasi, da un lato, per poi scomparire e lasciar posto a una deficienza funzionale che non va più via, a una permanente paralisi parziale ; oltre gli insegnamenti viziosi che il carcere stesso può largire ai suoi clienti, contribuisce certo alla recidiva anche il trattamento che la società fa al *liberato dal carcere* (2).

182. La nostra società ha rovesciato, come dice Saleilles, l'antico motto celebre, che faceva discendere l'onta dal delitto e non già dal patibolo ; e sol da questo ormai, sol dalla condanna, dipende la ripro-

---

(1) SICHART, *Ueber Rückfälligkeit der Verbrecher*, p. 81 ; in ZUCKER, *Ueber Kriminalität*, p. 37-38.

(2) Non stiamo a citare testimonianze, tanto tutti ne parlano, ripetendo concordi le medesime cose. Metterà conto piuttosto porre in luce qualche lato più trascurato e qualche nostra illazione.

vazione, la scomunica sociale, poichè al ristretto cerchio di persone, cui l'individuo una volta strettamente apparteneva e che privatamente poteva deplorarlo, s'è sostituito lo Stato. La società, dividendo il lavoro, ha scelto organi amministratori di giustizia, dando ad essi l'incarico di scernere gli onesti dai disonesti; ma — mentre questi organi s'affaticarono ad elaborare norme precise e a determinare esatte proporzioni di reati e di pene, teorizzando sui reati negatori del diritto e sulle pene negatrici della negazione, e quindi ristabilenti in esatta misura l'ordine giuridico — la società disconobbe implicitamente tutta codesta elaborazione, e ritenne proprio interesse passarvi sopra.

183. È abito mentale comune quello che s'è diffuso e che attribuisce al tale reato tanto di pena, ma disotto a questo, nell'intimo sentimento e nella realtà, la società condanna in perpetuo e a tempo indeterminato, l'individuo stesso che gli organi giudiziari avevano condannato a breve tempo fisso.

Così quando l'individuo esce libero, e i teorici dicono che egli ha espiato il suo fallo e che ormai l'ordine è ristabilito, la società continua a gravare la sua mano e tiene da sè lontano, quanto più le è possibile, il recluso che volesse a lei ritornare. Essa riconosce e segue fedelmente la legge, fin dove questa si limita a determinare le azioni delittuose e a stabilire la fattispecie, ma nella pena essa fa per conto suo, essa intuisce l'inanità degli *n* mesi, *m* giorni di carcere; e la pena giuridica ha forza appunto intimidativa solo là dove le s'accompagna la pena sociale — la perde di contro al recidivo, che invece la società ha abbandonato a sè stesso.

Chi abbia sulla fronte impresso il marchio di ladro, batte inutilmente alle porte per riottenere l'antico lavoro, inutilmente ricerca l'antica amicizia degli onesti; quanto migliore (almeno nelle esteriori apparenze) è l'ambiente nel quale egli prima viveva, tanto più forti e dolorose sono le ripulse. Non si può certamente esagerare, e dire che egli sarà perciò costretto alla fame o alla recidiva, perchè la grande maggioranza dei condannati la prima volta trova sempre modo di ritornare alla vita comune, in quest'ampio mondo, dove c'è posto per tante specie di gente, e dove può trovar posto anche ogni liberato dal carcere, specialmente allorquando il cerchio più intimo di gente che lo conosce, seppe anche dell'occasionalità, del traviamento momentaneo nel primo delitto. Ma appunto là dove le tendenze antisociali sono più forti, esse si inacidiscono per quelle ripulse; dove minore è la volontà del lavoro onesto

e metodico, della vita guadagnata giorno per giorno, la ripulsa dà l'ultima spinta sulla china pericolosa, e il delinquente trova in essa la scusa, il pretesto per far tacere gli ultimi eventuali residui di senso morale (1).

184. Il mondo è ampio, dicemmo; ma le più elevate classi degli onesti, che pur han stabilito la pena giuridica riaffermatrice dell'ordine, hanno anche pensato a stringerlo un poco, a scopo di mutua difesa e solidarietà : ci sono i *casellari.*

Mentre le società di patronato in genere, sorte col generoso intento di aiutare il prigioniero a risolvere la paurosa incognita dell'indomani, poco fanno e possono fare, salvando probabilmente quei pochi che anche altrimenti si sarebbero salvati, e urtano poi senza rimedio contro l'ironia dell'episodio di Dickens (— Vorrei del lavoro. — Vedremo di fare il possibile. Quando siete stato in carcere ? — Io, mai, Signore ! — E allora io non posso proprio fare niente per voi. Ripassate dopo la vostra prima condanna); l'industriale, il negoziante, l'imprenditore chiedono per prima cosa all'individuo che si presenta e domanda lavoro, il certificato penale. Cominciarono le pubbliche amministrazioni a porre nei loro avvisi di concorso, al comma *b*), subito dopo il certificato di nascita, la candida fedina criminale ; e l'imitazione s'è diffusa, per risparmio di tempo e di brighe, per maggior sicurezza, e per impossibilità di ricorrere ormai più alle confidenziali informazioni private (2). Così si nega lavoro al liberato dal carcere.

185. E allora — se abolire il casellario non si può, nè si vuole — che fare ? Il problema è senza uscita per la scienza e legislazione prevalente.

---

(1) Interrogando nel carcere i peggiori recidivi, avviene spesso di incontrarne che giustificano d'essere divenuti tali per la corruzione del carcere e il farisaismo della società. Molto spesso però ciò non ha che l'identico valore delle dottrine anarchiche, da alcuni di essi professate : è una giustificazione *a posteriori*, di cui essi vanno in cerca, or specialmente che s'è diffusa per i penitenziari una mistica conoscenza degli studi antropo-sociologici.

(2) Diceva il senatore Bérenger : « Nous en sommes arrivés a ce dégré de facilité de mœurs, à cet imperieux besoin de tout faire rapidement et par conséquent superficiellement, qu'on demande le casier judiciaire, parce que c'est tout de suite fait et que cela ne donne pas de peine. Il est blanc, c'est bien ; il n'est pas blanc, allez-vous-en ! On sent que c'est insuffisant, mais c'est un insuffisant qui est rapid et commode ». Cfr. JOLY, *Le combat contre le crime*, ch. X.

Molti autori non se n'intrigano ; tanto si può anche qui rispondere: perchè rimproverare al fornaio di non tenere che pane ? Molti altri si limitano alle solite dichiarazioni pro patronati dell'avvenire, e tutt'al più vi s'aggiunge, come fa Manzini, qualche platonica richiesta di colonie agricole su territorio dello Stato, atte a dar lavoro ai liberati, una specie di *Workhouses* inglesi insomma, o, per meglio dire, una specie assai indeterminata di domicilio coatto... volontario !

Qualcuno, come Joly, s'è più vivamente interessato al problema, discutendo il pro e il contro di certi provvedimenti, quali la riabilitazione, la prescrizione, ecc., tutte misure che forse arrivano troppo tardi; o proponendo l'iscrizione di non tutti i reati, impigliandosi in distinzioni ed esclusioni senza fine e irrazionali ; ma infine costretto a rivolgersi senza speranza, alla società medesima, affinchè si ricreda: voi che punite la diffamazione, diffamerete il liberato dal carcere ? voi che lo respingete, non avrete più danno dal suo vagabondaggio ?

Ma la società avrà sempre buon giuoco a ritorcere i rimproveri contro i sistemi penali, che rilasciano i condannati senza garanzia di miglioramento, e tanto più presto quanto più sicura ne sarà una nuova recidiva, e anzi sempre più corrotti e raffinati nel vizio e nel delitto — e a quelli, non a sè, indicherà, nella saggia intuizione del proprio interesse, le nuove vie da correre, le vecchie da riprovare — se si vorrà rompere la contraddizione invincibile, nella quale si dibatte l'attuale condizione del liberato dal carcere.

186. *La sorveglianza speciale, l'ammonizione e il domicilio coatto.* — Qualche parola è qui da aggiungere su certi istituti che il legislatore volle contro la recidiva, e che invece riescono tra i fattori di recidiva! Una voce unanime (1) condanna tali istituti, e pure essi resistono tenacemente ; in parte forse per ragioni politiche transitorie.

La sorveglianza speciale e l'ammonizione non fanno che rendere più penosa e intollerabile la condizione del liberato dal carcere ; l'ammonizione, inefficace perchè priva d'ogni contenuto morale (2), sotto-

(1) Noto qualche eccezione, nel campo della magistratura : G. AMALFI (*Segregazione indeterm.*, Napoli, 1907, p. 175, 185). A. ANDREOTTI (*Recidiva*, Milano, 1897, pag. 89-91) ; dai quali si parla di provvedimenti atti a prevenire la recidiva, permettenti la riabilitazione !

(2) Cfr. A. STOPPATO, *Dell'elemento etico*, Bologna, 1898, p. 18.

pone il delinquente ai facili arbitrii della polizia, che s'aggravano ancor più nella sorveglianza speciale, non si sa perchè applicata a certi delitti, pur dopo la regolare espiazione carceraria. S'impone all'ozioso, all'ex-recluso di occuparsi entro un minimo di tempo, e intanto con continue visite, perquisizioni a domicilio e fuori, arresti ad ogni delitto commesso dai soliti ignoti, ad ogni passaggio per la città di ministri e sovrani, essi vengono messi continuamente in sospetto del pubblico e impediti in ogni onesto, e già di per sè difficile tentativo di ravvedimento. Si tratta, è vero, di solito dei peggiori tipi, della peggior feccia, ma allora perchè rilasciarli, in una libertà ad ogni momento interrotta da condanne nuove per infrazioni agli ordini della polizia, ad ogni momento sulla soglia del carcere per entrarvi per brevi giorni inutili, o per escirne a rinforzare le file dei camorristi e della teppa? Che la polizia abbia a tenere, per misura preventiva, maggiormente d'occhio i liberati dal carcere, ciò è ben giusto e necessario, ma tutte le formalità, gli eccessi, gli interventi continui nella vita privata, oltrechè non impediscono i delitti voluti, non riescono d'altra parte che ad aumentare i sentimenti antisociali e gli impulsi ribelli alle autorità.

Nè valgono le attenuazioni, quali la interdizione di soggiorno, sostituita in Francia: eccellenti nei principii, esse dànno sempre e inevitabilmente luogo ad arbitrii e a mali peggiori (1).

187. E pare del resto che anche le applicazioni fattene dall'autorità giudiziaria vadano d'anno in anno diminuendo; così, mentre nei primi tempi del nuovo Codice italiano venivano ammoniti (perchè diffamati per delitti) ogni anno 6,80 individui su ogni 100.000 abitanti, tale proporzione saliva successivamente a 9,05, 9,08 (1893-98), per poi discendere a 7,76; 5,46; 5,03; 4,52 (1904, in cifre assolute 1503); e quelli per oziosità e vagabondaggio passavano da una media di 650 nei primi anni, ad appena 207 nel 1904..... senza che ciò voglia però significare che l'oziosità e il vagabondaggio sieno a tanto ridotti in Italia!

Intanto le recidive per infrazioni e inosservanza di tali pene e obblighi, segnano cifre assai alte. Le nostre statistiche mettono insieme in un'unica categoria le evasioni e le inosservanze di pena; ma mentre queste sono date quasi totalmente dall'ammonizione e dalla sorveglianza, le evasioni — per quanto almeno ne dice la statistica carceraria (2)

(1) Cfr. C. AYMARD, *La profession du crime*, p. 360-372.

(2) Cfr. *Statistica delle carceri e dei riformatori*, 1902-03. Roma, 1905, p. 17.

— dànno una quota minima; sicchè possiamo assumere senz'altro tutta la categoria come dipendente dagli istituti sopra detti. Vediamo allora crescere il numero delle recidive per tali infrazioni da 1935 nel 1890, a 5930 nel 1898; il 1899 ne dà 5285 e 4661 il 1900; del resto le condanne in genere per simili reati sono date quasi tutte, e necessariamente, da recidivi, in una proporzione che varia dall' 84,8 % nel 1893 al 94,6 % nel 1896. Così è dunque che tali provvedimenti non riescono che al più notevole contributo alla recidiva, tanto più se si tenga conto che il 58 % circa di codesti recidivi è stato già condannato altra volta per reato della stessa specie, e le pene corrispondenti son sempre, nel 96 e più % dei casi, inferiori ai sei mesi di carcere!

Dicemmo però già che si tratta della peggior feccia, di cui non è a credere dunque che sien vittime innocenti degli arbitrii polizieschi: più del 93 % di costoro ha già commessi delitti di tutt'altra specie, quali contro le persone, la proprietà, ecc.; neppure il 9 % di essi è alla prima recidiva, quasi il 38 % ha già più di 5 condanne, e più del 13 % ne ha più di 10 e fin 30 o 40; pure, non si sa a quale scopo, si continuano ad applicare loro pochi giorni o pochi mesi di carcere!

188. E veniamo infine a una specialità di casa nostra, al domicilio coatto, di cui speriamo si voglia arrivar presto alla abolizione, dacchè non solo gli scienziati concordi, ma perfino i relatori ufficiali delle statistiche carcerarie (1) debbono deplorare l'ibrida costituzione tra penitenziaria e di polizia, la mancanza d'ogni garanzia, gli arbitrii e i danni. Non vi ha perciò bisogno di aggiungere parole contro codesto vivaio di miserabili, come lo chiama Stoppato, ma basterà aggiungere qualche cifra.

La media dei coatti presenti nelle varie isole, oltre la colonia interna di rigore di Narni, è di 3273 individui (1903) (2). Ogni anno si può dire che la popolazione si ricambia: entrano 3430 nuovi, escono 3516; con quanto profitto e vantaggio ognuno può bene immaginare, tanto più che essi dovranno ivi trovare occupazione e lavoro! Il relatore però ci avverte che nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di

---

(1) Cfr. la *Relazione* Doria, alla citata Statistica delle carceri.

(2) Cfr. sempre la citata Statistica delle carceri, p. 99-118. La più recente pubblicazione della stessa statistica per il 1904-07 denuncia però una fortissima diminuzione nel numero dei coatti.

passaggi da un'isola all'altra, o da colonie al carcere e viceversa ; non meno per questo scompaiono gl'inconvenienti.

I nuovi assegnati sono un migliaio circa all'anno ; la durata massima di permanenza è fissata dalla legge in anni 5, ma la grande maggioranza vi viene assegnata per un periodo di tempo inferiore ai tre anni ; dopo i quali essi vengono di pien diritto rimessi in libertà e ridonati alla società, con la probabile presunzione che il lieto soggiorno nelle igieniche isole (la media delle malattie e dei decessi vi è infatti relativamente scarsa), li abbia resi idonei alla vita onesta.

189. Chi non abbia visto tali colonie del vizio e della delinquenza, e non sia penetrato nella conoscenza della vita di quei coatti, non può farsene un'idea esatta. Si pensi intanto che 97% di costoro hanno già subìte pene e non poche ; più del 60 % ha per lo meno tre recidive, e il 75 % scontò la reclusione. Ogni anno vi si commettono parecchie centinaia di delitti (1), e altrettante contravvenzioni, senza contare le parecchie migliaia di infrazioni ai regolamenti, infrazioni che sono quasi sempre del tipo più grave e malizioso. E infine, forse in vista dello scopo emendativo e preventivo di recidiva che il domicilio coatto dovrebbe avere, mentre già il 21% dei nuovi assegnati era, nella vita libera, ozioso o vagabondo o di ignoto mestiere, tale percentuale passa, dopo l'assegnazione, nella colonia al 47 %..... Dopo di che il delinquente è legalmente rimesso alla libertà, affine di assegnare più vasto campo d'azione alle sue imprese delittuose, che non sieno le quattro case di Favignana e di Ustica, e perchè così possa anche meglio eventualmente sottrarsi all'azione della polizia ; salvo un presto ritorno alla villeggiatura insulare, giacchè appena il 25% arriva al domicilio coatto per la prima volta !

---

(1) Qualcuno addusse contro il fattore permanente e contro la tendenza intima alla criminalità, il fatto che nel carcere non si commettono delitti. Già prima di tutto ivi mancano le speranze d'impunità, e poi specialmente scarseggiano le occasioni, le persone e le cose, contro le quali delinquere ; chè invece per contro al domicilio coatto i recidivi dànno ampie prove delle loro permanenti tendenze. Tanto è vero poi che quegli stessi giuristi, per la prescrizione dello stato di recidiva, non tengono conto del periodo passato in carcere ! E infine anche certi semi-pazzi, e gli alcoolisti, e i vagabondi oziosi, sembrano correggersi nei manicomi e negli asili, per poi ricadere e riammalarsi appena in libertà.

Cap. VI.

Economia e vizi sociali agenti sulla recidiva.

190. Più di una volta abbiamo accennato al fattore economico nella delinquenza, anzi vedemmo come riuscisse facile attribuire senz'altro ad esso la causalità di qualunque fatto umano. Delle diverse funzioni, dei diversi bisogni cui l'uomo deve soddisfare, è fondamentale quello della nutrizione, dal quale dipende immediatamente la conservazione dell'individuo, mentre le funzioni riproduttive e intellettive possono passare in seconda linea, come quelle che provvedono ai bisogni ulteriori della conservazione della specie e alla sua evoluzione; e poichè il fattore economico è in istretta relazione col primo, ecco com'esso può apparire fondamentale fino all'esclusività. A noi però importa qui considerarne gli effetti e il valore secondo il metodo e per gli scopi, già prima illustrati come assai più limitati.

191. Veramente già in proposito, per l'alto interesse della questione, e per esservi implicati i sociologi, gli economisti, e i partiti politici, si fecero infinite distinzioni e si tenne largo conto dell'infinito intreccio dei fatti umani, dimostrando la possibilità e il lato di verità contenuto nelle più diverse tesi. Gli uni negarono che i furti avvenissero per fame nè su oggetti di prima necessità ; gli altri risposero che chi ruba, ruba più che può e che non la povertà assoluta, ma l'ineguaglianza delle fortune, gli squilibrii, le alternative, i passaggi di ricchezze determinavano il delitto. Gli uni citarono Stati ricchi più criminali di Stati poveri ; gli altri spiegarono qualcuna di tali incongruenze col contrasto delle grandi ricchezze e le grandi miserie. Gli uni attestarono che la percentuale degli indigenti è del 60 % in libertà, dell'86 % nelle carceri (Morrison inverte invece le cifre per l'Inghilterra, e assegna ai primi il 90, ai secondi l'82 %) ; altri oppose che dei ricchi con ciò non è dimostrata la minore criminalità, ma la maggiore facilità, specialmente in Italia, di sfuggire alla pena ; senza ricordare poi con Benedkit la

criminalità compensativa (latente, di Lombroso, equivalenti criminosi, di Angiolella) dell'uomo canaglia e dell'uomo vizioso, nelle classi più elevate (1).

192. Così la statica si addimostra terreno infido, e vi son possibili le maggiori contraddizioni, per l'impossibilità di isolare il fattore economico, complicato per se stesso, dai molti altri che gli si sovrappongono ; e i più scrupolosi scrittori si rivolgono ormai di preferenza alla dimostrazione dinamica, più esatta, e riferentesi più propriamente agli squilibrii, alle variazioni economiche, nelle quali si ritrova la maggiore efficienza.

Maggior efficienza intendiamoci bene però, nella ultima spinta più occasionale al delitto, nella determinazione e non nella predisposizione; ciò che dunque può avere lo stesso valore delle onde sulla superficie del mare o delle montagne sulla superficie terrestre: si tratta di spostamenti nello spazio o nel tempo singolarmente notevoli a chi, presso di essi, non abbraccia tutto il fenomeno nella sua integrità; mentre essi scompaiono di fronte alla grande massa costante, inalterata, immobile. La causa perturbatrice di continua mutevolezza può cioè non avere alcun effetto sostanzialmente aumentativo o diminutivo, ma solo nella disposizione, nella successione : così già vedemmo il numero dei primari mutare molto d'anno in anno, ma conservarsi press'a poco sempre entro i medesimi, abbastanza ristretti, confini.

193. L'antica sapienza orientale aveva già chiesto agli uomini : « Avete voi osservato che negli anni d'abbondanza il popolo fa molte buone azioni, mentre negli anni di carestia ne fa molte di cattive ? (Meng-Tseu) ». Il classico diagramma di Mayr mostrò un'esatta corrispondenza per 27 anni in Baviera (2) tra il prezzo della segala e il numero dei delitti contro la proprietà ; e molt'altri simili diagrammi e tabelle statistiche furono pubblicate.

---

(1) Cfr. PROAL, *Le crime et la peine*, p. 206 ; QUETELET, *Op. cit.*, p. 795 LOMBROSO, *L'uomo delinquente* ; D. MORRISON, *Crime and its causes*, in KAN, *Les cases économiques de la criminalité*, Paris, 1903 ; N. COLAIANNI, *Soc. crim.*, II, 254 ; E. FORNASARI, *La criminalità e le vicende economiche d'Italia*, p. 5 ; M. BENEDIKT, *Biologie und Kriminalistik*, in « Liszt's Z. », p. 493-4 ; ecc. ecc.

(2) G. MAYR e SALVIONI, *La statistica e la vita sociale*, Torino, 1886, p. 556. Il qualificativo di *smisurata* dato dallo stesso autore alla influenza economica sulla criminalità, in vista di tale risultato, è però improprio ed esagerato.

I confronti però non si riferiscono quasi mai ai delitti dei recidivi in particolare. Pur senza dati, molti autori (1) trovarono modo di affermare senz'altro la dipendenza della recidiva dal fattore economico, senza determinare al solito chiaramente se questo s'intendesse contribuire al complesso fattore permanente, o all'occasione, alla tentazione, al bisogno ultimo movente: certo però intendevano implicitamente riferirsi a quest'ultimo, dacchè essi di tale argomento si servono proprio per combattere la tendenza intima, permanente, più o meno incorreggibile, alla criminalità.

Il fatto principale, che costoro adducono, è che i recidivi preferiscono i delitti contro la proprietà; ma noi abbiamo già visto come ciò avvenga, tutt'altro che in contraddizione con la maggiore temibilità loro, dacchè essi hanno tendenze antisociali, opposte appunto a quelle della società onesta, che si fonda sull'attività laboriosa regolare e metodica, e rivolgentisi alla proprietà, come a unico modo parassitario di vita antigiuridica.

Che se poi agli stessi autori verrà fatto di presentare un altro argomento, e cioè che le recidive aumentano ora in coincidenza col progressivo peggioramento economico (2), opporremo che anzi ora la recidiva si dimostra aumentare in contraddizione col miglioramento economico, miglioramento che è provato, come essi potrebbero insegnarci, dalla diminuzione dei delitti contro la proprietà, in confronto di quelli contro le persone.

194. A migliori mezzi statistici cercarono riferirsi invece Sacker e Manzini. I dati dell'uno sono compresi nelle serie statistiche più compiute, che sotto presenteremo per la Germania, e discuteremo. Quelli di Manzini non sono certamente contenuti in quel suo primo quadro (3), dove mette a raffronto i *prezzi delle granaglie e del pane* con le percentuali totali di recidiva in Italia nel 1895: raffronto inconcludente, non solo nei risultati, ma anche nel punto di partenza, perchè un aumento di percentuale non implica aumento nel numero assoluto, e poi perchè spesso i delitti contro le persone, ecc., segnano andamenti opposti.

---

(1) Anche positivisti: Colaianni, Puglia, Angiolella, ecc.
(2) Così G. ANGIOLELLA, *Manuale*, p. 78.
(3) *Op. cit.*, p. 81.

La buona è invece l'altra tabella più compiuta, aggiunta in appendice, per dimostrare la corrispondenza dei prezzi delle granaglie e pane col numero assoluto dei recidivi condannati per delitti contro la proprietà nel 1890-95 ; nè però essa riesce allo scopo. Infatti i prezzi segnano successivamente : forte aumento ; lievissima diminuzione ; forte diminuzione ; forte aumento ; e i recidivi passano per contro da 19,423 a 19,306; 17,317; 17,341; 17,341; 21,834; contraddicendo così del tutto alla tesi nel primo, terzo, quarto, passaggio ; confermandola nel secondo, ma con proporzioni contraddittorie ; pienamente nell'ultimo invece..., ma è proprio l'anno sospetto, nel quale cioè l'aumento può essere proprio tutto dovuto alle cause fittizie, altrove accennate, e ai difetti delle statistiche italiane.

195. Codesti difetti impediscono una ricerca esatta e minuziosa, quale noi intendevamo fare, per determinare le differenze tra primari e recidivi in riguardo al mutare dei prezzi degli alimenti ; specialmente quando si aggiunga la brevità del periodo (appena un decennio), che le stesse arretrate statistiche lasciano esaminare. Un tentativo migliore ci permetteranno le quattro serie statistiche tedesche, che abbiamo tolto dal bel libro di Aschaffenburg (1) ; tre di queste, cioè le colonne 15, 16, 17, e le colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8 per l'Italia, riducemmo a base di cento, per poterne più precisamete valutare quantitativamente i passaggi e le variazioni, e calcolammo cioè la media dei prezzi nei vari anni, ponendola come 100, rapportando ad essa poi i diversi prezzi annuali, e la stessa cosa facendo per i delinquenti e per i recidivi.

196. *Induzioni*: *a*) Le analogie della delinquenza col prezzo dei cereali, ridotte alla sola delinquenza contro la proprietà, devono poi

---

(1) *Das Verbrechen und s. Bek.*, p. 96, 189. Dallo stesso libro (p. 95) togliamo i prezzi (per kg. 150) della farina in Francia negli anni 1880, 1886, e cioè L. 65,09 ; 65,94 ; 63,87 ; 59,96 ; 51,11 ; 49,45 ; 50,94, ai quali certo non corrispondono le contemporanee variazioni nei numeri 20,146 ; 18,347 ; 18,404 ; 18,385 ; 19,183 ; 19,072 ; 18,7,11 dei recidivi in furto presso i tribunali (vedi *Statistica ufficiale*). Molto più corrispondono invece i numeri 16,883 ; 17,410 ; 17,526 ; 17,574 ; 16,662 ; 15,167 ; 15,746, e cioè il numero dei primari in furto negli stessi anni (numero che però non è esattamente dedotto dalle statistiche ufficiali, ma approssimativamente da noi calcolato, sottraendo i recidivi sopra numerati dal totale dei condannati in furto, secondo Aschaffenburg e Lafargue; e perciò dovemmo anzi relegare qui in nota codesti dati altrimenti tanto importanti per la nostra tesi).

TAVOLA XV.

ITALIA									Veneto		Lombardia		GERMANIA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									RECIDIVI IN								
Condannati in genere	Recidivi in genere	Prezzo del frumento (*)	Prezzo del frumentone (*)	Primari in furto semplice (**)	Recidivi in furto semplice (**)	Primari in furto grave (**)	Recidivi in furto grave (**)	Condannati per ricetto, appropr., rapina, ricatto frodi	furto semplice	furto grave, frodi, ricetto, ricatto, appropr.	furto semplice	furto grave, frodi, ricetto, ricatto, appropr.	ANNI	Prezzo segala	Condan. per furto e ricetto (**)	Recidivi ripetuti in furto (**)	Recidivi in frode
															su 100.000 di pop. cap. di D.P.		
131.162	35.958	**99,9**	**108,9**	89,2	96,–	88,9	84,2	5.282	2·441	702	827	689	1881	**132,2**			
143.646	35.938	**109,4**	**113,7**	111,8	99,5	89,2	78,6	5.783	2.484	661	849	730	1882	**102,5**	121,–	115,–	2.8
149.007	36.227	**101,8**	**107,4**	99,9	81,2	93,3	80,9	6.067	1.195	701	799	701	1883	**99,3**	115,5	112,8	2,9
141.606	36.144	**87,–**	**88,1**	88,2	81,2	94,8	80,3	6.400	1.063	533	846	869	1884	**96,5**	111,1	110,2	3,3
151.482	36.619	**79,3**	**85,5**	94,6	79,7	95,–	80,2	6.916	1.161	529	753	805	1885	**94,2**	102,8	105,3	3,5
168.011	45.579	**89,6**	**121,7**	103,3	99,2	100,4	101,8	7.997	1.157	531	792	1.008	1886	**87,9**	100,–	102,9	3,8
174.993	51.742	**96,2**	**95,–**	106,1	116,–	111,2	111,–	8.807	1.087	578	753	971	1887	**81,3**	95,2	97,5	4,4
169.323	51.495	**105,–**	**83,8**	99,6	106,8	100,3	117,3	9.105	952	576	756	1.045	1888	**90,5**	93,6	88,8	4,4
185.782	56.218	**119,–**	**100,–**	110,2	119,9	107,–	121,5	9.649	864	638	771	1.074	1889	**104,7**	101,6	97,5	4,8
181.385	55.544	**105,2**	**93,8**	95,6	110,9	105,2	123,9	10.060	782	600	756	1.159	1890	**114,5**	100,–	94,8	4,9
180.834	54.353	**106,2**	**103,–**	101,3	109,5	114,6	120,2	10.264	652	571	683	1.012	1891	**142,3**	104,7	97,7	5,6
													1892	**113,7**	116,3	107,7	6,–
													1893	**90,–**	99,6	100,9	6,4
													1894	**79,2**	98,4	100,4	6,8
													1895	**80,6**	94,8	98,2	7,2
													1896	**80,–**	90,9	96,–	7,5
													1897	**87,5**	92,–	94,6	7,8
													1898	**98,5**	93,6	98,5	8,4
													1899	**98,3**	88,5	91,4	8,1
													1900	**96,–**	88,5	91,7	8,5
													1901	**94,7**	93,2	98,7	9,2

(*) I prezzi ci furono gentilmente indicati dalla Camera di Commercio di Rovigo nel Polesine. Coincidono presso a poco con la serie più incompiuta data anche da Bosco (op. cit., p. 26). Il rapporto indice è per il frumento, 100 = L. 23; per il frumentone, 100 = L. 14,60.

(**) Nella colonna quinta, 100 = 29.168; nella sesta, 100 = 11.638; nella settima, 100 = 10.975; nell'ottava, 10 = 6005; nella quindicesima, 100 = Mk. 147; nella sedicesima, 100 = 252; nella diciassettesima, 100 = 41,1; la diciottesima non è invece ridotta all'indice.

NB. *Vedi in Appendice II altri dati più particolari sui prezzi e sui delitti c. la proprietà in Germania.*

restringersi ancor più ai soli furti semplici. Questi soltanto dànno in Italia coincidenza di curve: nel 1893 e 1894 vi è però contraddizione rispettivamente nei recidivi e nei primari; altre discordanze vi sono nel 1896-97 specialmente nei recidivi; nel 1898 coincidono tutti i massimi; nel 1900 i recidivi diminuiscono, mentre i primari crescono insieme ai prezzi. Senza sottilizzare adunque sulla maggior diligenza statistica dal 1895-96, possiamo concludere in favore della corrispondenza dei furti minori, con gli squilibrii economici, in maggior grado presso i primari, in minor grado presso i recidivi.

b) I furti aggravati e qualificati, il ricetto, l'appropriazione indebita, la rapina, il ricatto, l'estorsione, la truffa e altre frodi — cioè adunque le forme più gravi di delitti contro la proprietà, e che dànno maggiori proporzioni di recidiva, poichè sono le preferite dai professionisti del delitto — presentano le minori coincidenze coi prezzi, sia nei primari, sia nei recidivi: essi segnano più di solito un aumento continuo e costante, che può raggiungere maggiori o minori proporzioni secondo le annate cattive e buone, ma che, per es., non coincide con i suoi massimi neppure nell'anno eccezionale 1898 (sebbene si debba ricordare come elemento turbativo di giudizio il fatto, che spesso i delinquenti di un dato anno vengono sottoposti a giudizio e condannati solamente nell'anno successivo).

Era stato già del resto bene avvertito da Bosco: « la frequenza dei furti qualificati e aggravati dipendere in parte dalla ricchezza e dall'addensarsi della popolazione, mentre per quelli semplici apparì più evidente la connessione col disagio economico »; questi diminuiscono, mentre quelli aumentano « per il formarsi di classi di delinquenti abituali e recidivi e per le occasioni che offre al furto l'accumulamento delle ricchezze » (1). Così lo stesso autore nota nelle regioni più povere dell'Austria, Germania, Inghilterra, Francia, ecc. l'abbondare dei furti semplici, mentre nelle più ricche si sostituiscono e aumentano i più gravi e le forme più fraudolente.

Son dunque ancora una volta le forme che mutano, mentre la sostanza più intima è più lentamente modificabile; i recidivi restano, ma aumentano i delitti da essi compiuti per le corte pene, per la maggior possibilità di delitti, e preferendo le forme più adatte e possibili nell'attuale economia.

---

(1) *Op. cit.*, p. 55 e 29.

197. *c*) Lo stesso autore avverte che, per mettere meglio in luce l'influsso del fattore economico, non è possibile guardare a tutto uno Stato, ma bisogna considerare le singole parti di territorio. Perciò abbiamo aggiunto i dati del Veneto e della Lombardia, regioni a noi più note, con più sicura corrispondenza ai prezzi segnati dai cereali nel vicino Polesine ; il Veneto poi dovrebbe dare i migliori risultati e dimostrare più forte l'azione dei prezzi, perchè regione — come vuole Lacassagne — a tipo agricolo e con grande prevalenza della campagna sulla città (1), mentre in Lombardia cominciava allora il progresso industriale e si formava il proletariato moderno delle officine e degli stabilimenti.

I furti semplici diminuiscono costantemente nel Veneto con un modulo assai forte, e indipendente dai prezzi, chè anzi le maggiori diminuzioni si hanno negli anni critici 1898-1899, tanto nei primari quanto nei recidivi. La Lombardia segna pure una diminuzione, più tenue però specialmente nei recidivi, e con rare coincidenze col mutare dei prezzi. Maggiore, ma non molta, coincidenza segnano invece nel Veneto i recidivi nelle forme più gravi di delitti contro la proprietà, che pure vi accennano a descrescere ; mentre in Lombardia crescono ad esatta compensazione dei diminuiti furti semplici e specialmente nella recidiva, senza corrispondenza coi prezzi.

198. *d*) Con questo però non intendiamo per nulla negare l'azione degli squilibrii prodotti dal prezzo dei viveri, e tanto meno del fattore economico, come determinante ultima di delitti ; solo fu bene non affidarci alle favole della smisurata sua influenza, affermata singolarmente grande nella recidiva, mentre proprio in questa, e restringendoci anche alle forme di delitto più favorevoli, si addimostra minore.

Tanto più però ci asteniamo da affermazioni recise, in quanto ci sono note le deficienze delle statistiche italiane. Eppoi gli elementi turbativi di giudizio sono infiniti : emigrazione, distribuzione della proprietà, nuove industrie, riduzione di boschi a terreno coltivo, ecc.; l'indice dei prezzi ha un valore assai relativo e, sebbene non inferiore ai molti altri tentati (fallimenti, salari, ipoteche, scambi commerciali,

---

(1) A. Meyer ritiene però a ragione un influsso inverso dei prezzi dei cereali sulla delinquenza dei proprietari agricoltori. Il proletariato agricolo è però assai diffuso nel Veneto, e le minori proprietà spesso non servono che a mascherarlo.

risparmi, imposte, disoccupazioni, corsi di rendita, ecc.), certo esso va via via perdendo d'importanza, come dimostrano le serie statistiche dei furti, che aggiungiamo per la Germania, dapprima in esatta corrispondenza coi prezzi della segala, poi sempre meno negli ultimi anni.

199. *e*) Per la maggior fiducia, che codeste statistiche tedesche ci inspirano, abbiamo anche tentato un calcolo più sottile e illazioni più ardite: lasciando per ora da parte le recidive in frode, le due colonne 16 e 17 presentano una curva perfettamente coincidente con quella dei prezzi della segala (a un anno di distanza però, sia per il fatto che i prezzi della segala, segnati per Berlino, arrivano forse più tardi nelle loro mutazioni ad altre parti del regno, sia per l'intervallo tra la commissione del delitto e il giudizio) in 13 casi, contro 6 contraddizioni più o meno grandi e parziali.

Dei tredici casi coincidenti, in nove (1883-84-85-91-92-93-94-95) l'aumento o la diminuzione dei prezzi ha un corrispondente aumento o diminuzione nei furti in genere, assai più accentuati che non nei furti dei recidivi, mentre solo in quattro (1887-88-89-98) avviene l'inverso. Invece delle 6 contraddizioni, 4 (1890-99-1900-01) sono più accentuate nei recidivi, 2 sole (1896-97) negli altri.

Non ci sembra errato indurre da ciò l'ipotesi, che gli squilibrii economici hanno un'azione immediata maggiore sulla delinquenza dei primari, che non su quella dei recidivi. L'ipotesi si rafforza nelle cifre presentate per l'Italia (come pure in quelle determinate con minore rigore statistico e presentate in nota al § 195 per la Francia); e si rafforza ancor più nell'esame dei recidivi ripetutamente in frode (Germania), reclutati largamente nel campo dei professionisti del delitto, e aumentati assai fortemente e con modulo indipendente dalle variazioni dei prezzi; anzi i maggiori aumenti (oltre –.4 su 100.000 ab.) di essi si hanno in otto casi su 11, proprio negli anni che seguono a diminuzione di prezzi (1884-87-89-93-94-95-1900-01); e l'unico anno in cui essi segnano diminuzione (1899) i prezzi erano invece aumentati.

200. Le probabilità così indicate imperfettamente dalle statistiche, aggiunte ai fatti già altrove rilevati, e cioè la tendenza sempre maggiore dei recidivi a ripetere delitti, fino a poter prevedere una nuova ricaduta nel 100 % dei casi, e il breve spazio di tempo intercorrente tra la liberazione dal carcere e il nuovo delitto, confermano chiaramente nei recidivi una maggior tendenza intima, permanente, alla delinquenza, la quale non dipende dalle crisi economiche, ma è

sempre pronta a nuove manifestazioni. Non che i delitti dei recidivi non aumentino anch'essi, o, meglio, non si rivolgano anch'essi alla proprietà, di preferenza negli anni peggiori ; chè anzi è ben naturale che in essi pure crescano allora i bisogni, e trovino meno gente disposta a lasciarsi tranquillamente sfruttare o a mantenere del proprio i vagabondi, i mendicanti e gli oziosi, e sieno le prime vittime delle crisi industriali e della disoccupazione, perchè sono anche i più inadatti e pigri, e quindi i meno preferiti dagli imprenditori, i più presto abbandonati e più difficultati nella ricerca di nuovo lavoro. Ma quello che prevale e resta da ciò indipendente è quel fattore permanente ed intimo di criminalità, che alle crisi antecede e alle crisi non deve che l'occasione a manifestazioni nella forma più specifica dei minori delitti contro la proprietà.

Di solito appare — osservava benissimo Joly (1) — nella vita dei criminali, un accidente che sembra essere stato il decisivo a metterli sulla vita del delitto ; eppure, consultando la storia di costoro, noi vediamo come già questo accidente era preparato, era il risultato oramai inevitabile di abitudini contratte già da lungo tempo anteriore e mantenute da vizi preseveranti. Così la miseria involontaria, improvvisa, non conduce al delitto, ma prima soffre fino agli ultimi sacrifici — mentre la miseria volontaria è già di per sè stessa un sintomo, un principio di criminalità.

Le statistiche sono oggi ancora malsicure e imperfette, ma quando esse riusciranno a tracciare, per gruppi conformi a vari tipi, l'intera vita del recidivo e la sua carriera criminosa, distinguendo così essenzialmente il numero dei recidivi dal numero delle possibili loro recidive, tenendo conto del tempo passato in espiazione di pena, allora apparirà più chiaro quello che già tentammo far apparire nell'esame sintetico della delinquenza in Europa, e cioè il lento variare dei recidivi come individui, il progresso delle manifestazioni criminose loro, a seconda del maggior tempo lasciato dalle pene e dalle carceri migliorate, e le eventuali oscillazioni nel modulo, in dipendenza dell'economia sociale, ma sempre ricorrenti ed entro limiti angusti, per il più lento variare della base permanente.

201. Ciò non esclude l'azione del fattore economico più largamente inteso, sul fattore permanente, ma solo l'importanza male assegnata

(1) *Le crime*, chap. IV.

dal più degli scrittori a certi squilibrii, sol perchè più immediati e visibili. Che anzi la tendenza intima, individuale, nel suo duplice possibile aspetto di attiva e intraprendente, e di passiva e mal resistente, s'è formata ed evoluta sotto il fuoco continuo del fattore economico.

Da quando l'individuo viene concepito, da un padre gettato sul lastrico, o meglio alle bettole abbrutenti, dall'ultima crisi economica, e portato in grembo da una madre esausta dal lavoro e mal nutrita — a quando esce alla vita, e gli mancano le cure e l'educazione degli esempi morali e degli ambienti sani, e poi la fatica stessa, o i cibi guasti e scarsi, producono intossicazioni, pellagra e deficienze cerebrali — a quando la miseria continua della propria famiglia, in confronto al lusso sfacciatamente sfoggiato, gli suggerisce e a poco a poco gli impianta e rinsalda sentimenti d'invidia e odio; e i vizi dell'opulenza vanno così provocando, come diceva Romagnosi (1), i delitti dell'indigenza — è sempre continua e assidua, e forte, l'azione della miseria, del fattore economico, sulla tendenza al delitto.

E più immediatamente, le abitudini di bisogni soddisfatti conducono colui, che domani viene a mancare di mezzi più a ciò sufficienti, a disillusioni, a esaurimenti non riparati e tanto maggiori quanto più essenziale il bisogno, a depressioni, predisponenti alla degenerazione, come nota il psichiatra (2), e più immediatamente, a tensioni intime e dolorose, a scariche nervose, delittuose spesso.

Per tutto ciò, e ancora perchè il ricco non ha bisogno del lavoro altrui dopo una prima liberazione dal carcere, e le sue tendenze antisociali possono trovare altri sfoghi meglio impuniti, si possono giustificare (benchè assai ristrette e circoscritte alla sola recidiva da crimine a crimine) queste percentuali di recidiva, segnate dalle statistiche svedesi: per coloro che si trovano in buone condizioni di fortuna 2,2 %, sufficienti 17,4 %, ristrette 30,6 %, nulle 49,9 % (1900).

202. A chi aveva sostenuto che i ricchi delinquono meno solo apparentemente, perchè essi poi per la loro stessa condizione riescono a sottrarsi alla denuncia o alla condanna, Colaianni opponeva che altrettanti e più erano i delitti dei poveri, rimasti impuniti, per minore senso morale nelle vittime pure di basso ceto, e quindi minori le denunzie,

---

(1) *Op. cit.*, § 1128.
(2) DALLEMAGNE, *Op. cit.*, p. 604.

specialmente di piccoli furti perdonati (1). Ma egli dimenticava poi che tale condizione di fatto ingenera a sua volta una maggior delinquenza, anche apparente, nei poveri: tale impunità, la minore riprovazione pubblica del delitto, e la facilità di ritornare a condizione materiale e morale uguale a quella prima del delitto, se da una parte può facilitare il ritorno al bene, dall'altra però riesce, tra i poveri, nelle campagne, a propaganda dannosa di delinquenza e di immoralità.

È beneficio certo del senso maggiore della collettività e della solidarietà sociale e della maggiore sensibilità morale, sia pure esteriore, cui il progresso civile dà, quello di rinforzare la resistenza al crimine e il timore di passare, senza possibilità di ritorno, attraverso il crivello che ci separa dai legalmente disonesti; diminuiscono così i fôri in questo, che si può altrove allargare contro azioni, cui ora la legge non arriva a definire e proibire.

203. Si va disputando ulteriormente, dopo l'esperimento di New Lamark, se il socialismo, rimovendo le ineguaglianze economiche, riuscirà a togliere la delinquenza, o se non piuttosto il problema non risulterà che spostato, come la nave del poeta, che, attinto il porto, dovrà poi ripartire per nuovi lidi, a nuove scoperte. Ma la disputa appare senza fine, per l'inscindibilità dell'attuale intreccio causale e per le nebbie più gravi che avvolgono l'avvenire, forse vantaggiosamente per l'umanità, che può lavorare per gli scopi più prossimi, senza disperare per i nuovi dolori destinatile dall'avvenire.

Alcoolismo.

204. Parve a Garofalo che le oscillazioni annuali dei delitti contro la proprietà in corrispondenza coi prezzi dei viveri e le condizioni economiche, potessero in qualche modo offendere il principio dell'anomalia morale innata e permanente, e disse che le diminuzioni dei furti erano compensate negli anni prosperi dall'aumento dei delitti contro la persona. Tale corrispondenza e tale equilibrio esatto nel numero dei delitti invano però cercherebbe una prova statistica, nè v'ha bisogno di ciò per sostenere la prevalenza del fattore individuale.

Altri credette meglio spiegare l'aumento delle ferite e lesioni negli anni prosperi con il maggior consumo dell'alcool, consumo che va ognora più e fortemente crescendo nell'odierna civiltà (Lacassagne

(1) *Op. cit.*, p. 539.

segna queste cifre per la Francia : 1830 = 231.000 ; 1890 = 413.000 ; 1897 = 500.000 ; Aschaffenburg per la Germania : per ogni abitante crebbe il consumo dell'alcool da 84 a 125 litri, dal 1882 al 1900) (1), appunto così come vedemmo crescere fortemente negli ultimi tempi i minori delitti contro la persona. Qualcuno oppose, è vero, che nazioni e regioni singolarmente meno dedite all'alcool (Italia merid. p. es.) sono più che mai delinquenti; ma gli si potè ricordare l'efficienza contraria di altri fattori, che possono concorrere coll'alcoolismo, quali p. es. la maggiore civiltà ed educazione (2). Senza dire di coloro che arrivarono a chiamare pura leggenda quella della sobrietà italiana; e tra questi lo stesso Garofalo, il quale dimentica la sua antica affermazione « nella ubbriachezza si rivela il carattere », per asserire invece, in un recente suo discorso, che l'Italia occupa uno dei primi posti per l'alcoolismo in Europa, donde un maggior numero di delitti (3).

205. Ad ogni modo ormai quasi tutti gli psichiatri e i criminalisti riconoscono la nefasta azione dell'abuso alcoolico ; nè questa vuol essere qui disputata ; piuttosto dobbiamo, secondo il nostro metodo, distinguere anche qui, per quanto possibile, l'azione immediata, occasionale dell'ubbriachezza, dall'azione indiretta, a lunga scadenza, sul fattore permanente individuale, nei primari e nei recidivi.

Appena qualche accenno troviamo presso i vari scrittori in proposito. Baer, nel suo classico studio (4), nota di aver ritrovato l'ubbriachezza occasionale in proporzioni assai maggiori nei delinquenti contro la persona e nelle carceri, e la abituale nei ladri e nei maggiori penitenziari. La stessa osservazione fu direttamente fatta anche da Marro in Italia (5); e vedremo ciò convenire benissimo con le nostre ulteriori osservazioni. Anche Kraepelin, il quale perseguì nella sua scuola i migliori e più recenti studi sull'alcoolismo, definendone esattamente gli effetti sull'individuo, dopo aver notato che i delitti più grossolani

---

(1) A. Lacassagne, *De la dépopulation*, in « Arch. d'anthrop. crim. », 1901, p. 293 ; G. Aschaffenburg, *Op. cit.*, p. 103; cfr. anche Ferri, *Soc. crim.*, p. 222 ; Bosco, *Op. cit.*, p. 110.

(2) Cfr. G. Tammeo, *I delitti*, in « Riv. disc. carc. », 1881-82; Colaianni ; Lombroso (III, 114) ; e altri.

(3) R. Garofalo, *Criminologia*, p. 126. Il discorso è riprodotto in *Conferenze e Prolusioni*, del 16 ottobre 1908.

(4) A. v. Baer, *Der Alkoholismus.....*, Berlin, 1878, p. 349-352.

(5) Marro, *I caratteri dei delinquenti*, p. 295.

sono opera in gran parte di ubbriachi, pone in rilievo come poi la volontà sempre più debole del bevitore abituale lo faccia discendere socialmente, e lo faccia dedito al furto, frode e vagabondaggio (1). Maggiore importanza sembra invece assegnare Aschaffenburg all'azione dell'intemperanza occasionale, appoggiandosi al fatto della scarsa recidiva nelle lesioni personali, e al giorno e luoghi (sabato, domenica ; osterie) nei quali esse vengono in gran parte commesse (2).

206. Seguendo l'esempio di Lombroso, Fornasari, Ferri, ecc., e il consiglio di Bosco, il quale ritiene dimostrabile con evidenza l'azione dell'alcool, confrontando la curva dei reati contro le persone con l'abbondanza del raccolto e il prezzo del vino, abbiamo compilato uno specchietto degli ultimi 10 anni (1890-1900) in Italia, e riducendo al

TAVOLA XVI.

Anno	ITALIA									Piemonte	
	Prezzo Vino (*)	Lesioni gravi		Lesioni lievi		Delitti in rissa		Omicidi		Delitti c. persone	
		prim.	rec.	prim.	rec.	prim.	rec.	prim.	rec.	prim.	rec.
1890	175	72	**72**	88	**90**	77	**94**	103	**94**	60	**71**
1891	126	80	**72**	93	**79**	93	**81**	90	**89**	79	**89**
1892	93	105	**93**	105	**89**	125	**123**	106	**97**	94	**89**
1893	76	115	**96**	89	**85**	97	**93**	116	**109**	104	**103**
1894	76	102	**90**	105	**88**	97	**88**	114	**94**	111	**101**
1895	83	111	**112**	107	**106**	113	**111**	110	**106**	115	**115**
1896	99	111	**116**	99	**110**	117	**120**	100	**115**	107	**119**
1897	94	101	**113**	97	**106**	93	**89**	90	**105**	97	**99**
1898	99	95	**104**	107	**115**	96	**108**	93	**105**	108	**112**
1899	86	99	**112**	108	**117**	101	**99**	88	**98**	115	**108**
1900	90	109	**119**	100	**115**	90	**93**	90	**87**	108	**94**

(*) I prezzi del vino ci furono gentilmente indicati dalla direzione dei giornali *Il Coltivatore* e *Vinicolo Italiano* di Casalmonferrato; essi riguardano più strettamente il Piemonte, ma le variazioni possono ritenersi corrispondenti a quelle del resto d'Italia. L'indice 100 indica il prezzo medio reale di L. 30,64 l'ettolitro.

Nelle altre 10 colonne, l'indice 100 corrisponde rispettivamente alle medie di : 6.214;2.062 ; 21.512;5.474 ; 1.125;308 ; 1.329;557 ; 1.423;326.

---

(1) E. KRAEPELIN, oltre le molte notizie nella sua citata *Psichiatria*, vedi la sua più recente conferenza del 17 maggio 1906 : *Das Verbrechen als soziale Krankheit*. Le due serie di effetti dell'alcool, le denomina : « Erschwerung der Auffassung und des Denkens; erleichterte Auslösung von Willensantrieben ».

(2) ASCHAFFENBURG, *Op. cit.*, p. 73.

solito alla media di 100 i dati dei vari anni, per facilitare i confronti. Ed è da ritenersi, a parere nostro, che di qui, meglio che d'altronde, possa esser messa in maggior rilievo l'azione immediata e occasionale dell'alcool, poichè per contro i bevitori abituali certo continuano ugualmente nel loro vizio, qualunque sia il prezzo del vino.

207. Evidentemente non si può parlare di una reale complessiva corrispondenza tra le variazioni del prezzo e del numero dei delitti: nei primi due anni, anzi tre per il Piemonte, vi è veramente aumento in questi coincidente con la forte diminuzione di quello, ma poi non ritroviamo nel 1893-94 i massimi, che dovrebbe dare il minimo costo del vino; manca ogni corrispondenza anche nel 1895-6-7-8, e la ritroviamo invece piuttosto negli ultimi due anni.

Più particolarmente, le lesioni gravi sembrano dipendere maggiormente dal prezzo del vino, ma i recidivi in esse ne divergono di più nel 1891 p. es., e nel 1900 dove segnano il loro massimo, anzichè nel 1893 come i primari, in coincidenza col minor costo del vino. Nelle lesioni lievi la dipendenza dei primari si ha in cinque casi su 10, nei recidivi solo in 3 (1892-99-1900); nelle partecipazioni e spari d'arma in rissa, in 5 casi i primi (1891-2-4-9-1900), solo in 2 i secondi (1892-1900); negli omicidi in 5 casi ancora i primari (1892-3-4-5-6), in 3 i recidivi (1892-3-900). Per il Piemonte in particolare, i recidivi dimostrano ancora di delinquere più o meno di frequente, indipendentemente dal costo del vino, in 6 casi (1892-5-6-7-8-9), mentre i primari solo in 4 (1894-5-7-8).

Per quanto i nostri dati, per i soliti difetti già notati nelle statistiche italiane, siano degni di fede assai relativa, pure ne appare a sufficienza la minima azione immediata occasionale, che l'alcool può esercitare sul recidivo, sul delinquente abituale, a differenza del primario. Non solo perchè quello è più probabilmente dedito al vino, che su di lui non esercita più effetti straordinari, improvvisi, e ch'egli deve bere in tempo sia di carestia, sia d'abbondanza; ma sopratutto perchè, come già dimostra la ripetizione di atti delittuosi, egli è già intimamente propenso al delitto, senza bisogno dell'eccitazione alcoolica, sotto la quale, e più di rado esperimentata, può occasionalmente trascorrere ad eccessi anche l'individuo normale e altrimenti onesto.

208. Più assai importante e significante è la tabella che aggiungiamo, sui dati delle statistiche ufficiali del Belgio (1905):

TAVOLA XVII.

SPECIE DEI DELITTI	Commisero il delitto in istato di ubbriac., su 100		Avevano un'anteriore condanna p. ubbriachezza, su 100		Commisero il delitto in istato di ubbr. o avevano anteriormente condanne per ubbr., su 100	
	primari	recidivi	primari	recidivi	primari	recidivi
Delitti c. lo Stato e la Costituz.	12,5	100,-	—	100,-	12,5	100,-
Contraffaz. monete, bolli, ecc.	—	—	3,7	14,3	3,7	14,3
Falso in scrittura	—,7	1,-	2,7	26,8	3,3	26,8
Falsa testimon. e giuramento	—	5,9	3,3	17,6	3,3	17,7
Usurpazione funzioni e titoli	7,-	5,9	7,1	37,8	8,4	38,5
Delitti contro l'ordine pubblico	30,1	41,-	31,3	59,9	34,3	60,9
Delitti c. la sicurezza pubblica	11,3	11,4	12,4	36,2	14,7	37,4
Delitti c. l'ordine delle famiglie	—	—,9	6,8	29,2	6,8	29,2
Delitti c. la moralità pubblica	6,3	17,3	8,7	44,6	9,9	45,9
Omicidi	—	—	—	20,-	—	20,-
Lesioni corporali	7,-	9,4	8,3	33,7	11,-	35,2
Calunnie e ingiurie	2,1	3,-	2,7	16,4	4,1	17,2
Furti anche campestri	1,3	1,4	4,-	32,-	4,8	32,-
Bancarotta	—	—	4,7	27,3	4,7	27,3
Scrocco e appropriazione	—,8	1,7	5,2	28,7	5,2	29,4
Ricetto	—,5	—	5,3	33,5	5,3	33,5
Incendio	—	8,3	—	66,7	—	66,7
Distruzione e danni	19,4	24,4	18,5	49,4	24,-	51,6
Medie totali	9,5	14,5	11,-	38,8	13,4	39,9

Le due prime colonne indicano, per ogni specie di delitto, quanti primari o recidivi su 100 ebbero a delinquere in istato di ubbriachezza. La differenza tra gli uni e gli altri non è troppo grande, ma certo notevolmente maggiore è la percentuale dei recidivi (14,5 contro 9,5 %): ciò che potrebbe lasciar concludere a prima vista, che i delitti dei recidivi sono più frequentemente il prodotto di una occasionale intemperanza, che lor fece perdere il lume della ragione e deviare dalla rettitudine degli abituali sentimenti, che non nei primari.

Le seconde due colonne invece, con le loro percentuali di primari e recidivi che hanno già anteriormente subìte condanne per ubbriachezza, ci dimostrano essere l'alcoolismo abituale quasi quattro volte più frequente in questi che in quelli: cioè la probabile azione dell'alcool sulla tendenza intima individuale, la partecipazione e la colleganza di esso col fattore permanente, è caratteristica nei recidivi. Aggiungasi che le differenze tra la terza e la quinta, e tra la quarta e la sesta colonna, dimostrano a quanto scarse proporzioni si riducano i crimini

prodotti dall'alcool nei casi di intemperanze, di eccessi occasionali ed eccezionali : piccola è la proporzione (2,4 %), minima poi nei recidivi (1,1 %). Poichè è appunto da codeste differenze, che dànno il numero di coloro che commisero delitto in istato d'ubbriachezza, senza avere però alcuna anteriore condanna per ubbriachezza, che può (1) apparire l'azione unilaterale, occasionale dell'alcool di per se stesso ; non già dalle due prime colonne dove lo stato d'ubbriachezza è più di solito non l'occasionale eccitante, ma lo stato normale di vita e quindi anche lo stato nel momento del delitto.

209. Tenendo poi conto delle varie specie di delitti, si osserva come nei delitti contro la proprietà, che sono i più proprii della delinquenza abituale, e della professionale in ispecie, sia ancor più piccola codesta azione occasionale, anzi ridotta a 0 addirittura, specialmente presso i recidivi in furto, furto campestre, ricetto, scrocco, bancarotta, falso in scrittura, monete, effetti, bolli e testimonianze, delitti che del resto assai raramente vengono commessi anche dai primari in istato d'ubbriachezza. Le lesioni corporali invece, i delitti contro l'ordine, la sicurezza e la moralità, le distruzioni e danneggiamenti sono oltrechè assai più frequentemente commessi in istato d'ubbriachezza (dal 7 al 40 % dei casi), anche più il prodotto possibile di eccitamenti straordinari : assai di rado nei recidivi (1,5 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,3; 2,2 %), più spesso, al solito, nei primari (2,7 ; 3,0 ; 2,3 ; 1,2 ; 5,5 %).

210. Per queste nostre osservazioni e induzioni statistiche, ci troviamo dunque d'accordo con Aschaffenburg in parte (2), il quale s'interessava più che tutto all'azione occasionale dell'alcool sui primari in lesioni corporali; e con Baer, Marro e gli altri, i quali nota-

---

(1) Diciamo può, perchè l'assenza di anteriori condanne per ubbriachezza non è sufficiente a testificare contro l'abitualità alcoolista.

Anche la statistica inglese dà due curve opposte dal 1896 in poi, tra le condanne per ubbriachezza e gli *assaults*, ma sarebbe temerario indurne la non azione dell'alcool su tali delitti contro la persona.

(2) Non naturalmente nelle proporzioni quantitative ; così il fatto dei delitti commessi in osterie e di domenica non prova la maggior importanza dell'azione occasionale. Nelle osterie, la domenica, convengono anche e più che tutto i bevitori abituali, e i già forniti di tendenze criminali trovano ivi semplicemente il miglior campo d'azione, le migliori occasioni alla commissione e ripetizione di delitti violenti.

vano l'ubbriachezza temporanea, eccezionale, fattrice di delitti contro le persone — la abituale, fattrice di delitti contro la proprietà.

Non che si possa affermare senz'altro tale influsso specifico, ma appunto nel primo caso l'azione si ha più che tutto su primari, occasionalmente tratti alla violenza — nel secondo si tratta di recidivi, permanentemente tendenti al delitto e al vizio nel tempo stesso.

211. Quale sia poi ulteriormente la natura specifica di codesta partecipazione dell'abuso abituale dell'alcool, al fattore permanente, individuale ; se esso sia indebolitore della volontà, e quindi dell'operosità onesta, e quindi suasore di vita parassitaria e disonesta, o non piuttosto effetto lui stesso della vita criminosa, irregolare, dei recidivi, o causa ed effetto nel tempo stesso della miseria madre di delitti, o infine effetto concorrente, parallelo col crimine, in dipendenza di un'anteriore causa comune più profonda — è più difficile scernere. Forse tutti questi rapporti insieme concorrono, e nel loro intreccio spiegano le forti percentuali di bevitori abituali rinvenute tra i più fidi clienti del carcere (1).

L'azione dell'alcoolismo si è osservata essere lenta e progressiva conforme alla caratteristica vera del processo degenerativo ; esso produce ispessimento del connettivo, turbamento di tutte le funzioni cerebrali, donde è facile passare a tutte le forme di psicosi ; ma a sua volta, perchè si produca cotesta localizzazione, codesta specifica azione, a preferenza di quella possibile su altre parti dell'organismo, è necessario un anteriore indebolimento, sicchè l'alcoolismo, coordinato alla delinquenza, sarebbe insieme subordinato a nevrastenia e simili. Vero è però che Lombroso ritrova nel delinquente alcoolico, che egli pur qualifica come una variante dell'epilettico, minor somma di caratteri degenerativi, e quindi maggiore guaribilità ; ciò che starebbe ad

(1) Marro li trovava nel 50 % dei suoi esaminati ; Claude, in Francia, nel 45 % ; Feketin, in Ungheria, nel 35 ; Schaffrot, in Isvizzera, nel 42 ; Wieselgren, in Svezia, nel 71 % degli uomini ; Kowalewsky, a Pietroburgo, nel 47 % ; e la *Royal Commission on liquor licensing Laws*, nel suo rapporto del 1899, credeva rinvenire l'azione dell'alcool nel 50 % dei delitti. Certo vi possono essere delle esagerazioni, come quando Joly segna nel suo studio sul Belgio (1907) una percentuale di 67, e il Dott. Legrain dice che combattendo l'alcool si ridurrebbe la recidiva del 70-75 % ; ma vere si possono ritenere senz'altro le cifre di Baer (tra i delinquenti : 41-45 % di bevitori, 11-21 % di bevitori abituali) e di Sichart (29,5 % di bevitori abituali).

indicare una acquisizione più recente, più ultima, quale può dipendere dalla miseria, ricausata a sua volta dal dispendio del poco denaro nel vizio, e ancora da una prima condanna stessa, causa d'isolamento, di disoccupazione.

È un intreccio insolubile adunque, dal quale mal si potrebbe ricavare l'azione isolata dell'alcool di per se stesso, essenzialmente variabile e diversamente causata e causativa da individuo a individuo.

212. Nè devesi dimenticare infine l'azione oltre-individuale: quali gli effetti materiali e morali, economici ed educativi nella famiglia del beone, gli effetti ereditari, cui Morel già assegnava importanza massima (specialmente nel nord, per l'uso dell'alcool puro, non temperato da altre bevande, o non confuso in più lievi dosi nel vino genuino assai più innocuo), e riconfermati poi da lunga serie di scienziati, e da una ricca letteratura di esempi (1).

Professioni.

213. Il fattore economico penetra e regge una grande quantità di rapporti, determinando in essi differenze statiche e dinamiche anche in rapporto alla criminalità. Così anche i mestieri, le professioni diverse esercitate dagli individui. Le quali, per essere più permanenti che non le già viste improvvise variazioni economiche, dovranno dimostrare un rapporto più profondo e intenso, non solo col semplice aumento o decrescimento degli atti esterni manifestatori, delle recidive cioè, ma più intimamente col numero degli individui a tendenze delittuose, cioè dei recidivi.

214. Una prima parte di questi effetti deve essere ancora assegnata alla condizione economica e conseguenze organiche e morali derivantine, in cui si trovano e sono nati gli uomini appartenenti alle diverse categorie dell'attività sociale, del lavoro.

Poi la scelta d'un mestiere, pur entro il più o meno ristretto ambito,

---

(1) Cfr. B. A. Morel, *Traité des dégénérescences*, p. 80, 92. È noto l'esempio della famiglia Juke. Dailly trovava nei figli di alcoolisti, $^2/_5$ di morti, $^1/_5$ epilettici, $^1/_5$ altri mali. Legrain ne trovava il 73 % di degenerati, e molti di nuovo alcoolisti. Sichart su 100 criminali trovava in più di 16 l'eredità alcoolica, e precisamente nel 18,4 % dei delinquenti più abituali, nell'11 % dei più probabilmente occasionali. Per altri dati ancora, cfr. Dallemagne, Ferri, Lombroso, Aschaffenburg, *Op. cit.*, ecc.

in cui essa è permessa dalle antecedenti condizioni, famigliari sopratutto, dipende in gran parte dalle tendenze intime individuali, dalla costituzione fisica portata con sè dalla nascita, dallo sviluppo intellettuale originario prima, ed educato e modificato poi da lenti influssi dell'ambiente. Tendenze antecedenti adunque alla scelta della professione e determinanti questa, così come poi la criminalità, e confondentisi con le ancor più importanti tendenze acquisite o raffinate nell'esercizio posteriore della professione stessa, giacchè, come dice Spencer, l'occupazione per cui un uomo è educato, diventa per lui e per i suoi compagni, una linea di minor resistenza.

Così non arrecano meraviglia le tendenze violente e sanguinarie singolarmente notevoli nei macellai, nè gli invertimenti sessuali dei sarti, paggi e parrucchieri delle signore, nè le tendenze alla frode, all'inganno, all'usura, sviluppate presso i commercianti, ai quali un proverbio russo suggerisce: se non inganni, non venderai. È noto poi l'esempio degli avvocati e uscieri, i quali segnano una delle più alte proporzioni di criminalità; e parve codesta una contraddizione, atta così anche a servire di riprova contro il potere intimidativo della legge penale, poichè gli avvocati e gli uscieri hanno più degli altri presenti le punizioni, che ai rei infligge la legge (Fayet; Lombroso III, 242): ma noi riteniamo per contro anche qui l'azione diretta della specie professionale, nell'esercizio della quale si apprende pur troppo quanto l'abilità sofistica e gli attuali formalismi giuridici possano giovare a mandare impuniti anche i peggiori delinquenti, persuadendo quindi facile lo sfuggire alla pena, e attenuando nel maggior grado l'intimidazione.

215. La professione ha infine un'ultima massima azione sulle specie e sui mezzi delittuosi. Il fabbro, il meccanico, l'incisore, hanno a portata di mano e facile la fabbricazione e l'uso di grimaldelli per aprire serrature, leve per forzare chiusure, punzoni per falsificazione di monete e carte di credito; il calzolaio uccide sicuramente col trincetto; all'agricoltore si offre l'occasione per commettere furti campestri, al commerciante per fare bancarotta e frodare, ai piccoli proprietari per usurpare confini; agli impiegati pubblici per falso in atti. Ma coloro che, in ognuna di codeste professioni o mestieri, si fan così delinquenti, sono sempre la grande minoranza tra i colleghi e compagni delle stesse categorie, cui pur si offrono le stesse occasioni, ma che dai primi differiscono per individuale opposizione di intime tendenze, ordinariamente più oneste e resistenti alla tentazione criminosa.

216. Dati sulle professioni in rapporto alla recidiva non hanno le statistiche italiane, che pur largo conto ne tengono in rapporto alla delinquenza in genere ; ne troviamo invece nelle statistiche olandesi, russe, e più che tutto nelle tedesche. A queste ultime possiamo anche assegnare maggior valore, malgrado si debba sempre diffidare, per la contiguità delle categorie e l'ambiguità di certi mestieri, e per la differenza dei momenti e degli incaricati a raccogliere i dati nelle statistiche demografiche e nelle giudiziarie : le prime forse più ottimiste e le seconde più pessimiste, nel classificare, p. es., le une, con più larga visione, come ozioso o di professione indeterminata chi è dalle altre classificato, per il momento, come piccolo commerciante, o muratore, o domestico. Questi difetti possono appunto turbare i rapporti segnati nelle tre prime colonne della nostra tavola, pur essendo riferiti tutti al 1895, anno in cui fu compiuto il censimento generale delle professioni in Germania.

217. Lasciando per ora a parte la categoria eccezionale dei giornalieri e lavoratori senza determinato mestiere, vediamo come i massimi di delinquenza e recidiva siano dati dagli addetti al commercio, trasporti, industria, edilizia, ecc., mentre molta meno ne dànno gli agricoltori.

Ciò era stato già concordemente notato, ma non credo possa parlarsi senz'altro di una originaria e leggendaria moralizzazione dell'agricoltura. Ricordiamo che, appunto in Germania negli ultimi anni, come del resto in tutt'Europa, diminuì il numero dei contadini, mentre crebbe assai fortemente quello degli addetti alle industrie, e ancor più quello degli addetti al commercio (1) : così dall'agricoltura passarono all'officina e al negozio tutti gli spiriti irrequieti, tutti gli elementi che, incapaci della metodica attività laboriosa richiesta dall'attuale società, credettero trovarsi meglio e far fortuna nel cambiamento. Ma nelle più moderne forme dell'attività industriale, se le speranze possono allargarsi, anzi si richiede una più intensa energia, un più regolare lavoro : ed ecco i nuovi venuti ben presto passare da mestiere a mestiere, senza perfezionarsi in alcuno, ad ora ad ora disoccupati e spostati.

---

(1) Cfr. Bosco, *Op. cit.*, p. 137, 143. Dal 1882 al 1895 i primi diminuirono del 5 % ; gli altri crebbero del 26–32 % nella popolazione ; dell'89–123 % nella criminalità.

TAVOLA XVIII (*).

GRUPPI E SOTTOGRUPPI PROFESSIONALI IN GERMANIA	Quota d'ogni gr. su			Rec. su 100 cond. d'ogni gruppo	Su 1000 delitti di primari, e su 1000 di recidivi di ogni gruppo e sottogruppo professionale, erano																	
					Omicidi		Ferite		Offese		Violenze c. autorità		Delitti c. costume		Lenocini		Danneggiamenti		Furti		Frodi, rapine, ricatti		Ricetti	
	100 di popol. (+ 12 anni)	100 primari	100 recidivi		Pr.	Rec.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.
I Gruppo: Giornalieri e lavor. senza determinato mestiere .	—,6	6,91	**14,78**	**65,4**	-,50	**-,46**	228	**199**	89	**62**	35	**76**	17,-	**14,-**	5,8	**8,8**	45	**49**	290	**300**	42	**58**	22	**18**
II Gruppo: Industria edilizia e costruz. — Padroni e dipendenti	5,6	6,79	**6,75**	**42,1**	-,29	**-,65**	156	**206**	208	**146**	10	**26**	9,1	**12,-**	—,2	**4,9**	15	**26**	25	**63**	23	**54**	6	**9**
II Gruppo: Industria edilizia e costruz. — Lavoratori .	17,-	28,22	**35,13**	**48,8**	-,52	**-,94**	337	**285**	97	**74**	34	**66**	17,-	**14,-**	2,4	**6,7**	52	**48**	174	**206**	39	**66**	12	**11**
III Gruppo: Trasporti, commercio, alberghi, caffè — Padroni e dipendenti	2,3	6,69	**7,08**	**45,6**	-,42	**-,22**	98	**136**	165	**115**	9	**29**	3,9	**6,2**	10,-	**29,-**	8	**12**	21	**52**	35	**71**	13	**20**
III Gruppo: Trasporti, commercio, alberghi, caffè — Lavoratori .	4,1	6,29	**6,15**	**44,7**	-,33	**-,21**	160	**147**	105	**70**	29	**59**	12,-	**8,3**	4,7	**13,-**	28	**23**	185	**207**	73	**134**	11	**12**
IV Gruppo: Agricoltura, pesca e foreste . . . — Padroni e dipendenti	7,-	4,95	**3,59**	**36,4**	-,41	**-,29**	298	**336**	294	**169**	12	**20**	8,1	**17,-**	—,9	**—,3**	31	**37**	72	**119**	20	**14**	8	**11**
IV Gruppo: Agricoltura, pesca e foreste . . . — Lavoratori .	15,6	18,61	**18,02**	**42,-**	-,60	**-,54**	387	**305**	80	**57**	12	**27**	18,-	**16,-**	—,4	**—,3**	57	**47**	220	**259**	20	**78**	12	**9**
V Gruppo: Domestici	4,3	1,87	**1,23**	**29,-**	-,94	**-,47**	49	**31**	66	**21**	5	**13**	5,2	**2,3**	2,3	**2,7**	12	**11**	624	**575**	76	**164**	10	**4**
VI Gruppo: Professionisti, impiegati, artisti	2,2	1,63	**1,14**	**34,9**	-,43	**-,40**	131	**129**	239	**190**	19	**40**	32,-	**17,-**	4,1	**11,-**	25	**20**	85	**119**	60	**154**	8	**5**
VII Gruppo: Senza professione (studenti, *rentiers*, ecc.) . .	5,8	6,02	**1,8**	**21,2**	-,14	**1,—**	57	**174**	109	**141**	11	**51**	6,8	**17,-**	6,1	**64,-**	14	**35**	44	**197**	15	**55**	5	**13**
Viventi a carico del I g.	—,4	1,77	**—,94**	**29,-**	—	—	96	**158**	170	**95**	5	**23**	4,7	**—,6**	8,4	**44,-**	22	**16**	321	**403**	21	**52**	32	**43**
» » II »	14,5	5,38	**2,11**	**20,3**	-,16	**-,63**	140	**175**	263	**116**	6	**18**	3,-	**1,5**	8,5	**48,-**	31	**25**	318	**326**	25	**55**	35	**39**
» » III »	4,6	1,61	**—,48**	**19,-**	—	**-,80**	115	**127**	276	**149**	8	**20**	2,1	**—,8**	20,-	**106,-**	26	**9**	187	**205**	29	**50**	33	**31**
» » IV »	12,1	2,67	**—,64**	**16,5**	-,58	—	151	**213**	279	**131**	7	**11**	3,-	**—,7**	2,9	**3,7**	23	**20**	256	**316**	18	**54**	27	**44**
» » V »	—,2	—,02	**—,01**	**10,5**	—	—	46	—	233	**200**	—	—	—	—	—	—	50	—	350	**200**	150	**200**	23	**400**
» » VI »	1,8	—,22	**—,06**	**12,9**	—	—	137	**150**	332	**140**	9	**50**	4,5	—	8,9	**7,-**	24	—	239	**330**	41	**60**	23	**30**
» » VII »	1,9	—,35	**—,08**	**20,2**	—	—	159	**58**	233	**166**	10	**42**	6,8	**7,7**	11,-	**69,-**	47	**31**	326	**288**	30	**58**	29	**19**
Totali e medie generali (**)	100,-	100,—	**100,—**	**43,9**	-,43	**-,64**	243	**238**	138	**84**	21	**51**	13,-	**12,-**	4,-	**11,-**	38	**43**	179	**210**	37	**72**	14	**14**

(*) Come si è già detto, mentre tutte le altre colonne si riferiscono all'ultima annata, 1905, le tre prime colonne si riferiscono al 1895 per poter meglio essere confrontate col censimento generale delle professioni, contenuto nella *Statistik des deutschen Reichs*, vol. 111, Berlin, 1907, e compiuto il 14 giugno 1895. Parmi che il susseguente censimento sia avvenuto già nel 1905, ma non ho potuto procurarmene i dati.

(**) Le eventuali piccole differenze di codesta linea con altri dati altrove notati, dipendono dall'essere computati qui nel totale anche delitti più propriamente militari (*Eidespflichtsverletzungen*).

Così i massimi di delinquenza e recidiva sono apportati all'industria e al commercio, specialmente da codeste schiere di operai inqualificati (*unskilled*, come dicono gli inglesi) e tra gli altri per esempio dai manovali-muratori, la cui alta delinquenza Marro bene spiega col fatto che a tale mestiere si arriva spesso, dopo aver fatto cattiva prova in altri, senza lungo tirocinio, e ricevendo dì per dì il salario (1).

E così gli aumenti nel tempo, di criminalità e recidiva nei commerci e nelle industrie, non sono proporzionali all'aumento contemporaneo degli individui ad essi appartenenti, ma assai maggiori (3 o 4 volte di più) ; ciò che chiarisce appartenere la tendenza peggiore non tanto alla professione in sè, quanto agli individui che ad essa vanno dedicandosi.

Anche presso i padroni, i conduttori di negozio, indipendenti, si nota codesta maggiore delinquenza, che non nei proprietari agricoltori.

218. La diversa e migliore condizione economica, con tutte le conseguenze che ne derivano, di educazione, istruzione, stabilità, maggior facilità di sfuggire alla pena, ecc., e con gli antecedenti più solitamente necessari a raggiungerla, abilità, previdenza, tendenze al risparmio, stima pubblica, ecc., spiega la minore criminalità, che in genere i padroni e gli indipendenti presentano, nelle industrie come nell'agricoltura, a differenza dei lavoratori. A costoro manca poi — come nota Bosco — lo sfogo della criminalità latente, facile ai ricchi, e tipica per esempio fino ad oggi nei proprietari di campagna, i quali, oltre alle frodi continue nelle retribuzioni in natura ai loro dipendenti, ignoranti o costretti a ignorare, usavano a essi e alle loro donne violenze impunite di parole, di fatti, e contro i costumi.

E mentre da una parte il pesante, metodico e regolare lavoro modernamente richiesto, trova ancora gran somma di inadatti e insufficienti, e di vittime fisiche e morali, dall'altra gli unici piaceri (alcool) in cui la classe lavoratrice può e crede trovare ristoro alle diuturne fatiche, sono nuova causa di impoverimento materiale e cerebrale, e di criminalità (2).

---

(1) *Op. cit.*, p. 253.

(2) Cfr. ASCHAFFENBURG, *Op. cit.*, p. 138, 56-60 ; e altri recenti e interessanti studi in « « Liszt's Z. » : F. PRINZING, *Sozialen Faktoren der Kriminalität*, 1902, p. 578 ; LISZT, *Die gesellsch. F. d. Krim.*, 1903 ; H. LINDENAU, *Beruf und Verbrechen*, 1904, p. 381.

219. Notevolissima eccezione fanno i padroni commercianti, albergatori, ecc., i quali superano di gran lunga in delinquenza e in recidiva i lavoratori semplici della stessa categoria. E ciò si spiega agevolmente col fatto, che già più tenui sono le differenze tra codesti due sottogruppi, e più difficilmente delinque il commesso di ditte commerciali, il direttore tecnico e amministrativo delle maggiori aziende, giunto e mantenuto a tal posto per vita anteriore integerrima e tanto meno macchiata di anteriori condanne, che non certi piccoli bottegai, piccoli merciai ambulanti, ecc., cui talora anche la professione apparente non serve che a celare qualche industria più lucrosa ed equivoca.

220. Una categoria per sè stante formano i domestici: con scarsa criminalità e ancor più scarsa recidiva. A Lombroso, dal più delle statistiche piuttosto vecchie, imperfette e mancanti di distinzioni, apparve invece una massima criminalità nei domestici, e la spiegò con la frequenza dei loro contatti con i ricchi, e maggiori occasioni e tentazioni, oltre che per la demoralizzazione della vita servile. Bosco e Aschaffenburg cercavano invece spiegare quella, che a loro risultava minore criminalità dei domestici, con la sicurezza della loro esistenza, il buon nutrimento goduto, e le vesti, e la casa più che sufficienti (1).

Esempio bellissimo codesto dell'agevolezza di trovare cause esterne, immediate, a spiegazione di qualsiasi fenomeno sociale, agevolezza di cui troppo si approfittò, come vedemmo e vedremo, per asserirne erratamente l'esclusività, a danno del fattore individuale, antropologico.

Nel caso attuale la verità si discosta dagli estremi, poichè le percentuali di criminalità in genere e di recidiva in ispecie, dei domestici, molto inferiori alla media in apparenza, sono in realtà normali, simili alle medie date dal sesso femminile in generale (2), sesso che appunto costituisce la quasi totalità della categoria domestici. A riprova di ciò adduciamo la seguente tabella, da noi compilata sui dati delle statistiche russe del 1900-01-02, e dove, insieme alle professioni, anche il sesso è tenuto distinto.

Ne appare, secondo il sesso maschile o femminile dei domestici, una percentuale di recidiva di poco inferiore o superiore alla rispettiva normale.

---

(1) Lombroso, III, p. 241 ; Bosco, p. 139 ; Aschaffenburg, p. 60.
(2) Vedi più oltre, cap. VIII, § 282.

TAV. XIX.

Percentuali di Recidivi sui condannati d'ogni gruppo

RUSSIA (1900-02) Professioni	Padroni Uomini	Padroni Donne	Lavoratori Uomini	Lavoratori Donne	OLANDA (1904) Professioni	in genere
Prostitute	—	—	—	27,4	Professione amb.	67,2
Senza professione	—	—	35,6	19,9	» variab.	54,5
Professioni indetermin.	29,1	10,3	—	—	mercanti	48,8
Costruzioni, edilizia	18,7	—	32,8	—	artigiani	42,7
Industria	16,7	21,1	31,7	17,9	fabbric. imprend.	30,5
Manovali, giornalieri	—	—	29,5	17,3	commessi comm.	31,7
Commercio (anche amb).	23,2	11,8	17,8	—	senza prof. o scon.	30,1
Albergatori	9,5	8,2	28,–	—	domestici	19,9
Domestici	—	—	21,6	14,4	agricoltura	28,–
Agricoltura	11,9	4,9	22,4	10,3	funzionari pubb.	19,6
Trasporti	12,6	—	17,4	—		
Professioni liberali	10,5	19,2	—	—		
Miniere e caccia	3,9	—	13,7	—		

221. Così, se si potesse tener conto della varia partecipazione dei sessi, apparirebbe minor contrasto tra la recidività dei padroni e dei lavoratori nelle industrie (tra i primi sono più donne che tra i secondi; in Germania 23 contro 17 %), mentre si acuirebbe quello tra padroni e lavoratori nella campagna (14 contro 42 % di donne); e questi poi a loro volta si avvicinerebbero di più ai lavoranti delle industrie. Ma di molti altri elementi bisognerebbe poi ancora tener conto, per rettificare le diverse proporzioni, dell'età in ispecial modo.

222. Le professioni liberali, sulle quali tanto si è disputato, dànno in Germania una criminalità alquanto inferiore alla media; ancor minore è la recidiva, ridotta ad assai piccole percentuali in Russia e Olanda, come agevolmente si spiega non solo per la loro condizione privilegiata, ma anche perchè poco accettato negli uffici e nell'esercizio pubblico di tali professioni chi sia macchiato d'anteriore condanna.

Dell'ultima categoria, dei senza professione, poco si può dire, per la disomogeneità dei suoi componenti, in maggioranza vecchi *rentiers* o studenti, appartenenti quindi alle età più opposte e anche meno fornite normalmente di recidiva. E lo stesso si può ripetere per i viventi a carico delle diverse professioni: in maggioranza donne, giovanetti e vecchi, con assai scarsa recidività quindi, e con più notevole delinquenza di primari, specialmente (per non parlare del 1° gruppo) tra i

viventi a carico di occupati nelle industrie, conforme i lamenti dei molti (Fouillée), per i quali l'industria ha contribuito a disorganizzare la famiglia, senza sostituire, aggiungiamo, altri mezzi e luoghi e persone educatrici.

Non osiamo poi trarre illazioni, contrarie p. es. al fattore economico, dalla minima recidività dei viventi a carico dei domestici, per la scarsezza delle cifre assolute, donde le nostre percentuali dipendono.

223. Quanto alle diverse specie di delitti, numerose osservazioni potrebbero farsi, ma troppo ci distrarrebbero dal nostro cammino, e ci limitiamo quindi alle poche più notevoli, lasciando al lettore il facile rilievo delle altre dalla nostra tabella e le facili esplicazioni.

L'omicidio, minimo tra gli addetti al commercio, trasporti, ecc., abbonda di più tra gli agricoltori, domestici, ecc., ma specialmente nel tipo risultante dalle occasioni, dagli impulsi improvvisi di natura grossolana, nel tipo endemico, mentre invece tra gli addetti alle industrie prevale la recidiva, secondo già altrove notammo nell'evoluzione della moderna civiltà. Anche le ferite assumono tipo più occasionale nelle diverse categorie di lavoratori e domestici, mentre la recidiva proporzionalmente assai maggiore si trova nei padroni, professionisti, viventi di rendita e indipendenti, nei quali sono migliori i freni contro gl'impulsi momentanei, impotenti invece quando si tratti di spiccate intime tendenze alla violenza ; e lo stesso si può ripetere anche per i viventi a carico altrui, senza propria professione, nei quali però naturalmente i delitti contro la persona sono assai più scarsi, e (insieme ai commercianti) all'estremo opposto degli agricoltori, più grossolani e violenti.

224. Le ingiurie sempre assai più frequenti nelle classi più elevate, più ricche e che non hanno da guadagnarsi il pane, non tanto per sè, quanto per la minor sensibilità e le minime denuncie tra il popolo lavoratore, conservano sempre il loro tipo più occasionale, ad eccezione degl'individui senza professione, cui simili querele servono forse di sostitutivo professionale ! Le violenze e minaccie contro pubblici ufficiali abbondano di più certo tra i lavoratori, ma, come per le ferite, presso i ricchi, i professionisti, gli indipendenti e i viventi a carico altrui, è relativamente maggiore la recidiva (ad eccezione degli agricoltori, nei quali è più tradizionale il rispetto alle autorità).

I delitti contro i costumi sono i preferiti, specialmente come primo delitto, dai professionisti e impiegati, e seguono le altre categorie di lavoratori ; per contro tra i ricchi e i padroni abbonda ancora una volta

assai più la recidiva, come anche nei danneggiamenti, e come del resto abbiamo visto oramai in tutti i delitti d'impulso, nei quali il tipo endemico delle classi più arretrate si oppone a quello comune a tutti e che ha più profonde radici individuali. I domestici, per la loro natura più servile e pieghevole, vi segnano invece sempre i minimi, e i minimi segnano essi anche (insieme agli agricoltori, che non ne abbisognano) nel lenocinio, il quale è professione riservata a vecchi e in genere a coloro che appaiono non averne alcun'altra e vivere a carico altrui, oltrechè ai tenitori di alberghi, negozi, caffè e altri simili stabilimenti, i quali servono a mascherare il commercio delle prostitute.

225. Il furto è il delitto dei domestici, come ben si può immaginare, ma proporzionalmente la recidiva vi è minore che in altri, sia per le maggiori occasioni, sia anche perchè una donna diffamata come ladra, più difficilmente ritrova padrone. In gran parte i furti (e specialmente i ricetti) sono i delitti commessi anche dai viventi a carico altrui, così come li vedremo nei più giovani e nelle donne : è notevole in costoro l'alta recidiva della categoria subordinata ai professionisti e impiegati ; i minimi sono dati dagli appartenenti a commercianti e simili.

Del resto il furto abbonda, com'è naturale, assai più nei poveri e nei lavoratori di tutte le categorie e specialmente nella campagna ; scarso è invece nei padroni, i quali poi quasi mai rubano sotto la spinta di un bisogno occasionale, e meno che tutti i commercianti. In compenso però i commercianti dànno i massimi di frode e ricatti, superati in ciò soltanto dai domestici e dai professionisti e impiegati, nei quali ultimi è sopratutto accentuato il tipo di frode abituale, professionale. Negli addetti alle industrie, costruzioni, ecc., vi ha minor numero di frodi, ma se non nel numero assoluto delle recidive, certo nel relativo, i padroni superano quasi i lavoratori ; non così nelle campagne, ma abbiamo già altrove notate le molte frodi impunite dei proprietari agricoli a danno dei loro dipendenti, costretti a subirle per vivere.

226. L'ambiente detta così varia frequenza di forme delittuose, e mentre il tipo endemico, occasionale, impulsivo, si conserva nelle classi inferiori, anche nelle forme più classiche e antiche di delinquenza (furto, lesione), esso è scomparso nelle classi più elevate, o è sostituito dalle forme più nuove di delitti (diffamazioni, ingiurie), cui invece il popolo ancora non denuncia ; così la recidiva nelle forme delittuose classiche dà presso i ricchi percentuali maggiori che nei poveri, attenuando le dispro-

porzioni. Disproporzioni che del resto si riscontrano anche nei contributi delle diverse professioni alla pazzia — fatto eminentemente organico e individuale — con parecchie singolari analogie con quelli alla criminalità, come ha ben dimostrato Lombroso, per dati raccolti da Lunier, Girard e Lolli, e come attestano Kraepelin, Ziehen, Tanzi ed altri (1).

227. Ma, mentre le differenze fra le diverse professioni si riducono entro limiti di gradualità e non di opposizione, ad ogni altra categoria una recisamente si oppone, ed è quella dei giornalieri, lavoranti senza determinato mestiere, disoccupati, *oziosi e vagabondi*.

Il numero dei delinquenti primari tra costoro supera di 10 volte e più quello degli altri uomini, e il numero dei recidivi è fin 25 volte maggiore della proporzione normale, che ad essi spetterebbe, in confronto della loro scarsa percentuale tra la popolazione ordinaria. Possiamo ammettere, come dicemmo, un pessimismo maggiore nelle statistiche giudiziarie, ma certo è giustificato ; anzi dovrebbe accrescersi assai più e tenersi in conto di oziosi anche gran parte degli ascritti ad altre categorie (industria, edilizia, commercianti girovaghi in specie), e a queste attribuenti forte recidiva, mentre invece non si tratta che di individui irregolarmente occupati, ad ora ad ora cambianti mestiere, in cerca di quello dove si possa guadagnare denaro e nel tempo stesso accontentare le proprie tendenze all'ozio.

228. Si è molto parlato di miseria, di crisi economiche, di disoccupazione in generale, produttrici di vagabondaggio e delitti, e di disoccupazione in particolare del liberato dal carcere, dipinto come un buon diavolo tutto volontà di lavorare e riscattare il proprio passato, ma respinto dall'iniqua società (Colaianni, Lucchini, Manzini, ecc.). Ma è da ritenersi che nella massima parte dei casi si venga con ciò ad affermare un errato ordine di antecedenze, poichè, come della miseria, anche della disoccupazione si può ripetere che, se involontaria (cioè da cause fuori dell'individuo stesso), essa è raramente causa di delitti, se volontaria, segna già di per se stessa una prima tendenza al delitto.

Certamente, se agli oziosi, ladri e altri simili individui, si assegnasse una buona rendita, essi cesserebbero di sfruttare e danneggiare altrui per violenza, per frode o per preghiera ; certamente l'ozio vizioso dei

---

(1) Cfr. opere e luoghi già citati nella prima nota del § 57 e LOMBROSO, III, p. 247.

ricchi passa impunito, e qualcuno può gridare alla giustizia di classe ; ma il diritto penale non può essere che un mezzo eminentemente conservatore dell'ordine sociale, al quale ognuno deve adattarsi senza violarne i limiti legali.

Quasi tutti gli *habitués* delle prigioni, esaminati da Laurent, sono invece dei pigri ; occupati a lavorare, essi si manifestano sempre tali, sempre mal destri, irregolari, e attratti continuamente ad abbandonare l'officina per la bettola (1). E in ciò sta la causa prima della loro miseria e della loro delinquenza : incapaci al lavoro onesto e metodico, pur tutti i desideri essi nutrono; e la civiltà crescente mostra sempre nuovi piaceri da godere, ed ecco facile rimedio il delitto, l'unica via sulla quale tali desideri e tendenze possono procedere nel massimo accordo.

229. Lucchini adduce a favore delle vittime delle ripulse sociali il fatto che essi in carcere non delinquono, e Manzini, a proposito degli oziosi e vagabondi, dice anzi di sapere che i caratteri loro sono semplicemente acquisiti, tanto è vero che dopo un certo tempo di carcere essi non si riconoscono più dai loro compagni (2). Noi aggiungeremo anzi di più, e cioè che sotto la buona disciplina delle migliori colonie di lavoro ultimamente per essi istituite, essi mostrano di attendere con sufficiente diligenza al lavoro ; ma appunto appena tali freni si allentano e cadono, ed essi sono restituiti alla vita sociale comune (nella quale pur si deve vivere, e ci vorrebbe poco a non commettere delitti, in una società molto ideale, costituita secondo i nostri più pii desideri !) e alla libertà, le antiche tendenze si riaffermano più forti che mai. Essi sono degli inferiori inemendabili — attesta L. Stroobant, il direttore della colonia di Merxplas (3) — inferiori fisici, morali o intellettuali, ai quali egli deplora di non poter dare quella salute fisica, quell'intelligenza, quella forza di volontà che ad essi difetta, e che egli perciò vede infallibilmente ben presto ritornare, dopo la loro liberazione.

230. Io non so veramente donde Manzini tragga elementi per concludere sulla acquisizione totale della ripugnanza al lavoro ; comunque, fatto è che essa si ritrova (nei criminali studiati da Sichart) nel 42%, e mentre la percentuale s'abbassa al 19,2 % per i primari, essa passa

---

(1) Laurent, *Les habitués*, p. 535.

(2) Lucchini, *Op. cit.*, p. 214 ; Manz., *Op. cit.*, p. 75.

(3) L. Stroobant, *Les depôts de mendicité en Belgique*, in « Riv. pen. », 1905, vol. LXII, p. 587.

invece al 51,7 dei recidivi e dei ladri; ed in questi la mendicità e il vagabondaggio segnava il 40,4 %, in quelli appena il 13 % (1). Marro (loc. cit.) trovava in quasi tutti i suoi esaminati, recidivi nella massima parte, che essi avevano cambiato più volte mestiere (senza che la società li respingesse adunque), e senza riuscire mai in nessuno, e tutt'al più fermandosi in quelli richiedenti minor tirocinio, e permettenti interruzioni, presenze irregolari, e paga giornaliera: ciò che darebbe forse ragione allo statistico tedesco, il quale deplorava la libertà attuale dei mestieri — se questa non fosse piuttosto la rivelatrice che la causatrice.

Nè vale — combattendo la teorica di Benedikt, che pone la psicastenia, la nevrastenia fisica specialmente, a base del vagabondaggio e quindi della criminalità (2), — divagare, come fa Manzini (pag. 26), sulle contraddizioni tra l'asserita claustrofobia dei vagabondi e il nessun timore o dolore che ad essi inspiri la reclusione, nè chiedere la proporzione o il grado di guaribilità di tali alterazioni più o meno congenite.

La claustrofobia non è intanto essenziale in essi (3), e se ad ogni modo si provasse a lasciare aperte le colonie o le prigioni, dove più non vi ha bisogno di iniziative e di sforzi di volontà piacevolmente ozieggiante, certo nessuno vi resterebbe: essenziale è invece quella ripugnanza al lavoro, la non volontà di un'attività onesta e regolare, dipendente da deficienze e anormalità fisiche e cerebrali, varianti da individuo a individuo, e di cui è impossibile fissare *a priori* una misura precisa generale e un tempo preciso per domarla, conforme i metodi cari soltanto ai sostenitori degli attuali Codici, comminanti, non si sa a quale scopo, i dieci o quindici giorni di carcere!

231. Intanto, mentre da una parte si mettono in luce i rapporti del vagabondaggio con la psichiatria, e si rilevano le tendenze asociali e anche antisociali, frequenti nei frenastenici, deboli e imbecilli; dall'altra anche assertori del libero arbitrio, come Prins, riconoscono causa d'ozio e di vagabondaggio, e quindi poi di criminalità, oltre la mancanza

---

(1) E. Sichart, *Ueber individuellen Faktoren des Verbrechens*, in « Liszt's Z. », 1890, p. 48.

(2) M. Benedikt, *Biologie und Krim.*, ibid., 1887, p. 490-1. Simile teoria è anche di Charcot, Meige, ecc.

(3) Cfr. E. Florian e Cavalieri, *I vagabondi*, Torino, 1890, vol. II, p. 5, 232 e seg. È uno degli studi più belli e compiuti in materia.

di mezzi, e la mancanza di forza fisica, la mancanza di volontà, per debolezze intellettuali e morali, per scondotta, per alcoolismo, e infine per eredità (1).

Gli uni si limitano al vagabondaggio, altri si dànno alla mendicità, alla forma minima di delinquenza, come la chiama Florian, del parassitismo ; altri, nei quali i desideri di godere sono più forti e la intelligenza alquanto più larga, si dànno al furto e altri delitti contro la proprietà, lavoro proficuo e irregolare conforme alle loro tendenze. Molti arrivano anche all'esercizio di mestieri girovaghi, categoria nella quale forse tutti li comprende la statistica italiana, e che quindi segna in Italia la più alta criminalità (3 o 4 volte più della media), come ne abbiamo vista la massima recidività nelle statistiche tedesche, russe e olandesi, fin oltre il 60 %.

232. I delitti più frequenti nella larga categoria dei giornalieri lavoranti intermittenti, oziosi, girovaghi, nella quale si adunano i rifiuti, i cascami di tutte le altre categorie di attività sociale, sono i furti, specialmente i più gravi, meno numerose le frodi, in Germania, dove gli pseudo-rivenditori ambulanti rientrano piuttosto nella categoria dei commercianti; mediocremente frequenti le lesioni, anzi addirittura minime in Italia tra tutte le altre categorie professionali ; abbondanti i delitti contro il costume e i danneggiamenti; moltissime poi le recidive in disobbedienze e resistenze contro le autorità, in non piccola parte derivanti dalle vane e dannose misure di polizia, che contro di essi si prendono (fogli di via, ammonizioni, sorveglianza, ecc.).

Città e campagna.

233. Non abbiamo voluto accennare, parlando delle professioni, ad un fatto pure ad esse strettamente attinente, qual'è la opposta sede dove di solito si esercitano, per parlarne qui compiutamente e meglio.

È noto che nelle città la criminalità è più diffusa che non nei piccoli centri e nelle campagne. Oettingen, molto tempo fa, dava per l'Italia il rapporto seguente tra urbani e rurali : nella popolazione come 32 : 68, nella criminalità 43 : 57 ; Corre, per la Francia (1887), nella popolazione come 36 : 64, nella criminalità come 53 : 47 ; le statistiche ufficiali della Germania (1888-92), attribuiscono 137 condannati per ogni 100.000

(1) Prins, *Science pénale et d. p.*, p. 572.

abitanti maggiori di 12 anni, alle città con più di ventimila abitanti, e al resto dell'impero solo 98 ; ecc.

234. Quanto alla recidiva, essa sembra anche qui accrescere le opposizioni. Il dato che tutti citano è quello già molto vecchio di Yvernès per la Francia : un recidivo su 207 abitanti nelle città (30.000 abit.), uno su 713 nel resto della repubblica; e si attribuisce (Aymard) a Parigi ⅓ di tutti i recidivi francesi. Veramente io ne trovo segnati nelle statistiche ufficiali soltanto 17.006 in tutto il dipartimento, contro 87.184 della Francia intera; e più propriamente attribuiti alla Senna, comprendente la grande città, solo 10.967 ; certo però la loro percentuale sui condannati è maggiore di 7 centesimi in confronto di quella totale.

Berlino nel 1894-96 segnava recidivi 43,9 su cento condannati, percentuale che dalla Germania intera è stata raggiunta solo ora, mentre in quel tempo era appena del 37,9 % ; e forse ancor maggiore è la recidiva nei grandi porti come Brema e Amburgo, nei quali il furto e la recidiva in furto sono singolarmente frequenti (1). Le statistiche svedesi (1902-94) attribuiscono alla città 38 recidivi su 100 condannati per crimine, alla campagna solo 18.

Le statistiche del Belgio dànno poi le migliori notizie in proposito: ogni 100.000 abitanti di ciascun gruppo, si hanno annualmente (1902-1905):

619	primari	e 685	recidivi	nei centri con oltre 100.000 abitanti
590	»	738	»	» » da 25. a 100.000 abitanti
660	»	698	»	» » da 10. a 25.000 abitanti
456	»	363	»	nella campagna e centri sotto i 10.000 abitanti;

donde risulterebbe una prevalenza della recidiva non già nelle grandi città soltanto, ma in genere nei centri più abitati in confronto della campagna ; ciò che viene confermato dall'Olanda (1904), la quale attribuisce alle città massime una percentuale di recidiva del 50 % ; a quelle da 20-100.000 abitanti, del 52 % ; sotto i 20.000 abitanti il 36,5 % soltanto.

235. Le ragioni della maggior criminalità urbana sono già state accennate dai più e variamente; sarebbe però necessario distinguere bene ciò che è effetto diretto e tutto proprio delle città stesse, da ciò

---

(1) Cfr. F. Prinzing, *Sozialen Faktoren des Verbrechen*, in « Liszt's Z. », 1902, p. 569-575.

che non è, e ciò che è causa di maggior numero di delinquenti e non già di delitti solamente ; ma il còmpito, oltrechè difficile per sè, è anche assai poco aiutato dalle statistiche.

Cominciando dai primi : l'agglomero, cui la città dà luogo, produce, come ben dice Sighele che ha studiato la psicologia delle folle, una specie di fermentazione perniciosa, nella quale tutti i germi malefici trovano sviluppo. Tutti i contagi fisici e psichici vi sono facili : a pochi passi dalla casa della fanciulla onesta vi ha il lupanare ; il ragazzo incontra su e giù per le scale il delinquente, il vizioso, che abita a un piano più sopra, o ne sente il canto uscire dalla bettola vicina ; in casa, o piuttosto entro l'unica stanza, mangiano, dormono, vivono quattro, sei, dieci persone, in una commistione pericolosa, in continue liti famigliari o con i coinquilini numerosi delle caserme da affittare. La lotta per la vita si fa più aspra, i bisogni maggiori, i piaceri più attraenti, i contrasti tra miseria e ricchezza più forti, la vita moderna segna un polso febbrile, e come i migliori salgono più in alto, più numerosi cadono i deboli, i ritardatari, gli inadatti.

Così nelle città si muore più presto, e i pazzi vi sono più numerosi (1), e i delinquenti vi abbondano, tanto più che nella folla cittadina l'individuo si perde, non gli son più addosso gli occhi della piccola comunità di conoscenti, la quale gli darebbe più vivo senso dell'opinione pubblica, dell'intimidazione penale da essa discendente.

236. Poi nelle città i beni mobili si sostituiscono diffusissimi ai beni immobili delle campagne, e determinano una più facile apprensione, non tanto da parte dell'onesto, tentato e fatto delinquente non troppo di frequente dalla semplice occasione esterna, quanto piuttosto facilitando ai disonesti, ai viziosi, agli incapaci di assiduo lavoro, la risoluzione del problema: godere senza faticare. Così accanto al crescere dei delinquenti, per la suggestione e le difficoltà dell'ambiente, cresce il numero delle loro manifestazioni delittuose, specialmente contro la proprietà.

S'aggiungono poi fatti contribuenti a un aumento fittizio dei delitti nelle città in confronto delle campagne. Mentre la maggior vigilanza della polizia contrasta al più facile celarsi del delinquente nella folla, per quello stesso isolamento, per quella stessa estraneità, nella quale

---

(1) Cfr. E. KRAEPELIN, *Trattato di psichiatria*, p. 89, e gli altri psichiatri citati nella prima nota del § 57.

il cittadino si ritrova, per una sensibilità morale esteriore più apparente, e infine per la maggior vicinanza dei tribunali, delle autorità giudiziarie, la proporzione dei delitti denunciati su quelli commessi, è nelle città assai maggiore che nelle campagne, e son così frequentissimi in quelle reati, come le ingiurie e diffamazioni per esempio, che in queste passano invece impuniti.

237. Ma poi sopratutto sono necessarie alcune rettifiche e chiarimenti statistici, per non attribuire alle città colpe maggiori di quelle reali.

Lo statistico Mayr — il quale non credeva troppo all'immacolata semplicità delle campagne, e ricordava anzi come non già Berlino in Germania tenesse il primato nella delinquenza, ma il distretto di Bromberg, il remoto circolo di Gumbinen della Prussia orientale (1) — opponeva l'abbondanza nelle città degli aventi un'età, dove è normalmente solita una maggiore criminalità, e, aggiungiamo, una maggior recidiva.

Dalle statistiche danesi, pur nel solo furto, avevamo già rilevato come, su 100 primari in tutto il regno, la sola città di Kopenhagen (1896) concorreva con 36, su 100 recidivi per la prima volta con 43, per la seconda con 42, per la terza e oltre con 49. Ma mentre per gli individui dai 18-20 anni tale concorso aumentava rispettivamente a 40-56 -71-100 %, e per quelli dai 20-30 anni segnava 35-43-38-54 %, scendeva a 32-38-32-49 e a 28-33-43-42 % per gli aventi dai trenta ai quarant'anni o oltre.

Potrebbe però ciò ancora confondersi e ritenersi effetto in parte di una precocità criminale cittadina. Meglio allora Prinzing (2) pensò di dividere la popolazione berlinese per età, attribuendo a ciascun periodo la proporzione media di delinquenti che esso ha per tutta la Germania: ne risultò che mentre l'Impero segnava 102,6 delinquenti su 10.000 abit., Berlino ne avrebbe dovuto avere in proporzione 127,4.

Ed ecco come la singolare prevalenza di individui dai 18 ai 40 anni nelle città, spiega buona parte della maggior delinquenza, e tanto maggiore recidiva urbana.

238. Ciò non è però ancora sufficiente, perchè Berlino segnava proprio nell'anno 1895, cui codesti calcoli corrispondevano, una più alta

---

(1) Mayr e Salvioni, *La statistica e la vita sociale*, p. 545.
(2) *Art. cit.*, p. 561.

proporzione di 163,5, cui non crediamo ancora possano bastantemente concorrere a spiegare i diversi danni dell'agglomero già sopra citati.

E risalendo allora un poco nel tempo, a quando Berlino, pur grandissima città, non aveva ancora raggiunto lo sviluppo attuale, vediamo come nel 1883-87 la sua proporzione di delinquenza era di 121,6 su 10.000 abitanti (minori di 12 anni), mentre quella di tutta la Germania era di 100, 1, con una differenza quindi assai più lieve. Quali le cause che determinarono la maggior crescenza della capitale a 168,2, nel 1893-97, mentre l'impero passa nel suo complesso solo a 107,5 ? L'agglomero era già nel 1883, e i maggiori bisogni, e i piaceri, e le occasioni, e i contrasti tra ricchezza e povertà ; o, pur crescendo, il loro modulo di crescenza non deve essere stato tanto superiore al resto dell'impero: e allora ?

239. Ma (corrispondentemente a quanto già appunto rilevammo per i commerci e per le industrie in confronto dell'agricoltura) la città attrasse in codesto periodo di tempo gran folla di gente dalle campagne: amanti d'avventure, stanchi del continuo lavoro pesante della terra, desiderosi di nuovi piaceri e nuovi vizii, uomini senza famiglia, senza parenti, spostati, disoccupati, condannati già una prima volta e bisognosi di cambiar aria, recidivi troppo segnati a dito nei minori centri, e con terreno poco adatto al loro lavoro, per mancanza di occasioni, di beni mobili, ecc., tutti convegnon qui d'ogni paese, e trovano più raramente lavoro, più spesso le bettole, i clubs, i bassifondi, gli asili notturni, e altri simili luoghi, dove il delitto si prepara, si ordisce, se ne apprendono i mezzi più abili, se ne spartono e se ne godono i frutti. E s'aggiungono ancora i contumaci, i latitanti che trovano facile rifugio tra la folla incognita, e infine i tanti liberati dal carcere regalati alle città dai grandi penitenziari da esse stesse costruiti.

Così nel Belgio abbiamo vista la recidiva frequentissima e quasi maggiore che nelle grandi città anche nei centri da 10 a 25 e da 25 a 100.000 abitanti, in corrispondenza al forte aumento avvenuto in essi in questi ultimi anni (1900-5), passando rispettivamente da 458 a 528 e da 828 a 958 mila abitanti, mentre i grandi centri crebbero solo da 1.135.000 a 1.281.000, e la loro percentuale di recidiva rimase press'a poco sempre la stessa. E in Isvezia la campagna segnava nel 1880 il 28,5 % di recidiva tra gli uomini e il 15,5 tra le donne, poco meno adunque che nelle città, le quali davano il 32,9 e il 25,6 % ; ma poi

quelle si spopolarono e cedettero i loro più irrequieti elementi alle città, che or dànno una recidiva più che doppia.

Un'ultima migliore riprova ce l'offrono le statistiche olandesi, ponendo a raffronto la percentuale di recidiva tra i condannati che commisero delitto nelle città, dovunque essi siano nati, e quelli soltanto nati in esse. I primi segnano:

a Amsterdam, Rotterdam, Gravenhage, Utretch, il	49,88 %	i secondi	48,6 %
nelle città da 20-100.000 abitanti	51,98	»	49,7
nelle città minori di 20.000 abitanti	36,46	»	40,–

E molto meglio ciò potrebbe risultare per centri come Parigi, se non ce ne mancassero i dati. Napoleone, che pur non amava troppo i parigini, diceva che due terzi della canaglia della metropoli proveniva dalla provincia (1).

240. Se adunque la maggior criminalità e recidiva delle città può dipendere in parte dalle condizioni di queste, il più però è conseguenza di un fatto più generale, qual è quello che determina la composizione delle *correnti migratorie.*

Si rivolgano esse, come ora avviene di preferenza, alle città, o a determinate regioni entro uno stesso Stato, o a questa o quella nazione, esse ne determinano sempre una maggiore criminalità. Dati precisi sulla recidiva in proposito non ne abbiamo; potremmo ricorrere all'esame di diverse regioni, per es. in Francia, ma codesti confronti statico-geografici sono troppo turbati da altri molti rapporti perchè ad essi possiamo affidarci.

Del resto la cosa è già stata messa in chiarissima luce da molti autori, studiando la criminalità in genere: così mentre i nazionali francesi dànno in Francia 55 condannati per anno su 10.000 abitanti, tutte le altre nazionalità ivi immigrate segnano cifre molto maggiori, i belgi 104,3, gli italiani 145,8, gli spagnuoli 239,9; fanno eccezione gl'inglesi i quali dànno solo il 53,9. E ciò potrebbe forse lasciar sospettare che tali differenze non dipendano che dalla varia criminalità di ciascun popolo; non più però quando si vedono gli svizzeri segnare 163,7, mentre in patria sono tanto meno delinquenti dei francesi (2).

---

(1) Cfr. J. Reinach, *Les récidivistes*, p. 42.

(2) Cfr. per codesti dati Bosco, *Op. cit.*, p. 42.

Anche in Germania, ad eccezione di poche nazioni, gli immigranti, compresi anche gli scandinavi, dànno maggiore criminalità, doppia gli italiani. E altrettanto fu notato sulle statistiche americane, inglesi, irlandesi, ecc., da Lombroso, Bosco e da Joly, (1), il quale mise a confronto la maggior criminalità dei francesi residenti fuori del dipartimento nativo con quelli rimasti fissi, così come noi abbiamo visto per l'Olanda minore la recidiva dei nati nelle grandi città, che non quella degli immigrativi.

241. In certi casi però l'immigrato perde anzi della sua criminalità che aveva maggiore in patria; tale è il caso, già accennato, dei côrsi. Ma appunto qui si attenua quella delinquenza endemica, sanguinaria, violenta, sviluppantesi in Corsica per la mancante riprovazione e anzi per il costume comune; mentre la criminalità maggiore più solita negli immigrati è quella più intima individuale derivante da quello stesso carattere, donde deriva l'impulso all'emigrazione; questi sono i recidivi infinite volte, mentre in Corsica anzi la recidiva segna le minime quote.

Aggiungiamo per ultimo come la emigrazione produca l'effetto inverso sul luogo, donde essa si diparte, e cioè diminuzione della recidiva (come vedremo avvenire in parecchie ragioni italiane e specialmente nella Basilicata), per il più frequente allontanamento degli elementi peggiori e dei liberati dal carcere; oltre altri possibili opposti effetti in dati casi e circostanze (2).

242. Non ci soffermiamo a notare le differenze nella specie dei delitti tra città e campagna, tanto più che esse press'a poco coincidono con quelle già notate più largamente per le professioni. L'ingegno sottilissimo di Tarde si compiaceva di codesti confronti, notava la grossolanità della campagna e la depravazione delle città, e cercava ridurre anche qui il delitto alle sue leggi dell'imitazione: le città sostituentisi alle aristocrazie di un tempo nel lasciar piovere il delitto da esse alle campagne, alle plebi (3) — dimenticandosi poi di chiarire i modelli imitabili dalle aristocrazie e dalle città, e più che tutto la restrizione dell'imitazione alle pure varianti formali.

243. Tutti questi fatti era necessario tener presenti nel considerare

---

(1) *La France criminelle*, p. 41 e seg.

(2) Cfr. A. NICEFORO, *La meccanica delle migrazioni e la criminalità*, in « Scuola positiva », 1897, p. 65-88.

(3) *La philosophie pénale*, p. 323-360 e altrove.

le differenze tra città e campagna nella recidiva, senza dedurne affrettatamente, come Lucchini, delle pretese incoerenze antropologiche, o degli esclusivismi a favore del fattore sociale, come Manzini (1). Già l'attenuarsi di quelle differenze verrebbe a toglier base a codeste deduzioni, cui del resto dimostrammo altrove errate o inutili nella loro accezione più generale: qui in particolare torniamo a notare come l'influsso che la città di per se stessa può esercitare sulla delinquenza, si possa pur denominare sociale, ma effettivamente viene a contribuire alla formazione di quel fattore permanente, di quella tendenza individuale al male, al vizio in genere, al delitto in ispecie.

Per la massima parte è da ritenersi però che si tratti di un aumento fittizio e passeggero. Le grandi capitali vanno perseguendo un loro risanamento edilizio, e poi morale, contrapponendo alle molte tentazioni del vizio, istituzioni benefiche previdenti (Londra, cui altri attribuisce un influsso nefasto sulla delinquenza inglese, è invece discesa a una criminalità quasi normale); le correnti migratorie accennano a migliorare, e diminuisce così la delinquenza degli emigranti italiani in Francia e altrove; e, mentre la somma dei piaceri e dei bisogni accenna a prender un modulo normale d'aumento comune alla città e alla campagna, lo spostarsi degli individui da luogo a luogo perde il carattere di straordinario in confronto all'antico attaccamento alla terra, e di specifico degli avventurieri, che dappertutto oramai trovano ugualmente ferrea la legge del lavoro, e assume quello normale di ricerca dell'ambiente più adatto (tipica la emigrazione inglese) (2) allo sviluppo della propria specifica attività.

---

(1) LUCCHINI, *Op. cit.*, p. 157; MANZINI, *Op. cit.*, p. 74.

(2) Di cui abbiamo or ora accennata la minima criminalità.

Cap. VII.

Fattori fisico (1) -sociali a tipo più normale e costante.

244. A riprova dell'azione immediata del fattore economico sulla criminalità, si sono anche addotte le variazioni nel numero dei delitti nelle varie «stagioni» dell'anno.

Anche per la recidiva, per dimostrarne al solito l'esclusiva dipendenza dai fatti esterni sociali, Manzini presenta una tabella statistica tedesca del 1894, dalla quale apparirebbero numerosissimi (fin oltre 1500 mensili) i furti in recidiva nei primi mesi più freddi dell'anno; meno numerosi nei seguenti estivi, minimi poi nell'autunno, fino ai 198 soli del novembre e ai meschini 19 del dicembre, perchè, dice l'A., è terminato il ciclo agrario e il prodotto appena raccolto produce benessere (2).

A parte le strane interpretazioni economiche che Manzini dà del maggior numero dei furti in questo o in quel mese, la tabella presentata ci sembra del tutto errata, perchè si può giudicare *a priori* materialmente impossibile che nel mese di dicembre si abbiano cento volte meno furti di quello che in gennaio. Non mi fu possibile controllare i

---

(1) Liszt (*Die Gesellsch. f. der Krim.*, 1903, p. 207) nega un fattore fisico della criminalità così ragionando: Se esso esercita un'azione diretta, ciò avviene sull'organismo, quindi varia da individuo a individuo, ed è fattore individuale; se indiretta, sul fattore economico, esso rientra nel fattore sociale. — Benissimo, ma, come già notammo, ciò si può anche ripetere contro la concezione del fattore sociale prevalente, difesa da Liszt e dall'« U. P. I. »: il fattore sociale agisce prima di tutto sull'organismo, sulla personalità, quindi varia da individuo a individuo, quindi rientra nel fattore individuale permanente, e la minor parte costituisce invece l'occasione ultima esterna!

(2) *Op. cit.*, p. 82.

dati sulle statistiche ufficiali, ma credo si tratti di un tale equivoco: le statistiche sono annuali, tengono cioè conto dei reati giudicati entro un dato anno, e poi esse li distribuiscono secondo il mese di commissione; siccome però i reati degli ultimi mesi difficilmente vengono giudicati entro l'anno stesso, e ancor più raramente quelli del dicembre, i quali vengono rimessi quasi tutti all'anno seguente, ecco che in quest'ultimo periodo, per semplice effetto meccanico-amministrativo, sembrano pochissimi i reati commessi, e non già dunque per la pretesa immediata azione sociale sulla recidiva ! ! (Vedi nota 2 a pag. 171).

245. Che del resto veramente i furti in genere aumentino nell'inverno, là dove la stagione fredda significa maggiori bisogni, maggior disoccupazione, è questo un fatto innegabile — come è pure un fatto che chi cade quandochessia, dimostra di essere più debole degli altri, che in identiche condizioni esterne non cadono.

Già l'avevano dimostrato i primi grandi statistici, Quetelet e Guerry ; e nel 1881 Lacassagne pubblicava il suo classico calendario della criminalità (1), donde risultava una differenza (inferiore al 30 %) tra i mesi invernali segnanti i massimi, e i primaverili ed estivi minimi nei delitti contro la proprietà, e reciprocamente nei delitti contro la persona e contro il costume.

In questi è evidente l' eccitazione organica prodotta dai primi calori, nei quali sono anche più numerose le alienazioni mentali ; e se pur vi abbiano parte i maggiori contatti, i maggiori rapporti tra gli uomini nella stagione più bella, questa parte dev'essere la minore giacchè mesi ultimi dell'estate e primi d'autunno, più caldi dei primaverili, pur ne dànno minor criminalità (2). Tammeo anzi è arrivato all'eccesso opposto di voler giustificare anche con fatti organici i maggiori furti invernali dicendo, della freddezza e astuzia che esigono ! (3).

246. A tanto noi non possiamo arrivare, e piuttosto vediamo quanto ne risulti sui dati del Belgio, che tien conto nelle sue statistiche

---

(1) M. A. Lacassagne, *Marche de la criminalité en France de* 1825 *à* 1880. *Du criminel devant la science contemporaine*, in « Revue scientifique », 28 maggio 1881.

(2) Alcune osservazioni in contrario di Colaianni (*Soc. crim.*, cap. 7° e 8°) sono facilmente dimostrabili errate. Contro l'opinione di Gross e Colaianni, vedi del resto benissimo Aschaff., *Op. cit.*, p. 13-21.

(3) G. Tammeo, *I delitti*, in « Riv. disc. carc. », 1881.

ufficiali del numero dei delitti commessi da primari e recidivi nei diversi mesi dell'anno.

TAVOLA XX.

Anno	MESI	Primari	Recidivi	Furti	Lesioni
1904	Gennaio	2100	2274	702	1893
	Febbraio	2983 (*)	2903 (*)	738	2291
	Marzo	2712	2648	739	2118
	Aprile	2779	2785	730	2411
	Maggio	2877	2716	816	2811
	Giugno	3222	2857	899	2749
	Luglio	3199	3118	884	3078
	Agosto	3225	3157	1093	3194
	Settembre	3011	3173	1003	2753
	Ottobre	2852	2738	796	2511
	Novembre	2355	2277	902	2122
	Dicembre	2052	2185	760	1831
1905	Gennaio	2197	2329	777	1915
	Febbraio	2671 (*)	2711 (*)	819	2189
	Marzo	2263	2373	939	2350
	Aprile	2690	2763	958	2097
	Maggio	3048	2801	888	2459
	Giugno	3106	2968	852	2728
	Luglio	3402	2977	798	2962
	Agosto	3494	3188	949	3097
	Settembre	2815	3118	1135	2576
	Ottobre	2708	2807	965	2442
	Novembre	2518	2553	768	2041
	Dicembre	2171	2226	750	1824

(*) Le cifre per febbraio, aprile, giugno, settembre e novembre, furono da me alterate in più, come se detti mesi avessero avuto pur essi 31 giorni, e ciò per rendere più chiaro ed esatto il confronto.

Nessuna alterazione apportai invece alle seconde due colonne che dànno il totale dei condannati per furto e per lesioni.

Ne appare subito come qui anzi il fattore economico sembri esercitare un'azione contraria, dacchè proprio i mesi più freddi e del maggior bisogno sono quelli che dànno minore criminalità anche contro la proprietà ; nè ritroviamo l'azione del vino e dell'alcool nelle lesioni, le quali segnano i loro massimi nella prima estate, per discendere precipitose poi al tempo del nuovo raccolto e nell'inverno, così come i delitti contro l'ordine pubblico e contro il costume.

Resta piuttosto l'azione del calore sull'organismo per i delitti di violenza (i quali costituiscono la più gran parte della criminalità

belga) ; azione che del resto già a Lacassagne risultava più accentuata, con alti e bassi più opposti che non quelli prodotti dal fattore economico sui furti, e anche ad Aschaffenburg ; il quale, osservando un lungo periodo delle statistiche tedesche, vide i delitti contro la persona doppi quasi nell'estate che nell'inverno, mentre quelli contro la proprietà segnano dei massimi in autunno e in inverno superiori di appena un quarto ai minimi estivi e primaverili. (V. conferma diretta in nota 2).

247. Forse buona parte della maggior criminalità belga in estate potrà essere allora attribuita alle occasioni, ai contatti maggiori che la bella stagione produce (1) ; e ciò non possiamo negare, in quanto tali fatti producono, se non i delinquenti, certo un aumento di vita attiva e maggiore facilità, e maggior numero di delitti da parte di chi è già debole alle tentazioni, o già per conto suo va in cerca di favorevoli combinazioni e occasioni. Però appunto, se, con un calcolo veramente arrischiato operato sulle due colonne della Tav. XX, poniamo come 100 il medio numero mensile dei primari e dei recidivi nel 1904-5, vediamo i primari toccare un minimo di 74,1 nel dicembre 1904 e un massimo di 126,2 nell'agosto 1905, mentre corrispondentemente i recidivi segnano 79,9 e 116,6. Cioè, mentre la massima variazione mensile dei primari è rappresentata da 52,1 ([100–74,1] + [126,2–100]), quella dei primari è data da 36,7 ([100–79,9] + [116,6–100]) (2).

Cioè, concludendo, si ripete quanto già notammo nell'esame generale e annuale della criminalità : le oscillazioni nel numero dei delitti dei

---

(1) Bisognerebbe poi anche tener conto di altre e contrarie occasioni : Che notte da ladri ! si dice delle brutte notti invernali ; e, p. es., le variazioni di Lacassagne nei furti in chiesa dipendono dalle date delle funzioni ecclesiastiche ; altre specie di furti dal carnevale, che fa abbandonare le proprie case di notte, altre da altre circostanze ancora. Sicchè l'occasione, per chi la cerca, per il recidivo, c'è sempre ; tutt'al più si tratta di cambiar forme e modi, di sostituire il borseggio allo scasso, ecc.

(2) Ripetiamo ancora che questi calcoli rappresentano dei tentativi assai arrischiati, non suscettibili di vere e proprie induzioni scientifiche; che del resto la tesi da noi sostenuta, come sopra è dimostrato, ne è indipendente.

Mentre il libro sta per uscire, potemmo avere le statistiche germaniche mensili pel 1888-1892, le quali contrariamente all'errore di Manzini, segnano : in *dicembre* i massimi per tutti i delitti c. la proprietà — in *aprile* (in marzo, in settembre, in febbraio, rispettivamente però per il furto grave e la frode in ripetuta recidiva, e l'appropriazione indebita) in minimi. Le lesioni segnano in agosto il doppio che in febbraio.

primari, per cause esterne immediatamente e temporaneamente agenti, sono maggiori di quelle dei recidivi, poichè in questi vi ha un fattore permanente, una tendenza intima, continua, più forte, più costantemente produttiva di delitti.

VARIAZIONI DELLA RECIDIVA NELLO SPAZIO.

248. Si è voluto provare una maggiore e più diretta azione del clima sulla delinquenza — oltrechè col troppo ardito e dubbioso tentativo di Ferri dei parallelismi annuali (1) — mettendo a confronto popoli e regioni del sud con quelli del nord; già i primi statistici francesi (Guerry e Quetelet) dissero della violenza dei primi, delle frodi e dei furti dei secondi, e l'Italia offerse un esempio classico con la sua minor delinquenza settentrionale. Ma, oltre la maggior vita sulla strada delle popolazioni meridionali, da Bentham in giù si poterono citare esempi perfettamente contrari a codesto fato climatico, nella Spagna, Germania, nel Belgio in confronto della Francia, e nelle variazioni di uno stesso paese attraverso il tempo.

249. Gli stessi confronti nella statica furono, come già si è accennato, sfruttati da molti altri più, per dimostrare l'azione del fattore economico; e della dimostrazione fecero ancora le spese l'Italia, il nord-est della Germania, gli slavi e i polacchi dell'Austria, ecc. Ma i contrari rilievi, che si possono fare per la Francia del centro, il Tirolo, e il Voralberg, per la ricca Normandia, per i distretti più centrali e industriali della Russia, per le differenti contee britanniche, ecc., furono anche riconosciuti dai più sereni e rigorosi osservatori come Bosco, il quale notava, p. es., differenze e opposizioni entro brevi territori, pur apparentemente uniti e in medesimezza di condizioni (2).

A disposizione dei dati deficienti, mancanti o errati, di altri più unilaterali ricercatori, restano comunque sempre infiniti appigli e rappezzi, con i quali spiegare le eccezioni forse più frequenti della regola: così i contrasti tra ricchezza e povertà nel Lazio, nell'Inghilterra, ecc., la *Frivolitätstheorie* di Valentini per le regioni più floride, la pace agreste dei contadini miserabili, ecc.; oppure c'è sempre la riserva dell'alcool, e se manca l'alcool c'è il vino, e se non c'è il vino soccorre lo *Schnaps*, e così via di seguito.

Tali ricerche, affermazioni e deduzioni, secondo il metodo statico,

---

(1) FERRI, *Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperaturwechsel*, in « Liszt's Z. », 1882.

(2) *Op. cit.*, p. 111, 125, ecc.

possono pur essere preferite da molti (1) e assai comode per trovare, magari nel Belucistan, la riprova di qualsiasi ipotesi; ma appunto per questo, perchè tale metodo è malfido, e pericoloso nella sua incapacità a isolare i più disparati elementi, variamente turbantisi e sovrapponentisi, deve esserne fatto l'uso più piccolo e più cauto possibile, quanto più discussa e dubbia e sottile è la questione da appurare.

250. Pure in una osservazione statistica fatta con codesto metodo, Lucchini, Colaianni, Manzini, Masucci, ecc. (2), hanno voluto rinvenire nientemeno che la prova dell'inconsistenza del fattore antropologico nella delinquenza e, quel che più importa, nella recidiva; e l'osservazione semplicissima è questa: che la percentuale dei recidivi varia da Stato a Stato e da regione a regione, anzi, il più delle volte, essa è in contrasto col numero dei condannati, così che tanto maggiore è la delinquenza d'un paese, e tanto minore è la percentuale dei recidivi.

L'osservazione statistica per se stessa è vera, non dico in rispetto ai diversi Stati, dove la comparazione per diversità di legislazioni e di statistiche è quasi impossibile, ma per le diverse regioni, e per le regioni italiane in particolare, che i suddetti autori avevano più specialmente dinanzi. Ma è la deduzione trattane che pecca, per molteplici minori omissioni e per due errori fondamentali.

251. Omissioni: ne vedremo più sotto alcune di indole più specifica per le regioni italiane; qui mostriamone altre più generali, per esempi d'altri Stati.

Per la Francia (3) intanto, più di quaranta provincie, cioè quasi la metà, dànno una percentuale di recidiva sempre simile alla media, dal 36 al 45 %; in alcune, come quelle delle Alpi, la Corsica, Varo, Vosgi, Meurthe e Moselle, ecc., la percentuale dei recidivi è al di sotto di 36, mentre è molto alta la proporzione dei delinquenti sulla popolazione; oppure in altre, come Yonne, Nièvre, Allion, Vandée, Viennes e H. Viennes, Tarn e Garonne, ecc., avviene il contrario, cioè i delinquenti sono proporzionalmente pochi, mentre la percentuale dei recidivi supera il 45 e anche il 50; e daremo poi di ciò una possibile

(1) In prima linea anche dal prof. COLAIANNI (*Op. cit.*, vol. II, cap. 5°, 7°, 11°).

(2) Cfr. le nostre citazioni in nota al § 55, dove si discusse una simile questione dal punto di vista dinamico, e aggiungasi MANZINI, *Op. cit.*, pag. 21.

(3) Questi dati sono tolti dai grafici di Yvernès nel conto ufficiale del 1900.

spiegazione. Ma per altre provincie e specialmente quella del Nord, attorno a Parigi, alla Senna e alla Marna, Lione e Bordeaux, vi ha alta delinquenza e massima recidiva ; ma qui appunto non si possono dimenticare gli effetti già notati della nuova grande industria delle grandi città e dei porti, con relativi immigrazioni, senza che ne sia quindi annientato il fattore antropologico.

Nelle statistiche russe (1902) troviamo grandi differenze nelle percentuali di recidiva delle diverse grandi regioni : Irkutsk 44,5, Omsk 33,9, Pietroburgo 24,4, Mosca 21,3, Kasan 18,1, Saratow 18,5, Wilno 18,5, Charkow 16,5, Kiew 16, Odessa 15,6, Varsavia 15,9, Tascchent 11,5%; ma le maggiori dissimiglianze dalla media possono essere spiegate così : nei due primi distretti sono molti i liberati dal carcere, dai lavori forzati nelle miniere, e i confinati ; Pietroburgo, Mosca e parte delle regioni subito seguenti hanno maggiori industrie e le solite immigrazioni nei grandi centri ; il Tascchent poi segna un minimo, per mancanza di notizie sugli antecedenti giudiziari di tribù aborigene (Sarti, Chirghisi, ecc.) (1).

E di molte altre cose bisognerebbe infine tener conto (esattezza statistica, reati denunciati, impunità, polizia, ecc.) per rettificare i dati statistici, e rischiare poi gli arditi confronti.

252. Ma veniamo agli errori i quali sono ben più importanti.

Primo : Il fatto di una proporzione inversa tra percentuale di recidiva e numero di delinquenti sulla popolazione, nonchè essere sfavorevole, è anzi valido argomento a sostenere la maggiore importanza nella recidiva del fattore antropologico, proprio anche nel significato ad esso attribuito da Colaianni e compagni. E infatti se avessimo una regione con 4000 delinquenti ogni 100.000 abitanti, e un'altra con soli 2000, il fatto di avere la prima solo il 25% di recidivi, e la seconda il 50%, significherebbe non opposizione, ma anzi perfetta identità nel rapporto dei recidivi sulla popolazione ! (1000 ogni 100.000). Quindi le addotte inversioni di rapporti nel sud e nel nord d'Italia, le altre che abbiamo visto nella Francia, quelle tra il nord est e il sud-ovest della Germania (accennate, sembrami, dallo stesso Lucchini), quelle dell'Austria (che ha alta recidiva e bassa delinquenza nell'Alta e Bassa Austria e in Boemia, e molta delinquenza e scarsa percentuale di recidiva in Bucovina, Galizia e Dalmazia), ecc., riescirebbero a provare una minore

(1) Cfr. le citate statistiche ufficiali russe, cap. XI della Prefazione.

variabilità nel numero dei recidivi da paese a paese, e cioè proprio il contrario delle deduzioni Lucchini, Manzini & C. !

253. Ci preme però subito avvertire che a questa minore variabilità nè il fattore antropologico com'è genericamente inteso, e tanto meno il nostro fattore permanente, dovrebbero gratitudine alcuna, come a possibile riprova della loro efficienza. Essi ne sono del tutto indipendenti, anzi possono trovare riprove proprio anche nelle variazioni maggiori e opposizioni (quali p. es. la maggiore recidiva con maggior delinquenza in Carniola, Moravia, Slesia, dove prevalgono gli slavi di stirpe slovena, czeca o rutena, in confronto di altre regioni austriache, dove sono tedeschi o italiani) : — ed è qui il secondo errore dei negatori del fattore antropologico, i quali hanno per esempio dimenticato quanto la questione delle **razze** rientri nell'antropologia, e quanto le diverse razze con costumi e tradizioni antiche possano appunto influire sulle variazioni da luogo a luogo della criminalità e della recidiva, come di ogni altra manifestazione sociale.

254. Non è nostra intenzione di sprofondarci qui in un lungo esame, in una lunga disputa, su di una questione così difficile, qual'è quella delle differenze morali di razza : ci mancano la competenza, lo spazio e la sicurezza dei dati. I maggiori scienziati hanno potuto sostenere le tesi più opposte, e si sono portati esempi di diversità morali in paesi di egual razza e reciprocamente, ed esempi di caratteri totalmente cambiati o conservati da una stessa razza attraverso il tempo ; senza dire poi degli incroci e sovrapposizioni e infiltrazioni numerose di stirpi, quali sopra tutto si sono avute nelle diverse parti d'Italia, dando luogo a dispute senza fine.

Perciò anche, secondo il nostro parere, è opportuno riguardare la questione da un punto di vista più ristretto, più meschino magari, ma più sicuro e forse più buono nella questione che ci occupa.

La disputa all'infinito sulle razze può assomigliare a quella che già abbiamo visto sul fattore sociale e l'individuale ; si negava quest'ultimo senza precisare il momento cui si intendeva riferirsi, o dicendo senz'altro sociali le cause, perchè agivano dall'esterno sull'individuo, e sebbene poi intimamente agissero sulla delinquenza solo perchè da tempo incorporate in una data quantità e maniera nell'individuo stesso.

Così, per affermare l'azione della razza, crediamo non si possa pretendere una stabilità di carattere fin dalle origini, origini che non si arriva a rintracciare (come l'eredità nell'individuo) nei tempi, o nella

probabile monogenesi umana, ma è sufficiente un particolar modo di un popolo di subire il fattore esterno, climatico, economico, le istituzioni, ecc., e di modificarsi anche secondo essi, per poi reagire a sua volta, in modo pure particolare,secondo proprie tradizioni e costumi, sulla sua economia e diritto e delinquenza. Il carattere nazionale — dice Ribot — è la somma dei caratteri psichici di un popolo, di cui le istituzioni sono la parte esteriore ; e sono appunto gli antropologi e i positivisti, da Spencer a Letourneau, i quali hanno interesse a ritrovare e asseriscono la varietà essenziale della morale da epoca ad epoca e da luogo a luogo.

Come degli individui, così anche delle razze si è detto che oggimai prevale il fattore sociale, sotto il quale esse si fondono (Messedaglia) ; ma non è da pensare il fattore sociale contrario alle razze, fattore antropologico : l'intreccio di codesti due fattori è sempre avvenuto, sol che oggi, a differenza di una volta, il commercio maggiore tra i diversi popoli e le maggiori relazioni, e imitazioni, e incroci, tendono a una unificazione, alla quale solo resistono i popoli più arretrati, o più chiusi per ostacoli naturali (isole).

255. Tolta di mezzo così la possibilità di interpretazioni errate, delle differenze di recidiva da regione a regione, e mentre tali differenze si riscontrano anche nella varia frequenza delle manifestazioni psicopatologiche, alienazioni mentali, ecc., senza che perciò si pensi a negare a queste il nesso con l'antropologia (1), vediamo brevemente le diverse REGIONI ITALIANE.

---

(1) Gli avversari del fattore antropologico sembrano ignorare codeste differenze fortissime tra una regione e l'altra rispetto alla diffusione e al modo delle malattie mentali, per non essere costretti ad amare comparazioni con la delinquenza. Solo COLAIANNI (vol. I, § 46) ebbe acute osservazioni : notando la prevalenza del nord sul sud d'Italia, delle varie forme degenerative, inversamente alla delinquenza, prevalente nel sud, egli indusse il nessun rapporto tra criminalità e degenerazione. FERRI (*Sociologie*, 74), con più abilità che verità, rispose che ciò poteva avvenire appunto perchè essendo la criminalità una forma, un modo di degenerazione, essa veniva a sostituirsi reciprocamente con gli altri modi e manifestazioni degenerative.

Noi osserveremo invece che il fatto delle poche psicosi, nevrosi, ecc., nel sud, può dipendere non da una reale scarsezza di esse, ma dal semplice fatto che tali anormalità vi sono assai più tollerate, confuse quasi con la normalità, determinando, anche per la più scarsa potenzialità economica e capacità di stabilimenti di cura, una minima quota di ricoverati, di ammalati denunciati e segregati (cfr. per dati migliori : A. D'ORMEA, *Il movimento degli alienati*

TAVOLA XXI.

REGIONI	1903-1905		1896-1900		Su 1000 delitti di condannati in genere, e su 1000 di recidivi in ispecie, in ciascuna regione, nel 1899-900, erano:															
	Delitti denun. annualmente ogni 100.000 abit. di ciascuna regione	Condannati ogni 100.000 abitanti di ciascuna regione	Recidivi ogni 100.000 abitanti di ciascuna regione	Recid. su 100 condannati in ogni regione	Omicidi		Lesioni		Ingiurie e diffamaz.		Delitti contro i costumi		Contro le autorità		Usurpaz. e dannegg.		Furti semplici		Furti qualificati		Truffe e frodi	
					Cond.	Rec.	C.	R.	C.	R.	C.	R.	C.	R.	C.	R.	C.	R.	C.	R.	C.	R.
Piemonte	858	276	94	29,5	11,1	12,5	204	121	62	26	21	18	91	109	16	14	159	163	153	201	40	56
Lombardia	1013	324	104	33,9	4,5	3,9	143	82	73	36	21	16	82	89	21	13	200	205	165	197	38	59
Veneto	916	337	122	32,7	3,8	1,9	144	94	107	67	16	14	109	136	20	15	256	252	124	124	35	54
Emilia	1007	313	124	35,0	6,9	4,4	142	78	82	48	18	13	99	115	16	10	264	331	117	120	28	35
Liguria	1353	422	125	30,3	6,2	7,5	168	112	93	38	29	18	101	126	14	8	157	163	151	188	51	64
Toscana	986	332	128	3 ,0	11,3	8,1	200	137	69	34	19	16	105	134	30	23	180	155	111	138	32	44
Marche-Umbria	1102	466	181	32,8	9,9	9,5	220	193	76	63	13	10	72	90	24	16	263	245	87	101	16	26
Lazio	2376	1058	398	34,9	9,4	9,1	172	149	60	34	20	15	120	113	33	27	206	206	119	136	28	31
Abruzzi	2115	1101	476	34,4	9,4	7,3	213	177	73	52	16	12	46	58	28	20	380	428	53	457	8	11
Campania	2330	980	304	28,0	12,-	12,-	269	223	63	33	21	18	79	96	29	27	189	180	88	109	17	19
Puglie	2134	986	293	27,4	9,9	11,4	240	195	73	33	21	19	63	80	30	28	276	288	99	135	12	16
Basilicata	2258	1073	289	23,6	11,1	7,9	261	216	70	54	19	12	31	41	44	28	245	343	68	86	7	9
Calabria	2274	984	389	27,9	11,4	13,6	277	245	70	43	18	16	51	76	60	49	223	204	74	107	9	11
Sicilia	2022	733	280	27,5	11,5	11,6	196	146	80	37	25	18	63	82	45	37	193	180	122	164	20	29
Sardegna	3528	1036	404	29,0	6,9	8,7	87	60	89	54	14	14	51	58	134	76	256	277	140	189	24	38
REGNO	1543	596	212	30,2	9,4	9,3	208	159	74	41	20	16	74	91	37	82	231	238	107	133	21	29

Il contrasto tra l'Italia settentrionale e quella meridionale, dal Lazio in giù non potrebbe essere più evidente; questa ha il triplo di condannati di quella. Notiamo però subito un fatto che contribuisce ad aggravare le apparenze ai danni del sud: infatti nella delinquenza meridionale predomina il tipo violento, diretto contro le persone, e noi abbiamo visto che appunto questo tipo ha le minime probabilità di sfuggire alla condanna, a differenza del tipo fraudolento e contro la proprietà che ha relativa prevalenza nel nord; ciò fa sembrare singolarmente maggiore il numero dei condannati nel sud, chè se invece si guardi alla criminalità più reale rappresentata dalle denuncie, essa è solamente doppia nel mezzogiorno.

256. Anche la recidiva sembra attenuare le opposizioni a vantaggio del mezzogiorno; non si può dire però se ciò non dipenda dal semplice fatto della minor cura nel raccogliere i dati (come proverebbero gli ultimi maggiori aumenti di percentuali), certo è ad ogni modo che la più alta criminalità meridionale resta sempre evidente, e anzi s'accentua in certe regioni come il Lazio, l'Abruzzo, la Sardegna.

È inutile ripetere qui quanto è già noto della storia e delle condizioni attuali degli Abruzzi, regione tipica in scarsa comunicazione con le altre, e dove i piccoli furti nei campi e nei boschi assumono una frequenza quasi endemica, specialmente nei piccoli vagabondi, nei minorenni. Alle miserie degli Abruzzi (nei quali se, p. es., l'ammontare del debito ipotecario è scarso, sono però numerosissime le iscrizioni ipotecarie, quasi sopra tutte le altre regioni, e nella massima parte - 80,3 % - sopra piccoli poderi, al disotto delle mille lire, per mancanza di ricchezza) (1), corrispondono quelle del Lazio, il quale pure appare come una delle regioni più ricche. Ma vi è ancora il latifondo, la grande ricchezza accanto alla massima povertà; su una terra deserta e incolta, la popolazione agglomerata nei piccoli centri sudici arrampicati sul monte e conservante le antiche tradizioni di ozio superbo, di soprusi, di violenze, di ruberie per lungo tempo impunite e talora attributrici

---

in Italia nell'anno 1907, in « Note e Riviste di Psichiatria », giugno 1908, p. 158); quindi anche poi il fatto dei molti anormali liberamente circolanti può essere una delle cause dirette e indirette (nei figli) della maggiore criminalità meridionale (cfr. anche E. Tanzi, *Malattie mentali*, Milano, 1905, p. 45 e seg.).

(1) Cfr. *Statistica del debito ipotecario fruttifero nel* 1903, Roma, 1906, p. 38.

di gloria e di potenza ; e a ciò s'aggiunga la solita azione nefasta delle capitali, singolarmente nei sobborghi antichi, dove la polizia sembra ancora costretta a serbar buone relazioni con i peggiori delinquenti.

257. Peggio, sotto quest'ultimo rispetto, è Napoli, dove, malgrado tutto, la camorra continua a dominare, abbassando il livello morale di tutto quel paese. La razza, le tradizioni antiche, la trascuranza e le acquiescienze dei governi attuali, hanno prodotto in tutto il meridionale una tale condizione di cose, una tale crisi morale epidemica, alla quale solo dei grandi atti di energia potranno porgere un reale riparo.

Poichè non è certo riparo quello che produce l'emigrazione in massa dei contadini della Basilicata, e un conseguente abbassamento meccanico della percentuale della recidiva ; ma intanto spopola e continua a immiserire quelle contrade, impedisce le iniziative locali, e rimangia le piccole ricchezze dei reduci dall'America. Così anche le piccole oasi, che il riflorire dei commerci e la singolarità della razza alimentano qua e là, in Sicilia, nel Beveventano, nelle Puglie al mare, hanno scarsa forza diffusiva, e minacciano talora di essere assorbite dal resto. Ed è quindi tutta un'opera, non tanto penale, quanto politica-amministrativa-governativa che occorre, rompendola con gli antichi sistemi ; e senza consolarsi sulla scarsa percentuale dei recidivi, la quale indica anzi la maggior gravezza degli attuali mali sociali e la maggior possibilità doverosa di curarli.

258. La massima delinquenza con alta recidiva è data forse dalla Sardegna, dove pure ragioni economiche antiche (pascolo, malaria, deserto) e antichissime ragioni di razza più conservantesi nelle isole (semiti, fenici) producono una grande criminalità, quasi tutta rivolta contro la proprietà; aliena dalle violenze, che non sieno pur esse rivolte contro i beni altrui (usurpazioni, danneggiamenti, ecc.).

Tra le regioni settentrionali la maggior criminalità è data dalla Liguria, che è pur tra le più prospere e ricche ; e si è quindi fatto ricorso a cause riferentesi ai porti di mare, al clima, all'alcoolismo o alla razza mediterranea più simile a quella dell'Italia meridionale (1). Il Piemonte segna invece i minimi, e sembrerebbe quindi che Colaianni

(1) Cfr. per le razze : G. Sergi, *Arii e Italici*, Torino, 1898 ; Lombroso, III, cap. III ; e contrariamente Colaianni, *Op. cit.*, cap. V e *Latini e Anglosassoni*.

avesse ragione di citarlo come esempio contro l'influsso di razza, per la fama antica di feroce; senonchè esso appunto dà relativamente una maggior criminalità contro le persone, omicidi e lesioni, che non le vicine regioni settentrionali. Le popolazioni della Campania e della Calabria dànno in ciò i massimi in Italia, e specialmente nella recidiva sempre più frequente nell'Italia centrale e meridionale. Le violenze contro le autorità e i delitti contro la giustizia segnano invece una massima recidiva al nord (e Sicilia e Campania), forse in dipendenza di un'azione più forte della polizia e di maggiori freni a difesa dell'ordine pubblico.

I delitti contro il costume, se in cifre assolute più frequenti al sud, relativamente non mostrano grandi differenze, oppure queste sono tra regioni pur contigue, in modo che sarebbe interessante studiare se la penalità e le statistiche non fossero qui più che mai insufficienti a rendere la realtà (1). I danneggiamenti, frequenti nel sud come tutti i delitti di violenza, vi assumono anche un carattere meno occasionale specialmente nella Campania e nelle Puglie.

259. Il furto lieve prevale nel sud, mentre nel nord (e nelle isole) in compenso prevalgono i furti più gravi e specialmente le truffe e le frodi; questi sono più caratteristici dei recidivi, mentre quello s'accompagna più spesso a una miseria diffusa tra popolazioni agricole. La massima recidiva nei furti lievi al nord, è data dall'Emilia; dove anche forse il costume antico fa abbondare rapine e ricatti, più però nel tipo occasionale che nella recidiva, diffusa invece nei latifondi di Sicilia e nell'agglomerata Campania. I falsi e delitti commerciali sono pure più frequenti nel nord, insieme alla maggior quantità degli scambi e delle attività amministrative e speculative; mentre il sud si compiace ancora delle frodi nelle meschine industrie.

---

(1) COLAIANNI, osserva (I, 315) che i molti erniosi, gozzuti e cretini del Piemonte dovrebbero dare molti delitti di libidine, mentre invece effettivamente il Piemonte ne dà un minimo, e i massimi li segnano le regioni del sud, smentendo l'antropologia criminale. Io non obbietterò la proporzione relativa del Piemonte superiore alla media (v. Tav. XXI), ma ricorderò quanto udii dal Colaianni stesso, nel 1907, in una sua lezione all'Università di Napoli: con felici ironie, sottolineate dagli applausi della scolaresca, egli diceva di dubitare assai della maggiore immoralità sessuale attribuita al meridionale, mentre nessuno oserebbe affermare quella che appare dalle statistiche, maggiore moralità del nord!

Altre molte osservazioni possono facilmente rilevarsi dalla nostra tabella, ormai però superflue per la questione che ci occupa.

RAZZA E RELIGIONE.

260. Un raro caso nel quale è possibile far dei rilievi statistici su di una razza, massimamente pura da incroci, è quello degli Ebrei. Di essi fu dappertutto constatata la minor criminalità, e altrettanto riconfermano le nostre ricerche statistiche sulla recidiva per la Germania. La media annua dei condannati su 100.000 d'ogni gruppo di popolazione fu tra gli

	Evangelici	Cattolici	Ebrei
nel 1892-1901 (Aschaff., 46) di	1122	1361	1030
e la rispettiva percent. di rec. nel 1905 fu in gener.	43,9	44,7	33,3
e in ispecie, nei reati contro lo stato	43,1	41,7	29,3
contro le persone	39,8	42,9	29,1
contro la proprietà	48,5	48,2	41,1

Ancora più tipiche sono negli ebrei le forme delittuose; minima è la loro partecipazione alle violenze contro l'autorità o contro le persone e le cose, massima invece nel lenocinio e nelle ingiurie, le quali ultime però assumono un tipo ancora più occasionale che non presso gli altri individui, mentre le poche lesioni personali sono eventualmente più in recidiva. Nel furto e nelle rapine continua ad essere assai minore la delinquenza israelitica, si alza un poco nel ricetto, ma il massimo, fino al doppio delle altre religioni, essa lo raggiunge soltanto nelle bancherotte e nella frode, sia presso i primari, sia presso i recidivi, e infine nell'usura dieci volte più esercitata e punita che nei cristiani.

261. Nessuno attribuisce tali fatti alla religione da essi professata, chè anzi quando mai si dovrebbero ricordare i caratteri più vendicativi e violenti di Jehowa, in confronto della divinità cristiana. Resta quindi l'azione della razza evidente e innegabile, incontrastata poi nella frequenza delle ingiurie. La frode, l'usura, il lenocinio e la non sanguinarietà possono esser spiegate con la razza da una parte, e con le condizioni di vita fatte attraverso i secoli agli ebrei, dalle popolazioni europee di differente nazionalità, per le quali essi sono in massima parte dediti a quella professione (commercio), che dà appunto i massimi (non però così alti) in quei reati. Per quanto riguarda la minor delinquenza loro in genere, si ricorda poi ancora la maggiore agiatezza; e per la minor recidiva si può notare l'alta solidarietà e gli aiuti che fra di loro si porgono gli ebrei.

262. Più difficile è determinare le cause delle differenze nella criminalità, accentuate poi nella recidiva, tra cattolici e protestanti. Il fatto della religione è più che altro sfruttato nelle dispute tra le due confessioni, con accuse e difese attorno all'istituto della confessione, e può aver valore il fatto che anche nella maggior parte dei distretti misti prevale la delinquenza cattolica. Ma il più degli statistici e penalisti cerca altrove le ragioni, e p. es. nel prevalere dei protestanti nelle regioni migliori del centro e del nord-ovest (Scheel); ma Aschaffenburg oppone che neppure i cattolici abbondano nelle peggiori regioni dell'est, e ricerca piuttosto la causa in una generale condizione inferiore più povera dei cattolici in Germania (1). Ci sembra però allora che si potrebbe chiedere se questa inferiorità economica non sia coordinata alla delinquenza, ed entrambe poi dipendenti da una causa anteriore religiosa o altro.

263. A parer nostro, considerando che la delinquenza dei cattolici è specialmente maggiore nei delitti contro la persona (634 contro 461 evangelici su ogni gruppo di 100.000) e che anzi la loro recidiva è unicamente maggiore in tale categoria di delitti, crediamo che la loro prevalenza criminosa dipenda in buona parte dal fatto che essi predominano nel sud, e specialmente nella Baviera, dove la tendenza alla violenza e ai reati di sangue è molto forte; reati che, come abbiamo visto, sono molto più facilmente scoperti e condannati che non i reati contro la proprietà più diffusi nel nord, e quindi attribuenti una criminalità totale apparente molto superiore alle reali differenze. Minima deve essere invece la causalità puramente religiosa, se non altro per la quasi identità dei principii morali sui quali le due confessioni si fondano.

264. Se la religione in genere abbia influsso sulla criminalità è del resto oggetto di antica disputa, tanto più che vario significato si dà alla parola, da quello di semplice culto esteriore, di adorazione, come dice Romagnosi (2), a quello di credenza intima pratica, magari inconscia, determinante creativamente tutto il contegno di un uomo, tutto il modo suo di considerare la sua posizione nel mondo e di agire, come intende Carlyle ; e si dovrebbero distinguere le religioni nuove, di fanatici proselitisti, dalle antiche tradizionali meno agenti visibilmente, ma forse più profonde nel sentimento degli uomini.

---

(1) Cfr. *op. cit.*, p. 50 e seguenti, con larghe notizie.
(2) *Genesi*, § 1157.

Dove i principii di morale religiosa coincidono con la codificata, è certo che la religione non può essere che di giovamento, in principal modo con l'intimidazione delle pene ultraterrene, le quali pene rappresenterebbero il dolore imperfetto dei teologi. Si dovrebbe dunque piuttosto parlare di religiosità; e allora apparirebbe la maggior moralità degli estremi: religiosissimi e atei, contro i medii credenti, nei quali le transazioni con la religione s'accompagnano a quelle con la morale (1).

Poco possono dire però le già troppo soggettive statistiche, e tanto meno isolare tale elemento dalle sovrapponentisi condizioni economiche: in Isvezia i buoni religiosi dànno una percent. di recidiva di 26,5, i passabili 30,6, i poco buoni 33; i non credenti in cifra assoluta sono: 2 recidivi su 5 condannati.

Più di solito si tratta, come abbiamo detto, di una coordinazione dei due fatti, religione e criminalità, in dipendenza di una moralità anteriore, e hanno scarso valore le geremiadi di coloro (Stursberg, Fouillée e una lunga serie di cappellani carcerari) che attribuiscono la delinquenza attuale all'irreligione, come chi volesse attribuire alla pura religione gli eccessi e le persecuzioni dei fanatici.

265. Quanto ai *partiti politici*, Marro ha notato il minore interesse alla politica dei suoi criminali; e ciò appare chiaro. Come d'altra parte l'anarchismo, che noi trovammo nelle carceri professato da parecchi recidivi professionisti del delitto, non è esso il produttore di delinquenza, ma un comodo pretesto e un contorto adattamento di teorie mal conosciute alla propria inettitudine alla vita sociale e onesta attuale.

---

(1) Cfr. Lombroso, III, 172; Marro, *Op. cit.*, p. 273.

Cap. VIII.

Lo stato civile degli individui e la recidiva.

Età.

266. Veniamo ora a dire di fatti, ai quali, per essere essi più evidentemente legati al singolo individuo, quasi nessuno nega l'appartenenza al fattore individuale; e, mentre finora le oscillazioni nella criminalità, in conseguenza delle singole cause esaminate, vedemmo tanto minori, in ispecie là dove più immediato e occasionale doveva essere il legame tra causa ed effetto; qui allo sviluppo, al passaggio dell'uomo da una ad altra età, corrisponde subito un variare forte e preciso di delinquenza e di recidiva.

TAVOLA XXII.

Germania (1900, 1905)							**Italia** (1896-1900)				**Olanda** (1904)		**Svezia** (1904)	
Su 100.000 di popolazione					Recidivi (1905) su 100 condannati		Rapporto dei condannati a 100.000 di ogni gruppo di popolaz.		Recidivi su 100 condannati		Recidivi su 100 condannati		Recidivi su 100 condan.ti	
aventi anni	di sesso masch.		femminile											
	furono condannati nel 1900													
	p. 1ª v.	in rec.	p. 1ª v.	in rec.	Uom.	Don.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
9-14	—	—	—	—	—	—	147,6		—	—	—	—	—	
12-15	705	88	136	12	11	7	—				11*	—	—	
15-18	1276	385	263	62	22	16	718,4						18	
18-21	3115	1188	302	115	29	25	1124,5	20	10		25	13	22	
21-25	1719	1322	288	128	46	30	1258,9	37	18		42	20		
25-30	1458	1491	292	125	54	30	976,–				48	21	30	
30-40	1036	1286	339	152	58	32	967,3						39	
40-50	766	915	304	144	58	34	742,9				50	30	44	
50-60	536	518	199	87	53	33	506,–				56	35	46	
60-70	310	239	96	36	47	30	346,–				54	38	30	
70 e più	210	75	52	12	40	26	182,–							
Totale	1147	880	252	102	46,5	29,3	1166	248	33	17	44	26	32	26

(*) Per l'Olanda la percentuale di 11 si riferisce più esattamente al periodo da 10 a 16 anni; le percentuali 25 e 13 ai 16–21 anni; 42 e 20 ai 21–23; e 48 e 21 ai 23–30 anni.

Segue Tavola XXII.

Belgio (1905)							Austria (1904) (soli crimini)					
Su 10.000 di popolazione				Recidivi su 100 condannati		Su 10.000 di popolazione				Recidivi su 100 condannati	
aventi anni	maschile		femminile				maschi		femmine			
	furono condannati						furono condannati per crimine					
	p.l.ª v.	in rec.	p.l.ª v.	in rec.	U.	D.	p.l.ª v.	in rec.	p.l.ª v.	in rec.	U.	D.
14-16	—	—	—	—	—	—	181	9,5	35,5	2,–	5	6
16-18	122	15	41	3	11	6	393	41	66,2	8,7	10	13
18-21*	194	74	50	11	28	17	594	94	89,9	12,2	16	14
21-25	168	136	49	21	44	29	685	154	76,–	13,2	22	17
25-30	119	150	48	24	56	33	528	153	65,6	14,2	29	22
30-35	83	129	50	30	60	37	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤
35-40	65	103	42	28	61	41	334	109	53,8	11,4	33	21
40-45	51	86	35	25	63	42	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤
45-50	46	71	36	23	61	39	233	76	47,4	9,3	33	20
50-55	39	49	27	14	55	34	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤
55-60	26	28	16	8	51	35	137	42	31,–	6,–	31	19
60-70	20	15	10	4	43	31	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤	⊤
70 e più	8	5	3	1	37	24	68	17	12,3	2,1	25	17
Totale	112		36		49	33	—	—	—	—	25	18

(*) Per l'Austria bisogna modificare i due periodi da 18 a 21 e da 21 a 25 anni in questi altri: da 18 a 20, da 20 a 25.

NB. I segni $\overset{\top}{\underset{n}{|}}$ indicano che il numero n si riferisce anche a tutto il periodo d'età compreso nella linea verticale sopra o sottostante, fino al taglio orizzontale. La semplice linea orizzontale (—) indica invece la mancanza d'ogni dato per quel periodo d'età.

267. Il giovanetto esce appena alla vita pubblica, dopo il primo tempo passato tra casa e scuola, e tocca ben presto le più alte proporzioni di criminalità. Le piccole mancanze quotidiane in famiglia gli venivano perdonate o lievemente punite, quasi mai poi corrette dai genitori generalmente incapaci d'impartire una retta educazione ai loro figli; fuori, pel mondo, mentre la forza sua fisica e intellettuale son cresciute, e gli infiniti piaceri nuovi gli si presentano allettatori, la società richiede da lui una condotta eguale a quella degli altri uomini, un egual rispetto del limite legale minimo di onestà. L'inesperienza, la spensieratezza, il minor senso della pubblica opinione vigilante, e del castigo indeprecabile, lo conducono così a violazioni di quel limite, assai più frequenti di quelle dipendenti da una vera sua immoralità destinata a permanere nell'individuo maturo.

268. Da tal fatto, che le manifestazioni criminose raggiungono il loro massimo nelle prime età e una decina e più d'anni prima di quelle psicopatiche (1) (tranne l'epilessia, la quale presenta un significante andamento simile alla delinquenza nella varie età), sembra a Lombroso scaturisca la dimostrazione di una tendenza al delitto, ancor più innata nell'individuo di quella che dà luogo alla pazzia.

Non questa appare però essere la verità di fatto, tanto più che i nuovi delitti susseguenti, le recidive, non raggiungono mai pur lontanamente (in Germania neppur la metà) le altezze dei delitti commessi la prima volta dai giovanetti. Una parte di questi è quindi senza dubbio dovuta a quel contrasto tra la morale possibile all'uomo immaturo e le esigenze morali della società verso di esso ; e solo l'altra parte può attestare una immoralità di origine almeno anteriore all'adolescenza, immoralità che perdura e si riafferma nel successivo alto numero di recidive.

All'opposto estremo Lucchini (2) rivolse lo sguardo alle recidive, e gliene parve scarso il numero nei minorenni, tanto da dedurne ancora una volta la negazione del fattore individuale; — e chiaramente infatti le nostre tavole ne dicono una assai minore partecipazione che non alla delinquenza primaria. Ma è anche chiaro che, prima di divenire recidivi, occorre essere primari, e appena il minorenne assume responsabilità penale, per quanta buona volontà abbia, non potrà che commettere un primo delitto, e farsi applicare una prima pena, mentre la colonna delle recidive dovrà intanto segnar zero e aspettare; senza poi contare i primi delitti inscoperti, e quel ch'è più, i numerosi delitti che ai giovani vengono perdonati dalle vittime stesse in vista della lieve entità del danno patito (piccoli furti).

---

(1) Lombroso, III, 215 ; Cfr. anche : Th. Ziehen, *Psychiatrie*, p. 227 ; Kraepelin, *Trattato*, I, p. 79 ; ecc.

(2) *Op. cit.*, p. 155. A Colaianni (*Op. cit.*, II, 79) non bastavano poi neppure le alte cifre di delinquenza in genere dei minorenni, e a riprova del fattore antropologico egli richiedeva i massimi prima di 20 anni. Lo potranno accontentare almeno in parte le nostre cifre per la Germania, e forse anche quelle del Belgio e Italia (Tav. XXII), o meglio quelle dell'Inghilterra che raggiunge appunto il massimo di delinquenza tra i 16 e 21 anni (con 300 delinquenti circa su 100.000 abit. di tale età, nell'ultimo decennio), mentre si scende subito nelle età posteriori a un rapporto di 250 e 150 su 100.000.

269. Del resto anzi è assai e fin troppo presto raggiunto il massimo di recidive : subito dopo i 25 anni in Germania e in Belgio, e anzi prima in Austria; mentre in Italia tra i 9 e 21 anno si raggiunge già una proporzione di recidive superiore al 19 % e quindi non molto discoste dalla media generale (30 %) (1).

Se mai adunque è anzi la tesi contraria a quella di Lucchini che risulterebbe provata ; e riconfermata poi da altri fatti: le statistiche olandesi ci dicono ogni anno costantemente, che il 10 % dei recidivi appare essere stato condannato per un primo delitto avanti l'età di 16 anni ; e Marro trovò nei suoi esaminati tale proporzione salire al 19-22 % ; e se una statistica, della quale abbiamo più volte deplorato la mancanza, ci potesse dare la vita intera dei recidivi, noi li troveremmo certo quasi tutti aver intrapresa la loro carriera nelle prime età.

Così anche, sulla scorta delle statistiche olandesi, si può affermare che i più volte recidivi si ritrovano solo tra gli uomini più maturi, più vecchi ; ma si tratta sempre, come riconosce anche Manzini, di un semplice fatto meccanico, per la somma dei periodi di tempo richiesti dalla commissione di un delitto, dalla sua denuncia, processo e punizione; che del resto è anzi da constatare come pur troppo i delinquenti riescano, già nelle prime età, ad accumulare lunga serie di reati e condanne. In Olanda il 30 % dei recidivi in età minore di 18 anni e il 43,5 % di quelli da 18-21 anni è già per lo meno alla terza condanna ; a 21 anni compiuti e prima dei 30 il 14 % dei recidivi è già potuto arrivare a subire 7 condanne e più; e in Germania quasi il 20 % dei recidivi minori di 18 anni è già alla quarta condanna (2).

270. E qui riappare subito evidente l'azione, nonchè buona, anzi quanto mai dannosa dei prevalenti sistemi legislativi-penali, proprio là dove essi credevano aver fatto dei progressi nel senso individualizzatore. Mentre infatti, di fronte all'univoca e prevalente importanza

---

(1) QUETELET, WAPPAEUS e altri statistici notano poi la coincidenza della massima criminalità coll'epoca critica di mortalità, nei 24 anni.

(2) Bisognerebbe poi tenere conto di molti fatti perturbatori: i delitti dei giovani sono più inabili, più facilmente scoperti, e puniti (Quetelet diceva 630 le probabilità di condanna del minore di 30 anni, contro 586 ‰ del maggiore), più perdonati però anche dalle vittime, e più perdonati anche dalla giustizia che molti (5000 all'anno in Italia) ne assolve per assenza di discernimento, o rinvia a famiglie o istituti di correzione.

assegnata all'entità obbiettiva del reato e del danno, spariva ogni considerazione delle cause inducenti al delitto, e si consideravano gli uomini tutti a una stessa stregua di normalità e libertà, s'impose il bisogno di escludere per lo meno i bambini dalla responsabilità penale.

E secondo i vari climi, luoghi, tempi e capricci dei legislatori, i diversi Codici penali posero un limite dei nove, dei dieci, dei dodici o dei quindici anni, entro i quali il fanciullo è dichiarato impunibile ; ma poi, forse che subito dopo quell'età il giovanetto doveva divenire del tutto punibile ? No certo, ed ecco i facitori di leggi a distribuire e fissare simmetrici periodi di età, nei quali si gradua l'imputabilità e si ottiene uno sconto della metà, di un terzo o di un quarto, sulla pena normale (cfr. art. 53-56 del nostro Cod. pen.), oltre i molti casi in cui il giudice potrà dichiarare non luogo per mancanza di un certo discernimento !

271. La teoria, dalla quale nacquero tali disposizioni di legge, fu quella che altrove avremo meglio modo di criticare, e per la quale la responsabilità e la pena tanto minori divengono, quanto più s'attenua la libertà, la spontaneità dell'atto, per l'intervento di cause esterne o interne ; salvo poi levarsi d'imbarazzo di fronte agli esagerati appetiti deterministici, colla dichiarazione di riconoscere solo alcune categorie causali (e tra queste l'età), e assegnando ad esse un arbitrario valore numerico.

Gli effetti, che a tali disposizioni di legge seguirono e continuano a seguire, non possono che essere disastrosi : i danni già visti del carcere e delle brevi pene s'aggravano singolarmente nel fanciullo, sul quale nessuna azione benefica, nè intimidatrice, esercita la condanna, che riesce solo a disonorarlo da una parte e a renderlo indifferente alla legge penale, mentre il breve periodo passato tra le mura della prigione non potrà pretendere di correggerlo e educarlo al bene, ma solo potrà dargli la compagnia dei più vecchi delinquenti corruttori ed educatori al male.

Tanto che ormai gli antichi principii legislativi, che avevano creduto fare opera di giustizia abbreviando la pena ai minori, vengono ripudiati da tutti i moderni scrittori (1), a costo di contraddire la Giustizia in

---

(1) Cfr. le interessanti discussioni alla *Société des prisons* di Parigi nel 1889-90 e 1892, nel suo « Bulletin », 1890, 1892.

nome dell'utilità sociale, e a costo di ancor maggiori contraddizioni, per le quali si conservano (forse perchè ne è meno apparente il danno) gli stessi antichi principii per gli adulti.

272. E tanto più urgente si addimostra la riforma, quanto più ora incalza il male; infatti, accanto alle proporzioni massime segnate dalla nostra Italia meridionale, e che possono trovare qualche giustificazione nello sviluppo naturalmente precoce di quelle popolazioni, anche le nazioni più civili del nord ormai dànno la più alta delinquenza giovanile. L'odierna civiltà ha prodotto un singolare sviluppo intellettuale nella gioventù, sì che questa fu più presto emancipata alla vita pubblica e richiesta di lavoro metodico e di disciplina sociale; ma lo sviluppo dei sentimenti e della moralità non può seguire così rapido come quello dell'intelligenza, anzi il dissolversi della famiglia nel passaggio dall'artigianato alla grande industria, tolse o attenuò anche l'educazione famigliare: ed ecco il maggiore squilibrio, la massima delinquenza odierna della gioventù.

In Germania i primari minorenni (12-18 anni) passarono da 520 su 100.000 di popolazione nel 1889 a 607 nel 1900, e i recidivi da 94 a 138, opponendosi così alla diminuzione dei primari fra gli adulti, e aggravando il crescere della recidiva; e l'Italia, in pochi anni ha visto passare i suoi minorenni (—21) recidivi da cinque a più di otto mila, e in proporzione ai condannati della stessa età, dal 16 al 20 %; e similmente in tutte l'altre nazioni. Solo in Inghilterra dal 1893, in Francia dal 1898, e un poco anche in Germania (dopo la *Fürsorgeerziehungsgesetz* del 1901), sembra vada attenuandosi il numero delle condanne dei minorenni, in causa dei riformatorii e altri provvedimenti sostituentisi alle pene antiche (1).

273. Come abbiamo detto, la recidiva tocca il suo apogeo in rapporto alla popolazione subito dopo il 25° anno d'età, di non molto discendendone fino ai 40-50 anni; per contro la delinquenza dei primari, dopo attinti i massimi a 20 anni, si riduce subito alla metà, e fino a ¼ tra 40-50 anni, così com'è naturale di una delinquenza a tipo occasionale, la quale trova nell'esperienza e nella ragione sviluppantisi coll'età,

(1) In tutto ciò si possono trovare spiegazioni per le variazioni della criminalità giovanile nei diversi luoghi e tempi, senza indurre una minima efficienza dell'età quale fattore biologico, come pretende al solito Colaianni.

quel più valido freno che appunto mancava nella giovinezza. Perciò la massima percentuale di recidiva (e non la massima attività delittuosa dei recidivi) la ritroviamo più tardi, verso i 40-50 anni.

Poi il numero dei recidivi si dirada per via, parte trattenendone la prigione in lunghe pene per gravi delitti, o rimandandone al manicomio, e la più parte venendo presto meno tra i patimenti della reclusione, delle umide e oscure celle, spesso infette di tubercolosi (1) e d'altri mali, e le brevi orgie e i vizi negli intervalli liberi di lor vita avventurosa ; e si riduce a pochi superstiti veterani del delitto, per la maggior parte gravati di numerosissime condanne. Le statistiche olandesi e svizzere, che ne tengono conto, attribuiscono concordemente al 63 % dei recidivi ultra-sessagenari da 4 a 20 e più condanne subìte.

274. Nell'ultime età invece la delinquenza primaria rallenta la sua discesa ; l'uomo accenna a ritornare fanciullo, le sue facoltà mentali si indeboliscono ; è un'ultima maturazione, dice Tarde, non una denaturazione ; ma certo ai rammollimenti cerebrali, alle demenze senili (2), si può ridurre la maggior parte di quei delitti che talora i vecchi commettono dopo una lunga vita intemerata e onesta.

Così agli estremi opposti delle età coincidono le minori percentuali di recidiva, e gli estremi opposti modi, di criminalità : quello del recidivo indurito, disonesto dal principio al fine della sua vita; quello occasionale, dell'inesperta vittima delle passioni e delle tentazioni nuove, e del vecchio, nel quale le facoltà superiori ormai si dissolvono, lasciando libero campo agli impulsi più bassi.

275. E coincidenza vi è ancora in certe forme di delitto ; nelle corruzioni e violenze contro i costumi, per es., i massimi son dati insieme

---

(1) La statistica delle carceri riconosce un 200 di tali malati all'anno negli stabilimenti di detenzione preventiva, e circa il 2,5 % tra i reclusi negli stabilimenti penali. Certo la tubercolosi miete un'infinità di vittime tra i prigionieri, poichè alle predisposizioni in essi assai probabili s'aggiunge l'azione dell'ambiente e il tenore di vita malsano, e la facilità di aver avuto per precessore nello stesso posto del carcere un altro ammalato. Abbastanza numerose per le stesse cause sono anche le alienazioni mentali, che traducono i prigionieri ai manicomi e alla catastrofe finale. Così miseria, tisi, pazzia e criminalità procedono in trista compagnia.

(2) Cfr. E. MAUSDLEY, *La responsabilità nelle malattie mentali*, cap. VIII ; ASCHAFFENBURG (*Op. cit.*, p. 133) ritiene la massima parte dei vecchi delinquenti rinviabili a case di salute.

TAVOLA XXIII.

Germania (1905)	Su 1000 delitti di Prim. e su 1000 di Rec. dei singoli gruppi segnati a lato, avevano commesso come ultimo delitto:																	
Gruppi per sesso ed età	Omicidio		Lesioni personali lievi e gravi		Violenza e corruzione carnale		Lenocinio		Violenze c. le autorità		Danneggiamenti		Furto semplice e ricetto		Furto grave rapina e estorsione		Frode	
	Prim.	Recid.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.	P.	R.
Uomini in genere	–,4	–,7	271	**253**	15	**13**	3	**8**	24	**55**	44	**42**	154	**172**	25	**38**	33	**66**
U. di 12–15 anni	–,1	—	96	**43**	17	**12**	—	—	2	**5**	84	**33**	548	**619**	125	**165**	18	**28**
» 15–18 »	–,5	**1,3**	258	**170**	37	**19**	—	**1**	12	**16**	79	**50**	290	**369**	65	**136**	30	**51**
» 18–21 »	–,4	–,9	311	**325**	11	**8**	1	**4**	22	**50**	55	**61**	112	**196**	25	**72**	25	**50**
» 21–25 »	–,5	–,3	391	**329**	11	**8**	3	**8**	41	**69**	53	**51**	112	**167**	20	**50**	41	**69**
» 25–30 »	–,3	–,8	310	**288**	11	**9**	3	**7**	37	**65**	35	**43**	103	**155**	13	**36**	44	**73**
» 30–40 »	–,5	–,6	234	**232**	12	**13**	2	**6**	22	**57**	25	**39**	92	**152**	8	**26**	37	**71**
» 40–50 »	–,4	–,5	198	**202**	13	**21**	2	**4**	17	**52**	20	**33**	89	**161**	5	**17**	32	**65**
» 50–60 »	–,1	–,4	171	**174**	22	**18**	4	**4**	16	**43**	18	**30**	92	**169**	4	**14**	29	**69**
» 60–70 »	—	–,5	165	**173**	29	**37**	3	**5**	12	**37**	23	**28**	111	**192**	5	**12**	24	**37**
» 70 e più »	—	—	165	**166**	64	**60**	3	**2**	13	**24**	33	**49**	106	**205**	1	**8**	22	**52**
Donne in genere	–,6	–,4	125	**68**	3	**1**	13	**57**	8	**22**	11	**15**	282	**431**	13	**21**	40	**88**
D. di 12–15 anni	—	—	49	**6**	6	—	—	—	—	—	9	—	728	**731**	49	**77**	53	**118**
» 15–18 »	1,1	—	63	**13**	5	**1**	—	**1**	3	**2**	11	**7**	603	**615**	36	**56**	72	**174**
» 18–21 »	–,8	—	77	**41**	15	**2**	2	**5**	6	**11**	15	**9**	478	**578**	26	**28**	72	**158**
» 21–25 »	1,–	–,8	116	**68**	5	**2**	9	**21**	9	**27**	10	**18**	334	**455**	18	**19**	57	**145**
» 25–30 »	–,5	–,3	156	**111**	2	**2**	16	**61**	10	**19**	15	**15**	219	**339**	12	**11**	38	**97**
» 30–40 »	–,5	–,8	159	**135**	2	**2**	16	**76**	9	**23**	11	**18**	183	**286**	7	**10**	28	**72**
» 40–50 »	–,3	–,2	141	**135**	1	**1**	18	**77**	9	**30**	10	**13**	173	**280**	4	**8**	24	**58**
» 50–60 »	—	—	110	**126**	—	—	19	**60**	8	**16**	9	**17**	166	**277**	4	**7**	22	**47**
» 60–70 »	—	—	112	**115**	1	—	17	**50**	6	**12**	10	**11**	157	**289**	2	**5**	28	**54**
» 70 e più »	3,–	—	147	**172**	5	—	22	**31**	8	**16**	17	**16**	133	**285**	5	**16**	28	**63**
Donne ogni 100 uom. cond. rispettiv. minorennni	24		8-4		3		15		5		2		32-49		8-2		50	
Donne ogni 100 uom. cond. rispettiv. maggiorenni	18		12-8		4		128		6		6		35-53		10-3		18	
Rec.i su 100 condannati	**59**		**45**		**44**		**71**		**67**		**45**		**51**		**56**		**64**	
Rec.e su 100 condannate	**25**		**27**		**14**		**65**		**54**		**35**		**34**		**40**		**48**	

dai più giovanetti e dai più vecchi, ma quale differenza ! come diceva Quetelet ; e s'aggiunga che nei primi prevale il tipo occasionale, nei secondi quello in recidiva ; il lenocinio invece come professione si ritrova assai frequente nella piena virilità oziosa e prepotente dei *souteneurs*, e continua nella vecchiaia con tipo se non meno immorale, certo meno turpe.

Anche il furto semplice, e più ancora il ricetto, ravvicinano l'estreme età : questo appartiene di regola ai deboli, ai più giovani alle prime armi, ai vecchi esperti manutengoli, nella saggia divisione del lavoro delle associazioni criminali ; e quello, il furto semplice, al quale più facili sono le occasioni e pel quale non occorrono la speciale abilità e forza de' tempi più maturi, è la grande porta donde l'infanzia accede al delitto ; per diminuire poi molto nell'età virile, dove assai raramente è reato primario, ma quasi sempre opera di recidivi, che però hanno apprese e preferiscono altre forme più subdole e produttive ; e infine ritorna a prevalere tra i vecchi, non tanto come straordinario prodotto di necessità e di bisogni, quanto più come ultimo mezzo criminale di vita antisociale.

276. S'è fatto già cenno altrove di una certa scala del delitto, per la quale si rappresenta il giovinetto divenuto criminale per un primo semplice peccato di gola, per il furto di una mela, cui poi ebbe a seguire la prigionia e la corruzione dei cattivi compagni ; e certo non infrequenti sono tali casi, ai quali Lombroso potè però a sua volta opporre esempi contrari.

Certo nei primi si dimentica come il furto non rappresenti solo il delitto minimo, le cui conseguenze sociali possono creare il recidivo, ma anche il delitto quasi unico possibile al piccolo delinquente recidivo in potenza, del quale è minore la forza fisica da una parte e l'abilità per più gravi delitti, e dall'altra sono più presto accontentati i pravi istinti.

Che del resto poi anche le forme più gravi di furto e la rapina e l'estorsione le vediamo toccare i loro massimi nelle prime età, con progressiva diminuzione, specialmente nella recidiva, verso le età più tarde, che alla violenza amano sostituire la frode esperimentata più vantaggiosa e meno pericolosa. E anche l'assassinio e l'omicidio sono proporzionalmente più frequenti proprio nella prima età tra 15-18 anni (in Italia un po' più tardi, tra 18-25), senza aspettare ad arrivarvi nell'età più tarda per progressione scalare, e senza che si possa dirli forme tutte impulsive e passionali, giacchè abbondano di più nella recidiva (anche

in Italia le forme più gravi di omicidio hanno tra i minorenni una percentuale di recidiva superiore a quella dei furti semplici).

277. Ferri trasse anzi da ciò argomento per affermare la dimostrazione statistica d'una precocità più frequente nelle forme della criminalità a tendenze innate (omicidio, incendi, furti qualificati e delitti contro il costume) o acquisite per l'abitudine (furti semplici, mendicità, vagabondaggio) (1); similmente a quanto altrove gli vedemmo affermare per la recidiva.

Ma, come allora, anche qui ci sembra pericoloso codesto obbiettivismo positivista, e facile ad essere contraddetto dalle stesse statistiche: così, per la tabella data da Ferri stesso per il solo anno 1886, se si va a ricercare nelle statistiche ufficiali francesi quei confronti con gli individui adulti, da lui dimenticati mentre sono essenziali, risulta vera la sua affermazione per i furti e i delitti contro il costume, mentre il vagabondaggio si comporta analogamente alle ferite, le quali, pur frequentissime nei minori, vengono invece da Ferri escluse dalla sua pretesa categoria di delitti abituali.

Anche la nostra più compiuta tabella per la Germania riconferma la frequenza delle lesioni personali fin da 15-18 anni, nel tipo più grave e insieme occasionale; tra 18-21 anni le lesioni gravi toccano anzi il loro massimo di recidiva, e in tutti i tipi a 21-25; e subito con i 30 anni vi è forte diminuzione, specialmente nei primari (così anche l'Austria, mentre l'Italia è leggermente in ritardo). Anche un altro delitto a tipo violento e non compreso negli abituali di Ferri, il danneggiamento, trova nei minorenni i suoi massimi; il tipo più fraudolento di esso (usurpazioni, rimozioni di confini) in recidiva ha d'altra parte una certa prevalenza solo relativa nell'età più matura.

E ricordiamo per ultimo le violenze contro l'autorità più frequenti nell'età virile, ma sempre con alta percentuale di recidiva; gl'incendi nella prima e nell'ultima età; e le ingiurie fortemente crescenti cogli anni, delitto principale e molto più occasionale dei vecchi.

278. Quanto alla dinamica — andarono negli ultimi tempi crescendo assai presso i minorenni, non già i piccoli furti del bisogno (2), ma le frodi e tutte le forme di violenza contro le cose, contro le

---

(1) *Sociologie criminelle*, p. 108.

(2) In Italia crebbero anche questi dal quinquennio 1891-95 al 1896-1900, come le lesioni, del resto non molto aumentate.

autorità e specialmente contro le persone; malgrado lo scarso uso dell'alcool, e appunto invece per le ragioni prima accennate.

Sesso.

279. Con intenzione, nulla fin qui dicemmo del sesso femminile, per parlarne poi ora più di proposito.

Quanto all'età, fu già da Messedaglia e da altri statistici accennato alla maggiore precocità dei maschi in confronto delle femmine. — Tale proposizione non può però essere accettata alla lettera, ma deve venir meglio chiarita e rettificata: così, per es., in Olanda gli uomini condannati minori di 16 anni stanno a quelli da 16 a 30, come 7 : 100; la corrispondente categoria femminile invece, come 7,6 : 100. Nella nostra tabella generale per le età, i maschi minori di 15 anni mostrano in Germania una criminalità quattro volte minore della massima maschile nei primari e 17 volte minore nei recidivi, mentre le rispettive categorie femminili sono superiori al terzo e al dodicesimo dei proprii massimi. Nel Belgio e nella recidiva non vi ha differenza, ma nei primari gli uomini minori di 18 anni segnano una proporzione di 63 % in confronto del massimo maschile, le donne rispettivamente dell'80 %; e così infine in Austria, dove i minori maschi sono in una proporzione relativa molto inferiore alle donne. E ciò sarà importante.

280. D'altra parte però gli uomini raggiungono assai più presto i loro massimi di recidiva e di delinquenza in genere che non le donne, progredendo così assai più fortemente di questi. Nel Belgio la massima criminalità femminile è a 30-35 anni, la maschile a 18-30 ; in Germania il massimo degli uomini primari è a 18-21, recidivi a 25-30, mentre le donne di tutte le categorie a 40 anni ; e così in tutte le altre nazioni, tranne l'Austria, che concorda colla regola generale solo nei recidivi.

Per ultimo notiamo che (e la nostra tavola XXII lo dice di per se stessa fino all'evidenza) (1) dopo i 30-40 anni, mentre la criminalità dei maschi decresce assai fortemente sia presso i primari sia presso i recidivi, le donne persistono assai più nelle alte proporzioni, mantenendosi relativamente superiori ai maschi fino all'ultimo della vita.

---

(1) Aggiungiamo solo alcuni dati in essa non compresi : in Svezia il 20 % delle donne condannate ha più di 40 anni, mentre degli uomini solo il 13 % ; in Olanda il 17 % delle donne ha più di 50 anni, degli uomini il 14 %, e tra i recidivi rispettivamente il 24 e il 17 % (1904).

Ciòè, riassumendo in un diagramma l'andamento dei primari e dei recidivi nelle varie età della vita, gli uomini ci dànno due linee, una ascendente e una discendente, incontrantisi in un angolo molto acuto (dopo i 20 anni), mentre le donne ci dànno una curva più uniforme, la quale anzi accenna a discendere dopo i 18 anni, per continuare a salire verso il massimo a 40 anni, e discenderne poi lentamente (1).

281. Quanto alle specie di delitto, troviamo prima di tutto l'aborto e l'infanticidio, commessi quasi unicamente da donne, mentre d'altra parte esse non vengono naturalmente mai condannate per duello, nè per violenza carnale ; in altri delitti contro il costume però è forte la loro partecipazione, e massima nel lenocinio specialmente dopo i 30 anni. Seguono gli avvelenamenti, gli incendi, le false testimonianze e giuramenti, le ingiurie e calunnie, nelle quali le donne restano di poco distanziate dagli uomini ; e infine esse partecipano largamente al ricetto, ai furti semplici e campestri, i quali costituiscono il loro quasi unico delitto a 12-18 anni, e nei quali più tardi esse toccano la più alta recidiva.

Sono adunque le forme più tenui, meno violente e meno sincere, come avverte Aschaffenburg, di delitto, quelle cui più si dà il sesso debole; mentre minime sono presso di loro le lesioni personali, e più lievi e più occasionali specialmente nell'età giovanile, minimi i danneggiamenti e le violenze contro le autorità, commesse dalle più vecchie e in forte recidiva, rari i furti gravi e rarissime le rapine, che richiedono una energia fisica, una brutalità, contrarie al carattere femminile. Fa eccezione l'omicidio, che, se è raro in Italia e in Inghilterra, è però abbastanza frequente presso le donne in Belgio e in Germania : si distingue però subito dall'omicidio degli uomini, per il suo carattere assai più occasionale, passionale, commesso dalle donne più giovani, per stimoli straordinari d'amore e di gelosia, con recidiva inferiore alla media, mentre massima è la recidiva maschile in tale delitto.

Notiamo per ultimo il forte numero delle frodi femminili (più scarso però in Italia), specialmente nelle prime età e subito con alta recidiva, mentre gli uomini sol più tardi vi arrivano e in proporzioni minori: ciò che dimostra ancora un'innata caratteristica tradizionale delle donne, in confronto della maggior franchezza e insieme brutalità maschile.

---

(1) Errata era dunque l'affermazione di Quetelet che le donne entrino più tardi nella via del delitto e ne escano prima.

282. Vediamo ora le differenze tra la criminalità e la recidiva complessiva dei due sessi:

TAVOLA XXIV.

STATI	Percentuale (*) delle femmine		Percentuale recidivi sui condannati	
	sui delinquenti	sui recidivi	negli uomini	nelle donne
Olanda	9	5	26	44
Russia	14	8	12	21,4
Svezia	10	8	25	31
Francia	13 (14)	9 (10)	30	47
Austria	14	10	40	58
Italia	18	10	17	33
Germania	16 (18,5)	10,4 (15,3)	29,3	46,6
Norvegia	18	15	26	34
Svizzera	15	17	60	52
Belgio	24	18	33	49
Danimarca	23	21	24	26
Inghilterra	25 (25)	32 (35)	74	53
Irlanda	35 (42)	40 (42)	85	72
Scozia	37 (49)	43 (39)	86	67

(*) Le mie percentuali sono calcolate al solito sulle statistiche ufficiali corrispondenti, già citate nel cap. I, e appunto riferentisi agli ultimi anni più recenti di quelle tabelle.

Tralasciai la Spagna, Grecia e Portogallo, per la minore attendibilità dei dati, i quali del resto segnerebbero i minimi in tutte le serie.

I numeri tra parentesi indicano le percentuali di quelle stesse nazioni nei primi anni della serie: ¼ di secolo fa per la Francia e Germania, ½ secolo fa per le isole britanniche.

A prima vista appare subito la minima delinquenza femminile, come già era stato notato da tutti gli scrittori, che pretesero anzi fermare delle proporzioni esatte. Tali proporzioni le vediamo invece variare, e secondo criteri non troppo evidenti passano dall'uno all'altro estremo le nazioni più civili, più industriali, più meridionali, delle più varie religioni e costituzioni.

Un buon gruppo delle maggiori potenze, comprendenti la triplice e la duplice alleanza, dà però una media costante nelle recidive tra l'8 e il 10 % in confronto dei maschi; fanno eccezione alcuni piccoli Stati, tra i quali la Svizzera, il Belgio (che ha la massima proporzione di donne più che tutto nei reati contro l'ordine delle famiglie, 46 %) e la Dani-

marca (i cui dati son però calcolati sul solo furto) (1). Infine nelle Isole Britanniche l'alta criminalità e recidiva femminile dipendono in parte dai nostri dati sui prigionieri anzichè sui condannati, chè del resto, per es., le donne inglesi passerebbero dal 25 al 21 % dei condannati, e le scozzesi dal 37 al 25 ; e poi dall'ubbriachezza e altre minori contravvenzioni contro i costumi ivi rigorosamente perseguite. Così in Iscozia, mentre nel resto dei reati la proporzione delle donne è forse inferiore a quella del Continente, tanto nelle alte corti quanto nei giudizi sommari, esse invece preponderano specialmente nella recidiva in ubbriachezza, schiamazzi, ecc.; in Inghilterra la proporzione delle donne nei furti è ridotta al 12 %, negli omicidi al 7 % e in tutti i delitti giudicati dalle Assises e Quarter Sessions all'11 %; e nei giudizi sommari si manterrebbe la stessa proporzione, se non vi fossero 11.000 condanne per reati esclusivamente femminili di cui da noi non si tiene conto (*prostitution, brothel keeping,* ecc.), e se quasi due terzi (37.000) delle rimanenti donne condannate non fossero computate, trattandosi di ubbriachezza.

283. Così è puramente apparente l'opposizione della Gran Bretagna all'Europa continentale, con le sue percentuali di recidiva femminile superiori alle maschili; e la Svizzera assomiglia a quella, poichè le sue molte recidive femminili (50 %) si riferiscono in massima parte a minori reati contro i costumi e l'ordine pubblico.

La regola generale è: le donne delinquono assai più scarsamente degli uomini, e ricadono ancor meno.

284. Si aggiunge però subito un'altra questione, nella quale Messedaglia, Lombroso, Manzini, Sacker e altri, son di parere opposto a Proal, Lucchini, ecc.: se cioè le donne recidive sieno più tenaci nel delitto, e non abbiano maggiori proporzioni relative di recidive ripetute che non gli uomini; anche i dati presentati furono opposti; vediamo ora i nostri, sulle statistiche ufficiali che di ale questione tengono conto.

---

(1) Trovo però nella « Revue pénitentiaire » del 1905 (p. 289), dati della totale delinquenza danese : vi appaiono le donne in recidiva nel 30 % e gli uomini nel 22 % dei condannati. Il relatore però subito avverte che, detratte le contravvenzioni ai costumi, le donne recidive scenderebbero al 17 %, conforme vedremo poi per l'Inghilterra, ecc.

L'Inghilterra, Irlanda, Scozia e Svizzera danno subito ragione ai primi con queste cifre:

TAV. XXV.

STATI	SESSO	Su 100 recidivi di ciascun sesso erano tali per la				
		1ª volta	2ª a 5ª	6ª a 10ª	10ª a 20ª	20ª e oltre
Inghilterra	Uomini	32,7	35,6	13,9	10,4	7,4
	Donne	17,4	30,9	16,3	15,4	19,5
Irlanda	Uomini	15,5	35,7	16,2	16,–	19,6
	Donne	7,9	21,4	12,7	17,1	40,9
Scozia	Uomini	31,5	—	54,2	9,4	5,8
	Donne	18,2	—	53,–	14,6	21,2
Svizzera	Uomini	34,–	43,–	13,9	6,6	2,4
	Donne	25,9	38,4	13,7	10,2	11,4

Ma si può subito ripetere per tali cifre quello che già dicemmo per l'alta partecipazione delle donne alla criminalità e alla recidiva in genere delle stesse nazioni, e cioè ch'esse dipendono dal computo di singolari delitti contravvenzionali.

Delle altre nazioni invece, la Russia, nelle giurisdizioni più alte e tribunali circondariali, dice le donne più tenacemente recidive con queste proporzioni di recidiva per la prima, per la seconda volta e per le ulteriori: 24-28-47, mentre gli uomini segnano rispettivamente 38-27-35; ma nelle giurisdizioni minori, presso il giudice di pace, le proporzioni s'invertono, e divengono negli uomini 78-14-7, nelle donne 81-13-6. L'Austria nella recidiva in crimini dà corrispondenti proporzioni d'uomini 54-20-26, nelle donne 55-20-25; tali rapporti sono però da noi calcolati sul quadriennio 1901-04, mentre pel 1896-1900 abbiamo: uomini 55-20-25, donne 52-21-26.

La Danimarca dà infine una lievissima prevalenza agli uomini ripetutamente recidivi, forte poi il Belgio (1905): dove su 100 uomini recidivi 38 son tali per la prima volta, 19,5 per la seconda, 40 per la terza a decima, e 7,5 per oltre dieci volte, mentre le donne segnano rispettivamente 50-21,7-27-3,4.

Infine anche la statistica carceraria italiana, altra volta addotta a sostegno della tesi opposta, nei suoi dati più recenti (1904-07), ci attesta la tenacia degli uomini maggiore nella recidiva. Infatti dei 58 recidivi maschi su 100 entrati, 19 sono recidivi per la prima volta, 12 per la seconda, 29 per la terza, e le 32 recidive femmine si suddividono rispettivamente in 12-8-12.

285. Concludendo, oltre una minima delinquenza e recidiva complessive, le donne sembrano anche meno tenaci nella ripetuta commissione di delitti, che non sieno quelli d'indole più contravvenzionale, attinenti alla polizia dei costumi.

Quali le interpretazioni di codesti fatti, quali le conseguenze?

La prima e più comune spiegazione si riferisce alle condizioni sociali di vita fatte attualmente alla donna, alla quale, tra le pareti domestiche, lungi dalle competizioni e dai contatti sociali, vengono a mancare le occasioni, le tentazioni a delinquere; e in ciò convengono tutti gli scrittori, da Quetelet a Lombroso, tanto la cosa è evidente.

286. È però forse opportuno distinguere chiaramente in tre ordini gli effetti, che da codesta speciale condizione sociale della donna dovrebbero conseguire nella delinquenza e cioè: minor delinquenza reale in genere — minor delinquenza apparente — forme specifiche di delinquenza.

E affermiamo subito che il fatto, la conseguenza maggiore a noi sembra quella per la quale la donna si sottrae assai spesso alla denuncia, al giudizio e alla condanna; in una gran parte di casi il fatto resta entro la casa stessa, eventualmente castigato dalla giurisdizione privata paterna o maritale, ma sottratto alla cognizione pubblica e quindi alle statistiche, le quali sono impotenti a raccogliere la criminalità reale. Tanto più poi che i delitti preferiti dalle donne per la loro stessa natura più facilmente si sottraggono alla giustizia: così l'aborto, la frode, il furto dalle case aperte, e sopratutto il ricetto, il manutengolismo, e tutte quelle svariate forme di complicità materiale e morale, come l'istigazione a delinquere, in cui la donna è maestra, e di cui assai difficile è costituire le prove e colpire.

287. Altri invece attribuisce alle condizioni sociali attuali del sesso femminile, senz'altro tutta la sua minor delinquenza, anche reale; anzi crede ritrovare in tale fatto un'ultima riprova per escludere il fattore antropologico.

Gli argomenti sui quali costoro si fondano sono così esposti da Colaianni: 1° la delinquenza specifica della donna, la quale attenua il voluto suo maggior altruismo; 2° le variazioni della delinquenza delle femmine nel tempo e nello spazio, a seconda della maggiore o minore loro differenza dalle condizioni dell'uomo (1); e Lucchini e

(1) *Sociologia criminale*, vol. II, p. 91-96.

Manzini (1) aggiungono più precisamente che la criminalità e la recidiva della donna è maggiore in quei luoghi, dove essa muove concorrenza all'uomo nel lavoro. Infine Tarde (2) ritrova nella donna il vero tipo antropologico criminale lombrosiano e in flagrante contraddizione con la minima criminalità.

288. L'argomento della delinquenza specifica, come quello che si riduce alle forme e non alla sostanza, implica tutt'altro che l'esclusione del fattore antropologico ; gli avvelenamenti, i parricidi, i furti domestici equivalvogono alle lesioni e omicidi di estranei, ai furti con scalata degli uomini ; e d'altra parte la frode e le calunnie e ingiurie, cui la donna si dà frequentemente, non sono una specialità degli attriti e contatti domestici, ma anche dei cittadini.

L'argomento principe di Colaianni, quello delle variazioni, ha un valore non meno relativo, che per essere messo in luce richiede poi tale serie di precauzioni e osservazioni, quali non so quanto siano nelle abitudini di codesto sociologo. Abbiamo visto infatti che la pretesa maggior delinquenza femminile britannica si riduce invece ad essere forse inferiore all'italiana, mentre opposte condizioni sociali appaiano la Russia, la Svezia e l'Olanda con la Francia, la Norvegia e Germania con l'Italia.

E nel tempo, proprio mentre le sue industrie si sviluppavano, la Francia ha visto diminuire del 10 % la delinquenza femminile dal 1880 al 1900 ; e la Germania, che contava 25 anni fa quasi 19 femmine su 100 criminali, e più di 15 su 100 recidivi, or s'è ridotta rispettivamente a 16 e 10, sicchè anche la proporzione delle donne delinquenti sulla popolazione vi è minimamente cresciuta, proprio mentre l'officina trae a sè la donna pareggiandola all'uomo e sfasciando quella famiglia, nella quale i moralisti trovano il più valido impedimento al delitto; e la stessa cosa vediamo ripetersi se esaminiamo quell'altra nazione che ci dà mezzo secolo di serie statistiche, cioè l'Inghilterra ; contrariamente alle precipitose affermazioni di Niceforo (3), per il quale la civilizzazione sostituisce al criminale uomo la donna.

---

(1) MANZINI, *Op. cit.*, p. 37.

(2) TARDE, *Le type criminel*, in « Revue philosophique », juin 1885, pagina 618-619.

(3) A. NICEFORO, *Les transformations du crime et la civilisation moderne*, in « Sc. pos. », 1901, p. 649. Con noi conviene invece BOSCO (*Op. cit.*, p. 145-

289. E poichè Colaianni si compiace anche dei confronti regionali, vediamo in Italia i rapporti minimi, sotto tutti gli aspetti, della delinquenza femminile, esser dati proprio dalla Lombardia, la regione più industriale, più evoluta, dove la donna è più emancipata, e indipendente lavoratrice, che non in tante regioni del mezzogiorno. Ancora in Italia, la massima delinquenza femminile si rinviene proprio tra i contadini, con proporzioni triple delle donne occupate nelle industrie, e delle sarte e modiste che più popolano le città (1). Poichè appunto si parlò anche da v. Mayr, Messedaglia, ecc. della maggior criminalità cittadina femminile, ma si dimenticò di scernere le proporzioni alla popolazione e agli uomini, il luogo di nascita, di domicilio e di commissione del delitto; chè, per es., dalle statistiche svedesi, che fanno tali distinzioni, appaiono le donne domiciliate in città dare una delinquenza, relativamente agli uomini, minore delle campagnuole.

Io non intendo con questo porre delle affermazioni o delle negazioni assolute, poichè è sempre bene diffidare del metodo statico, ma è anche bene citare questi nostri dati contro gli altrui esclusivismi. Così Manzini e gli altri, che troppo si affidano ai loro dati ristretti, insufficienti, mal controllati e poco vagliati, affermano che quella stessa causa sociale che fa la donna meno delinquente, la fa anche d'altra parte più ripetutamente recidiva — e non s'accorgono che le nazioni dove le donne recidivano più tenacemente, possono essere anche quelle dove anzi (Bretagna, Svizzera, ecc.) la donna è assai più delinquente, e dove quindi verrebbe a mancare quella causa che dovrebbe farle più recidive!

290. Che del resto vi sia corrispondenza tra la minima criminalità femminile e la vita più ritirata, lo stato di dipendenza e il maggior sentimento di pudore, di vergogna di fronte alla scomunica, alla riprovazione sociale, in ciò conveniamo pienamente ; ma mentre i nostri dati smentiscono un'azione principale e autonoma di tali fatti, nel senso di azione esterna tutta attuale e di occasione, vedremo poi invece come essi si riadducano preferibilmente al fattore permanente e anche ereditario, e come la criminalità delle donne sia a quei fatti nella maggior

---

146), il quale riconosce di non poter dare a ciò le sue solite spiegazioni risalenti al fattore economico ; e anche ASCHAFFENBURG, il quale ne trae argomento per riaffermare l'azione dell'alcoolismo, minima nelle donne.

(1) Cfr. le notizie complementari del 1890-95 e del 1896-900.

parte coordinata e interdipendente, anzichè tutta subordinata e dipendente.

291. Ma prima è necessario parlare della tesi opposta dagli antropologi ai classici e agli eclettici, e cioè della *prostituzione* come equivalente e sostitutivo della delinquenza. È noto lo svolgimento che ad essa, accennata prima da Corne (1), diedero la Tarnowsky e Lombroso specialmente nel suo libro con Ferrero (2); qui diremo delle ultime obbiezioni mosse contro codesta ipotesi da punti di vista logici e non antropologici, poichè nessuno contradisse le rilevate anomalie delle prostitute, o tutt'al più si lanciò la solita vana affermazione dell'acquisizione professionale.

292. Da un primo punto di vista strettamente giuridico, Impallomeni, Aymard (3) e altri negano l'equiparazione della prostituzione alla delinquenza per il fatto stesso che la maggior parte degli Stati non la punisce ; e tale argomento potrebbe aver valore contro di noi che abbiamo attribuita importanza all'intimidazione penale — se la scomunica sociale, che colpisce le prostitute, non fosse forse anzi più forte di quella che accompagna la condanna giuridica del criminale.

Tammeo (4) oppone che la prostituzione femminile ha il suo equivalente nella dissolutezza maschile, e Manzini ripete che ogni meretrice ha il suo *souteneur*. —Rispondiamo che tra le due categorie vi ha minima analogia: da una parte i Don Giovanni trionfano ammirati nella nostra società, dall'altra il *souteneur* non rappresenta una professione, un attiva specifica delittuosa, immorale, com'è la prostituzione, ma è in genere un disoccupato, fornito di una tale mala rendita, cui resta libero tutto il proprio tempo e la propria energia a condurre a termine e ideare cattive imprese, per aumentare quella rendita, o sopperirne alle frequenti crisi. Nell'uomo (ben diceva poco tempo fa K. B. Davis in una sua conferenza a Lincoln) la vita criminale è il fatto principale, e l'immoralità sessuale la circostanza fortuita, nella donna invece questa è lo stato abituale, quella l'eccezione.

---

(1) « Journal des économistes », gennaio 1868, p. 89.

(2) C. Lombroso e G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, 1903.

(3) C. Aymard, *La profession du crime*, ch. I ; Impallomeni, *La nuova scuola di diritto penale*, in « Rivista penale », vol. 31, p. 220.

(4) Tammeo, *La prostituzione*, in « Rivista penale », vol. 39, p. 511.

293. Se la delinquenza e la recidiva femminile — aggiunge Manzini — è bassa in causa della prostituzione, è lo stesso come dire che il vizio conduce alla virtù. —Rispondiamo, non citando l'alta proporzione russa di prostitute recidive, nè le molte prostitute trovate da Marro tra le sue criminali, nè parecchi delitti delle poche donne classificate come tali dalle statistiche italiane, che in non piccola parte si riadducono a reati contro l'ordine pubblico ; ma il fatto è appunto che, oltre alla frequente complicità clandestina delle prostitute, queste trovano sfogo alle loro male tendenze nella vita stessa che menano. Non è che il vizio conduca alla virtù, come non è un uomo temperato l'arrabbiato fumatore d'oppio, semplicemente perchè non si ubbriaca con alcoolici ; ma l'un vizio impedisce o attenua l'altro, quando esso occupi tutta l'attività dell'individuo ; chè infatti nei piccoli paesi di campagna, dove la prostituzione non è professione, ma rappresenta un fatto intermittente, le donne prostitute commettono assai frequenti furti ad aumentare l'insufficiente lucro dell'immoralità sessuale.

Così forse anche si spiega come la delinquenza femminile non sia aumentata tanto quanto parrebbe dovesse essere conseguenza dell'industrialismo e dell'urbanismo, che hanno invece moltiplicata la prostituzione; e così si spiega la più forte delinquenza delle contadine.

Manzini oppone ancora gli esempi di generosità, d'abnegazione e di sacrificio, dati dalle prostitute ; ma ciò non significa una loro differenza dai criminali, se anche nelle cronache dei nostri più illustri banditi abbondano tali esempi, e se — come dice Ardigò — la varietà è anche nei momenti singoli, potendosi dire in un certo senso che in un uomo singolo vivono molti uomini diversi, molte diverse e spesso anche contrarie forme d'esistenza. Insidie, seduzioni, miserie, trassero quelle infelici al meretricio — osserva per ultimo Manzini insieme a Colaianni, Tarde e altri ancora — ma dimentica egli qui forse che, almeno secondo la sua opinione, quelle sono anche le uniche cause per le quali l'uomo è tratto al delitto, venendo così ad affermare egli stesso un' identità genetica?

E alle prostitute vittime del libertinaggio, altri può opporre gli uomini incitati al delitto dalle prostitute, che si dànno in premio al più brutale, al più prepotente magnaccia.

294. Certo è che alla prostituzione come al delitto concorrono insieme cause ereditarie e acquisite per ambiente ed educazione, e le seduzioni, le occasioni ultime, non sono il fattore più importante e deci-

sivo, seppure il più appariscente ed ultimo; mentre invece dell'uno e dell'altra sta quasi sempre a base la contrarietà, l'antipatia, l'incapacità al lavoro onesto e regolare, e insieme il desiderio dei piaceri e del lusso; tendenze alle quali solo può soddisfare il delitto nell'uomo, e nella donna, con ancora minore sforzo, la prostituzione.

Qualcuno, e più recentemente Aschaffenburg (1), ha benissimo posto una più ristretta corrispondenza tra il vagabondo e la prostituta, ugualmente oziosi e parassiti, e con simile inferiorità mentale ; crediamo però che così si trascuri quel desiderio di piaceri, che fa passare l'uomo da semplice vagabondo a delinquente, e che invece la donna accontenta rimanendo ancora meretrice.

295. Ma anche d'altra parte è certo che la prostituzione non sostituisce che una parte della delinquenza maschile : il fatto statistico, da noi dichiarato in principio, della relativa minor criminalità e recidiva delle donne, nell'età in cui l'uomo raggiunge i suoi massimi, cioè nell'età in cui la donna è sessualmente più differenziata e attiva, riesce a indubbia conferma dell'ipotesi lombrosiana ; non è però sufficiente, perchè resta ancora una certa differenza tra i giovanetti e gli ultra-quadragenari maschi e le femmine, a favore di queste.

E allora, oltre tutte le accennate cause (prostituzione, delitti impuniti e non denunciati, minori occasioni), ve ne dev'essere un'altra più profonda, la quale si rivela già subito nella prima vita, nell'infanzia, nell'innata costituzione della donna (2).

La diretta conoscenza di scuole rurali miste, nelle quali sono insieme sotto lo stesso insegnante fanciulli e fanciulle cresciuti anche insieme liberamente tra i campi, e la testimonianza di direttrici d'asili infantili (3), le quali possono cogliere i primi istinti, i primi sentimenti dei bambini, ci attestano infatti concordemente una differenza fondamentale originaria tra i due sessi: e cioè i maschi sono più vivaci, indisciplinati e grossolani, tanto da sembrare a prima vista assai peggiori, mentre le femmine sanno frenar se stesse, mostrarsi più discipli-

---

(1) *Das Verbrechen*, p. 79, 139 ; cfr. anche Reinach, Joly, ecc.

(2) Ed ecco proprio le predilezioni antropologiche, che Lucchini non sapeva spiegarsi, come del resto forse non saprebbe spiegare le minori pazzie, e la minore epilessia (cfr. Roncoroni, Angiolella, ed altri) nella donna !

(3) Specialmente preziose ci riuscirono in proposito le informazioni delle sig.ne Agazzi dell'asilo modello di Mompiano.

nate e più buone, rimettere le loro piccole vendette contro le compagne a quando sieno più sicure dell'impunità, e dare alla loro cattiveria dei mezzi di sfogo assai più subdoli e sottili e meno scopribili.

296. È dunque anche un fatto primitivo nella donna questo delle minori sue manifestazioni immorali e criminose, e delle forme più tenui e clandestine dei suoi delitti; fatto dal quale insieme dipendono la vita più ritirata e meno attiva, il suo maggior pudore sociale, e il minore alcoolismo; tutte cose reagenti all'infinito l'una sull'altra.

Non crediamo però che ciò risulti da un'effettiva superiorità originaria morale della donna sull'uomo, quale è affermata con più cavalleria che altro, insieme alla superiorità dei vinti sui vincitori e alla femminizzazione della civiltà, da Gabriel Tarde, tanto che egli stesso sa anche quasi subito contraddirsi, riconoscendo che le donne possono curvarsi sotto la paura dei colpi, ma manca loro il sentimento del dovere, cui possono acquistare solo conquistando insieme dei diritti (1).

E probabilmente infatti (possono gioirne gli esclusivisti del fattore sociale !) noi dobbiamo la minor criminalità femminile, che ancor oggi dura, e solo a passi lenti s'appaierà alla maschile, allo stato di soggezione e di schiavitù, al *dressage* fortissimo cui gli antichi esercitarono sulla donna (2), ottenendone una massima moralità negativa, e una minima delinquenza apparente, ma una reale inferiorità di iniziativa, di progresso, una minore capacità di amicizia e di altruismo, oltre i limiti della famiglia e degli amori sessuali.

MATRIMONIO.

297. Qual'è anzi, in proposito, l'azione della famiglia, della famiglia nuova che sorge dal matrimonio, cioè dall'accoppiamento legale dell'uomo e della donna, sulla recidiva ?

Gli statistici (Oettingen, Mayr, ecc.) se ne interessarono già per la criminalità in genere e affermarono l'influenza moralizzatrice del matrimonio ; e altrettanto dissero i nostri Colaianni, Lucchini e Manzini in ispecie per la recidiva, ma su dati e con metodi (3) i quali contravvengono alle più elementari norme statistiche, dimenticando di

(1) *La philosophie pénale*, ch. I, I, e p. 115.

(2) Cfr. CH. LETOURNEAU, *L'évolution de la morale*, Paris, 1887 ; e specialmente le sue osservazioni sull'antropofagia cessata prima nelle donne.

(3) Cfr. LUCCHINI, *Op. cit.*, cap. VII ; MANZINI, *Op. cit.*, p. 59-60 ; COLAIANNI, *Op. cit.*, p. 112-120.

tener conto, come ancora trent'anni fa avvertiva Messedaglia (1), di una lunga serie di elementi perturbatori, quali il rapporto alla popolazione, l'età, ecc.

298. Con gli stessi metodi noi potremmo, per es., anche sostenere, contro la comune opinione, che la delinquenza dei vedovi è minima in Italia (circa 3 $^0/_{00}$ abitanti vedovi), in confronto di quella dei coniugati (più di 6 $^0/_{00}$); mentre ciò dipende unicamente dal fatto che i vedovi abbondano nell'età tarda, dove sempre è minore la delinquenza, mentre i coniugati, e più ancora i celibi, abbondano nell'età più facile al delitto.

Che se si tenga conto dell'età, le statistiche belghe ci dicono, per es., che attribuendo ad ogni categoria di stato civile le proporzioni che le spetterebbero secondo l'età degli appartenenti ad essa, i celibi dovrebbero dare il 53 % dei condannati e le nubili il 41 % delle condannate, mentre in realtà i celibi dànno il 53, e le nubili il 26 % : quindi l'azione moralizzatrice del matrimonio risulterebbe nulla nei maschi, e sfavorevole nelle femmine.

Pur da quei lor dati i sopra detti autori deducevano ulteriormente nientemeno che la riprova della inconsistenza del fattore antropologico e la onnipotenza del sociale : or si spera che di fronte alla dimostrazione contraria di fatto, i medesimi autori riconosceranno il contrario..... salvo trovare altre facili opposte causali sociali: quali sarebbero i maggiori bisogni della famiglia anzichè dell'individuo, o il mascolinizzamento e i maggiori contatti della donna maritata ; e sostenerle a riprova del fattore economico esclusivo con lo stesso calore come prima da Colaianni, Valentini, ecc. si dissero le maritate meno criminali, perchè sottratte alla lotta diretta per l'esistenza, e perchè l'uomo nel matrimonio è tutto, la donna è nulla! (2).

299. Nè basta, perchè occorre poi tener conto della proporzione tra primari e recidivi : le statistiche ufficiali russe e svedesi (1902, 1904) assegnano la maggiore percentuale di recidiva ai vedovi e divorziati, seguono i celibi e nubili, ultimi gli sposati; e così pure l'Olanda (1904), per gli uomini, mentre le donne maritate presentano il 27 % di recidive, cioè meno delle vedove (32,4), ma più delle nubili (21,5). Ancora il Belgio, per contro, segna costantemente una recidiva minima tanto nei celibi quanto nelle nubili (41; 21 %), molto maggiore negli sposati

(1) *La statistica della crimin.*, in « Arch. di statist. », III, 458.

(2) Cfr. COLAIANNI, *loc. cit.*; VALENTINI, in KAN, *Les causes écon.*, p. 397.

d'ambo i sessi (56 ; 36 %), e massima infine nei vedovi : donde appare ancora una volta la difficoltà di conclusioni precise, e insieme la facilità di dati e conclusioni affrettate e unilaterali a favore di qualsiasi ipotesi.

Solo sui dati delle statistiche tedesche ci fu possibile costruire una tabella di rapporti e di percentuali, la quale potesse sottrarsi al massimo possibile di difetti e di critiche, e pretendere a un reale valore statistico.

TAVOLA XXVI (*)

Su 100.000 di popolazione		Celibi	Ammogliati	Vedovi e divorz.	Nubili	Maritate	Vedove e divorz.
aventi anni	erano						
18-21	primari	314	643	323	29	56	76
	recidivi	122	427	54	12	13	5
	(Recid. su 100 condan.	**29**	**45**	—	**26**	**21**	**37)**
21-25	primari	171	197	235	26	35	74
	recidivi	133	168	261	14	9	39
	(Recid. su 100 condan.	**46**	**48**	**62**	**35**	**21**	**25)**
25-30	primari	162	137	203	25	34	64
	recidivi	181	135	308	16	10	55
	(Recid. su 100 condan.	**56**	**50**	**65**	**42**	**23**	**41)**
30-40	primari	115	104	132	22	36	61
	recidivi	210	114	319	19	14	46
	(Recid. su 100 condan.	**66**	**54**	**72**	**41**	**29**	**45)**
40-50	primari	77	78	90	23	33	40
	recidivi	174	83	201	18	14	27
	(Recid. su 100 condan.	**71**	**55**	**70**	**46**	**31**	**41)**
50-60	primari	48	56	49	18	22	22
	recidivi	98	48	81	12	9	12
	(Recid. su 100 condan.	**70**	**50**	**68**	**41**	**31**	**36)**
60-70	primari	25	34	28	7	11	10
	recidivi	36	23	28	3,5	3,9	3,8
	(Recid. su 100 condan.	**61**	**44**	**54**	**31**	**30**	**30)**
70 e più	primari	12	15	11	3,5	6	4
	recidivi	9	10	6	0,8	1,5	1,1
	(Recid. su 100 condan.	**40**	**38**	**43**	**28**	**29**	**25)**

(*) I dati per la criminalità sono tolti dalle statistiche ufficiali del 1900 e del 1901 (media annuale); in corrispondenza cioè con il censimento per età e stato matrimoniale, del 1° dicembre 1900, e contenuto nello *Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich*, Berlin, 1907.

Cominciando dagli uomini: gli ammogliati presentano una minor delinquenza generale, in confronto dei celibi, eccezion fatta per le prime età tra i 18 e 25 anni, come infatti i matrimoni troppo precoci indicano insieme probabile leggerezza e imprevidenza nell'individuo, appartenenza agli strati più bassi della popolazione, e sopravvenienti bisogni e miserie, cosicchè insieme abbondano i delitti di violenza e i furti, i primari e i recidivi.

Oltre quell'età invece il matrimonio è lo stato normale di vita, è l'indicatore probabile di stabilità professionale, bontà d'affetti famigliari, qualità psichiche morali superiori a quelle dei celibi, tra i quali abbondano gli oziosi, i vagabondi, gl'incapaci a mantenere una famiglia, i mancanti di sentimenti affettivi stabili, e infine coloro i quali, appunto per i loro anteriori delitti, per la lor vita immorale e macchiata di colpe, assai difficilmente trovano la donna che acconsenta a sposarli: donde una delinquenza assai maggiore in questi ultimi e una recidiva addirittura doppia degli ammogliati.

I primari però, scarsi tra gli ammogliati nei primi tempi del matrimonio, in cui è maggiore la vita intima e pochi ancora i bambini e assai piccoli, cominciano ad essere dopo i 40 anni più frequenti che non tra i celibi; ma si tratta appunto di delinquenza occasionale, di ingiurie, diffamazioni, di liti con i vicini di casa, in minimo legame col fattore permanente, col carattere individuale.

300. La donna è invece adatta al matrimonio in età più giovane, ed è perciò che, maritata, la sua delinquenza, sia primaria sia recidiva, è superiore di molto alle nubili solo nel primissimo periodo tra 18-21 anni, e non anche tra 21-25 come negli uomini.

Però, come abbiamo già notato per il Belgio, anche nelle età successive la delinquenza complessiva delle maritate continua a superare quella delle nubili; pure quelle stesse ragioni le quali depongono in favore delle qualità fisiche e psichiche, morali e finanziarie, degli uomini uniti in matrimionio, dovrebbero anzi, se mai, più fortemente influire sulla donna, nobilitata dalla maternità. Si potrebbe allora forse pensare alla prostituzione, come sostitutivo efficace della criminalità nelle nubili e mancante invece nelle maritate; ma senza negare ogni valore a codesta ipotesi, la prostituzione ha fatto già la sua scelta delle più deboli, delle meno morali, nella prima età, impedendone più di solito il matrimonio.

Se invece si distinguano le primarie dalle recidive, appare subito

come in realtà quest'ultime regolarmente prevalgano nelle nubili, così come in queste si può calcolare maggiore la tendenza individuale, intima al male ; mentre l'alta delinquenza delle maritate è prodotta solo da molti primi delitti, da delinquenza occasionale, ingiurie, ferite lievi, violazioni di domicilio, ecc.; in conseguenza dei maggiori contatti delle grandi caserme d'affitto (1), dove insieme convivono molte famiglie, dando luogo a pettegolezzi e liti frequenti in causa dei bambini, e infine anche per l'uso non raro dei mariti che accompagnano le loro donne all'osteria.

301. Donde possiamo ancora una volta concludere la imprecisione della comune distinzione tra fattore sociale e individuale, i quali sempre insieme concorrono a formare il fattore permanente, le intime tendenze, che conducono l'uomo al delitto e poi alla recidiva — mentre i delitti dei primari son quelli più determinati da occasioni e contatti esterni, passeggeri, con minimo significato di immoralità.

302. Venendo per ultimo a dire dei vedovi e divorziati, è nota la loro maggiore criminalità : la perdita del coniuge rappresenta un grave squilibrio nella vita dell'altro, e ogni squilibrio materiale o morale favorisce la delinquenza, così come anche i disturbi mentali e le pazzie.

Di fronte alle statistiche germaniche, Aschaffenburg dubita di tale maggiore criminalità, attribuendola per la maggior parte ai divorziati ; ma se è vero che costoro, come già fa presumere il fatto stesso della loro separazione, raggiungono per es. in Russia la massima percentuale di recidiva (42,4 % negli uomini, 16 nelle donne), doppia quasi della media, però anche i vedovi, da soli, dànno alte quote (27 e 15 %). Tra gli uomini specialmente, avviene spesso che si cerchi di annegare il dolore morale nel vizio, nell'alcool, con tutte le dannose conseguenze ; mentre tra le vedove la recidiva è relativamente un po' meno forte, per il probabile maggior numero di delitti occasionali, dettati dalla miseria, dai bisogni dei piccoli figli rimasti senza sostegno.

È infatti subito da notarsi come non solo nella delinquenza in genere (2), ma anche nella recidiva, le vedove senza figli segnino

(1) Cfr. PRINZING, *Soz. Faktoren der Krim.* - *Ehe und Krim.*, p. 552-560. Altri due studi eccellenti dello stesso sono riassunti e svolti poi da ASCHAFF. (p. 139-144) ; e in essi si potranno trovare anche altre notizie sulle specie dei delitti nelle diverse categorie, di cui noi qui invece, per brevità, facciamo appena cenno.

(2) Come ha rilevato LOMBROSO (III, 236) per l'Austria, Francia, Italia.

una percentuale assai più forte di quelle con figli, che pur più soffrono la miseria. Così le statistiche belghe che di ciò tengono conto, attribuiscono alle prime più del 50 %, alle seconde solo il 37 % di recidiva; mentre i vedovi senza figli appena differiscono dagli altri, e gli ammogliati e maritate senza figli segnano appena un centesimo più di recidiva, che non quelli con figli.

Però, dopo i 50 anni, i vedovi e le vedove presentano quote di criminalità e recidiva normali, inferiori anche alle altre categorie; poichè infatti nelle ultime età il vedovato rappresenta una situazione normale di vita, un fatto ordinario, il quale rende tale categoria quasi la più numerosa nella popolazione totale.

303. Così le percentuali di recidiva stanno in bellissimo e continuo rapporto con la normalità: come le alienazioni mentali sono assai meno frequenti tra i coniugati, così costoro segnano sempre la minima recidiva, tranne nell'età più giovane, dove il matrimonio rappresenta una situazione anormale (1); in quest'età la minima recidiva è appunto dei celibi, i quali nelle età successive ne dànno invece, quasi insieme ai vedovi, una massima, e, come ci attestano le statistiche svizzere, più tenace e ripetuta.

LEGITTIMITÀ.

304. In rapporto allo stato di famiglia, ultime poche notizie ci offrono le statistiche della recidiva, nel confronto tra figli legittimi e illegittimi.

È opinione comune che i secondi delinquano più dei primi; di essi dice bene Quetelet che, frutto quasi sempre della sregolatezza, fanno supporre nei parenti minor forza e salute (2); ragione che però non accontenta Colaianni, il quale attribuisce il fatto a cause sociali esclusive (3). Del resto gli scienziati, non meno dei poeti, sembrano disposti a sostenere l'identica tesi anche con opposti dati: e come il bastardo figlio di Gloster invocava la protezione degli dèi per « colui che nelle furtive e libere energie della natura prende più sostanza e fortezza di qualità, che non tutta una tribù di bellimbusti concepita nel dormiveglia

(1) Cioè a meno 25, e a meno 21 anni. Nelle tavole di Prinzing, per Berlino, vi ha anzi un po' più di ritardo; e infatti nelle città il matrimonio avviene normalmente più tardi che nelle campagne!

(2) *Op. cit.*, p. 458.

(3) *Op. cit.*, II, p. 107.

in un frusto letto tedioso»; così Manzini, a poche righe di distanza dal suo stesso elogio al pio rifugio famigliare, giustifica una pretesa minor recidività degli illegittimi, risultantegli da dati senza valore delle statistiche spagnuole, con la bontà della educazione dei brefotrofi, con gli aiuti segreti, e con la possibilità di formarsi una propria famiglia, ecc.!

305. Che gli illegittimi siano più delinquenti è invece provato per i dati più precisi delle statistiche ufficiali carcerarie germaniche e di Aschaffenburg, che li ritrovano nel 9 % degli imprigionati (1), cioè con proporzione uguale a quella sui nati, ma molto maggiore a quella sulla popolazione adulta, per la quasi doppia mortalità tra i bimbi illegittimi.

Sichart trova illegittimi nel 17,4 % dei carcerati delinquenti occasionali, e nel 30 % dei recidivi (2); così la statistica ufficiale belga del 1898 segnava una percentuale di recidiva maggiore negli illegittimi (uomini 47,3; donne 31,2), che non nei legittimi (44,8; 26,6), e similmente le statistiche olandesi, le quali continuano a tenerne conto (circa 53 e 30 % contro 43 e 24).

La frequente eredità da prostitute e uomini viziosi, ubbriachezza nel momento della concezione, e successiva mancante o cattiva educazione, in intreccio indissolubile, fanno di buona parte dei figli illegittimi, che sfuggono alla morte solitamente precoce, delle nuove prostitute o dei delinquenti, segnati dalle stigmati della degenerazione.

---

(1) *Statistik der Strafanstalte und Gefängnisse*, in ASCHAFF., p. 112.
(2) E. SICHART, *Ueber indiv. Fakt. des V.*, p. 48.

Cap. IX.

Degenerazioni psico-fisiche ereditarie e acquisite nei recidivi.

306. Le occasioni si parano innanzi a tutti gli uomini; in tutti la vista dei piaceri e delle ricchezze altrui provocano desideri, tentazioni, tanto più forti quanto minori sono i propri mezzi onesti di soddisfarle; la cupidigia, l'ira, la gelosia, la vendetta, tutte le passioni che stanno alla radice del delitto sono comuni all'uman genere: pur solo una minor parte degli uomini delinque. E anche quando a tutto ciò s'aggiunge l'influsso nefasto del carcere corruttore e dissocializzatore, ancor più piccola è anzi la quota di coloro che si fanno recidivi e persistono nella via del delitto.

Quindi appare certa un'intima differenza da individuo a individuo, facendone differente la via anche a parità di circostanze esterne.

307. Or codesta differenza, comunque acquisita, e causatrice di diversa moralità, o almeno di diverse manifestazioni di moralità, si traduce in differenze fisiche, in istretta dipendenza e correlazione?

La questione è ardua, ebbe risoluzioni opposte dalla libertà morale al determinismo, fino all'odierna prevalenza dell'opinione intermedia, della libertà limitata. Poichè, la disputa passata sul terreno sperimentale, non è più possibile negare l'evidenza di certi fatti (traumi con conseguenze morali, malattie quali il diabete, l'ossaluria, di fegato, riflettentisi sul sistema nervoso e sulle manifestazioni psichico-morali; perdita di sentimenti affettivi in scimmie mutilate di certe parti del cervello, ecc.) e con essi l'intimità delle relazioni psico-fisiche.

308. Ultimamente poi gli studi di Lombroso, Benedikt, Mausdley e altri, rinnovando su basi più scientifiche i tentativi di Gall e Lavater e le affermazioni isolate di qualche antico e della tradizione popolare, cercarono più stretti legami tra il corpo dell'uomo, e il suo cervello in ispecie, e la sua criminalità.

Alla ricerca più lata e profonda degli elementi più diversi e numerosi, Lombroso associò la sintesi più felice e le ipotesi tanto geniali da far dimenticare tutte le molteplici deficienze delle fondamenta su cui esse si ergono. Certo le critiche che contro tali ipotesi si avventarono non giunsero ancora a un valore decisivo: i miti selvaggi visti da Tarde (1) son forse più ipotetici e dubbi di quelli ai quali Lombroso faceva risalire atavisticamente la delinquenza; e la domanda di Liszt « donde provengono tali ritorni atavistici? » (2), ha tanto valore come una smentita al meteorologo, il quale dopo avervi spiegato un temporale coi venti, le pressioni, le temperature, non può risalire a cause più prime.

Nè riesce a smentire le relazioni tra pazzia e criminalità l'obbiezione rifritta da tutti e solo coloro i quali, avendo ben poca confidenza con la psichiatria, si sono plasmati un loro tipo ideale, unico, di pazzo delirante, isolato, le cui azioni sono tutte scopo a se stesse, e non mezzo a ulteriori fini, come avviene nei criminali! (3). Miglicri furono invece (forse appunto perchè i giuristi classici si dichiararono incompetenti in materia) le critiche all'ipotesi dell'epilettoidismo, ricordando le dubbiosità dell'ipotesi corticale stessa dell'epilessia, la imprecisione arbitraria dei suoi equivalenti psichici, e la troppa estensione assegnata a quello che è forse solo un possibile suo sindroma patologico, l'impulsione criminale.

309. Venendo ai dati di fatto più positivi e fondamentali, qui sono molto maggiori le critiche e i dubbi, cui la stessa opera di Lombroso dà luogo, nella sua ampiezza, discrepanza e deficienze di metodo, confusione e contraddizione di dati accolti senza precisi criteri critici, conforme forse a quel temperamento geniale da lui stesso illustrato.

L'uomo delinquente fu misurato e studiato in tutte le sue parti e sotto tutti gli aspetti, dalla statura alla capacità cranica, dalla sensibilità dolorifica a tutte le asimmetrie, esagerazioni di riflessi, mancinismo, gergo, tatuaggio, ecc., fino a lasciar credere a un tipo anatomico ben definito e opposto all'uomo normale. Senonchè molti di quei caratteri venivano poi, a mano a mano per successive ricerche, ritrovati anche nei normali, e d'altra parte mancanti o scarsi in altri gruppi di

---

(1) *La philosophie pénale*, ch. I.

(2) *Die gesellschaftl. Faktoren der Krim.*, p. 207.

(3) Così JOLY, TARDE, MANZINI, COLAIANNI, ecc., ai quali è superfluo contrapporre le concordi affermazioni degli psichiatri, da Mausdley in poi.

delinquenti. Benedikt stesso riconosceva come un semplice tipo ideale scolastico le confluenze dei solchi nel mantello cerebrale e le quattro circonvoluzioni frontali, che egli prima aveva indicate come caratteristiche del delinquente, e che invece Giaco ini e altri trovavano anche nei cervelli ordinari (1) ; Lombroso, e più ancora Ferri e gli altri seguaci della scuola positiva, venivano restringendo nei succedentisi congressi d'antropologia criminale il significato di delinquente-nato, diluendo il tipo in più tipi sfumati, o negando ogni fatalità criminale (2).

310. Ancor oggi però, mentre pure i delinquenti antropologicamente esaminati ascendono a molte decine di migliaia, affermazioni recise non se ne possono fare, perchè tanto il termine da confrontare quanto quello di confronto non rappresentano la generalità, ma sono scelti o dal caso, o dall'esaminante, provocando contraddizioni e incertezze.

Noi crediamo cioè anche qui necessaria quell'osservazione per grandi masse, sulla quale poggiano le statistiche dei fatti sociali, esaminando tutti i delinquenti di una data regione, distinti per gruppi d'età, sesso, primari, recidivi, ecc.

Pur tale richiesta sembra concordemente osteggiata dall' una e dall'altra parte, inutile per gli uni, dannosa per gli altri. Ferri già molti anni fa riusciva a troncare le dispute sulla sufficienza delle ricerche antropologiche con un'abile osservazione: è legge naturale che gli elementi biologici più importanti variano entro limiti più ristretti ; quanto più codesti limiti sono ristretti, tanto minor numero di osservazioni è necessario a fissarne un tipo, e tale è appunto il caso dell'altezza della fronte, degli indici cefalici e di tante altre misurazioni antropologiche (3). —Pure a noi sembra che qui si nasconda un equivoco, poichè non si tratta di fissare un tipo universale, ma di determinare differenze tra due tipi, normale e criminale; e allora, quanto minori sono i limiti di variabilità, tanto più numerose necessitano anzi le osservazioni, per le facili contraddizioni dei gruppi scelti col gruppo generale.

---

(1) Cfr. M. Benedikt, *Biologie und Kriminalistik*, in « Liszt's Z. », 1887, p. 498 ; e le sue lettere polemiche con Giacomini, nel 1883.

(2) Cfr., p. es., E. Ferri, *Il Congresso d'antropologia criminale di Ginevra* in « Sc. pos. », 1896, p. 513.

(3) *Sociologie crim.*, p. 35-36.

311. Dall'opposta riva obbiettava Prins: « I recidivi non costituiscono un tipo antropologico..... Un tipo le cui apparenze si trovino nella metà dei delinquenti soltanto, e ritrovabile del resto anche nei non delinquenti, non ha altro valore che quello di una media fattizia, giacchè i grandi numeri riescono sempre a fornire delle medie » (1). —Per noi invece tale media avrebbe un reale valore scientifico, non dissimile da quello per il quale si afferma che le città delinquono più delle campagne, o i ricchi più dei poveri, o le donne meno degli uomini, stabilendo un vero e proprio legame da causa ad effetto tra il dato antropologico e i recidivi, o i primari, o i non delinquenti, tra i quali esso prevalentemente si trovi: non saprei scernere infatti, perchè all'antropologia dovrebbesi negare di estendere una comune e unica legge statistica.

312. Resterebbe poi ad ogni modo ancora la difficoltà di una comparazione coi normali, cogli onesti; ma non solo per il nostro argomento in particolare, ma anche per la delinquenza in generale sarebbe per intanto sufficiente limitare la ricerca ai soli delinquenti, comparando i primari coi recidivi una o più volte, quelli rappresentando i confini più prossimi alla normalità, questi i più lontani.

Codesta comparazione, la quale dovrebbe integrare quest'ultima parte dei nostri dati, ancora manca, finchè non sarà assunta a far parte necessaria delle statistiche ufficiali; ma d'altro canto non ogni affermazione di anormalità nei recidivi ci è senz'altro preclusa, a meno che non si voglia convenire con certe strane idee e strani metodi di alcuni negatori dell'antropologia criminale.

313. Il più reciso di essi è senza dubbio, tra i giuristi, Birkmeyer, il quale asseriva ancor recentemente, *a priori*: « Il delinquente, quando è altrimenti sano di mente, è un uomo come tutti gli altri, con identiche attitudini psichiche e fisiche, con le stesse qualità buone e cattive, agente sotto i medesimi impulsi e per i medesimi scopi » (2). — Nella stessa guisa si potrebbe affermare: gli alcoolisti, quando sono altrimenti sani di mente, sono uomini come tutti gli altri! mentre è chiaro invece come importi molto stabilire codesta quota di non sani di mente, per vedere quali sieno le relazioni tra criminalità e anormalità cerebrali.

---

(1) *Science pénale et droit positif*, Bruxelles, 1899, § 496.

(2) K. BIRKMEYER, *Recht- und Schutzstrafe*, Heidelberg, 1906.

Anche gli antropologi antilombrosiani, quali Lacassagne in Francia, Näcke in Germania, escono in simili discorsi. Dice il primo: Vi è un numero considerevole di degenerati e di squilibrati tra i criminali ma questi non sono criminali, essi appartengono alla psichiatria (1). E Näcke: Per confrontare i recidivi coi normali noi lascieremo da parte una buona porzione di infermi di mente, epilettici, isterici, deboli di mente e cioè tutti i mentalmente anomali, che sono tra essi assai frequenti (2). — Come se, per es., per meglio confrontare la criminalità cittadina con la rurale, si cominciasse intanto a lasciare da parte tutti i delinquenti nati nelle città! (3).

314. Tali obbiezioni non valgono neppure a negare il deliquente-nato, in quanto Lombroso lo sostiene solo per una minor parte dei suoi criminali; e tanto meno poi valgono a negare la efficienza della degenerazione sulla criminalità, anzi — e questo sopratutto c'importa rilevare — esse la riconfermano.

La frequenza singolare dei degenerati, dei mentalmente inferiori e anomali tra i recidivi (poichè è a questi senz'altro, insieme ai grandi assassini, che si sono rivolte tutte le ricerche antropologiche, anzichè ai primari brevemente permanenti nelle prigioni) è un fatto che noi possiamo ormai, malgrado tutte le insufficienze di metodo, ritenere come acquisito alla scienza.

Quasi tutte le anomalie notate nei criminali si ritrovarono anche negli impuniti; il tipo anatomico non appare distinto, come è del resto ancor oscura l'anatomia dell'epilessia, l'anatomia dell'isteria e d'altre psicosi e nevrosi: quindi il diritto penale, come non nega la possibile futura scoperta del fattore biologico specifico della criminalità, specialmente nel campo or quasi ancor vergine dell'istologia cerebrale, così per ora non può aderire alle ipotesi più ardite di Lombroso e degli antropologi. Ma d'altra parte tutti debbono convenire nel fatto che quelle note anormali somatiche e psichiche, abbondano più nei delinquenti che negli onesti, e quindi ammettere l'azione individuale della degenerazione sulla recidiva.

---

(1) A. Lacassagne e E. Martin, *Des résultats positifs et indiscutables que l'anthropologie criminelle peut favourir*, in « Arch. d'anthr. crim. », 1901, p. 539.

(2) P. Naecke, *Ueber Kriminalpsychologie*, in « Liszt's Z. », 1887, p. 87.

(3) Lo stesso errore, per opposto scopo, ripete anche Ferri (*Soc. crim.*, p. 37-38), per giustificare le sue comparazioni coi soldati, rimproverategli giustamente da Marro come inesatte.

315. E tutti ne convengono infatti: Lucchini riconosce che occorrono certe attitudini e predisposizioni individuali perchè l'uomo possa delinquere, ora innate ora acquisite; Manzini lo abbiamo già visto riconoscere la debolezza delle facoltà volitive dei recidivi, e insieme a lui vedemmo Lacassagne e d'Haussonville ammettere la singolare abbondanza delle tare degenerative tra i criminali; per Tarde la degenerazione determina per lo meno una minor resistenza agli impulsi criminosi, e propone anzi un tipo professionale di delinquente più basso del tipo normale umano, con caratteri non solo acquisiti ma anche ereditari; per Stoppato non è scoperta della scienza nuova, ma vecchia verità il rapporto tra condizioni somatiche e degenerazioni psichiche; e oltre Liszt, il quale riconnette alla nevrastenia gran parte della delinquenza odierna, Alimena e Saleilles riconoscono la maggior frequenza delle stigmati degenerative nei criminali, Joly i loro sviluppi fisici difettosi; e infine Prins afferma nettamente: « Resta acquisito che i recidivi si reclutano in gran parte tra gli anormali che popolano la zona intermedia » (1).

E per gli scopi che la nostra tesi si propone, tali ammissioni concordi di tutte le gradazioni di avversari della scuola lombrosiana, sono più che sufficienti.

316. Tanto più che dall'altra (oltre le attestazioni a noi personalmente più necessarie di un nostro studio intrapreso su individui recidivi, che qui non riproduciamo, perchè ancora assai lontano dall'essere compiuto ed esauriente) abbiamo la base di fatto nei risultati più generali degli studi compiuti e pubblicati dalla scuola italiana (Lombroso, Penta, Virgilio, Angiolella, Marro) e da tutti i psichiatri e medici di penitenziari stranieri: da Laurent, che trovava tra i suoi *habitués* delle carceri frequentissime le stigmati fisiche, le predisposizioni alla pazzia, gli epilettici, gli asimmetrici, le debolezze di intelligenza, e di volontà; a Baer, del quale il 10 % degli esaminati era affetto da pazzia, epilessia, alcoolismo e imbecillità, e il 20 % era di degenerati recidivi incorreggibili; a Sichart, che trovava mediocre stato di salute e mediocre costituzione fisica e attitudine al lavoro in quasi un terzo dei

---

(1) Lucchini, *Op. cit.*, p. 213; Tarde, *Phil. pén.*, p. 230, 239; Stoppato, *Dell'elemento etico*, p. 10; Saleilles, *L'individualisation*, p. 115; Alimena, *I limiti e modificatori*, vol. I, p. 240; Joly, *Le crime*, p. 290; Prins, *Science pénale*, p. 306.

suoi reclusi, e la repugnanza al lavoro nel 52 % degli abituali; a Kurella, Kraepelin, e Aschaffenburg, il quale concludeva le sue più recenti ricerche, dicendo della pazzia e della delinquenza, che esse sono due piante che traggono alimento dalla stessa degenerazione corporale e spirituale (1).

E alle ammissioni sufficienti dell'una parte, ai dati necessari dell'altra, è infine utile complemento tutto quanto gli psichiatri (2) hanno scritto sulle tendenze e manifestazioni antisociali, impulsi e ossessioni criminose dei minori frenastenici, dei nevropatici, degli isterici, degli epilettici in ispecie, e dei maniaci del furto, dell'omicidio, dell'incendio, ecc., i quali ci lasciano ancora ripensare alla possibilità di uno specifico fattore biologico della criminalità, o per lo meno di certe sue forme precipue.

317. Per ora, come dicemmo, di fattore specifico non si può parlare, per ora ogni squilibrio, ogni anormalità interna individuale, o esterna dell'ambiente sociale, sembrano concorrere alla delinquenza. Lo squilibrio passeggero esteriore produce sopratutto oscillazioni nel numero dei primari e nel numero dei delitti dei recidivi; gli squilibrii, le anormalità permanenti nella società agiscono invece piuttosto indirettamente sul numero delle persone recidive stesse, e direttamente appare l'azione dello squilibrio, delle anormalità organiche, fisio-psichiche, le quali, comunque acquisite dall'ambiente, o innate, sono più permanenti, più difficilmente e più lentamente mutabili; così come il numero totale dei recidivi dà luogo a minori oscillazioni e persiste, in modo più o meno continuato, nella sua tendenza al delitto, alla ripetuta violazione dell'ordine giuridico.

Di codeste anomalie fisio-psichiche non ne conosciamo una specifica sufficiente e necessaria al delitto; esse prevalgono nel sistema nervoso, nel cervello dei recidivi, dove lo squilibrio delle varie parti, le infezioni, le intossicazioni, riescono ad un anormale funzionamento dell'intelligenza, della volontà e infine dei sentimenti, determinando inattitudini al lavoro metodico, all'evoluzione della vita sociale, o sensibilità morali minori, o iperaffettività passionali, o dei punti di minore resistenza,

---

(1) Cfr. E. Laurent, *Les habitués*, ch. VIII-IX, p. 331, ecc.; A. Baer, *Il delinquente considerato dal punto di vista antropologico e sociologico*; Sichart, *Ueber indiv. Fakt. der Krim.*; Aschaff., *Das Verbrechen*, p. 153, 171.

(2) Bianchi, Morselli, Ottolenghi, Ziehen, Dallemagne, Legrain, Magnan e tutta la scuola di S. Anna, ecc., ecc.

sui quali predominano allora gli impulsi di altri e le tentazioni dell'ambiente esterno.

Tali squilibrii possono anche rinvenirsi in uomini onesti e si aggiunge che molti sono i degenerati innocui; ma è appunto allora il delitto che appone il suo marchio, il suo sigillo specifico, è la ripetizione dei reati, la recidiva incessante, che chiarisce la singolare tendenza, il singolare modo di essere e gli effetti di essi, nel singolo individuo.

EREDITÀ ED EDUCAZIONE.

318. Si è dubitato da Tarde, Prins, Colaianni e molti altri, se le stigmati degenerative e i disturbi mentali non sieno altro che l'effetto *a posteriori* del genere di vita, della vita carceraria in ispecie; e certamente i traumi morali, i disturbi organici che il reclusorio facili comporta, hanno una forte azione; e, per es., tendenze alla pazzia, all'epilessia, ecc., resterebbero latenti in una vita misurata e onesta, anzichè essere subitamente rivelate.

Appunto perciò sarebbe necessaria la misurazione, l'esame antropologico immediato, o contemporaneo al processo del delinquente; ma d'altra parte, prima di tutto il fatto esterno e interno sono anche qui concorrenti, e quel genere di vita sociale e carceraria produce i vizi organici e mentali, così come l'abbiamo visto contribuire alla recidiva. E poi chi non ha visto certi tipi di giovanetti già bollati dalla degenerazione al loro primo processo? Chi non è restato subito impressionato alla vista dei fanciulli accolti anche in riformatori moderni, quali quello di S. Michele in Roma per minorenni impregiudicati, e delle loro irregolarità craniche, molto più numerose di quelle che, pur frequenti, si ritrovano in una scuola di fanciulli normali? Così che il direttore del riformatorio di Elmira, dove pur sono tutti giovani delinquenti per la prima volta, e giudicati dal tribunale come facilmente riabilitabili, Brockway attesta come la vera sorgente della criminalità sia da trovarsi specialmente nell'organismo degenerato del criminale, tanto che molti dei suoi ricoverati sono impotenti anche a certi esercizi ginnastici (1).

319. Le discussioni possono essere infinite sulla epifenomenalità dell'aspetto psichico o del fisico; e da una parte si può dire che la testa è un organo assai malleabile, o che la degenerazione è una coordinata alla criminalità in dipendenza della miseria, come dall'altra si può affer-

(1) *Rapporto del* 1895, riassunto nell' « Arch. di Psichiatria », 1896.

mare che l'oxicefalia e platicefalia estrema ritrovantisi maggiormente tra i recidivi, e gli zigomi sporgenti, e le forti arcate sopraccigliari, e la prevalenza facciale e il prognatismo, non si acquisiscono professionalmente, come è stato detto delle mandibole maggiori trovate da Ferri negli assassini recidivi a differenza dei primari, e che si sono attribuite allo sforzo fisico necessario nell'omicidio! (1).

Ma quello che a noi importa, come già dicemmo nella disputa senza fine sulla prevalenza del fattore sociale e individuale, è la preminenza del fattore permanente, della tendenza intima, con facili corrispondenti segni di inferiorità fisica e cerebrale, al momento del delitto del recidivo in confronto di quello del primario.

320. Così, come pure già altrove accennammo, anche l'irresoluzione del contrasto tra educazione e eredità, tra congenita natura e ambiente, non rende impossibile la nostra questione, similmente a quanto avviene per la medicina e la psichiatria in particolare, dove pur s'agita la stessa questione. Tanto più poi che quella che suscita le maggiori contrarietà e le più recise negazioni è quasi soltanto la ereditarietà specifica da delinquente a delinquente, per la quale si trasmetterebbe il *virus* antigiuridico, il tipo unitario criminale.

Infatti affermano i giuristi come Stoppato, di non credere alle necessarie generazioni di delinquenti, pur ammettendo le atrofie ed esaurimenti ereditari, donde derivano le stimmate anatomo-fisiologiche; e uno dei primi della così detta scuola sociologica francese aggiunge: « Tutti i criminali hanno una tara ereditaria, ma questa tara è ben più spesso una tara nervosa » (2).

321. Or — sia pure una predisposizione organica disgraziata punto di partenza alle più svariate trasformazioni patologiche e a mali fisici e morali, come sosteneva Morel (3) e come tende a credere l'odierna medicina, e non già una identità ereditaria — fatto è che l'eredità ha un'azione importante, per quanto indiretta, sulla delinquenza.

Se il fatto citato da d'Haussonville e Desjardins di soli 2573 figli di criminali su 8227 minorenni delle colonie correzionali (4), può sembrare

---

(1) Cfr. JOLY, *Le crim.*; COLAIANNI, FERRI, *L'omicidio*, e *Sociol. crim.*, p. 62; TROISKI, in LOMBROSO, I, 270, ecc.

(2) STOPPATO, *Dell'elemento etico*, p. 10-11; LAURENT, *Les hab.*, p. 12.

(3) A. MOREL, *Traité des dégénérescences*, p. 565.

(4) Cfr. « Revue des deux mondes », aprile 1887, p. 586; 1891, p. 169, 177.

a loro una riprova della potenza dell'educazione anzichè dell'eredità! così come il secondo di essi definisce romanzeschi i bei studi di Marro sull'età dei genitori — a noi sembra invece assai significante il fatto che quest'ultimo abbia trovato l'eredità dei genitori alcoolisti nel 50 % dei suoi esaminati, in massima parte recidivi, e la pazzia dei parenti nel 40 %, fino a raggiungere il 77 % di aventi eredità morbosa, anche senza tener conto dell'anomala età dei genitori, chè allora si arriverebbe al 90 % (1). Anche Sichart, nel suo citato studio, ha trovato l'eredità da genitori alcoolisti nel 18,4 % degli abituali, nell'11 % degli occasionali; come del resto egli trovava 19,3 % degli abituali e 7,6 % degli occasionali, non stati educati dai proprii genitori. Dati e prove dell'eredità raccoglie numerose Lombroso dai diversi autori (III, 186-214) e se da una parte esse possono essere spiegate anche con la cattiva educazione, come nel caso dei parenti criminali, alcoolisti, prostitute, non altrettanto facilmente si può ripetere l'asserto nel caso di parenti pazzi o epilettici.

322. Fatto ancora inspiegato con le ipotesi più diverse della pangenesi, dei plastiduli, della continuità del plasma, ecc., e complesso per il lungo ordine di parenti e di avi donde si discende, e coi quali si ha comunanza di sangue, è però l'eredità un fatto altrettanto immanente, del quale già i primitivi avevano una persuasione che sarebbe utilissima anche all'umanità odierna. Ma il conoscerne l'efficienza precisa, in confronto dell'educazione, non crediamo sia tanto indispensabile come mostrano di credere molti positivisti, tra i quali più ultimamente l'americano Ingegnieros (2), che sul diverso concorso del fattore innato e dell'acquisito esterno, sociale, fonda le sue classificazioni di delinquenti; mentre a noi sembra che non si possa fondare la scienza penale sulle misure di un fatto, di cui è disputata perfino la sostanza.

Piuttosto noi crediamo anzi, dal punto di vista speculativo e generico, che quell'allargamento cui Magnan ebbe a propugnare e far trionfare nelle famose discussioni dell'85 alla Società medico-psicologica, della eredità da uno a tutti i gruppi degenerativi, debba anche sostenersi per tutti i gruppi di delinquenti. E con noi converrà certo anche Manzini che, per credere all'eredità, si sarebbe accontentato (pag. 54) gli si

(1) A. Marro, *Op. cit.*, p. 231.

(2) J. Ingegnieros, *Nuova classificazione dei delinquenti*, Palermo, 1907.

dimostrasse (e glie l'abbiamo dimostrata) una maggior delinquenza e recidiva nei figli illegittimi, probabili discendenti di prostitute, criminali e viziosi!

323. Dal punto di vista poi più pratico e preciso della questione che ci occupa, non occorre distinguere l'azione dell'eredità da quella della educazione, se non fino a dove ciò è possibile e utile nel contempo a giudicare della facilità a guarire e mutare le tendenze individuali; per il resto importa unicamente riaffermare l'esistenza di queste nel recidivo verso il male, maggiori che non nel primario, comunque esse siano acquisite o innate, e fuse nel fattore permanente.

324. Sulla potenza dell'educazione, intesa così non nel senso più particolare di un diretto e spesso inutile insegnamento di norme, di precetti morali, ma nel senso più largo comprendente tutti quei fatti dell'ambiente famigliare e sociale, i quali esercitano un'azione diretta sullo sviluppo psichico e morale dell'individuo, non si può porre alcun dubbio, nè aggiungere alcun che di nuovo a quanto è stato detto e ripetuto.

I danni morali sofferti dall'infanzia, dalla fanciullezza abbandonata sulle strade delle grandi città, e ritrovante in casa non esempi d'amore e di pace, ma di vizio, di linguaggio e azioni triviali, oscene e brutali, subito avidamente apprese e imitate, sono noti a tutti nella loro incalcolabile immensità, specialmente in quelle classi povere, dove maggiore è la criminalità e recidiva. E in tutte le classi sociali poi pur troppo manca una vera capacità e attitudine educatrice alle madri di famiglia, allevate esse stesse al matrimonio in una pudibonda aureola di ignoranza, che le mette impreparate di fronte al problema più grave e alla responsabilità più alta, di quasi uniche padrone e fattrici dell'avvenire morale dei loro figlioli.

325. Quali poi i limiti possibili all'azione educatrice, questo è invece assai problematico (1), e solo l'esperienza sui singoli individui può dircene qualcosa non in generale, ma in particolare per ciascuno di essi. Certo è solo che quanto più antiche e radicate sono certe tendenze nell'animo umano, tanto più difficilmente esse possono essere corrette e modificate dall'educazione; solo il bambino, il fanciullo somigliano

---

(1) Cfr. i due non nuovi, ma sempre interessanti libri di RIBOT e GUYAU, su *L'hérédité psychologique*, e *L'éducation et l'hérédité*.

alla pianta giovane, che può venire facilmente raddrizzata o piegata, mentre l'uomo è un prodotto già maturo e comunque sviluppato, più restistente alle tentazioni e mutazioni passeggere, ma anche, se mai, più resistente nel male; e il delitto, che può essere la manifestazione di una tendenza nuova e recente nel primario, diventa appunto nel recidivo una permanenza, una tenacia di inclinazioni antigiuridiche, che meno lasciano sperare nel ravvedimento per successiva opera di educazione.

ISTRUZIONE.

326. Dell'azione sulla recidiva di un particolare strumento di educazione, aggiungiamo qui per ultimo pochi dati e notizie; vogliamo dire dell'istruzione, nel senso preciso e ristretto di cognizioni materiali, intellettive.

Una volta, quand'essa mancava, se ne diceva tutto il bene possibile; ora, ch'essa comincia a diffondersi, le si attribuisce l'aumento della criminalità (Seneca, Rousseau, Bournet, D'Haussonville), perchè essa aumenta il numero degli spostati, dei degenerati per strapazzo cerebrale (Bertillon, Guyau), perchè fornisce nuove armi, nuovi strumenti di delitto (Lombroso, Aymard, Laurent), perchè accresce i bisogni in contrasto con le deficienti facoltà di soddisfarli, e accredita la perversità (Romagnosi, Tammeo). I più notano come l'azione dell'istruzione si risolva in un mutamento di forme, anzichè della sostanza criminale (Quetelet, Messedaglia, Lombroso, Lacassagne, Prins); altri distinguono modo da modo e gradi d'istruzione (Fouillée, Mausdley, Tarde, Guyau), e restano infine più pochi a sostenerla (Bentham, Ribot, Angiolella, Bosco) e a ritenerne utile la diffusione nelle carceri e contro la recidiva (Manzini, Sacker, Aschaffenburg).

La questione s'allarga anche alle facoltà intellettive dei criminali, che volgarmente nel passato erano ritenute uguali o superiori a quelle degli onesti; gli ultimi studi degli antropologi riaffermano invece la deficienza anche di esse, l'unità cerebrale non permettendo la localizzazione precisa di difetti del sentimento, senza ch'essi non si ripercuotano anche sulle altre zone. Qualcuno ha esaltato le furberie e le malizie dei delinquenti in prigione; ma chi è quel guardiano, quel medico che non conosca tali malizie antiche come le carceri — come dice Laurent — e cucite di fil bianco?

327. Anche i dati statistici, che potremmo citare in quantità, sono

assai contraddittori; ogni nazione, ogni provincia ne offre per le tesi più opposte. Ciò dipende dall'impossibilità di scernere l'istruzione da una grande quantità di elementi, che le si accompagnano: condizioni economiche migliori nei più istruiti, maggior abilità e facilità di essi a sfuggire non solo alla scoperta o denunzia, ma anche alla condanna (1), industrialismo e urbanismo maggiori nelle regioni più istruite, civiltà e istituti di previdenza meno sviluppati nelle regioni più arretrate, ecc. E se sopratutto si esalta l'istruzione classica, superiore, scientifica, ricordiamo che per arrivare ad essa occorre intelligenza, costanza di studi e di volontà, delle quali certo non dispongono i deficienti, i degenerati, i deboli, che son tanta parte dell'esercito dei recidivi.

L'Olanda ha su cento condannati di ciascun sesso 18 analfabete e 6,7 analfabeti, mentre costoro figurano nelle leve col solo 2 %; e la percentuale di recidiva nelle prime è del 35, nei secondi del 52 %, mentre le donne e gli uomini che sanno leggere e scrivere segnano solo il 24 e 43 % di recidivi. Anche le statistiche belghe depongono a favore dell'istruzione: 55 e 34 % di recidiva negli analfabeti uomini e donne, 44 e 23 % negli uomini imperfettamente istruiti, e 34 e 19 tra i bene istruiti. Le statistiche svedesi e russe mettono in buona luce solo i bene istruiti, con la minima recidiva (20, 9 % negli uomini, 7,5 nelle donne russe); seguono gli analfabeti (21,1 e 12); ultimi coloro che hanno ricevuta la semplice istruzione primaria (22,3 e 13,5). Infine la Spagna conta 57 analfabeti su 100 condannati, 47 su 100 recidivi, e da alcuni dati di Manzini, gli analfabeti recidivi spagnuoli appaiono ancor meno numerosi negli ultimi gradi della recidiva che non nei primissimi; donde risulterebbe una maggiore immoralità fra gli istruiti, contrariamente alle deduzioni di Manzini (pag. 47), tratto in inganno dalle cifre assolute.

328. E allora può pretendere ragione tanto Aschaffenburg, il quale afferma l'utilità di impartire istruzione ai condannati nel carcere, procurando così ad essi un mezzo di più facile allogamento e occupazione che li preservi dalla miseria, e non ne faccia degli spostati e

---

(1) QUETELET attribuiva agli aventi istruzione superiore 400 probabilità su 1000 di essere condannati in giudizio; a coloro che sanno leggere e scrivere bene, 543; a coloro che sanno leggere e scrivere imperfettamente, 600; agli analfabeti, 627.

quindi recidivi, appena usciti dal carcere; quanto Lombroso, il quale teme che l'istruzione, sia alfabetica sia di un mestiere, non arrivi che a fornire ai recidivi nuovi strumenti di offesa all'umanità con frodi, falsi, scassi, di cui almeno prima essi erano materialmente incapaci; così come d'altra parte l'istruzione, diffusa in tutti, sembra invece a Lombroso benefica, e ad Aschaffenburg per contro di uguale utilità, rispetto alla delinquenza, come a Manzoni l'alzarsi tutti sulla punta dei piedi per vedere (1).

A noi pare che tutti e due abbiano ragione: il primo da un punto di vista avveniristico, il secondo dal punto di vista attuale. Finchè prevarranno gli odierni sistemi penali, per i quali, dopo un breve tempo determinato, in nome della piccola entità del danno obbiettivo, il recidivo viene liberato dal carcere tal quale vi era entrato, o più corrotto, con un maggior odio contro la società, l'istruzione ad esso largita non potrà essere che dannosa, creandogli una posizione di favore ai danni degli onesti, vittime della sua immoralità e abilità. Ma quando si cominceranno a scernere le varie categorie di delinquenti, trattenendo e facendo lavorare gli inadatti alla società degli onesti, addestrando ad una professione e coltivando l'intelligenza dei migliori, dei degni e capaci di emenda, di ritorno alla vita libera e onesta, allora l'istruzione assumerà nelle carceri uno dei più alti e utili uffici. Per ora intanto, il problema resta per i classici, per i conservatori dell'antico e gli avversari della individualizzazione, una fonte di contraddizioni senza uscita, simile all'altra già vista del casellario giudiziale.

329. Per quanto riguarda poi l'istruzione popolare diffusa, essa sembra, insieme alla civiltà, favorire le forme più raffinate di delitto, più facilmente sottraentisi alla giustizia; essa dà una coscienza più immediata del limite legale di onestà, e dell'intimidazione penale, se anche non giova contro le tendenze intime al vizio; e quindi per essa scompaiono le forme più gravi di delinquenza, permettendo forse alla polizia e al legislatore di allargare dalla parte opposta, della delinquenza fraudolenta o contravvenzionale, il loro potere intimidativo.

---

(1) Cfr. G. ASCHAFFENBURG, *Das Verbrechen*, 117-119; LOMBROSO, III, 124-133.

Per l'Italia nostra, troppo ricca di delinquenti e di analfabeti insieme, nelle disgraziate regioni meridionali, ci permettiamo un unico atto di fede, contro ogni dubbio che dia veste scientifica all'inerzia, al malvolere : crediamo all'utilità dell'istruzione, crediamo, con l'antico greco sapiente, che sol chi conosce il bene possa operare il bene, crediamo all'istruzione capace di richiamare a più larghi orizzonti il pensiero e l'attività umana, crediamo che essa possa insegnare l'altruismo come l'ottima forma di egoismo.

PARTE SECONDA

LE TEORICHE DELLA RECIDIVA

PARTE SECONDA

LE TEORICHE DELLA RECIDIVA

..... *il principio è umano.*
ARDIGÒ.

Cap. I.

La teorica classica abolizionista.

330. Ebbe varia fortuna nel tempo passato, e più propriamente quando la scuola giuridica pura stava attingendo le sue più alte vette, una teorica la quale negava al diritto penale ogni distinzione tra primari e recidivi, e proponeva la cancellazione dai Codici di ogni articolo che volesse fare a questi ultimi un trattamento speciale, e dai trattati scientifici di ogni capitolo o accenno in proposito.

Ormai a tale teorica, la quale più non attrae che qualche solitario, è assegnato un valore, un interesse quasi unicamente storico, e potremmo senz'altro richiamarci ai nostri dati statistici per negarle ogni ulteriore diritto di discussione e di esistenza; se invece essa non presentasse altresì un più alto valore logico, capace di resistere a ogni critica delle teoriche oggi dominanti, e di dimostrare anzi le contraddizioni flagranti e gli errori di queste.

331. L'argomento principe degli abolizionisti era quello riassunto da Carnot nella formula latina: « *ne bis in idem* »; cioè, come dichiarava il nostro Buccellati, tra l'antica condanna e il nuovo delitto non v'ha « altro rapporto che ideologico; nella realtà il primo fatto non è più »; « con la prima pena — aggiunge Gesterding — si è espiato il primo delitto che non può più essere assunto in linea di conto... dappoichè lo Stato si è di nuovo riconciliato col colpevole »; e più recentemente Zucker: « Indifferente riguarderà la recidiva colui che considera la pena come semplice retribuzione del malefatto », perchè, come avverte

Merkel « la recidiva è una qualità dell'agente, non dell'azione. Ora le qualità personali non si puniscono, esse non sono delitti, nè motivi d'aggravamento », esse possono tutt'al più rientrare — secondo l'opinione di Brusa, favorevole dapprima all'aggravamento penale, e manifestatosi poi contrario, al Congresso di Stoccolma e nelle Commissioni elaboratrici del nostro Codice — « in quella parte di provvedimenti che consiste in mezzi di prevenzione, mezzi eccedenti cioè il bisogno attuale di gustizia », a meno che non si voglia, come teme Tissot nei suoi *Principii di diritto penale*, confondere il diritto con la morale (1).

Gli stessi autori, e con essi ancora Alauzet, Mittermeier, Stemann, Köstlin, ricordano poi come la recidiva non sia che il prodotto necessario della pessima nostra organizzazione carceraria, dovendone quindi la responsabilità ricadere non sulla volontà individuale, ma su cause ad essa estranee, sulla società intera, più vera e unica colpevole.

Codesti due principali ordini di ragioni, e molti altri minori riassunse Orano (2), presentandosi quale ultimo e più compiuto paladino della tesi abolizionista in Italia, secondo la tradizione di Pagano, Carmignani, e Giuliani.

332. Propone primieramente Orano questo ragionamento: Nessuna importanza avere il fatto che sempre nei tempi passati la recidiva sia stata considerata quale causa d'aggravamento di pena, così come non vale oggidì l'antico diffuso sistema di insevire contro i condannati ; chè anzi, se mai, in opposto pensiero conduce la molteplicità di opinioni contendenti all'infinito, sia sul concetto di recidiva in sè, sia sull'effetto sopra la pena (Lib. I, cap. 2° e 3°).

Rispondiamo che, prima di tutto, le pene crudeli dei tempi passati apparentemente opposte alle odierne, in realtà quasi si equivalgono,

---

(1) Carnot, *Commentaire du Code pénal*, I, p. 162; Buccellati, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Milano, 1884, p. 220; Gesterding, in « N. Arch. », V, p. 451, cit. in Sacker; Zucker, *Einige Bemerkungen uber den Strafgrund*, op. cit., p. 41; Merkel in « Holtzendorff's Handbuch », II, p. 560; e similmente Adderley si opponeva agli aggravamenti proposti dalla « British Association » contro i recidivi, or son quarant'anni, cfr. : Beltrani-Scalia, *Il sistema penit. d'Ingh. e Irlanda* ; E. Brusa, *Quale sarebbe il miglior mezzo di combattere la recidiva*, Relaz. al Congr. di Stoccolma, in « Riv. disc. carc. », 1876, p. 244-263 ; ecc.

(2) G. Orano, *La recidiva nei reati*, Roma, 1883.

per quello che Orano stesso altrove avverte, e cioè che le mutate condizioni della società civile hanno reso più afflittive le pene oggi che nel passato. E il fatto che una questione è disputata, nulla depone contro di essa, come dispute oggi sono sul fondamento medesimo del diritto di punire, nè per questo intanto si sospende l'applicazione penale.

333. E venendo alla sostanza del ragionamento di Orano, Spencer (1) ce ne fornisce la più chiara e valida confutazione: un postulato — dice questi — ammesso non solo da un uomo o da una società, ma da molte società che discordano in mille modi nel resto delle loro opinioni, ha un'autorità di molto superiore agli altri; e più oltre fa consistere il suo metodo: nel paragonare tutte le opinioni dello stesso genere, nel por da un canto, come più o meno screditantisi, quegli elementi speciali e concreti, nei quali discordano simili opinioni, nell'osservare ciò che resta dopo avere eliminati gli elementi in disaccordo, e nel trovare nel residuo quell'espressione astratta, che si mantiene essenzialmente vera in tutte le modificazioni divergenti.

Così che appunto, a differenza di Orano, noi ritroviamo, nella tradizione permanente accennata nell'introduzione al nostro lavoro, un primo argomento per la necessità di provvedimenti eccezionali contro i recidivi: la coscienza collettiva ravvisa in essi un peggiore nemico, un pericolo, contro il quale il riparo, la diga dev'essere alta, la più alta possibile, quanto infatti d'altronde il danno e la minaccia sempre più ingrossano.

334. Ben più forte è il già esposto argomento principe degli abolizionisti; esso colpisce in pieno le teoriche classiche pure.

È stato violato, è stato negato, diremo anzi meglio con Hegel e Pessina, il diritto; una forza uguale e contraria al reato, la pena, ristabilisce, riafferma il diritto; reato e pena sono due astrazioni, che l'umana giustizia cerca di uguagliare, esse si considerano in sè, nella loro oggettività, al di là e al di sopra della persona agente e sofferente; perciò il reato è sempre identico a se stesso, chiunque lo abbia commesso, chiunque sia il suo autore, un liberato dal carcere o un traviato per la prima volta: quindi logicamente nessuna differenza, nessun aumento di pena nella recidiva.

---

(1) Nelle primissime pagine dei suoi *First Principles*.

Dati i principii (che or qui non sono in discussione), la deduzione dei penalisti sopra nominati è rettamente coerente, e rettamente conviene Andreotti non esistere una ragione esclusivamente giuridica per aumentare l'imputazione del recidivo, e Lipps essere l'aggravamento ai recidivi fuori del campo delle pena, anche se esso si ritenga utile (1). — Meraviglia invece di non trovare tra gli abolizionisti anche Pessina, Carrara e tutti gli altri classici che di recidiva trattarono, da Manzini a Miani e Masucci, dal campione tedesco della pena fine a se stessa e puramente retributiva, al campione del classicismo eclettico italiano, da Birkmeyer a Lucchini.

In qual maniera possono essi staccarsi dagli abolizionisti e contrastare alle loro obbiezioni ?

335. Veramente essi non sembrano neppure accorgersi della contraddizione in cui son ficcati, e appena degnano la morta teoria negativa delle poche frasi stereotipe, che passano di trattato in trattato — tanto può in quest'argomento la forza dell'evidenza e della realtà, da far dimenticare i metafisici principii astratti. Manzini però si difende e risponde non esser vero che « si sconfini dal campo del diritto in quello della morale, giacchè noi non puniamo nel recidivo la sua qualità di individuo immorale in quanto *è*, ma in quanto *si manifesta*, in modo positivo, con la commissione del secondo reato » (p. 417).

La difesa è sofistica, perchè prima di tutto, comunque sia, il reato passa in second'ordine e prevale la considerazione del delinquente, sconfinando da quelle circostanze obbiettive di fatto, sulle quali si fonda la scuola giuridica, e risalendo invece a ricerche sulla moralità, sulle qualità intrinseche individuali, che rientrano in altri più vasti dominii.

336. Ad ogni modo, e questo è forse il senso della difesa di Manzini, anche codesti fatti attinenti all'individuo si considerano solo in quanto essi risultano dalla stessa giustizia penale, dal fatto obbiettivo di una sua sentenza e non da altri criteri, più o meno subbiettivi, da fatti di più dubbia interpretazione : si tratterebbe cioè di una piccola deviazione dalle teoriche classiche, la quale ammetterebbe lo studio del delinquente entro le conoscenze dei registri giudiziari, dei casellari penali.

---

(1) ANDREOTTI, *Recidiva*, in « Encicl. giuridica ital. », Milano, 1897, p. 14; TH. LIPPS, *Der Begriff der Strafe*, Heidelberg, 1906, p. 56.

Tale limitazione ci appare però arbitraria e priva di alcun fondamento razionale; tanto più che l'esempio successivo arrecato dallo stesso autore, e le parole di un altro scrittore donde egli deriva qualche espressione in argomento, ci additano un altro più probabile senso della sibillina difesa. Egli paragona cioè lo stato penale di recidività allo stato civile di figliazione, dal quale risulterebbe l'aggravamento di un reato da omicidio a parricidio; — paragone che a noi sembra non calzi, perchè qui si resta nel campo chiuso dell'attualità, delle circostanze oggettive del reato, così come quando si dovesse stabilire se l'ucciso sia un uomo o non piuttosto un cane per gli effetti penali, un cane proprio o non piuttosto altrui, agli effetti civili (1).

Tale paragone offre però modo a Manzini di ripetere trarrarsi dunque di un documento, « di un documento irrefragabile — come dice Miani (2) — il quale offre una constatazione giudiziale... della presunzione d'una malvagia abitudine, d'una eccezionale pertinacia nel delitto» da parte del recidivo. — Alla buon'ora, dunque! Manzini e Miani sono disposti a non restringersi alle sole circostanze obbiettive attuali del reato, ma anche a prendere in considerazione la moralità individuale, purchè essa sia documentata, provata; e poichè neppure i positivisti s'oppongono a tale ultima condizione, possiamo metterli insieme in un fascio, e tutt'al più si tratterà d'indurre i primi ad accettare anche documenti meno ufficiali, ma più veri (come può testimoniare Manzini stesso, cui vedemmo trovare la genesi della recidiva più nella sfortuna economica, che nelle malvagie ostinazioni del recidivo) della immoralità individuale del delinquente, quali possono essere le testimonianze dei cittadini, dei compagni, dei famigliari, il fatto della sua disoccupazione, dell'ozio volontario, della famiglia negletta, delle abitudini alcooliste, documentate dal medico o dall'oste!

337. Non pertanto Manzini e gli altri pretendono di non essere mai venuti meno a quella, che essi ritengono l'unica vera scuola penale,

---

(1) E della stessa opinione è Manzini in un'altra parte del suo volume, a pag. 296, dove, col soccorso di Chauveau, s'affanna a dimostrare la differenza *essenziale* tra la recidiva e altre circostanze, come l'età, la parentela, ecc., affermando queste « *circostanze del fatto* », mentre la recidiva è « *del tutto estranea al fatto!* ».

(2) P. MIANI, *Recidiva, reiterazione e continuazione nei reati*, Napoli, 1890 p. 41.

la giuridica, e riallacciano anzi subito le comunicazioni con Carrara, riaffermando l'errore degli abolizionisti che paventano lo sconfinamento nella morale, mentre invece la speciale considerazione della recidiva ortodossamente deriva « dall'accresciuta forza morale soggettiva e oggettiva del reato (1) ». — Discuteremo a suo luogo quest'ultima affermazione, ma è bene qui notare subito che la concezione classica, carrariana, di codeste due forze, nulla ha a che fare colla recidiva : « La forza morale soggettiva del delitto consiste nella volontà intelligente dell'attore..... e i suoi requisiti sono : cognizione della legge, previsione degli effetti, libertà di eleggere, volontà di agire » (2) : or che c'entra qui la prava inclinazione del recidivo ?

E la forza morale oggettiva consiste nel danno morale, cioè nella diminuita sicurezza dei cittadini e nel malo esempio ; e ciò sarebbe verissimo se s'intendesse parlare della maggior temibilità del recidivo, ma invece Manzini esplicitamente esclude tale interpretazione positivista per attenersi alla classica : ed è allora non solo un logico e coerente classico come Carmignani, che afferma uguale danno nel reato del recidivo, come in quello del primario (3), ma è il moderno assertore dell'eclettismo caro a Manzini, il quale afferma contro i positivisti dell'*Uomo delinquente* : « la ragione di essa (pena) e il criterio precipuo della comminatoria legislativa attengono al reato..... I consociati sono preoccupati del reato in genere..... Poco monta che sia Tizio o Sempronio il reo ; quello che interessa si è di non essere offesi o molestati dal reato, qualunque ne sia l'autore! » (4).

338. Così la situazione di codesti scrittori — i quali hanno comuni con i classici abolizionisti i principii teorici generali, ma non le conseguenze logiche negatrici di ogni valore alla recidiva, e con i positivisti la considerazione di questa, ma non i principii generali donde tale considerazione deriva — non si può qualificare come un felice eclettismo, ma piuttosto come un'infelice contraddizione. Della quale è riprova il ravvicinamento puro e semplice di questi due passi : « La precedente condanna del recidivo non si rievoca per chiamarlo a ri-

---

(1) MANZINI, *Op. cit.*, p. 418 ; MIANI, *Op. cit.*, p. 41.

(2) F. CARRARA, *Programma*, Lucca, 1871, p. 57-58.

(3) Cfr. G. CARMIGNANI, *Teorie delle leggi e della sicurezza sociale*, Pisa, 1832, tomo III, cap. XI, p. 229.

(4) Cfr. L. LUCCHINI, *I semplicisti*, p. 37.

spondere di ciò di cui si è già purgato, nè per fargli espiare ingiustamente un resto di colpa, già completamente dinanzi alla legge lavata. — Gli abolizionisti manifestamente appartengono alla scuola di quei criminalisti, per i quali la pena è scopo a se stessa, per i quali l'espiazione della condanna cancella ogni traccia del precedente delitto » (1). Cioè, per differenziarsi da questi ultimi, si fa mostra di respingere proprio ciò che prima s'era sostenuto per differenziarsi dagli altri!

339. Dal primo argomento dogmatico dell'abolizionismo, il quale non tocca che i classici, passiamo ora all'altro, d'indole positivista, derivato dallo studio delle cause: — al recidivo non deve essere imputato ciò che è conseguenza delle condizioni sociali, e specialmente della prigionia imposta dallo Stato; queste hanno prodotto la ricaduta, non già la presunta maggior perversità dell'individuo.

Anche codesto ragionamento fila diritto e coerente, e dovrebbe essere decisivo per i molti deterministi, che abbiamo visto sostenere l'esclusiva o almeno prevalente genesi sociale e penitenziaria del nostro fenomeno, contro il fattore individuale: e tra essi sono non solo i moderni classici italiani, Lucchini, Manzini, ecc., ma anche positivisti, i quali non si sono troppo curati di precisare l'elastica formula ferriana sul concorso dei fattori, e arrivano quindi a domandarsi: « Sono perversi o non piuttosto disgraziati quelli che rubano continuamente?... La perversità, se mai, non è nei ladri che bisogna cercarla, ma nell'ambiente in cui vivono. Che la società possa provvedere senza un cambiamento *ab imis* degli attuali ordinamenti non credo; ma se non può provvedere ed è quindi fatale che molti individui, quantunque non perversi, delinquano, non è su questi che deve far pesare le conseguenze della sua impotenza » (2).

340. Ci sembra però che, messi su codesta china di una indubbia logicità, si debba continuare e confessare: poichè è la società con le sue deficienze e i suoi difetti, con le sue miserie e i suoi contrasti, la causa unica della delinquenza, poichè ad essa, e non al singolo individuo disgraziato, si può far sempre risalire la colpa precipua di ogni delitto, oh perchè mantenere un diritto penale, il quale non ha altro significato

---

(1) MANZINI, *Op. cit.*, p. 418 e 421.

(2) Così V. PORTO, « Sulla recidiva », in *Appunti al nuovo Cod. pen.*, Torino, 1890, p. 212.

che quello di una palese ingiustizia, di una sopraffazione del vero colpevole, la società, sulla misera vittima, il delinquente?

La forza d'arrivare a simili conclusioni sembra mancare ai tanti pur ferventi antiantropologi, da Colaianni in giù; e solo De Girardin, con qualche raro seguace, potè vantare il suo coraggio di opporsi all'opinione comune, e negare il tradizionale diritto di punire (1). Tutti gli altri qualificarono di paradosso la coerenza, e continuarono a negare il fattore individuale, senza respingere il diritto penale; aspettando qualcuno ad accorgersi della contraddizione solo di fronte alla recidiva; non accorgendosene i più nè di fronte alla delinquenza, nè di fronte alla recidiva.

341. Ciò dipende ancora una volta dalla errata, o per dir meglio indeterminata distinzione tra fattore sociale e individuale, che già noi avemmo a deplorare, e alla quale abbiamo sostituito quella del fattore permanente, intimo, e dell'occasionale esterno, la quale sola permette di negare, non soltanto l'esclusiva formazione penitenziaria della recidiva, ma anche insieme il pericolo di veder cancellato, abolito ogni concetto di delinquenza e di recidiva. Il fattore permanente, comunque esso risulti, dall'eredità o dall'educazione, è sempre presente e capace di assegnare la responsabilità all'individuo, mentre il fattore occasionale più o meno importante nel primario, si restringe al minimo nella recidiva.

342. Ma poichè qui c'interessa unicamente rilevare la contraddizione comune in riguardo alla recidiva, vediamo ancora con quali ragioni i fautori della genesi sociale e carceraria sappiano sottrarsi alla logica abolizione della recidiva stessa. Anche qui troviamo pochi solitari a curare l'esposizione di una serie di difese in sè giustissime, e alle quali noi non possiamo che sottoscrivere: — ammettendo la teorica abolizionista, non solo avremmo il male delle deplorate condizioni sociali, ma lo raddoppieremmo, togliendo con l'aggravamento l'ultimo, sia pur debole, argine al dilagare della delinquenza, specialmente abituale; — gli abolizionisti dimenticano quella legge di resistenza

---

(1) E. De Girardin, *Le droit de punir*, Paris, 1871; G. Wyrouboff, *De la pénalité*, in « Philosophie positive », VIII, Paris, 1872, p. 337; e da un punto di vista un po' dissimile cfr. Proudhon, *Idée générale de la révolution au* XIX *siècle*, Paris, 1851. E il poeta riassume: « *Ihr lässt die Armen schuldig werden — dann übergebt ihr sie der Pein* ».

al crimine, per la quale, mentre le tristi influenze sociali e carcerarie agiscono su tutti i condannati, solo il 40 o 50 % ricade, mostrando la non necessità della ricaduta, e la colpa non interamente sociale; — il diritto giudica il fatto commesso, e non va a ricercare se un uomo fu più disgraziato di un altro e quanta parte di colpa spetti all'ambiente e quanta all'individuo; — l'influenza che gli abolizionisti attribuiscono ai fattori sociali soverchia la realtà; — e infine, più che a perdonare ai ricaduti, il diritto deve pensare alla protezione degli onesti (1).

Benissimo: la prima e l'ultima proposizione riaffermano essere la pena non un'astrazione giuridica, non scopo a se stessa, ma strumento di difesa sociale per molteplici vie, tra le quali l'intimidazione; la seconda riafferma il nostro fattore individuale permanente, per il quale, a parità di circostanze esterne, solo una minoranza delinque, e una ancor più piccola parte di uomini (non il 50 %, ma il 20 o 25 % dei condannati) ricade — fattore individuale permanente, quale esso è al momento del delitto nella sua complessità, come benissimo afferma la terza proposizione, e non già nella impossibile suddivisione di fattori sociali e antropologici.

Benissimo; ma — ci permetta l'egregio autore di quelle proposizioni — esse possono concordare perfettamente con i nostri dati statistici e relative deduzioni, non già con i dati e i principii cui s'ispira il suo libro, dove egli sempre si sforza di mettere in luce l'esclusività ben distinta del fattore sociale, la preponderanza della corruzione carceraria e delle cause economiche immediate, la nessuna considerazione che il fattore individuale merita da parte del diritto penale! (2).

343. Nè la dirittura logica degli abolizionisti risparmia ai giuristi, ai teorici dell'obbiettivismo e insieme dell'aggravamento di pena per i recidivi, altre molte critiche e contraddizioni: così Orano può pensare (dato che non si vuole assumere in considerazione la maggiore temibilità individuale del recidivo) non solo che il turbamento sociale è in diretta e unica relazione col numero dei reati, ma che forse anzi la società avrebbe tutto da guadagnare, se i delinquenti fossero tutti nella categoria dei recidivi, perchè saprebbe meglio guardarsene che non dai fino allora onesti e insospettati primari.

---

(1) MIANI, *Op. cit.*, p. 40; MANZINI, *Op. cit.*, p. 419-420-422.

(2) Cfr. la nostra prima parte, con relative molteplici citazioni di passi da Manzini.

Non solo, ma che vale per esempio, il piccolo aggravamento di un mese su tre, applicati in vista della piccolezza del danno, al recidivo, che ha appena allora finito di scontare una pena assai più lunga? E se si ritiene opportuno codesto aggravamento, e necessaria quindi la sua progressione nelle sempre rinnovate recidive, si arriverà a dover applicare una pena lunghissima, o magari la pena di morte per un minimo furterello, ciò che paventano tutti gli eclettici e classici della pena proporzionata alle circostanze obbiettive del reato, non meno di Carmignani. E perchè infine, domandano (e ottengono insufficiente risposta) ancora Carmignani, Alauzet e Tissot, perchè una tanto recisa opposizione di trattamento tra il cumulo di reati e la recidiva?

344. Altri argomenti adducono ancora gli abolizionisti, ma più specifici contro la teorica carrariana come poi vedremo; pochi ultimi espone infine Orano, che possono toccare anche noi, ma ai quali è facile la risposta: il delinquente pensa a sfuggire alla pena, non a una data quantità di essa; — la seconda condanna è già di per sè più afflittiva, senza aggravarla, tenuto anche conto del progresso d'età, della famiglia nuova forse costituita, ecc.; — vi possono essere in recidiva dei reati d'affetto, d'impeto, dei reati non riprovati dalla pubblica opinione, e l'apparente primario stesso può essere talora un reale recidivo, e la prima condanna può essere stata il frutto non di un delitto, ma di un errore giudiziario; — e in fine la ricaduta è motivo d'aggravamento, o non piuttosto prova della inferma costituzione del reo, dell'alterazione delle sue condizioni mentali? (1).

La prima obbiezione si ritorce non contro di noi, ma contro Orano stesso, sostenitore della pena fissata *a priori* dalla legge anche per i primari. — Che la seconda condanna riesca poi più afflittiva per se stessa è erroneo, giacchè noi abbiamo dimostrato per contro di quale forza intimidativa disponga la legge penale, associandolesi la pubblica opinione, forza che si esaurisce e va perduta in gran parte dopo il primo reato, dopo la prima pena, la quale insegna altresì al reo che il carcere non è poi tanto temibile quanto si crede, specialmente se trattisi di un breve soggiorno. — La intricata e più o meno giustificata casistica, presentata in terzo luogo, può tutt'al più servire a negare la predeterminazione legale degli aggravamenti e delle pene, e ad affermare la necessità

---

(1) Così Orano, *Op. cit.*, p. 49, 54, 96, 158, 190, 219.

di una individualizzazione giudiziaria, combattuta poi dallo stesso autore.

E infine all'ultimo argomento noi stessi abbiamo cercato di dare una base di fatto, e abbiamo vista affermata la degenerazione diffusa nei recidivi da psichiatri e penitenziaristi, ma ciò per noi non riesce che ad aggravare quel fattore permanente individuale, al quale vogliamo commisurata la pena, e non già ad alleviare la responsabilità del recidivo, come propone una teorica, che presto avremo meglio occasione di confutare.

Che infine vi sieno, come osservano Merkel, Buccellati e Brusa, tant'altri mezzi di prevenzione e di lotta contro la recidiva, ciò null'altro significa che la complessività della vita sociale, alla quale ogni disciplina porta il suo contributo, in una saggia divisione del lavoro, che non conosce unilaterali esclusioni ; e il diritto penale ha un proprio còmpito, tutto specifico, da assolvere.

Cap. II.

La teorica classica dell'insufficienza della pena.

345. Quella da noi dimostrata necessaria conseguenza dai principii fondamentali, ai quali s'inspira la scuola classica, o giuridica che dir si voglia (accettiamo la moneta per quello che vale d'ordinario, e i nomi secondo il loro significato corrente), è chiaramente riaffermata non pure dagli abolizionisti, ma anche da altri, cui proprio si deve l'ultima più perfetta formulazione di quei principii stessi. La quantità del delitto è tale quale la costituiscono le circostanze del fatto — asserisce Carrara ; — ad esso non si può riannodare la recidiva per nessun vincolo logico o giuridico, tranne che essa mostra un carattere abitualmente più pravo nell'agente ; ma la malvagità dell'agente non può farsi rientrare come elemento assoluto nei calcoli della penalità, se non vuolsi aprir l'adito a un sindacato retrospettivo della vita dell'accusato, lo che per essere logico dovrebbe farsi sempre (1).

346. Senonchè la realtà dei fatti si sottrae allora al brillante, ma rigido sistema di concatenate astrazioni, entro il quale il penalista l'avea voluta chiusa ; si sottrae, ma s'impone d'altra parte a lui, nella diffusa opinione popolare, che mette tra un primo e un secondo peccato quasi tanta differenza quanta tra il perdono e il castigo ; e allora egli cerca di afferrarla e tenerla per altri mezzi, per nuove leve aggiunte alla sua macchina già perfetta, che or ne soffre nell'euritmia intangibile, e rivela il suo difetto essenziale. Egli riferisce cioè l'aggravamento per recidiva, alla insufficienza relativa dimostrata dalla pena ordinaria col disprezzo che per essa ebbe l'individuo, il quale ricadendo manifestò

---

(1) F. Carrara, *Programma*, Lucca, 1871, p. 528-534 ; *Opuscoli*, II, p. 129-134. In codeste pagine sono anche compresi gli altri passi di Carrara, che nel presente capitolo verremo eventualmente citando.

una eccezionale sua insensibilità alla comune forza fisica oggettiva della pena ; quindi gli va applicata una pena più forte, alla foggia del medico che prescrive un secondo farmaco più efficace quando il primo fu inoperoso.

Insieme a Nicolini, Paoli e Canonico (1), che accettano intera la teorica carrariana, e oltre Nypels, Scheurlen, Vismara e Sacker (2), che vi aderiscono almeno in parte o sotto forme equivalenti, anche Ellero, Brusa e Buccellati (3) dapprima convennero in essa, ma poi, riesaminandola, ne riconobbero l'artificio appiccicato al classico sistema e passarono diritti all'abolizionismo.

347. Infatti i due presupposti, sui quali Carrara e più specialmente Brusa nei suoi primi studi (pag. 21) fondavano la loro teoria dell'insufficienza della pena, resa sufficiente e parificata con l'aggravamento per il recidivo più insensibile, erano : 1° che la recidiva non si avveri in via di fatto che soltanto per eccezione; 2° che la legge abbia raggiunto l'ideale possibile nella qualità e gravità delle sue punizioni, appropriandole ai singoli delinquenti.

Or le statistiche parvero a Brusa, così come poi a Miani, Mossa, Manzini, ecc., raggiungere una tale proporzione del 40 o 50% che, se la recidiva non diveniva la regola, neppur poteva dirsi eccezione, e quindi codesti autori ne trassero argomento per respingere la teorica dell'insufficienza. — In realtà però l'obbiezione non vale, perchè la quota di coloro i quali ricadono dopo un primo reato, si può veramente ancor dire eccezionale, non raggiungendo neppure il 25 % ; e per quanto dunque riguarda il primo presupposto, noi ci troviamo invece quasi d'accordo con Carrara, almeno di fronte ai recidivi per la prima volta.

348. Passando al 2° presupposto, noi dobbbiamo subito dichiarare la nostra incompetenza in materia ; o meglio piuttosto, usando il metodo degli scolastici, distinguiamo. Se per legge ideale s'intende quella

---

(1) N. Nicolini, *Le questioni di diritto*, Napoli, 1870, II, 601 ; Paoli, *Nozioni elem. di dir. pen.*, p. 129 ; Canonico, cit. in Mossa.

(2) Nypels, *De delictis recidivis*, Louvain, 1828, p. 14 ; Scheurlen, *Osservazioni sulla recidiva*, in *Scritti germ.* di Mori, II, 107 ; Vismara, *La recidiva nei reati*, Firenze, 1871 ; Sacker, *Der Rückfall*, p. 103-104.

(3) A. Buccellati, *Istit. di dir. pen.*, p. 221-222 ; Brusa, nei *Progetti di Cod. pen.*, 1876; artic. cit. in « Riv. disc. carc. » ; e *Studi sulla recidiva*, Milano, 1866 ; Ellero, cit. in Miani.

qualunque che sappia ridurre al minimo la delinquenza e la recidiva, quella cioè che sia dimostrata tale dai suoi utili risultati, dal pratico raggiungimento degli scopi utili e reali che alla pena convengono, possiamo subito intenderci; ma se per legge perfetta si debba intendere quella astrazione giuridica indefinita e indefinibile, quella proporzione metafisica tra malefatto e pena, che rappresenta appunto l'ideale di Carrara e dei suoi avversari classici moderni, ci è necessario lasciare battagliarsi costoro come possono.

Dicesi che il Codice italiano rappresenti l'ultimo ottimo prodotto della loro scuola, e allora essi dovrebbero esser tutti d'accordo con Carrara, e accettare nella recidiva la teorica dell'insufficienza, senza opporle la possibilità inversa di esuberanza e mala qualità di pene, o la difettosità e la corruzione penitenziaria (1); con che, proprio secondo essi stessi, nulla avrebbe a che fare la proporzione giuridica penale. — Per noi i sistemi e Codici prevalenti sono tutti insufficienti, come d'altra parte la sensibilità del delinquente è sempre diversa da individuo a individuo, richiede sempre differenza di pena e non già solo nel caso della recidiva, nè in una proporzione, quale Carrara pretende precisare *a priori* in decimi e in centesimi; e anche limitandosi a tenerne un tal conto, bisogna poi esser disposti ad aggravamenti progressivi, fino alla pena perpetua.

349. Il punto di vista classico puro era ancora una volta risolutamente sostenuto da Carmignani col suo celebre dilemma « O la pena per il primo reato è sufficiente ostacolo politico contro il reato stesso, o non; nel primo caso la ricaduta devesi attribuire non all'insufficienza della pena, ma a calcoli sbagliati del recidivo; nella seconda ipotesi devesi accrescere la pena, ma non esasperarla nel caso di recidiva ». — Questo è parlar chiaro e tener fede ai proprii principii della pena giuridica incurante delle singole individualità, senza cadere nelle molteplici contraddizioni di Miani e degli altri che l'hanno ripetuto, rimproverando le concessioni altrui alla teoria dell'emenda, per poi ricadervi essi stessi e peggio nelle obbiezioni (2).

Insufficiente poi a che la pena? Questo nè Carrara nè altri hanno specificato, oltre il solito ricorso ai termini giuridici di forza oggettiva

(1) Così Miani, *Op. cit.*, p. 24 e seg.; Mossa, *Op. cit.*, 83 e seg.; Manzini, *Op. cit.*, p. 439 e seg.

(2) Cfr. Miani, 26; Mossa, 92; Manzini, 438, 440.

fisica e morale, che i classici oppositori hanno una buona volta, per poterli chiaramente discutere, tradotto in volgare e poi interpretato come una concessione alla teorica dell'intimidazione e alla teorica dell'emenda (1). E — se così fosse, se non credessimo Carrara più attaccato al suo rigido sistema giuridico, tanto da ricorrere a quella distinzione tra aggravamento dell'imputazione e aggravamento della pena, per non intaccare la prima e con essa l'obbiettività del reato, e da affermare quella distinzione tra allarme al momento del delitto e allarme al momento della condanna, che Impallomeni benissimo confutava unificando (2) — dovremmo anzi aderire all'idea della pena insufficiente, poichè in verità, la pena avendo per noi effettivamente degli scopi intimidativi ed emendativi (3), la recidiva viene ad essere la prova di una persistente tendenza criminosa, che non fu prima emendata, e contro la quale deve anche esperirsi una maggiore azione intimidativa quanto più la pena ha perduto, dopo una prima applicazione e per l'abitudine del carcere, di quel suo valore, di quella efficacia che le venivano dall'associata scomunica sociale.

350. E se vi ha qualcosa che possa indurci a non negare la nostra pur tenue e condizionata adesione alla teorica dell'insufficienza della pena, queste son proprio le obbiezioni e rimproveri che i classici moderni muovono agli antichi propugnatori di essa. Così quando Civoli oppone a Carrara : « Con questa teoria in realtà si viene a negare il carattere giuridico della pena, e a collocarsi precisamente sul terreno sul quale si rimprovera ai fautori della cosiddetta scuola positiva d'essersi messi... Le pene non sono applicate perchè si abbia fiducia che valgano a correggere chi le subisce, che anzi ognuno sa come l'espiazione della pena quasi inevitabilmente renda peggiori. Lo Stato esercitando il magistero punitivo attua il diritto generato dalla perpetrazione del reato » (4), noi non possiamo che persuaderci una volta di più della realtà insoste-

---

(1) Cfr. GIULIANI, *Op. cit.*, il quale oppone una conseguente, per lui irrazionale, necessità di applicare un maggior numero di colpi all'individuo più insensibile ; e Carmignani, Miani, Mossa, ecc., loc. cit.

(2) Cfr. IMPALLOMENI, *Il Cod. pen. it.*, Firenze, 1904, § 198.

(3) Dallo stesso punto di vista anche GARRAUD aderisce in parte alla teorica dell'insufficienza (cfr. *Traité du droit pénal français*, Paris, 1899, III, p. 56).

(4) Cfr. C. CIVOLI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1900, p. 520.

nibile dei principii di codesti giuristi per i quali, che la misura o il modo di pena riescano magari a contrario effetto, a dannoso incremento della delinquenza, di ciò non ci si dovrebbe curare, purchè resti intatta quella proporzione giuridica fra pena e reato..... che poi essi stessi si dichiarano impotenti a definire e raggiungere !

351. E un altro moderno eclettico opponeva a Nypels, fautore (1) della teorica dell'insufficienza dal punto di vista dell'assai più lieve impressione esercitata dalla stessa pena sul recidivo che non sul primario: « Quest'è un'ipotesi gratuita ; ma, anche provata » (e non solo noi la provammo, ma anche tutti i penitenziaristi, psicologi, medici e giuristi) (2) « nulla concluderebbe e nulla dimostrerebbe, perchè una questione giuridica non può essere risolta con criteri propri esclusivamente delle discipline carcerarie » (3). — Or quali sono, di grazia, i criteri con i quali vanno risolte le questioni giuridiche ? Se ad esse i dati della pratica penitenziaria, cioè della disciplina che più loro è vicina e affine, nulla debbono dire, nulla possono suggerire, donde trarranno gli elementi, i fondamenti di vita ? Anche domani fosse dimostrato con precisione matematica dai penitenziaristi che una qualsiasi determinata categoria di delinquenti risente dalla pena un effetto che è l'inverso d'un'altra, o dieci volte più forte o più debole di un'altra qualsiasi, di tutto questo il diritto penale non se ne deve impicciare; troppo spazianti in alto sono i principii sui quali esso poggia, perchè abbia a curarsi neppure delle conseguenze dell'azione sua in questa bassa terra!

E che dire poi delle altre discipline, della sociologia, dell'economia, dell'antropologia, attorno alle quali tanti s'affaticano a stabilirne i rapporti con la criminalità ? A maggior ragione le disdegnerà la pura scienza giuridica, della quale pur troppo celati restano ancora ai profani i principii fondamentali!

---

(1) NYPELS, *Op. cit., loc. cit.*; giova però tener chiaro che l'insufficienza da Nypels era piuttosto bene riferita alla seconda pena se normale, e non già alla prima pena, come più sembra affermare Carrara, il quale del resto cita e aderisce a Nypels. — Perciò male B. ALIMENA (*I limiti*, III, 570), che pur ha dato tanta importanza alla intimidazione, mette in un fascio l'opinione dell'uno e dell'altro respingendole insieme.

(2) Cfr., p. es., A. BAER, *Il delinquente...*, cap. II, *d*); R. DEMOGUE, *De la souffrance et de son imputation sur la peine*, in « Revue pénitentiaire », 1899, p. 184 ; NAPODANO, *Appunti alle lez. di dir. e proc. pen.*, cit. da Masucci.

(3) Così MANZINI, 441.

Salvo poi, quando l'opportunità polemica si presenti, suggerire proprio ai positivisti o agli antropologi di cominciare prima a occuparsi del carcere e di pratiche attuazioni (1), oppure negare che le attuali tristi condizioni criminali dipendano dalla teorica della retribuzione giuridica, pretestando ch'essa non potrà perfettamente attuarsi, che quando il giudice, dividendo la sua attività tra il giudizio e la sorveglianza dell'esecuzione penale, riuscirà a sorprendere nella coscienza popolare, l'araba fenice della proporzione tra colpa e pena! (2).

352. Giova qui per ultimo accennare a una moderna variante della teorica carrariana, proposta da Sacker, come concorrente con l'altro suo asserto della maggiore pericolosità soggettiva del recidivo: affermata la sua adesione alla *Zweckstrafe*, sotto i tre diversi aspetti proposti da Liszt, e il rivolgersi della pena non già al delitto, nè al delinquente, ma alla tendenza delittuosa — se questa persista dopo una prima punizione, e si manifesti in recidiva, egli riconosce dimostrato che quella prima pena fu insufficiente a togliere, a correggere quella tendenza, ed è quindi necessario aggravarla (3).

Tolta la restrizione della specificità della tendenza e dell'impulso (che conduce all'ammissione della sola recidiva specifica, come noi avremo occasione più tardi di discutere, e che del resto contraddice a quella unilateralità del carattere umano, a quella unità dell'individuo delinquente e delle sue facoltà, quale lo stesso autore altrove (p. 23) ammette) nulla è da obbiettare a tale accenno di teorica, inspirata a quegli stessi principii utilitari e dell'emenda, per i quali in parte difendemmo, in parte respingemmo le affermazioni di Francesco Carrara.

---

(1) Così Lucchini, *I semplicisti*, p. 93.

(2) Così Zucker, *Ueber Kriminalität...*, p. 48.

(3) Cfr. J. Sacker, *Der Rückfall*, p. 103-106. In ambedue le sue teorie, sebbene talora con espressioni e formule classiche, egli si avvicina evidentemente più ai positivisti che non agli eclettico-classici, i quali (Cfr. Manzini, 453) errano descrivendolo come interprete di Liszt e ad essi aderente.

Cap. III.

La teorica neo-classica della attenuata responsabilità e dell'irresponsabilità.

353. Lasciate dietro le nostre spalle quelle teoriche le quali, per derivare dai rigidi principii obbiettivisti della scuola classica, negano di tener conto della recidiva, circostanza tutta individuale, nel misurare la quantità del reato, e tutt'al più per ripiego la riconnettono allo studio della pena — passiamo ora a tutte le altre che, più o meno largheggianti nel tener conto dell'elemento soggettivo, riferiscono direttamente la recidiva alla imputazione o alla imputabilità (1).

In effetto poi queste seconde differiscono tra di loro stesse nei pratici risultati assai più: le une riuscendo all'aggravamento, le altre a una attenuazione o fino alla negazione della responsabilità individuale nel recidivo. Contro quest'ultime or qui si vuol dire.

354. La primitiva scuola classica, affermatasi nei Codici della rivoluzione francese, oppose agli arbitrii, ai privilegi del Medio Evo, una recisa dichiarazione di uguaglianza giacobina: nessuna differenza da individuo a individuo, nessuna facoltà al giudice di scelta nelle pene, fissate *a priori* per ogni reato nella loro qualità e quantità; e così il libero arbitrio riusciva a base dell'imputabilità, ma senza bisogno di espliciti riconoscimenti, come presupposto implicito, necessario ed uguale, in ogni individuo di fronte alla giustizia. Ben presto però fu necessario riconoscere che codestà libertà subiva in pratica almeno delle limitazioni, dando luogo a differenze tra individuo e individuo, le quali, in causa della giuria, furono ammesse dai Codici, con l'ammissione delle circostanze attenuanti.

---

(1) È quindi evidente, tra le prime e le seconde, una differenza quasi fondamentale, e di molto maggiore importanza di quella che non le attribuiscano Crivellari (*Il Cod. pen. it.*, vol. IV, 332) e Andreotti (*Recidiva*, p. 15).

Aperta codesta prima falla nel concetto di libertà assoluta, altre preste e facili seguirono, nel successivo riconoscimento di ogni circostanza esterna o interna determinante la volontà individuale: la necessità che induce al furto, la pazzia che induce all'omicidio, e via via fino alla generosa e indefinibile incognita della forza irresistibile, che ancor oggi detta le scandalose assoluzioni per l'art. 46.

Qualcuno diede a codesta tendenza il nome di scuola neo-classica come quella che, tenendo per base il principio fondamentale classico del libero arbitrio, cercava di conciliare con esso praticamente le affermazioni di fatto dei deterministi, per mezzo di una individualizzazione basata su di una graduazione della libertà, e conseguentemente della responsabilità, e infine della penalità.

355. E anche la recidiva — per un suo significato probabile di diminuita libertà, in vista della forza dell'abitudine criminosa avente un'azione sempre più autonoma e indipendente dal volere dell'individuo, fino a raggiungere l'automaticità del riflesso — fu potuta considerare quale una attenuante o una dirimente.

Noi già sappiamo (cfr. § 271) come la scuola neo-classica abbia tra l'altro inspirata o prestata la giustificazione scientifica di quella attenuazione di pena ai minorenni, che domina dannosa nelle legislazioni moderne, e or ora vedremo come essa conti tra i suoi seguaci, più o meno aperti e coerenti, la quasi totalità dei moderni eclettici, antipositivisti; pur l'applicazione logica dei suoi principii alla recidiva fu osata solo da pochissimi: si citano Kleinschrod, Michelet, Bozi, Bourdon, Tissot, H. Gustave (1).

356. Tale rarefazione è presto spiegata: mentre nel caso dell'attenuazione per i minorenni la filosofia neo-classica può appoggiarsi all'opinione popolare, che vede giustamente nel più dei minorenni delinquenti le facili vittime delle passioni, delle tentazioni esterne, e il prodotto del traviamento momentaneo anzichè di una tendenza criminale permanente pericolosa; nel caso della recidiva vi ha invece pieno contrasto col più comune buon senso, il quale non ammette che quanto più un individuo è immorale e indurito nel crimine, tanto più lieve gli sia la pena. — Precisamente come, in opposta guisa, la scuola di

(1) I primi due citati da Sacker (98); il terzo nel Bollettino bibliogr. della « Rivista penale », vol. XLV, 226; il quarto e quinto da Garraud (III, 58); l'ultimo da Aymard (388).

Bentham, di Feuerbach o di Romagnosi, della coazione psicologica o della controspinta, può ritrovarsi in felice accordo con tutti nell'accrescere la pena intimidatrice al recidivo di tanto, quant'è più forte della comune la tendenza di costui a commettere nuovi delitti; ma deve ritrarsi dal sostenere un aggravamento di pena contro i minorenni, più facilmente tratti al delitto, o nei piccoli delitti più facilmente frequenti, e quindi bisognosi, nella logica e pura teorica dell'intimidazione, di una controspinta penale più forte.

Però, mentre noi pure abbiamo affermato l'alto valore della tradizione storica e dell'opinione popolare, esse possono non ritenersi senz'altro sufficienti a respingere una teorica, la quale comunque si presenta in abito scientifico, non contraddicente ai dati che noi stessi presentammo; e quindi vediamo, se tra la massa degli scrittori, che hanno fatto diserto il campo neo-classico, non si presentino altre obbiezioni più decisive.

357. Si è detto: « Che l'abitudine criminosa in certi delinquenti sia fortissima, non si può dubitare; ma evidentemente si sbaglia quando si vuole attribuire al maggior numero le qualità proprie del minore, e in questo caso dell'infimo » (1). — Tale obbiezione non è che una fuga di fronte alla questione posta nettamente dai neo-classici: la riduzione dell'abitudine al minor numero dei casi è non meno arbitraria della sua generalizzazione, nè vien chiarito poi almeno come la giustizia dovrà comportarsi verso codesto minor numero.

358. Garraud a una sua prima obbiezione contro i neo-classici, che lo metterebbe in fascio con i positivisti (2), ne aggiunge un'altra, per conservare le sue relazioni con i classici e mantenersi nel suo eclettismo: « ..... Se l'abitudine, facilitando il delitto, sembra diminuire la responsabilità attuale del criminale, non bisogna però dimenticare che codesta abitudine è un fatto essenzialmente volontario nel suo principio ». — Cioè, si è costretti a riconoscere che l'abitudine criminosa intacca la presunta volontarietà degli atti, sulla quale si fonda l'imputabilità, ma, per sfuggire alla conseguente attenuazione di pena, si risale alla vita passata, e si sostiene che l'acquisto anteriore di tale abitudine è però da porsi a carico del delinquente, che se l'è voluta, meritandosi quindi l'aggravamento.

---

(1) Così MANZINI, *Op. cit.*, 422.

(2) Cioè la necessità della difesa sociale; ragione che noi pure sosterremo ma con più coerenza. Cfr. R. GARRAUD, *Traité du droit pénal*, III, 58.

Si tratta cioè di un adattamento incoerentemente eccezionale per la recidiva, di quella teorica che Wahlberg svolgeva prima del nascere della scuola positivista, nel suo interessantissimo tentativo di innestare il principio della individualizzazione sul terreno classico, fondando la imputabilità sulla presunzione di una raggiunta maturità del carattere individuale, capace di resistere alle tendenze anteriori e innate, e di scegliere liberamente le vie del futuro (1). Peggio ancora, si tratta di una riproposizione nel campo del diritto penale, della stessa teoria, per la quale Heinroth e altri psichiatri di quasi un secolo fa, cercavano di sostenere ancora la colpevolezza e punibilità della pazzia, pretestando che « il disordine dello spirito dipende dal disordine non represso delle passioni » (2).

Tale amminicolo, che Liszt dichiarava unico possibile ai teorici della retribuzione, della proporzione tra pena e reato (3), non può in realtà persuadere alcuno ; poichè esso presuppone un punto di vita nel quale l'uomo perfettamente libero comincia a ingaggiarsi spontaneamente nell'abitudine criminosa, dimenticando di dimostrare la impossibilità che a questo iniziale acquisto l'individuo sia arrivato sotto l'azione di circostanze anteriori, di abitudini analoghe anteriori, delle quali allora egli sarebbe stato irresponsabile o attenuatamente responsabile, così come oggi delle attuali. Aggiungasi ancora che l'inizio di tali abitudini, come infatti rilevammo dalle statistiche, può datare da quella minore età, la quale a sua volta deve riuscire ad una attenuante.

359. Anzi, fondandosi su tale amminicolo e arbitrariamente risalendo ad un immaginario punto di libertà assoluta, si potè costruire (ne facciamo qui cenno a mo' di parentesi) un'altra teorica della recidiva non molto dissimile dalla neo-classica pura, la quale consisterebbe nel ritenere colposo il delitto in recidiva, come quello che fu non direttamente voluto dall'autore, ma effetto diretto di una abitudine voluta, o almeno non contrastata, e quindi imputabile all'autore.

Tale teorica, che noi subito respingiamo per la indimostrabilità della libera acquisizione dell'abitudine, e della spontaneità nella mancanza di

---

(1) Cfr. il cap. II, *Die Reife des individuellen Charakters als Bedingung der strafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit*, in WAHLBERG, *Op. cit.*, p. 61-76.

(2) Cfr. F. LEURET, *Fragments psychologiques sur la folie*, Paris, 1834, p. 21.

(3) Cfr. F. LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, IV, nella sua Zeitschrift, 1883.

resistenza, è attribuita da Manzini a Dochow e ad Hälschner (1), ed è dallo stesso autore combattuta con un sorprendente argomento di meccanica cerebrale: « Nel processo d'indebolimento progressivo della volontà del delinquente dovrà anzi tutto affievolirsi e sparire il potere inibitorio o d'arresto, come quello che richiede un maggior grado di volontà ed è di natura più complessa e delicata ; soltanto dopo di questo potrà cominciare la dissoluzione della volontà come potere d'impulsione »; inversamente cioè all'opinione di Hälschner e Bochow. — A noi sembra però altrettanto arbitraria l'opinione di Manzini, la quale stacca le anormalità dell'impulsione da quelle dell'inibizione, come se esse non potessero concorrere e l'eccesso dell'una non fosse il difetto dell'altra ; ma quel che più c'importa notare, abbandonando codesta disputa di ipotesi, è l'affermazione da parte di un avversario del fattore antropologico, di una origine materialistica degli impulsi ad agire e del loro meccanismo intracerebrale!

360. Ritornando alla teorica neo-classica pura della recidiva, una terza obbiezione le fu ancora mossa, la quale è più che altro una semplice affermazione: « Quanto più un individuo è imbevuto di principii malsani, quanto più è moralmente guasto, tanto maggiormente imputabile riesce, sempre che si tratti di individui sani di mente » (2). — L'affermazione concorderebbe mirabilmente in verità con i risultati della nostra ricerca sulla prevalenza nel recidivo del fattore personale permanente, e con i principii della scuola positivista la quale vuole commisurata la pena alla temibilità del delinquente ; e c'indurrebbe anzi a comprenderne gli autori in codesta scuola, se essi, in vista di tale pericolo, e per mantenere la propria caratteristica di eclettici, non avessero aggiunta quella coda « sempre che si tratti di individui sani di mente », la quale però è del tutto erronea. Infatti : che cosa intendono Impallomeni e i compagni suoi, per sani di mente? Io non so bene, perchè essi non si son mai spiegati, ma (oltre che per i nostri dati) abbiamo altrove accennato e poc'anzi riportato un lor passo,

---

(1) MANZINI, *Op. cit.*, p. 430. Egli però non cita le fonti donde trae origine tale sua attribuzione ; noi abbiamo potuto consultare di H. HAELSCHNER, *Das gemeine deutsche Strafrecht*, Bonn, 1881, B. I, § 219, nel quale anzi Hälschner sostiene la recidiva come « allgemeinen Strafschärfungsgrund ».

(2) Cfr. IMPALLOMENI, *La recidiva secondo il Cod. pen. it.*, p. 225, ripetuto da MANZINI, *Op. cit.*, p. 424.

nel quale si parla di una dissoluzione cerebrale della volontà, di difetti di resistenza al crimine nei recidivi, ecc.; ora — o essi escludono tutti costoro non solo dalla aggravata, ma anche dalla solita imputabilità, e allora noi li rimetteremo nel campo neo-classico donde avevano cercato disertare — o ritengono per contro più temibili codesti individui, nei quali l'immoralità divenuta permanente accenna a un difetto organico, cerebrale, di più o meno fresca data, e allora noi li annovereremo tra i positivisti, dai quali avevano cercato sfuggire.

361. Ridotti così gli eclettici agli estremi del neo-classicismo o del positivismo, vediamo quali sono le obbiezioni di parte nostra, contro quella teorica che vuole attenuata la imputabilità e la pena nei recidivi.

Potremmo prima di tutto discutere su un aspetto attivo e uno passivo dell'abitudine, se ciò non ci sembrasse troppo astratto dalla realtà, e ci limitiamo intanto piuttosto a negare l'unilaterale concezione dell'abitudine criminosa ristretta alla ripetizione della manifestazione esterna punibile; mentre invece, tranne i casi di specifiche manìe morbose, trattasi più di solito di un'abitudine generica di vita, comunque oziosa e viziosa, alla quale si rallega il delitto, anche nelle forme più varie. Questo però non è ancora che un difetto secondario della teorica neo-classica, mentre possiamo dimostrarla peccare più fondamentalmente per errori di principio e di modo.

Essa si fonda cioè sul presupposto del libero arbitrio, presupposto al quale può condurre un atto di fede individuale, non già la convinzione scientifica, la quale non l'esclude nè l'accetta, ma lo deve racchiudere in una x, che potrà essere poi eguale in rapporto fisso o variabile, a *zero* o a qualsiasi valore positivo. Peggio ancora essa pretende misurare la quantità di codesta x, sconosciuta nella sua essenza, in ogni caso particolare e concreto, commisurandole la penalità; e ciò è così assurdo, che fino ad ora non si è dato un saggio possibile di codesta misurazione, tanto meno in riguardo ai recidivi, per i quali non si è neppure precisato se si pensi a una diminuzione fissa *a priori*, di libertà e quindi di penalità, o variabile da individuo a individuo!

362. Quindi tale teorica — la quale, come accennammo, trasse origine da un frettoloso innesto delle malcomprese (1) nuove idee positi-

(1) Cfr., p. es., E. Brusa (*Studi sulla recidiva*, p. 48), il quale, combattendo la teorica neo-classica nella recidiva, aggiungeva: « Per venire in siffatti pensamenti sarebbe mestieri aver fatto lega coi difensori della scuola fisio-

viste sulle classiche antiche, e continua pur troppo anche oggi a imperversare, specialmente nei verdetti dei profani messi di fronte alle perizie pischiatriche — non può essere certo accettata da noi, nè dai positivisti, per i quali il diritto penale, servendo alla difesa della società e della sua costituzione giuridica, tanto più temibili e pericolosi appaiono quei delinquenti (1) che perseverano nell'offesa, comunque ciò avvenga: per eredità, per formazione d'ambiente, per abito morale e organico acquisito, per fatto di libera volontà anteriore o per semplice concatenazione deterministica.

LA IRRESPONSABILITÀ DEI RECIDIVI E I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

363. L'argomento però che praticamente ebbe il maggior peso contro i neoclassici, fu il fatto che col loro sistema si venivano ad attenuare e abbattere i ripari, proprio là dove la coscienza popolare li sentiva occorrere maggiori: di qui il tentativo di qualcuno dei succitati autori, di mantenere la propria opinione scientifica, cercando insieme un mezzo di conciliazione con le necessità della difesa sociale.

Così Bozi propose, accanto alla attenuazione di pena per il recidivo, un intervento dell'autorità amministrativa, la quale, in vista dei propri scopi non giuridici, ma di educazione e di prevenzione, internasse il recidivo in apposito stabilimento, per un tempo indeterminato, subito dopo che esso avesse scontata la breve sua pena (2).

364. La *Rivista penale* di Lucchini commentava (3) benissimo così tale proposta: « È facile intendere come non ci potremmo acconciare a questo ibrido miscuglio di funzioni giuridiche e amministrative, che ricorda un po' il nostro malaugurato istituto del domicilio coatto ». E lo stesso ripeteva poi Manzini (p. 424). — Così che si potrebbe ormai ritenere inutile ogni ulteriore discussione sull'idea neo-classica di misurare

---

logica o frenologica del diritto penale, e mettere in balìa degli incerti consigli dell'arte medica i principii sovrani della scienza sovrana tra le scienze giuridiche sociali! ».

(1) In ciò convengono anche ALIMENA (*Naturalismo critico e dir. pen.*); PRINS, (Pref. di *Science pén. et droit pos.*); GARRAUD (*Traité*) e tanti altri; lasciamo però tutto a loro il còmpito di porsi in regola con altre loro affermazioni, singolarmente contraddittorie in quest'ultimo (*Traité*, I, 433-434).

(2) Cfr. BOZI, *Bekämpfung des Gewonheitsverbrechens*, Berlin, 1895, cit. nel seguente comm. di nota 13.

(3) In vol. XLV, B. B. p. 226.

la responsabilità sulla libertà, e sui suoi ripieghi per soddisfare le inverse esigenze della difesa sociale — se invece essa non fosse in realtà l'idea necessariamente comune a quasi tutti gli odierni penalisti non positivisti, i quali, pur combattendola sotto le forme già esposte, la ripresentano poi per proprio conto sotto infinite altre, tutte però identiche nella sostanza.

E basta infatti ricordare, oltre gli accenni di Conti nella stessa *Rivista* (1), le proposte del direttore stesso di questa (al tempo dell'ultimo progetto di Codice penale italiano), e cioè di attenuazioni di responsabilità morale nei deficienti mentali, e conseguentemente di pena, in contraddizione con le necessità della difesa sociale e giuridica, e le proposte di Istituti, ch'egli avrebbe dovuto respingere come ibridi e peggio, tanto più che son rimessi all'aborrito arbitrio del giudice! (2). E a principii poco dissimili è ispirato anche il noto progetto di Codice penale svizzero presentato da Stooss (3), e quello tedesco che la manìa dei compromessi ha suggerito a Liszt (4).

365. Più particolarmente poi, a proposito della recidiva, noi abbiamo già accennato a qualche autore classico, il quale, negando la recidiva convenisse al diritto penale, ammetteva possibile, per certi casi speciali, la ripresentazione dell'argomento nella sede dell'imputabilità (5). Poletti ne riprendeva poi l'idea e, paragonando i recidivi abituali ai pazzi, non tanto per comunanza di anomalie patologiche quanto per la loro insocialità, dichiarava i primi ugualmente irresponsabili, non imputabili, non persone giuridiche soggette al diritto penale (6).

---

(1) Cfr. V. Conti, *Nuove ricerche intorno ai moventi a delinquere*, nel vol. XLVIII, p. 427.

(2) Cfr. L. Lucchini, *Reato e delinquente nel progetto del Cod. pen. it.*, nel vol. XXI, p. 294. Interessantissima è poi l'applicazione di codesti stessi principii nel seguente art. 49 del suo progetto.

(3) Di cui l'art. 11 : « Se la salute mentale del delinquente non era che alterata o coscienza incompleta, il giudice attenuerà liberamente nella specie e nella quantità ».

(4) Cfr. « Liszt's Z. », 1905, p. 720 ; con l'aggiunta strana del giudice civile.

(5) Cfr. A. Buccellati, *Istituzioni*, p. 221.

(6) F. Poletti, *Il sentimento e la persona giuridica nella scienza del diritto pen.*, Udine, 1887 ; *L'azione normale come base della responsabilità dei criminali*, 1889.

Malgrado il talento e le apparenze positiviste di tale teorica della normalità, in fatto quest'è una forma larvata di quel neo-classicismo, il quale, dove ravvisa una causa permanente di delitto, toglie la responsabilità penale; e similmente, per non venir meno alle necessità pratiche della difesa degli onesti contro i delinquenti, lo stesso autore ricorreva a un altro mezzo, non più penale ma generico, di eliminazione degli insociali.

La stessa idea per ultimo ripigliava Manzini, fondendole insieme una proposta di Conti (pena perpetua ai recidivi per la terza o per la sesta volta, seconda la gravità dei loro delitti), e cercando di dare ad essa l'aspetto più scientifico e preciso: « La normalità soggettiva consiste in quella facoltà virtuale competente all'uomo, per la quale, convivendo con gli altri, può unire o non opporre la sua attività al raggiungimento dei fini per cui gli uomini durano congregati, e per la quale, anche contrastando ai detti fini, è capace di diritti e imputabile delle sue azioni..... La potenzialità suddetta sparisce quando l'agente, commettendo un'azione dannosa vietata dalla legge, ha operato sotto il dominio di irresistibili forze estrinseche, o di anormali condizioni intrinseche della sua personalità..... L'azione da cosciente può divenire incosciente per fatto dell'abitudine..... Quando un uomo soggiogato da una data abitudine giunge al punto in cui la sua volontà si è tanto affievolita da non poter più esplicare la sua forza inibitrice, egli agisce in modo psicologicamente anormale, non cosciente... costui quindi non potrà essere soggetto di diritto penale..... e, poichè non si può seguire che un criterio empirico..... ciò avverrà dopo l'ottava recidiva in reati determinati da cupidigia e da malevolenza; dopo la quarta recidiva nei reati provocati da libidine o da impulso altrui » (1).

366. Ci piacque di riportare per intero codeste proporzioni, come quelle che ci permettono, oltre la discussione più generale di principio, alla quale poi dovremo passare, la discussione sulla possibilità e sulla razionalità delle pratiche applicazioni che ne discendono. E prima di tutto: il passaggio a codesto stato di abitualità non potrà che essere continuo e graduale: or come si può sostenere una tale opposizione di provvedimenti tra due gradi immediatamente successivi di uno stesso

---

(1) Cfr. V. MANZINI, *La recidiva*, p. 585-587, 594-595.

fenomeno, tra due sfumature? L'anormalità s'inizia senza dubbio già subito con i primi delitti, essa s'impossessa anzi, come dice Tarde, del delinquente fin dal primo suo delitto; e il nostro autore stesso fissa con Ribot che « la dissoluzione della volontà segue una marcia progressiva » (1): ora, perchè nessun provvedimento di natura amministrativa interverrà contro codesta sviluppantesi anormalità, perchè si continuerà a insevire con pene sempre più aspre e gravi (così lo stesso A. a pag. 598) contro colui — per il quale invece si dovrebbe divenire sempre più indulgenti, perchè diminuisce sempre più in lui quella responsabilità che voi, sotto forma di normalità, fate condizione essenziale dell'applicazione della pena?

E ancora: ci riuscirebbe assai facile dimostrare come le suddette proposizioni riposino essenzialmente sulla libertà morale, di cui l'A. stesso nega potersi occupare la scienza (2); ma più che altro, come può Manzini, dopo aver così delimitato il campo della morale imputabilità e giuridica responsabilità: « sempre che le azioni nocevoli siano procedute da un interno principio, sia esso qual esser si voglia, con cognizione del fine », come può affermare che l'azione di chi ruba per l'ottava volta non sia proceduta da interno principio, con cognizione del fine? Come si potrebbe anzi neppure affermarlo per il paranoico, che uccide secondo gli scopi logici delle sue allucinazioni mentali, a differenza del normale che uccide per un sospetto normale ma falso?

E infine: perchè otto recidive, e non quattro o dodici? Come se fosse lecito decidere della vita, del destino di un uomo, su di un semplice limite arbitrario, che non ha alcuna giustificazione nè razionale, nè utilitaria. E perchè si sottrarrà al provvedimento colui che, p. es., dopo sette furti, ferirà per istinto brutale la moglie, salvo poi ritornare al furto, dopo il periodo di prescrizione dei delitti similari?

367. Ma, senza entrare in argomenti speciali che avremo più tardi occasione di trattare, ce n'è già abbastanza per respingere la proposta di Manzini.

Pur non abbiamo che sfiorato appena il nocciolo sostanziale della

---

(1) Th. Ribot, *Les maladies de la volonté*, Paris, 1907, p. 155. — Manzini, *Op. cit.*, p. 431.

(2) Infatti, i pochi casi di irresponsabilità egli li metterebbe quando ci sono irresistibili cause estrinseche o cause intrinseche... cioè quando si verifichi l'ipotesi deterministica!

questione che le sta in fondo, che è specialmente importante per la recidiva dove abbiamo visto abbondare le alterazioni, le anomalie mentali, e che invade tutto il campo del diritto penale: Vi sono limiti nella responsabilità penale dei cittadini? Si possono definire delle categorie di cittadini (recidivi abituali, pazzi, ecc.) irreponsabili, responsabili o semiresponsabili? Si può non avere o perdere la qualità di persona di diritto penale, e quando?

Tale è la questione che urge qui risolvere in generale, per poterne poi dedurre l'accettazione o la negazione della proposta speciale per i recidivi, quale che possa poi esserne la formula e il modo d'applicazione pratica.

LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE.

368. Abbiamo accennato alla primitiva intransigenza egualitaria nel tempo in cui la rivoluzione francese poneva nella storia i limiti all'arbitrio e al privilegio; però fra le prime eccezioni fu la pazzia, alla quale essendo stato assegnato da Pinel, Esquirol e altri psichiatri, un dominio, una sede e una causalità tutta fisica, non solo si cessò di considerarla colpevole in se stessa, come fino allora era stata ritenuta, ma anche la si considerò causa di incolpabilità nei delinquenti comuni.

Ma se della pazzia gli antichi, e i moderni profani, hanno un concetto tutto unitario e ristretto, la psichiatria ne va rivelando sempre nuove forme e manifestazioni, oltre quei confini; sicchè i giuristi arrivano sempre con qualche decennio di ritardo a porre come regola immutabile di diritto una limitazione della responsabilità penale in vista della pazzia, la quale è invece sempre scientificamente insufficiente o errata (1).

Si disse e si continua a dire dal nostro Codice, che la responsabilità veniva a mancare, quando il delinquente non avesse la coscienza dei propri atti — e gli psichiatri dimostrarono codesta coscienza viva anche in paranoici, melanconici, frenastenici, ecc.; si disse che gli atti del pazzo erano scopo a se stessi e che egli non agiva per i motivi comuni — e la psichiatria affermò la frequente possibilità del contrario; si fece ricorso ultimamente alla coscienza morale, cioè al criterio individuale distintivo del bene e del male, delle azioni lecite o illecite — ma

(1) Cfr. in MAUSDLEY (*La responsabilità nelle malattie mentali*) la descrizione dell'evoluzione giuridico-psichiatrica in Inghilterra, simile alla nostrana.

anch'essa può essere in molte forme e manifestazioni di pazzia, tanto che un eminente giurista scriveva, ancor prima del sorgere della scuola positiva: « La responsabilità presuppone non solo un sapere e volere, non solo un conoscere, ma anche un potere » (1).

369. Di qui l'attuale situazione, che si potrebbe dire ridicola se non fosse dolorosa, e se da essa non dipendesse la sorte di tanti infelici, e per la quale il giudice domanda al perito: « È responsabile quest'individuo? ». E il perito: « Ma io non so; che cosa intende Ella per responsabile? ». — « Che il suo atto sia stato volontario ». — « E fu tale infatti ». — « Che egli abbia avuto coscienza dello scopo del suo atto, e della sua punibilità ». — « E l'ha avuta, in verità ». — « Allora lo mandiamo in galera ». — « Malissimo, perchè il suo delitto dipese dallo squilibrio evidente della sua mente, e la prigione non sarà che un mezzo crudele per peggiorarne le condizioni e affrettarne il delirio, il marasma finale ». — « Ma allora egli è irresponsabile e assolvibile ». — « Peggio, perchè rimesso in libertà, molto facilmente ricadrà in un nuovo delitto, per il permanere di quelle condizioni psicopatiche che hanno determinato l'attuale ».

370. Ed ecco come, per tagliar corto a codesta lotta per le anime dei pazzi, come spiritosamente la chiama Hamel, la scuola positivista, partendo dal presupposto determinista, sostituì alla responsabilità morale dei classici la responsabilità sociale, per la quale tutti sono imputabili e punibili, non perchè abbiano agito liberamente, chè nessuno è libero, ma semplicemente perchè cittadini; e le diverse condizioni mentali non servono che a stabilire il diverso trattamento terapeutico-penale.

Noi abbiamo però detto di volerci astenere da un atto di fede liberista così come dall'opposto determinista, in quanto essi oltrepassino l'evidenza scientifica, e altrove dichiareremo la nostra opinione rispetto ai positivisti ; qui intanto altri mezzi ci si offrono per sostenere la responsabilità unica e sociale, anche contro tutti gli altri ripieghi, tentativi e giustificazioni degli antipositivisti.

371. Poichè essi compresero, in gran parte, la impossibilità di far servire il diritto penale come una grossolana spada di Brenno cadente

---

(1) Così W. E. WAHLBERG, *Das Princip. der Ind.*, p. 61 ; e cfr. anche quanto dissero recentemente i dottori Malgat, Garnier, Colin, ecc., nella discussione alla « Société des prisons », di cui il « Bulletin », 1906.

sulla bilancia a favore di quella libertà morale, cui gli psichiatri si rifiutavano di attestare; cercarono allora nuove teorie giustificanti la loro distinzione tra irresponsabili e responsabili. E prima di tutto si richiamarono alla opinione popolare, al comune buon senso, del quale si dice ch'esso rifiuta senz'altro di vedere applicata una pena al pazzo, che non può avere alcun merito e demerito delle proprie azioni incoerenti e folli.

Non ci rifiutiamo di discutere anche su codesto terreno, poichè riteniamo possibili le distinzioni, non solo su fondamento razionale, ma anche su fondamento semplicemente utilitario, quale abbiamo per esempio riconosciuto al limite legale delle azioni oneste; — però si può subito obbiettare: da quanto tempo data codesta opinione popolare alla quale vi riferite?

Fino a poco fa, si può dire, i pazzi furono ritenuti dal volgo degli indemoniati colpevoli oppure degli inspirati veggenti; e furono pochi scienziati, i quali s'opposero a codesto comune pregiudizio e fecero trionfare le odierne tendenze; come del resto sempre, direbbe Mosca, le minoranze organizzate e sapienti trionfano sulle maggioranze disorganizzate e ignoranti. Ci sembra quindi fuor di luogo tener conto di tale pregiudizio popolare, non so del resto quanto diffuso nello spazio, ma certo assai poco risalente nel tempo, e privo di quel qualunque valore che possono avere le vetuste tradizioni, e derivante da una malintesa interpretazione delle nuove scoperte scientifiche da parte di quelli stessi profani, ai quali ancora sembra che la scuola positiva voglia aprire le porte del carcere a tutti i delinquenti.

372. Anche da un punto di vista utilitario s'è posto il più acuto dei moderni penalisti tedeschi, Franz v. Liszt, o piuttosto egli cercò dapprima di dare una base scientifica al suo concetto della normale determinabilità; poi ne seppe fare egli stesso le critiche; e pure infine nel suo accennato progetto di Codice penale egli è tornato ad esso, proponendo non solo quell'ibrida associazione della pena attenuata col succedente provvedimento amministrativo, ma aggravandola anche col rimettere al giudice civile l'applicazione di tale provvedimento, come a colui che possiede maggior tranquillità e calma per giudicare! (1). E il motivo di codesta flagrante contraddizione, contro la quale egli

(1) Cfr. F. Liszt, *Die deterministischen Gegner der Zweckstrafe*, IV — *Die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit* — *Eine Replik* — e altri articoli nella sua « Zeitschrift f. d. g. SRW. », 1895, 1897, 1898, 1900.

stesso offre lealmente le armi, va ricercato nel suo tentativo di un compromesso utilitario con i rigidi classici tedeschi, per la riforma del Codice.

Non si tratta dunque ancora una volta di una insostenibile distinzione scientifica, ma di un opportunismo momentaneo, di un ultra-riformismo criminale, al quale però nemmeno crediamo utile accedere, perchè i compromessi possono rappresentare solo un pratico risultamento di fatto, una necessità di attuazione, nel conflitto delle opposte tendenze, e non possono già essere sostenuti perfino nei trattati dogmatici (1), col grave pericolo che, secondo le leggi della meccanica, tra il compromesso lisztiano e la rigidità classica di Birkmeyer, trionfi un nuovo compromesso, ancor peggiore e più lontano dalle convinzioni scientifiche di Liszt.

373. Un moderno penalista danese ha voluto dimostrare invece che la comune credenza popolare distinguente responsabili da irresponsabili, non rappresenta un fenomeno transeunte, ma, anche se gli studiosi non sapranno mai darle una veste scientifica ben determinata, esprime una condizione fondamentale della società; perchè il tono della società è dato dagli adulti normali (*Selbständige*), non pazzi, non minorenni, e dai quali la società esige ed aspetta uno spiegamento di attività e di lavoro, per contraccambiarlo con un fondo commisurato di fiducia, cioè di libertà e sicurtà (2).

L'ingegnoso tentativo di Olrik, oltrechè urtare contro le superiori nostre obbiezioni sull'origine e l'essenza del preteso pregiudizio popolare, parte da un presupposto assolutista, simile a quello internazionalista delle due opposte classi sociali; mentre invece di fatto il tono è dato da tutti i consociati, quali che sieno le età loro e le condizioni mentali, e le differenze tra gli uni e gli altri sono unicamente quantitative: così come appunto il diritto penale abbraccia tutti i cittadini, salvo differenze ulteriori di modo e di misura.

374. A obbiezioni analoghe va incontro il recentissimo geniale tentativo del nostro Carnevale, presentato in seducenti vesti positivo-evoluzionistiche: di fronte a un fatto fisico, si ricerca la pura forza

---

(1) Cfr. F. Liszt, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Berlin, 1908, p. 158, 163, 165.

(2) Cfr. E. Olrik, *Studien über die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit*, in « Liszt's Z. », 1898, p. 583.

fisica agente; di fronte a un fatto sociale basterà riguardare l'uomo come unità sociale; nell'ordine giuridico invece, di fronte al reato, male razionale, atto con cui l'individuo contrappone la sua volontà a quell'ordine, è necessario per imputare costui, ch'esso sia un essere razionale, cioè integro di mente (1). — Obbiettiamo: i due primi rapporti sono reali nella loro qualità e nei loro attributi, il terzo è arbitrariamente qualificato; il fatto giuridico noi non ce lo rappresentiamo come una metafisica evoluzione perfettiva del fatto sociale, ma come una parte del fatto sociale, se non altro perchè altrimenti, sottraendo in egual modo al fatto sociale il fatto economico, il fatto amministrativo, ecc., noi verremmo privando d'ogni contenuto il fatto sociale, somma composta delle infinite parti.

Se poi ad ogni modo Carnevale replichi sulla necessità di una qualifica speciale delle singole parti, ricordiamogli che l'intervento specifico della pena è determinato, secondo la sua stessa definizione (2), dal singolare valore dei beni attaccati, cioè dalla commissione delle azioni delittuose; ogni ulteriore specificazione rappresenta un di più arbitrario, cui egli stesso non sa dare altra giustificazione, che una posticcia qualifica di « razionale » applicata all'atto e all'agente. L'intervento del diritto penale, ripetiamo, discende senz'altro dalla verificazione del reato; l'integrità di mente non è una condizione, ma sarà solo ulteriormente causa di particolari modi e misure penali.

375. D'altra parte la nuova teorica proposta da Carnevale — se rappresenta un progresso sulla sua più antica, in quanto rettamente non s'accontenta più di attribuire alla pena lo specifico carattere di intimidatrice, ma insieme le riconosce ugualmente un'azione afflittiva, segregativa, correttiva, moralizzatrice, tranquillizzatrice, complessa — essa invece, per la questione che ci occupa, non fa un passo innanzi, pur sostituendo all'intimidabilità, come criterio di imputabilità, la raggiungibilità dei più complessi fini penali.

Si tratta cioè sempre di una variante formale di quella teorica della normalità, svolta più compiutamente da Poletti, il quale sovrappone all'esigenza della persona reale quella della persona giuridica, o normale,

---

(1) Cfr. E. CARNEVALE, *Ragione dell'applicazione concreta della pena*, in « Riv. pen. », vol. LXVI, p. 233-256.

(2) Cfr. CARNEVALE, *Ragione del diritto di punire*, in « Riv. pen. », volume LXV, p. 126.

o razionale che dir si voglia, per affermarne l'imputabilità e negarla invece ai non normali, pazzi, minorenni, recidivi abituali. Teorica della normalità, la quale non è soltanto accettata anche da Manzini nel suo più recente trattato (1), ma è la teorica oggimai comune a tutti quei penalisti, i quali da una parte riconobbero la impossibilità di attestare il dominio assoluto del libero arbitrio nella morale e in ogni individuo, dall'altra paventarono di arrivare alle estreme conseguenze opposte del determinismo e della unica responsabilità sociale.

Teorica comune e fondamentalmente uguale in tutti, anche se ognuno di essi, illuso dai proprii particolari ricami e contrappunti, combatta i colleghi; così che Tarde sa indicare gli errori di Dubuisson, Liszt denuncia quelli di Tarde, e Löffler quelli di Liszt, all'infinito..... senza accorgersi e fare ammenda una buona volta del comune peccato di origine!

376. La formula più complessa, ma non perciò più chiara, è quella notissima di Tarde: la responsabilità si ha quando vi sia identità individuale e similitudine sociale.

È inutile tornare a ripeterne qui le deficienze, le contraddizioni in cui l'autore stesso nell'applicarla si ravvolge (2); a noi basta notarne la solita incertezza assoluta, che lascia adito a tutte le interpretazioni più arbitrarie, dacchè per il poeta come per il psicologo, l'io è sempre una moltitudine, o meglio una approssimazione, una evoluzione continua, mai identico a se stesso; e se, come l'A. ammette, anche le passioni esagerate disassimilano l'uomo, è certo che proprio

---

(1) F. Poletti, cfr. opere già cit.; Manzini, *Trattato di diritto pen. ital.*, Torino, 1908, vol. I, p. 452: « L'abitualità criminosa, quando raggiunge un certo grado di intensità, dimostra che l'individuo si è posto risolutamente e permanentemente contro l'ordine giuridico dello Stato. Il conservargli pertanto la personalità di diritto pubblico è cosa assurda e incoerente, perchè contraddice ai presupposti giuridici sociali della personalità stessa, fingendo in un simile individuo quella qualità di membro dello Stato, ch'egli ha in realtà perduto ». — Come si vede, si tratta di pure affermazioni, senza un tentativo di giustificazione razionale. Noi possiamo opporre: Che è codesta personalità? perchè si richiede? perchè è perduta? perchè, come a colui che si pone una prima volta contro lo Stato si dà una breve pena, così a chi permanentemente, non se ne dà semplicemente una più lunga?...

(2) Cfr. G. Tarde, *La philosophie pénale*, ch. III e IV.

allora nei delinquenti si rinvengono massimamente i dissimili, e quindi tutti irresponsabili!

377. Tutte le altre formule si possono riaddurre all'antica di Wahlberg, il quale era già arrivato or son molt'anni là dove gli altri giungono ora, esigendo come condizione dell'imputabilità: « l'attitudine dell'agente a essere determinato dai motivi della legge penale, nel momento dell'azione » (1); formula che era ripresa da Liszt anche con simiglianza di nome (*normale Bestimmbarkeit*), e alla instabilità e relatività della quale questi anzi teneva, perchè così gli avrebbe permesso di seguire gli sviluppi della psichiatria e psicologia (2).

Senonchè, mentr'egli allora dichiarava che il suo criterio distintivo poteva essere battuto, solo quando si dimostrasse « che anche le azioni del sano di mente si sottraggono all'influenza psichica e quindi alla valutazione, oppure che si può guarire il malato di mente con impiantamento e rinforzamento di motivi altruistici, i quali potrebbero quindi prendere il posto del trattamento medicale » — egli stesso poi aiutava a smantellarlo. E infatti noi non dimostreremo che i sani di mente si sottraggono, ma che anzi anche i pazzi, come ormai è acquisito alla psichiatria, aderiscono a quell'influenza e possono agire dietro motivi psichici; chè anzi poi, non solo da adesso, ma fin dal 1857, Morel (3) metteva in prima linea nella cura dei difetti mentali il trattamento morale, più che le doccie o altri mezzi specifici della terapeutica medica.

378. Attorno a concetti e formule simili s'aggirano, oltre i minori (Amalfi, Grimanelli, ecc.), Prins, il quale pur conosce l'auto-critica (4), Stammler (5), i già accennati Conti e Manzini in derivazione da Poletti (6), e in parte Lacassagne (7). Oppure si cercò di precisare meglio codesto criterio di normalità, distinguendo i responsabili dagli irresponsabili, secondo ch'essi sono o no sensibili alla pena: così in Italia Carne-

---

(1) Cfr. WAHLBERG, *Das Princip der Individ.*, p. 77.

(2) Cfr. art. cit. in nota al § 372.

(3) A. MOREL, *Traité des dégén.*, p. 685.

(4) Cfr. *Science pénale et droit pos.*, p. 165, 169.

(5) Cit. in « Liszt's Zeitschrift », 1898, p. 263.

(6) U. CONTI, *La pena e il sistema penale*, nell'« Enciclopedia di Pessina », p. 19, 20; MANZINI, *Trattato*.

(7) Cfr. E. LAURENT, *L'anthrop. criminelle*, p. 131. Però invece benissimo nel suo già citato rapporto col dott. Martin si limitava a dire: « La responsabilità per il medico è la valutazione del grado d'adattazione sociale ».

vale già citato, Garçon e Rivière in Francia (1), Löffler in Germania (2), e in parte Höfler e Stooss (3) in Austria, — oltre un sottogruppo di questi, il quale, per assegnare alla pena il fine specifico della intimidazione, trova nella intimidabilità, cioè nella attitudine a sentire la coazione astenitiva della legge penale, un analogo criterio di distinzione: così Dubuisson, Impallomeni, Alimena, Notari-Stefani, e forse anche in parte Lammasch, Löffler e qualche altro. (4).

379. Or, riassumendo, tutte codeste teorie, varie nella forma, identiche nella sostanza, oltrechè mancare di un fine utilitario e di una giustificazione razionale, come prima abbiamo accennato, non son neppur sufficienti a tracciare praticamente quella distinzione tra normali e anormali, proposta dai loro autori. Infatti — intimidabili, sensibili a questo o quel fine della pena, determinabili da motivi normali, determinabili da motivi legali, capaci di normali comparazioni psichiche — possono ritenersi tutti gli uomini, non già una loro speciale categoria.

Più ancora: è noto che non solo i pazzi sono intimidabili, e che anzi sull'intimidazione e la suggestione riposa principalmente l'arte correttrice degli alienisti, ma anche tra le bestie, nei più squisitamente sensibili; tra i cani da caccia, p. es., vediamo il castigo inflitto all'uno di essi agire anche sull'altro, e produrne tremori, accasciamenti, e influssi corrispondenti. Che i motivi normali agiscano anche nei pazzi è ormai risaputo, per chi non tiene ancor ferma quella leggendaria concezione del pazzo nell'ultimo stadio di paralisi progressiva generale, prossimo alla catastrofe finale; più ancora essi agiscono sui minori, sui bambini, nei

---

(1) Cfr. « Revue pénitentiaire », 1905, p. 489-90.

(2) *Ein Briefwechsel zwischen Löffler und Liszt*, in « Liszt's Z. », 1898, p. 245.

(3) Cfr. *Prolusione all'Università di Vienna*, il 19 ottobre 1896, in « Riv. disc. carc. », 1897, p. 432.

(4) DUBUISSON, *Théorie de la responsabilité*, in « Arch. d'anthr. crim. », I, 1888; IMPALLOMENI, *Il principio specifico della penalità*, Prolusione, in « Riv. pen. », V. 33, p. 221; ALIMENA, *I limiti*, I, p. 13-16; R. DE NOTARI-STEFANI, *La funzione psicologica della pena*, in « Scuola pos. », 1894, p. 592; H. LAMMASCH, *Ueber Zwecke und Mittel der Strafe*, in « Liszt's Z. », 1889, p. 423. Da un punto più largo di vista, oltre i confini del dir. pen., i primi accenni a codesta teorica, vennero da BAIN, fin dal 1859. — Movendo da un accenno di Notari-Stefani e di Hussong, sarebbe possibile costruirne una nuova, che potrebbe avere una inaspettata larga portata, e ch'io vorrei chiamare delle linee isobare di azione penale.

quali l'intimidazione è pure anzi uno dei principali mezzi di educazione ; nè naturalmente essi mancano nei più induriti dei recidivi, alla base delle cui azioni si trovano la cupidigia, l'ozio, il desiderio di piaceri, comuni a tutti gli uomini, e che cercano, per quanto possono, di sottrarsi alla polizia e alla temuta sanzione penale, e sono anche suscettibili, se non certo di essere emendati e trasformati in probi, almeno di sentire in qualche modo, in qualche grado, alcuna delle complesse azioni della pena.

380. La differenza tra le diverse categorie d'uomini non può essere dunque che di gradi, nè i criteri proposti servono a dare una divisione plausibile ; ad essi occorre sempre, per raggiungere lo scopo voluto dai loro autori, una lunga coda di chiarimenti, eccezioni, contra-eccezioni, tutte arbitrarie e d'impressione soggettiva senza base scientifica.

Che se poi anche si ammettessero codesti inafferrabili criteri accessori, o meglio si stabilisse una linea qualsiasi di convenienza, di opportunità, tra il grado n, al di sopra del quale si vogliono riunire i normali, e il grado n-1, al di sotto del quale si concepiscono tutti gli anormali, si arriverebbe a questo bel risultato, di aver sottratto, primi tra tutti, i delinquenti, e peggio ancora i recidivi, alla responsabilità penale!

Ogni uomo — diceva Krohne al recente Congresso di Stoccarda, dell' « U. P. I. » — è al momento del delitto, non normale. Se vi ha infatti qualcuno, il quale reagisca in modo anormale ai motivi comuni, non si lasci influenzare da altri, l'azione dei quali è invece in tutti costante, e si trasformi o si evolva in modo diverso dagli onesti normali, quand'è sottoposto a certi regimi e in vista di certi fatti: — quest'è appunto il delinquente. Esso — e più specialmente il recidivo, minoranza cui il Codice penale aiuta a selezionare e riunire — ruba o uccide per quei motivi e in quelle occasioni e circostanze, in cui la comune degli uomini non ruba nè uccide; esso dimostra col fatto del suo reato di non essersi lasciato intimidire dalla legge penale ; esso dimostra con la recidiva che la pena non ha avuto su di lui l'azione comunemente sperata (seppure veramente nelle condizioni attuali tale azione sia essa anormale anzi, e contrastata); esso infine si trova in lotta, in contraddizione continua di usi, di modi, di vita, con tutto il resto, con tutta la grande maggioranza dei consociati.

381. Nè ciò è solo dal lato morale, più puramente psicologico, ma anche dal fisico. Qualcuno dei sunnominati autori se ne ricorda in verità, ma molti altri dimenticano di avere, per es., essi stessi addotte

contro i positivisti le testimonianze di Broca o di Topinard, per asserire che non vi ha forse al mondo un uomo perfettamente simmetrico e sano. E chi non ha oggi qualche pizzico di nevrastenia o un piccolo *tic*, una minima ossessione o fobia, un'indisposizione o una piccola alterazione fisiologica, più o meno passeggiera, d'un giorno, d'un'ora, o per tutta una vita ?

Arndt diceva che la differenza tra normalità e anormalità risiede in una questione di refezione della cellula ; ma la integrazione e disintegrazione organica, nella quale il nostro Bianchi fa pur consistere la vita, è un fatto continuo, d'ogni momento ; la normalità, diremo meglio, ha per carattere essenziale quella instabilità che ne fa perdere i confini e i limiti. Or dove porremo la linea della pretesa normalità stabile penale ? Specialmente quando, ancora una volta, tra i recidivi in ispecie, si recluta quella grande massa di degenerati, di squilibrati, di deficienti, che rappresentano l'anello di congiunzione tra la normalità e l'anormalità estreme ideali ? Li dichiareremo irresponsabili ed esenti da pena, o invece anzi più che mai responsabili, pensando magari col prof. Laborde che certe anomalie della loro mentalità non sono che l'effetto colpevole dei loro errori, della mala vita ? !

382. Alla discussione che seguì in proposito, quattr'anni fa alla *Société des prisons* di Parigi (1), s'ebbe lo spettacolo interessante di vedere i giuristi scaricare sulle spalle dei medici, degli psichiatri, il grave pondo della distinzione caso per caso, e d'altra parte i medici nettamente dichiarare, per bocca del prof. Ballet, la loro incompetenza a risolvere tale questione metafisica, mentr'essi su null'altro si sentivano di poter deporre, che non fosse l'esame delle tare fisiche e cerebrali del condannato e delle loro relazioni col delitto compiuto.

E noi possiamo vedere infatti in quale casistica incomprensibile, in quali errori e gravi conseguenze s'impigli quel qualunque, psichiatra o giurista, che si metta in testa di risolvere la questione della responsabilità del pazzo nei suoi intervalli lucidi, del parafrenico che va dall'imbecille al genio, dell'epilettico, il quale prende posto normale tra i cittadini, lavorando e pensando insieme ad essi (2), dell'alcoolista

---

(1) Cfr. « Bulletin de la Société des prisons », Paris, 1905, p. 43, 189, 313, 474.

(2) LEGRAND DU SAULLE (cit. in Bianchi) attestava che solo $^1/_{10}$ degli epilettici francesi son rinchiusi negli asili, e il resto adempie i suoi doveri di cittadino.

in maggior o minor grado, del nevrastenico, ecc., — seguendo magari i disposti del nostro Codice penale! (1).

383. Ed ecco i teorici della normalità sbandati e dispersi; e in cerca di nuovi criteri accessori.

Qualcuno (Legrain, Grimanelli) ha proposto di ritenere responsabili gli originariamente normali, divenuti poi anormali per circostanze estrinseche e sociali, e irresponsabili quelli con tare intrinseche ereditarie; — senonchè noi non possiamo che ripetere quanto già si è detto sulla impossibilità di scernere l'innato dall'acquisito, e sulla fusione di essi nel fattore personale permanente, in opposto all'occasionale esterno.

Qualch'altro è risalito ai motivi dell'azione, distinguendoli per es. in morali e immorali, ecc.; — ma oltrechè di questo avremo occasione di parlare più tardi (Cap. X, parte II) accenniamo qui solo all'azione di motivi comuni (cupidigia, ira, ecc.) a tutti gli uomini, più o meno grandi ed onesti.

Altri molti, come il nostro Cod. Pen., e Stooss, e Leredu, ecc. ricaddero nel neo-classicismo puro già rifutato — il quale attenua la pena secondo le misure di una scala incognita, ma certo sempre più, quanto più grave e permanente per difetto organico, cerebrale, è la tendenza individuale a delinquere, privando la società di difesa là dove più è necessario, e prospettando nel determinismo l'abolizione del diritto penale; salvo però un intervento, variamente associato, dei già accennati provvedimenti d'indole amministrativa, per i pazzi o per i recidivi abituali fuor uscenti dal diritto penale.

384. Dei quali provvedimenti veramente noi non dovremmo tenere alcun conto, non tanto per i cenni che ad essi saremo per dedicare nell'ultima parte del nostro lavoro, quanto perchè la loro attuazione — secondo l'opinione autorevole del più recente dei loro sostenitori — è una « questione di scienza dell'amministrazione, di cui non possiamo qui occuparci! » (2).

Ci si permetta però di aggiungere soltanto in via teorica: se nel diritto penale, disciplina pura e astratta da tutte le altre, come la vogliono

---

(1) Cfr. S. Ottolenghi, *Lezioni di medicina legale*, Roma, 1904-05; H. Joly, *Le crime*, ch. XIII; e peggio che mai F. Puglia, *Sulla semiresponsabilità penale*, in « Arch. di Psich. », Torino, 1896, p. 47.

(2) V. Manzini, *Trattato di dir. pen. it.*, p. 454.

i fautori dei provvedimenti, non rientrano quei provvedimenti, allora quello stesso diritto penale viene, per quanto strettamente lo riguarda, a mancare in quella difesa giuridica, la quale scaturisce necessaria dal reato, cui invece si lascierà impunito. — Il preteso ibrido voluto evitare nella disproporzione tra lunga pena e piccolo reato, ritornerà più vero e più forte non solo nelle proposte di Bozi e C., ma egualmente nelle altre, per le quali il giudice penale eserciterà una funzione esorbitante, nel tenere il delinquente a disposizione dell'autorità amministrativa. — È per lo meno strano far intervenire codesti istituti spesso detti di cura, proprio nel caso di quei recidivi induriti o alcoolizzati o degenerati, i quali meno degli altri sono suscettibili di cura efficace! — Infine e sopratutto sarà sempre arbitrario, sia in una regola legale *a priori*, sia in un giudizio processuale, quel sottile limite qualunque mai precisato, al di qua del quale si avrà una pena cortissima per deficiente responsabilità o una pena aggravata e inasprita per maggiore pericolosità, e al di là subito un internamento a tempo indeterminato e a trattamento, non si sa ancora bene se aspro, o indulgente, o curativo, o che altro.

385. A un ultimo gruppo di teorici della normalità, in cerca del criterio da opporre alla unitaria responsabilità sociale, il dottor Grasset ha offerto recentemente una base scientifica ; e non ci è lecito concludere senza avere pur d'essa fatto cenno.

Egli dice : vi sono due teorie, quella del blocco unico e quella dei due blocchi. Quella dei due blocchi è la teoria dei profani, dei magistrati, i quali, per comodità di giudizio, pretendono sapere senz'altro dal medico se l'imputato sia pazzo o normale, responsabile o irresponsabile ; ma perchè tale teoria fosse vera, l'apparecchio nervoso umano dovrebbe costituire un tutto unico e indivisibile, mentre in realtà esso è assai complesso e formato d'un infinito numero di neuroni psichici aventi varia importanza e funzione razionale. I centri psichici possono essere allora :

1) abbastanza intatti perchè il soggetto sia ragionevole e responsabile;

2) abbastanza tocchi perchè il soggetto sia pazzo, malato mentale;

3) tocchi e difettosi solo in parte, ed ecco i semipazzi, malati psichici, semi-responsabili, almeno dal punto di vista della responsabilità medica, fisiologica.

Ma c'è poi la teorica più raffinata del blocco unico, per la quale vi ha seriazione e continuità dal più responsabile al più suggestionabile, irresponsabile; vi ha seriazione e continuità dall' infimo animale all'uomo, cioè dal determinismo assoluto al libero arbitrio, il quale quindi non esisterebbe. —Contro codesta teoria Grasset osserva che essa riposa su di un'idea errata, e cioè che i due termini di una serie siano identici, quando si può legarli l'uno all'altro per una serie continua d'altri termini; ora tale principio, vero nei numeri, è falso nei fenomeni vitali, perchè tra l'ameba e l'uomo non c'è solo differenza di quantità, ma anche di qualità; così come il riflesso muscolare diversifica dalle produzioni di Shakespeare, e la febbre è tutt'altro che la precipitazione del polso per un'emozione, e il sogno non è l'allucinazione. Le frontiere della malattia possono essere difficili da precisare per la nostra ignoranza, ma esse esistono; così come per il funzionamento psichico e la responsabilità vi possono essere dei dubbi, delle difficoltà diagnostiche, ma l'esistenza dei 3 gruppi non è meno per questo incrollabile (1).

386. Potremmo subito obbiettare che in simile maniera si potrebbe anche sostenere l'esistenza di 4 o 5 gruppi, con un quarto di responsabilità per ciascuno; potremmo aggiungere che, dovendo giudicare l'atto, l'atto delittuoso in ispecie, quando ad esso abbia contribuito almeno in parte una deviazione morbosa, non si può affermare la responsabilità dell'altra parte (2), la quale, per quanto da essa dipende, avrebbe potuto produrre un atto anche lievemente al di qua del limite penale; potremmo infine aggiungere che, per quella complessa e intricatissima relazione dei vari centri psichici tra di loro, è almeno arrischiata la presunzione di un cervello, metà soggetto al parlamentarismo, come acutamente osservava un illustre psichiatra, e metà in preda all'anarchia. Ma noi vogliamo anzi attenerci strettamente agli esempi di Grasset.

387. E intanto non assumiamo alcuna responsabilità per la terza proposizione da lui attribuita agli uniblocchisti, e cioè della seriazione continua dai protozoi all'uomo, e della negazione del libero arbitrio;

---

(1) J. Grasset, *Demi-fous et demi-responsables*, in « Revue des deux mondes », febbr. 1906, p. 887.

(2) Cfr. A. Saccozzi, *Gli art.* 46-47 *del Cod. pen.* e *la semi-responsabilità*, in « Riv. disc. carc. », 1902, p. 33.

essa rientra per noi nel campo delle ipotesi, insieme alla sua contraria ipotesi creazionista e liberista.

Aderiamo invece alle altre due proposizioni, e non ce ne possono distrarre le ragioni di Grasset, perchè, per es., l'emozione da lui ricordata può produrre tutti i diversi gradi che stanno tra il lievissimo affrettamento di polso e la febbre più alta, senza possibilità di limiti distintivi. La malattia è, anche nel concetto di Wirchow, non già un'entità per sè stante, ben definita, ma abbassamento o innalzamento del tono, delle funzioni dell'organismo, le quali, come altrove dicemmo, rappresentano di per se stesse una normalità instabile, differente dalla normalità fissa puramente ideale e scolastica. E se il dott. Grasset ha sofferto in passato della minima ossessione di dividere il numero del vagone per quello dello scompartimento, in cui gli avveniva di viaggiare, in quale delle tre sue categorie metterebbe egli se stesso ? Molto probabilmente in quella stessa categoria in cui noi metteremmo noi stessi, sebbene la nostra organizzazione cerebrale ci faccia avere opinioni opposte a quelle di Grasset !

L'errore genetico è quello solito, di partire cioè dalla concezione ideale di una normalità assoluta, e di una opposta anormalità assoluta, di cui, almeno per oggi, nessuno può dare la dimostrazione, o additare l'esempio.

388. La questione della responsabilità, insieme alle idee dei teorici della normalità, è posta chiaramente da Paul Cuche, in un suo lucido articolo di due anni fa (1). Tre sono le specie di responsabilità:

1ª la morale o metafisica, la quale si ammette implicitamente, ma non si discute, nè si usa più oltre ;

2ª la sociale, il cui apprezzamento appartiene al magistrato, e che è data dal danno, dal pericolo che l'individuo presenta per la società, e che è rivelata specialmente dal carattere dei motivi del suo atto, dalla loro antisocialità ; così l'omicida è più temibile del duellista, il recidivo del primario. Per i normalisti, eclettici, però prima di codesta responsabilità è necessario determinare l'altra, cioè :

3ª la medicale o fisiologica, che si riduce all'attitudine a essere determinati da motivi normali ; e siccome Cuche ammette con Grasset

(1) P. Cuche, *La responsabilité des criminels*, in « Revue pénitentiaire », 1908, p. 144.

la semi-responsabilità, egli propone di applicare la pena attenuata ai semi responsabili prima, salvo poi sottoporli a un trattamento a tempo indeterminato, in vista dell'aumentata seconda specie di responsabilità.

389. Osserviamo che, lasciato benissimo da parte il primo modo di responsabilità — restano la seconda e la terza, le quali invero, principalmente nel caso dei recidivi abituali, sono in perfetto contrasto tra di loro, in quanto che la seconda è tanto più grave: la temibilità è cioè tanto maggiore quanto più la terza si attenua per la presenza di quegli squilibrii, di quelle anomalie interne, che promettono una continuazione nella carriera criminosa. Ora quando Cuche prepone l'esame della responsabilità fisiologica alla sociale, non riesce in realtà nel caso nostro che alla negazione della seconda, abbandonandola a una più generica disciplina politico-amministrativa, e riuscendo a fondare la misura della pena unicamente su quella misura di libertà che all'uomo resta, fatta la sottrazione degli evidenti difetti mentali, cioè ritornando ancora una volta a quel neo-classicismo puro, che pur tutti riconoscono ormai razionalmente impossibile, e dannoso nella sua applicazione.

390. Per noi invece l'esame della responsabilità fisiologica, o per meglio dire dello stato di sanità mentale e organica, serve unicamente a porre in chiaro quelle circostanze, quelle anomalie intrinseche, le quali contribuirono al delitto e alla ripetizione di esso, e cioè all'aggravamento della responsabilità sociale.

Non è concepibile che si aggravi la responsabilità di un individuo in vista di un dato suo fatto o manifestazione esterna, e la si attenui nel tempo stesso per la presenza di quella causa individuale interna, la quale ha dato luogo a quella manifestazione ; sibbene l'esame della causa, del fattore individuale interno, serve a mettere in luce l'essenza e il modo di quella maggiore temibilità e responsabilità sociale, aiutando alla determinazione del miglior trattamento penale corrispondente.

391. Per finire, vediamo or l'ultima e più chiara conclusione della nostra corsa attraverso le recenti teoriche avverse alla responsibilità sociale.

Di esse abbiamo dimostrato : — che non se ne può dare una giustificazione almeno utilitaria ; — che non possono pretendere a un fondamento razionale ; — che neppure sono suscettibili di pratica determinazione e applicazione. È però allora subito obbligo dello studioso di chiedersi : Donde e perchè ebbero a sorgere tali teorie ? Per quali motivi la scienza moderna si è tanto affaticata a costruirle e a sostenerle ?

392. Il comune peccato d'origine è presto svelato. Esse son tutte fiorite su quel terreno classico, che per reazione agli arbitrii primitivi stimò opportuno porre regole fisse di proporzioni tra il reato, manifestazione obbiettiva esterna, e la pena, male fisico ed esattamente divisibile nel tempo. Senonchè certe condizioni individuali, quali le malattie mentali e la pertinacia criminosa dei recidivi, andarono assumendo nel mondo moderno tale uno sviluppo di apparenze, da reclamare dalla scienza, come anche nella coscienza popolare, deroghe ed eccezioni numerose a quelle regole insufficienti nella loro fissità ed immutabilità : ed ecco la opportunità di costruire teoriche, le quali permettessero gli eccezionali provvedimenti richiesti dagli immaturi o morbosi sviluppi mentali, e dalla abitualità delittuosa, pur mantenendo gli antichi principii.

Come tali, figlie opportuniste di principii arbitrari *a priori*, e per se stesse ingiustificabili, noi non possiamo accettarle ; e conservando per contro a base del diritto penale la responsabilità sociale, nulla escludiamo di pertinente alla recidiva, ch'è anzi uno dei sintomi, uno dei criteri più importanti nel giudicare il singolo individuo delinquente, e nell'attribuirgli la pena.

Cap. IV.

La teorica dell'aggravamento d'imputazione negli eclettici francesi e nella scuola giuridica italiana.

393. La maggior parte degli autori considerano la recidiva come circostanza aggravante l'imputazione, assegnando per fondamento a tale loro opinione ognuno una propria formula diversa, ma sostanzialmente convenendo in un unico comune concetto subbiettivistico.

Tra coloro che affermano senz'altro la maggior punibilità del recidivo, facendosi eco della coscienza popolare ravvisante in esso un soggetto peggiore e più pericoloso alla società, e coloro che, avendo posto a base del diritto di punire l'unione (non la fusione) dei principii di giustizia e di utilità, trovano nel recidivo il concorso di una maggiore perversità morale tenacemente ribelle alla legge e alla giustizia, e di un maggior pericolo o danno sociale per la temuta ripetizione di nuovi reati — stanno tutti quelli che noi riuniamo sotto il nome di eclettici francesi, non tanto per dimenticanza dei molti tedeschi che in tale tendenza convengono, quanto perchè questa ha in Francia la sua più larga e continua tradizione (1).

---

(1) Passando dai più timidi ai più risoluti assertori della perversità e incorreggibilità dei recidivi, fino ai confini della scuola positivista, citiamo: Bonneville de Marsangy, *La récidive*, Paris, 1844; Brauer, Stemann, Hellweg, in *Gerichtssaal*, 1859, p. 375, 1870, p. 55, 1871, p. 404; Hoorebeke, *De la récidive*; Bertauld, *Cours de droit pénal*, p. 381; Hochbach, *Beiträge*; citati in Sacker, p. 99; Raffaelli, *Nomotesia penale*, t. V, p. 33, citato in Pessina, *Elem. di dir. pen.*, I, p. 316; Scheurlen, « Osservazioni sulla recidiva », in *Scritti germ.* di Mori, Napoli; v. Buri, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, in « Liszt's Z. », 1884, p. 183; J. J. Haus, *Principi di dir. pen.*, Napoli, 1877, vol. II, p. 173; Fr. Michel, *Beitrag zur Lehre des Rückfalls*, Interlaken, 1879, p. 34; H. Haelschner, *Das gemeine deutsche Strafrecht*, Bonn, 1881, I, p. 550; Ortolan, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1857,

Li diciamo poi eclettici per ciò che essi adottano, di fronte alla recidiva, quel criterio totalmente subbiettivo, del quale abbiamo già dimostrato non potersi altrimenti fare a meno, ma d'altro canto essi cercano limitarlo nella sua portata e inquadrarlo entro l'antico sistema obbiettivo, il quale vuole proporzionata la pena al reato e non già alla personalità del reo.

394. E allora le affermazioni di perversità e incorreggibilità si riducono a mere parvenze. Toltine infatti alcuni pochi, come Joly, Wahlberg, Sacker, Montvalon, Garraud, i quali affermano nettamente di tener conto della moralità dell'agente, di nulla trascurare di ciò che ne forma lo stato d'animo, e di volere per il recidivo delle pene speciali e fin perpetue — accettando così almeno in parte nel nostro argomento i principii della scuola positivista — tutti gli altri traggono dalle loro attestazioni di perversità e pericolosità singolari del recidivo, conseguenze non troppo importanti, e tanto meno efficaci nella scelta e nella misura di pena.

Così alcuni di essi (Brauer, Stemann, ecc.) s'affrettano a stabilire che il giudice potrà tener conto della recidiva entro quei limiti comuni di minimo e massimo che la legge stabilisce per ogni singolo reato; gli altri quasi tutti (Rossi, Chauveau e Hélie, Haus, Michel, ecc.) dichiarano che, siccome la specie di reato non cambia nel recidivo, così neppure per esso si potrà far luogo a un mutamento di specie di pena.

In altri termini si riconoscono, in comune con la coscienza popolare, i particolari caratteri del recidivo, ma essi non trovano nel sistema obbiettivo e astratto sovrapposto, alcun criterio di misura, alcuna corrispondenza di effetti penali, tranne quella concessa dai sempre più indulgenti e larghi relitti delle misure obbiettive.

395. Per ciò quando da codesti autori si discute sull'*obbligatorietà* o meno dell'aggravamento legale di pena per il recidivo, la disputa ci

---

I-4-II, p. 40-50; A. Chauveau et F. Hélie, *Théorie du Code penal*, Bruxelles, 1863, p. 159; Mittermaier, *Relazione al Congr. di Bruxelles*, in « Revue pénit. », 1899, p. 133; P. Rossi, *Traité du droit pénal*, Bruxelles, 1835, p. 426; Tuozzi e Impallomeni, citati più oltre; Wahlberg, *Gesammelte kleinere Schriften*, Wien, 1882, II, p. 213, e 1875, I, p. 136; H. Joly, *Le combat contre le crime*, Paris, 1892, ch. XII; Montvalon, *La récidive*, Paris, 1898, p. 10-13; B. Alimena, *I limiti e modificatori*, III, p. 570; J. Sacker, *Der Rückfall*, p. 101 e seg.; Garraud, *Traité du droit pénal français*, t. III, p. 56 e seg.

appare vacua e senza scopo, per la vacuità intrinseca di quel *plus* frazionale che non tocca il delinquente, nè giova alla società ; non solo, ma gli argomenti addotti dai sostenitori dell'aggravamento facoltativo dimostrano in essi una non minore rigidità classica di quelli altri (Miani, Mossa, Masucci, Impallomeni, ecc.) i quali negano la facoltatività semplicemente per timore dell'arbitrio del giudice (1).

Questi ultimi vengono a dire: La pena quand'è *a priori* determinata dalla legge, è giusta anche se ingiusta ! — Gli altri (tra i quali Porto, Haus, Michel, ecc.; e Pessina, che non so come concilii le sue opinioni sulla recidiva, che arrivano fino all'internamento perpetuo degli incorreggibili, colla sua immutata fede al grande filosofo tedesco) ricordano che in certi casi la recidiva non si può più dire prova di perversità maggiore e, per particolari esempi : quando fu il carcere stesso che corruppe l'individuo, o la società che vi contribuì; o quando l'individuo ha agito per cause e occasioni nuove, o impulsi diversi, o nei delitti d'impeto, per giusto dolore, per la necessità, per l'onore, come quando un uomo già condannato per lesione personale in eccesso di difesa, uccide poi l'amante della propria moglie scoperto in flagrante ; e concludono infine che non è ammissibile una pena maggiore per il furto, sia pure in recidiva, che non per la rapina, la quale deve sempre stargli sopra nella scala penale.

396. Il primo esempio è la solita accezione errata delle cause sociali, come cause giustificanti, già combattuta contro gli abolizionisti. La seconda serie di ragioni derivate da cristallizzazioni giuridiche di idee pur giuste, non può significare altro che una necessità continua di indagare e di giudicare secondo il lato subbiettivo del reato, per le grandi differenze che vi ha tra caso e caso oggettivamente uguali, ma nulla dicono che possa farci ritenere il recidivo migliore e meno pericoloso del primario. E l'esempio specifico del feritore e poi uccisore, che non avrebbe dovuto essere addotto proprio da un positivista (2), e che ha disarmato anche Impallomeni, ci sembra invece indicare chiaramente

---

(1) Salvo poi, come fanno Masucci, Impallomeni, Chauveau, ecc. (loc. cit.), confessare che ad ogni modo il giudice ha sempre dei mezzi a sua disposizione, attenuanti o altro, per far egualmente prevalere, quando voglia, codesto suo arbitrio !

(2) L. Carelli, *Dei recidivi e della recidiva*, nel « Trattato » di Cogliolo, parte III, Milano, 1889, lib. IV, p. 917.

nell'autore dei due reati una tendenza al delitto, una facilità di violenza sanguinaria, che non è e non deve essere nella comune degli uomini, anche quando le cause esterne occasionali assomiglino a quelle dell'esempio.

L'ultima necessità infine addotta, che cioè il furto in recidiva non venga punito più della rapina, ci dimostra ancora la situazione di intruso in cui può venirsi a trovare, presso certi autori, il criterio della pericolosità subbiettiva, forzatamente dovuto accettare nella recidiva.

E allora, quand'esso cioè si cristallizzi in effetto, in pochi giorni, in pochi mesi di pena in più, noi non possiamo accettarlo, perchè se da una parte tale aumento è in corrispondenza giuridica col nulla, d'altra parte, dal punto di vista utilitario, esso non è sufficiente, nè a intimidire, nè a correggere, nè a isolare meglio il delinquente, come già ci rivelarono le statistiche di tutti gli Stati.

397. Dobbiamo però anche ricordare che, mentre i rigidi concetti obbiettivi vanno sempre più cedendo e lasciando largo spazio ai criteri subbiettivi, questi sono ormai divenuti gli unici preponderanti nella scuola eclettica francese, nel giudicare la recidiva. Dai brevi cenni di Rossi, si passa già con Ortolan ad ammettere una pena speciale per i recidivi, e oggimai, da Joly a Leveillé, da Garraud a Cuche, si ritiene la recidiva come uno dei fatti più importanti del diritto penale, come la distinzione più fondamentale e sicura, alla quale ci si debba richiamare nel giudizio, arrivando a sospendere ogni applicazione di pena per il primario in quello stesso delitto, per il quale il recidivo può venire deportato a perpetuità.

Per lenta evoluzione, e per uno squisito senso pratico, la scuola francese arriva così, conservando le apparenze antiche, all'attuazione dei principii fondamentali della scuola positiva, e noi potremmo senz'altro aderire ad essa e a quel timido criterio della perversità e pericolosità, che, intruso dapprima, divenne poi dominante per forza di cose.

398. Senonchè codeste conciliazioni, o meglio codesti lenti soppiantamenti di un principio a un altro, hanno anche il grave torto di far passare alla legislazione positiva un periodo qual è l'attuale, nel quale s'accetta da ogni scuola soltanto ciò che serve a rendere più lieta e più facile la vita del delinquente, respingendone ciò che in contraccambio meglio servirebbe alla difesa del diritto e della società onesta.

Non solo, ma l'accettazione integrale delle teoriche subbiettiviste e utilitarie ha anche il merito di prendere di fronte i gravi problemi

psicologici, che da esse dipendono nella diagnosi e nella prognosi della delinquenza, e di studiarli scientificamente, senza affidarsi onninamente a quel senso pratico, a quel senso comune, che ognuno per sè (come diceva Descartes, incominciando a trattare del metodo) e troppo presto crediamo sempre di possedere, mentre in realtà poi la storia ce ne dimostra le frequenti contraddizioni con la scienza.

399. In conclusione, noi accettiamo dagli eclettici francesi precisamente ciò che gli **eclettici italiani** respingono, e respingiamo quel poco ch'essi accettano. È strano infatti notare come mentre la scuola francese (le cui idee possiamo forse ritenere in Italia rappresentate da Stoppato), partendo da una professione di fede liberista, arriva a conclusioni di fatto simili ai positivisti; gli eclettici italiani, pur di fede determinista, restano invece in fondo dei classici, nei quali il criterio dell'obbiettiva proporzione tra pena e reato soprattutto trionfa — per la stessa ragione forse per la quale certe amministrazioni e governi conservatori, attuano riforme più democratiche che non certi altri liberali.

Così i nostri Miani, Mossa, Manzini, Civoli, Masucci, ecc., dànno opera prima di tutto a negare il concetto di malvagità, di perversità morale, posto dalla scuola francese a base dell'aggravamento di pena ai recidivi, in quanto che, essi affermano, con ciò si sconfina dal diritto nel campo della morale; l'ordine giuridico nulla ha a che fare colla pravità morale, esso non giudica l'uomo, ma l'azione (1).

Però allora noi abbiamo altrove dimostrato, come chi parta da tali concetti, sia senz'altro costretto a negare ogni e qualsiasi valore alla recidiva, e a rientrare tra gli abolizionisti: abbiamo anzi sorpreso Manzini in flagrante contraddizione in quell'unico argomento, ch'egli sapeva addurre contro gli abolizionisti, accusanti in genere tutti i partigiani dell'aggravamento di invadere il campo della morale.

Malgrado ciò gli eclettici italiani continuano imperterriti e ci offrono

---

(1) Cfr. P. MIANI, *Recidiva, reiteraz. e continuazione nei reati*, p. 28; A. MOSSA, *Sui delinquenti recidivi*, libro II, § 45; MANZINI, *Op. cit.*, p. 443; C. CIVOLI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1900, p. 518; i quali sono i discendenti più diretti di Carrara e di Brusa, che negava potersi parlare (*Studi sulla R.*, p. 40) di perversità dei recidivi, perchè ciò « equivale a trasportare nel campo giuridico un criterio veramente psicologico ! ».

la loro teorica d'aggravata imputazione nella recidiva, la quale si può riassumere nella formula: La ripetizione del delitto mostra nel recidivo uno straordinario disprezzo della legge e del magistrato e la sua azione è il frutto di una mente più illuminata, di una volontà più pervicace e ostinata (1).

400. Ciò può essere vero per parte nostra, ma ai moderni eclettici noi ci permettiamo subito di chiedere: Dove e come hanno essi mai detto che la pena si misura, oltrechè sulle circostanze del reato, anche sullo sprezzo giuridico dimostrato dal delinquente? Sarebbe forse per avventura qualcosa di simile a quello sprezzo della volontà di Dio o del monarca, al quale nel tempo passato si riadducevano le azioni delittuose? Ma allora esso è qualche cosa di fisso e obbiettivamente determinato in ogni specie delittuosa, indipendetemente dalla considerazione individuale, e chi dopo un omicidio commettesse un furto, dovrebbe anzi essere giudicato come se fosse in lui diminuito lo sprezzo verso la legge.

O non piuttosto intendono i nostri eclettici di richiamarsi veramente a una particolare energia criminosa, intenzionalità contraria al diritto, che l'individuo ha in sè e manifesta per mezzo del suo atto? Ma allora s'invade ancora una volta il campo della morale, nel senso ch'essi stessi dànno a codesta invasione, perchè nessuno articolo di legge vi ha che punisca il disprezzo della legge in se stessa, nè si ammette, per es., una maggior punibilità nel ladro, che si metta in testa e confessi in giudizio d'aver rubato semplicemente per farla alla legge e ai giudici.

401. La nostra opinione è che veramente si tratti di una vuota formula, atta a nascondere la disfatta del purismo giuridico di fronte alle necessità della difesa sociale. Tanto più che, sul terreno dei fatti, codesto sprezzo della legge, codesta volontà più illuminata e ferma contro la legge, è una favola di fronte ai deficienti mentali, che formano il grosso dei delinquenti abituali, e che cercano anzi in tutti i modi di sfuggire alla pena, e cioè che non si renda manifesto il loro sprezzo verso l'ordine costituito; mentre d'altra parte la volontà più illuminata

---

(1) Cfr. oltre i succitati, L. Masucci, *Il Codice penale italiano*, Napoli, 1905, vol. II, parte II, § 199; P. Tuozzi, *Corso di diritto penale*, Napoli, 1899, cap. VII, § 2; G. B. Impallomeni, *Il Codice penale ital.*, Firenze, 1904, § 197-199. Lo stesso criterio accettano poi anche Ortolan, Buri, Scheurlen, Hälschner, Michel, Haus, ecc., citati tra gli eclettici francesi.

degli avvocati e notai delinquenti, non riesce mai ad aggravamento della sorte loro.

402. E inoltre, le ricerche sulla genesi della recidiva dove mai hanno rivelato a Manzini codesto maggiore sprezzo, se anzi egli s'affanna a dimostrare che i recidivi non delinquono se non sotto gl'impulsi delle necessità economiche; che subito dopo i raccolti campestri nessuno ruba; che malgrado una straordinaria sensibilità alla pena (e aggiungiamo noi, ossequio alla legge), si ricadrà sempre se non si abbiano i mezzi idonei a vincere le cause? ! Io ho ricercato invano in che abbiano giovato, che fondamento abbiano dato gli studi statistici di Manzini, alla sua teorica ; l'una resta staccata del tutto dagli altri, senza alcun vincolo che non sia quello, per il quale, vedendo che i reati dei recidivi sono piccoli nel danno, se ne riafferma la quasi innocuità, e quindi la brevità delle pene meritate !

403. Nè solo la forza morale subbiettiva del reato cresce nella recidiva, ma anche — aggiungono i sopracitati eclettico-classici — la forza morale obbiettiva (1).

Noi veramente ci fidiamo assai poco di codeste formule, che già vedemmo in Carrara assumere un significato più ristretto, e che qui potrebbero per avventura servire come la carne dell'animale immondo a celare il trafugamento del corpo santo; perciò investighiamo sotto e più oltre. E allora vediamo Impallomeni così continuare : « Quindi il recidivo è più pericoloso, rivelando una maggior potenza riproduttiva di reato (§ 197)..... aumenta il pericolo della riproduzione del reato da parte dello stesso reo e di altri mali inclinati..... e il danno è in ragion diretta della gravità del diritto offeso e minacciato, e della *pericolosità* del delinquente » risultante dai precedenti, dai motivi, ecc. (§ 198); e Mossa riproduce codeste frasi e riparla spesso della maggiore pericolosità del recidivo (§ 45); nella quale anche conviene Masucci (pag. 314) ; e infine uno dei maggiori collaboratori al Codice italiano, P. S. Mancini, diceva: « Il ricadere, non solo è indizio di coscienza corrotta e perduta, ma racchiude la minaccia di maggiori danni alla società per la irrefrenata *abitudine criminosa* del delinquente » (2).

---

(1) *Loc. cit.*

(2) *Lettere sulla Filosofia del diritto*, cit. in Miani, p. 35.

404. Basterebbero già codeste citazioni per chiedersi quanto razionalmente gli stessi autori poi combattano la scuola positivista; ma vediamo ancora Manzini, alle prese con Pessina, dichiarare: « Noi non puniamo più severamente i recidivi per paura di nuovi e più atroci misfatti, ma piuttosto per il fomite di corruzione, per la scuola e l'esperienza del delitto che si forma intorno a loro.....» (pag. 428). Ciò che, se non mi sbaglio, coincide con la teorica dell'intimidazione pura, del delinquente testa di turco, che non dovrebbe essere precisamente quella della così detta scuola giuridica!

La quale scuola giuridica dichiara ancora che non è possibile punire su di una semplice presunzione di perversità maggiore o di pericolosità, ma dal canto suo spiega ancora l'aumento della forza morale oggettiva, cioè la diminuzione della sicurezza dei cittadini, col fatto che la recidiva « dà motivo a supporre ciò che la statistica dimostra, che cioè il nuovo delitto non sia per essere l'ultimo » (1). E noi chiediamo semplicemente in che ciò differisca dal criterio della pericolosità, della temibilità, dei posivisti!

405. Ma che vale continuare, se codesti stessi eclettici, quando non sono a stretto contatto con la necessità di differenziare se stessi dalle moderne tendenze subbiettiviste, continuamente parlano della maggiore pericolosità nel recidivo (cfr. Impallomeni, § 198-202; e Masucci, § 200; e Tuozzi, cap. VII, § 2), della sua maggior perversità e malvagità (cfr. Miani, pag. 41; Lucchini cit. in Manzini, pag. 163; Masucci e Impallomeni, che ai loro rispettivi § 202 affermano perfino la maggior *temibilità*) e della recidiva come indice del carattere individuale e della sua pericolosità! (cfr. Civoli, pag. 525 e Zanardelli nella sua relazione al Cod. pen. cit. in Manzini, pag. 170).

> Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
> Mit Worten ein System bereiten;

insegnava Mefistofele all'ingenuo scolaro, e par che il diavolo continui ad aver sempre ragione!

406. Da parte nostra, non per semplice esercizio dialettico, dopo aver mostrato altrove le contraddizioni degli eclettici con i loro principii

---

(1) Cfr. MANZINI, *Op. cit.*, p. 418, 444. Non so poi quanto in codesto concetto concordi Lucchini, per il quale (*I semplicisti*, p. 75) invece la massima parte dei recidivi non delinque più dopo la prima ricaduta!

giuridici, abbiamo qui voluto col mezzo di semplici equazioni verbali ridurre i lor criteri sulla recidiva a quelli del positivismo; ma perchè riteniamo essenzialmente dannosa codesta tendenza, la quale, per mezzo di simili vacui artifizi, continua a sostenere e a laudare le disposizioni del nostro Codice in materia di recidiva. A proposito delle quali, un giurista non certo sospetto di positivismo, faceva alla Camera queste coraggiose confessioni: « Che cosa facciamo noi dei recidivi? Noi consideriamo il recidivo con un criterio parzialmente individuale, perchè infatti noi consideriamo la quantità del delitto che uno abbia commesso un'altra volta, la qualità di quel delitto, il tempo trascorso, e qui col solito compasso formuliamo una sanzione penale, che può andare da un punto fisso ad un altro ma non più oltre..... Ma nessun vantaggio abbiamo raggiunto, non ostante il perfezionamento introdotto in questo meccanismo di legge, che lavora da sè, magari automaticamente, e sotto forma rigorosamente giuridica..... Noi siamo anzi arrivati a che si formassero per assimiliazione psichica delle orde di persone intrattabili socialmente » (1).

---

(1) Discorso STOPPATO, seduta del 27 nov. 1906.

Cap. V.

Cenni particolari di positivisti sulla recidiva.

407. In un recente trattato di uno dei maggiori della scuola francese si prospetta la lotta tra le diverse tendenze odierne del diritto penale, come un contrasto tra le funzioni morali e le utilitarie, cioè tra la giustizia astratta assoluta e la utilità pratica sociale ; e, provando una spartizione di dominii, da combattente leale, si riconosce in prima linea come unicamente pertinente al secondo ordine di funzioni ogni speciale misura di pena applicata ai recidivi (1).

Io non so fino a dove si possa parlare di contrasto, ma certo è che mentre la recidiva fu sempre la pesante croce di tutte l'altre teoriche obbiettiviste, e sorgente di inevitabili infinite contraddizioni, essa offriva invece alla scuola positiva il terreno migliore per lo svolgimento delle proprie idee subbiettiviste ; e poichè anzi codesto terreno siffattamente s'allargava da far pensare a un assorbimento in sè della criminalità intera, sembrava più che mai sicuro il trionfo dei nuovi principii, e dell'antropologia in ispecie.

Fatto sta invece che la recidiva non fu troppo curata dai positivisti italiani, ora usata come fondamento pratico precipuo, ora definita come criterio accessorio di secondaria importanza, senza che mai se ne ricercasse, secondo i vantati metodi sperimentali, e se ne dichiarasse il valore scientifico, oltre quello intuitivo comune a tutta la tradizione popolare e giuridica.

408. Non pretendiamo certo questo da Lombroso : altro fu il còmpito ch'egli si propose e assolse con fervore di genio, e cioè la descrizione dei tipi d'uomo delinquente, e la sintesi ultima di una ipotetica genesi specifica della criminalità ; il suo non è un sistema giuridico,

---

(1) Cfr. P. Cuche, *Traité de science et législation pénitentiaire.*

ma un tentativo unilaterale che, se non altro, aprì nuove vie e seppe imporre anche ai misoneisti, nuovi problemi comuni all'antropologia e alla criminologia. Perciò vedemmo come non abbiano valore statistico le cifre da lui attribuite ai vari tipi, secondo che volle il caso o la speciale qualità e ubicazione degli stabilimenti carcerari; e insufficienti sono i suoi accenni distinguenti le note antropologiche dei recidivi e dei primari, anche perchè questi ultimi non gli divennero oggetto di studio se non nei casi di gravissimi delitti e di conseguente lunga permanenza nel carcere. Facile sarebbe anche mettere in chiaro le sue numerose contraddizioni, poichè or gli sembra sia proprio « la recidiva ostinata che incomincia a segnalarci il delinquente-nato, sopratutto quando la si nota fin dalla prima giovinezza »; tal'altra invece nega che la maggiore precocità e recidiva possano servire a contraddistinguere i delinquenti-nati dagli occasionali, assegnando invece, ancora per la solita ragione, maggior importanza alla gravità del reato (1).

Nessuna chiara conclusione adunque, tranne ancora il fatto costante che egli trova la recidiva in tutti i suoi più gravati tipi di delinquenti, e di essa si serve empiricamente per ravvicinare la categoria intermedia dei criminaloidi, all'una o all'altra delle due estreme (2).

409. Garofalo, nella sua prima opera, chiaramente indicava la recidiva come uno dei sintomi più sicuri e preziosi nella diagnosi del delinquente istintivo (3); ma si trattava di semplici accenni corrispondenti alle impressioni e convinzioni comuni, e che aspettavano quindi il loro svolgimento e giustificazione scientifica dalla posteriore monografia sulla recidiva, che lo stesso autore pubblicava insieme a Carelli. Senonchè invece le molte pagine di codesto trattato nulla ne dicono di nuovo e di più, e tutte si riassumono nel titolo che è « dei recidivi » anzichè « della recidiva » per ciò che gli autori ritengono che « la recidiva non abbia un valore assoluto se non quando riveli i recidivi e i delinquenti d'abitudine; e cioè in casi, in circostanze speciali, le quali non possono essere determinate *a priori*, ma affidate all'arbitrio del giudice » (4).

---

(1) Cfr. C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, vol. I, p. 482 ; vol. II, p. 482-490.

(2) *Op. cit.*, vol. III, p. 572.

(3) R. Garofalo, *Criminologia*, Torino, 1885, p. 256.

(4) Garofalo e Carelli, *Dei recidivi e della recidiva*, Milano, 1889 (Conclusioni), p. 940. A me sembra che non si comprometterebbe l'antropologia, intitolando p. es. un trattato : *Dell'epilessia*, anzichè *Degli epilettici*.

Ora l'individualizzazione giudiziaria è certamente una bellissima cosa, purchè però non voglia dire comoda rimessione sulle spalle altrui di un problema grave alle proprie; il giudice di fatto solamente potrà dal complesso degli elementi di fatto indicare la pena opportuna volta per volta ; ma spetta appunto alla scienza illuminarlo prima sul valore di quegli elementi, e non abbandonarlo ai capricci impressionistici del suo sentimento e della sua coscienza, i quali ci hanno condotto all'attuale dannosa individualizzazione a rovescio.

Eppoi quali mai potranno essere codeste altre circostanze e condizioni, dalle quali il giudice potrà meglio trar luce, che non sia dalla recidiva? Poichè Garofalo attribuisce anzi un valore minimo alle note antropologiche, e ci tiene a non esser confuso con quelli che fanno del delitto una malattia, l'anomalia morale, sulla quale egli si fonda, non è che un puro fatto psicologico, il quale quindi non potrebbe esser meglio dimostrato che dalle manifestazioni esterne, e in prima linea dalla recidiva.

410. Nè a migliori risultati è arrivato l'altro campione positivista, il quale pur volle riassumere in sè e conciliare in un complesso e finito sistema le nuove tendenze.

Dopo avere affermato che le anomalie antropologiche si trovano accumulate circa nel 40-50 % dei delinquenti, Ferri dice della recidiva ch'essa raggiunge in Europa una percentuale del 50-60 %, forse più che meno; poi egli mette insieme le forme di delitto, che ne dànno le più alte proporzioni; e ne conclude subito, a bruciapelo, che le statistiche della recidiva così ci confermano non solo la non uniformità antropologica dei criminali, ma anche « che le anomalie bio-psichiche appartengono più specialmente alla categoria di quei criminali nati e abituali, cui gli antropologi hanno esaminata ». Segue inoltre un computo statistico del numero dei delitti, da lui qualificati come abituali, passando sopra ad ogni qualità dei loro autori; trova che essi dànno il 40 % di tutti i delitti, e poi conclude : « Noi abbiamo *con ciò* date le prove antropologiche statistiche di questa distinzione fondamentale di criminali d'abitudine e d'occasione già indicata da molti osservatori, ma ch'era restata fin qui una semplice affermazione senza conseguenze» (1).

Ammesso pure che ci sia (poichè troppo chiaramente non lo si vede!) un rapporto probatorio tra i diversi fatti accennati, ricordiamo anzitutto

(1) Cfr. E. Ferri, *Sociologie criminelle*, Paris, 1893, p. 87-93, 93-97.

la parte di arbitrario e di erroneo che i nostri dati più precisi (1) ci fecero rilevare in quelli di Ferri, specialmente per quanto riguarda le specie delittuose, nelle quali pur è fatta consistere la pretesa prova statistica.

Quanto alle prove antropologiche, la parte di verità ch'esse hanno, è poi alquanto celata e sconvolta dallo stesso autore, il quale contrappone nettamente il delinquente-nato per la inneità delle sue tendenze al delitto, al delinquente abituale e all'occasionale: l'uno « prodotto sopratutto dall'ambiente fisico e sociale, che lo ha spinto e rispinto al delitto » e l'altro « determinato più dagli impulsi dell'ambiente che dalle sue proprie tendenze attive »; mentre poi in pratica egli vuole il trattamento penale comune ai delinquenti nati e abituali, contrapposto a quello degli occasionali, e criterio per distinguere questi da quelli la recidiva (2), senza però che si sappia in quale grado e misura.

Ancora una volta quindi possiamo essere d'accordo in certe conclusioni empiriche, ma non nelle giustificazioni scientifiche.

411. Maino, Florian e Ottolenghi si limitano alla solita affermazione della recidiva sintomo, indice, per la classificazione dei delinquenti; e poco dissimile è anche il pensiero di Poletti (3). Ferdinando Puglia ha invece nel suo trattato qualche accenno felice alle cause permanenti di delitto, dalle quali avrebbe potuto trarre un concetto scientifico della recidiva; senonchè egli lo rende subito vano, posponendolo alla recidiva, la quale così resta per lui l'antica « circostanza estrinseca, buon elemento di classificazione, variamente apprezzabile secondo l'indole del delinquente, e le cause determinanti » (4).

412. Tutte cose giuste in fondo, ma con le quali la questione della recidiva non fa un passo innanzi; nè crediamo che ciò avvenga solo per la ragione addotta dagli stessi positivisti: di non voler accedere cioè alle obbiettive norme giuridiche aprioristiche, sotto le quali scompare la considerazione dell'uomo reale, del singolo individuo, e la pena non può riuscire utile. Perchè ad ogni modo, come abbiamo prima

---

(1) Vedi retro, specialmente Parte I, cap. III.

(2) Cfr. FERRI, *Op. cit.*, p. 98, 556.

(3) L. MAINO, *Commento al Cod. pen. it.*, Verona, 1890, p. 248; E. FLORIAN, *Dei reati e delle pene*, Milano, 1902, p. 373; S. OTTOLENGHI, *Polizia scientifica*, Roma, 1907, p. 108, 131; F. POLETTI, *L'azione normale*, p. 124.

(4) F. PUGLIA, *Della recidiva*, in « Enciclopedia » di Pessina, Milano, 1904, V, p. 677-898; *Manuale di diritto penale*, Napoli, 1890, p. 308.

accennato, bisogna pur stabilire di ogni fatto, di ogni manifestazione esterna, così come di ogni anomalia individuale, il valore scientifico, sperimentale e probabile, non tanto per rinchiuderlo in una norma fissa, ma per dare al giudice l'indirizzo, il criterio generico.

Ma la causa principale è forse quella confusa distinzione tra fattore sociale e antropologico, la quale lasciava sospettare, e anzi faceva dichiarare a positivisti come Porto, Angiolella, Puglia, ecc. (1), la prevalenza del fattore sociale nella recidiva ; e quindi li metteva nella contraddizione delle pene perpetue o più gravi applicate insieme ai delinquenti-nati, perchè in essi prevale il fattore antropologico, e ai recidivi, malgrado in essi si pensi prevalere il fattore sociale !

Di ciò anzi profittarono egregiamente, come già vedemmo nella parte statistica, gli avversari delle nuove tendenze, rilevando la contraddizione insanabile, e traendone quindi motivo per respingere in blocco i principii positivisti.

413. Senonchè, mentre costoro stessi s'impigliarono senza rimedio nei lacci di quell'errata distinzione, noi le abbiamo sostituita quella più chiara e precisa, dal punto di vista del diritto penale, di fattore personale permanente, e fattore occasionale esterno ed ultimo, la quale sola potè aiutarci nella nostra ricerca statistica sulla recidiva.

Non solo, ma anche per essa potremo ora provare il valore dei nuovi principii, che vanno diffondendosi nella scienza penale per propria virtù benefica, anche se talora errati, esagerati o insufficienti (com'è nel caso nostro) sieno certi modi o applicazioni degli uomini che li bandiscono e difendono.

---

(1) Cfr. V. Porto, « Sulla recidiva », in *Appunti al nuovo Cod. pen.*, Torino, 1890, p. 212 ; G. Angiolella, *Manuale di antrop. crim.*, Milano, 1898, p. 78 ; F. Puglia, *Della recidiva*, p. 717.

Cap. VI.

La temibilità e incorreggibilità dei recidivi.

La temibilità e il fattore personale permanente.

414. Ogni cittadino deve rispondere delle proprie azioni di fronte alla legge. Allo stato attuale della scienza noi non abbiamo ritrovato alcun fondamento razionale capace di scernere due o più classi di cittadini responsabili, irresponsabili o semiresponsabili; nè vi ha la possibilità di attuarlo; nè infine (almeno per quanto riguarda le anormalità fisiche e mentali, le degenerazioni, e i recidivi abituali; altrove vedremo per i minorenni) soccorre alcuna ragione di pratica utilità.

Il diritto penale serve alla tutela giuridica, dicono gli uni, alla difesa sociale, dicono gli altri; nè vi ha contraddizione perchè, tutelando il diritto, esso giova alla società. La società è organizzata, essa ha i proprii istituti per raggiungere quelli scopi che ad essa sembrano migliori e più utili, per attuare le idee più diffuse e più forti almeno in quei circoli di persone, le quali esercitano un'azione più diretta e intensa sull'indirizzo di uno Stato o dell'intera società.

Il diritto, s'è detto, è la proporzione da uomo a uomo, segna i limiti alla libertà dell'individuo, perchè di quella libertà esso possa godere, e sviluppare la propria attività in favore proprio e indirettamente giovando a tutti i consociati. Le esorbitanze da quei limiti però sono facili, e ve n'ha di quelle che sopratutto sembrano dannose e intollerabili sia al privato offeso, sia allo Stato: ed ecco il diritto penale segnare un limite proibitivo speciale e tanto più dotato di singolare energia.

415. Codesto limite non è tracciato da una idea fissa immutabile, ma estremamente varia e contingente, secondo c'insegna la storia e la geografia del diritto penale. Quando però esso è tracciato, ne deriva una distinzione profonda tra le azioni così qualificate come delittuose e le azioni lecite: le prime permettono allo Stato un'invasione nella libertà individuale, altrimenti inviolabile quando il cittadino s'attenga

alle seconde (1); la minaccia di tale invasione e le conseguenze sociali di essa, son quelle che conferiscono alla pena il suo singolare potere intimidativo. Da ciò non consegue, come propone Alimena, che l'obbietto della penalità debba essere il delitto e non il delinquente (2), ma evidentemente e semplicemente che il delitto, e non il delinquente, è la causa produttrice dell'intervento penale.

Malgrado le proibizioni i delitti però avvengono ugualmente, tanto più che, mentre certe forme di criminalità, per la lunga educazione morale, divengono sempre più rare e repugnanti, il diritto penale passa a comprendere entro di sè certi fatti e a proteggere certi beni, cui prima si trascuravano perchè normali o meno apprezzati in una civiltà più arretrata.

416. Quando il delitto è avvenuto, e l'azione intimidatrice del limite legale s'è dimostrata insufficiente in quel caso pratico, eccezionale, si cerca subito, come per ogni altro fatto, la causa, l'agente, cui imputare il delitto. L'imputazione non è — come ben dice Carnevale — che una applicazione specifica del rapporto della legge universale di causalità (3).

Chè se però si volesse svolgere codesto principio in tutta la sua interezza e le sue conseguenze, si arriverebbe a cozzare contro i problemi più alti e più incerti dell'umanità ; e quindi allora si rendono necessarie delle restrizioni, delle divisioni di lavoro e di disciplina.

La filosofia trascendentale muove alla ricerca della causa prima, del Primo Motore di tutte le cose, dell'Inconoscibile, per dedurne il fine ultimo, la mèta cui l'uomo morale deve mirare. La sociologia, con l'aiuto della statistica, studia il vario intreccio dei fatti sociali, determina quali di essi concorrono a render più frequenti e più rare le manifestazioni delittuose, e apprende all'uomo politico i saggi indirizzi ch'egli dovrà attuare nell'amministrazione pubblica. L'antropologia, dopo aver tentato inutilmente di scoprire la causa organica necessaria e sufficiente a produrre il delitto, s'accontenta di determinare quel complesso di anormalità e di squilibrii organici che più frequenti si ritro-

---

(1) Perciò Liszt definiva benissimo la norma *nullum crimen sine lege*, come l'ultimo baluardo della libertà individuale.

(2) B. Alimena, *Naturalismo critico e diritto penale*, in « Riv. disc. car. », 1891, p. 644.

(3) Vedi art. cit. in « Riv. pen. », vol. LXVI, p. 233.

vano nei criminali, e apprende agli uomini le conseguenze dell'eredità e l'igiene preventiva della moralità.

Il diritto penale si volge a considerare il singolo individuo, agente ultimo e immediato del delitto, o più precisamente a quella parte di causalità che gli pertiene, e che, per essere in lui permanente e intrinseca, è anche capace di nuova violazione dell'ordine giuridico, col concorso di occasioni esterne più o meno ordinarie, ma sempre normali alla sua condizione o alla vita sociale.

417. Ogni scienza adunque può prender le mosse dall'infrazione giuridica, ma il diritto penale si differenzia da tutte solo per questo, ch'esso s'arresta alla causa-uomo; non però fondandosi sulla credenza dell'uomo causa spontanea, prima e volontaria delle sue azioni, chè ciò trascende il campo della conoscenza e potrebbe trovare contraddizione nelle altre scienze — ma perchè, anche se l'uomo sia causa causata, non è uno strumento semplice, ma accoglie ed elabora in sè le cause, si evolve e se ne forma il proprio carattere, le proprie tendenze e una propria personalità, tale da produrre il delitto in quella normalità instabile delle condizioni esterne, nella quale la maggioranza degli uomini invece non delinque e ritiene necessario punire.

In codesta causa individuale, nel fattore personale permanente ha solo ragione e possibilità di essere il criterio penale; nella temibilità del delinquente insomma — diremmo volentieri, ripetendo la parola lucidamente spiegata e fissata da Garofalo, se non ci premesse di evitare gli equivoci, cui essa diè luogo.

418. Mi spiego: se un individuo, soverchiando ogni mia resistenza, mi costringe fisicamente a sparare e uccidere, il fattore permanente e antigiuridico è in me uguale a zero — e fin qui arrivano anche le teoriche che si fondano sulla libertà o sulla volontà. Ma codeste stesse teoriche si trovano nel più grave imbarazzo nella questione, per es., dei delitti commessi in istato di ubbriachezza, dannosamente accorciando la pena anche agli alcoolisti abituali, nei quali è tanto più facile prevedere il ritorno al delitto, quanto più esso fu manifestazione legata a quello stato, e quindi meno prodotto della libera volontà — mentre per noi chiaramente l'abituale ubbriachezza aggrava, a differenza dell'accidentale, il fattore permanente, ed esige una pena speciale. Così avviene anche di tutte le alterazioni mentali, anche le minori, dove abbiamo visto i penalisti neo-classici imbrogliarsi o dichiararsi incompetenti, cedendo alla scienza dell'amministrazione, anche là dove questa non

ha motivi sufficienti per permettersi di tali invasioni nella libertà individuale dei cittadini ; — mentre per noi tanto più intensa dev'essere l'azione penale fino a che persistano quelle condizioni individuali, le quali conducono al delitto.

419. Peggio è poi quando entrano in scena le cosiddette cause sociali : la miseria, la disoccupazione, l'ozio, la condizione in cui si trova il liberato dal carcere; di fronte alle quali quegli stessi classici cultori dell'obbiettivismo, proclamanti ottima la legge penale che meno lascia all'arbitrio del giudice, non sanno far altro di meglio che rimettersi al giudizio di questi, senza segnargli alcun criterio direttivo, per la semplice ragione che qualsiasi criterio assegnato sarebbe sempre contraddittorio ai loro principii; e anche dei positivisti vedemmo in proposito incerti, e chiedersi se perversi o disgraziati i recidivi, come se la perversità fosse un fatto spontaneo, non acquistabile negli squilibrii e nelle imperfezioni dell'ambiente sociale!

Mentre per noi è chiaro che, comunque sia arrivato l'uomo ad avere una tendenza perversa, per eredità o acquisizione antica o recente, fatto è ch'egli è tale secondo dimostra il suo delitto, e quindi temibile ; che se invece non la tendenza sua propria, ma il fatto eccezionale o anormale dell'impossibilità di procurarsi onestamente il pane lo condusse al furto, similemente al caso della legittima difesa conducente all'omicidio, allora il fattore permanente, la temibilità, va riducendosi a zero. Poichè, come diceva giustamente Florian, il diritto penale è eminentemente conservatore; o meglio conservatore e rivoluzionario insieme: mostra le ingiustizie e le piaghe dell'ordinamento sociale odierno — colpisce chiunque a quell'ordinamento attenta fuori delle vie ritenute legali e necessarie dalla maggioranza, o almeno da coloro che hanno forza e abilità sufficiente per imporsi e rappresentare la maggioranza.

420. Il delitto, dicemmo già altrove, è prodotto dall'incontro di due linee : la linea di spazio, delle occasioni e circostanze esterne, la linea del tempo, attraverso il quale l'uomo si è formato e trasformato per infiniti altri contatti con l'ambiente (manifestazione delittuosa = fattore personale permanente e occasione ; M = Fp O) ; se la seconda non è sempre perspicua, e l'antropologia criminale è ancora insufficiente a definirla, facile e chiara è però la prima, e sottraendo dal risultato criminoso, dalla manifestazione delittuosa, il contributo dell'occasione, del motivo esterno anormale ($Fp = \frac{M}{O}$), si potrà indurre la gravità

del fattore personale permanente, la tendenza antigiuridica del carattere individuale, cui il diritto penale ha il còmpito specifico di opporsi.

Del resto, come diceva Wahlberg molti anni fa: « Per giudicare della qualità della volontà e carattere del malfattore non occorre l'onniscienza divina, come si suole piacevolmente esagerare contro l'individualizzazione..... ma nella vita d'ogni giorno noi giudichiamo caratteri... condannati guasti o migliorabili, ecc. » (1). E i molti anni non sono passati invano, per lo sviluppo forte dell'antropologia, per lo studio dell'uomo delinquente, il quale persegue la diretta conoscenza del carattere morale, e già si manifesta utilissimo come integrazione e controllo positivo, della prima possibile indagine negativa, suggerendo per di più i trattamenti migliori contro cause, contro parti distinte e specifiche del complesso fattore permanente.

421. Le deplorazioni di Poletti, Lucchini, Manzini, ecc., contro « le incoerenze e gli assurdi prodotti dall'errore di scambiare un sentimento mobilissimo e variabilissimo come quello della temibilità, per una idea generale e immutabile, necessario fondamento d'ogni dottrina giuridica » (2), sono dunque invece esse stesse incoerenti ed erronee.

Prima di tutto perchè allora molto più mobile e variabile sentimento, e quel che più importa, mai definito nè definibile (a meno che proprio non coincida con la temibilità !) è quel criterio cui s'attengono i classici della forza morale soggettiva, e specialmente oggettiva nel reato, di cui l'unità di misura è sempre restata un segreto di fabbrica. Secondariamente, come direbbe Tarde, il sentimento è anzi un cumulo di certezze acquisite, è l'utilitarismo condensato da tutta la specie umana; e se al semplice impulso sentimentale può attribuirsi la prima ragion d'essere della reazione penale contro il delinquente, il còmpito del penalista è appunto quello di rendere razionale codesto impulso e di regolarne scientificamente il modo e la misura, così come appunto noi andiamo cercando di fare per la recidiva.

Quindi non temano Mossa e Conti e gli altri, che il delinquente diventi la vittima di una pretesa impossibilità morale nel giudice di procedere all'indagine soggettiva (3); essa è anzi doppiamente possibile, per via indiretta sempre, e ogni dì più anche per via diretta. Mentre

---

(1) Cfr. WAHLBERG, *Das P. der Indiv.*, p. 162.
(2) Cfr. MANZINI, *Op. cit.*, p. 580.
(3) Cfr. MOSSA, *Op. cit.*, p. 193.

invece quella che non è mai stata possibile, per loro stessa confessione, è quell'altra loro idea immutabile, fondamento del diritto, della quale ognuno parla, ma nessuno la determina, e che in realtà si riduce a una assai ristretta concezione della giustizia: è giusto ciò che è uguale..... anche quando l'uguaglianza è pura apparenza, per la reale disuguaglianza di tutti gli individui.

422. Si è detto ancora che il criterio della temibilità invade il campo della morale, conducendo al regime ormai superato dei sospetti (Buri, Gabelli, Lucchini, Proal, Saleilles, ecc.).

Il rimprovero può esser giusto contro chi ha preteso d'aver ritrovato il microbo specifico del delitto, non contro di noi cui, almeno fin ora, il delitto appare la risultante di più cause, in modo sempre diverso da individuo a individuo; non si colpiscono le tendenze, ma le tendenze non frenate, diceva anche Garofalo; il fattore permanente rappresenterebbe una causa d'immoralità o d'inferiorità generica non fatalmente legata al delitto, e quindi non punibile, ma alla quale il delitto viene appunto a imprimere il marchio della specificità, a dirne chiara la posizione antigiuridica, rendendo legale e necessario l'intervento del diritto penale.

423. Neppure arriviamo noi al criterio della temibilità, partendo dalle premesse positiviste contrarie al libero arbitrio; anzi ci sembra per intanto conciliabile quella con questo, almeno nella formula dei liberisti moderni: « L'uomo — dice d'Haussonville (1) — è un complesso di tendenze fisiche ed ereditarie d'istinti personali e d'influenze subìte. La misura, nella quale codesti diversi elementi si combinano, costituisce la personalità, la quale è retta dalla libera volontà ». — « L'uomo — dice Prins (2) — deriva dalla libertà la sua propria individualità, quel qualche cosa di misterioso che costituisce la sua personalità ». E ancora un altro liberista, Saleilles (3), ritrova la libertà non nell'atto, non nell'idea, ma più oltre, nel sentimento, cioè nell'essenza ultima individuale, nella forza di resistenza che sta in ciascuno di noi; similmente a van Calker, che spiega così il suo determinismo illuminato: « Nell'attitudine dell'individuo a volere e ad agire conforme la propria *Eigenart*, sta la sua libertà » (4).

---

(1) Vedi « Revue des deux mondes », aprile, 1887, p. 587.
(2) Cfr. *Crimin. et répression*, p. 35.
(3) Cfr. *L'individualisation de la p.*, p. 60, 155.
(4) Cfr. « Liszt's Zeitschrift », 1898, p. 260.

Così benissimo il fattore permanente è per il determinista il carattere individuale risultante dall'eredità e dall'educazione, elementi che il liberista ritiene invece fusi al fuoco continuo della libertà, della spontaneità ; in ambo i casi si ha però un identico processo di causalità : il primo risalendo all'uomo causa causata, punto d'intreccio e di elaborazione di raggi infiniti di cause e di effetti ; il secondo all'uomo causa prima e spontanea ; ugualmente responsabili e punibili, l'uno come unità sociale, l'altro come creatura umana (1).

424. Cioè il diritto penale può e deve accogliere in sè le fedi più opposte in ciò che sorpassa i limiti della scienza umana ; non più oltre però, perchè sarebbe pretendere l'impossibile.

E l'impossibile pretendono coloro i quali vogliono distinguere nel fattore permanente la parte di libertà e la parte non libera, per fondare su quella la pena. Anche se la libertà fosse un fatto dimostrabile, misurarla oltrepassa la facoltà dell'uomo, così come oltrepassa le facoltà dell'uomo il ritrovare una pena capace d'essere applicata a una libera volontà che ha commesso un delitto; ciò che può esser solo l'opera eventuale di una potenza superiore, di una giustizia divina. Gli umani debbono accontentarsi intanto, nel loro sistema punitivo, di guardare al complesso del fattore permanente, al carattere individuale ultimo, e di agire su di esso con i mezzi loro possibili; e non si sentono di consentire a Kant una più grave punizione per il delinquente ch'ebbe sempre indole mite e onesta, e una più lieve per chi dimostra un carattere sempre ribelle alle leggi sociali!

425. Un'ultima obbiezione si crede di poter muovere, più grave delle altre, al criterio della temibilità, ed essa si ripresenta specialmente nel caso della recidiva: la pena non può commisurarsi che al reato

---

(1) La conciliazione mi apparve anche chiara per questa significantissima coincidenza : è noto il ragionamento di Quetelet, ripetuto poi da tutti i liberisti, per negare che la uniformità fissa delle statistiche morali per effetto delle cause sociali, avesse per conseguenza la negazione del libero arbitrio. In una sua recente conferenza KRAEPELIN — come già anche Wahlberg, ecc. — veniva a ripetere l' identico ragionamento in difesa dell'antropologia criminale, e cioè : — È vero che ad ogni causa esterna sociale corrisponde un effetto nella serie della statistica criminale ; ma per il singolo individuo l'azione delle circostanze esterne non è condizionata. — Ci pensino un poco quei liberisti che negano l'antropologia criminale solo perchè i delitti crescono quanto il frumento aumenta di prezzo !

— pena e reato soltanto sono due entità giuridiche; e non la temibilità sociale, sconosciuta al diritto — tant'è vero che i recidivi, descritti come i più temibili, sono invece i più deboli, i più innocui tra i delinquenti, incapaci di gravi delitti oltre i tenui furti campestri, le contravvenzioni alla vigilanza, il vagabondaggio, il borseggio — e i positivisti si contraddicono ogni qualvolta mostrano di tener anche conto dell'entità obbiettiva reato (Lucchini, Mossa, Impallomeni, Manzini e tutti gli altri classici).

426. Possiamo rispondere con due ordini di ragioni e di fatti: l'uno negativo, l'altro positivo. Anzitutto infatti, il reato di per se stesso è incapace di suggerire la misura di pena; anche ricorrendo al metodo empirico delle due scale di delitti e di pene, nessuno ci ha saputo ancor dire per quale ragione e di quanto un'offesa fisica possa star sopra a un'offesa all'onore, e questa al disotto di un furto di 100.000 lire. L'idea immutabile, che si dice presieda al diritto, non è forse ancora apparsa agli uomini, i quali continuano, con mirabile discordia nel tempo e nello spazio, ad apprezzare variamente le stesse azioni; nè la legislazione positiva ci dà maggiori lumi: il furto può valere tre giorni di pena, ma può valere anche tre anni, cioè 365 volte di più; un altro reato può valere un anno, ma anche otto anni; tutte misure che non hanno giustificazione razionale alcuna dei loro limiti estremi, mentre negli spazi intermedi, coll'aggiunta delle circostanze attenuanti e scriminanti, e con la condanna condizionale per soprammercato, si arriva a lasciare al giudice quell'arbitrio di cui si rimproverano i positivisti. Con questa differenza che oggi il giudice manca di bussola nei larghi spazi affidatigli, nè gli si fa sapere se la pena dovrà essere di 10 mesi anzichè di 4 quando l'oggetto rubato valga un po' di più, o quando l'agente sia disoccupato, o quando esso nacque da genitori alcoolisti, che l'abbandonarono a se stesso, ecc.; questo è certo soltanto, che se il delinquente è recidivo generico non gli potranno essere applicati tre mesi di carcere, bensì per lo meno tre mesi e un giorno, e, se recidivo specifico, tre mesi e quindici giorni — con grande soddisfazione non solo dell'utilità sociale, ma anche della giustizia!

È vero però, che a sostegno delle teoriche obbiettiviste si invoca la coscienza popolare, asserendo che questa vuole e detta la pena proporzionata alla gravità del reato. — Infatti quando un grande processo, di quelli che i giornali dicono sensazionali, tiene agitata l'opinione pubblica, questa fa a sua posta dei ragionamenti psicologici, e viene a

conclusioni le più discordi dalla gravità obbiettiva del reato! Infatti il popolo scrive per le muraglie: *Morte ai ladri!* (1) e assolve nelle Corti d'Assise, o porta in trionfo per le strade gli omicidi!

427. Dovremmo noi per questo negare ogni importanza all'elemento obbiettivo del reato? Tutt'altro, anzi.

La gravità dell'offesa, della violazione giuridica, è uno dei criteri positivi per giudicare la temibilità del delinquente; quanto più grave ed eccezionale fu la deviazione dal normale e dal lecito, tanto più anormale e antigiuridica deve essere stata la causa. Il parricida, per arrivare al suo delitto, deve passar sopra a sentimenti morali così profondi e così forti nell'animo umano, che nessuna occasione, nessuna circostanza esterna si ritiene mai sufficiente a contraddire minimamente o a vincere, e quindi *a priori* si può pensare che sia stato necessario, per tale violazione giuridica, il carattere individuale più perverso, il fattore permanente più forte, e capace di qualsiasi altro delitto, e più tarato; mentre, per contro, di una piccola contravvenzione anche l'uomo migliore si ritiene capace.

Ma d'altra parte quanto più grave è il delitto, tanto più il popolo sente necessario di ricercare la circostanza esterna e forte, che l'ha causato, e, nella sua unilateralità, non vede che quella, e può assolvere; mentre pel furto, tranne casi assai rari di estremo bisogno, l'occasione ci sarebbe sempre nella vita normale, e il popolo, che conosce la miseria, condanna il ladro, ravvisandolo anormale, differente da sè nel carattere, nel fattore permanente.

428. La scienza del diritto penale ha il còmpito di rettificare codesti semplici impulsi: tiene conto della gravità del reato come prima presunzione, ma poi investiga caso per caso, e distingue sempre le cause esterne occasionali dal fattore personale permanente, dalla temibilità del delinquente, e a questa applica e commisura la pena. Essa distingue, con Taine, l'impulso isolato, accidentale, passeggero e più facilmente perdonabile, da quello più legato alla trama intera della vita, più concorde con tutto l'individuo, e quindi più rigorosamente punibile; similmente alla psichiatria, la quale di fronte alle impulsioni, stigmati degenerative, distingue se queste più s'avvicinino al normale, per transitorietà dell'indebolimento funzionale di fronte ad eccitazioni

(1) Cfr. J. Reinach, *Les récidivistes*, Paris, 1882.

esterne troppo forti, o se non piuttosto indichino lo squilibrio permanente dell'individuo nei suoi centri psichici, bisognosi di cura (1).

La temibilità dei recidivi.

429. Nell'analisi del fattore permanente giova sopra tutto l'esame della vita anteatta del delinquente, perchè sono ben noti gli influssi che la moralità e la mentalità dei genitori, l'educazione familiare, le compagnie frequentate, le malattie fisiche subìte, le abitudini viziose, le abitudini di lavoro, ecc., esercitano sulla moralità, sul carattere dell'individuo. Ma se gli influssi di tali fatti sono tutti probabili, e possono mancare nel caso singolo, per opposte circostanze neutralizzanti; se più ancora, codesti influssi sono tutti generici e possono non condurre al delitto; la commissione anteriore di reati, lo stato di recidiva, è certo il sintomo più sicuro della permanenza della tendenza individuale, non più genericamente immorale, ma specificamente antigiuridica, secondo indica il marchio dei ripetuti delitti.

430. Come sintomo causale veramente, cioè come fatto che serva a indicare la natura di qualcuna delle parti, onde risulta il complesso fattore permanente, la recidiva vale molto poco, e perciò gli antropologi poterono trascurarla, così come essi trascurarono la manifestazione delittuosa obbiettiva in genere; tutt'al più essa richiama agli effetti corruttori e non miglioratori del carcere o serve come punto eccellente d'indagine nella vita del delinquente.

Ma sono note anche d'altra parte le deficienze gravid i ciascun sintomo causale; il fattore permanente non sembra disposto a svelare tutta la sua essenza; l'antropologia indaga con lodevole zelo e mostra inevitabili rapporti di anomalie organiche con la delinquenza, ma essa non è arrivata ancora che ad affermazione relative, e riferisce, per es., anche nelle conclusioni ultime di Ferri e d'altri positivisti, la maggior sicurezza al tipo fisionomico, o a manifestazioni semplicemente psichiche, le quali non si possono dire una causa di immoralità, ma più probabilmente un effetto, coordinato al delitto, dell'immoralità, della vita viziosa del delinquente.

Siamo cioè ancora in un momento scientifico arretrato, nel quale la causalità è poco evidente in se stessa, e dobbiamo indurla in parte

(1) Cfr. Dallemagne, *Dégénérés et déséq.*, p. 110.

sopra tutto dagli effetti; dobbiamo cioè accettare in parte, per ragioni contingenti, ciò che Romagnosi poneva come legge fissa: « Dal visibile si è sempre dedotto lo stato dell'invisibile. Dal modo costante di agire esterno si è sempre dedotto il modo costante di sentire e di volere interno » (1).

431. Ed ecco come e perchè la recidiva assume oggi la massima importanza di sintomo; tra le manifestazioni esterne essa è la più sicura e la più facile, essa rappresenta un modo costante di azione antigiuridica esterna, dalla quale si induce un modo costante del carattere interno, una permanente tendenza antigiuridica. I dati, che noi abbiamo raccolto, ci hanno fatto certi di questo e ce ne hanno data la misura, in più modi:

a) La tradizione giuridica, d'ogni tempo e d'ogni luogo, e più ancora la tradizione popolare, hanno sempre riguardato il secondo fallo, il secondo peccato come più condannabile del primo. Esse hanno sentito come la ripetizione del male differisse dal male casualmente commesso, per la possibilità universale di questo, e la rarità di quella; nel recidivo la probabilità del traviamento esterno cede il posto alla probabilità di una causa interna, che accompagna sempre l'individuo, che alla sua personalità aderisce, determinandone una posizione contraria alla normale di fronte alla morale e di fronte alla legge.

b) Se la posizione del fattore permanente intimo è contraria alla legge, esso darà luogo a manifestazioni esterne pure contrarie alla legge, e ciò tanto più probabilmente, quanto più decisa è quella posizione. Ora le statistiche ci dissero che, di fronte a *una* probabilità di tali manifestazioni da parte degli individui puri d'ogni macchia penale, i condannati per una sola volta, i primari, ne hanno *tre*, i condannati per la seconda volta *nove*; — cioè il fattore personale che condusse la massa dei primari al suo primo delitto differisce probabilmente da quello dei legalmente onesti, di tanto quanto la tendenza a delinquere dei recidivi supera quella dei primari.

432. Quindi quell'abisso artificiale — che la società scava tra gli onesti e i condannati anche per la prima volta, e che è giustificato appunto dall'alta utilità di garantire la libertà individuale dal regime dei sospetti e nel tempo stesso di intimidire, di allontanare con singolare

(1) G. D. Romagnosi, *Genesi*, § 1424.

energia la media degli uomini dalle azioni delittuose — non potrebbe per avventura essere rinnovato tra i primari e i recidivi, per somiglianza di base statistica probabile, con rinnovata utilità intimidativa, specialmente necessaria contro la recidiva, in supplenza della scomunica sociale efficacemente agente prima del primo delitto, ma quasi tutta esaurientesi con la commissione di questo? Come il diritto penale aiuta col limite legale dell'onestà la formazione di una morale sociale repugnante dal delitto, esso potrebbe aiutare a svolgere quella, che è già nella coscienza popolare, distinzione tra la permanente tendenza al male e la transitoria ; e attutire la repulsione sociale contro il delinquente accidentale, non rendendogli troppo difficile il ritorno alla normale attività laboriosa degli onesti, nel mentre s'aggraverebbe la repulsione contro la recidiva.

Tale è del resto il senso della distinzione, antica nella scienza del diritto penale, tra delinquenza occasionale e abituale, come tra poco vedremo. Accenniamo qui solo per intanto, che — mentre ad essa di solito si vuol dare una significazione tutta razionale e assoluta, che non è nella realtà degli individui, differenti l'uno dall'altro per infinite sfumature, e quindi non rigidamente classificabili dal giudice — noi le vorremmo sostituire una limitazione legale artificiale, con uno scopo preciso di utilità. Nel primo caso non solo l'incertezza è per gli estranei, ma anche l'individuo stesso tende sempre a classificare sè nel miglior modo possibile, e a ritenersi una vittima delle ingiustizie sociali anche quando stende la mano per l'ennesimo furto — mentre invece col limite artificiale tra primari e recidivi, si dà a tutti un argomento preciso, una sicura idea-forza, efficacemente e necessariamente agente.

La guida principale — diceva benissimo il senatore Bérenger — deve essere la distinzione tra il primario e il recidivo ; per il primo l'apprezzamento psichico andrà a favore, per gli altri a danno (1). Presunzione giustificata nella massa dei casi, utile nel caso singolo.

433. *c*) Le statistiche ci hanno dimostrato che, passando dai primari ai recidivi, dai recidivi per la prima volta a quelli per la seconda, terza, ecc., tanto più rapida segue la commissione di un nuovo delitto, tanto minor tempo si lascia trascorrere tra l'una e l'altra violazione dell'ordine giuridico. E ciò denota nel recidivo una più forte perma-

(1) Cfr. « Revue pénitentiaire », 1901, p. 833.

nenza di tendenze criminali, le quali necessariamente si mostrano nelle manifestazioni esteriori di vita.

d) Il numero dei delitti dei primari è soggetto ad oscillazioni maggiori di quello dei recidivi, di fronte alle mutazioni nel tempo di quelle occasioni, di quelle circostanze esteriori, le quali hanno un rapporto visibile e immediato con la delinquenza (crisi economiche, disoccupazione forzosa, ubbriachezza accidentale, stagioni, ecc.).

e) Nei recidivi prevalgono invece moltissimo quegli squilibrii individuali permanenti (alcoolismo abituale, miseria cronica e ozio, carattere professionale e storico-nazionale, degenerazioni fisiche e cerebrali, ecc.), di cui è stato messo in chiaro l'influsso sulle tendenze interne al delitto, e la diretta partecipazione al complesso fattore permanente.

434. Cioè concludendo, la recidiva ci appare come l'indizio più importante a rivelare a tutta prima una causalità più individuale nel delitto commesso, a dimostrare cioè che il delitto, atto anormale, fu opera non tanto di circostanze momentanee anormali, quanto più di una individualità permanentemente anormale, persistente in posizione antigiuridica, e atta a produrre nuovi delitti anche in condizioni normali di vita; la quale richiede quindi una più energica azione del diritto penale.

L'incorreggibilità dei recidivi.

435. Ma quella che ancor più desta avversioni, è la affermazione positivista di una categoria di delinquenti singolarmente temibili per la loro incorreggibilità; e passa celebrato pei libri l'acuto senso dialettico di *doña* C. Arenal, la quale, al Congresso di Pietroburgo, metteva i punti sugli *i*, e obbiettava che incorretti non vuol dire incorreggibili, perchè ciò che non si è fatto fino ad oggi, con i mezzi odierni, potrà esser fatto domani con i mezzi dell'avvenire.

Del resto anche il nostro Carmignani diceva molt'anni fa, che il primo difetto visibile dell'incorreggibilità è quello di supporre incorreggibile l'uomo, che niuno ha ancora corretto (1). E i moderni antipositivisti aggiungono: Come mai si può affermare la incorreggibilità, se anzi la recidiva dipende dai fattori sociali e dalla corruzione esercitata

---

(1) Cfr. G. Carmignani, *Teoria delle leggi*, tomo III, cap. XI, § 2.

sull'individuo da quello stesso mezzo penale, che dovrebbe invece correggere? E se l'incorreggibilità è prodotta da cause sociali, si eliminino queste, e non s'insevisca contro l'incorreggibile, con provvedimenti tanto odiosi e irrazionali quanto sarebbero quelli del sanitario, che per combattere un'infezione di tifo prodotta da acque inquinate, ordinasse la soppressione dei malati anzi che l'epurazione delle fonti (1).

436. Cominciamo dalla coda, il cui esempio si ritorce proprio ai danni dei suoi autori: per combattere le infezioni, il sanitario non si limita infatti a epurare le fonti, ma cura e isola (non sopprime) gli individui infetti, abbiano o non abbiano essi volontariamente bevuto alle cattive sorgenti, e quindi contratto il male, proprio così come i positivisti vogliono isolati dalla società gli incorreggibili.

D'altra parte l'epurazione delle fonti del delitto non si opera nè in un giorno, nè in un anno, anzi è opinione comune che la società non sarà mai perfetta, non andrà mai esente da quegli squilibrii che sono causa di male, ma insieme anche segni di vita; e allora il sanitario dovrà stare inerte e lasciare che si diffonda il male contagioso per non prendere provvedimenti diretti verso gli ammalati, se non in quel giorno che mai sarà per venire? Anche gli istituti penali non raggiungeranno forse mai la capacità perfetta di emendare, così come la medicina non acquisterà forse mai la perfezione nel guarire le malattie; nè per questo in ogni tempo si potrà meno parlare di recidivi incorreggibili, come si parla di malati inguaribili.

E se l'incorreggibilità non la si vuole assumere in considerazione perchè prodotta da cause sociali, ma allora perchè anche non si toglie via dal Codice ogni considerazione della recidiva, pur essa prodotto dell'ambiente sociale? più ancora, perchè non si abolisce altrettanto logicamente il codice penale, dacchè la delinquenza voi pur la dite un fatto sociale e non antropologico? Evidentemente e sempre si ripete quella strana confusione, quello strano salto mentale, per il quale pensando alla vincibilità, alla riformabilità dei fatti sociali in genere, si dimentica che quando codesti fatti hanno agito, e si sono incorporati nell'individuo, essi possono esercitare ormai in questo un'azione invincibile per tutta la vita.

---

(1) Cfr. COLAIANNI, *Op. cit.*, vol. II, p. 670; MIANI, *Op. cit.*, cap. IV; IMPALLOMENI, *Il Codice pen. it.*, § 206-209; MOSSA, *Op. cit.*, § 81; MANZINI, parte III, libro II; MASUCCI, *Op. cit.*, § 203.

437. La distinzione tra incorretti e incorreggibili non è dunque un'arguta scoperta, la quale possa servire a differenziare coloro che ammettono « una tal quale incorreggibilità — o una incorreggibilità giuridica — o relativa — o probabile, ecc. », dai positivisti; ma è un inutile sofistico bisticcio, nel quale si dimentica che l'uomo vive attualmente in date circostanze di vita, in un reale ambiente sociale, e non nel mondo della luna, o nell'anno 3000. E se i mezzi che attualmente si usano contro i delinquenti, si addimostrano nel fatto insufficienti contro una minoranza di questi, vuol dire che codesta minoranza differisce dalla maggioranza, e richiede mezzi più energici e migliori; che se questi non ci sono, essa è incorreggibile..... con facoltà di cancellare l'ipoteca in un più ricco e migliore avvenire.

438. E parrebbe allora che, accordata la formula restrittiva contraria al fatalismo, tutti dovessero essere d'accordo in materia d'incorreggibilità; senonchè l'anima di Anton Matteo va inspirando anche ai moderni: « *unde certi sumus esse incorregibilem qui tertium furatus* ? *ubi id in libris nostris scriptum* ? ».

Nei Codici classici nulla certo è detto in argomento, e per essi si continuano ad applicare indifferentemente le brevi pene commisurate al delitto, quando pure si sappia per esperienza e sicurezza matematica che esse saranno perfettamente inutili. La scienza moderna, i moderni progetti legislativi, si sono invece tutti affaticati intorno al problema del criterio distintivo dell'incorreggibilità; la difficoltà del quale non ne significa l'inesistenza, come Manzini (p. 557) può insegnarci: « La difficoltà di mettere in pratica un provvedimento giudicato utile e retto non può costituire ragion sufficiente per abbandonarlo ».

439. La via più ardua e diretta tentò l'antropologia criminale, quando volle darci il tipo del delinquente-nato.

Pur tuttavia, anche senza ripetere le critiche degli avversari, gli stessi maggiori campioni positivisti non affermano il delitto fatalmente legato a singole o ad accumulate anomalie fisiche, le quali possono anche ritrovarsi nei non delinquenti, ma, oltre all'importanza assegnata a un'indagine più genericamente psicologica, ritengono necessari a compiere il criterio dell'incorreggibilità, l'entità obbiettiva del reato commesso e il numero delle recidive (1).

---

(1) Cfr. LOMBROSO, III, 572; FERRI, *Soc. crim.*, p. 541; GAROFALO, *Criminologia*, parte III, 4°.

Così ancora una volta la insufficienza del sintomo causale generico, è integrata dalla manifestazione esterna specifica.

440. Il criterio statistico più importante della incorreggibilità è dato dalla ripetizione dei reati, dalla recidiva ; e di fronte alla sua evidenza ormai quasi tutti gli autori ammettono una tale categoria di recidivi induriti, per i quali la pena non può avere altro scopo che quello di metterli nell'impossibilità di nuocere.

I pochi avversari si trasmettono con tenacia due unici esempi contrari: quello del danese Ammitzböll, il quale rifiutava di dichiarare incorreggibile neppur uno dei suoi prigionieri, e quello di Macanochie, direttore dei molti recidivi dell'isola di Norfolk, le nuove ricadute dei quali egli attestava raggiungere appena il 2 o 3 % (1). Se non che il primo ha ancora da rispondere quanti dei suoi non incorreggibili egli abbia effettivamente corretti ; del secondo ricorderemo che egli non rimase al suo posto neppure una decina d'anni, insufficienti quindi a render testimonianza contro l'incorreggibilità, se non altro anche perchè allora (nel 1840-45 circa) imperfetti erano i mezzi statistici, e forse non si contavano tra i recidivi che coloro i quali venivano nuovamente rimessi a Norfolk ! Del resto le invidie, o i successi di Macanochie furono tali che egli, dopo breve tempo, fu costretto a dimettersi e eclissarsi dalla vita penitenziaria (2).

Lucchini e Manzini citano ancora contro l'incorreggibilità la grande opera di civiltà compiuta in Australia e in America proprio dai così detti incorreggibili (3). — Ma, senza dire dei forti dubbi che nutrono in proposito gli avversari della deportazione (primi codesti scrittori stessi!), anche se fosse vero, ciò non contraddirebbe neppure l'incorreggibilità antropologica di Lombroso, per il fatto della simbiosi, potendo essere l'inadatto alla nostra vita sociale perfettamente adatto alla vita avventurosa del colonizzatore. Più assolutamente anzi lo stesso Manzini (modello 1897) opinava che « i fatti meravigliosi dovuti alla deportazione non contraddicono il fatto della incorreggibi-

---

(1) Cfr. *Atti del Congresso di Pietroburgo* ; SACKER, *Der Rückfall*, p. 83 ; MANZINI, *Op. cit.*, p. 52.

(2) Cfr. M. BELTRANI-SCALIA, *Il sistema penitenziario d'Ingh. e Irl.*, in « Riv. disc. carc. », 1873.

(3) LUCCHINI, *I semplicisti*, p. 137 ; MANZINI, *Op. cit.*, p. 52.

lità d'una classe di delinquenti, poichè sarà sempre impossibile svolgere un carattere stabile su basi di cattiva natura » (1).

441. Di fronte a dati così meschini e contraddittori sta la testimonianza ormai unanime dei penitenziaristi: i direttori delle carceri svizzere dicevano a Stooss che il 25 % dei loro clienti erano incorreggibili, e Stooss nel suo progetto di Codice ne faceva una classe speciale, riconoscibile dal numero delle recidive e dalle indagini psicologiche del giudice (2). La ufficiale *Rivista di discipline carcerarie* ha sempre sostenuto in Italia la necessità di fare una categoria speciale degli incorreggibili, e recentemente (1908) bandiva un *referendum* sul loro trattamento. L' « Unione Penale Internazionale » afferma pure nel suo programma l'esistenza di essi; e da Wahlberg, Fulda, Baer, Spasowicz, a Stroobant, Sichart, Liszt, Prins, Dubois, Thiry, Lilienthal, ecc., ormai l'incorreggibilità — come dice il più recente trattatista di scienza penitenziaria (3) — è un fatto che oggi non si discute più e non vi è divergenza che sul modo di organizzare la eliminazione.

Un'accurata statistica ufficiale delle carceri prussiane, sotto la direzione di Krohne, ci attesta da parecchi anni che, delle molte migliaia di prigionieri condannati già per la terza volta, il 95 % ricadrà sicuramente ancora appena liberato, e di quasi altrettanti essa afferma la incorreggibilità (4). Nè è a dirsi che ciò dipenda unicamente dall'impotenza degli odierni sistemi penitenziari, se nello stabilimento di Elmira, dove vengono accolti i migliori tra i delinquenti e sottoposti al miglior possibile trattamento educativo, Brockway stesso riconosce che nel 17 % dei casi (Lombroso corregge nel 31 %) l'emenda fallisce, e si ha recidiva.

E noi abbiamo visto nei nostri dati che, se quanto a probabilità di nuovi delitti il primario può dirsi il medio proporzionale tra gli onesti e i recidivi (1 : 3 :: 3 : 9), il recidivo più volte differisce dal recidivo per la prima volta quanto questo dal primario (3,4 : 9,4 quasi come 9,4 : 25,8) ; tanto che più dell'86 % dei condannati per 6 volte ricadono

---

(1) MANZINI, *Pena e lavoro*, in « Scuola pos. », 1897, p. 266-267.

(2) Cfr. DUPERTUIS, *Des régimes répressifs spéciaux appliqués aux récidivistes*, 1902, p. 111 e seg.

(3) P. CUCHE, *Traité de science et de législ. pénit.*, Paris, 1905, p. 493.

(4) Cfr. i dati del 1894-97, 1899-900, 1900-1902, riportati da Aschrott, Liszt, Kraepelin, e più recentemente Aschaff., p. 175.

entro 10 anni ; e che se quindi si eliminino dal computo quelli che stanno ancora scontando la pena e i morti, si può senz'altro dire che la ricaduta è sicura nel 100 % dei casi. Così ormai in parecchi Stati americani (Connecticut, Jowa, Massachusetts, Ohio, ecc.) si applicano le pene perpetue o quasi per gli incorreggibili ; in Indiana si applicano alla terza condanna, e similmente — oltre i positivisti italiani — propone anche Liszt (1).

442. Concludendo: vi è un punto nel quale il fattore individuale, comunque acquisito, si manifesta permanentemente contrario al diritto senza probabilità di conversione, e noi possiamo ritenere che, per quanto riguarda la recidiva, essa può dirsi elemento sufficiente ad attestare l'incorreggibilità, quand'essa è giunta, per es., al 3° grado ; — senza distinzione *a priori* di delitti, almeno fino a quando la statistica non ci porrà sott'occhi tutta la serie dei delitti di ogni individuo (e finora anzi i dati ci dissero, contrariamente a Liszt, più ancora probabile la recidiva quando il 4° o 5° delitto sia contro la persona, che non contro la proprietà) ; — affidando al giudice una certa libertà d'anticipare o ritardare il limite nei singoli casi, in vista della gravità del reato e del fattore permanente ; — e senza che ci spaventino le recriminazioni sull'artificialità del limite.

Che anzi esso, nella sua apparente artificialità, potrà esercitare il massimo di quell'influsso intimidatore, che la pena ormai a tal punto scarsamente può avere sul delinquente ; mentre d'altra parte la giustificazione statistica è oggi già sufficiente e tanto più sarà nell'avvenire, quanto più via via le prigioni esperiranno tentativi reali di correzione del delinquente fin dalle prime commissioni delittuose, sottoponendolo, talora alla prima e sempre alla seconda condanna, a trattamenti penali di lunga durata, e non già alle inefficaci corte pene odierne. Il passaggio dai falliti tentativi di emenda all'isolamento perpetuo, unico mezzo ormai di impedire i nuovi delitti dell'incorreggibile, e la formazione di quella classe attuale di recidivi, i quali fanno del delitto una professione, è quindi razionale e necessario ; molto più che non sia il passaggio proposto da moderni eclettici, come Manzini, dalla corta inutile pena applicata al 7 volte recidivo, al trattamento curativo dopo l'8° delitto... proprio cioè quando ogni tentativo di cura ormai è vano, e l'individuo è forse

(1) Cfr. « Liszt's Z. », 1883, p. 39 ; 1907, p. 126, 943.

irremediabilmente anche incapace di qualsiasi lavoro e utilità, come ha dimostrato l'esperimento francese della deportazione.

443. Quella qualsiasi misura, che il diritto penale riterrà poi opportuno di applicare all'incorreggibile, non dovrà avere un'applicazione assoluta, senza eccezioni; ma, per quella possibilità ideale che anche nell'uomo peggiore tornino a rivivere in un momento qualsiasi i sentimenti migliori, dovrà concedersi una corrispondente possibilità di sospendergli il trattamento degli incorreggibili e di rimetterlo nella società degli onesti.

444. Staremo ancora a rispondere alle ultime cartuccie, che i soliti giuristi italiani sparano contro l'incorreggibilità? Esse si riducono alla solita osservazione, già refutata nei nostri dati, che i più volte recidivi dovrebbero essere i meno temibili per la piccolezza dei loro reati — come se, con i 15 o 20 anni che si appioppano agli omicidi, a costoro potesse avanzar tempo per ricommettere più di uno o due di simili delitti; come se tra i delitti contro la proprietà la maggior recidiva non fosse data dalla rapina e dalla frode, e tra quelli contro la persona, dall'omicidio; come se infine il reato fosse qualcosa di astratto e non il sintomo di una vita disonesta parassitaria e antigiuridica, che la società non può tollerare; e come se ormai nella pratica non si applicassero pene di qualche anno proprio ai più lievi tra i reati, come la mendicità e il vagabondaggio, per la riconosciuta necessità di rivolgersi al fattore personale permanente.

Nè maggior valore hanno le bizantine proteste contro la tirannica difesa sociale, in nome della libertà individuale — come se gli uomini potessero essere altrimenti « uguali e liberi che nella dipendenza delle leggi, che è la sola libertà ed eguaglianza che possono gli uomini esigere nelle presenti combinazioni di cose » (1); come se l'accezione dell'incorreggibilità significasse il tormento o la morte degli infelici delinquenti, mentre in verità si vuole e si deve toglier loro quella sola facoltà che li fa esser dannosi, la facoltà di partecipare cioè a quella vita sociale, dalla quale essi del resto ripugnano, riuscendo a essere utili e laboriosi solo sotto una vigile disciplina e in un ambiente a parte.

445. E se a qualcuno sembra vana la difesa sociale contro gli innocui incorreggibili, dacchè la società, avendo resistito attraverso i

---

(1) Cfr. Beccaria, *Dei delitti e delle pene.*

secoli e non sofferto per alcuna enormità e iniquità di uomini, dimostra di non aver bisogno dei nostri puntelli (1) — oh, perchè egli non abbandona il proprio posto di custode dell'ordine giuridico e non ne predica l'inanità, diffondendo l'anarchia giuridica, poichè la società anche in questa agevolmente vivrebbe, o di questa trionferebbe, illesa ?

Anche del sangue si sostiene da taluno che abbia un potere fagocitico, ma non meno per questo il medico aiuta a curare ed eliminare le infezioni con mezzi artificiali. E il diritto penale, che ha lo scopo di tutelare i più alti beni giuridici dell'uomo, quand'abbia esperito contro l'offensore di essi tutti gli altri suoi mezzi e inutilmente, ricorre all'ultimo che gli resta, alla separazione dal corpo sociale dell'elemento ad esso inadatto e ribelle; senza che perciò si commetta maggiore arbitrio di quello che si permettono Manzini e gli altri, i quali negano ad un tratto fin la personalità giuridica a colui cui gli odierni sistemi penali avevano fino allora benevolmente consentito una serie alternata di numerosi delitti e condanne, efficacissima a tener alto il prestigio della Giustizia punitiva!

---

(1) Così Lucchini, *I semplicisti*, p. 9.

Cap. VII.

La classificazione dei delinquenti e l'individualizzazione giudiziaria.

446. L'esame della recidiva ci ha mostrato di per sè solo grandi differenze tra i diversi delinquenti.

Gli estremi nel male e nel bene sono eccezionali tra gli uomini; la grande massa sta nel mezzo e tocca i limiti del male legale senza oltrepassarli; e come il crivello separa il grano dal loglio, così parecchi uomini manifestano le loro cattive tendenze, violando la legge. Ma la massima parte (75 %) di costoro ritorna presto entro i limiti antichi, così che ad essa si deve solo una minor parte dei delitti (40 %); mentre per nuova selezione, la parte più piccola dimostra le sue peggiori e permanenti tendenze, rinnovando gli assalti, le violazioni giuridiche; e infine un'ultima minoranza s'accampa senza tregua nell'illecito, e in esso passa tutta la sua vita, riuscendo a produrre relativamente il massimo numero di offese alla legge.

447. Potrà il diritto penale usare un eguale trattamento agli uni e agli altri, anche quando per avventura identica fosse l'entità obbiettiva del reato commesso?

No certo; una classificazione dei delinquenti sulla base della gravità obbiettiva del reato non è oggimai più sostenibile, nè applicata in alcun sistema penale; su essa può fondarsi soltanto una minor presunzione, cui le circostanze continuamente rettificano; e la lotta tra le diverse scuole oggi si riduce: al voler fissare un dato numero di tali circostanze, attribuendo a esse un valore immutabile in formule — oppure all'assumerle tutte in una considerazione variabile, che la scienza svolge e studia, e che solo il giudice nel singolo caso individuale può applicare e contemperare.

448. Alla prima di codeste due tendenze noi non possiamo aderire, perchè non sappiamo donde sia possibile trarre quei valori fissi, perchè anzi l'esame della nostra questione in particolare ci dimostrò

meschino e contrario ai fatti il valore fisso che alla recidiva si vorrebbe attribuire, e perchè infine il concorso di più circostanze non è una somma algebrica, che può riuscire anche a *zero*, ma è un prodotto complesso sempre nuovo e sempre variamente risultante (1).

La seconda tendenza è invece senza confronto più razionale, solo ch'essa richiede molto di più dal giudice, col soccorso di nuove elaborazioni scientifiche ; e si vide anzi subito come non bastasse offrirgli una raccolta frammentaria di cose e di fatti, sui quali non sarebbe stato possibile raccapezzarsi in ogni singola occasione, ma parve opportuno fissare dei tipi individuali nei quali concorressero date circostanze, o meglio di preparare una sistematica classificazione dei delinquenti, dove al giudice riuscisse più agevole di trovare il posto per ogni caso pratico da lui esaminato. Come e fino a dove è ciò possibile ?

449. Le prime classificazioni trassero origine dal punto di vista della disciplina penitenziaria (2), ed ebbero per primo criterio fondamentale la condotta del delinquente, il suo carattere ribelle o rassegnato, energico o debole, e poi anche intelligente o deficiente ; ma esse hanno piuttosto un interesse storico. Le classificazioni odierne tendono invece a fondarsi sull'etiologia o sulla prognosi dell'individuo criminale, e si possono ridurre a due principali e in parte coincidenti: quella dei positivisti, e quella dell' « Unione Penale », di Liszt, Prins, Hamel, Garraud.

Quella dei positivisti ebbe la sua migliore formulazione da Ferri ; anche Lombroso e gli antropologi accennano a essa, ma solo per descrivere alcuni tipi antropologici speciali, staccati l'uno dall'altro, di una reale consistenza, e ai quali il giudice può ricorrere accessoriamente, non sistematicamente. Ferri invece distingue i delinquenti in: pazzi — nati — abituali — occasionali — passionali, e afferma che la sua classificazione è la più compiuta e la più feconda, derivando direttamente dalle cause della delinquenza e riuscendo alla indicazione dei rimedi (3).

450. Noi non crediamo intanto per ora possibile una vera e propria classificazione etiologica dei delinquenti ; il delitto è un fatto complesso, risultante di squilibrii d'ogni specie e gravità, talora manifesti, talora

(1) Cfr. W. WUNDT, *Compendio di psicologia*, Torino, 1900, § 24.
(2) Cfr. P. ROSSI, *Traité de droit pénal*, Bruxelles, 1835, p. 477.
(3) *Sociol. crim.*, pag. 128-129.

ignoti altrimenti che per gli effetti, e quindi assumibili solo mediante formule indeterminate per gruppi, la cui valutazione possa farsi anche senza conoscerne l'essenza particolare. È vero che Ferri ha trovato nella nevrosi o nel temperamento che sia, la causa specifica del delitto, ma essa in verità è un pleonasmo che non ha trovato posto neppure in codesta sua sede più naturale.

Del resto nella stessa psichiatria si è dovuto rinunziare a una vera classificazione etiologica, appunto per una analoga complessità indeterminata di cause ; or come si può pretendere di fissarla sul terreno ben più vasto e malconosciuto delle scienze morali, e del diritto penale in particolare ?

451. O, più propriamente, come nella psichiatria si possono distinguere parecchie categorie di ammalati, per una specifica causa prevalente, così anche nel diritto penale ve ne sono, ma senza che esse possano pretendere di rientrare in un sistema etiologico compiuto ; e in codesto senso soltanto può essere ammessa la prima categoria di Ferri per i delinquenti pazzi, per quei delinquenti cioè, nei quali appare un diretto rapporto genetico con una ben definita malattia mentale.

Ma anche una tale categoria sarebbe ad ogni modo molto elastica, per le molte deficienze mentali che in genere si trovano in tutti i delinquenti, e non potrebbe mantenersi che per comodità di prognosi, per determinare uno speciale trattamento suggerito dalla scienza in dati casi ; e non già come una distinzione sistematica quale fa Ottolenghi (1) tra delinquenti pazzi e non pazzi, nè quale forse intende Ferri, che ascrive alla categoria dei pazzi anche coloro che, pur senza una determinata psicosi, agiscono senza motivi esterni. Io sono d'accordo con Ferri nel ritenere che naturalmente in tali casi il delitto deve essere il prodotto di squilibrii mentali interni non visibili, ma non capisco perchè allora anche il delinquente-nato e il pazzo morale non sieno ad essi riuniti ; qual'è la ragione etiologica di tale divisione ? Non certo la congeneità che è anche nei pazzi, — o forse le stigmati antropologiche del delinquente-nato ? Ma anche queste non sono che segni degli squilibrii e delle alterazioni nervose e psichiche interne.

E d'altro lato, dove metteremo per es., o perchè non fare una categoria a parte di coloro, in cui il delitto è in evidente rapporto con l'alcoolismo

---

(1) Cfr. S. Ottolenghi, *Polizia scientifica*, p. 107.

e l'eredità alcoolica, ed è quindi abbastanza specifica la genesi e la terapia ?

452. Quanto al delinquente-nato, noi accetteremmo più volentieri il tipo anatomo-psicologico descritto da Lombroso, per qualche raro individuo, che non l'ambigua determinazione ferriana, poichè l'unico fatto che vi appare distinguerlo dall'abituale sarebbe questo : nell'uno la predisposizione fisiopsichica al delitto è innata, nell'altro è acquisita. Ora, o codesta predisposizione è generica, ed essa può affermarsi innata anche nell'abituale; o è specifica, ma Ferri non l'ha mai chiaramente spiegata, nè ci ha detto donde si possa indovinarla, anzi ha parlato talvolta di pure differenze di grado, anche nel cumulo delle anomalie, delle quali se alcuna non può essere acquisita, neppure la si può dire necessariamente legata al delitto.

Del resto anche per la prognosi e la terapia, Ferri non fa alcuna differenza tra delinquente-nato e abituale, e li fonde anche insieme nel determinare la solita errata percentuale statistica.

453. All'altro estremo stanno i delinquenti passionali, i quali possono costituire un tipo eccellentemente descritto dall'antropologia criminale, purchè non si vogliano far rientrare in un sistema come quello di Ferri. Infatti il delinquente passionale non è qualche cosa che stia al di là dell'occasionale: questi può essere l'uomo quasi normale, autore di un timido e minimo delitto per ovviare a una necessità assoluta; quegli commette un delitto, che si può dire endemico di fronte a una parte dell'opinione pubblica che ancora assolve, e occasionale per la forza delle circostanze esterne, mentre in realtà codeste circostanze non si presentano e non agiscono fino a condurre a un delitto di tanta gravità, che su di un temperamento squilibrato, nevrastenico più di solito, e spesso avvicinantesi all'estrema opposta categoria dei pazzi.

454. Le tre categorie esaminate hanno dunque meglio un valore di tipi speciali, laterali per così dire, di delinquenti, e non adatte quindi a rientrare in una seriazione sistematica, qual'era voluta da Ferri, e alla quale invece regolarmente s'informano le due rimanenti categorie: degli abituali e degli occasionali. Alle tre prime l'antropologo, il psicologo, il penitenziarista può aggiungerne molt'altre egualmente giustificate ; le due seconde invece hanno un valore generico e indeterminato, ma compiuto e universale, tanto che esse furono sempre notate dagli antichi come dai moderni scrittori.

E noi pure possiamo accettarle sotto queste condizioni: — abituali e

occasionali sono due termini antitetici per esprimere fatti intermedi, contenuti tra l'uno e l'altro estremo; — i primi corrispondono in gran parte ai recidivi, nei quali abbiamo visto essere più forte l'azione del fattore permanente personale; i secondi ai primari, dove predomina l'occasione esterna; — non vi ha una linea che li separi, nè si possono pensare due mezzi penali opposti, come per due opposte categorie, perchè non vi ha mai un'appartenenza esclusiva del delinquente ad una di esse, ma per ogni individuo vi è un diverso prevalere dei due elementi, un diverso concorso, e una diversa resultante manifestazione delittuosa, per lo che si richiede una gradazione di giudizi e di trattamenti penali; — e in ciò dovrebbe convenire più d'ogni altro Ferri, per il fatto che « quando noi prendiamo degli individui che sono gli estremi di due serie, si capisce che gli estremi sono lontani e hanno dei caratteri distintivi, ma quando di queste due serie rimontate il corso fino all'origine comune, le differenze..... vanno scomparendo..... Quindi la famosa questione della bipartizione è una questione bizantina, che non ha fondamento pratico nè ragione scientifica! » (1).

455. Sol che, mentre il giudizio pratico per ogni delinquente sarà vario sempre, può però essere affermata una differenza tra i primari e i recidivi, una presunzione a favore di quelli e a danno di questi ; presunzione utile da diffondersi nella coscienza popolare, quasi nuovo riparo contro i nuovi delitti di chi già subì una prima pena, e ha bisogno di essere trattenuto da qualche cosa più della generica intimidazione penale, dimostrata sufficiente contro i primari, ma esauritasi ormai per lui, che ha conosciuto il carcere e che è decaduto dalla stima sociale. Presunzione che non ha, o meglio non dovrebbe avere bisogno di una formulazione legale *a priori*, perchè risulterebbe senza dubbio dalla quotidiana applicazione giudiziaria, rettamente investigante e condannante l'individuo per quanto è in lui di causa del delitto (e noi abbiamo visto infatti quanto il fattore permanente prevalga nella massa dei recidivi, e quanto quindi esso richiegga maggiore azione repressiva e più durevole) ; ma che forse gioverebbe oggi, di fronte all'abuso delle corte pene, alle indulgenze ingiustificate dei giudici, al misconoscimento attuale del valore della recidiva, accogliere nei Codici sotto forma di un minimo di lunga pena da applicarsi ai recidivi.

---

(1) Codeste parole sono di Enrico Ferri (*Lezioni all' Università di Roma*, 1903-04, p. 40-52) a proposito della distinzione tra delitti e contravvenzioni.

E tanto più la minaccia di essa sarebbe efficace, in quanto che, mentre al pubblico — come noi abbiamo altrove accennato e come bene avvertiva Levy (1) — basta la dichiarazione generica di colpabilità e mancano idee precise sulle tariffe legali, chi invece conosce, almeno per certi reati, il tasso legale e giudiziario, e su di esso fa i propri calcoli, è proprio il recidivo, per il quale le corte pene prefissate non rappresentano che i piccoli rischi appetitosi, gli immancabili infortuni sul lavoro.

456. La distinzione tra occasionali e abituali è anche ritenuta fondamentale dall' « Unione Penale » e dalla moderna scuola francese; più s'aggiunge la categoria degli incorreggibili.

Tale classificazione è fatta in vista degli scopi della pena: — i delinquenti accidentali non hanno criminalità propria, non hanno quindi bisogno di essere corretti, e la pena per essi non avrà che una pura azione intimidativa, per un tempo commisurato alla specie del reato; — per gli abituali, oppure per coloro che hanno una criminalità di superficie e che sono atti ad essere corretti, la pena avrà un'azione correttiva, e cesserà con l'emenda del delinquente; — infine per coloro che hanno una criminalità di fondo, non più atta ad essere corretta, la pena rappresenterà una semplice misura di sicurezza, affinchè essi, eliminati o isolati, non possano più mai offendere le leggi sociali (2).

Aggiungiamo che il criterio distintivo di tali tre categorie è quasi essenzialmente, per Liszt, la recidiva.

457. Di codesta tripartizione, che altrove dovremo considerare dal punto di vista degli scopi della pena, e che sembra guadagni a sè

---

(1) Cfr. « Revue pénitentiaire », 1899, p. 191. Anche GAROFALO, il quale pur benissimo sostiene che la intimidazione generale risulta naturalmente dall'applicazione del mezzo più idoneo alla temibilità del singolo delinquente, affermava recentemente: « Si può dire anzi che i delinquenti abituali non si preoccupano che di una cosa sola, e questa è la quantità di pena che potrà loro essere inflitta » (Cfr. *Conferenze e Prolusioni*, 16 ottobre 1908, p. 647).

Tipico è l'esempio di Gil Mestre, dei falsi monetari spagnuoli, i quali preparavano monete sotto i 125 pesetas, perchè essi in caso sarebbero stati puniti con la sola ammenda (cfr. TARDE, *Phil. pén.*, p. 480).

(2) Cfr. G. A. HAMEL, *Relaz. al Congr. di Roma*, 1884; KRAEPELIN, *La colpa e la pena*, Milano-Torino, 1883, p. 37 e seg.; PRINS, *Criminalité et répression*, 1886, p. 165; CUCHE, *Traité de sc. et lég. pén.*, p. 62; GARRAUD, *Traité de droit pén. fr.*, Paris, 1898, tomo I, p. 77; OLRIK, *Ueber die Einteilung der Verbr.*, in « Liszt's Z. », 1894, p. 76; e più specialmente LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, V, 1883; SALEILLES, *L'individualisation*, p. 250.

ormai le simpatie di tutti i penalisti, dichiariamo subito d'accettare intanto l'ultima categoria : l'esame della recidiva ci ha di per sè solo dimostrato che il quarto o quinto delitto da parte del medesimo individuo dà la certezza matematica di nuovi misfatti, s'egli dovesse essere rimesso in libertà, e quindi della sua incorreggibilità. Resta però inteso che la recidiva non è il solo sintomo, e la incorreggibilità non è assoluta : dovrà esser sempre possibile un'eccezionale liberazione da una parte — e dall'altra il fattore permanente, addimostratosi singolarmente forte in delitti commessi per es. per minime occasioni esterne, sproporzionate alla gravità del reato, per evidente assenza di senso morale, o per chiari squilibrii mentali, sarà sufficiente a ritenere assai prima necessarie misure simili agli incorreggibili.

458. Non accettiamo invece la distinzione tra delinquenti non corrigendi e correggibili, tra pene intimidative ed emendative. Se il delinquente non ha bisogno di correzione, se cioè il delitto fu causato non dal suo fattore personale permanente, ma da occasioni esterne anormali proporzionate all'anormalità dell'atto (per es. legittima difesa), e tali che in presenza di esse ogni individuo normale avrebbe agito identicamente — allora la pena non ha più ragione di essere, l'autore del reato non è punibile. Appena invece il delitto deriva non solo da circostanze esterne anormali, ma anche dal concorso di uno speciale fattore permanente, poco temibile se vogliamo, ma tale che senza di esso, nella normalità degli uomini, le circostanze esterne non sarebbero state sufficienti a produrre tale manifestazione delittuosa (per es. provocazione lieve) — allora la pena deve intervenire contro codesto fattore personale che ha bisogno, sia pur lieve, di essere riformato e condotto alla normalità giuridica.

Cioè la pena non si applica mai a chi non ne abbisogna per semplice scopo di intimidazione altrui. Tanto più che, secondo il sistema di Liszt, codesta pena intimidatrice, per l'individuo cui la pena nulla giova, può arrivare fino a 10 anni di carcere rigoroso, e sembra subito ingiusto e dannoso colpire così gravemente chi ha agito per la forza delle occasioni esterne, mentre il delinquente abituale, correggibile, potrà cavarsela con pochi mesi di permanenza in un luogo di cura. Mi parrebbe caso mai più logico applicare, con Sichart (1), la pena correttiva al delin-

(1) E. Sichart, *Die Bestrafung des Rückfalls*, in « Liszt's Z. », 1890, 415.

quente, cui la prevalenza delle occasioni esterne dimostra meno temibile e più proficuamente correggibile, e la pena puramente intimidativa al recidivo, all'abituale, pel quale vi sono minori speranze.

459. Se non che l'errore fondamentale sta forse nella concezione dell'intimidazione: abbiamo visto altrove come l'intimidazione, mezzo generale di prevenzione del delitto, scaturisca spontanea e implicita dall'esistenza del diritto penale — l'altra intimidazione particolare, contro chi ha già commesso il delitto, non è che un mezzo di emenda; essa cioè non si oppone, ma rientra nella funzione correttiva della pena, come essa rientra nei mezzi educativi famigliari o scolastici.

Quindi — toltane la categoria degli incorreggibili, per i quali il diritto penale non ha attualmente altri mezzi sufficienti a ricondurre entro i limiti giuridici il fattore personale permanentemente tendente al delitto, ma deve limitarsi a impedire materialmente le loro offese alla società — tutti gli altri delinquenti non formano che una unica grande categoria di correggibili

460. Per costoro il giudizio penale non deve essere però uniforme, ma anzi vario da individuo ad individuo, come varia è in realtà la posizione antigiuridica del loro fattore permanente. L'*individualizzazione penale* non è utopia, la quale debba cedere senz'altro alle 5 categorie di Ferri (1), e tanto meno essa è « una pretesa balorda degli eclettici alla Saleilles » come si compiace di chiamarla Bruno Franchi (2) — ma è anzi una mèta precisa e razionale, alla quale debbono mirare tutti coloro, che non vogliono essersi sottratti alle cristallizzazioni classiche per cadere in quelle positiviste.

« Essa non è possibilie — si dice — di fronte a uno *stock* di delinquenti, quali noi abbiamo ». — Anzi sembra a noi più facile proprio là, dove più numerosi sono i delinquenti, così come solamente nelle scuole delle città grandi e non nei villaggi è possibile istituire, senza sopraccarico di spesa, un maggior numero di sezioni speciali, secondo il sesso, l'età, l'intelligenza, l'istruzione ricevuta, o per gli alunni ripetenti, svogliati, indisciplinati, deficienti, ecc.

Si capisce che l'individualizzazione, razionale come principio, soffrirà sempre delle restrizioni assai forti nella pratica applicazione;

---

(1) Cfr. FERRI, *Soc. crim.*, p. 512-513.

(2) B. FRANCHI, *La dottrina e l'esecuzione delle pene prima e dopo Lombroso*, in « Scuola posit. », 1906, p. 393.

ma ciò non potrà mai impedire che ad essa si miri, e si cerchi d'ottenerla e allargarla con tutti i mezzi possibili.

461. L'individualizzazione ideale, che volesse contrapposta a ogni causa individuale di delinquenza una pena contro di essa efficace, è impossibile oggi, come forse per tempo ancora indefinito, per la improbabile conoscenza dell'essenza ultima della morale umana. Noi dobbiamo accontentarci invece d'assai poco, dal punto di vista delle specie penali: come nel delinquente si sono riconosciute e si vanno sempre più riconoscendo certe speciali cause, quali l'epilessia, l'alcoolismo, la nevrastenia, o altre forme psicopatiche, così per esse la pena si specializza, assume particolari caratteri, e in istituti adatti combatte quelle cause che fanno essere l'individuo contrario al diritto.

Ma più di solito manca la conoscenza di una prevalente causa specifica, cui non sono sufficienti a dare le minori stigmati degenerative, e si ha semplicemente un'individualità avversa alle norme del vivere civile, e tutt'al più codesta avversione assume una figura di debolezza alle tentazioni esterne, o di impulsività ribelle, o di idiotismo morboso; e corrispondentemente gli uomini non conoscono finora applicabile che quel trattamento generico, quella disciplina rigorosa di lavoro nella quale di solito oggi si identifica la pena, e che è però largamente suscettibile di miglioramenti, di perfezionamenti, per differenziazione, sostituzioni e graduazioni di discipline, di lavori, di mezzi educativi, secondo le diverse categorie di indoli morali, e tenendo conto delle particolari qualità fisiche.

462. Le cause specifiche note, le cause generiche complessive ancora ignote nella loro essenza, variano poi naturalmente di intensità e di riformabilità da individuo a individuo, così come noi le abbiamo viste in genere più forti e persistenti nei recidivi che non nei primari — ed ecco la ulteriore individualizzazione, questa più generalmente e facilmente applicabile, per la quale ogni delinquente è sottoposto a un regime penale, per quel periodo di tempo che sembra più adatto alla sua individualità.

Cap. VIII.

Limiti della recidiva.

a) Recidiva vera, finta, e concorso di reati.

463. L'esame di qualcuna delle maggiori questioni cui la recidiva diè luogo presso i giuristi, oltre la determinazione generica del suo valore, ci sarà utile a chiarire ancor meglio i principii da noi posti, e a dare un facile criterio per la risoluzione di altre minori, cui non mette conto di stare ad accennare e discutere una per una.

Si domanda: per che il delitto anteriore valga a mettere in istato di recidiva, dev'essere intervenuta la condanna, o è anche necessario che la pena inerente sia stata espiata?

464. L'ultima opinione è sostenuta da coloro che aggravano la pena al recidivo, per la insufficienza della prima pena; solo infatti quando questa si sia scontata si potrà giudicare, pel fatto posteriore, se sia stata o no sufficiente (1).

La maggior parte di coloro invece, che vedemmo considerare la recidiva come un'aggravante dell'imputazione, non fanno alcuna differenza tra la finta e la vera (2).

Infine alcuni, pur attenendosi fondamentalmente all'uno o all'altro dei due sistemi, chiedono che si tenga però un certo conto dell'espiazione, rinforzando in tal caso l'aggravamento, sia perchè l'esecuzione penale accresce l'efficacia della condanna, sia perchè al disprezzo della legge si aggiunge allora anche quello della punizione effettiva (3).

---

(1) Così tutti i seguaci della teoria carrariana già citati in parte II, cap. II, e quasi tutti gli scrittori tedeschi.

(2) Così tutta la moderna scuola giuridica italiana, oltre i già citati Michel, Haus, ecc.

(3) Così A. F. Berner, *Trattato di dir. penale*, Milano, 1892, p. 262; B. Alimena, *Limiti e modificatori*, III, 579; L. Masucci, *Il Cod. pen. it.*, vol. II, parte III, p. 318.

Da parte nostra nessun principio immutabile ci lega, imponendoci conseguenze particolari fin contrarie alla realtà, e questa sola noi dobbiamo saggiare per ottenere risposta. — Ora i dati statistici ci hanno attestata una tendenza intima al delitto più permanente e intensa nei recidivi in genere, e la necessità di una reazione penale più forte; più oltre non ci illuminarono però sulle differenze tra recidivi che conobbero o non conobbero i rigori della pena, e se le nuove ricadute sieno più frequenti tra gli uni o gli altri.

465. Dobbiamo quindi tentare altre vie, altri mezzi d'induzione. Rifacciamoci cioè all'azione reale della pena sul delinquente: — se tale azione è benefica, atta cioè a ridurre o a vincere le cattive tendenze e a modificare in meglio il carattere, allora l'individuo il quale, pur avendola subìta, torna a delinquere, dimostra di essere singolarmente indurito nel male, e quindi più pericoloso all'ordine giuridico; — se essa è invece malefica, tra il recidivo che non l'ha subìta e quello che la subì non vi ha che questa probabile differenza: il primo ha un carattere per se stesso singolarmente ribelle alla legge, il secondo può essere divenuto tale anche in parte per causa del carcere; cioè l'uno e l'altro sono ad ogni modo più pericolosi, ma nel tempo stesso è prevedibile che la pena più lunga non servirà che a renderli ancora peggiori; — se infine l'azione della pena è nulla, nulla è ancora la differenza tra le due specie di recidiva.

466. Carrara e i suoi seguaci hanno accettata la prima di codeste tre proposizioni, ma si son guardati bene dal giustificarne le premesse e neppure accennarle; gli altri accettano le premesse e le conclusioni della seconda, lanciando il discredito sui loro stessi sistemi penali, e trascurando egregiamente i principii superiori immutabili di giustizia, per affidarsi alle contingenti realtà delle cose!

Le quali invero ci dicono l'impotenza degli odierni mezzi penali a migliorare il delinquente, e quindi l'impossibilità di porre una distinzione tra recidivi secondo ch'essi abbiano o no sperimentata la pena, o di opinare probabile una maggior punibilità nei primi.

467. Tutta la scienza penitenziaria volge però oggi a nuovi scopi, a nuovi indirizzi. La pena non può più mantenersi come una semplice astrazione, di cui cosa secondaria sono gli effetti, nè ridursi a semplice intimidazione; la pena dovrà mirare a una riforma del carattere del delinquente, a reprimere quelle che sono in lui cause del delitto e a renderlo alla società in una posizione non più antigiuridica.

Allora soltanto l'aver subìta la pena potrà essere uno degli indizi più attendibili sul fattore personale permanente e sulla sua correggibilità, nonchè sulla utilità di applicare nuovi mezzi repressivi più energici o di diversa specie, invece dei già usati e dimostrati inutili dall'esperienza.

468. Inoltre sarà, e sarebbe del resto ancora oggi necessario che il giudice tenesse conto delle cause, per le quali fu possibile al recidivo di non scontare la pena anteriore. A una di tali cause, alla latitanza del delinquente, accennava Zanardelli nella sua relazione al Codice, valendosene per dimostrare erronea e pericolosa la richiesta della pena espiata a porre in istato di recidiva, ciò che sarebbe andato proprio a favore dei delinquenti più pericolosi, cioè dei latitanti. Gli avversari avrebbero dovuto obbiettare che il caso speciale del latitante non abbatteva il principio, e che bastava fare un'eccezione per esso, senza che l'eccezione facesse illogicamente vittima di sè la regola degli altri casi.

Ma appunto noi vorremmo che anche di tali cause non si facessero delle formule fisse, non si trasformassero in valori precisi, ma ch'esse servissero, insieme alla recidiva, come indizi preziosi a ricostruire il fattore personale permanente, a determinare un carattere più o meno ribelle al freno della legge, e pericoloso per la sicurezza pubblica.

469. Del resto anche con le regole oggi dominanti, si corre il pericolo di indulgere proprio ai peggiori tra i delinquenti. E infatti la giurisprudenza e la scienza prevalente in Italia negano che si possa applicare l'aggravante della recidiva, per es. a colui che commette un secondo reato dopo la condanna in primo grado per il primo reato, quando egli abbia interposto appello, e anche se questo giudizio definitivo confermasse poi la condanna; e neppure al giudicato in contumacia e condannato con sentenza non definitiva, il quale poi commetta un nuovo delitto.

A tali interpretazioni della legge non obbietteremo che con ciò si favorisce, nel primo caso un probabile intrigante, nel secondo un probabile equivalente del latitante; più ancora ci sembra che ad esse ostino non solo i nostri, ma gli altri principii giuridici ancora. — Perchè si ritiene non applicabile nei casi sopraddetti l'aggravante della recidiva?

— Perchè — si risponde — al tempo del secondo reato la sentenza di condanna pel primo non era irrevocabile.

— Ma per quale ragione è posto il requisito della irrevocabilità della condanna?

— Perchè — si risponde — fino a tanto che la condanna non sia

passata in cosa giudicata, la reità non è giuridicamente certa, e sarebbe quindi pericoloso e anticostituzionale sopprimere tale garanzia, e dire recidivo colui, che poi in realtà può essere dichiarato non colpevole del primo reato (1).

Concludendo adunque, la condanna irrevocabile non è che la prova giudiziaria dell'anteriore delitto commesso ; questo costituisce il requisito sostanziale della recidiva, e la condanna irrevocabile il requisito formale, attraverso il quale soltanto il giudice può assumere in considerazione il primo.

E siamo perfettamente d'accordo ; sol che, per logica conseguenza, quando la sentenza di secondo grado e quella definitiva per il contumace attesteranno definitivamente e irrevocabilmente la colpevolezza del recidivo anche per il primo delitto, allora la pena pel secondo delitto dovrebbe essere aggravata, perchè in recidiva. Così non la pensano invece la teorica e la pratica prevalente, nè io saprei prestar loro le ragioni ch'esse non sanno addurre, nè giustificare questi singolari effetti pratici : quell'individuo il quale, malgrado le reiterate conferme giudiziarie della sua colpevolezza, ha intrigato in tutti i modi e provate tutte le vie per sottrarsi alla pena, e quell'altro che, disobbedendo e sprezzando la giustizia, non volle venire innanzi ad essa a sentire le accuse e difendersi — costoro, quando finalmente malgrado ogni resistenza, dovranno subire la pena meritata, anzichè vederla aumentare per i nuovi misfatti nel frattempo commessi, come ogni altro cittadino più ossequente alle autorità, godranno di un ribasso dal 33 al 66 % su di una parte delle pene, ch'essi si sono gentilmente prestati ad accumulare e scontare tutte insieme !

470. La ragione per la quale si può oggi arrivare a tali contraddizioni, è data dalla premura e dall'interesse dei giuristi a tener distinto **il concorso di reati e di pene** dalla recidiva: nel primo caso si fa luogo a una riduzione sulla somma delle pene legali, nel secondo ad aumento.

Ma, a sua volta, è giustificabile tale opposizione di trattamento ?

Carmignani la diceva contraria non solo alle teoriche spiritualiste o materialiste, ma anche al senso comune (2); e diceva egregiamente,

---

(1) Cfr. MANZINI, *Op. cit.*, p. 452.

(2) G. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi*, Pisa, 1832, III, p. 227.

sebbene allo scopo unilaterale di combattere la aggravante della recidiva.

Per conto nostro invece la maggior pericolosità della recidiva e la necessità di prendere provvedimenti speciali per essa, discese rettamente dai dati di fatto; dagli stessi dati nulla apprendemmo circa il concorso dei reati, e non potemmo riunirlo alla recidiva, nel senso più ristretto della parola, in quel minimo legale di lunga pena, che l'opportunità transeunte ci ha per intanto suggerito in confronto dei recidivi. La questione richiederebbe quindi nuovi dati e nuove ricerche, oltre il limite del nostro studio; però, per quanto può dirci l'osservazione individuale, la pratica e le stesse deduzioni dai principii teorici, riteniamo irrazionale la separazione aprioristica assoluta del concorso dalla recidiva, e tanto peggio l'opposizione di trattamento.

471. Posto che la pena viene aggravata in caso di recidiva per il maggior disprezzo — come dicono i teorici del sistema prevalente — dimostrato contro la legge, e per l'aumento della forza morale soggettiva e oggettiva del reato; anche in colui che commette un reato di seguito a un altro, si dovrebbe ritenere lo stesso maggior disprezzo e una maggiore inclinazione al delitto, e quindi sminuita, a maggior ragione, la fiducia dei cittadini nella sicurezza generale. Anzi, siccome per Colaianni, Lucchini, Miani, ecc., la recidiva non è così temibile come credono i positivisti, per il fatto che essa è il prodotto non tanto dell'indole individuale, quanto dei cattivi sistemi carcerari, e poichè nel concorso dei reati viene a essere invece eliminata tale possibile causa — si dovrebbe ritenere il reato concorrente più grave di quello in recidiva!

Certo si deve tener conto delle maggiori speranze d'impunità, che possono aver condotto a un secondo misfatto il reo di un primo delitto non ancora colpito dalla legge; ma accanto a queste bisogna anche considerare per quali modi tale impunità è stata raggiunta, e quanto v'influì la perspicace indole ribelle del delinquente. E se certi casi, come quelli segnati dagli art. 77, 78, 79 del nostro Codice, hanno un reale valore, non possono però essi rinchiudersi in formule, e tanto meno giustificare una regola generale a favore proprio di quei delinquenti, che, per ripetute violazioni dell'ordine giuridico, dimostrano le loro tendenze singolarmente e tenacemente volte al delitto.

472. Per accennare infine alle ragioni addotte a difesa del cumulo: « i dolori per la loro aggregazione moltiplicano di intensità sino al punto di rendersi intollerabilli; e le varie durate possono, nella breve

vita dell'uomo, rendere perpetua la pena che nel concetto della legge doveva essere temporaria » (1); — la seconda, oltrechè essere inspirata a rigidi criteri cui non si può aderire, è eccezionale e può ripresentarsi anche col cumulo ; la prima è contraria all'esperienza, attenuandosi anzi la sensazione del dolore nel tempo per adattamento dell'individuo (2).

473. Concludendo : se pur non possiamo qui affermare una parificazione del concorso dei reati con la recidiva, riteniamo tuttavia che si debba lasciare al giudice una eguale larga facoltà di pene anche molto prolungate, tanto più che le circostanze accompagnanti il seguito dei delitti, anche se non dicano, come nel caso della recidiva, la insufficienza del primo mezzo penale applicato, servono però egregiamente a gettare la maggior luce sul fattore personale e sulla insistenza della sua posizione antigiuridica. Si tratta insomma non di due serie opposte, cui applicare un'aritmetica bizzarra senza utilità — come la chiama Prins — di terzi e di sesti in più o in meno, ma di due serie contigue, chiari indizi della maggior temibilità del delinquente.

Tanto contigue che, oltre i casi sopraccennati dell'appello e della contumacia, affidati alla giurisprudenza, lo stesso nostro Codice si pone in una flagrante contraddizione nel caso descritto all'art. 76, cap. 2°, e compreso quindi nelle regole del concorso, mentre l'art. 80 permette di comprenderlo altrettanto legalmente nelle norme opposte della recidiva. Per fortuna che tale antinomia i giuristi non l'avvertono, per la bontà con cui si incarica di risolverla caso per caso, non l'aborrito arbitrio del giudice, ma prevalentemente quello più lecito dei cancellieri !

---

(1) F. Carrara, *Programma*, § 729.
(2) Cfr. John, in Berner, *Op. cit.*, p. 255.

Cap. IX.

b) Limiti nel tempo dello stato di recidiva.

474. Si domanda ancora : la recidiva deve essere considerata anche quando sia passato un certo tempo tra l'una e l'altra manifestazione delittuosa, tra la liberazione dalla pena dell'anteriore reato e l'attuale?

La questione è detta oziosa ormai da qualche sostenitore della temporaneità dello stato di recidiva, dappoichè gli sembra che non ci sia più alcuno che si sogni e abbia modo di difendere il sistema della perpetuità... (1), tranne per es. il Codice fondamentale (1810) di casa sua! E a noi anzi sembra che gli argomenti addotti per escludere la perpetuità pecchino proprio essi, non solo dal lato teorico, ma anche per contraddizioni di fatto.

Come si fa a supporre più depravato, o ribelle alla legge, o insensibile alla pena, colui che ricade dopo un lungo intervallo di tempo, mentre la condotta intemerata, la vita onesta di lui, la probabilità che egli si sia dato a un onorato lavoro, in tutti gli anni frapposti, depongono a favore di lui e del suo carattere? — Tale è l'argomento principe dei fautori della temporaneità, giuristi e legislatori (2).

E qualche positivista ebbe troppa fretta di obbiettare, che non di buona condotta intermedia si doveva parlare, bensì dei molti delitti inscoperti e impuniti, i quali sono per la maggior parte commessi dai recidivi in codesto intervallo di apparente armistizio colla legge penale (3);

---

(1) Così Montvalon, *La récidive*, p. 20 ; Manzini, *O.p cit.*, p. 466.

(2) Cfr. Chauveau e Hélie, *Théorie du Code pénal*, § 459 ; *Relaz. al progetto* Mancini ; Civoli, *Manuale*, p. 521 ; Manzini, *Op. cit.*, p. 467 ; Mossa, *Op. cit.*, p. 128 ; e molti altri, da Bérenger al relatore della citata statistica inglese J. Macdonell.

(3) Così Garofalo, *Criminologia*, p. 287 ; e V. Porto, « Sulla recidiva », in *Appunti al nuovo Codice*, p. 214.

troppa fretta, perchè i zitelloni del purismo giuridico ebbero buon giuoco per mostrarsi allora scandalizzati di tali invasioni della moralità nel campo del diritto, il quale solo dei reati obbiettivamente accertati e imputati può tener conto (1).

475. L'obbiezione migliore si racchiude invece in questo dilemma: O i sopradetti fautori della temporaneità intendono per buona condotta, onestà di lavoro, ecc., la semplice negativa commissione di reati giuridicamente certi, e il loro argomento si risolve allora in una vana petizione di principio, affermante che i recidivi dopo lungo intervallo non si debbono considerare recidivi, perchè non ricaddero che dopo lungo intervallo! — oppure intendono di riferirsi realmente a una generica moralità di condotta nel tempo frapposto, e allora la presunzione di Garofalo, di mala condotta e delitti impuniti commessi nel frattempo, ha certo più ragione di essere, di fronte a individui già delinquenti e or nuovamente delinquenti, che non quella supponente una ideale fioritura di onestà in mezzo ai delitti.

O meglio, per non sacrificare mai una parte di verità all'altra, il giudice, caso per caso, dovrà investigare quale fu la vita dell'imputato tra la liberazione dalla prima pena e il reato attuale, per trarne luce diretta sulle ragioni che l'hanno determinato al male, sulla sua individualità psicologica, sul fattore permanente insomma (2).

476. Si è anche detto da molti che un intervallo notevole di innocuità, fa presumere che l'individuo si sia determinato al delitto, non per propria tendenza al male, non per intima personale resistenza alla legge, quanto più per eccezionali occasioni esterne ; non è più l'antico male, aggiunge Sichart, ma è uno nuovo, tutto per sè stante (3).

Codesto argomento ci lusinga, poichè esso contiene una conferma ortodossa, e un'applicazione della nostra distinzione tra fattore permanente e occasioni esterne ; e può essere anche vero, perchè appunto la carat-

---

(1) Cfr. MANZINI, *Op. cit.*, p. 559.

(2) E in ciò crediamo di trovarci perfettamente d'accordo anche con giuristi insospettati, quali MOSSA (*Loc. cit.*) ; SCHEURLEN (*Op. cit.*, Questione 5ª, a proposito del progetto annoverese) e altri, salvo ad essi di mettersi d'accordo con sè stessi.

(3) Cfr. SICHART, *Ein Beitrag zur Rev. des SGB.*, in « Liszt's Z. », 1901, p. 189 ; MIANI, *Op. cit.*, p. 55 ; SACKER, *Op. cit.*, p. 113 ; MOSSA, *Loc. cit.*; BRUSA, *Studi*, p. 169 ; TUOZZI, *Op. cit.*, cap. VII, § III ; MANZINI, meno esplicitamente, p. 469.

teristica che dà il nome al fattore permanente è quella di tendere persistentemente a manifestarsi e quindi a rinnovare l'azione delittuosa, appena è possibile. Però anche allora ne consegue l'impossibilità di affermazioni aprioristiche e obbiettiviste come quelle, per le quali gli stessi scrittori, dimentichi delle tendenze e delle occasioni, vogliono stabilire la cessazione dello stato di recidiva, dopo 4 o 5 o 10 anni precisi dall'espiazione della pena anteriore; così che, per es., dopo 3 anni e 350 giorni la nuova pena sarà aggravata al recidivo, e dopo 3 anni e 370 giorni, non più!

Da quale idea immutabile e superiore discendano ai giuristi codeste determinazioni di tempo, è difficile sapere; certo però da parte nostra non vi è alcun termine, al di là del quale il giudice debba assolutamente dimenticare la recidiva. Essa resta sempre (1) un elemento importantissimo, che potrebbe, per es., rivelare la persistenza di tendenze delittuose, cui un ambiente esterno eccezionale, o, ammettiamo pure con i carrariani, il ricordo più immediato della pena subìta, abbia impedito di manifestarsi per un dato tempo, salvo riprodursi al ritorno di vitaj e circostanze normali; oppure una pericolosa permanente debolezza d resistenza a certe tentazioni piuttosto forti e meno frequenti nella vita.

477. Tanto più che poi quasi nessuno di quegli scrittori ha la discrezione di Haus (2) per accontentarsi alternativamente o del sistema della temporaneità, o di quello che più oltre vedremo della recidiva specifica; e arrivano invece a non considerare come recidivo e non aggravare la condanna a colui che, tra due furti e le relative pene, abbia lasciato passare poco più o giusto tanti anni, quanti ne dovette stare in carcere per qualche altro intermedio delitto di violenza contro le persone. Senza dire poi di coloro che vorrebbero conteggiare l'intervallo, non dalla pena espiata, ma già dalla condana o dalla commissione delittuosa; e senza accennare ad altri casi più particolari, di cui il giudice deve, secondo noi, sempre tener conto, perchè l'intervallo può essere dovuto ad altri ostacoli puramente materiali, quali l'emigrazione frequente dei liberati dal carcere.

478. Perciò non ci prende alcun desiderio di ringraziare e di compensare il gentile recidivo, che si è compiaciuto di starsene cheto

---

(1) Così anche A. Prins, *Science pénale et droit pos.*, p. 314.

(2) J. J. Haus, *Principii generali di dir. pen.*, § 823.

qualche anno, nè di consentire nell'idea di Bérenger e Manzini che, a non ammettere la prescrizione dello stato di recidiva, si tolga al delinquente l'interesse di condursi bene, mentre, accordandogliela, lo si incuora a tener buona condotta (9). Io non capisco a che altro possa incoraggiare una minor pena, se non a delinquere ; e d'altra parte giova ricordare a Manzini le sue stesse parole, a proposito della riabilitazione : « Lo stato di recidivanza è meramente virtuale ; v'è la sola potenzialità di divenire recidivo ; non è un peso che si debba sopportare ; perciò il riabilitato in cui sopravvive ancora la nota di recidiva, non potrà soffrirne alcun danno, alcuna molestia, se è veramente riabilitato! » (*Op. cit.*, pag. 923).

479. Si è detto infine che le stesse ragioni, le quali fanno ritenere utile e giusta la prescrizione penale in genere, valgono anche ed egualmente a sostenere la prescrizione dello stato di recidiva. E i positivisti prestarono tanta fede a codesto argomento, da indursi a combattere insieme ed egualmente ogni specie di prescrizione ; asserendo ch'essa rappresenta in ogni caso il premio alla furberia, alla ricchezza, all'intrigo, e diffonde un cattivo esempio d'impunità, mentre invece essa dovrebbe esser concessa solo quando le circostanze individuali e l'esame antropologico dell'imputato attestino la sua non temibilità (10).

Noi non possiamo esser qui d'accordo nè con i classici, nè con i positivisti ; anzi, accettiamo l'uno istituto proprio per le stesse ragioni che ci fanno respingere l'altro : poichè la pena si applica in vista della temibilità del delinquente e della permanente sua tendenza al crimine, il fatto che egli, dopo un primo reato e malgrado l'impunità goduta, mai più ricadde per lungo tempo, dimostra per intanto, e fa meglio d'ogni altro indizio presumere per l'avvenire, vano ogni timore di ripetizione criminosa e di un persistente indirizzo contrario al diritto — presunzione, la quale perde ogni suo valore, appena e in qualunque tempo lo stesso delinquente torni a violare la legge, dimostrando la sua pericolosità antigiuridica.

480. Sgombro così il terreno da ogni pregiudiziale contraria al

---

(9) Cfr. il rapporto di BÉRENGER al V Congresso penit. internaz. in « Revue pénit. », 1895, p. 982 ; MANZINI, *Op. cit.*, p. 467.

(10) Cfr. E. FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, p. 435 ; A. ZERBOGLIO, *La prescrizione penale*, in « Scuola posit. », 1893, p. 369. Similmente anche PRINS (*Science pénale*, p. 562).

sistema della perpetuità, e riaffermata la preziosità della recidiva come criterio sempre utile a giudicare della permanenza e correggibilità del carattere individuale antigiuridico, ripassiamo quel poco che ne dissero i nostri dati (cfr. parte I, cap. II, *C*).

La massima parte dei recidivi, e sopratutto quelli che contano già parecchie condanne, ricade subito nel primo tempo dopo la liberazione dalla pena anteriore; quindi in verità un limite prescrittivo, specie se abbastanza alto, si ridurrebbe a un effetto pratico quasi nullo, e i pochi casi che ne resterebbero esclusi, già appunto per la loro singolarità, meriterebbero un esame più particolare, da parte del giudice, delle cause produttrici.

Il fatto poi del maggior o minor tempo intercorso, coincide significantemente col minor o maggior numero delle condanne già subìte, dimostrando l'accompagnarsi dell'incorreggibilità con una più immediata persistenza delittuosa; e deve essere del resto sempre utilmente considerato dal giudice, non certo secondo le regole fisse proposte da Carrara o da Brusa, ma nel complesso rapporto delle cause determinanti, dell'ambiente in cui visse l'imputato, e del suo modo di vita prima e dopo il primo reato; così da poterne indurre una maggiore o minore resistenza a occasioni esterne di varia intensità, o una attiva e incessante impulsione interna delittuosa, e infine l'utilità della successiva liberazione a seconda dell'ambiente in cui il recidivo può venir rimesso, o dell'età raggiunta.

Più assai ne potrebbe dire una statistica, quale spesso ci siamo augurata, che seguisse, per masse simili, tutta la vita dei recidivi, e ci dimostrasse dopo quali delitti e dopo quanto tempo una stasi nell'attività delittuosa è sufficiente a dare una presunzione favorevole — avvertendo però naturalmente sempre di non dedurne una regola fissa *a priori*, tale da contrastare a casi pratici sia pure eccezionali, e impedirne il retto giudizio individuale, e tale d'altra parte da indicare ai recidivi dei margini sui quali correre con meno pericoli per se stessi, ma insieme anche con minore possibilità di difesa per la società.

Cap. X.

c) Recidiva generica e specifica.

Le teoriche dei motivi nel diritto penale.

481. Nella questione se si debba tener conto, e in quale grado, della sola recidiva specifica o anche della generica, si dovrebbero vedere: da una parte i sostenitori dell'aggravamento per insufficienza di pena affermare l'esclusiva validità della specifica, come la sola che può comprovare esattamente la insufficienza del mezzo prima applicato allo stesso reato ; e dall'altra i sostenitori dell'aggravamento d'imputazione affermare la parificazione della generica, poichè la legge che il recidivo mostra di sprezzare, forma un tutto unico e indivisibile contro il quale, sia pure per diverse guise, cozza l'ostinazione del delinquente, accrescendo in egual modo le due forze morali.

Invece la maggior parte degli autori si lascia qui andare a disquisizioni su tendenze individuali, impulsi psicologici, azioni, reazioni e resistenze calcolate in modo puramente meccanico, sull'intelligenza versatile più pericolosa dei delinquenti, sulla parte da farsi alle occasioni, sulla indifferenza dei mezzi e delle manifestazioni esteriori in confronto della persistenza delle cause individuali interne, e tante altre cose — che in vero nulla hanno più a che fare con i fondamenti sopra stabiliti, e che allora anzi, come del resto quasi sempre, venivano considerate come giuridici *tabù*.

Del resto tanto meglio: così si potrà discutere su fatti e non su pure affermazioni astratte.

482. A quelle ultime più rigide conseguenze della teorica carrariana arrivarono solo i già citati Raffaelli, Puccioni, Vismara (1) ;

---

(1) Cfr. Masucci, *Op. cit.*, p. 333.

ma se pur noi potemmo convenire nel fatto che la recidiva dimostra la insufficienza della prima pena, non si tratta però di insufficienza di fronte al reato, ciò che non è concepibile, bensì di fronte a quel fattore personale, che si rivela in permanente posizione antigiuridica, quale che sia fa forma delle violazioni oggettive.

E neppure conveniamo in quel significato ristretto attribuito alla abitudine criminosa, da Chauveau e Montvalon (1), quale morbosa automatica ripetizione di un identico atto ; mentre invece è da considerare più largamente nel recidivo un'abitudine di vita parassitaria e antisociale, della quale i diversi delitti sono più conseguenza e manifestazione, che non essenza unica.

Contro codesti autori e contro tutti coloro, che comunque affermano *a priori* un maggiore aggravamento nel caso di ricaduta in reato obbiettivamente identico o della stessa specie, sono più che sufficienti i fatti da noi raccolti nel Cap. III della prima parte.

Questi ci dicono non essere affatto vera quella coincidenza del criterio obbiettivo col soggettivo, di che parlava Lucchini nella preparazione delle categorie delittuose, di cui all'art. 82 del nostro Codice; la criminalità individuale può essere oppostamente pericolosa anche sotto le medesime forme, e perfino i professionisti del delitto, nei quali una data forma assume importanza per l'abilità tecnica in essa raggiunta, commettono reati delle più diverse specie. Se i delitti contro la proprietà sono i preferiti dai recidivi, per le ragioni altrove descritte, essi però s'intrecciano con i delitti contro le persone e con le varie specie di violenza, non meno nei primi gradi, che negli ultimi, presso i quali la nuova ricaduta è quasi sicura.

483. Ciò non esclude naturalmente l'eccellenza dell'indizio, che una serie di delitti sempre uguali può prestare sull'indole del delinquente, dicendone l'ambiente e le occasioni alle quali meno può resistere, o un impulso morboso localizzato; e di ciò dovrà esser tenuto alto conto nella scelta del trattamento penale (2) ; e tanto meglio quanto più la statistica si avvierà a fermare in categorie codeste serie, attraverso tutta la vita del delinquente. Ma quanto a scernere il grado di pericolosità, a stabilire quanto il fattore permanente si opponga e disti dal limite

---

(1) A. CHAUVEAU ET HÉLIE, *Théorie du Code pén.*, p. 456 ; MONTVALON, *La récidive*, Paris, 1898, p. 15.

(2) Così bene avvertono anche ALIMENA, CARELLI-GAROFALO, *loc. cit.*

giuridico, la forma non basta, e il delinquente che si presenta capace di tutti i mezzi contrari al diritto, e indifferente a usare la frode o la violenza, non può certo destare un maggior senso di sicurezza nei cittadini (1).

L'esame caso per caso, l'individualizzazione giudiziaria, è dunque più che mai necessaria; mentre d'altra parte anche la legislazione, dopo aver cominciato ad accogliere timidamente qualche secolo fa la recidiva generica, ora, nel progetto francese, in quelli di Stooss, e nell'argentino del 1906, cancella quasi ogni affermazione d'inferiorità di questa in confronto della specifica.

484. Se però la specificità, nel senso volgare della parola, è ormai abbandonata e riconosciuta fallace, essa risorge sotto un nuovo aspetto, il quale merita tutta la nostra considerazione, non solo dal ristretto punto di vista della presente questione, ma anche da uno più generale, toccante l'essenza stessa del diritto penale. Si richiede cioè per la recidiva un'identità psicologica d'impulso, un'indentità di tendenza, la quale quindi oltrepassa i limiti del danno obbiettivo e impone quella ricerca soggettiva, che noi abbiamo sempre affermata prima necessaria nella nostra disciplina.

È necessario però intenderci chiaramente sul modo e sulla sostanza di tale ricerca. E tralasciando gli accenni numerosi di antichi e moderni, Ortolan, Wahlberg, Pessina, Vismara, Garofalo, Miani, Olrik, Masucci, Civoli, ecc.; e omettendo di rilevare, come ci riuscirebbe assai facile, le contraddizioni di alcuni di codesti scrittori, prima neganti ogni considerazione della malvagità, del carattere perverso del recidivo, e poi affermanti l'importanza del nuovo criterio in questione, quale indice del carattere del reo e della sua pericolosità (2) — vediamo come Sacker dapprima, e poi Manzini, abbiano presentato e cercato di giustificare un sistema più compiuto e preciso.

485. Per Manzini il recidivo specifico deve essere maggiormente

---

(1) Gli autori moderni sono in gran parte per la generica: Prins, Liszt, Stooss, Joly, Garçon, Stoppato, Tuozzi, e meno bene e meno decisamente Garraud, Mossa, Impallomeni. Sostengono ancora la specifica: Berner, Sichart e altri tedeschi; Carrara e i suoi seguaci assegnarono tutti una certa importanza alla recidiva generica. La scuola positiva sempre combattè ogni differenza *a priori* tra le due recidive.

(2) Valga per tutti C. Civoli, *Manuale*, p. 518 e 525.

punito, perchè « colui che, delinquendo, manifesta una costante e particolare tendenza criminosa, dimostra una maggiore e più forte volontà di perseverare nell'attività disonesta, di colui che, avendo commesso differenti delitti non legati tra loro da alcun nesso d'omogeneità, dà indizio d'avere ceduto piuttosto a cause occasionali » (1).

Se non mi sbaglio — in causa del mal fermo concetto di volontà, dall'Autore stesso altrove invece affermata singolarmente più debole nei recidivi — si viene così ad affermare una causalità criminosa, risiedente nell'individuo, la quale, per essere maggiore e più permanente in uno piuttosto che in altro delinquente, fa quello più punibile di questo ; e non possiamo non convenire allora noi, che fondiamo tutte le misure penali su codesto criterio.

Ma per noi anche, un fattore personale permanente produttore attivo di delitti, non si può dire senz'altro più pericoloso e temibile di un'altro il quale, di fronte alle più diverse e minimamente proporzionate tentazioni e occasioni esterne, cede con estrema facilità e viola continuamente la legge penale; quindi se il recidivo specifico ha bisogno di pena singolare per l'una di codeste ragioni, il generico non cessa di trovarsi nelle stesse condizioni, sia pure richiedendo diversa disciplina. Che anzi, se si ammetta codesta specializzazione di tendenze, il generico può essere non già sfornito di una tendenza grave ed impulsiva, ma fornito di parecchie e tutte fortemente attive e antigiuridiche.

486. È assai probabile quindi che il concetto nostro di tendenza, di movente individuale a delinquere, non coincida in realtà con quello di Manzini e Sacker. E infatti quand'essi, diffidando dell'arbitrio del giudice, danno figura concreta alle loro idee, non è più possibile l'accordo.

Sacker divide i motivi in 5 categorie: autoconservazione, desiderio di piaceri, passioni e desiderio sessuale, convinzioni politico-morali, negligenza o imperizia (2). Manzini adotta le cinque categorie di spinte criminose segnate da Romagnosi: cupidigia, malevolenza, licenza, eccesso di potere, impulso altrui ; suddivendo poi la malevolenza in violenta e non violenta, e aggiungendo ancora la libidine e la passione politica (3). E si noti inoltre che, mentre Sacker, come già il nostro

(1) *Op. cit.*, p. 456.

(2) J. Sacker, *Der Rückfall*, p. 109.

(3) Cfr. G. D. Romagnosi, *Genesi*, § 1432, 1441; Manzini, *Op. cit.*, p. 592-593.

Romagnosi, riferisce agli impulsi criminosi tutta la penalità, considerata appunto come mezzo di lotta (controspinta o correzione) contro di essi, Manzini ne tien conto unicamente, nè si sa come e perchè, nel determinare la recidiva specifica.

487. Qualche esempio basterà a dimostrare subito l'insufficienza delle proposte categorie: Come si può negare l'applicazione di un aggravamento singolare di pena al colpevole di lesioni personali per malevolenza, il quale poi uccida per cupidigia, dimostrando un carattere permanentemente sanguinario, e assai temibile, malgrado la diversità degli scopi? Un incendio per cupidigia e un danneggiamento per malevolenza non rivelano in fondo un'unica inclinazione mala alla distruzione, che può essere l'origine più intimamente vera e nascosta dei due delitti? E d'altra parte come si possono dire determinate da un identico impulso un'ingiuria e una soppressione di stato? E infine per due delitti risultanti da diversi impulsi insieme, se nel primo predomina un dato impulso e nel secondo un'altro, vi sarà e quando l'affinità specifica?

E altrettanto può dirsi per le categorie di Sacker, di cui le prime tre, che son le più importanti, sono anche tra di loro indelimitabili in pratica.

488. Dobbiamo però subito chiederci: Si tratta di errori e incongruenze rettificabili, modificando le proposte categorie di motivi, o si tratta di una fondamentale impossibilità di seriazione dei motivi?

Codesta è la questione che più qui c'importa, dappoichè specialmente i penalisti vanno oggi rivolgendo ai motivi tutta la loro attenzione, e sui motivi si cerca, come dicemmo, di trovare un criterio generale per la penalità: notevolissimo tra gli altri tutti il tentativo di Stooss, il quale nel suo progetto (art. 37, 38, 39) presentava due serie di motivi, nobili e spregevoli, gli uni attenuanti, gli altri aggravanti la pena.

Nè sembri che così noi usciamo dai limiti della nostra trattazione; infatti, oltrechè la recidiva è tale parte del diritto penale che di essa non si può dire senza aver fermati tutti i principii fondamentali di questo, l'attuale questione ci darà il modo di saggiare ancora una volta e per altra via, la razionalità dei principii da noi posti, e di dimostrare come in essi debbano convenire anche quegli scrittori i quali additano la teorica dei motivi come il filone d'oro nascosto della scuola giuridica.

489. Che cosa intendesi per **motivo?**

Chi voglia darne una definizione, deve riferirsi senz'altro alla pene-

trante analisi che Liszt ne ha fatto (1). Egli pone tre significati del motivo:

1° lo scopo, il risultato finale, voluto col delitto (si uccide per godere i beni di una persona, si stupra per il godimento sessuale);

2° il sentimento, l'impulso intimo, suscitato in noi dalla rappresentazione dello scopo (cupidigia, ambizione, ira, ecc.);

del 3° diremo più oltre.

Il primo è dunque il significato più volgare e immediato; ad esso nessuno si riferisce per determinare nè la recidiva specifica, nè un criterio generale di penalità, perchè lo stesso scopo può essere raggiunto per i più diversi mezzi, e voluto dalle più diverse persone: così, per avere quel po' di denaro, ch'egli non sa onestamente guadagnarsi e che gli occorre subito per continuare la sua vita parassitaria, il delinquente professionale arriva all'omicidio; mentre dallo stesso scopo, dalla stessa necessità, ma prodottasi malgrado ogni sforzo di buona volontà per occuparsi e lavorare, il primario è indotto a rubar del pane o della legna.

490. Quasi tutti invece si riferiscono al secondo significato: così talune delle categorie di Manzini (in altre, per es. nelle due specie di malevolenza e nella licenza, prevale contraddittoriamente il criterio obbiettivo, o non c'è affatto l'impulso sentimentale), e quelle di Sacker, Stooss, Liszt (nel Cap. III di quel suo stesso articolo), e, tra gli antichi, di Bentham, Romagnosi e Wahlberg.

Era però già in quest'ultimi la retta intuizione dell'impossibilità di giudicare sulla base dei motivi così intesi. Così Bentham, pur distinguendo motivi seduttori e aggravanti, e motivi tutelari attenuanti, affermava che non vi sono motivi buoni e non buoni, ma praticamente, caso per caso, utili tutti o dannosi in diverso modo (2).

E infatti come si può ritenere maggiormente punibile chi ha agito per cupidigia o per ira? Esse non possono dirsi passioni ignobili, ma sono semplicemente delle passioni naturali, le quali possono condurre a buone come a male opere; la patristica e la scolastica stesse, le quali hanno specialmente diffuso codesta nozione delle passioni, le condan-

---

(1) F. Liszt, *Die psychologischen Grundlagen der Kriminalpolitik*, in « Liszt's Zeitschrift », 1896, p. 483 e seg. Cfr. anche C. Stooss, *Das Motiv...*, in « Revue pénale suisse », 1896, p. 167.

(2) J. Bentham, *Principes du Code pénal*, in *Traités*, parte I, cap. VIII.

nano non per sè, ma in quanto si rivolgano a un obbietto impuro e caduco, anzichè rivolgersi meritevolmente a Dio e alle cose celesti. L'impulso sentimentale determinante non è cioè criterio sufficiente a giudicare della criminalità individuale; ed è necessario quindi ricercare, come confessava anche Romagnosi (1), quella causa ulteriore, la quale determina l'abuso, la mala direzione colpevole di codeste capacità sentimentali.

491. Si è accennato da taluno a una analoga classificazione dei motivi presentata da Spinoza; ma nell'*Etica* di Spinoza (2) noi ritroviamo già appunto la migliore critica agli stessi. Egli riduceva infatti rettamente tutte le passioni, gli affetti umani, al *conatus existentiae*, o *cupiditas*; l'odio, l'amore, la vendetta, l'ira, il timore, ecc., non sono che espressioni diverse dell'egoismo fondamentale, e possono essere tutte or buone or cattive. Le differenze vengono solo determinate:

a) dalla natura dell'oggetto, cui l'*appetitus* si è rivolto: — ed ecco l'obbiettività reato, l'azione ritenuta giuridicamente dannosa e punibile;

b) dalla natura dell'individuo, nella quale soltanto sta la ragione, per cui l'*appetitus* di un uomo diventa dissimile da quello di un altro: — ed ecco il nostro fattore permanente, la causa intima individuale, a cui solo può riferirsi il modo e la quantità di pena.

Ciò che coincide appunto col 3° significato attribuito da Liszt al motivo, e riconosciuto dallo stesso autore come l'unico utile criterio di penalità: e cioè la psichica individualità, la quale ha determinato il delitto in concorso con le occasioni immediate esterne.

E coincide ancora con l'acuta intuizione di Wahlberg: « Il malefatto non è semplicemente un prodotto del motivo, ma è l'espressione del carattere intimo. È quindi sempre necessario risalire all'individualità del colpevole, e alle individuali circostanze del fatto » (3).

492. In realtà non vi è dunque bisogno di decidersi tra la scuola classica considerante il motivo solo in vista della passata azione del delinquente, e in quanto esso la rende più o meno simpatica, e quindi degna di modificazioni nel tasso legale fisso di penalità — e la scuola

---

(1) *Op. cit.*, § 533.

(2) Cfr. SPINOZA, *Ethique*, Paris, 1908, lib. III, e specialmente cap. LVI e LVII. Vedine anche un acuto esame in A. LABRIOLA, *Scritti vari*, Bari, 1906, p. 37.

(3) W. E. WAHLBERG, *Individualisierung in der Strafrechtspflege*, p. 150.

positivista, la quale, in vista dell'avvenire, dovrebbe posporre la ricerca del motivo alle esigenze dell'esame antropologico del delinquente (1).

L'una e l'altra s'attengono così a una nozione aberrante e incerta del motivo: l'una ne fa una astrazione sentimentale, che nulla può aggiungere all'entità obbiettiva del reato, ma anzi è l'astrazione che ha bisogno di luce e qualificazione dal reato stesso — l'altra (2) incertamente or parla di moventi sociali e antisociali dell'azione, nel senso stesso della scuola classica, ora invece li identifica con quel complesso di condizioni individuali fisiopsichiche, le quali non sono nè prima nè dopo il fattore antropologico, ma dovrebbero con esso coincidere, e tanto più chiare e specifiche quindi nel caso di alterazioni o deficienze mentali.

493. Nè vi ha bisogno di tentare una qualsiasi conciliazione tra le due tendenze, così come fa Saleilles, per il quale la specie di pena dovrebbe essere determinata in base al 3° significato di motivo, cioè dalla totale individualità psicologica del delinquente, e la durata della pena in base al secondo significato, definito da Liszt (3).

Così non s'arriva che a stridenti e dannose contraddizioni, quali quella d'applicare una pena a puro scopo eliminativo, in vista del carattere incorreggibile del delinquente, e insieme per brevi giorni in vista del sentimento meno ignobile determinatore del reato attuale; oppure una pena a puro scopo intimidativo, dato il carattere altrimenti e sempre onesto e integro dell'individuo, ma per molti anni in vista dell'ignobilità del sentimento, che pur solo in condizioni eccezionali potè traviarlo.

494. Per noi il motivo, se non vuol essere una astrazione incerta e senza possibilità di attuazione e definizione pratica, non è un elemento nuovo di giudizio, ma è sempre il solito criterio di causalità, e semplicemente l'aspetto psichico individuale della plurilaterale ricerca causale, che deve dominare nel diritto penale; mentre d'altro canto la pena non è determinata dall'esclusiva considerazione del passato, nè dell'avvenire, ma discendendo da quello, mira a questo.

Di fronte a un fatto delittuoso fisicamente causato da un cittadino,

---

(1) Cfr. la relazione del prof. GARRAUD sopra *Les facteurs psychiques*, in « Revue pénit. », 1901, p. 802; R. DEMOGUE, *De la souffrance*, ibid., 1899, p. 182.

(2) Cfr. FERRI, *Sociologie criminelle*, p. 410-420.

(3) Cfr. R. SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, ch. VII.

lo Stato interviene con singolari facoltà invasive della libertà individuale, regolabili a seconda dei motivi, delle cause che hanno determinato il reato. Si cerca cioè di stabilire quanto il delitto commesso sia attribuibile all'individuo, cioè a cause permanenti nell'individuo stesso, sia sotto forma di sentimenti impulsivi, o di deficienze inibitorie, o di deviazioni intellettive o volitive più o meno misteriose o fisicamente riconoscibili, e quanto invece a occasioni, a motivi esterni eccezionali e anormali.

Sono cioè due le serie di motivi, e il diritto penale ha il còmpito specifico di rivolgersi a quella che ha sede nell'individuo ; e se quindi nel delitto intervennero motivi esterni, tali che avrebbero prodotto, o si riterrebbe lecito che producessero, ugual reazione delittuosa in ogni uomo, vuol dire che l'imputato non è esso la causa, non è in lui una tendenza antigiuridica contraria alla normale degli uomini, e quindi non è punito. Che se invece quelle occasioni mancano o non sono normalmente sufficienti a produrre una reazione delittuosa tanto forte quanto è stata la realmente avvenuta, vuol dire che è intervenuta un'altra causa, e cioè un impulso interno dell'individuo, anormale in confronto degli altri uomini, e allora il diritto penale interviene a reprimere e punire.

Punire, affine appunto di ricondurre l'individuo novellamente in posizione giuridica, combattendone la tendenza contraria al diritto, distruggendo i motivi delittuosi che sono in lui, che formano il fattore personale permanente, e che l'antropologia cerca e aiuta a riconoscere direttamente e specificamente, facilitando la prognosi e la terapia.

495. Così la considerazione dei motivi a delinquere conduce senza dubbio e ancora ai principii generali già da noi posti ; e di ciò ci fa singolarmente certi il vedere come Ugo Conti — il penalista italiano che dei motivi si è più occupato, e che ad essi anzi riporta il concetto di recidiva — arrivi a conclusioni, alle quali le nostre si compiacciono di assomigliare, malgrado egli sia partito da opposto punto di vista, e benchè professi inalterata fede classica (1).

Prendendo le mosse dalla definizione unitaria del motivo data da

---

(1) Cfr. V. Conti, *Sempre dei moventi a delinquere*, in « Riv. pen. », vol. LI, p. 249, 539. Vedi anche dello stesso *I moventi a delinquere ; Ancora dei moventi a delinquere ; Nuove ricerche*, in « Riv. pen. » e « Riv. disc. carc. »

Kraus (1) — come quella brama specifica, quel desiderio prevalente attuale, destato in noi dalla rappresentazione di uno scopo esterno, e a sua volta determinante la volontà e originante il fatto criminoso — egli afferma necessario a costituire un delitto e a renderlo punibile, la normalità dell'agente e l'antigiuridicità dei motivi, cioè la loro contraddizione alle norme di umana convenienza. Poichè, secondo il Conti, il diritto deve tenersi ben distinto dalla morale, e non è quindi a considerarsi la moralità dei moventi, ma se essi siano giuridici, cioè rappresentanti una necessità di diritto o di legge, e allora non vi ha più delitto (legittima difesa, stato di necessità, ecc.); o antigiuridici, e allora si ha il delitto punibile.

Subito dopo avere esclusa la morale dalla porta, l'autore la riaccoglie però dalla finestra, poichè egli trova necessario distinguere i motivi antigiuridici in: singolarmente compatibili, non pravi, pravi, e singolarmente riprovevoli. E vuol dedurre dalla loro moralità la pericolosità del reato e del delinquente, commisurandole quindi la pena, non con lievi modificazioni sulla tariffa legale dei reati, ma con passaggio rispettivamente dalle assoluzioni larvate mediante la condanna condizionale alle pene perpetue anche per un identico reato.

Negando infine che tali motivi possano essere tutti fissati *a priori* dalla legge, e rimettendosi all'individualizzazione giudiziaria, l'A. accenna, tra i motivi antigiuridici compatibili, all'eccesso di difesa, all'esercizio illegale delle proprie ragioni, ecc.; e tra gli antigiuridici singolarmente riprovevoli, alla brutale malvagità, quando non derivi da anomalie mentali, alla premeditazione in certi casi, e alla recidiva, quando il giudice ravvisi in essa la persistenza di un identico motivo, di uno stesso impulso pravo e non compatibile.

496. La conclusione pratica del sistema così proposto da Conti: — l'obbiettività antigiuridica del fatto non è che una presunzione, cui il giudice volta per volta deve rettificare al lume dei moventi, fino ad arrivare, per la natura etico-giuridica di questi e per la varia temibilità da essi significata, ad assoluzioni, condanne condizionali, lievi pene pecunarie da una parte, e pene lunghissime e fin perpetue dall'altra, anche per identico reato obbiettivo — non può che averci consenzienti. Solo le basi teoriche da lui poste ci sembrano rivelarsi talora incerte o insufficienti.

---

(1) O. Kraus, *Das motif*, in « Liszt's Z. », XVII, p. 467.

Nei così detti delitti per brutale malvagità, o per causa frivola, per esempio, il criterio proposto da Conti viene a mancare, perchè non è vero che essi sieno determinati da un motivo singolarmente riprovevole; anzi appunto manca o è minima e non moralmente apprezzabile, la circostanza, l'occasione che ha destato l'impulso, la brama interna, e quindi non potrebbe più essere causa di singolare aggravamento. E nei delitti in recidiva, neppure può parlarsi di motivi singolarmente riprovevoli, quali a Conti sono necessari per attribuire ad un indurito recidivo la pena perpetua; ed egli è costretto a supplire parlando di ostinatezza, di uniformità d'impulso, così come nella premeditazione riduce la depravazione del motivo a questo che « l'interna causa sommamente criminosa ha pure in sè carattere di persistenza, e permane accompagnandosi col più freddo raziocinio » (pag. 625).

497. Or ciò, se può concordare col fattore personale permanente da noi determinato — e che è appunto tanto più grave e degno di singolare repressione quanto più insufficienti o mancanti le occasioni esterne moralmente adeguate, e quanto più per contro ad esso risale la causa del delitto e si dimostra persistentemente capace di riproduzione criminosa — non concorda più con la definizione del motivo accettata da Kraus e da Conti.

La quale, per essere invero l'equivalente psichico di quelle che noi dicemmo le occasioni esterne, immediate, si era invece dimostrata eccellente a stabilire quelle scusanti o scriminanti, della legittima o eccessiva difesa, dello stato di necessità, ecc., che noi pure corrispondentemente accettiamo, in vista della sufficienza o quasi-sufficienza delle occasioni esterne alla produzione normale e lecita delle reazioni delittuose.

498. Del motivo non si può adunque tener conto mediante un'unilaterale concezione, ma esso deve risolversi nelle due serie causali del *Me* e del *Non Me*, del fattore personale permanente e delle occasioni esterne. Di fronte a un'azione delittuosa, cioè anormale in confronto al diritto, o l'una o l'altra delle due serie produttrici deve essere anormale, oppure insieme in varia proporzione, e il diritto penale reprime le anormalità della prima.

Nè d'altra parte si possono distinguere assolutamente motivi giuridici e antigiuridici, come fa Conti per timore d'invadere il campo della morale, o motivi sociali e antisociali, come fa Ferri in assenza del timore stesso; ma nel giudizio pratico della singola azione delittuosa dovranno

essere assunte le occasioni immediate esteriori, per vedere quale grado di reazione giuridica esse avrebbero permesso, e quale sia quindi il *plus* di reazione antigiuridica, cui l'anormalità del fattore permanente commise punibilmente.

Nè in fine gli individui mentalmente deficienti o anormali restano esclusi da una teorica dei motivi, come rigidamente fa Conti e incertamente Ferri (1), ma anzi in essi si potrà rilevare il minimo contributo delle occasioni esterne, e il massimo del fattore permanente, il quale, per la chiara specificità della sua essenza, servirà allora a suggerire il più specifico mezzo, il migliore trattamento, per la sua eventualmente possibile riduzione a posizione giuridica.

499. Saprà il giudice assolvere codesto difficile còmpito ?

Io credo di sì, perchè da una parte alle nozioni psicologiche e antropologiche dovrà lasciare il posto l'attuale ingombro di nozioni civilistiche; dall'altra non si tratta che di allargare e sistemare razionalmente il còmpito, che già ora in qualche caso gli si attribuisce. Poichè anche quando oggi si crede di stabilire per legge, e rigidamente, le scriminanti, attenuanti, ecc., della legittima difesa, stato di necessità, abuso di potere, interesse pubblico, ecc., in fin dei conti è rimesso tutto all'arbitrio del magistrato, il giudizio sulla loro attualità in proporzione al singolo delitto sottoposto al suo esame e alla sua sentenza.

---

(1) *Soc. crim.*, p. 418.

PARTE TERZA

I MEZZI PENALI CONTRO LA RECIDIVA

PARTE TERZA

I MEZZI PENALI CONTRO LA RECIDIVA

Cap. I.

Prevenzione e Repressione.

500. Giunti a questo punto della nostra ricerca, e dopo avere, per quanto ci fu possibile, messo in chiaro la quantità delle manifestazioni del fenomeno studiato, la specie formale di esse, le cause produttrici e modificatrici, e quindi l'essenza, il significato sostanziale della recidiva nella società odierna e specialmente in confronto della funzione punitiva dello Stato — dobbiamo or per ultimo e brevemente accennare ai rimedi, ai mezzi di lotta contro di essa.

Poichè infatti il delitto, e più ancora la ripetizione del delitto, affligge la società come uno dei mali più gravi, è naturale che la società reagisca contro di esso, e cerchi in ogni modo di opporglisi ed eliminarlo. E alla lotta partecipano quindi tutti gli uomini, sia come individui, sia nei loro istituti e organizzazioni collettive, della famiglia, del Comune, dello Stato, ecc., in un infinito intreccio di azioni e reazioni, cui dobbiamo limitarci ad accennare appena, per trattare invece più largamente e specificamente dell'azione dello Stato.

501. Quale che sia il fenomeno contro o su cui si vuole agire, l'unica via possibile è sempre quella che si rivolge alle cause, dalla prima causa conoscibile, all'ultima o all'ultimo agente produttore. Così lo studio, cui abbiamo dedicata la maggior parte del nostro lavoro, lo studio dei fattori della recidiva, dopo esserci riuscito per altro verso già utilissimo, or continua a essere fondamentale nella rivelazione dei mezzi terapeutici e nella loro economia.

502. E prima di tutto ne apparve l'infinità della serie causale: ogni squilibrio sociale ha ripercussioni sulla delinquenza, e come la

società è per la sua essenza stessa sempre in moto, sempre in equilibrio instabile, mutevole, così il delitto fiorisce di continuo e in ogni luogo, in ogni luogo e di continuo combattibile.

In particolare poi vedemmo l'influsso nefasto degli squilibrii, delle diseguaglianze, delle crisi economiche. Classi intere d'individui hanno ad ora ad ora dinanzi a sè la paura di mancare dei mezzi di sussistenza. ad ogni momento soffrono di stimoli, di bisogni impossibili a soddisfare. È qui tutto un largo campo di riforme aperto al legislatore; e ogni partito politico pone ormai a base delle sue idealità programmi economici e finanziari ben definiti, che è bene cozzino l'un contro l'altro, e abbiano il crisma immediato dell'esperimento, piuttosto che nulla si faccia per via di transazioni atte a tenere la pace momentanea nelle alte assemblee, ma anche a mantenere perpetuo il malcontento e la sfiducia dannosa delle masse contro il governo.

Più aperto e più libero, e insieme più rigidamente commisurato alle capacità individuali, dovrebbe poi essere il campo della scelta professionale, del lavoro, cui ognuno precipuamente dovrà dedicare la propria attività; affinchè non si accresca il numero degli spostati, degli inadatti a fornire quella somma di beni, che la società richiederebbe. E insieme alle riforme tributarie in favore di quelle classi più bisognose, nelle quali ora più abbonda il delitto, dovrebbe essere favorito più che mai il movimento di mutua assistenza e cooperazione, attuante con un illuminato egoismo quella solidarietà, che avvincendo tra di loro gli uomini attutisce anche le avversità di ciascuno, provvede alle disoccupazioni, alle crisi passeggere, apre nuovi orizzonti di felicità.

503. Alla lotta contro l'alcoolismo lo Stato può soccorrere con divieti, con inasprimenti di tasse, ecc.; ma perchè allora non avvenga un semplice spostamento di forme e di mezzi delittuosi, bisogna anche provvedere a sostituire nuovi mezzi di divertimento popolare; bisogna non avere troppa fretta di attuare le leggi sul riposo festivo, in modo da favorirne unicamente i bettolieri.

E se il focolare domestico è ormai divenuto in molti casi un mito, è assai poco stare a rimpiangerlo, o ripetere dei tentativi vani di restaurazione; bisogna tentare invece nuovi istituti, cercar le persone più adatte a supplire, nella economia moderna, l'opera della famiglia nell'educazione dei bimbi, forse vantaggiosamente sostituendo ai puri impulsi sentimentali ignoranti, metodi istruttivi e educativi scientifici e nuovi affetti. La famiglia è il punto centrale cui si possono e si debbono

rallegare studi, esperimenti, riforme : noi abbiamo visto i danni dei matrimoni non normali perchè urtano o vengono urtati e deformati dalle attuali diseguaglianze e contrarietà economiche; abbiamo visto i fanciulli abbandonati alle strade ; abbiamo visto l'incuranza dannosa delle leggi dell'eredità, per la quale delinquenza e degenerazione si moltiplicano feconde.

E poi d'altra parte ricordando quanti e quali siano i difetti di tutte le nostre amministrazioni pubbliche, e in particolare della polizia, occorre sollecitare una grande riforma di sistemi, di metodi, di personale, ecc., ecc,.

504. V'è cioè da fare per tutti, prima di perdersi in dispute teoriche sulla preminenza dell'azione di Stato o individuale, libera o coattiva — ma è veramente a questo cumulo che noi dobbiamo e stiamo per apportare il nostro sassolino? È di codesta opera di prevenzione del delitto, intesa nel più largo senso, che dobbiamo qui occuparci ?

A Ferri sembrerebbe di sì ; anzi egli fa precipuo rimprovero alla scuola classica di avere trascurata la prevenzione e con essa il mezzo migliore e quasi unico di combattere il delitto, mentre le pene e la repressione, esclusivo oggetto di studio da parte dei giuristi, non hanno che un assai scarso e relativo influsso (1).

505. Noi non possiamo accodarci all'opinione di Ferri per ragioni di metodo e di opportunità utile.

Il Codice preventivo ch'egli vorrebbe formare in opposizione al Codice penale, sarebbe nientemeno che un Codice universale, dappoichè tutte le norme, che regolano il viver sociale, possono avere, e hanno in realtà, un più o meno diretto rapporto con la criminalità, e già sono di per sè stesse, o dovrebbero essere, coordinate in guisa da raggiungere i migliori fini dell'umanità, e quindi per la più alta moralità e la minima delinquenza.

Che sia necessario dare al legislatore un più immediato senso di codesti ultimi fini, troppo spesso trascurati in vista di un pareggio di bilancio ; che sia opportuno e urgente promuovere riforme negli ordinamenti attuali (e sopra ogni altra quelle a beneficio dell' infanzia, di cui anche recentemente l'Inghilterra diede luminoso esempio) pur con gravi sacrifizi finanziari e a scopi apparentemente ed economicamente

---

(1) Cfr. *Sociol. criminelle* (1893), p. 215-259, 397-404. Similmente anche Puglia, Zerboglio, Lombroso, e altri positivisti.

improduttivi — conveniamo subito, e tanto più che, oltre le ricompense a lunga scadenza di codesti sacrifizi, lo statista può fare anche i conti con una ricompensa immediata nelle minori spese di repressione e di polizia. E, senza dubbio, a quest'opera la statistica criminale porgerà il migliore ausilio, atta com'è e come abbiamo visto, a rivelare ogni squilibrio, ogni deficienza, ogni inferiorità.

506. Ma se oltre a questo si voglia attribuire al criminalista tutto ciò che Ferri gli attribuisce, tanto varrebbe allora sopprimere economia, politica, finanza, amministrazione, e tutto ridurre a discrezione della disciplina nostra. Si arriverebbe cioè non già a metter da banda una inutile distinzione microcefalica, come egli si compiace di chiamarla, ma a disconoscere la moderna necessità di divisione del lavoro, per la quale ogni scienza, ogni ramo d'attività, pur giovandosi dei dati di tutte l'altre, si restringe a uno scopo più limitato e specifico, esercitandovi un'azione più intensa e più abile per la continua esperienza propria.

L'unità di funzione, di organo e di scienza, che Ferri vede nelle discipline penali e nei mezzi preventivi in generale, per il fatto che tutte e due mirano alla conservazione dell'ordine sociale, può essere non meno egualmente ritrovata in ogni altra funzione dello Stato — e il criminalista diventerebbe quindi l'arbitro e il signore assoluto; col pericolo e anzi col sicuro danno conseguente di vederci presentare, a imitazione di Ferri, delle nuove abborracciature di programmi radicaloidi di governo, nei quali si risolve, con la più invidiabile sicumera e nel nome abusato della scienza del delitto, ogni più ardua questione travagliante la società moderna, dal liberismo doganale..... a quello matrimoniale!

507. Chiaro è dunque per noi invece che, se l'opera di prevenzione del delitto può e deve essere fatta da ognuno e per molteplici vie, usufruendo dei dati che la statistica e la scienza penale offre, vi ha però un'opera tutta speciale di prevenzione, tutta particolare, ed è quella che sorge immediatamente dalla commissione delittuosa, e si rivolge individualmente all'agente di questa, al fattore personale permanente. Tutte le cure dello Stato sono rivolte al bene e a prevenir il male, e tra queste ve n'ha una speciale, esercitante una forte azione preventiva generale già per il fatto generico della sua esistenza, e capace di esercitarne un'altra ancor più difficile e specifica sul delinquente, secondo la bontà delle norme particolari di che si compone. Quest'è l'opera del penalista, della giustizia punitiva, la quale non si contrappone nè si confonde quindi con l'altre, ma con l'altre concorre, per propria via.

508. Nè con queste essa patisce confronti di efficacia e di utilità. Sarebbe assurdo che si dicesse l'opera di A. più efficace di quella di B. semplicemente perchè A., avendo avuto in sorte un pezzo di terreno ortivo, ne trasse un prodotto molto superiore a B. che n'ebbe invece uno incolto, sassoso o pieno di sterpi. E il diritto penale, calunniato da qualche positivista, ha appunto il còmpito più ingrato e difficile, di agire contro il delitto proprio nei dominii del delitto stesso, di dover provvedere al risanamento di ciò che è già ammalato e infetto.

Senza dire poi che, mentre l'efficacia dell'opera generale di prevenzione la si commisura arbitrariamente a ciò ch'essa diventerà, quando si sarà più avvicinata alla perfezione nel corso dei secoli ; la prevenzione penale (oltre dimenticarne la grande efficacia intimidatrice generica, non rilevabile sol perchè continua e permanente) la si sprezza invece nelle sue deficienze particolari del presente e fin anzi del passato ; e si mette a confronto ciò che potrà fare un'altissima e ideale educazione dei fanciulli nel xxx secolo, con i tristi risultati di qualche cieca esecuzione sommaria del x!

509. Dio ci guardi dal voler con ciò compiere alcuna detrazione ai danni della prevenzione generica, che anzi in verità solamente da essa si può sperare di ridurre al minimo i delinquenti; ma ci preme togliere le illusioni di chi potesse considerarla come qualche cosa di differente dall'universa complessa azione sociale, o tutta raggiungibile altrimenti che col raggiungimento della perfezione ideale nella vita degli umani.

Lenta è intanto l'opera sua ; più spesso la vedemmo non riuscire che a mutamento di forme delittuose, tantochè certi mezzi proposti da Ferri io li chiamerei « sostitutivi criminali » meglio che « penali »; più di certo essa la vedemmo agire sulla delinquenza occasionale, sul numero dei primari, e più poco sul numero dei delitti dei recidivi ; quasi nullo, o molto tardo, a lunghissima distanza di tempo, è il suo influsso sul numero dei delinquenti più propriamente detti, cioè sui recidivi. Ed ecco qui sovvenire l'azione del diritto penale, co' suoi mezzi singolarmente energici, che già in antico valsero a eliminare la possibilità di delitti in recidiva, e che oggi debbono, pur rinnovandosi e mitigandosi conforme i costumi attuali, non riuscire però da meno degli antichi, ma anzi in più e sopra tutto riuscire a contrastare la formazione stessa del recidivo o riformarlo.

E questo dev'essere ora l'oggetto del nostro studio ; e ce n'è d'avanzo

perchè il criminalista non pensi a imitare il calzolaio giudicante oltre la scarpa.

510. È giusto quindi assolvere la scuola classica dall'imputatale trascuranza dell'opera più vasta di prevenzione non a lei pertinente. Che anzi essa sembrerebbe così aver creduto di più nella fatalità antropologica del delitto (1), che non gli stessi banditori di questa — senonchè ciò le venne fatto per tutt'altre ragioni, e dalle quali noi discordiamo tanto quanto dall'opinione di Ferri, e più.

Per noi infatti il diritto penale non è che uno dei mezzi dei quali lo Stato si giova per prevenire e combattere utilmente il male del delitto; mezzo differenziantesi poi da tutti gli altri ed eretto in autonoma disciplina, in quanto che, dell'infinita serie di cause produttrici del delitto, esso si rivolge a quelle ultime che hanno sede nell'individuo, dall'anormalità, dall'antigiuridicità delle quali deriva immediatamente, almeno in parte, l'atto anormale dannoso, il delitto.

Per altri invece il diritto penale si contrappone sostanzialmente e originariamente ai mezzi di prevenzione: questi sono mezzi a uno scopo utile di difesa, di preservazione sociale dal delitto; quello è scopo a sè stesso, soddisfa a una necessità che sta racchiusa tutta nei due termini attuali del delitto e della pena; gli uni mirano a un'utilità avvenire, l'altro consegue e si rapporta esclusivamente all'azione passata, retribuendola secondo giustizia.

511. Obbiettiamo: per noi non sono concepibili fini e mezzi di giustizia che non siano quelli stessi dell'utilità sociale; la soddisfazione stessa di quel sentimento di giustizia, che è in ognuno di noi, è utile, poichè appunto la felicità delle collettività umane non consiste solo nell'accontentamento dei bisogni materiali, ma anche degli ideali (e ciò affermava anche il nostro Ardigò prima di Fouillée o dei neo-spiritualisti), quali essi siano, prodotto di religione, di filosofia, di impulsi sentimentali, o altro. Vi ha cioè una coincidenza perfetta, per la quale non sapremmo trovare alcun che d'ingiusto e utile insieme alla collettività, o reciprocamente: tipico esempio la pena, la quale viene irrogata in

---

(1) Cfr. A. STOPPATO, *La scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale*, Bologna, 1908, p. 29: « Le cause della criminalità non devono collocarsi tutte nella società e niente nell'individuo. Certamente sparirebbe il delitto dalla società se si potesse spegnerne le fonti; ma spegnere le fonti del delitto è un sogno ».

vista del passato, della commissione delittuosa, e quindi secondo giustizia, e nel tempo stesso mira a utilità avvenire per la società degli onesti ; repressione e prevenzione quindi nel tempo stesso e nello stesso modo.

512. Ma gli oppositori nostri pretendono conoscere una giustizia astratta, speciale, con relative equazioni giuridiche fisse, secondo formule di fonte ignota — arbitrarie quindi per lo scienziato. Più di solito dicono d'averle derivate, o più modestamente di volerle derivare dalla coscienza popolare — quella tal coscienza popolare, di cui abbiam già visto quanto mutevoli siano i giudizi, seguendo in ritardo e non sempre rettamente interpretando gli ultimi progressi scientifici, e che, sempre ribelle alla concezione della pena fissa ristabilente senz'altro il diritto (vedi retro parte I, cap. V, § 183), oggimai giudica volta per volta nei più opposti modi lo stesso reato, e sa esaltare l'omicida o perseguitare in perpetuo il ladruncolo.

Tanto che essi dovettero cominciare a rendere più elastico il concetto di giustizia, e si disse che ogni esistenza fisica o morale è legata a dei limiti di misura, così da consentire uno spazio tra il minimo e il massimo sempre conformi a giustizia, e nel quale si possono appetire e raggiungere altri scopi secondari utilitari (1).

Riuscendo però con ciò unicamente a spostare e a raddoppiare il problema nei limiti, e a tirar tanto (come con la condanna condizionale) da sacrificare la pretesa giustizia, o farne per contro (come quasi sempre) il letto di Procuste dell'utilità.

513. Ma il difetto principale delle dottrine classiche, la conseguenza peggiore delle astrazioni, su di che esse vogliono fondarsi, è quella di lasciare incerto e indeterminabile il contenuto concreto della pena; chè se può riuscir facile difendere una qualsiasi equazione logica verbale, tutt'altro è quando essa deve ridursi in sostanza pratica, reale.

Più solitamente si dice che la pena è un male — *malum passionis propter malum actionis* — ch'essa deve essere sentita come un male dal delinquente, in proporzione del male da lui fatto.

514. Or conviene distinguere : se con ciò s'intenda, come noi intendiamo, che la pena, per aver luogo mediante una singolare invasione dello Stato nei diritti individuali, una limitazione della libertà personale,

---

(1) Cfr. A. F. Berner, *Trattato di diritto penale*, p. 27-28.

può riuscire e anzi normalmente riesce dolorosa a chi la subisce — sta bene.

Ma se s'intende invece che la pena deve avere per unico ed essenziale contenuto l'impressione dolorosa, che questa deve sempre ottenere, e a questa sola mirare — dissentiamo.

515. E dissentiamo prima di tutto perchè, anche accettando tutto il resto della teoria, fu sempre impossibile quella comparazione e proporzione, che si vuole tra i due mali del reato e della pena, e non si potrà forse mai sopratutto calcolare la impressione dolorosa che ogni singola persona può ricevere dall'applicazione di una stessa pena (e può talora anche considerarla come un bene), così che la varietà individuale impedisce subito l'attuazione della giustizia. Tanto più anzi che il male, attraverso il fisico, dovrebbe toccare, nè si sa come, quella libera volontà che dell'altro male fu causa; e che continua magari anche a volerlo dopo la pena e a non pentirsene, smentendo i principii hegeliani, che vorrebbero fare del delitto una contraddizione passeggera alla volontà giuridica, subito per forza propria necessariamente ristabilentesi.

Come la pena in tal modo neghi la negazione del diritto e questo ristabilisca, è ben arduo comprendere: a noi sembra semplicemente che ad un male illegale s'aggiunga un male (nè più nè meno, come vuole Mittelstädt) (1) legale, senza che quello si cancelli e senza che questo porti vantaggio ; poichè se portasse vantaggio, ciò non dovrebbe interessare affatto il penalista, ed è per lui come non fosse; e se anzi questo vantaggio (come sarebbe quello dell'emenda, del miglioramento del delinquente) potesse avvenire a scapito della voluta pura impressione dolorosa, il penalista dovrebbeglisi opporre.

516. Del resto noi corriamo in materia il pericolo di sfondare porte aperte, dacchè anche il principe dei giuristi italiani antipositivisti afferma: « Niuno oggidì si sogna di attribuire alla pena il carattere di un male inflitto al colpevole » (2).

Ma allora ripetiamo: Qual è il contenuto concreto, qual è lo scopo immediato della pena?

---

(1) Nè Mittelstädt solo, e Brusa, Pessina, Merkel, Sontag, Meyer, Makarewicz, ma fin Liszt mantiene questo principio nella sua definizione dogmatica (cfr. *Lehrbuch*, 1908, p. 247).

(2) Cfr. L. Lucchini, *I semplicisti*, p. 240.

— La tutela giuridica — si risponde — la conservazione dell'ordine giuridico.

E sta bene ed è giustissimo, poichè così si appone un ulteriore carattere differenziale a quel termine più generico di difesa sociale, sostenuto da Ferri e da altri positivisti. Ma la questione si rinnova: Qual è il mezzo, qual è l'effetto pratico immediato che la pena si propone per raggiungere quell'ultimo della tutela giuridica — conforme la legge generale posta dal filosofo inglese, dei mezzi più prossimi, cui mirare perchè ne consegua il bene finale ?

517. Ed ecco la pena utile, la pena adeguata al fine, la pena-scopo, come la chiamano i tedeschi, alla quale noi aderiamo, e senza bisogno di ulteriori giustificazioni e difese, se ormai anche Manzini concordemente ne tesse l'apologia! (1).

Dobbiamo or dunque dire degli scopi concreti che la pena, conseguente alla manifestazione delittuosa, può proporsi di raggiungere per la tutela del diritto, nella sua applicazione al delinquente.

Seneca li riassumeva in questi tre: « *aut ut eum quem punit emendet, aut ut poena eius ceteros reddat meliores, aut ut sublatis malis, securiores ceteri vivant* ». E son precisamente i tre scopi che i moderni penalisti della « Unione Internazionale », assegnano concordi alla pena: intimidazione — emenda — eliminazione.

518. Nessuno di codesti scopi è nuovo alle teoriche e neppure al diritto positivo.

L'*intimidazione* è anzi l'unico effetto utile conseguito finora dal diritto penale, giacchè ancora non fu trovata, nè applicata — a confessione degli stessi suoi assertori — la formula buona della giustizia retributiva; mentre, come già nei nostri dati dimostrammo, il fatto semplice di una pena generica sicuramente conseguente al delitto, valse sempre a trattenere entro certi limiti il numero dei reati, che altrimenti sarebbero stati atti normali degli uomini. Necessario è però notare che l'effetto utile fu raggiunto, quando lo scopo intimidativo risultò implicito (2); chè, se esplicito e specificamente voluto,

(1) *Op. cit.*, p. 409.

(2) E infatti anche quasi tutti i teorici dell'intimidazione la temperarono con la compossibile massima felicità della società, o distinguendo dalla qualità la quantità, o affidando questa al principio politico della necessità dell'ordine giuridico (Impallomeni). Ciò che equivale a un semplice spostamento o rinnovamento del problema !

ne vennero sistemi draconiani intollerabili e facili contraddizioni con la coscienza popolare, quale quella già notata in riguardo ai minorenni (vedi parte I, cap. VIII).

L'*emenda*, sotto le specie dell'espiazione, fu già del diritto canonico ; ma appunto questa applicazione speciale le nocque in quanto si concepì un'emenda morale, intima, assoluta, con relativo pentimento e rimorso, inattuabile e impossibile ad accertare, contraddicente al metodo coattivo pel quale la si voleva raggiunta. Ne attenuarono e migliorarono la formulazione Roeder prima (1), poi qualche criminalista spagnuolo (2) e Kraepelin e altri ; e forse sarà possibile vincere ogni obbiezione teorica e renderne pratica l'idea, quando ci si accontenterà di una più ristretta ed esteriore emenda, rivolta cioè a togliere l'anormalità giuridica dell'individuo, a renderne improbabile la recidiva (e non già l'immoralità generica magari innocua dal punto di vista della nostra disciplina), e per mezzi e regimi i più diversi (e non già per la semplice ideale conversione morale).

Anche all'*eliminazione* nocque il significato perentorio di perpetua, che più solitamente le si assegnò ; significato che poteva apparire troppo minaccioso alla libertà individuale e inadeguato alla minor delinquenza. Ciò non pertanto all'eliminazione effettivamente riuscivano molte antiche penalità, utili bensì a sbarazzare il terreno dalle male piante, ma con un metodo troppo semplicista e crudo, non più consentito dagli odierni costumi ; e infine anche alcuni moderni positivisti sembrano non voler riconoscere alla pena altra capacità feconda, fuori di quella eliminativa (3).

519. Tenendo conto dei benefici e dei difetti d'ognuno di codesti scopi, quelli stessi autori, che altrove (4) vedemmo proporre una tri-

---

(1) Vedine specialmente *Die herrschenden Grundlehren von Verbrechen und Strafe*, 1867, e le sue molteplici polemiche con Carrara e altri penalisti del tempo.

(2) Cfr. P. DORADO, *Il correzionalismo penale e le sue basi dottrinali*, in « Rivista italiana di sociologia », 1907.

(3) Cfr., oltre Garofalo, Lombroso e Ferri, A. ZERBOGLIO, *Le pene e la loro efficacia*, in « Scuola. pos. », 1897, p. 563.

(4) Cfr. parte II, cap. VII, § 456; e aggiungi WAHLBERG, *Die Individualisierung*, cap. V ; R. MEDEM, *Das problem der Strafzumessung*, in « Der Gerichtsaal », vol. XL, f. 3-4.

partizione dei delinquenti, attribuirono alla pena un triplice scopo: intimidativo — emendativo — eliminativo.

Si oppose però subito l'impossibilità di conciliare e attribuire insieme alla pena tali diverse caratteristiche, e specialmente si volle notare una contraddizione, come tra l'acqua e il fuoco, tra l'intimidazione e l'emenda, per la prima delle quali la pena vuol essere quanto mai afflittiva, per la seconda invece mite e benefica (1). Tanto che Liszt, e con lui tutti ormai gli aderenti all' « Unione », riconoscono che nel caso singolo i tre scopi si escludono, ma perciò appunto questi debbono dividersi il campo, e per ogni categoria di delinquenti la pena persegue uno ed uno solo dei tre scopi utili.

520. Altrove avemmo occasione di opporci alla rigida divisione dei delinquenti in non bisognosi di riforma — emendabili — incorreggibili ; qui ci opponiamo alla separazione dell'uno scopo penale dall'altro, prima di tutto perchè non è vero che si contraddicano a vicenda neppure nel caso singolo, e in secondo luogo perchè anzi necessariamente concorrono.

Intimidazione ed emenda non si contraddicono, perchè l'una non è bene e l'altra male, ma tutte e due sono bene e male insieme : male, in quanto tutte e due si ottengono mediante una diminuzione della libertà individuale ; bene, in quanto riescono a beneficio morale e materiale della società, e anche in fondo dell'individuo. Nè per l'intimidazione vi ha bisogno di fisici tormenti positivi, ma le è sufficiente quello della disistima sociale conseguente alla condanna legale, e quello negativo della libertà di locomozione, di che pure giovasi l'emenda ; e tanto l'emenda quanto l'intimidazione raggiungono uno svolgimento, un'efficacia maggiore nella lunga detenzione.

Nè basta, poichè quest'è l'intimidazione generale, indiretta, quella cioè che noi abbiamo sempre detto raggiungersi implicitamente, con una buona persecuzione dei reati ed esecuzione penale, e che apparentemente sembra più discordante dall'emenda. Ma quell'intimidazione speciale, cioè rivolta al delinquente stesso per impedirne la recidiva,

---

(1) Cfr. CHAUVEAU ET HÉLIE, *Théorie du Code pénal*, ch. IV, § 97 ; SONTAG e LISZT, in « Liszt's Z. », 1881, p. 491, 1883, p. 35 ; LAMMASCH, *Ueber Zwecke und Mittel der Strafe*, 1889, p. 429 ; CAMOIN DE VENCE, *Du rôle de la morale dans la science pénit.*, in « Revue pénit. », 1901, p. 1271 ; CUCHE, *Traité*, ch. I ; INGEGNIEROS, *Nuova classificazione*, p. 65.

e di cui più propriamente Liszt e gli altri intendono parlare, tanto meno si oppone, e neppur differisce dall'emenda, poichè anzi è essa stessa uno dei mezzi di emenda: l'irrogazione di un male, una severa disciplina, come conseguenza di un delitto, è anzi ora uno dei pochi mezzi conosciuti dalla scienza e concessi allo Stato, per convincere l'uomo che il male pubblico riesce anche a male proprio, ed è quindi da evitarsi.

E infine l'eliminazione, che già subito a prima vista appare non discorde dall' intimidazione, è anche conciliabile e concorrente con l'emenda, poichè per eliminazione non si deve intendere solo la perpetua assoluta, ma anche la temporanea; e cioè il delinquente viene in ogni caso eliminato, o per meglio dire, isolato dalla collettività, per tutto quel tempo in cui si ritiene ch'egli continuerebbe ad essere avverso all'ordine giuridico, e quindi fin che si sia emendato.

521. Riassumiamo il nostro pensiero.

Ci sono dei fatti ritenuti dalle collettività sociali singolarmente dannosi, contrari ai sentimenti di giustizia, anormali e non tollerabili nell'uomo, animale politico. Essi sono, come ogni altro, il prodotto di un'infinità di cause, cui la società cerca per vari mezzi e con vari aggruppamenti di sopprimere, per prevenire così l'effettuazione del male.

Tra i diversi mezzi, ve n'ha uno singolare dello Stato: per esso si determina, a garanzia del libero svolgimento delle attività individuali, una linea precisa, non allargabile per analogie o equivalenze, separante quei fatti dalle azioni ritenute legalmente oneste. Agli sconfinamenti da una tal linea consegue e si riattacca necessariamente uno speciale provvedimento del magistrato, con una eccezionale restrizione dell'ordinaria libertà individuale dell'autore di essi — la pena.

522. La minaccia di tale invasione dello Stato in diritti personali altrimenti inviolabili, è già nel suo principio e nelle sua esistenza generica, giusta e utile nel tempo stesso.

Giusta in quanto essa non è che la sostituzione di una migliore, non impulsiva, non pericolosamente eccedente azione dello Stato, a quella reazione che il privato sente immediatamente in sè necessaria e attuerebbe appena gli fosse possibile, contro il proprio offensore; e in quanto concorda con i comuni impulsi e sentimenti detti di giustizia, di ogni terzo, il quale veda o sia fatto consapevole di un assalto, di un soverchiamento dei diritti altrui, senza legge, senza ragione alcuna giustificatrice o adeguata.

Utile in quanto per tale minaccia s'aggiunge di contro ai motivi tentatori, alle spinte delittuose, un nuovo motivo di astensione, una controspinta, cui pur potrà attenuare la speranza d'impunità, ma cui d'altra parte rinforza la previsione di altre dannose, collegate conseguenze sociali.

523. Dato un momento storico qualsiasi, vi agirà un complesso di condizioni sociali più o meno avverse al delitto; e tra queste notevole adunque l'azione, che da una data legislazione penale, e sopratutto dalla esattezza e rigidità della persecuzione ed esecuzione penale, si riflette su tutti i cittadini, e concorre a trattenerli di qua dal limite legale dell'onestà. Pur tuttavia, poichè gli uomini differiscono tutti l'uno dall'altro, vi sarà sempre una minor parte di cittadini reagente in modo giuridicamente anormale ed eccessivo a date circostanze esteriori, e oltrepassante quel limite.

Cioè adunque, prima ancora che il diritto penale intervenga con azione diretta sull'individuo, avviene una quantità di delitti, e si determina precisamente il numero dei primari. La pena quindi si viene ad applicare quando ormai il diritto fu offeso : e non è concepibile che essa si applichi unicamente per dar forza a quell'intimidazione generale, senza che nell'individuo stesso vi sia un motivo razionale di irrogazione.

524. Il motivo è però questo, che il cittadino, commettendo delitto, ha manifestate le sue tendenze contrarie al diritto ; se cioè dell'atto antigiuridico non sono causa sufficiente le circostanze esteriori anormali, vuol dire che l'anormalità risiede nell'individuo. E la pena colpisce conforme a giustizia chi è causa del malefatto, e per quanta precisamente è in lui causa del malefatto.

Nel tempo stesso e nella misura stessa la pena è utile ; non più, come dicemmo, a diminuire il numero dei primari, a preservare la società dalle offese di coloro che mai finora l'avevano offesa, chè ciò da tropp'altre circostanze ormai dipese ; ma a diminuire il numero dei recidivi, a impedire la ripetuta commissione di delitti da parte di chi già altri ne commise. E a ciò può riuscire appunto combattendo il fattore personale permanente, la causa del delitto che è nell'individuo, sottoponendo questi alla propria disciplina, e non rimettendolo all'intero godimento dei suoi diritti di cittadino, per tutto quel tempo e fino a che non sia ridotto a posizione normale di fronte al diritto, con probabilità di non più ricadere.

Così le norme particolari del diritto penale, e il modo di esecuzione,

hanno tutte per preciso obbietto la lotta contro la recidiva ; e da questa può veramente misurarsi la loro efficacia, la loro giustezza.

Dovremo quindi ripassare brevemente tutto ciò che riguarda la pena, e al lume dei principii posti giudicare quale sia il meglio e come sia ottenibile.

525. Nessuna pretesa eccessiva però e nessuna illusione ci si deve fare sui risultati possibili. La perfezione non può essere che una mèta ideale in tutte le discipline e tanto più in questa, la più difficile di tutte, in quanto ha per oggetto l'uomo nella sua più intima e ultima essenza, la meno allietata da speranze, in quanto gli uomini ch'essa tratta sono i meno buoni degli elementi sociali.

E se da una parte, a differenza dell'opera generica di prevenzione, più ristretto e delimitato è il campo d'azione e quindi più nitido il bersaglio ; d'altra parte però le armi, che dovrebbero essere singolarmente temprate e pronte, sono scarse e imperfette, per difetto di scienza non solo, ma anche di volontà, e di potenza, economica sopratutto.

Sarebbe quindi somma ventura se si riuscisse talora a ostacolare e disfare la formazione dei recidivi ; bisognerà più di solito esser contenti d'impedirne l'accrescimento continuo, ora invece favorito, e diminuirne la somma dei delitti.

Cap. II.

I minorenni.

526. Dove il diritto penale è più che mai lontano dall'aver dato quei frutti benefici che in avvenire potrà dare, ivi però anche il pensiero degli scrittori e le prime iniziative son così oltre procedute e con tale straordinaria concordia sulla via da noi auspicata, da lasciarsi di parecchio indietro tutte le altre parti della nostra disciplina, e da farci però nel tempo stesso bene sperare per tutto il complesso : vogliamo dire dei minorenni.

527. La realtà dolorosa dei fatti impose all'universale attenzione e coscienza ciò che lo studio scientifico altrimenti suole per più ristretti circoli scoprire ; e anche i nostri dati ce ne diedero conferma.

Il numero dei delinquenti minorenni è stragrande e sempre crescente ; nella massima parte di essi però il delitto non rappresenta che un episodio, un traviamento momentaneo per le facili lusinghe esterne e inesperienza del giovane — sol nei rimanenti invece esso non è che il primo di una lunga serie, sicchè tra questi si recluta corrispondentemente il più dei recidivi e degli incorreggibili. I giovani sono di solito eccessivi nelle loro manifestazioni, sì da rivelare più presto la loro natura talora fin da principio nettamente inclinata — sono anche però assai più facilmente educabili o corruttibili dall'esempio e dai contatti.

Quindi e di fatto, il sistema giudiziario e le pene finora in uso — quando non riescono superflue per la bontà naturale dell'individuo o dell'ambiente che subito poi lo riaccoglie — sono estremamente dannose pel giovane, cui tolgono ogni sentimento di timore del male, senza supplire alle deficienze della famiglia o della mala società in cui vive, ma anzi spezzandone i vincoli coi buoni, e mettendolo sotto il nefasto influsso dei peggiori, in gara di sfrontatezza e abilità delittuosa — mentre nuovi e diversi sistemi

potrebbero presso i minorenni ottenere un maggior bene ottenibile in confronto d'ogni altra classe di delinquenti.

528. Le nuove vie aperse l'America, seguìta dall'Inghilterra; negli ultimi dieci anni in particolar modo fu tutto un rigoglio di riforme. La prima consiste nella istituzione di uno speciale tribunale per i minorenni: al giovanetto è risparmiata ogni detenzione preventiva, o essa è minima e in una cameretta isolata; poi non compare nelle solite pubbliche udienze, dove può essere indotto a millantare le sue malizie, ma in una sala a parte, davanti a un giudice particolare (in qualche Stato è anzi un semplice cittadino), che paternamente lo ammonisce e ne scruta gl'intimi sentimenti e pensieri. E la sentenza non è un elaborato giuridico conforme il Codice, non contiene una pena affliggente un male commisurato al male del reato, ma applica quello dei mezzi di cui il giudice dispone, il quale sembri, in vista dell'individualità del fanciullo e in vista della sua adattabilità a questo o quell'ambiente, il più utile a distorlo dalla via del delitto e a farne un buon cittadino.

Così più di solito, e sempre quando si tratti di un primo reato non tanto grave da far supporre una spiccata anormalità, l'imputato viene rimesso in libertà e riaffidato, con particolari avvertimenti e condizioni, alla propria famiglia, se questa dà sufficienti garanzie di proseguire e rinforzare una buona educazione, oppure ad altra famiglia, specialmente di agricoltori, la quale possa e sappia darne di migliori. E mentre ammende, e privazioni di diritti, e altre simili pene, si infliggono ai genitori, dalla trascuranza volontaria dei quali dipese il traviamento del figlio, si formano delle squadre di volontari, incaricati di sorvegliare i giovani rimessi in libertà, fino al tempo della loro maggiore età, aiutarli col consiglio e anche con mezzi materiali, riferirne la condotta al magistrato, affinchè questi possa, se i primi povvedimenti si addimostrarono inadeguati, prenderne degli altri più energici e atti a impedire la ricaduta.

529. Se la ricaduta avviene, o se già fin dal primo delitto il fanciullo appare moralmente pervertito e pericoloso il rimetterlo in libertà, esso viene inviato ad un riformatorio; non già però a uno di quegli antichi immondezzai, che dietro la pompa delle iscrizioni esteriori latineggianti celavano crudezza di trattamento, fermentazione e allevamento intensivo di ribelli e di recidivi, ma veri istituti di educazione, nei quali si imparte razionalmente un'istruzione professionale,

e si vuole coltivare con affetto quasi familiare, con metodo e con disciplina scientifici, la mente e il cuore dei piccoli delinquenti. Non è prefissato quindi il tempo di permanenza nei riformatori, ma ognuno vi rimane fino a quando lo si ritenga emendato, e fino a quando possa essere rimesso in libertà in condizioni e in ambiente tale, da apparirne probabile una condotta di vita onesta e laboriosa.

530. Nè basta, ma la bontà di codeste riforme la si va ormai concordemente misurando, da penalisti, magistrati e statisti, non sulla corrispondenza a norme astratte e simmetriche, ma sui risultati utili che ne conseguono, e più specialmente sui dati della recidiva. Si afferma anzi che in America si sono avute delle straordinarie diminuzioni nel numero dei recidivi, che dei rimessi in libertà sorvegliata solo una decima parte ricade, e che inoltre (e ciò non ha poca importanza) si sono con ciò potute raggiungere delle notevoli economie nei bilanci carcerari (1). Tanto che ormai quasi una trentina degli Stati Uniti d'America hanno adottati i nuovi sistemi.

Birmingham, che li attuò per la prima in Europa nel 1905, riuscì così a sottrarre al carcere i duecento e più fanciulli che ogni anno vi entravano, e dei giudicati dai nuovi tribunali solo il 17 % viene rinviato ai riformatori, mentre degli altri, rimessi in libertà sorvegliata, si afferma che solo il 3 % ricade. E tutte le città inglesi, sollecitate dal Ministero, hanno ormai seguìto il suo esempio.

Anche nel Continente, la lusinga degli esempi anglo-americani, e più ancora il timore del guaio crescente e la necessità di fare a ogni costo, hanno ispirato nuove leggi, da quella tedesca già citata, al nuovo progetto ungherese (2). Le riforme principali son però quelle che avvengono per via amministrativa, cambiando radicalmente istituti, regimi e idee, pur sotto la tradizionale giuridica vernice integra in apparenza : così nei paesi latini, e qui diremo più particolarmente della nostra Italia.

531. Ricordiamo prima di tutto le leggi del 1904 e 1906 e relativi regolamenti, per le quali i nostri riformatori, sotto l'intelligente guida

---

(1) Cfr. il discorso del senatore O. QUARTA, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico 1908 (« Riv. disc. carc. », p. 47).

(2) A. C. SZILAGYI, *Progetto di riforma*, riassunto in « Riv. disc. carc. », 1908, p. 132.

di A. Doria, hanno fatto notevoli progressi, abolendo ogni apparenza carceraria, permettendo visite e passeggiate all'aperto, sostituendo maestri ed educatori a guardiani, impiantando eccellenti laboratori di ogni mestiere, con una preparazione graduale, dai primi fantocci di creta secondo il capriccio dei nuovi entrati, a tutta una serie di lavori più svariati e specializzati, che fanno vibrare di speranza l'animo del visitatore. Più ancora notevole l'indirizzo tutto individualizzatore, dai tentativi di dare ad ogni singolo istituto una categoria di giovani distinta per l'età, la condotta, i precedenti penali, le condizioni famigliari, ecc., ai quadernetti nei quali l'istitutore cerca di seguire ogni fanciullo nelle sue successive manifestazioni e trasformazioni psichiche, intellettive e morali.

532. D'altra parte, mentre nelle maggiori città (Roma, Firenze, Torino, ecc.) e a merito speciale dell'opera infaticata di propaganda di miss Bartlett (1), sorgono patronati per i minorenni condannati condizionalmente, con lo scopo di assolvere il còmpito stesso degli ufficiali incaricati in America di sorvegliare il giovane nel periodo di prova, il ministro Orlando ha inviato nel 1908 ai magistrati una circolare importantissima, nella quale si raccomanda: 1° dove più sono i giudici istruttori, di attribuire sempre a uno solo i procedimenti contro i primari; 2° di mettere in chiaro e indagare non la sola materialità del reato, ma tutte le condizioni individuali e di famiglia, il carattere dell'imputato, dei suoi genitori o tutori, dei suoi compagni, ecc., per poterne dedurre, oltre le eventuali pene contro i parenti negligenti, la qualità dei provvedimenti da prendersi più opportunamente per il fanciullo; 3° di istituire, dove è possibile, una sezione speciale per i minori, in giorni e ore speciali, dove minima sia la pubblicità, e di trattarli non come delinquenti ordinari, ma tener conto di tutta la complessa anima loro, come farebbe un buon padre; e altre minori raccomandazioni.

533. Tutto ciò, come segno d'avviamento, come inizio, è degno di lode, e i buoni propositi intanto suppliscono alle molte deficienze. I riformatori dello Stato nostro sono appena una diecina, e il meridionale e le isole ne sono sprovvisti, ma se ne stanno preparando quattro

---

(1) Cfr. L. C. Bartlett, *Il mio lavoro in Italia* in *Conferenze e Prolusioni*, 1908, p. 348.

o cinque di nuovi (1); e se i molti istituti privati (2) analoghi sono purtroppo assai più in arretrato, per l'esempio, per il controllo e per l'aiuto governativo potranno anch'essi progredire. Si dice poi veramente che le domande di ammissione eccedano i bisogni reali, per il fatto di genitori, che in vista della gratuità del collocamento amano sbarazzarsi dei figliuoli; ad ogni modo però in tal caso la famiglia del giovanetto si dimostra tale, che l'accoglimento nel riformatorio appare come un minor male.

Continua ancora la confusione di giovani di diverse età, cui diverso e talora opposto trattamento s'addice e disciplina; specialmente deplorata l'accettazione di diciottenni o ventenni già del tutto corrotti, incorreggibili almeno nei modi normali, e fomite di corruzione e ribellione dei più piccoli. Ma anche a tutto ciò potrà esser posto rimedio, come pure alle deficienze del personale già assai migliore del resto di quello che si potrebbe sospettare, dati gli stipendi, e il tempo e il modo con cui fu messo insieme.

534. Si è più volte proposto, e anche recentemente discusso presso la Commissione di statistica (3), sull'opportunità e possibilità di collocare una parte dei minorenni presso altre famiglie di buoni agricoltori o di buoni operai, riuscendo così a un provvedimento intermedio tra il rinvio in libertà condizionata alla famiglia loro propria (che può non esistere, o esser più capace di corrompere che non di educare), e l'internamento in un riformatorio (il quale, anche altrimenti eccellente, non può offrire certi vantaggi del regime famigliare). Praticamente però, se pur qualche applicazione ne fu fatta in America e anche in Europa, la cosa è assai difficile: difficile trovar famiglie che accettino codesti piccoli delinquenti, e pericolo d'altronde che vengano accettati sol per esercitare sopra di essi uno sfruttamento illecito, per averne lavoro senza pagamento. E la proposta stessa ci sembra figlia teorica di quell'idealismo georgico, che non ha mai conosciuto, e s'illude sulle condizioni e la moralità reale della campagna; tanto più poi che la grande mag-

---

(1) Vedi Prefazione alla *Statistica dei riformatori*, 1904-1907.

(2) Menzione speciale meriterebbe la nave *Garaventa*, nel porto di Genova (dal 1882), di cui fu detto che su un migliaio di imbarcati, appena una cinquantina ebbe poi a delinquere, ma recenti polemiche d'indole assai delicata impongono riserbo.

(3) Sedute del 6-7 luglio: discorsi Lucchini, Doria, Azzolini, Baccarani.

gioranza dei giovani corrigendi appartiene a quella classe operaia e prevalentemente urbana, alla quale sembrerebbe affronto e diminuzione di se stessa il passaggio alla vita e al lavoro rurale.

Forse quest'ultimo pregiudizio e ostacolo potrà essere presto tolto dalla progressiva industrializzazione dell'agricoltura, e dal decedere dell'odierna tendenza all'accentramento ; per intanto però è notevole come, per la stessa ragione, sia fallito anche un tentativo di colonia agricola nel riformatorio di S. Lazzaro Parmense.

Ma anche un'altra ragione vi ha, ed è che questi riformatori, questi nuovi istituti sono ancora ignorati dalla grande massa della popolazione italiana, dai contadini. Mentre le grandi città conoscono e quelli, e i patronati, e tutte le infinite e svariate forme di beneficenza, e con le loro molteplici sezioni di tribunale possono attuare la circolare Orlando — per i più piccoli centri e per la campagna tutto resta allo stato antico di cose : i minorenni vengono giudicati e condannati come i delinquenti ordinari, e debbono scontare le pene comuni, oppure vengono rimessi in libertà senza alcuna garanzia, e dannosamente, perchè se più sa la campagna riaccogliere il traviato, più però anche ne consegue facilità d'infezione, o, per meglio dire, d'indifferenza morale.

535. Riassumendo pertanto, la pratica e la teoria concordi consentono che la sentenza contro il minorenne si risolva, secondo suggerisce l'individualità del giudicato e del suo ambiente peculiare, o in una rimessione in libertà sotto certe garanzie, che valgano a preservarlo dalla recidiva e mantenerlo all'uopo nelle meno peggiori condizioni d'ambiente, oppure, nei casi più gravi (e cioè non solo e non sempre nei casi di delitto grave, ma anche e più spesso in quelli di recidiva, di ambiente esterno corruttore, mancanza di famiglia e di mezzi, ecc.), rinvio a un istituto di educazione e di correzione, dove con i più svariati metodi pedagogici e disciplinari, combinati e adattati al singolo individuo, si cerca di rigenerare il giovinetto, per rimetterlo allora, e allora soltanto (non a scadenza fissa, commisurata al reato), al pieno godimento della libertà, alla vita sociale onesta e laboriosa.

Cioè, almeno intanto per i minorenni, tutti accettano e attuano un modo e una misura di pena quasi del tutto confermanti e corrispondenti a quel concetto generico di pena, cui noi cercammo di fissare nel precedente capitolo.

536. Perchè ciò più pienamente ancora avvenisse, sarebbe però,

secondo noi, necessario e immediatamente fattibile qualche altro passo innanzi.

E prima di tutto occorre tener massimo conto del fattore antropologico nel più stretto senso della parola, cioè di tutte le anomalie somatiche e cerebrali del fanciullo delinquente. Non che ciò sia escluso dalla circolare Orlando o dagli attuali riformatori; ma ne occorre un'assai più positiva considerazione e messa in azione.

Anche i migliori e più moderni magistrati, come recentemente confessava e deplorava in un suo eloquente discorso uno di essi (1), continuano a trascurare questa importantissima ricerca, specie quando si tratta di piccoli furti, minimi reati contro la persona, sotto i quali invece assai spesso si cela, per manifestarsi solo al più diligente e intelligente osservatore, quella tara nervosa e non di rado ereditaria, che fa del fanciullo un deficiente, un inferiore nelle battaglie della vita, e quindi del suo primo piccolo delitto il sintomo di un male che diventerà cronico.

Nella progressiva specializzazione dei nostri riformatori urge quindi dedicarne subito uno a quei soggetti anormali, che ognuno di noi ha potuto notare, piuttosto numerosi tra i corrigendi, e causa maggiore di quegli atti d'indisciplina, di quelle ribellioni che ancora per avventura si verificano. Nè uno basterà, ma poi ne abbisognerà un altro e altri ancora, e anzi in tutti i riformatori dovranno essere dedicate attenzioni e cure speciali alla terapia fisica dei singoli giovinetti, poichè accanto alle evidenti pullulano (2) le minori stigmate, fattrici mai trascurabili del passato e dell'avvenire, segni eloquenti capaci tante volte di suggerire la miglior disciplina, il miglior trattamento per vincere il male nelle sue prime origini.

537. E un altro passo ormai necessariamente e presto fattibile è questo: l'abolizione definitiva d'ogni questione sul discernimento.

La giustificazione razionale di tale provvedimento la ritroviamo nelle stesse argomentazioni da noi esposte contro le graduazioni della imputabilità; nè vale ripeterle se ormai d'altra parte essa è necessaria

---

(1) Cfr. G. C. Pola, «*La giustizia per i piccoli delinquenti*», in *Conferenze e Prolusioni*, 1908, p. 535-546.

(2) Cfr. i dati di Tippel (*Allg. Z. f. Psych.*, LXII, 583), che trovava il 66, 87 % di deficienti tra i suoi corrigendi, e le osservazioni di Kluge (*M. Schr. Krim. Psych.*, II, 232) cit. in Aschaffenburg, 202.

conseguenza integratrice dei sistemi che si vogliono oggi applicati ai fanciulli, facendosi cioè corrispondere la pena unicamente alla complessa individualità psichica e per scopi utili ed educativi; ed è infine sufficientemente accettato e invocato dagli stessi aderenti alle classiche dottrine (1).

538. Quali sono infine i limiti entro i quali si deve e si può applicare un tal regime, un tal complesso di norme, accordato già ai minorenni dai penalisti unanimi?

Qui incomincia la discordia. Ogni età, dai 7 ai 21 anni, può intanto vantare aderenze e simpatie tra scienziati e legislatori, o come limite inferiore escludente da ogni e qualsiasi responsabilità penale i fanciulli più piccoli, i bambini, o come limite superiore, al di là del quale riprende vigore l'antico e attuale regime penale ordinario degli adulti, o infine come limite intermedio tra regimi variamente misti.

Osserviamo prima di tutto che tali limiti dovrebbero poi anche per necessaria conseguenza variare coi gradi di latitudine, secondo l'altezza sul livello del mare, dalla città alla campagna, ecc.; peggio anzi essi sono naturalmente vari da individuo a individuo, l'uno dei quali può mantenersi psichicamente un bambino ancora a 20-40 anni, l'altro invece aver già a 18 anni date prove sublimi d'intelletto e di sentimento.

E d'altra parte, in ogni caso, sarebbe errore imperdonabile non assegnare alcun valore penale a certe manifestazioni delittuose singolarmente crudeli e anormali di bambini: vero è che più di solito non sono sintomi di una perversione morale che abbia a permanere, e il miglior provvedimento è la rimessione pura e semplice alla vigilanza raddoppiata e alle cure dei genitori; ma di ciò appunto il miglior giudice dovrebbe essere il magistrato, poichè può eventualmente rendersi opportuna una limitazione o una sottrazione alla giurisdizione naturale paterna, comunque impotente di fronte a certe necessità morali o psichiatriche; e d'altro canto anche il perfetto giurista non potrebbe indifferentemente giudicare il fanciullo appena responsabile e reo di lesioni contro la persona, abbia o non abbia questi, poco prima e irresponsabilmente, commesso un omicidio.

---

(1) Cfr. per tutti A. Stoppato, *I tribunali speciali per minorenni delinquenti*, in « Riv. pen. », vol. LXV, p. 408, e il discorso alla Camera dei deputati, 1906; e A. Prins, *Revue pénit.*, 1892, p. 421.

539. Ancor meno giustificato è poi l'odierno dualismo tra il sistema penale dei minorenni e quello dei maggiorenni, per cui al di qua di un punto della vita dell'uomo il giudizio investe tutta la sua personalità e la pena a questa s'adatta, educando e correggendo per impedire utilmente la recidiva, al di là invece tutto questo si dimentica, per correr dietro alla sola obbiettività e farne un'astratta equazione con la pena puro male, fine a sè stessa. Tanto ingiustificato e contraddittorio che gli stessi classici si sentono già in dovere di proporre nuovi artifizi e dicono: questa è la pena veramente, quello è un provvedimento amministrativo, che col diritto penale nulla ha a che fare (1). E forse forse quella specializzazione di tribunali per minorenni, tanto benefica per altro verso, può insidiosamente aiutare codesta concezione.

Per noi non la separazione tra il giudice dato agli adulti perchè incapace di penetrare nell'anima del delinquente e profano d'ogni nozione antropologica, e quello migliore dato ai minorenni (2), ma ben più importa quella tra il giudice civile e il giudice psicologo e sociologo per la miglior difesa del diritto penale. E il tribunale speciale per i minorenni, i provvedimenti che contro questi si prendono, non sono rami sottratti al tronco del diritto penale — chè allora a poco a poco (provvedimenti contro i semiresponsabili, gli irresponsabili, i vagabondi e i recidivi incorreggibili, condanna condizionale per i primari, ecc.) esso resterebbe tutto spoglio, e cesserebbe per singolare ironia di esistere proprio là dove comincierebbe a riuscir utile a qualcosa! — ma sono invece le nuove vie primamente qui aperte dall'evidente necessità delle cose.

540. Il diritto penale procede, secondo la norma evolutiva, per integrazione e differenziazione concorrenti. Tutte le categorie, tutti i singoli autori di delitto rientrano in esso, ognuno però richiedendo diverso trattamento. E i minorenni in genere possono distinguersi dagli altri per la massima e quasi unica possibilità che vi ha di combattere presso di essi la recidiva, radicalmente, nelle sue prime origini individuali, non solo e semplicemente per ostacoli materiali posti alla

---

(1) Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1908, vol. I, p. 410.

(2) Perciò, malgrado la nobiltà dello scopo, non ci accordiamo con le conclusioni troppo recise di GUARNIERI-VENTIMIGLIA (*La delinquenza e la correzione dei minorenni*, Roma-Torino, 1906, p. 422).

ripetizione del sintomo esterno manifestatore. Poichè i giovani, più deboli e inermi di fronte alle tentazioni del di fuori, sono anche i più suscettibili di un'intima riforma morale per mezzo dell'educazione ; l'antigiuridicità del loro fattore permanente è più conoscibile e vincibile dalla scienza pedagogica e quindi da mezzi penali da questa dettati ; e il bilancio dello Stato può sacrificare ad essi maggiori capitali, quanto più certo e largo è l'utile interesse.

Cap. III.

Le pene non detentive e i primari.

541. Altrimenti stanno le cose presso gli adulti, nei quali le statistiche mostrano subito minore il numero dei primari, tanto più pochi quanto più innanzi si procede con l'età. Codesti primari son però anche più veramente primari, cioè è sempre meno facile che poi ricadano malgrado l'avversità delle conseguenze — in quanto che appunto, se il delitto è prevalentemente dovuto all'anormalità del fattore permanente, è assai difficile che questa non si manifesti presto fin dall'inizio ; quando invece l'uomo ha già lasciate dietro a sè le prime età senza macchia penale, appare probabile che il suo delitto sia per essere dovuto a circostanze esterne eccezionali (vedemmo infatti trattarsi in massima parte di minori delitti contro la persona) e destinato a rimanere il solo di tutta la vita.

D'altra parte però anche l'uomo maturo ha ormai formato il suo carattere, non più riformabile come quello del minorenne ; e se per avventura esso fosse rivolto al male, assai poco ne darebbero a sperare i mezzi soliti penali costretti ancora a procedere per tentativi empirici ; anzi li vedemmo tali, in se stessi e nelle loro conseguenze (corte pene, contatto corruttore, casellario, disistima sociale), da favorire la recidiva, e la trasformazione del delinquente occasionale contro la persona in delinquente abituale contro la proprietà.

542. Pure è necessario punire, sia perchè, come dicemmo noi, il delitto del primario dimostra in generale e fa presumere in particolare una, sia pur lieve, anormalità che deve essere combattuta e ridotta in posizione giuridica non più minacciosa di recidiva ; sia perchè, come altri disse e per noi implicitamente avviene, la impunità toglierebbe la intimidazione penale (perciò Liszt e seguaci assegnavano un puro scopo intimidativo alle pene contro gli occasionali) e farebbe dilagare la delinquenza.

Ed ecco tutta una serie di mezzi penali sostituentisi alle corte pene detentive, cui secondo la pretesa perfetta norma giuridica verrebbe altrimenti a sottostare la massima parte dei primari, e ormai bene accetti nella pratica e nella scienza moderna. Cioè veramente parecchi di essi sono antichi e fin anteriori alle pene detentive, ma se ne vuol rinnovata la veste e trasformato il modo d'applicazione.

543. Cominciamo da quelli meno dissimili dalla comune pena detentiva, e che al pari di questa isolano il delinquente dalla società per un dato tempo, limitandone fino a un certo punto la libertà locomotrice : vogliamo dire de **l'arresto in casa, l'esilio, e il confino.**

L'arresto in casa, noto anche alla legislazione romana (*Digesto* « De interdict. et releg. ») è ricordato dall'art. 21 del nostro Codice, e la statistica ce lo mostra assai raramente applicato, da un minimo di 100 a un massimo di 300 casi all'anno ; nè troppo meglio vanno le cose in Austria, in Spagna e in qualche Cantone svizzero che lo contempla nelle sue leggi.

Fu accusata di miopia la magistratura, ma anche la scienza ne diffida : così, oltre che di difficile esecuzione, lo si dice poco serio, troppo lieve per i ricchi o per quelli che altrimenti fanno vita casalinga, troppo grave per quelli che devono uscire a guadagnarsi la vita (1). — Ma tali diffidenze, giuste da un lato, ci sembrano errate o quanto meno esagerate dall'altro : chi infatti, se non i positivisti, ci ha insegnato che ogni pena viene variamente risentita da ciascun delinquente, ed è quindi variamente adatta all'uno e all'altro ? Non quindi si deve opporsi all'uso di un mezzo penale, perchè non utile in molti casi, ma piuttosto si ricerchi e si stabilisca in quali altri può essere utilmente applicato.

Già il nostro Codice lo accoglie solo per le donne e i minorenni. A noi sembra vano per questi, buono per quelle, specialmente quando si tratti non di certe ingiurie o altri delitti che la donna commette stando in casa, ma di altri che esigono e dipendono da sconfinamenti dal regno domestico. Più ancora — poichè più facile è che ne sia curata l'osservanza in campagna e nei minori centri, e poichè d'altra parte vedemmo frequentissimi tra i primari adulti, e particolarmente

---

(1) Cfr. LISZT, *Kriminalpolitische Aufgaben*, in « Liszt's Z. », 1889, p. 778 ; FERRI, *Soc. crim.*, p. 559 ; ASCHAFFENBURG, *Das Verbrechen*, p. 236.

tra gli addetti all'agricoltura, i minori delitti di sangue, favoriti dall'ubbriachezza accidentale e dai contatti delle bettole — lo vedremmo applicato volentieri e per più lungo periodo di tempo a tali categorie di delinquenti (oltre il risarcimento), allargando magari il limite dalla casa al podere, donde costoro traggono il salario, l'alimento.

544. Il confino e l'esilio, abusati dalle legislazioni passate territorialiste e misconoscenti rapporti e doveri internazionali, sono oggi, più che pei i pochi accenni dei Codici, usati in frode alle leggi stesse, per sfuggire processi e condanna. Garofalo ne propose invece una razionale applicazione nei casi di gravi delitti contro la persona per legittima difesa, per provocazione grave, oppure anche (sotto forma quasi di relegazione) per vendetta d'onore (1); e Lombroso aggiunse l'esilio per i delinquenti politici o religiosi (2) (categoria che dovrebbe non esistere ormai più, senza gli abusi delle classi dominanti o gli storti criteri delle inferiori). — Certo non troppo spesso opportuna sarà l'applicazione di tali misure, ma è sempre bene che la legge ne lasci facoltà al giudice, al quale si presentano nella pratica certi complessi di circostanze perfettamente idonei, e senza pericolo di riuscire a fabbricare degli spostati.

Potrebbe qualcuno crederci in contraddizione per quanto altrove dicemmo dell'interdizione di soggiorno e di altre misure, la cui facile infrazione, anzichè impedire la recidiva, la accresce, e la aggrava — ma vi ha differenza essenziale tra quei tali provvedimenti accessori, assumenti spesso l'aspetto di arbitrii polizieschi e applicati malamente a individui più volte recidivi e incorreggibili, e codeste accennate o altre pene, che or vedremo applicate in via principale e giudiziaria a delinquenti occasionali, che hanno tutto l'interesse di scontarle per non incorrere nella prigione, dalla quale furono benevolmente risparmiati.

545. Vi sono altri mezzi penali, i quali isolano il reo non da tutta la vita sociale, ma da certe combinazioni o attività sociali, temporaneamente o illimitatamente: **interdizione da pubblici uffici, sospensione dall'esercizio di una professione, dalla patria potestà o da altri diritti.**

---

(1) Garofalo, *Criminologia*, p. 440.

(2) Lombroso e Laschi, *Il delitto politico e le rivoluzioni*, Torino, 1890; Lombroso, *L'uomo delinq.*, III, 565.

E tali mezzi s'adattano benissimo a quei delinquenti, i quali per mezzo del reato hanno rivelato non una temibilità generica, una tendenza originaria al male, ma una loro debolezza pericolosa in quelle medesime particolari contingenze: così nei delitti colposi di professionisti, nei delitti elettorali, in certi abusi (troppo diffusi e impuniti in Italia) della propria carica o posizione sociale o commerciale, non implicanti e non accompagnati a disonestà di vita privata, nella colpa dei genitori per i delitti dei figli, e altri simili (oltre che accessoriamente in casi di maggiore temibilità).

546. Più di tutte importanti sono **le pene pecuniarie** nelle molteplici loro forme e modi d'applicazione.

La composizione fu anzi nelle origini la pena principale, conforme la costituzione economica e famigliare del tempo, per la quale la responsabilità della famiglia, del gruppo gentilizio, copriva quella dell'individuo, e si patteggiava il risarcimento in luogo della vendetta. Poi la dissoluzione degli antichi gruppi, il riscatto dei servi e delle classi lavoratrici e il trionfo dell'individualismo entro i nuovi gruppi nazionali, attribuirono nuova fisionomia alla pena, di cui fu anzi requisito principale (benchè mai raggiunto) l'individualità esclusiva; così lo Stato nella sua funzione punitiva si trovò dinanzi a una prevalente massa di nullatenenti.

Nè meno per questo il diritto procedette imperturbato: accanto alla detenzione e all'arresto, stabilì le multe e le ammende in proporzione fissa al danno oggettivo del reato, e non più quindi in sostituzione del carcere dannoso, ma anzi questo sostituendosi a quelle per l'insolvibilità dei più, salvo il privilegio dei pochi ricchi, senza fatica paganti la nuova assai più lieve composizione pecuniaria. E del risarcimento diretto alle vittime del reato, lo Stato liberisticamente si disinteressò, e quindi lo uccise o lo rese difficile e quasi degradante per l'offeso stesso.

547. Bisogna quindi ricostruire.

Ferri pone come primo fondamento l'obbligo dello Stato di risarcire esso intanto direttamente le vittime del delitto, dappoichè non ha saputo prevenirlo, malgrado i cittadini paghino le loro brave tasse (1). La stessa proposta faceva del resto, e non più indetermi-

(1) *Soc. crim.*, p. 509.

natamente, Bentham, ingegnandosi anzi a combatterne due obbiezioni: il pericolo di connivenza tra offensore e offeso, le minori precauzioni che l'individuo prenderebbe contro il delitto (1).

Obbiezioni che per noi restano, e alle quali s'aggiunge che ognuno può a propria posta teorizzare su simili doveri dello Stato o sul diritto al pane, al lavoro, ecc.; ma in fin dei conti non si tratta che di possibilità e utilità pratiche in rapporto a un dato momento storico: e noi crediamo l'Italia in prima linea disadatta a tale esperimento e più gravi i pericoli. Oltre di che e in particolar modo in certe regioni dove il reato è più che altro risentito come uno scorno, una diminuzione del proprio valore personale morale, riteniamo assai più utile, a prevenire la recidiva e i delitti per vendetta privata, la diretta riparazione imposta immediatamente dal giudice penale, da offensore a offeso, foss'anche più simbolica e meno proporzionata al danno realmente subito.

548. Comunque è certa, nè v'ha bisogno di aggiunger parola su l'utilità della pena pecuniaria, come risarcimento fino alla soddisfazione del danno in primo luogo, e poi ulteriormente a beneficio dello Stato, contro gli autori di delitti colposi e d'indole contravvenzionale (2), o di altro delitto non malizioso nei mezzi esecutivi, sia contro la persona, sia contro la proprietà, dei quali appaia minore la temibilità e meno probabile la recidiva. Tutta la difficoltà sta nell'attuazione pratica in rapporto all'odierna economia.

Per i benestanti e gli abbienti è presto fatto: oltre che essi stessi, nel nostro sistema, sono interessati a dimostrare la larghezza dei proprii mezzi di sussistenza come segno di un più favorevole ambiente e di una meno probabile recidiva, il giudizio esecutorio immediato del magistrato penale saprà meglio frustrare le simulazioni d'insolvibilità; e nei casi di una minima anormalità giuridica, di delitti per negligenza, imperizia, trascuranza di regole più sottili di vita sociale, basterà il risarcimento o la piccola multa a sottrarli al carcere (allargando il sistema dell'oblazione del nostro Codice, fino ed oltre le disposizioni più recenti sancite già in Norvegia, in Finlandia e in qualche altro Stato); nei casi più

(1) *Principes du Code pénal*, parte II, cap. XVIII.

(2) Nei quali appunto è ancora allo stato embrionale la ricerca dell'elemento soggettivo per il minor significato di temibilità ch'essi hanno, e anzi di quasi normalità. Molti dovrebbero uscire dal diritto penale.

sospetti e anormali al diritto verrà imposto il pagamento d'una quota parte dei beni posseduti (estendendo assai più e meglio le disposizioni già accolte nell'art. 29 del progetto Stooss), senza possibilità di sostituire il carcere.

E quanto alla devoluzione di tale denaro, lo Stato, prima che una cassa generale di risarcimenti, potrebbe intanto attuare quella più particolare a beneficio delle vittime di errori polizieschi e giudiziari.

549. Quanto ai nullatenenti — o sono degli oziosi, che vivono alle spalle altrui, e questo è già un elemento importante per ritenere invece più utilmente applicabile, già col primo delitto, una pena detentiva — o invece altri, bimbi, donne, vecchi, vivono per mezzo del lavoro quotidiano dell'imputato, e allora forse (senza dimenticar che già con le odierne pene detentive molte famiglie soffrono in più modi, e non solo per il presente ma anche dopo la liberazione del loro capo dal carcere, e quindi una pena pecuniaria pura sarebbe ancora un minor male) è meglio applicare quelle più lievi misure, che poi vedremo adatte a coloro i quali, in mezzo a una vita onesta e tutta famigliare, deviano dal retto per un caso tutto accidentale e difficilmente rinnovabile — o infine il loro lavoro giorno per giorno è più o meno sufficiente alla loro sola persona, o anche utile, ma non essenziale, ai parenti; e qui potrebbe intervenire il sequestro di una certa parte e per un certo tempo, del salario guadagnato continuando il solito lavoro libero di prima, oppure l'assunzione da parte dello Stato, o eventualmente dell'ente danneggiato, in qualche opera di pubblica utilità, salvo il necessario mantenimento.

550. Quest'ultimo provvedimento, oltrechè essere proposto da grande numero di scrittori (1), fu anche accolto nella legislazione forestale prussiana (1878) e francese (1859), e più recentemente nei nuovi Codici e progetti italiano, norvegese, svizzero, argentino ; senonchè gli scrittori d'ogni nazione invidiano le altre e attestano che nella propria non se ne fa nulla : cioè in realtà *la prestazione d'opera* è dappertutto e solamente sulla carta (in Italia le statistiche dicono la si applichi in 20 casi circa all'anno !).

---

(1) Non citiamo perchè si tratta ormai quasi dell'unanimità. Ricordiamo solo come il migliore agitatore della questione delle pene pecuniarie, dal punto di vista moderno, sia stato il nostro Garofalo, seguito da Fioretti.

Pure a me sembra che gli ostacoli non sieno insuperabili, ma che il più dipenda dall'odierno sistema, per il quale l'esecuzione penale è tutta sottratta alla magistratura, e anzi cambia di ministero, per essere affidata ai direttori carcerari, che conoscono solo le carceri, o alla polizia, che di cose buone ne vuol conoscere il meno possibile. Cambiato sistema, e appunto in casi di furti e altri reati forestali, con nuovi ufficiali e in una nuova legge tanto necessaria per tutta questa materia, o di delitti campestri, favorendo e giovandosi dell'attuale fioritura di cooperative di lavoro, e di affittanze e appalti collettivi, o in altri casi ancora, dove si ha a che fare con la categoria più facilmente delinquente dei lavoratori non qualificati, manovali, applicabili a qualsiasi grande opera pubblica, costruzione di tronchi ferroviari, edilizia, o altro — si potrebbe in avvenire tentare qualcosa di buono.

551. Naturalmente senza illusioni, e tenendo sempre fermo, da una parte, che dei due, offensore e offeso, se qualcuno deve soffrire privazioni e disoccupazione in causa del reato, l'offensore sia quello ; dall'altra, che si tratta, più che altro e più che di ragguagli algebrici tra giorni di prigione e giorni di lavoro, di rinforzare, di rendere più sensibile l'efficacia dell'avvertimento penale, presso quel delinquente primario meno temibile, cui anche moralmente sarebbe dannosa la pena detentiva subito applicata per il reato che ormai fu, e invece più utilmente e sicuramente mantenuta minacciosa contro la deprecata recidiva.

552. Una forma di pena pecuniaria, che resta tutta allo stato potenziale se non si verifica la recidiva, è **la cauzione**, sia del condannato stesso sia di altri mallevadore per lui, e utilmente applicabile dal giudice in molti delitti, anche contro la proprietà, ma particolarmente in quei minori contro la persona (disturbo di quiete pubblica e privata, ingiurie, lesioni), i quali più che da una permanente tendenza al male, derivano da attriti personali soliti a lasciare strascico di rancori anche dopo il giudizio, e quindi da assicurare contro la recidiva.

553. La cauzione va di solito (art. 26-27 del nostro cod.) accompagnata alla **riprensione giudiziale**; la quale consistendo nella pura espressione verbale di quella disapprovazione, che la collettività associa al reato, e che è il primo sostrato della pena, rappresenta l'ultimo gradino della scala penale, il minimo contenuto possibile della condanna.

Perciò anzi qualcuno temette ch'essa, senza la relativa cauzione, si riducesse a una ridicola parodia, quando non applicata a individui di coltura, posizione e moralità già elevate, e quindi di per sè facenti garanzia contro la recidiva ; — ma appunto al principio dell'individualizzazione da noi accolto e propugnato, consegue l'accoglimento di tutti i mezzi penali,per poterne volta per volta scegliere il più adatto alla temibilità del reo. E anche del resto le legislazioni, che hanno quasi tutte accolto fin dall'antichità l'istituto in discorso, osservano codesta norma, per quanto il loro oggettivismo lo permette e sia pure con limitazioni fisse *a priori* non sempre utili o innocue : da Manù che voleva applicata la riprensione nel primo minor delitto, e ai vecchi, ai fanciulli, ai malati, alle donne incinte (1) ; alla moderna legge tedesca che la consente ai minorenni ; alla Spagna, alla Russia, Portogallo, Austria, Italia e Cantoni svizzeri, che la ammettono per gli adulti solo in sostituzione di certe minime pene e in date circostanze.

In pratica, la statistica italiana segnò, nei primi anni del nuovo Codice, quasi 6.000 riprensioni annue, poi la media discese fin sotto le 3.000, ed ora è però raddoppiata, dopo le sollecitazioni dei più alti magistrati della Commissione di statistica e del ministro Cocco-Ortu ; ma manca ogni notizia atta a valutarne l'efficacia e la retta applicazione, e cioè sulla quota delle seguenti recidive.

554. Ma oggi veramente tutto l'interesse, le ricerche sperimentali, e le dispute teoriche, sono passate dalla riprensione giudiziale alla **condanna condizionale**, mezzo penale istituito col preciso ed esplicito scopo di contrastare alla recidiva.

L'atto di nascita della condanna condizionale viene dagli scrittori senz'altro datato dallo Stato di Massachusetts, 1869-1870. Ma naturalmente, e come di tutte le cose, i primi germi erano già più antichi e diffusi : oltre che nella pratica di tutti gli uomini —l'antico diritto inglese, francese, e di qualche staterello italiano e tedesco, vantano forme analoghe di cauzione — e nel 1842 Mathew Duwenport Hill voleva provare un simile istituto con i minorenni inglesi. Ad ogni modo l'America può attribuirsene la prima e più compiuta attuazione,

---

(1) *Cod. di Manù*, VIII, 129 ; IX, 282 ; cfr. J. J. THONISSEN, *Etudes sur l'histoire du droit crim. des peuples anc.*, livre I, ch. III.

dapprima per i minorenni, mediante quel sistema di libertà sorvegliata di cui già dicemmo, e poi anche per gli adulti (ancora a Boston, nel 1878).

Anche in Europa spettava, e ciò è importante, alla nazione meno fornita e meno curante di tradizioni giuridiche, l'iniziativa, parziale nel 1879, compiuta nella già citata legge inglese del 1887 ; seguiva nel 1888 il Belgio, cioè lo Stato che aveva con poca fortuna combattuta nelle sue carceri una grande lotta contro la recidiva ; e nel 1891 la Francia, indotta dallo straordinario aumento delle recidive ad attuare la proposta, già da parecchi anni propugnata con ardore dal senatore Bérenger ; andarono e vanno seguendo poi gli altri Stati, non ultima l'Italia con la legge Ronchetti del 1904.

Tutte codeste leggi hanno in comune la sospensione temporanea dell'esecuzione penale a certe categorie di delinquenti primari ; sospensione che decade o diviene definitiva, secondo che il beneficato ricada o no entro un determinato tempo. Differiscono però le anglo-americane dalle continentali, per questo che le prime, accertata la colpa, sospendono inoltre anche ogni pronunzia di condanna ; una legge poi fissa un unico intervallo di prova, un'altra lo rimette alla facoltà del giudice, un'altra ancora lo proporziona all'entità del reato ; alcune ammettono al benefizio solo certi reati, la belga e l'italiana solo le pene non superiori a 6 mesi, la francese anche fino a 5 anni ; e altre minori differenze.

555. I risultati vengono da ogni parte magnificati, e l'uso diffusissimo. Nel Massachusetts su 30.000 beneficati nel 1890-96, solo il 2,5 % ricadde ; nella Nuova Zelanda, nel 1886-93 i recidivi furono solo 6 su 100 ; in Inghilterra su 18.492 (1888-96) ricaddero solo 1564, cioè l'8,4 %, e la media annua (1904-1906) delle nuove applicazioni sale già oltre le 15.000.

Nel Belgio, dopo i primi inizi timidi, si arrivò ad applicare la condanna condizionale fino al 60 % dei primari (1900), e in particolare al 78 % dei primari condannati ad ammenda ; ne seguirono però delle percentuali di revoche per recidiva, non troppo lusinghiere, del 14-17 %, tanto che il governo stimò opportuno di intervenire a raccomandare maggior oculatezza e meno indulgenza, e ora la media è alquanto diminuita.

In Francia abbiamo visto attribuire alla nuova legge il merito di aver finalmente arrestato il progresso della recidiva, e dicemmo allora anche i nostri dubbi in proposito per la concorrenza d'altri fattori. Intanto, dalle 11 applicazioni su 100 casi possibili nel 1892, siamo arri-

vati alle 30 (36 per i minori da 16 a 21 anno) degli ultimi anni : in cifre assolute, 39.000 nel 1905, delle quali più di $\frac{3}{7}$ a condannati a pena pecunaria. Le revoche per recidive furono quasi 7, ogni 100 *sursis* concessi nel 1891-1905 : nei primi anni appena il 4 %, negli ultimi il 9 % ; sicchè per quando cesserà l'aumento e si fermerà una media annua di concessione, si può calcolare una corrispondente media di recidive del 10 %. In Isvizzera le revoche cominciarono ad essere dal 3 al 6 %.

556. In Italia la storia della condanna condizionale è ancor troppo breve, ma, procedendo per analogie e raffronti, non sarà meno possibile di tentar deduzioni ed esprimere qualche nostro giudizio (1).

Le applicazioni furono nel 1905-06-07 rispettivamente 81.355 — 98.966 — 89.482, cioè cifre enormi in confronto di quelle che accompagnarono gli inizi dello stesso istituto nelle altre nazioni (anche se si voglia notare che vi sono comprese moltissime contravvenzioni altrove non tenute in conto). Infatti su 100 casi suscettibili di applicazione, l'ottennero effettivamente in Italia, nei primi tre anni, 22 — 26 — 31 ; mentre la Francia segnava da principio l'11 — 13 — 14 (l'Inghilterra e il Belgio ancor meno), e solo dopo dieci anni raggiunse il 30 %. Ma ciò può anche essere spiegato col fatto che in questi Stati si trattava di un primo esperimento, circondato da dubbi e diffidenze, in Italia invece la legge veniva a sancire ciò che già la magistratura e la scienza attendevano da tempo con fiducia tutta pronta all'attuazione ; cioè il 31 % attualmente raggiunto è forse cifra che resterà quasi media normale, non già termine medio di una progressione ancor lunga.

557. Se così non fosse, il pericolo sarebbe già assai grave, da parecchi punti di vista della prevenzione particolare del giudicato, e conseguentemente da quello della prevenzione, della intimidazione generale.

Così, per esempio, si vede troppo spesso il tribunale ricorrere alla sospensione della pena in casi di dubbia reità oggettiva ; cioè non perchè l'imputato appaia, per i suoi precedenti, per la sua condotta, per la via dalla quale arrivò al reato, minimamente temibile e incapace di reci-

---

(1) I dati seguenti sono tolti quasi tutti dalla *Relazione alla Commissione di Statistica*, di C. De Negri, nella sessione del dicembre 1908.

diva, ma solo perchè l'istruttoria, nello scarso tempo dedicatovi, non ha saputo raccogliere sufficienti prove del fatto, e benchè vi sia la certezza morale non soltanto dell'attuale, ma altresì di futuri misfatti.

E in genere il giudice non si preoccupa gran che di quella ricerca soggettiva, nell'intimo del delinquente e nella sua vita anteriore, la quale invece era nel concetto degli ideatori (1), e dovrebbe essere in pratica, il criterio fondamentale per l'applicazione della condanna condizionale ; ma egli s'attiene piuttosto e solo a determinate circostanze, immediatamente rivelate dal casellario o dall'attuale reato : circostanze importanti in generale, ma anche capaci d'accompagnarsi in particolare a stati di cose, nei quali è errore sospendere la pena, e anzi si facilita la recidiva.

Ciò avviene per parecchie ragioni. Prima di tutto perchè nella rapida cinematografia criminale, assegnante dieci o quindici minuti a ciascun soggetto, nessuna seria investigazione è possibile, oltre quella primamente necessaria, della colpevolezza oggettiva. Poi perchè tutta la legislazione, e la tradizione, e la pratica giuridica contrastano o dimenticano quella investigazione, o le assegnano dei valori errati. E in particolare in fine la stessa legge del 1904 (e le sue simili) favorisce l'andazzo attuale.

558. Essa infatti determina con una certa minuzia le condizioni estrinseche per l'applicabilità del beneficio, invitando così il giudice ad adagiarsi comodamente in queste e scordare tutte le altre affidate alla sua penetrazione ; e tra le prime singolarmente dannose e vane quelle che insistono sull'entità oggettiva del reato e sull'esclusione dei delitti che comportano una pena superiore a 6 mesi. Vane perchè, se il giudice vuole — come Bérenger facilmente profetava, e come mi avvenne di vedere in parecchi casi caratteristici, giudicati da magistrati intelligenti — esso può ridurre la pena di qualsiasi reato mediante la infinita teoria delle attenuanti, e fin la semiresponsabilità, entro il limite massimo della legge ; e frustrare così quella inutile diffidenza contro l'individualizzazione giudiziaria, che ha ormai tante armi più o meno diritte, anche nel codice più rigido e obbiettivo. E vana anche la scusa addotta dal ministro proponente, di voler modesti gli inizi;

---

(1) Cfr. discorso BÉRENGER alla *Soc. des pris.*, nel relativo « Bulletin » del 1890, p. 723.

perchè non si arriva che ad escludere (negli odierni sistemi tutti poggianti sulle corte pene) una meschinissima percentuale (4-8 %) di casi — col pericolo di escludere con questi certuni tipici e adattissimi.

559. Il sintomo peggiore e preminente del male è l'abusata sospensione della pena nei condannati a pene pecuniarie: in Belgio fin oltre il 78 % di costoro l'ottenne, e in Italia, nel 1907, il 51 % dei condannati alla multa.

Quale utilità può avere in codesti casi la condanna condizionale? La pena pecuniaria (non veramente quella che oggi si applica con la testa nel sacco, e cioè senza tener conto delle condizioni del condannato, e che quindi è destinata a risolversi in un'equivalenza carceraria) non è già di per se stessa giustamente repressiva, e commisurata alla minor temibilità del delinquente, e nel tempo stesso atta ad evitare il dannoso contagio della breve prigione? A che altro si mira in più, se non che allora ad assicurare a certe categorie di reati lievi l'impunità assoluta, e quindi, come prima dicemmo, a togliere ogni efficacia al diritto penale, alla prevenzione generale del delitto?

Codeste erronee concezioni della condanna condizionale non possono essere che di coloro i quali, non potendosi più opporre alla vittoria sperimentale dei nuovi indirizzi, sono ormai costretti a fraintenderne gli istituti (1). Chè, appunto, la concezione primitiva originaria ammetteva la sospensione della pena pecuniaria per necessità eccezionale di proporzione in casi di correi, l'uno più lievemente colpevole condannato alla multa, l'altro alla prigione; in ogni altro caso i due sostitutivi della pena detentiva elidendosi necessariamente a vicenda.

560. Anzi, se mai, il beneficio della sospensione dalla pena detentiva, dovrebbe esso, nella maggior parte dei casi, essere condizionato non solo alla non recidiva, ma anche al risarcimento e al pagamento di altre somme, secondo le facoltà del giudicato consentono, e in modo che costui non abbia a credere tutto buono il suo atto, e ritenersi quasi autorizzato a ripeterlo.

La legge nostra si limita a permettere tale subordinazione a condizioni, e i giudici non abusano certo del permesso, se nel 1905 ciò fu fatto solo in 10.477 casi (e i più di essi non già come risarcimento,

---

(1) Tipico: A. FRASSATI, *Die bedingte Verurteilung in Italien*, in «Liszt's Z.», 1894, p. 26.

ma per spese processuali), e nel 1907 solo in 6000. Negli altri 80 o 90.000 casi si trattava infatti, per esempio, di risparmiare tutta intera l'ammenda a qualche troppo furioso automobilista, o di lasciar subire i danni dei dieci giorni di letto per lesioni piuttosto all'offeso che non al disgraziato feritore, o di beneficare qualcuno il quale addimostrava la sua obbedienza, il suo rispetto per la giustizia, fino all'ultimo momento, sdegnando cioè di venire a scolparsi e sentirsi giudicare!

561. E veniamo ai risultati. A proposito dei quali occorre anzitutto rettificare un comune errore statistico; si dice cioè: nel tale Stato la recidiva raggiunge per esempio il 45 % dei condannati in genere; dei condannati condizionalmente sono invece ogni anno recidivi solo il 10 o 12 %; quindi la condanna condizionale è il toccasana della recidiva.

Dicemmo intanto poco più addietro che, per il fatto del continuo aumento nell'uso della sospensione della pena, il numero annuo dei recidivi non può essere rapportato a quello dei beneficati nel corrispondente anno, ma a quello minore medio degli anni antecedenti; riuscendo così a un accrescimento della percentuale ordinariamente indicata. D'altra parte, come già esponemmo nella prima parte del nostro lavoro, non bisogna confondere la percentuale delle recidive in genere con quella dei primari (i condannati condizionalmente sono infatti tutti primari) che divengono recidivi: se la prima è del 45 %, questa la vedemmo essere appena del 20-25 %. Più ancora, le recidive attribuite a condannati condizionalmente sono quelle soltanto dei primi 5 anni susseguenti, quindi il confronto va fatto con la percentuale dei primari che divengono recidivi entro cinque anni; e questa vedemmo essere, per es. in Germania, del 15 % circa (1) — non troppo quindi superiore a quella dei condannati condizionalmente recidivi in Francia (10 %), e quasi pari a quella belga; anzi siccome nel Belgio il periodo di prova è lasciato all'arbitrio del giudice ed è più di solito più breve di cinque anni (nel 60-65 % dei casi non supera i tre anni), i beneficati

(1) Cioè veramente essa supera il 15 %, perchè nei primari comuni bisognerebbe aggiungere il tempo occorrente alla espiazione della pena, che nei condannati condizionalmente non c'è. Quando si pensi però che la recidiva più solitamente avviene nel primissimo tempo dopo la condanna o dopo la pena, e che si tratta nella massima parte di pene inferiori ai 3 o ai 6 mesi, la differenza è trascurabile.

dalla nuova legge mostrano di ricadere più facilmente dei non beneficati. Cioè se i risultati furono discreti in Francia, nel Belgio furono quasi quasi deplorevoli — e ciò come necessaria conseguenza, e riprova sperimentale di quanto noi prima osservammo sull'abuso e sul malo uso delle concessioni.

562. Dell'Italia sarebbe arrischiato commentare i dati di soli tre primi anni: le revoche furono 2,1 — 2,8 — 3,5 (1) su 100 concessioni, rispettivamente nel 1905-06-07; e ad ogni modo sembrano soddisfacenti per il confronto con quelle dei tre primi anni in Francia, se pur si ricordi che anche in gene e la recidiva italiana è minore della francese. Notisi inoltre che tra esse sono comprese anche le revoche per inadempimento di condizioni aggiunte; che del resto, su 100 concesse senza condizioni, solo 1,13 — 1,91 — 2,84 furono revocate per recidive, mentre su 100 con condizioni furono revocate per inadempimento 8,66 — 11,68 — 12,67. Non troppe quest'ultime invero, ma io temo che la procedura e gli strumenti per colpirle e registrarle sieno essi deficienti; mentre d'altra parte non sarebbe meglio rendere strettamente obbligatorie, come una pena qualsiasi, e non facoltative, le condizioni apposte?

Tornando ai risultati da noi sopra ridotti al loro più modesto e vero peso, aggiungiamo però subito che sarebbe del resto ingiustificato pretenderli troppo più lieti o meravigliosi; nè meravigliose potrebbero essere le conseguenze sulla recidiva in generale, le quali, come dicemmo, apparvero buone in Francia, nulle o peggio nel Belgio, e forse nulle finora anche in Italia, dove dal 1904 al 1905-06-07 i recidivi in delitti e contravvenzioni (secondo la succitata relazione Negri) sono passati da 56.922 a 67.144 — 70.751 — 53.423, aumentando cioè nei due primi anni e descrescendo solo nel terzo, ma forse unicamente per virtù delle due amnistie largite nel 1907; chè altrimenti la percentuale dei recidivi sui condannati passò da 14,99 a 15,47 — 15,67 — 15,54, e il numero dei recidivi presso i tribunali e le Corti d'Assise (dove cioè non sono le contravvenzioni amnistiate) passò da 16.202 a 15.252 — 14.363 — 15.023.

---

(1) È notevole come la maggior proporzione di revoche (3-4-6 %) si sia avuta tra i maschi minori di 18 anni; forse appunto perchè è a costoro che i giudici concedono la condanna condizionale quasi abitualmente per la semplice qualità di minorenne.

563. E infatti la condanna condizionale — fuor delle idealistiche chiacchiere, dell'animo grato del delinquente alla giustizia paterna, ecc. — in che consiste? Nel risparmiare la pena a una certa massa di delinquenti primari — e ciò non potrà, caso mai, che aumentare il numero dei primari stessi e diminuire il numero dei recidivi sol di que i pochi (come noi dimostrammo nella nostra prima parte, e come qui l'esperienza riprova) cui la pena detentiva potrebbe dare l' ultima spinta sulla via del delitto. Più essa consiste nel prospettare una pena più grave in caso di recidiva — e ciò potrebbe anche essere utile se non fosse ridotto, dal più delle legislazioni, alle meschine regole del concorso. Per le quali, a colui cui la prima volta fu risparmiata la prigione corruttrice, viene ad essere inflitta, in caso di recidiva, una somma penale minore di quell'altro che sconta tutte intere l'una e l'altra pena, mentre gli unilaterali assertori del fattore penitenziario, odiernamente prevalenti, dovrebbero trattar questa vittima della società assai più indulgentemente del primo!

564. Per noi il risultato utile più reale e sufficiente della condanna condizionale è intanto quello economico.

Economia pecuniaria, poichè per esempio, in Italia l'amministrazione ha già risparmiato qualche centinaio di mille lire, con grande beneficio dei rinnovati riformatori.

Economia processuale, in quanto, per esempio, gli appelli sono in Italia diminuiti da 15,27 su 100 giudizi di primo grado del 1904, a 12,32 — 10,29 — 11,40 % nel 1905-06-07.

Economia infine e sopratutto utile, delle pene detentive; poichè — oltrechè la somma dei mali sociali è così meccanicamente diminuita — tutti i pratici di cose penitenziarie, da Tallack a Herbette, ci attestano che la prigione sarà tanto più efficace quanto meno frequente l'applicazione.

E l'aver raggiunto questo — senza che la più grande opera di prevenzione del diritto penale contro la delinquenza ne venisse per nulla infirmata, ma fors'anzi migliorata — rappresenta la vittoria definitiva della condanna condizionale, e la migliore risposta ai suoi avversari.

565. Pochi e timidi veramente gli avversari — da Mossa, che teme per il sentimento universale di giustizia e per l'intimidazione generale, a Petit, cui per contro sembrano singolarmente gravare sul beneficato i cinque anni di minaccia se ricade — da Frassati, che s'intenerisce per l'offesa tradizione italiana, a Kirckenheim e gli altri tedeschi

depositari e difensori della pura essenza della pena — a Brusa, teorizzante trattarsi, nè più nè meno, di un diritto di grazia esclusivamente pertinente al Principe, il quale dà tutti gli affidamenti di giudicare da lontano con maggior giustizia del magistrato, che ha troppo sott'occhi il delinquente ! (1).

Tant'è vero infatti che la *grazia condizionale* (esperimentata anche in Italia in un indulto del 1893, e poi sanzionata definitivamente dal ministro Gianturco nel 1900), la quale è pur qualcosa di meglio della semplice grazia altrove da noi deplorata, va facendo in Germania, dove è applicata in molte migliaia di casi all'anno, infelicissima prova, con percentuali di recidiva successiva fin maggiori della percentuale generale! (2).

Mentre invece, come vedemmo, la condanna condizionale le dà già minori; senza che ciò significhi una miracolosa sua virtù di trasformare i potenzialmente recidivi in galantuomini, e anzi crediamo e sappiamo che non molti più sarebbero ricaduti se anche avessero subìto il carcere — ma ben indicando che i giudici non sempre l'applicano meccanicamente come un minor male in confronto della prigione, bensì cominciano anche a saper scegliere tra la massa dei primari, secondo lo spirito animatore della legge.

566. E questo ne dà affidamento per quel secondo beneficio della condanna condizionale, che non è immediato e materiale come il primo accennato, ma assai più grande nella sua portata in apparenza tutta teorica e avvenire (3).

Noi abbiamo infatti propugnato il principio della individualizzazione giudiziaria — or che cosa accolse la quasi unanimità scientifica e legislativa, accogliendo quella condanna condizionale, che ancora vent'anni fa i Congressi si rifiutavano di approvare ?

---

(1) Cfr. A. Mossa, *Sui delinquenti recidivi*, p. 235 ; Discorso del presidente Petit alla succitata discussione presso la Société des prisons ; Frassati, art. cit. ; Relazione Kirchenheim, al Congresso di Pietroburgo, e « Revue pénit. », 1890, p. 892 ; E. Brusa, *Grazia o condanna condizionale* in « Nuova Antologia », 16 settembre 1901, p. 220.

(2) Cfr. K. Klee, *Die bedingte Begnadigung in der lezten 6 J.*, in « Liszt's Z. » 1906, p. 458, e nella stessa rivista 1905, p. 236.

(3) E questo dimenticò Ferri (*Soc. crim.*, 1893, p. 561) nella sua critica malamente impostata sull'abuso, e rinnovante anche dopo parecchi anni (edizione 1900) la protesta d'insufficienza d'indizii !

Nè più nè meno che quel principio stesso, anzi, in pratica, l'esagerazione di quel principio. Poichè la pretesa Giustizia vorrebbe per ciascun reato una pena, e una predeterminata pena — noi ci accontenteremmo di una pena non predeterminata, fino a ridursi di frequente nei primari a poche giornate di prestazione d'opera, e talora anche a una semplice ammonizione simbolica — la pratica oggi prevalente sopprime nettamente e puramente ogni pena nel 20-40 % dei reati!

567. È vero che l'acuto spirito di Tarde si faceva premura di notare che dalla legge Bérenger il sentimento popolare di giustizia non era stato escluso, ma più che mai vivacemente rappresentato dalla fissazione in quella condanna, di cui pur è sospesa l'esecuzione, di un dato tempo di pena (1); — ma in verità ciò non deriva che dalla contingente sovrapposizione del nuovo istituto a tutto un complesso di norme strettamente giuridiche, di cui Tarde e il legislatore continentale (altrimenti è infatti nei paesi anglo-americani) erano già imbevuti. Si noti invece l'impressione della condanna condizionale sui beneficati, si ascoltino i commenti dei parenti, dei conoscenti, all'uscita dal tribunale, si raccolga la voce del gran pubblico, che legge o apprende le sentenze — e si vedrà allora equivalere nel fatto ad una assoluzione la sospensione di pena in virtù di quella legge, che appunto dal popolo fu detta: del perdono.

568. La condanna condizionale rappresenta adunque per noi il cavallo di Troia, che i giuristi hanno accolto nel loro dominio, con ingenuità e festa fin superiori ad ogni speranza, necessità e utilità.

E noi ci accontentiamo di essa, anche nelle sue forme e con i difetti attuali. Poichè contiene in sè una naturale virtù autocorrettiva ed eteroriformatrice insieme.

Per sè essa richiede di essere applicabile ad ogni e qualsiasi specie di reato, per poter poi venire nella pratica applicata ad un numero magari più ristretto di casi, ma più veramente adatti allora, ovviando implicitamente a ogni diminuzione dell'intimidazione generale. E non vuol essere sostituita dalle altre pene non detentive, ma queste anzi associa a sè e dà loro nuova vita, reclamandone una applicazione non illusoria, ma più reale, razionale, e adatta al singolo delinquente.

---

(1) Cfr. il discorso TARDE alla Société des prisons, il 17 maggio 1899.

569. Più oltre allora è tutto il procedimento che si trasforma, non soltanto rivolto all'obbiettiva constatazione del reato, ma necessariamente investigante (come già si vuole per i minorenni) tutta la individualità del giudicato, nella vita e condotta anteriore, per metterne in chiaro la forza e la permanenza della sua anormalità giuridica, adattare a questa il mezzo penale, e prevenire quindi la recidiva.

L'istruttoria così s'allarga, e diviene funzione massimamente delicata e importante ; e può essere concesso in certi casi speciali, che anche nel corso di essa, pur sussistendo il reato, si rimandi libero il delinquente, per risparmiargli anche la pena morale di un processo. E anche di questo (come già per i minorenni) sarebbe bene restringere la morbosa e dannosa pubblicità, fino a dove non ne restano diminuite le garanzie dell'imputato.

Le testimonianze e i patrocinatori, non più intenti a nascondere il fatto sotto le schermaglie e la rigidità letterale delle norme procedurali, ma questi e quelle concorrenti a illuminare tutte le cause, ultime e prime, fuori dell'individuo e dentro l'individuo, con l'aiuto del psichiatra perito d'ufficio.

Così soltanto il magistrato — meglio unico con un più vivo senso di responsabilità, che triplice e semiaddormentato ; e più profondo psicologo che sottile giurista — potrà scegliere il miglior mezzo penale.

Cap. IV.

Le pene detentive e i recidivi.

570. Alle pene non detentive unilateralmente concepite come dettate dalla sola opportunità negativa di evitare il danno e la corruzione del carcere, si oppose da Pols, da Kirchenheim e da molti altri ancora, che allora esse non avevano più ragione di essere, dacchè la via più semplice e retta era di riformare il regime penitenziario.

In verità per noi quella ragione non fu che il primo movente, chè ad essa non ci arrestammo, e più altre trovammo utilità e giustificazioni; ma anche fosse stato altrimenti, avremmo potuto rispondere che la riforma penitenziaria non è cosa di immediata e assoluta adempibilità, ma lenta si svolge e s'adatta sempre ai nuovi tempi, mai perfetta nè in pratica nè in teoria, per le deficienze della conoscenza umana prima, e poi della potestà.

Quindi non contrastano, ma concorrono la ricerca, l'adattamento integratore delle pene non detentive, e il miglioramento, la trasformazione della pena detentiva.

571. Della quale or qui conviene trattare, come di quella la cui applicazione si rende necessaria già dapprima contro la minor parte dei primari, che appaiono al giudice, fin dal primo delitto — e sia per la gravità di questo non adeguata alle circostanze esterne, sia per un evidente legame della manifestazione giuridicamente anormale con permanenti anormalità individuali, di natura organica specifica, o psichica generica e contrassegnante anche la condotta di vita anteriore al reato — più temibili, e quindi più probabilmente recidivi, se non intervenga un mezzo penale con azione più energica e continua di quella della semplice riprensione, o del risarcimento.

Poi essa è necessaria contro la massima parte dei recidivi — abbiano questi già nel tempo anteriore scontata un'altra pena detentiva, la quale così s'è mostrata inadeguata (almeno relativamente e oltre un

certo periodo o certe contingenze), per un errore di diagnosi e quindi di scelta del regime, o per insufficienza di durata — o sieno stati invece colpiti da quelle altre pene non detentive, le quali, per non isolare neppure un momento il delinquente dalla società, ormai più non servirebbero che ad affrettare una seconda recidiva. E questa è ormai più che probabile, secondo già i nostri dati dimostrarono, e in causa di una reale e individuale maggior temibilità, che non potrà neppur più venire disputata dai tergiversatori del fattore sociale e dagli esclusivisti del fattore penitenziario — se questo fattore turbativo verrà, dalla sollecitata diffusione delle pene non detentive per i primari, più sicuramente eliminato che non da ogni nostra teorica dimostrazione.

572. La pena detentiva fu da principio molteplice e varia; ai diversi gradi di gravità del reato si faceva corrispondere, insieme alla diversa lunghezza di pena, anche una diversa gravità o crudeltà di regime (benchè poi spesso avvenisse che la corrispondenza non fosse che scritta, e in realtà l'ergastolo riuscisse talora più mite del carcere semplice!).

Più tardi tale concetto fu abbandonato, se non del tutto in pratica, certo dalla scienza penitenziaria, la quale al Congresso di Stoccolma proclamava necessaria l'unità della pena: ed era questa una prima vittoria contro l'esagerata considerazione della pura entità obbiettiva, e contro la ristretta concezione della pena-male.

Per ultimo — con apparente reazione alla reazione unitaria, ma con reale progressione diretta, sempre dello stesso nuovo indirizzo subbiettivista — la pena detentiva torna a moltiplicarsi e a suddividersi in più specie, non più però secondo la gravità del delitto, ma prevalentemente secondo la perversità del delinquente, la sua condotta, e infine la probabilità di emenda; con le pene parallele, dapprima a favore dei soli delinquenti politici, poi per quasi tutti i reati, a scelta del giudice, e con i diversi sistemi, cellulare, progressivo, ecc., di cui l'amministrazione carceraria può variamente disporre.

573. La via buona è dunque già aperta, ma è anche facile a smarrirsi, e, nell'ora attuale, troppo confusa con le altre cattive, ostacolata, ignorata spessissimo. Basta pensare un poco alle condizioni del sistema penitenziario italiano; alle pompose distinzioni del nostro Codice, che, per essere astratte dalla realtà, sono ignote alla pratica; alla mescolanza di minorenni, delinquenti professionali, malati; all'ozio forzato degli obbligati al lavoro, alle fisime del silenzio, alla segregazione cellulare

comminata per tutta la vita, mentre non vi son celle per tant'altri casi, che più utilmente la richiederebbero per pochi giorni o per qualche mese.....

E allora è necessario che la nostra disciplina discenda dalle sublimità giuridiche sdegnose delle minuzie regolamentari del carcere, che cessino il giudizio e l'esecuzione penale di parlare due linguaggi differenti, ignoti l'uno all'altro e discordi, che la lotta contro la delinquenza non sia più oltre spezzettata tra i gabinetti dei più diversi ministeri, sempre prima vittima delle strettezze del bilancio, e che il giudice non sia più costretto a preferire l'assoluzione a una pena, di cui non sa se verrà eseguita, nè in quali modi, per quali mezzi, con quali scopi. È necessario cioè che la scienza penale non abbandoni all'empirismo cieco quella che dovrebbe essere la sua più delicata funzione, ma essa ne determini almeno i più generali criteri, ma precisi, ma chiari una buona volta. Allora soltanto la pratica penitenziaria avrà una guida, e i principii giuridici un cimento, un controllo di prova.

574. Cominciando dagli istituti detentivi, che hanno uno scopo più delimitato e incontroverso, accenniamo al **carcere preventivo,** il quale, se già nelle intenzioni attuali non è una pena, ma un mezzo utile per assicurare la giustizia, assume però nella sua organizzazione, e poi anche in quello sconto successivo che se ne fa sulla condanna (e che parve (1) un'alta conquista della scuola classica), la veste e i caratteri (non dico quelli benefici, ma certo tutti quelli malefici) delle pene odierne.

Quando s'aggiunga invece allo scopo attuale di isolamento, di ostacolo alla fuga, di inquisizione oggettiva, quell'altro che diventerà preponderante nell'istruttoria avvenire, e che è già accolto per i minorenni, e cioè l'indagine psico-antropologica del giudicabile, allora apparisce immediatamente necessaria un' organizzazione del carcere preventivo, come di istituto di osservazione, senza diminuzione alcuna della personalità, con separazione assoluta dell'un giudicabile dall'altro, con trattamento come di famiglia (provvedibile anche direttamente dalla famiglia), tutto estraneo alle pene, e diretto da periti di polizia scientifica, psichiatria e discipline penitenziarie.

---

(1) Cfr. CARRARA, *Opuscoli*, II, pag. 495.

575. Più propriamente detti e importanti sono gli istituti detentivi che seguono alla condanna e sono dalla condanna determinati. Ultimo tra essi in ordine di tempo, ma primo quanto a specifica ed esatta corrispondenza tra la natura dell'anormalità giuridica individuale e il trattamento applicatole, tra la genesi e la terapia del delitto, è il **manicomio criminale.**

È necessario però riconoscere che non da questo concetto ne derivò l'adozione pratica e la diffusione. Quando cinquant'anni fa Broadmoor segnava gli inizi per l'Inghilterra, e oggi ancora che in Italia Montelupo, Aversa, Reggio più non bastano, e s'aggiunge Barcellona, Pozzo di Gotto, e ce ne vorranno degli altri, si continua energicamente a negare che il manicomio possa rientrare nella disciplina penitenziaria, come uno dei mezzi penali.

E poichè noi teniamo più alla sostanza delle cose che non alla forma, potremmo anche lasciar correre, e non ripetere quanto ci è parso di dimostrare con evidenza difficilmente confutabile nella seconda parte del nostro lavoro. Purchè però non se ne perpetuino in conseguenza certi errori e certi effetti malefici, cui invece la nostra teorica rende impossibile.

576. E prima di tutto non si dovrebbero più concepire come perfettamente opposti il trattamento manicomiale e il carcerario, se anzi ormai per l'uno si riconosce che non deve avere la sofferenza come fine, ma tutt'al più come mezzo, e se l'altro è prevalentemente morale (e non tutto doccie, o tutto chimica — mezzi che del resto vanno facendo capolino anche nelle carceri), e va giovandosi pur esso del lavoro, specie di quello all'aperto — così che anche nella pratica, e non nella sola nostra teorica, appare trattarsi di semplici gradazioni.

Poi importa che con quella messa a disposizione del governo, con quella forma pilatesca di rinvio dal potere giudiziario all'amministrativo, non si continui a permettere che proprio per l'esistenza di anomalie interiori causatrici del delitto passato, che dicono sicura la recidiva, si proclamino irresponsabili e si rilascino senz'altro liberi, individui, i quali necessariamente, e così più presto che mai, rinnovano terribili crimini. Importa che non si disconoscano certe forme di pazzia, cui il giudice profano manda in carcere, ottenendo così soltanto di acuirle, provocarne esplosioni violente, e compromettere forse per sempre la guarigione; e che non si creda di aver assolto bene il proprio dovere colpendo di gravissime e tormentose condanne quei delitti

per brutale malvagità, nei quali la mancanza del motivo esterno dovrebbe invece indurre alla ricerca di qualche singolare anomalia interna.

577. Importa ancora e sopratutto che l'organizzazione dei manicomi criminali si differenzi da quella degli ordinari, per una somma di esigenze superflue in questi, essenziali in quelli; le quali riguardano specialmente il momento della liberazione. Non può permettersi cioè che questa avvenga per gli stessi fatti, anche transitori, che la determinano in una comune casa di cura, ma occorre una ulteriore e più precisa garanzia, una quasi assoluta improbabilità, che con la rimessione nell'ambiente sociale abbiano mai a risorgere quelle alterazioni mentali, quelle deficienze, delle quali il passato ha dimostrato lo stretto legame con l'eccesso delittuoso, e quindi la recidiva.

Or ciò, che sarebbe arbitrario da parte dell'amministrazione e sopraffattore dei diritti individuali, può essere solo giustificato dall'intervento e dalla richiesta del potere giudiziario, cui è dato di prenderne causa sufficiente e necessaria dalla commissione delittuosa. Ed è per ciò anche, oltre che per i vantaggi generali della selezione, della specializzazione degli istituti, che noi affermiamo spettare allo Stato tutto quanto è dei manicomi criminali, non già alle Provincie o ai Consorzi provinciali, come altri propone (1), e naturalmente via via che i mezzi economici permettono di mirare a qualcosa più delle sezioni speciali nei manicomi comuni, non sempre bene curate e dirette conforme la loro specifica natura.

578. I pericoli, cui così si vuole e la teorica della responsabilità sociale riesce senz'altro a eliminare, sarebbero però, nei riguardi dei criminali pazzi non così gravi ed estesi, da farci preferire la soddisfazione tutta ideale di tener fede a un principio teorico, ai vantaggi reali di una conciliazione, anche transitoria, e di concessioni pratiche, anche in via amministrativa. Perchè nelle forme classiche di alienazione mentale, imponenti già di per se stesse, per la evidenza della loro natura e decorso clinico, trattamenti e riguardi solleciti, rigidi e continui, i

(1) Cfr. A. Saccozzi, *Sui prosciolti*, in « Riv. disc. carc. », 1909, p. 141. E vorremmo anche che le statistiche penali e penitenziarie tenessero conto maggiore della pazzia nei criminali, ciò che del resto rientra nella nostra più lata esigenza di indagine e registrazione, delle più importanti note antropologiche di tutti i delinquenti.

risultati di quelle pratiche attuazioni vanno sempre meno differendo da quelli cui noi aspiriamo.

Ma gli stessi pericoli si fanno poi gravi assai in quell'infinità di minori anomalie, che rendono — come diceva Barboux, e nella pretesa opposizione tra i due istituti — gli individui abbastanza pazzi per sottrarli alla prigione, e nel tempo stesso abbastanza saggi da sottrarli al manicomio, e che — come noi vedemmo — riempiono buona parte dei quadri della recidiva.

579. Per esse la pratica ha ormai accolto: **asili di bevitori, di degenerati, epilettici, nervosi, case di custodia, ricoveri, case di lavoro per oziosi e vagabondi,** e altri simili istituti. Notevoli quelli di Warwick, Aylesbury, Brentry e altri in Inghilterra; la colonia di Merxplas, le collocazioni in famiglie agricole, e altre colonie ancora, specialmente per alcoolisti, nell'America del Nord e in tutto il Nord e Nord-ovest d'Europa, oltre le case per semiresponsabili, per cui l'Italia va celebrata all'estero, mentre in realtà non hanno altra esistenza che quella scritta nell'art. 47.

La ragione e il modo d'essere di tutti codesti istituti sono per noi assai chiari: poichè in una parte dei delinquenti — e specialmente tra i recidivi, i quali già con la ripetizione stessa del delitto dimostrano di averne in sè medesimi le cause — fattrici specifiche, o almeno preminenti, del delitto si mostrano certe condizioni anormali del loro organismo, o almeno della loro psiche, quali l'abitudine alcoolica, la dipsomania, l'epilessia e le minori forme epilettoidi, l'isteria, l'idiozia, le deficienze mentali, le perversioni sessuali, la pellagra, e tutte l'altre infinite forme d'inversione psichica, di nevrastenia, di degenerazione, ereditaria o acquisita, le quali determinano l'inattitudine dell'individuo alla vita sociale metodicamente onesta e laboriosa, la sua impulsività e gli eccessi di reazione a ordinarie circostanze inadeguate — la generica reazione penale detentiva del delinquente (poichè le pene non detentive a nulla in questi casi servirebbero) assume un contenuto specifico corrispondente, atto a combattere, fin dove è possibile, quella particolare inclinazione del fattore permanente, che è la causa principale del delitto nell'individuo.

E la detenzione deve per logica necessità (altrimenti sarebbe vano applicarla con quei caratteri singolari) durare insino a quando si ritenga vinta questa anormale tendenza, o almeno ridotta a tale, anche

magari per altre mutazioni d'altronde sopravvenute, d'età, d'ambiente economico, ecc., da togliere la probabilità ch'essa, nel conflitto delle normali circostanze sociali, meni alla recidiva.

580. Per i classici invece, per i giuristi, per i legislatori, del Continente in particolar modo, cui la necessità pratica ha imposto, sia pure ancora in assai parca misura, l'istituzione di questi asili intermedi, l'imbarazzo è assai grande e inevitabili le contraddizioni.

O essi li concepiscono come mezzi penali (1), e siamo perfettamente d'accordo, ma ne restano sacrificate senza rimessione tutte le loro teoriche classiche di proporzione tra reato e pena, di sanzione strettamente giuridica, e non utilitaria o preventiva che in via accessoria.

O li concepiscono — come quasi tutti, da Prins a Stoss, da Conti a Manzini, fanno — come misure amministrative di sicurezza, estranee al diritto penale; ma allora perchè vogliono essi penalisti fissare dei termini minimi e massimi di internamento, da uno a due, a cinque anni? (2). Se si tratta di cura e non di pena, che altro è codesto loro intervento nella delimitazione della durata, se non un arbitrario sconfinamento dalla loro competenza, dettato dalla preoccupazione di non detenere l'individuo per un tempo sproporzionato alla ordinaria piccolezza (3) del reato commesso? Ciò che dovrebbe essere invece, secondo loro, la caratteristica peculiare ed esclusiva della pena; e che, secondo noi e in realtà, non riesce che a porre impacci dannosi (l'abbiamo già visto parlando di Merxplas) allo svolgimento di quella cura, la quale richiede, per sua propria essenza, indeterminatezza di durata, sol conoscibile *a posteriori*, quando sia raggiunto lo scopo.

581. Qualcuno dei suaccennati scrittori ha però non solo riconosciuta la necessità di abbandonare ogni ricordo del reato nella durata dell'internamento negli asili, ma anzi soggiunto che codesta indeterminatezza di durata classificava nettamente gli asili come mezzi curativi e amministrativi, estranei ed opposti ai mezzi penali.

---

(1) Con grande meraviglia trovammo uno dei classici più rigidi, Brusa, aver espresso codesta eretica opinione, riguardo alle case di lavoro per oziosi e vagabondi (*L'ultimo progetto di Cod. pen. olandese*, Bologna, 1878).

(2) Così nella più parte delle legislazioni in materia, nei progetti di Stooss (cfr. anche C. Stooss, *Die Trinkerheilanstalten im Dienste der Kp.*, in « Revue pénale suisse », 1901, p. 317) e nelle proposte di qualche altro scrittore moderno. Tipicamente irrazionale e dannoso il nostro citato art. 47.

(3) Cfr. discorso di Feuilloley, in « Riv. pen. », 1905, p. 217.

Non per questo però, secondo noi, cessano le contraddizioni, e ciò non soltanto per il particolare errore di qualcuno (1) che determina un minimo o un numero fisso di reati per poter procedere all'internamento, tornando così a confondere quelle, che pretendeva tener distinte, condizioni per far luogo alla pena o alla cura. Ma, più in generale, quei penalisti pretendono imporre alla scienza dell'amministrazione, e agli organi preposti alla sanità corporea e mentale dei cittadini, un indirizzo proprio contrario a quello che questi vogliono oggi assumere: così negli Stati che al ricovero nei manicomi diedero da principio lo sviluppo più grande, or si ritiene opportuno di non più ammettervi tutte le minori forme psicopatiche e degenerative, non acute e non esigenti una cura medica intensa, ma di lasciarle libere invece nelle famiglie, e tutt'al più con certe garanzie e riguardi igienici.

Cioè la pratica manicomiale nega, per conto proprio, l'internamento di quella grande massa di anormali, che i penalisti a lor volta negano di poter punire; e di codesto contrasto rischierebbero di godere i terzi, i recidivi, lasciati così in libertà, o meglio il pubblico costretto a subirne senza difesa le offese — se poi argutamente i penalisti non addossassero al potere amministrativo la cura di provvedere con mezzi detentivi, pretestando motivi (commissione di reati), che invece logicamente e unicamente valgono a causare una detenzione penale!

582. Detenzione penale, la quale dovrebbe (come si propone ora in Germania, e altrove si fa già da tempo) ad ogni modo intervenire, se, a parere dei classici, non vi è la irresponsabilità assoluta, ma la semiresponsabilità, quota parte cui il diritto penale non potrebbe logicamente abdicare, riuscendo così a far seguire l'uno all'altro due mezzi, dei quali il primo (la prigione) non può che contribuire ad aggravare quelle anormalità, che poi il secondo (l'asilo) vuol guarire; e manifestando tutto l'ibrido assurdo della teorica classica di fronte alle necessità pratiche attuali!

Ed è appunto in vista di codesto pericolo, e di quell'altro della insufficiente durata, e di un terzo, di cui or diremo, che non possiamo (a differenza di quanto avremmo acconsentito nelle forme classiche di alienazione mentale) accontentarci delle concessioni e transazioni pratiche attuali, ma dobbiamo invece mantenere nella sua integrità

---

(1) Cfr. p. es. MANZINI, *La recidiva*, p. 612.

la teorica della responsabilità sociale, e considerare l'internamento negli asili come mezzo penale, circondato quindi di tutte le garanzie, che la nostra disciplina unica consente.

583. Il terzo pericolo accennato è quello che si continui a considerare l'uso degli asili, delle case di lavoro, come eccezionale e straordinario, e ordinarie invece quelle pene le quali non fanno che inasprire e peggiorare gli stati anormali fattori di delinquenza; — mentre invece oggi è così solo perchè siamo agli inizi di questo nuovo indirizzo.

Chè anzi — considerando che già la maggior parte dei primari è esclusa dalle pene detentive, e che d'altro canto nella maggior parte dei recidivi si ritrovano quelle tare determinanti l'anormalità dell'individuo, e sempre più col tempo se ne saprà ritrovare in correlazione causale col reato — è proprio a quegli istituti riservato il maggior avvenire nel diritto penale, e colla maggiore speranza di buone vittorie contro la recidiva, dacchè vi sarà corrispondenza specifica, adeguata e utile, tra la causa intima del delitto e il mezzo terapeutico da applicare.

584. Però l'avvicinamento formale dei così detti istituti di cura ai mezzi detentivi più comunemente detti, la loro integrazione sotto la stessa unica disciplina penale, e il conseguente miglior indirizzo lontano dai pericoli accennati, non possiamo crederli ottenibili (la realtà non è mai così) mediante il trionfo in un dato momento delle nuove sulle antiche teorie. Ma appunto, da una parte, codesta sempre maggiore estensione di categorie di delinquenti, ch'or si vogliono sottratte al diritto penale (minorenni, condannati condizionalmente, pazzi, anormali, alcoolisti, oziosi, incorreggibili, ecc.), riducendo questo a poco a poco una larva, dovrà riunir quelle attorno a un nuovo nucleo scientifico e pratico, che sostituirà ed equivarrà in fondo all'antico. O piuttosto, dall'opposta parte, sarà l'avvicinamento sostanziale agli odierni istituti di cura, delle comuni pene detentive, cioè la trasformazione graduale del contenuto di queste, del trattamento fattovi al delinquente in un analogo a quelli, che riopererà la fusione.

585. Infatti quale può e deve ormai essere oggi **il regime carcerario ordinario?**

Anche qui naturalmente lo scopo determina i mezzi. Ora scopo della pena in genere dicemmo quello di combattere la causa del delitto permanente nell'individuo; ma, trattando della classificazione dei delinquenti, abbiamo dovuto confessare che solo per una parte dei delinquenti è

possibile porre in rilievo una causa specifica, e sono quelli cui s'addicono i mezzi detentivi più sopra descritti; mentre per la rimanente parte — la quale pure con la recidiva dimostra una persistente tendenza intima al delitto, contro cui non valsero quindi le pene non detentive utili al più dei primari — questa tendenza intima non è ben nota nella sua essenza, e ne consegue solo applicabile un trattamento genericamente morale e disciplinare.

586. Or codesta disciplina morale è anche dei manicomi, e più specialmente fondamentale negli asili e altri simili istituti; e la differenza può ormai solo rintracciarsi nell'antigienicità, nel non adattamento alle fisiche e morali deficienze e alterazioni degli individui, e in molte particolari sofferenze e privazioni, del carcere.

Ma son codesti appunto i caratteri che il carcere dovebbe, secondo noi, cessare di avere. Riconosciamo evidente che la bruttezza, la insalubrità delle prigioni, la insufficienza e la cattiva qualità del cibo assegnato ai delinquenti, fanno soffrire costoro; ma, oltre che ciò neppure riesce ad attuare il principio della pena-male, perchè vi sarà sempre una parte di delinquenti avvezza peggio o quasi nella vita libera, d'altro canto, dal punto di vista nostro, così non si riesce in genere che ad irritare e peggiorare gli individui, a rafforzare in essi gli spiriti ribelli alla disciplina sociale, a rendere inattuabile ogni sano tentativo di emenda.

E che dire poi di tutti quegli altri minori mezzi di tortura, degli attuali penitenziari? della tramoggia, che pretende separare dal mondo il delinquente, mentre gliene lascia pervenire tutti i rumori, forse più attiranti e cattivamente suaditori, senza la visione e la distrazione della luce? della restrizione dei permessi di scrivere alle proprie famiglie, inutile e indifferente ai peggiori delinquenti, grave e dannosa ai migliori, che vi potrebbero ritrovare un mezzo di conforto, di elevamento morale? Che dire della voluta trasformazione dell'individuo in un numero, malamente rasato, e vestito di un panno e di una foggia ridicoli, come se questo potesse in alcun modo beneficamente influire sull'animo del delinquente, e non fosse avvilente e mortificante per i migliori, e allegramente indifferente per i peggiori recidivi?

587. Nè basta, perchè tali privazioni rinfocolano le antiche già frequenti malattie fisiche, o ne sollecitano di nuove: in prima linea, e diffusissime, la tubercolosi, e le malattie viscerali, che finiscono per rendere più che mai inadatto il delinquente al lavoro e alla vita sociale, e

che, dentro le mura stesse della prigione, lo fanno più cattivo, più intollerante di disciplina, sempre malcontento e fomentatore di disordini.

Le amministrazioni carcerarie hanno anzi dovuto riconoscere la necessità di isolare questi ammalati, e altri affetti di malattie croniche, di adattare per essi — oltre le infermerie di ogni prigione — speciali stabilimenti di cura, con trattamento utilmente igienico (che ormai più non differisce da quello degli asili, sebbene qui si tratti di individui classificati tra gli interamente responsabili). Dappertutto ormai cominciano a diffondersi codesti sanatori; e anche in Italia quelli di Nisida e Pianosa per esempio, non sono più sufficienti, pur di fronte ai criteri restrittivi odierni, e si dovranno moltiplicare.

Or, se per il male già sviluppato e reso forse incurabile (1), lo Stato ritiene suo dovere di intervenire, di spendere, di commutare in mite e benefico il trattamento carcerario, come potrà d'altronde continuare a trattare, presso la stessa categoria di individui, gli inizi dello stesso male o addirittura i sani, in modo da renderne inevitabile il deperimento, l'ingangrenimento?

588. Eppure qualcuno ha pensato di ridurre tutta a quelle restrizioni, a quegli **inasprimenti di trattamento,** la pena della recidiva (2); e così come al semplice reato si vuol far corrispondere una intensità di male che diremo a, allo stesso reato in recidiva se ne dovrà applicare una $a + {}^1/_5\, a$ oppure $a + {}^1/_3\, a$!

Certo quest'è una razionale deduzione dal concetto espiatorio di pena; e quindi ci meravigliano piuttosto quei classici che a codeste proporzioni ed equazioni non aderiscono — a meno che non sia per quell'assoluta motivazione del Congresso di Bruxelles, che voleva la pena afflittiva al massimo possibile fin dalla prima volta; dimenticando

---

(1) Il dott. R. Passini, direttore del sanatorio di Pianosa, ci espone veramente degli ottimi risultati di cura (*Il primo anno di esercizio di sanatorio criminale di Pianosa*, in « Riv. disc. carc. », 1908, p. 393). Non ne dubitiamo, ma ci piacerebbe sapere anche quanti furono i miglioramenti apparenti, e i delinquenti che, dopo il breve soggiorno in sanatorio, ritornando al carcere o alla vita libera, stettero peggio che mai.

(2) Così P. F. Aschrott, *Zur Reform des deutschen Strafen und. GfW.*, in « Liszt's Z. », 1888, p. 7; Manzini, *Op. cit.*, p. 481; e J. Bailly, A. Laguesse, Veillier, e pochi altri penitenziaristi del Congr. di Bruxelles del 1900.

però di determinare codesto limite di possibilità, e di ricordare quanto sarebbe vario da individuo a individuo, e quindi anche da primario a recidivo!

589. Ma per conto nostro noi ci opponiamo alla proposta d'inasprimento di pena per i recidivi, già per tutto quanto si disse in generale contro la pena a scopo di male, e in particolare accennammo contro quelle particolari dannose sofferenze da infliggere; e poi ancora perchè l'inasprimento necessariamente limitato, trattandosi di semplici gradazioni dolorifiche, è già più che assorbito dalla sempre maggior consuetudine del carcere nel recidivo, e quindi in realtà non risentito e neppure intimidente.

Tutt'al più codesti inasprimenti (e comprendiamo tra essi, benchè con qualche repugnanza forse ingiustificata, anche quelle pene corporali, di cui pur recentemente qualcuno (1) si faceva paladino) cui l'abitudine neutralizzerebbe, possono essere accolti come mezzi eccezionali e transitori, della disciplina interna del carcere (2), per mancanze in questo commesse, ribellioni e altro; togliendo però subito e del tutto dai regolamenti carcerari quella rigidità di corrispondenza tra date infrazioni e date punizioni disciplinari (3), che nella massima parte dei casi può essere insufficiente o esuberante, e quindi dannosa, in confronto delle circostanze pratiche sempre diverse, dei castighi già subìti, della salute fisica, delle abitudini nella vita libera, ecc.

590. Qualcuno ha poi fatta la particolare proposizione di applicare ai recidivi **la cella** (4).

---

(1) S. Longhi, *Sul sistema di governo dei detenuti indisciplinati*, in « Riv. disc. carc. », 1908, p. 281.

(2) Così anche Wahlberg, *Die Individualisierung*, p. 148. E oltre quasi tutti i moderni, tra i penalisti più vecchi furono recisamente avversi all'inasprimento: Fuesslin, Schlatter, Diez, Roeder, e altri citati da Pessina, *Del sistema penale*, in « Riv. disc. carc. », 1876, p. 166.

(3) Così anche L. Morvillo, in « Riv. disc. carc. », 1908, p. 498.

(4) Non molto esplicito è in materia il parere dei moderni giuristi, i quali son piuttosto disposti a sollevare una loro eccezione d'incompetenza! In pratica però sembra che la cella per i peggiori delinquenti sia un canone acquisito, se Giolitti se ne faceva un merito nella discussione alla Camera il 4 marzo 1908. Tra i penitenziaristi troviamo Laurent, propugnatore

È inutile ripetere quanto si può a codesta proposta analogamente rimproverare, in linea di principio, o, per meglio dire, dal punto di vista della teoria che l'ha inspirata; consideriamone piuttosto l'opportunità, l'utilità pratica.

Or se l'effetto migliore della cella è quello di isolare il delinquente, di preservarlo dal contatto corrompitore dei peggiori, e se si vuole che essa serva a far ripiegare su se stesso il prigioniero e pentirsi — è evidente che ciò non può avvenire ed essere utile che proprio per i migliori delinquenti, e più precisamente per coloro i quali non hanno già subìte anteriormente pene detentive, e che commisero il delitto, sia pur grave, più per un impulso momentaneo che per una permanente e maliziosa tendenza, e che infine chiedono essi stessi, come un favore, la segregazione cellulare. E in ciò godiamo trovarci quasi d'accordo, con Tarde, con Prins, con Aschaffenburg, e altri positivisti, che più recentemente espressero il loro parere sulla questione del regime in comune e separato, dal punto di vista razionale e di pratico adattamento alle diverse categorie di delinquenti, non da quello antico, che tenne inutilmente divisi in due campi del tutto avversi i penitenziaristi europei di mezzo secolo fa.

591. Aggiungiamo che, come ben diceva Suringar, la cella (e non solo la cella, ma anche ogni altro regime) è come una bottiglia, il cui contenuto può essere delle qualità più opposte. E quando la segregazione cellulare significhi, come attualmente, non solo separazione dai peggiori, ma anche impedimento d'ogni contatto con i buoni, quando le commissioni di sorveglianza e visitatrici non compiano il loro dovere, quando il detenuto vi sia abbandonato dal giudice incurante dell'esecuzione della pena da lui decretata e dal direttore del carcere tutto assorbito dalle cure amministrative e concedente qualche rarissima udienza a quei più vecchi abituali inquilini, che conoscono le vie maliziose, e di cui continui e ingiustificati spesso sono i reclami e le lagnanze (1) — allora la cella non può essere che *a priori* e per tutti,

---

della cella per gli abituali; e strenui sostenitori della cella in genere: Wahlberg, Joly, Roeder e ultimamente E. CHAUTEMPS. *La faillite de la transportation*, in « Revue Bleue » 1908, p. 744.

(1) Che i Consigli di sorveglianza agiscano assai fiaccamente, che le Commissioni visitatrici tutte insieme non arrivino a fare 100 visite all'anno, che i direttori non vedano il condannato che 1 o 2 volte all'anno, ce lo attesta la stessa *Statistica delle carceri* del 1902-03, e del 1904-07.

dannosa preparatrice di nuove recidive. Peggio ancora poi se essa dura per molti anni, in modo da incretinire il prigioniero, e se costringe all'ozio o a quei lavori senza scopo che or formano il diletto dei nostri penitenziari — rendendo più che mai inadatto il delinquente a ritornare alla vita sociale libera.

È dunque un'applicazione breve, non isolante dagli onesti, dalle autorità, e dai sorveglianti, ristretta a poche categorie di delinquenti, e purchè anche questi siano individualmente adatti a tale regime, — quella che si può sollecitare per la cella. Del resto per tutti i delinquenti e per tutto il tempo di loro detenzione, essa sarebbe necessaria e utile solo di notte ; e se anche qui la gravezza della spesa — sebbene diminuito grandemente per noi il numero dei detenuti — forse per buon tempo ancora si opponga, si dovrà però almeno ricorrere ai cubicoli, alle tende separative.

592. Di giorno, e per i rimanenti recidivi, cui non si applichi qualcuno dei suaccennati mezzi detentivi specifici, la detenzione normale non può svolgersi che in comune ; e accanto ad altri elementi variabili per le singole categorie e i singoli individui, un elemento diviene generale ed essenziale della disciplina, della vita carceraria : **il lavoro.**

Mezzo buono e generico di disciplina e di correzione, in quanto s'adatta tanto ai delinquenti impulsivi, eccitabili, in lotta attiva e voluta talora intelligentemente contro la società, quanto agli altri, apati o deboli, incapaci nella concorrenza per la vita, facili alle tentazioni, oziosi e parassiti ; tanto agli antimorali, quanto agli amorali, i quali coincidono in parte col tipo psichico descritto dagli antropologi, del delinquente-nato e del delinquente per abitudine acquisita. Per i primi il lavoro diuturno, metodico, può riuscire a raffrenarne le esuberanze, a incanalarne le energie entro una regola rigida, trasformandole da delittuose in sociali ; per i secondi esso può creare un'abitudine nuova, facilmente imposta dapprima per la non resistenza dal carattere, e poi a poco a poco essa stessa rinvigorente l'individualità, così come già si tenta negli asili per quegli oziosi e vagabondi, coi quali una gran parte dei piccoli delinquenti contro la proprietà vedemmo avere tante note in comune.

593. Mezzo di vita abbiamo pur detto il lavoro per i detenuti, anche perchè solo così può riuscire mezzo di emenda. Se infatti altri-

menti esso venga direttamente imposto come mezzo di dolore (come quasi tutti sembrano volere, da Mittelstädt a Sergi, a Manzini), non solo il delinquente cercherà sempre di ribellarsi, di sottrarsi a esso, ma si rafforzerà in lui quella concezione di vita ripugnante dal lavoro, alla quale proprio si deve la maggior parte delle recidive.

E invece più semplicemente: ogni uomo deve vivere, e quindi nutrirsi e ripararsi, e quindi procurarsene il modo; e non è nemmeno pensabile che proprio coloro i quali hanno danneggiato la società, debbano godere il privilegio di esimersi da quella necessità, e proprio gli onesti debbano, come gli attuali aberranti sistemi consentono, mantenerli e provvederli di vitto e di alloggio. Ma siccome anzi la maggior parte dei delinquenti in libertà vissero non coi migliori metodi e ripieghi, così ora nel carcere viene loro con maggior rigidezza dato come unico mezzo di vita, il lavoro.

Il quale è così dunque giustificato, necessario e utile. Utile anche economicamente allo Stato, che risparmiando prima di tutto mediante la più larga applicazione delle pene non detentive, e poi facendosi rifondere sul lavoro dei detenuti le spese per il loro materiale mantenimento, potrà devolvere, anche nelle presenti strettezze, una quantità assai maggiore di fondi al personale e ad altri accessori del trattamento carcerario, ora in assai cattive condizioni.

594. Sono però tutt'altro che lievi le difficoltà dell'organizzazione pratica del lavoro nei penitenziari; e dipendono sia dalla qualità degli individui, sia dall'ambiente.

Una buona parte dei primi, e tanto più quanto maggiore è il numero delle recidive, l'abbiamo vista in libertà passare d'una in altra specie di lavori, da questo a quell'imprenditore, senza mai fermarsi in alcuno o raggiungervi una maggiore abilità tecnica; quindi, almeno nel primo tempo, non è possibile applicarli che a lavori generici e più semplici, specialmente per esempio come manovali nelle costruzioni di nuovi penitenziari, o adibirli a minori servizi particolari delle case di pena. Oppure meglio bisognerebbe cominciare a impartir loro una specifica istruzione professionale; ciò che, se si fa e riesce bene presso i minorenni, non è altrettanto facile per gli adulti, le cui facoltà per se stesse deficienti si sono ormai anche arrugginite.

L'Inghilterra è sembrata risolvere per il meglio il problema, promovendo e attuando — a imitazione dei grandi imperi dell'antichità — una serie grandiosa di opere, dai *docks* di Chatam e di Porthsmouth,

alle fortificazioni delle sue isole e coste ; e il Nord America la segue e ormai la sorpassa; restandone dimostrata la possibilità di effettuare per mezzo dei delinquenti anche lavori (come quello tipico della rettificazione del corso della Drava, eseguito nell'inverno 1892-03 in Austria) altrimenti quasi impossibili con la mano d'opera libera.

595. È però in vista di quel carattere differenziale degli adulti, che importerebbe molto dare ad essi, fin dove è possibile e se l'avevano, il modo di conservare l'antica abituale professione. Non quindi quegli inutili e avvilenti lavori di paglia e di trucciolo, che, resi i primi onori all'ozio, or dominano nelle nostre carceri; ma è necessario l'impianto di officine, di laboratori veri e propri, per i falegnami, per i fabbri e meccanici, per i calzolai, per i sarti, ecc., che numerosi delinquono ; e come s'è già fatto a *Regina Coeli* colla tipografia della *Gazzetta Ufficiale* e con esito felice.

I misoneisti hanno però trovato un pretesto assai specioso per non farne nulla : il pericolo di concorrenza al lavoro libero. — Ma è chiaro che, posta la nostra razionale giustificazione del lavoro carcerario e le conseguenti modalità e retribuzioni, e ricordato il solito argomento che altrimenti ad ogni modo starebbe a carico degli onesti il mantenimento dei detenuti, ogni pretesto per la propria inerzia viene a mancare (1).

Senza dire poi che vi sono lavori nei quali il danno della concorrenza si riduce al minimo : ed è fra questi la cultura delle terre, specialmente se finora incolte o da bonificare.

596. Or da questo lato l'Italia ha segnata dinanzi a sè la via più sicura e in più modi utilissima.

La metà dei detenuti nei nostri stabilimenti penali proviene dall'agricoltura, ed è già, per quanto sopra dicemmo, assai dannoso che i $^5/_6$ di essi vengano ora costretti a lavori sedentari, e dentro le chiuse mura dei reclusori. Poi il lavoro all'aperto è per tutti massimamente igienico, tanto è vero che se ne allarga l'uso anche agli istituti di cura ; e infine come l'aria libera e il sole uccidono i bacilli dei mali fisici, sembrano anche utilmente combattere i mali morali, rompere il contatto corruttore, distogliere il delinquente dall'ossessione della clausura, e aprirgli l'animo ad altri più larghi pensieri e speranze.

---

(1) Altre argomentazioni vedi ultimamente riassunte da E. Cassini, *Industrie carcerarie e industrie libere*, in « Riv. disc. carc. », 1909, p. 160.

597. Le *colonie penitenziarie agricole* hanno però anche trovato degli oppositori, e le più aspre censure furono forse quelle riassunte da Ortolan: « Voi dunque volete che niente sia rispettato nel lavoro? che niente di repressivo sussista nella pena? e ritirate ogni protezione dalla società e desiderate che commettere il male sia il mezzo di assicurarsi una tale esistenza? » (1). — Ma veramente ci sembra che il miglior modo di rispettare il lavoro sia l'impor questo e non l'ozio, come mezzo normale di vita; e che la colonia agricola sappia ottenere i già accennati vantaggi senza che la repressione e la protezione sociale vengano meno, dacchè per queste è ormai sufficiente che al delinquente venga tolta la libertà di locomozione, e sia isolato dalla società degli onesti, fin che non appaia emendato.

Nè ci affliggono i timori di Zanardelli e di Lucchini, che ne venga messo a soqquadro il Codice, o quelli di Manzini e di Franchi (2), che pongono una cura meticolosa nell'escludere le colonie agricole dagli istituti penali, e le definiscono provvedimenti amministrativi, o istituti intermedi (penali o no?). — Codeste preoccupazioni provengono evidentemente e sempre dalla non confessata concezione della pena-male, poichè del resto tutti i requisiti della pena non mancano. Più ancora possiamo dire che non è certo nostro intento di usare ai condannati un trattamento di favore, in confronto dei molti operai onesti, i quali tanto stentano a trovarsi lavoro — se non a quella semplice coltivazione dei campi, la quale, con l'adozione delle macchine, non è più sufficiente ad occupare tutte le braccia dei nostri contadini, ma al dissodamento delle terre vergini, alla bonificazione delle terre malariche e incolte, noi vogliamo applicati i delinquenti.

598. E qui ancora per l'Italia l'opportunità e i vantaggi sono preminenti. Basta ricordare che nella sola Sardegna vi sono oltre 250.000 ettari di terreno incolto, e dei 200.000 dell'agro romano un terzo è bonificabile, senza contare poi ancora la maremma e le paludi pontine. L'opera grandiosa che queste terre attendono per darne tanta nuova prosperità, non può essere certo compiuta nè iniziata dai privati, i quali non possono anticipare i grandi capitali necessari nel primo

---

(1) Ortolan, *Elementi di diritto penale*, parte I, cap. VI, sez. V.

(2) Cfr. Lucchini, « Riv. penale », 1901, p. 150; Manzini, *La recidiva*, p. 569; B. Franchi, *La dottrina e l'esecuz. delle pene*, in « Scuola posit. », 1906, p. 392.

tempo ; e per ciò occorre sopratutto insistere per aver l'opera dello Stato, anche se ora scoraggi vedere il nostro Parlamento lasciar cadere nel nulla qualche buon progetto.

599. L'idea poi di servirsi all'uopo dei delinquenti non è nuova ; che già nei secoli scorsi il governo pontificio tentò qualcosa di simile presso Terracina, alla Galeotta ; e all'estero si possono ricordare le colonie bavaresi, le russe, le côrse di disputata memoria. Sotto il nuovo regime italiano, parve aver felice riuscita la colonia delle Tre Fontane presso S. Paolo di Roma, ma poi, malgrado le difese valide di Beltrani-Scalia, essa fu, non si sa perchè, abbandonata.

Continuano invece tuttora le colonie sarde ; ch'ebbero inizio nel 1875 al Salto di Castiadas con 100 condannati diretti da Cardan, e poi si diffusero a Cuguttu, Sarcidano, San Bartolomeo, Bitti Onani, all'isola dell'Asinara ecc., occupando quasi 2000 condannati su 20.000 ettari di terreno, dei quali parecchi già bonificati, e soddisfacentemente (1), sia dal lato finanziario e morale, sia anche dall'igienico, poichè, con le nuove armi della medicina preventiva, la malaria vi potè mietere assai meno vittime che non la tisi e le altre malattie in molti nostri reclusori continentali.

Tanto che il governo fece approvare nel 1904 una legge per allargare, malgrado i timori dei puristi, la facoltà di destinazione di condannati alle colonie agricole ; e se tal legge resta inapplicata si deve alla trascuranza del lato più importante della questione, e cioè del finanziario per l'espropriazione dei terreni incolti.

Ad ogni modo la via è aperta, la mèta luminosa ; nè può quindi troppo tardare il tempo in cui alla moltiplicata attività e capacità del lavoro libero saranno via via aperti nuovi e più fecondi campi, proprio per opera di coloro che all'attività sociale sembrano voler contrastare.

600. Col loro lavoro i detenuti pagheranno quindi allo Stato le spese per l'alloggio e il vitto, cui potranno aver tanto migliore quanto più attivi, volonterosi e attenti ; e potranno ulteriormente anche otte-

---

(1) Per queste e altre maggiori notizie cfr. i numerosi articoli di M. Beltrani-Scalia, G. Berardi, G. Cusmano nella « Rivista di discipline carcerarie », degli ultimi dieci anni, e anche del 1879-1880 ; e cenni di C. Ruata, ibid., 1908, p. 218, e di A. Mathieu e P. Romby su *Le campagne antimalariche nel Castiadas*, ibid., 1909, p. 252.

nere qualche speciale favore o divertimento, o accumulare un piccolo peculio utilissimo al momento della liberazione.

Da parte propria lo Stato, oltre il lavoro, dovrà fornire ai delinquenti una serie di cure morali. E in prima linea l'istruzione, a proposito della quale significantemente Marro ne attesta che, mentre in cella e a passeggio massimo è il numero dei delitti e infrazioni dei detenuti, minimo è invece al lavoro e in iscuola ; e una biblioteca di libri scelti con moderni criteri, e non già infarciti di noiosissimi assiomi morali continuamente richiamanti l'individuo al suo misero stato, potrà pure giovare e porgere svago e conforto nelle ore libere (1). Anche l'istruzione religiosa potrà utilmente soccorrere presso coloro che vi si dimostreranno disposti, senza arrivare però alle pericolose esagerazioni di quelli che addirittura domandano una classificazione dei delinquenti in base ad essa (2).

601. Ben più necessaria è invece la divisione dei delinquenti urbani e rurali, quale automaticamente si opererà per l'assegnazione del lavoro ; e poi secondo il grado di temibilità, la buona condotta, e speranze di emenda, la prossimità della liberazione, via via concedendo sempre maggiori agi, e minori restrizioni alla libertà personale, che non sieno quelle strettamente necessarie a garanzia della società.

Poi importante sarà, come abbiam detto, la cura fisica del delinquente. I medici del carcere, che potranno eventualmente e contemporaneamente servire come periti nel periodo istruttorio e processuale, avranno una larghissima facoltà. Sebbene nel regime comune non sieno compresi tutti quei delinquenti, nei quali una specifica causa organica si collega al delitto, però ugualmente abbondano le deficienze e alterazioni, le quali in qualunque momento, sia in vista della disciplina interna, sia per scopi ulteriori di emenda, possono richiedere variazioni di regime, concessioni e restrizioni particolari ; e l'uno stabilimento potrà per esempio essere indicato come più adatto dell'altro, sia in genere, sia per speciali trattamenti terapeutici.

602. Poichè giova avvertire e ripetere che noi non trattengono le singolari fisime di coloro, i quali s'affrettano ad affermare che la reci-

---

(1) Cfr. G. Bernabò-Silorata, *Biblioteche carcerarie e biblioteche dei riformatori*, in « Riv. disc. carc. », 1909, p. 28.

(2) Cfr. una lettera di P. Landi, cappellano delle carceri, in « Riv. disc. carc. », 1908.

diva non è elemento sufficiente a mutazione di regime, ma solo l'entità oggettiva del reato, la quale, non cambiando presso il recidivo, impone assolutamente di non cambiare specie di pena (1).

Noi dichiariamo di non comprendere altrimenti che come un dogma irrazionale tale norma ; mentre opportuno ci sembra soltanto adattare quandochessia utilmente alla natura del delinquente (la quale può anche solo al secondo o al terzo delitto, o in corso di pena, rivelare la sua specifica essenza) il trattamento penale.

603. E aggiungiamo infine che forse non tanto importano queste e altre minori variazioni formali, quanto e sopratutto la qualità del personale, e i suoi modi nel contatto quotidiano con ogni singolo delinquente. Poichè questo è veramente il punto fondamentale dell'invocata riforma, e sarà tutto vano se di qui non s'incomincia, e se quello che già si accetta pei riformatori non si estende anche agli ordinari stabilimenti penali.

Oggi il guardiano, il sorvegliante e fin il direttore, appaiono agli occhi del delinquente come aguzzini, contro i quali, se potesse impunemente, ogni rappresaglia gli sembrerebbe giusta. Domani invece, aumentatone il numero, fattane un'accurata scelta tra i più adatti e forniti di nozioni psichiatriche e psicologiche, e mediante un aumento di stipendi adeguato all'altezza e alla difficoltà della missione, diverranno gli strumenti migliori della riforma del delinquente, gli esecutori non solamente materiali, ma principalmente morali, della pena, gli integratori di quell'opera ardua, che con la pronuncia della condanna non si compie, ma appena appena si inizia e richiede sempre nuovi accorgimenti e nuova arte presso ogni singola natura di delinquente.

---

(1) Così Chauveau et Hélie, J. Haus, Michel, Rossi, Masucci, Manzini, ecc. Interessanti sono le giustificazioni di Manzini, l'una delle quali (« perchè si presuppone la pena adeguata al reato », p. 477) oltre che mai determinata, è anche smentita dai fatti ; l'altra (« perchè se un malato ricade tre volte vuol dire che la cura fu due volte efficace, e quindi giova ripeterla identica », p. 562) confonde il sintomo col male, chè se appunto il sintomo di un male continua a ripetersi, significa anzi che questo non fu sufficientemente curato.

Cap. V.

Le pene temporanee per i recidivi. Le pene perpetue per gli incorreggibili.

604. Se ci siamo indugiati a tracciare un modesto programma di riforma delle comuni pene detentive, non è che, intendiamoci bene subito, ci illudano grandi speranze di emendare la massa dei delinquenti e di farne dei buoni cittadini. Non si deve mai dimenticare che disponiamo di trattamenti ancora più che altro empirici, da applicare proprio a quei recidivi, che con replicate manifestazioni delittuose si sono addimostrati i più inadatti alla comune vita sociale e i meno correggibili.

E fu anzi questa insufficienza di mezzi a consigliare l'applicazione di pene non detentive a quei primari meno temibili, cui una corta pena detentiva — secondo l'esperienza insegna — fa più male che bene. Poichè se una efficacia diretta possono avere il carcere, il lavoro penitenziario, la colonia agricola, quest'è di creare un minimo di nuove abitudini oneste, o rinsaldarle se deficienti — e quindi piuttosto lungo deve essere il periodo, nel quale l'individuo è sottoposto alla singolare disciplina.

Così quella lunga pena, che la temibilità dei recidivi già di per se stessa genericamente suggeriva e dimostrava giusta, or qui, secondo il solito, si dimostra anche altrimenti utile alla riforma del delinquente; ed è infine più immediatamente e sicuramente utile per isolare il delinquente dalla società, e preservare questa per un maggior tempo dagli assalti dei cattivi.

605. Per ciò, come abbiamo combattute le teoriche classiche ed eclettiche della recidiva, or qui rinnoviamo contro quei lievi aggravamenti nella durata di pena che ne conseguono, i rimproveri di insufficienza, di dannosità, di irrazionalità.

Razionalmente essi sono giustificati solo dalle due contemporanee preoccupazioni di non contraddire al sentimento popolare verso i reci-

divi, e di non rompere la proporzione fissa tra pena e reato; mentre in realtà l'una all'altra contraddice, e tutte le infinite e arbitrarie misure medie di conciliazione (c'è chi propone l'aumento di un sesto, di un terzo, di una metà, di non applicare il minimo, di applicare il massimo, di non oltrepassarlo mai, ecc.) entrambe scontentano.

Poi quel lieve aumento di pena a nulla giova: non a intimidire, se ormai il recidivo ha già scontata una pena quasi eguale, e se, peggio ancora, più lunga, per una certa maggior gravità del delitto precedente; nè a emendare, come del resto gli stessi suoi propositori riconoscono; nè a isolare per un periodo maggiore di quello, che sembra adatto per dare al delinquente un po' di riposo, per preparare nuove combinazioni delittuose con i condetenuti.

E tanto peggio poi ancora se si tratti di recidivi già per la seconda, per la terza, per la quarta volta, ecc., il cui aumento di pena si voglia sempre costretto entro limiti poco discosti dalla comune pena per i primari, come ad esempio nell'art. 81 del nostro Codice.

606. Tanto che quegli stessi, che ancora tali principii sostengono, ormai sono costretti, non so come conciliabilmente (1), a riconoscere necessarie delle progressioni nella lunghezza di pena, per gli stessi delitti in recidiva, da 2 mesi di cella, a 6 mesi di carcere, a 7 anni di servitù penale — come Crofton proponeva già nel 1861 e come ora è già possibile per la legge inglese.

E allora — salvo la fissità arbitraria di codeste cifre — possiamo crederci quasi d'accordo; e applicare ai recidivi le comuni pene detentive per un tempo mai inferiore, per esempio, a un anno, e fino a 5, 10 15 anni, secondo la temibilità del fattore permanente, direttamente significata talvolta dalle stigmati degenerative, o più generalmente dalla gravità del reato in proporzione alle condizioni esterne, dal numero delle recidive, e poi anche dalla condotta del delinquente tra l'uno e l'altro delitto, dalla sua condotta nel carcere, e dagli effetti che le pene anteriormente applicate parvero avere sulla sua individualità immediatamente e a scadenza di tempo.

---

(1) Cfr. le tipiche contraddizioni di GARRAUD, *Traité*, tomo III, p. 63; MANZINI, *La recidiva*, p. 477-487; *Provvedimenti contro la delinquenza abituale in Inghilterra*, in « Riv. pen. », 1904, p. 245; e BRUSA, autore degli *Studi sulla recidiva*, e insieme di una proposta, davanti alla Commissione di revisione del nuovo Codice, di elevare a un minimo di 5 anni la pena del recidivo per la seconda volta!

607. Or supponiamo — astraendo per un momento da tutte quelle altre importantissime circostanze afferenti alla personalità del delinquente e al suo ambiente di vita, le quali possono essere solo volta per volta rilevate e tenute in conto — che sia commessa una nuova frode da un individuo, che fu già da giovane in un riformatorio e poi per rapina scontò un tre anni di carcere; oppure un nuovo furto da un altro individuo, una prima volta condannato a un breve periodo di segregazione cellulare per lesioni di una certa gravità, poi subito a due anni per furto, e poi ancora a quattro o cinque per spendita di monete false, o che altro; o un secondo omicidio; o infine un terzo o quarto delitto di violenza contro la persona, la prima volta espiato con semplice risarcimento, la seconda e terza con qualche anno di carcere. Gli autori di questi reati si dovranno ancora condannare a una pena temporanea, e aggiungerne altrettanti ai tre o quattr'anni già senza frutto passati negli istituti di detenzione?

608. I classici e gli eclettici altrove ricordati rispondono senz'altro di sì; e aggiungono anzi che se per avventura il danno obbiettivo del nuovo delitto dovesse essere più piccolo di quelli anteriormente commessi, anche la nuova pena con tutta probabilità dovrebbe essere più breve delle anteriori. Cioè in realtà si vuol applicare un mezzo penale, che l'anteriore esperienza condanna già come vano, e che la futura rimessione in libertà, mentre permane tutta intera l'anteriore tendenza al delitto, dimostrerà dannoso con la nuova recidiva. E solo qualcuno dei moderni eclettici, di fronte alle serie di venti o trenta condanne di parecchi certificati penali, s'è persuaso ad ammettere l'incorreggibilità, sotto quelle determinate condizioni obbiettive che altrove combattemmo, non solo per la loro irrazionalità, ma anche per i larghi margini che lasciano ai recidivi per commettere ancora quasi impunemente decine di delitti.

Mentre invece per noi, oltre che per le superiori logiche illazioni, l'incorreggibilità è statisticamente dimostrata quasi sicura fin dal quarto o quinto delitto, e infine l'esame antropologico, psichico e storico di tutta la condotta di vita del delinquente, la può indicare al giudizio del magistrato (1) individualmente certa già alla seconda o terza recidiva.

---

(1) Qualcuno richiese per determinare l'incorreggibilità un tribunale speciale, cui partecipi il medico, il direttore del carcere, ecc. (cfr. G. BESSIÈRES,

divi, e di non rompere la proporzione fissa tra pena e reato; mentre in realtà l'una all'altra contraddice, e tutte le infinite e arbitrarie misure medie di conciliazione (c'è chi propone l'aumento di un sesto, di un terzo, di una metà, di non applicare il minimo, di applicare il massimo, di non oltrepassarlo mai, ecc.) entrambe scontentano.

Poi quel lieve aumento di pena a nulla giova: non a intimidire, se ormai il recidivo ha già scontata una pena quasi eguale, e se, peggio ancora, più lunga, per una certa maggior gravità del delitto precedente; nè a emendare, come del resto gli stessi suoi propositori riconoscono; nè a isolare per un periodo maggiore di quello, che sembra adatto per dare al delinquente un po' di riposo, per preparare nuove combinazioni delittuose con i condetenuti.

E tanto peggio poi ancora se si tratti di recidivi già per la seconda, per la terza, per la quarta volta, ecc., il cui aumento di pena si voglia sempre costretto entro limiti poco discosti dalla comune pena per i primari, come ad esempio nell'art. 81 del nostro Codice.

606. Tanto che quegli stessi, che ancora tali principii sostengono, ormai sono costretti, non so come conciliabilmente (1), a riconoscere necessarie delle progressioni nella lunghezza di pena, per gli stessi delitti in recidiva, da 2 mesi di cella, a 6 mesi di carcere, a 7 anni di servitù penale — come Crofton proponeva già nel 1861 e come ora è già possibile per la legge inglese.

E allora — salvo la fissità arbitraria di codeste cifre — possiamo crederci quasi d'accordo; e applicare ai recidivi le comuni pene detentive per un tempo mai inferiore, per esempio, a un anno, e fino a 5, 10 15 anni, secondo la temibilità del fattore permanente, direttamente significata talvolta dalle stigmati degenerative, o più generalmente dalla gravità del reato in proporzione alle condizioni esterne, dal numero delle recidive, e poi anche dalla condotta del delinquente tra l'uno e l'altro delitto, dalla sua condotta nel carcere, e dagli effetti che le pene anteriormente applicate parvero avere sulla sua individualità immediatamente e a scadenza di tempo.

---

(1) Cfr. le tipiche contraddizioni di GARRAUD, *Traité*, tomo III, p. 63; MANZINI, *La recidiva*, p. 477-487; *Provvedimenti contro la delinquenza abituale in Inghilterra*, in « Riv. pen. », 1904, p. 245; e BRUSA, autore degli *Studi sulla recidiva*, e insieme di una proposta, davanti alla Commissione di revisione del nuovo Codice, di elevare a un minimo di 5 anni la pena del recidivo per la seconda volta!

607. Or supponiamo — astraendo per un momento da tutte quelle altre importantissime circostanze afferenti alla personalità del delinquente e al suo ambiente di vita, le quali possono essere solo volta per volta rilevate e tenute in conto — che sia commessa una nuova frode da un individuo, che fu già da giovane in un riformatorio e poi per rapina scontò un tre anni di carcere; oppure un nuovo furto da un altro individuo, una prima volta condannato a un breve periodo di segregazione cellulare per lesioni di una certa gravità, poi subito a due anni per furto, e poi ancora a quattro o cinque per spendita di monete false, o che altro; o un secondo omicidio; o infine un terzo o quarto delitto di violenza contro la persona, la prima volta espiato con semplice risarcimento, la seconda e terza con qualche anno di carcere. Gli autori di questi reati si dovranno ancora condannare a una pena temporanea, e aggiungerne altrettanti ai tre o quattr'anni già senza frutto passati negli istituti di detenzione?

608. I classici e gli eclettici altrove ricordati rispondono senz'altro di sì; e aggiungono anzi che se per avventura il danno obbiettivo del nuovo delitto dovesse essere più piccolo di quelli anteriormente commessi, anche la nuova pena con tutta probabilità dovrebbe essere più breve delle anteriori. Cioè in realtà si vuol applicare un mezzo penale, che l'anteriore esperienza condanna già come vano, e che la futura rimessione in libertà, mentre permane tutta intera l'anteriore tendenza al delitto, dimostrerà dannoso con la nuova recidiva. E solo qualcuno dei moderni eclettici, di fronte alle serie di venti o trenta condanne di parecchi certificati penali, s'è persuaso ad ammettere l'incorreggibilità, sotto quelle determinate condizioni obbiettive che altrove combattemmo, non solo per la loro irrazionalità, ma anche per i larghi margini che lasciano ai recidivi per commettere ancora quasi impunemente decine di delitti.

Mentre invece per noi, oltre che per le superiori logiche illazioni, l'incorreggibilità è statisticamente dimostrata quasi sicura fin dal quarto o quinto delitto, e infine l'esame antropologico, psichico e storico di tutta la condotta di vita del delinquente, la può indicare al giudizio del magistrato (1) individualmente certa già alla seconda o terza recidiva.

---

(1) Qualcuno richiese per determinare l'incorreggibilità un tribunale speciale, cui partecipi il medico, il direttore del carcere, ecc. (cfr. G. BESSIÈRES,

609. Comunque però allora e in qualunque momento si arrivi ad accettare l'incorreggibilità, quale e quanto sarà il mezzo penale da applicarsi — quando d'altronde non sono applicabili quei mezzi specifici, che conseguono a specificità curabile di cause ?

Varie sono le proposte, e ad esse s'aggiunge la già combattuta variante formale, che quel qualsiasi mezzo applicabile qualifica di provvedimento amministrativo, e non già penale. Variante alla quale qui, dal punto di vista dell'organizzazione pratica, obbiettiamo: che manca alla scienza dell'amministrazione ogni criterio (oltre che per giustificarne l'applicazione in contraddittorio con i diritti personali) per determinare il contenuto reale di tale trattamento, la durata di esso e il momento della liberazione. Che se più coscienziosamente di tutti quegli altri, che disdegnosi scrollano dalle loro spalle la briga di darci i particolari pratici delle loro idee, qualcuno, come Stooss, ha voluto dichiarare e precisare codesto regime amministrativo, nessun carattere riuscì ad attribuirgli differenziantesi da quello della pena : vita in comune per un periodo da dieci a venti anni, — isolamento solo per qualche categoria di delinquenti contro il costume, — lavoro, specie agricolo, e variamente adatto all'età e forza fisica (1).

Per noi invece il concetto di pena resta anche qui sempre presente e identico nella sua complessa unità. Sol che, come di più scopi penali sempre qualcuno fallisce di fronte a singole nature di delinquenti, così di fronte agli incorreggibili già *a priori* si presume non raggiungibile nè l'intimidazione, nè l'emenda ; e allora in realtà, dovendo il delinquente rimanere isolato dalla società finchè non si riformi l'antigiuridicità del suo fattore permanente, quello che della pena resta vitale è l'eliminazione ; e alla migliore organizzazione di questa la scienza pensa, e questa il giudice applica.

610. Una vera e propria pena eliminativa speciale per gli incorreggibili potrebbe essere **la pena di morte**.

La loi pénale et les delinquants incorrigibles, Paris, 1899, § 3). Ma — si ripete qui ciò che già per i minorenni — se ciò appare giusto di fronte alla deficienza dell'ordinamento giudiziario attuale, non è però più quando per tutti i giudizi si richiederanno nel magistrato le stesse conoscenze, e lo stesso concorso di periti psichiatri e penitenziaristi.

(1) Cfr. P. G. Dupertuis, *Des régimes répressifs spéciaux appliqués aux récidivistes* : commenti all'art. 44 del progetto Stooss.

Non è certo nostro intento di rinnovare qui l'antica discussione, e di allineare, come si fa, facili statistiche pro e contro, fingendo di non conoscere quelle avversarie ; accenniamo soltanto che in teoria neppure i positivisti la propongono per i minori delinquenti incorreggibili, e Garofalo, che solo ne è aperto sostenitore, non la dissocia mai dalla singolare gravità del reato. In vista della quale unicamente or la si continua ad applicare in qualche Stato, e non senza giustificazione, poichè, come già si è detto, un'azione straordinariamente anormale, non giustificata da straordinaria anomalia di circostanze esterne, significa una grave anomalia individuale e perciò una grande temibilità.

Nè è quindi da avversare la pena di morte — come i classici certo opinerebbero — per la possibilità di fatti, come quello narrato da Benedikt, di giustiziati che solo al coltello anatomico rivelarono le loro gravi anomalie intracerebrali ; poichè è *a priori* probabile la interdipendenza, la coesistenza di queste e delle peggiori tendenze a delinquere.

Ma piuttosto opponiamo che, se gli errori di fatto possono ormai ritenersi impossibili presso i più volte recidivi, possibilissimi sono invece, di fronte al futuro, gli errori diagnostici dell'incorreggibilità. Ed è anche, e sopratutto, una questione di sentimento e di educazione quella che ci fa avversari della pena di morte ; poichè questa ci sembra repugnante all'odierna civiltà, e atta a sminuire l'apprezzamento della vita umana, supremo bene intangibile, e non mai sacrificabile quando con un minor mezzo si può raggiungere un egual fine.

611. Una pena speciale più spesso applicata in pratica agli incorreggibili è **la deportazione**. La quale corrisponde allo scopo di eliminare dalla società nostra gli elementi ad essa inadatti (*exhaurire sentinam urbis*, come ne diceva Cicerone), e si propone inoltre di metterli in un nuovo ambiente più adatto alla loro individualità, in una nuova società, della quale potrebbero divenire elementi eccellenti.

Il primo scopo è naturalmente presto raggiunto. Ma siccome potrebbe essere soddisfatto anche con altri mezzi più semplici e meno costosi, occorrerebbe per compenso che anche il secondo fosse avverabile. Mentre invece in realtà, come ora vedremo per una quantità di circostanze, questo resta quasi sempre allo stato ipotetico, teorico, e ha quindi lo stesso valore di quelle altre critiche avverse e contraddittorie che dànno all'incorreggibilità un significato assoluto per tutto lo spazio,

o che rimproverano alla deportazione or di essere per esempio troppo crudele, or troppo mite e non esemplare (1).

Per fortuna la questione può essere portata tutta su quel terreno sperimentale, sul quale noi crediamo soltanto si possano giudicare i diversi istituti penali, in rapporto alle contingenze del nostro tempo. E i due esperimenti tipici sono quello inglese e quello francese.

612. Verso la fine del secolo XVIII un comandante inglese partiva per l'Australia, allora disabitata, con alcune centinaia di delinquenti, senza uno scopo chiaro oltre quello di sbarazzare la patria da una grave molestia. I primi ostacoli, le prime difficoltà furono assai grandi; ma dopo qualche decina d'anni le colonie eran fiorentissime, e molti degli antichi deportati diventati ricchi possidenti e occupanti cariche pubbliche e fin giudiziarie. Ma allora appunto questi stessi condannati d'un tempo, e i nuovi coloni liberi da ogni parte del Regno Unito accorrenti a sfruttare le ricchezze del nuovo mondo, chiesero che si sospendesse l'invio di altri criminali, perchè obbrobrioso e dannoso per la società civile ormai ivi stabilmente organizzatasi. Nè valse l'aver ristretto nel 1847 la deportazione ai soli liberati condizionalmente, poichè anzi i coloni preferivano dei condannati da poter sfruttare come bestie di lavoro (2); e nel 1867 dovette essere sospeso definitivamente ogni e qualsiasi invio.

Gli uni decantarono su codesti fatti le meraviglie della deportazione (3), deplorarono l'artificiosa agitazione delle colonie contro i deportati (4), ed ebbero a ricordare come però quelle dell'Australia occidentale protestassero contro l'abolizione; gli altri (5) invece ne indussero la prosperità australiana dovuta tutta a cause locali e alla emigrazione libera, cui la coatta non poteva che essere di ostacolo.

613. In Francia nel 1885 veniva approvata con soddisfazione di tutti i cittadini una legge, per la quale si rendeva obbligatoria la deportazione in alcune terre americane, dei recidivi in gravi delitti e dei

---

(1) Cfr. per tutti A. MOSSA, *Sui delinquenti recidivi*, §§ 85-86.

(2) Cfr. BELTRANI-SCALIA, *Il sistema penitenziario inglese*, in « Riv. disc. carc. », 1873.

(3) Abbiamo già visto tra questi, però soltanto per opportunità polemica, fin LUCCHINI e MANZINI.

(4) Cfr. L. VIDAL, « Riv. disc. carc. », 1872.

(5) Cfr. LOMBROSO, III, 468; JOLY, *Le combat contre le crime*, p. 359 e seg.

recidivi per più di sette volte anche in minori delitti ; vent'anni dopo quasi più nessuno in Francia ha parole di lode per quest'esperimento, che si dice del tutto fallito. E ne profittarono i nemici della deportazione, per indurne la inattuabilità e la dannosità in generale del provvedimento.

A torto però, perchè è necessario riconoscere che il fallimento fu per la massima parte dovuto a difetti particolari non intrinseci della deportazione stessa. E in primo luogo furono fissate troppo rigidamente *a priori* le condizioni per far luogo al provvedimento (1), mentre invece sempre si dovrebbe lasciare un maggior arbitrio al giudice in vista delle diverse personalità ; e di qui anche scaturì l'altro inconveniente di mandare alle colonie individui ormai sopraccarichi di condanne (da 11 a 15 in media nei primi anni), e non più giovani (di 42 anni in media), inadatti quindi ormai a iniziare una nuova vita avventurosamente laboriosa ; come già Reinach, il padre spirituale della nuova legge, deprecava ancor prima della sua attuazione (2).

Poi ancora, per quella solita bizantina distinzione tra pena e provvedimento amministrativo, si volle che il deportando, prima di imbarcarsi, scontasse regolarmente in patria la pena dell'ultimo delitto, anemizzandolo, svigorendolo e preparandolo così egregiamente per la nuova vita ! E infine, per non dire dell'assenza d'ogni controllo e conseguenti abusi, e d'altre minori cose, basterebbe ricordare che dei 300 deportati all'isola dei Pini nel 1887, neppur uno era coltivatore d'origine ! (3).

614. Per tutto ciò e per quanto ancora ci dicono il poco felice esperimento chileno, il migliore russo, l'indiano, e le recenti leggi del Portogallo e dell'Argentina simili alla francese, dobbiamo concludere che la deportazione non può essere *a priori* accettata o respinta, ma essa richiede per l'utile attuazione il concorso di numerose circostanze, quali assai difficilmente si presentano.

---

(1) Così Saleilles, Garraud, Montvalon, ecc.

(2) Cfr. J. Reinach, *Les récidivistes*, IV.

(3) Cfr. G. Tarde, *La philosophie pénale*, p. 520. Ultimamente un'interessante discussione sulla deportazione ebbe luogo su la « Revue bleue », tra il senatore E. Chautemps (*La faillite de la Transportation*, 1908, 6-13-20 juin) e P. Mimande (*Faut-il supprimer la transportation ?* 1909, 5-19 juin, 3-24 juillet).

Quanto agli individui (1), sarebbe essenziale — come osservano anche Kraepelin e Aschaffenburg — che la loro tendenza a delinquere provenisse da una esuberanza di energia tale da poter essere nel nuovo ambiente indirizzata per le migliori vie — e se invece ciò non è troppo raro tra i primari colpevoli di gravi delitti contro la persona, di cui potrebbe essere favorita l'emigrazione, è però rarissimo tra gli incorreggibili.

Quanto alla colonia, essa dovrebbe essere disabitata e non per assoluta inabitabilità sterile, affinchè i deportati non vi periscano; e questi vi si dovrebbero lasciare in quasi totale libertà, con le loro famiglie, e non in reclusori che con minore spesa possono costruirsi in patria. Ma ormai il nostro vecchio mondo non ha quasi più terre vergini, e se son salubri e feconde, meglio è indirizzarvi la libera emigrazione agricola e operaia, cui la disoccupazione e la miseria tra noi tormentano.

La nostra Italia poi in particolare, oltre l'inadatta Colonia Eritrea, non ha altri possedimenti, e se pur volesse procurarseli, le si potrebbe ripetere quanto il grave *Times* asseriva 37 anni fa, allorchè il nostro governo brigava per l'occupazione di Borneo: l'Italia deve prima di tutto bonificare se stessa.

615. Cioè concludendo, quanto al regime, esso può essere per gli incorreggibili fondamentalmente lo stesso che per i recidivi. Sol che per quelli le preoccupazioni per l'emenda e la rimessione in libertà decedono, dati i mezzi attuali, e quindi potrà essere meno scelto il personale, dei diversi reclusori ad essi toccare i meno buoni, dei vari lavori i più faticosi e pericolosi.

Anche per essi però dovrà intervenire un accurato processo di selezione, tenendo distinti per esempio i più giovani e vigorosi, che possono dare un miglior lavoro, e che forse nell'età più matura potranno di per se stessi migliorarsi e ridivenire sociabili; e più specialmente si distingueranno (2) gli incorreggibili nella sola vita libera dagli incorreggibili anche nella vita carceraria, cioè coloro (vagabondi, autori di piccoli furti, deboli più di solito) che sotto la

---

(1) « La gran causa dello scacco della relegazione è il relegato stesso », dice BESSIÈRES, p. 139.

(2) Cfr. benissimo: dott. F. SAPORITO, *Gli incorreggibili e il loro governo razionale*, in « Riv. disc. carc. », 1908.

nuova disciplina lavorano e si comportano bene, da quegli altri eternamente ribelli, fomentatori di disordini, violenti e maliziosi, i quali però, a chi bene gli osservi, presentano frequenti stigmati antropologiche, o sono altrimenti pochissimi.

Per questi — che in certa guisa corrispondono agli agitati dei manicomi — è necessaria una disciplina più rigida, e spesso si potrà far ricorso all'isolamento cellulare e a mezzi meccanici o preferibilmente chimici ed elettrici per contrastare alla loro irriducibilità (1). Ai primi invece basterà togliere quell'unica facoltà che li fa essere dannosi, cioè la autonomia nella vita sociale, e del resto concedere tutto ciò che non si risolve in un gravame o in un pericolo per lo Stato, purchè essi lavorino e producano secondo la loro possibilità fisica, la quale, per intervenire il giudizio d'incorreggibilità piuttosto presto, si può ritenere non compromessa e indebolita, come quando si volesse aspettare l'ottava o la dodicesima ripetizione delittuosa.

616. E la detenzione sarà dal giudice a tutti gli incorreggibili applicata a perpetuità, come del resto ormai in un modo o nell'altro, consentono tutti gli aderenti all'« Unione Penale », da Liszt a Seuffert, da Hamel a Prins, e fin il nostro Pessina ; e in giusta corrispondenza con la perpetua permanenza del fattore personale antigiuridico. Nè essa potrà perciò essere accusata di antiumana più di quello che non siano per essere i provvedimenti amministrativi da altri sostenuti.

Si è obbiettato anche che la pena perpetua contrasta alle giuridiche proporzioni penali e al principio della pena limitata a necessità (2) ; ma se è vera la prima obbiezione, e non ce ne può dolere per quelle pretese proporzioni di cui appare anche una volta l'irrazionalità, è però ingiusta la seconda, secondo dimostra quella somma di piccole pene ricorrenti e immediatamente susseguentisi nei casellari degli incorreggibili, equivalente press'a poco a una pena perpetua, dedottine gli intervalli, nei quali all'incorreggibile si volle malamente permettere di rinnovare

---

(1) Cfr. le risposte al Referendum indetto nel 1908 dalla « Rivista di disc. carc. », e vedi il contrasto continuo tra le vecchie idee della pena-male e le nuove ; contrasto che, riflettendosi nella incerta pratica penitenziaria, fece sì che i miglioramenti introdotti nel regolamento carcerario nel 1903 ottenessero opposti risultati dei voluti.

(2) SICHART, *Fehler und Mangel des d. SGB.*, in « Liszt's Z. », 1904, p. 214.

delitti, e di occupare di se stesso continuamente e dannosamente, polizia, giudici, cittadini.

617. Più anzi la pena perpetua appare la più adatta, almeno potenzialmente, a colpire l'immaginazione dei candidati all'incorreggibilità, e almeno in qualche raro caso, a raffrenarli ; la più adatta ancora a condurre piano piano a quella idealmente sempre possibile nel tempo, riforma del detenuto, aiutata da quello spiraglio luminoso di speranza, che, mediante la liberazione condizionale, vogliamo sempre si lasci al delinquente. E per questo stesso mezzo cadono anche tutte quelle obbiezioni che Bessières (1) muove alla pena perpetua, dal punto di vista sia dei possibili errori, sia delle già accennate trasformazioni naturali col volgere dell'età, sia delle varietà individuali anche tra gli incorreggibili.

---

(1) *Op. cit.*, pag. 168 e segg.

Cap. VI.

La liberazione dal carcere e la pena a tempo indeterminato.

618. Abbiamo così accennato anche all'ultimo momento della pena, alla sua cessazione cioè e alla rimessione in libertà del delinquente. Momento al quale nella teorica classica e nella pratica attuale non è assegnata quasi nessuna importanza, mentre in realtà merita la più larga considerazione, sia per i pericoli già altrove accennati, che ne conseguono in generale per il passaggio stesso dell'individuo da uno ad altro genere di vita, e in particolare per il tempo in cui quel passaggio si vuole o si lascia che avvenga, senza riguardo alle condizioni dell'individuo e dell'ambiente speciale che sta per riaccoglierlo, sia per il valore straordinario che quel momento assume già nella mente del detenuto e che malamente si trascura di sfruttare.

O più propriamente riconosciamo che la pratica, oltre e contro le inerti teorie dominanti, ha già fatto tentativi che, insufficienti e incerti per ora e per se stessi, contengono però il germe più sicuro di nuovi migliori e più compiuti istituti.

619. Ricordiamo per esempio quel terzo **stadio intermedio** tra il carcere e la libertà, che la pratica penitenziaria suggeriva a Crofton, e che a Lusk e a Smithfield, a Mansfield venne primamente attuato, con l'intento preciso di preparare il delinquente alla piena autonomia della vita sociale, lasciandolo di giorno andare liberamente al lavoro per ritornare la notte nel reclusorio, sempre sotto il controllo delle autorità direttive, che possono così vedere come e quando l'individuo sia ancora capace e adatto a godere di tutti i suoi diritti di cittadino, senza pericolo di recidiva.

Poca strada però fece codesto istituto fuori d'Irlanda, per le gravi difficoltà d'organizzazione pratica. E più oltre anche ci sembra troppo gravosa quella sorveglianza sul liberato, quando, non più addetto a

lavori dello Stato, debba cercarsi lavoro per conto proprio, e dichiarare al nuovo assuntore il suo non troppo onorevole domicilio notturno.

620. Teoricamente migliore è la proposta di un periodo intermedio di permesso, nel quale il delinquente è rilasciato negli ultimi mesi di pena del tutto libero, salvo che può essere richiamato in pieno regime carcerario anche per semplice pericolo di recidiva, o per oziosità (1). Teoricamente dicemmo, poichè se qui veramente si tratta di una attenuazione di pena, e non di una pena accessoria in più, come la sorveglianza speciale di polizia, in pratica però si corre il pericolo di farne, come di questa, un nuovo odioso fattore di recidiva, anzichè un mezzo utile di prevenzione.

Il difetto fondamentale cioè di codesti istituti intermedi, che vorrebbero rendere al delinquente più facile e meno sensibile il passaggio alla vita libera, è quello di rendere invece più aspre le condizioni di questa, difficoltandone specialmente la ripresa del lavoro.

621. C'è però un altro istituto, che esce in verità e più di solito dall'orbita d'azione dello Stato, e delle discipline penali, ma che, queste integrando, aiuta il liberato a trovarsi un impiego, donde trarre i mezzi onesti di vita: ed è il **patronato.**

L'assistenza dei liberati dal carcere fu già qualche secolo fa opera di particolari corporazioni religiose, e le prime iniziative si perdono lontano nella storia. Dei moderni patronati però la priorità appartiene ancora all'America, alla società di Filadelfia istituita nel 1776 per opera di Richard Whister ; e seguì subito in Europa quello dell'isola di Fyen, e poi infiniti altri.

Però ancor oggi, malgrado il coro universale di lodi, e di apologie dei diversi comitati, i patronati menano una vita stentata, non raccolgono neppure l'un per cento dei liberati (in Italia, in cifre assolute, un centinaio all'anno; dell'estero si raccontano meraviglie — ma forse solo all'estero !), e quando vantano il 90 % di buoni risultati, si può, oltre che dubitare, pensare che la percentuale sarebbe stata altrettanto elevata senza estranei soccorsi, per virtù dei soggetti stessi già selezionati.

622. Codeste deficienze dipendono intanto da mancanza di fondi : lo Stato italiano — poichè ben prevale il principio dell'iniziativa pri-

(1) Cfr. E. KRAEPELIN, *Die Abschaffung des Strafmasses*, Stuttgart, 1880, pag. 66.

vata, sovvenzionata dai poteri pubblici — concorre per esempio con neppure 14.000 lire annue, le quali poi, per la maggior parte, si disperdono per rivoletti secondari, poche giovando allo scopo diretto.

Poi e sopratutto è deplorevole l'incuranza dell'opinione pubblica, che nei nostri paesi, dalle vantate tradizioni giuridiche, abbandona a se stesso il delinquente dopo la condanna, come se tutto fosse finito, e non sente neppure quegli stimoli snobistici, che in altri campi sollecitano la aristocratica beneficenza. Così i comitati son fatti diserti, o li sostengono più spesso poche onorarie cariatidi ; e la loro opera si limita a sussidi in denaro, non raramente dati ai più abili postulanti.

Mentre invece occorrerebbe che l'assistenza morale predominasse su quella economica, e non aspettasse l'uscita dal carcere, ma già nel carcere stesso, con interessamento e visite frequenti, si conquistasse la fiducia del detenuto, ne penetrasse gl'intimi sentimenti, per poi saperlo meglio indirizzare e tenerlo legato al consorzio dei migliori. Occorrerebbe ancora ch'essa così si rivolgesse non a questo o a quel delinquente indifferentemente, ma a quelle categorie cui più utile, ai minorenni e ai delinquenti occasionali in particolare, come Ferri già proponeva (1), e secondo sembra or si voglia fare in Italia con l'iniziativa dei patronati per i minorenni condizionalmente condannati (2) — e a quegli individui cui più necessario, perchè anche gli eccessi di zelo, il volere a tutti i costi entrare anche là dove è superfluo o non si può essere bene accolti, gli sprechi d'energia, sono dannosi.

623. Occorrerebbe infine e sopratutto che il patronato cessasse di apparire un ingiusto privilegio dei disonesti sugli onesti. Or ciò non può avvenire per una semplice trasformazione dell'opinione pubblica, ma fino a che non si trasformi quel regime penale che necessariamente oggi inspira al pubblico tali sospetti, e fino a che la liberazione dal carcere non sia più come attualmente predeterminata, e, all'infuori di quella data, non antecipabile, anche quando il detenuto dia già sicuri affidamenti d'essersi emendato e sembri, più che superfluo, dannoso l'indugiarne la rimessione alla vita sociale — e non ritardabile, anche quando il detenuto mostri tutta permanente in lui quella tendenza,

---

(1) *Soc. crim.*, 1893, p. 502.

(2) Vedine risultati pratici, deficienze e critiche nelle sincere relazioni di R. Calabrese, « Riv. disc. carc. », 1908, p. 156 ; L. Trompeo, *ibid.*, 1908, p. 205.

che gli aveva fatto commettere l'anteriore delitto e promette ora immediata la recidiva, o si mostri magari peggiorato e talmente irriducibile da essergli insufficiente la comune disciplina detentiva, e da dover ricorrere, fino alla vigilia della sua liberazione, a mezzi estremi di freno, al letto di forza o alla cella imbottita.

624. Però, almeno per quanto riguarda l'anticipazione, la pratica penitenziaria ha già fatto qualcosa (indicando così anche al patronato i migliori, cui beneficare), mediante **la liberazione condizionale.** Per la quale al detenuto che « abbia — come dice l'art. 16 del nostro Codice — tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento » può essere abbreviata la pena di un terzo o di una metà, salvo fargliela poi ancora scontare per intero, se nel periodo di concessione contravvenga alle condizioni poste o commetta recidiva.

Anche della liberazione condizionale le origini storiche non sono improvvise, ma evolutive, e Bonneville la può rivendicare alla Francia per applicazioni ai minorenni fin dal 1832, come altri ai deportati australiani; la forma tipica del *ticket* fu però dell'Inghilterra, oltre 50 anni fa; e oggimai non c'è quasi più Stato che non l'abbia accolta, nè più scrittore che non la esalti. Tanto che ci sembrerebbe tempo perduto quello impiegato a difenderla e dirne i benefici, in contraddittorio con le diffidenze e gli ironici appellativi, con cui i perfetti giuristi l'accolsero ai suoi inizi (1).

625. Pur tuttavia quest'è notevole, tra tanto consenso, che, almeno nell'Europa continentale, le applicazioni pratiche delle leggi (oltre che le leggi stesse) sulla liberazione condizionale sono così ristrette, da rappresentare una quantità assolutamente trascurabile sul totale delle liberazioni. Così in Prussia son poco più di 2000 le concessioni annue, e in Francia meno di 2000 — pur mentre le revoche per recidive, sempre inferiori al 5 %, dovrebbero essere tanto incoraggianti. E in Italia appena nel 1907 giunsero a 354, senza che possano dar pretesto a tanta grettezza (in singolare e significante contrasto con l'abbondanza delle grazie) i risultati precedenti — se sulle 561 concesse per esempio nel triennio 1902-04 appena 9 furono le ricadute, nè la mancanza di domande o di consensi da parte dei direttori, se queste

(1) Brusa (*Studi*, p. 71) la paragonava alle gallozzole di sapone ; e perfino Listz sprezzò la nuova « pianta esotica ».

furono per esempio nel solo 1904 quasi 700 e quelle 1038: tutte le altre domande vengono respinte, anche se abbiano favorevole non solo il direttore, ma anche il consiglio di sorveglianza e fin la sezione d'accusa, da quella mal competente autorità superiore, che adduce a motivo il non provato ravvedimento..... senza aver mai visto il detenuto e neppur la porta del carcere, che lo rinchiude! (1).

626. Quale la causa di questo fatto? Può essere anche l'odierno abuso delle corte pene, che mal lascierebbero posto a liberazioni anticipate, ma è sopratutto la contraddizione tra lo spirito che informa il nostro istituto e le teoriche penali dominanti — per il che la liberazione condizionale (a differenza della condanna condizionale) è trascurata come è trascurato tutto ciò che è oltre la condanna, tutto ciò che riguarda l'esecuzione della pena, e (come la condanna condizionale) la si concesse solo come un beneficio eccezionale, come una grazia (ecco perchè la grazia vera e propria tanto la supera), conforme alla pratica attuale, la quale si risolve nell'irrazionale connubio della rigida teorica classica con un'arbitraria tendenza all'indulgenza a tutti i costi.

627. Per noi invece la liberazione condizionale è — come ogni altro mezzo penale — una misura di giustizia, e utile nel tempo stesso contro la recidiva.

Giusta, perchè la conoscenza della psiche umana non può essere mai compiuta ed esatta, e quindi il giudizio del magistrato, sia per la qualità e sia, sopra tutto, per la quantità della pena, non potrà mai essere che imperfettamente adeguato all'antigiuridicità del fattore personale permanente. Mentre in corso di pena (e per qualsiasi pena, e quandochessia, non dopo un'arbitraria fissa quota parte), e dopo che i sorveglianti all'esecuzione penale, col contatto continuo, meglio avranno potuto penetrare nell'intimo dell'individuo, calcolarne la probabilità di riforma giuridica e le attitudini ad essere rimesso senza pericolo alla vita sociale, e conoscere le condizioni particolari d'ambiente morale ed economico (2) che fuori l'aspettano — allora soltanto la pena

---

(1) Cfr. le statistiche ufficiali penali, e le giuste lagnanze dei direttori dei penitenziari (C. VERDELLI, in « Riv. disc. carc. », p. 494).

(2) CUCHE (*Traité des sc. et de lég. pén.*, p. 355) dubita che così si venga a sancire un ingiusto privilegio a favore dei ricchi. — Ma, in via generale e teorica, ci sembrano sentimentalismi errati quelli dell'eguaglianza ad ogni costo, mentre tutta la società attuale riposa sulla diseguaglianza economica; in via particolare e pratica poi il ricco non sarà liberato prima solo perchè

potrà essere meglio rettificata, e ritenuta eventualmente opportuna una liberazione anticipata.

628. Utile, prima di tutto perchè la prospettiva di una libertà più presto raggiungibile indurrà il delinquente a tenere una miglior condotta, a sforzare sè medesimo all'emenda, a lavorare con più lena e più amore, talchè se anche a tutto ciò non corrisponda una reale intima trasformazione di sentimenti, può però formarsi e fermarsi al di sopra di questi una somma nuova di buone abitudini. E poi perchè, raggiunta la libertà, la minaccia di fargli scontare effettivamente in caso di recidiva anche quel periodo di pena che gli fu già risparmiato, può agire con maggior forza sul liberato, ed essergli un motivo in più per non ricadere. (E di qui induciamo, in particolare, che sarebbe bene aumentare quel periodo di prova, dopo il quale la libertà diviene definitiva — e in generale, che il riconoscimento da parte dei classici di codesto effetto utile, della condanna e della liberazione condizionale, equivale al riconoscimento dell'utilità di un forte prolungamento di pena per i recidivi, quale noi sollecitiamo).

629. Quindi la liberazione condizionale, lontana dall'essere una misura eccezionale e graziosa, richiede anzi per natura sua propria di essere considerata come un mezzo normale del diritto penale, e fornita di tutte le garanzie che alla nostra disciplina convengono, e non più oltre indifferentemente abbandonata a questo o quel ministro o autorità lontana e incompetente. E richiede anche un logico sviluppo ulteriore, pure utilmente rivolgente a miglior fine il desiderio di libertà del condannato ed il suo soddisfacimento, e cioè un analogo ed opposto prolungamento del tempo di pena a quei detenuti che si mostrano non emendati, e che solo con grave pericolo di nuove recidive potrebbero essere liberati a quella data scadenza.

Di un tal sistema integrale, giustamente rettificante nel corso della pena la durata di questa, e utilmente faciente del rapporto tra la condotta del carcere e il momento della liberazione la leva più forte per il miglioramento del delinquente contro la recidiva, avevano già sentito il bisogno i più illustri penitenziaristi fino dalla prima metà del secolo scorso, e tentata qualche attuazione.

---

ricco, per questo che la sua ricchezza non gli impedì di compiere delitto, e quindi non fu la miseria che lo fece delinquente, ma altre cause, dalla cessazione delle quali soltanto dipenderà la liberazione.

Tali le proposte di Lucas nel 1827, e il sistema delle marche di lavoro adottato dopo il 1840 per esempio a Norfolk, a Hampshire e altrove : al condannato, che entrava in carcere, veniva posto dinanzi un dato numero di classi o di marche, da oltrepassare o da guadagnare, mediante la buona condotta, la non commissione di mancanze e l'attività laboriosa, per poter essere liberato ; mentre invece l'indisciplinatezza e l'ozio l'avrebbero fatto retrocedere di grado e conseguentemente prolungare il tempo di reclusione.

Cioè, dopo che il giudice aveva fissato in via approssimativa la pena, era all'amministrazione carceraria lasciata la determinazione definitiva, in vista di un effetto utile alla società sul condannato stesso, che però era qui ancora unilateralmente legato alla pura disciplinatezza e laboriosità nel carcere.

630. Più oltre, con più diretto e largo riferimento alla prevenzione della recidiva, alla temibilità del delinquente e alla sua riadattabilità all'ambiente sociale, e come ultimo grado di evoluzione, è il moderno principio della **pena a tempo indeterminato,** che, accennato già per esempio da Lyttelton nel 1856, al Congresso di Francoforte del 1857, e difeso da Wines, Dwight, Hill, Volpicella, ecc., prima e dopo l'approvazione del Congresso di Cincinnati del 1870, ebbe la sua più compiuta e assoluta formulazione da Despine in Francia, da Kraepelin e da Willert in Germania, e dai positivisti italiani (1).

Mentre però la liberazione condizionale e le altre tentate riforme penitenziarie passarono inosservate o furono accolte dagli stessi giuristi, la pena indeterminata che le inquadra in un sistema più compiuto, che ne stabilisce e svolge il fondamento logico, e che è in fine il necessario coronamento e mezzo d'attuazione del complesso di teorie da noi sostenuto, solleva — forse appunto per questo — le più vivaci opposizioni e ripugnanze.

631. Le quali, risalendo prima di tutto ai principii fondamentali classici del diritto penale, e proclamando quindi la propria indifferenza

---

(1) Cfr. *Relazioni degli accennati Congressi ;* « Riv. disc. carc. », 1871 e 1875 ; DESPINE, *Psychologie naturelle*, 1868 ; KRAEPELIN, *Die Abschaffung des Strafmasses*, Stuttgart, 1880 ; WILLERT, *Die Postulat der Abschaffung des Strafmasses, und die dagegen erhobenen Einwendungen*, in « Liszt's Z. », 1882, p. 473 ; e le già citate opere dei positivisti italiani.

di fronte ai risultati utili alla riforma del delinquente e alla difesa sociale, rimproverano alla pena indeterminata di contravvenire ai dogmi della proporzione tra pena e reato, di trascurare tutte le circostanze obbiettive del delitto, tutte le sublimi costruzioni e distinzioni giuridiche della premeditazione, della preterintenzionalità, della concausa, del reato mancato, consumato, tentato, ecc., che dovrebbero formare la sola essenza della nostra disciplina secondo le esigenze della coscienza pubblica (1).

Troppe volte avemmo occasione di combattere codeste proposizioni, perchè qui occorra diffusamente ripeterci. Il reato non è da noi mai trascurato, anzi con tutte le sue circostanze esso costituisce la prima presunzione, rettificata dal successivo esame psico-antropologico e storico del delinquente da parte del giudice e poi e meglio dai sorveglianti del carcere, ma mai dimenticata nello stabilire la pericolosità dell'individuo. È l'esclusiva considerazione del danno oggettivo del reato, cui la pena indeterminata necessariamente s'oppone, quell'esclusiva considerazione astrattamente dogmatica, che un suo difensore stesso riconosce arbitraria, e che essa veramente — non la pena indeterminata, come Masucci (2) stravede — assimila malamente tutti i delinquenti delle più opposte nature, e che infine il pubblico continua in parte e apparentemente ad accettare sol perchè s'arresta ignorante dinanzi alle porte dei penitenziari, dentro i quali quasi nessuno andò e conobbe senza poi essere favorevole ai nuovi principii (3).

632. S'insorge ancora contro la pena indeterminata specialmente in nome dei diritti individuali, e le si rinfaccia di volerci ricondurre di parecchi secoli indietro al regime dell'arbitrio e delle *lettres de cachet*.

A sfoggiar ditirambi sui diritti naturali dell'individuo, e sulla giustizia uguale per tutti, non occorre veramente ormai più un gran coraggio, nè c'è gran merito se non si sappiano fissare precisi i limiti; or piuttosto vediamo di rompere l'equivoco e la confusione, e distinguere

---

(1) Cfr. MONTVALON, *La récidive*, p. 409; L. NICOLOSI-TEDESCHI, *La teoria della pena a tempo indeterminato*, Catania, 1905, p. 55; MASUCCI, *Il Codice penale*, vol. II, parte III, Napoli, 1905, p. 379; G. TARDE, *Considérations sur l'indétermination de la peine*, in « Rev. pénit. », 1893, p. 750.

(2) Cfr. TARDE e MASUCCI, *Op.* e *loc.* sopra citati.

(3) Così quasi tutti i penitenziaristi, direttori e sorveglianti carcerari. Vedi anche nelle risposte al *Referendum* della « Riv. disc. carc. », 1908.

l'uno dall'altro i modi per i quali la pena indeterminata darebbe luogo all'arbitrio: quanto cioè questo possa dipendere dall'essenza teorica stessa del nuovo istituto, o dalla sua attuazione pratica, o infine dall'organo che dovrebbe attuarlo.

Dicono, in primo luogo, i professori Pessina e Larnaude (1), ecc., che l'individuo ha un diritto imprescrittibile a conoscere la quantità di pena che gli sarà applicata, e mentre la società esaurisce il suo con la fissazione della condanna, è il delinquente che ne acquisisce uno alla liberazione.

A noi sembra per contro che proprio con la condanna si sancisca si inizii quel diritto straordinario dello Stato sull'individuo, per il quale quest'ultimo è sottoposto a un dato trattamento, che tutti i cittadini sanno durare precisamente quanto la sua pericolosità.

Quindi anzi, oltre che sapere la circostanza dalla quale dipende la sua liberazione, e quindi in sostanza il momento di questa, l'individuo gode in più della facoltà di affrettarla o ritardarla, potenzialmente e realmente, se, come dice il descrittore delle idee-forze, l'idea di ciò che può essere per mezzo nostro è essa stessa un fattore dell'avvenire.

633. Piuttosto l'arbitrio può intervenire — dobbiamo riconoscerlo e dovremo tenerne molto conto — nel funzionamento pratico.

Non proprio perchè la pena indeterminata pretenda di rimettere a nuovo i principii del diritto canonico, dell'espiazione, e quindi di penetrare nell'intima coscienza, nell'intimo pensiero dell'individuo, come male le attribuiscono Gautier e Vanier (2), e come sarebbe veramente impossibile. E neppure perchè sieno grandi le probabilità di ipocrisie, o di simulazioni da parte dei delinquenti, e quindi di inganno dei carcerieri — di cui non molto si preoccupa la moderna psicologia scientifica, specialmente quando possa osservare per un lungo tempo il proprio soggetto, e di cui meno che mai Frank, Manzini, Montvalon, e gli altri giuristi dovrebbero preoccuparsi, se la conseguenza ne sarebbe un'anticipata liberazione (= liberazione condizionale), e non già un ritardo concultatore dei diritti individuali.

---

(1) Cfr. PESSINA, *La pena indeterminata*, in « Foro napoletano », 1900, p. 17; *Discorso* LARNAUDE, in « Rev. pénit. », 1899, p. 772.

(2) A. GAUTIER, *Pour et contre les peines indéterminées, in* « Revue pénale suisse », 1893, p. 1; VANIER, *Pour ou contre les peines indéterminées*, in « Rev. pénit. », 1893, p. 737.

Ma arbitrio in questo senso, che la conoscenza morale umana non è sempre sufficiente neppure ancora a quel giudizio che noi richiediamo nel diritto penale, e che deve decidere di quel minimo giuridico di emenda del delinquente, il quale dipende non dal ravvedimento, dal pentimento intimo, ma dall'esteriore improbabilità pratica di recidiva, e dalla riadattabilità al comune ambiente sociale. E come spesse volte non si sa scoprire del reato la causa individuale specifica, nè applicare un trattamento specifico adeguato, ma ci si deve accontentare di rilevare una deficienza generica di immoralità e applicarle un trattamento morale generico, così ulteriormente la sufficienza della durata di pena potrà esser giudicata su criteri prevalentemente empirici, che solo col tempo diverranno via via più scientifici, lasciando un minor margine all'arbitrario.

634. Ora appunto in questo senso l'arbitrio — di cui noi ci proponiamo tener conto, e riconosciamo inevitabile in questa nostra altissima e necessariamente difficilissima tra tutte le scienze — nel sistema della pena a tempo indeterminato è inferiore a quello che investe tutti gli odierni sistemi penali in genere, e le altri particolari riforme accettate anche dai giuristi.

Arbitrio è nella legge, quando fissa per ogni reato una tariffa di pena, o quando ne stabilisce un limite minimo e un massimo. Arbitrio è nel giudice, cui è lasciata facoltà di spaziare tra questi limiti estremi anche senza darne il motivo, e può con l'infinita serie delle attenuanti oltrepassarli, e fin ridurre la pena a zero mediante la condanna condizionale.

La cosa appare qui meno peggio, perchè ci siamo abituati e avviene *a priori*, ma è invece in realtà peggiore che non nella pena indeterminata, perchè in questa almeno è maggiore la conoscenza del reo, e gli errori necessariamente generali negli ordierni sistemi, si ridurrebbero con essa a pochi particolari — ed è appunto questa la ragione per la quale si vuole così successivamente rettificato quel giudizio, che il magistrato potrà con i nuovi metodi, con le nuove più compiute indagini psico-antropologiche, pronunciare migliore, ma mai perfetto.

635. Ma ecco allora il terzo aspetto sotto il quale si rivolge alla pena indeterminata l'accusa di arbitraria, come quella cioè che è affidata all'amministrazione carceraria, anzichè al potere giudiziario, il meno corruttibile di tutti i poteri, l'unica salvaguardia dei diritti individuali ; e si deplora che or proprio si voglia infliggere a questo una

siffatta menomazione, e coprirlo di ridicolo, facendolo abdicare dinanzi all'infimo guardiano, nelle mani del quale in realtà resterebbe abbandonata la sorte del detenuto (1).

Potremmo rispondere con Cruppi che del resto all'origine di ogni incartamento processuale vi ha pure il rapporto d'un infimo agente di polizia (2). Potremmo anche con Garraud e con Cuche, ricordare che tutta la storia della penalità si può riassumere « nella costante e progressiva abdicazione dal legislatore al giudice, all'amministrazione » (3), se d'altra parte non ci sembrasse piuttosto più grande e più difficile il còmpito del magistrato nei nuovi sistemi, nei quali gli resta ancora tutta l'indagine oggettiva del fatto, e la direzione del processo, e, in cambio di quella ricerca degli articoli applicabili cui anche un apparecchio meccanico, date le circostanze oggettive, può benissimo eseguire, gli s'aggiunge quell'altra ben più difficile, che investe tutta la vita e la psiche del delinquente, e corrispondentemente determina il miglior regime applicabile, la condanna condizionale, la pena pecuniaria, l'asilo, il riformatorio, la colonia agricola, ecc.

636. Ben piuttosto ricordiamo che, se è reale e diffusissima oggi nei nostri paesi la diffidenza contro tutte le amministrazioni, di polizia e carcerarie, per le sconcie inframmettenze dei politicanti (e anche di ciò dovremo tener conto), non meno per questo oggi resta in loro piena balìa il detenuto ; e mi sovviene l'episodio di quel peccatore, cui sembrò di potere agevolmente profittare dell'indulgenza divina permettentegli di scegliere tra un'espiazione di cent'anni e una di mezz'ora nel purgatorio, mentre questa fu poi in realtà così intensa che gli parve più lunga di cent'anni.

Nè solo il trattamento è abbandonato all'arbitrio amministrativo, ma più ancora la durata di esso, per mezzo della liberazione condizionale, ciò che equivale perfettamente all'arbitrio della pena indeterminata.

Si obbietta però che c'è un abisso di mezzo, perchè in quella si tratta di un provvedimento a favore del delinquente, in questa di un

---

(1) Cfr. TARDE, *loc. cit.*, LARNAUDE, *loc. cit.* ; PRINS, « Rev. pénit. », 1899, p. 689 ; GAUTIER, *loc. cit.*

(2) J. CRUPPI, *Discorso*, in « Rev. pénit. », 1899, p. 691.

(3) Cfr. P. CUCHE, *L'avenir de l'intimidation*, in « Rev. pénit. », 1894, p. 786 ; R. GARRAUD, *Traité*, tom. I, p. 608.

prolungamento tormentoso ai danni dei diritti individuali (1). Ma per noi, che non vogliamo soverchianti i diritti della società sull'individuo, ma nemmeno i diritti dell'individuo sulla società (e neppure li riteniamo due serie contrastanti), non può essere che uguale il male d'un'arbitraria anticipata liberazione ai danni di questa, e il male di una arbitrariamente ritardata ai danni dell'altro.

E che dire poi di quei provvedimenti (2), per minorenni, incorreggibili, semiresponsabili, alcoolisti, oziosi e vagabondi, che i moderni eclettici non si peritano di abbandonare senza alcuna garanzia, senza controllo, senza limitazione, a quella stessa sospettata amministrazione?

637. Chiaro ne appare allora e piuttosto, come la differenza fondamentale tra i molteplici arbitrii attuali e quello della pena indeterminata risieda in questo: che i primi, anche se apparentemente meno estesi, sono però più reali o più gravi e intenzionalmente contrari a ragione e giustizia; mentre il secondo cerca di ridursi al minimo possibile, anche altrimenti inevitabile, e si propone già circondato di tutte quelle garanzie, per le quali i margini arbitrari dipendono unicamente da deficienze naturali di conoscenza, non già da malizie della volontà.

Così appunto Liszt e Hamel, che hanno formulato dei progetti pratici d'attuazione del nuovo sistema, vorrebbero che le decisioni sugli accorciamenti e prolungamenti di pena e sulle liberazioni, fossero affidate a una Commissione — che più largamente e meglio Ferri dice Commissione permanente di esecuzione — composta per esempio del direttore del penitenziario, del medico, del magistrato giudicatore, di un rappresentante della società locale di patronato e delle parti (3). Lo stesso Hamel e altri con lui proponevano dapprima dei giudizi periodici di revisione, da parte della Commissione, i quali per esempio avvenissero ogni 2 o ogni 5 anni per condannato; è però codesto un sistema troppo complicato, atto a turbare il delinquente e a fargli supporre ingiustizie se, dopo essersi preparato con fiducia a tale specie di esame a scadenza fissa, gli riuscirà invece sfavorevole. Meglio è

---

(1) Così WAHLBERG, *Das Princip der Indiv.*, p. 148; PRINS, *Science pén. et d. p.*, p. 459; Foinitzki, Garçon, Nicolosi-Tedeschi, ecc.

(2) Di cui un saggio eloquente potrebbe essere il nostro domicilio coatto!

(3) Cfr. FERRI, *Soc. crim.*, p. 500; LISZT, *Kriminalpolitische Aufgaben*, IV, in « Liszt's Z. », 1889, p. 491-497; HAMEL, *Relazione alla Société des prisons*, riassunta in « Rev. pénit. », 1899, p. 663.

che la Commissione, continuamente attiva già dal primo giudizio in tribunale, provveda subito e appena che fatti nuovi lascino pensare opportuno un mutamento qualsiasi di regime.

638. Si dice che ad ogni modo il deliberato delle Commissioni non farà che mettere lo spolvero sull'avviso, sulla proposta del guardiano, ma se ciò può esser vero, e vedemmo anzi esser peggio, nell'attuale sistema della liberazione condizionale, non è nella pena indeterminata, la quale per sua propria essenza dà alla esecuzione penale la massima importanza, e richiede la continua vigilanza, il continuo interessamento del magistrato, del medico e sopratutto del direttore (veramente direttore e non già semplice amministratore), oltre che dei guardiani, non più semplici ed ignoranti agenti materiali e brutali.

Ed è anzi in questo necessario presupposto della pena indeterminata, che il regime penale si adatti ad essa e miri con tutti i suoi organi e mezzi alla riforma giuridica del delinquente, la ragione principale, per la quale lo stesso Hamel e Saleilles (1) e altri anche non positivisti preferiscono il nuovo sistema a quello della liberazione condizionale, pur quando le limitazioni ch'essi pongono al primo sembrino farlo in realtà equivalente alla seconda.

639. Infatti più di solito, e ad eccezione di Kraepelin, Ferri, Garofalo e pochi altri, il principio della pena indeterminata non è accettato nella sua pienezza, ma si vogliono fissati dalla legge o dal giudice un minimo e un massimo, entro i quali soltanto resterebbe indeterminato e rimesso al giudizio posteriore della Commisssione, il tempo di reclusione e il momento della liberazione (2).

Gli estremi opposti e assoluti fautori e avversari della pena indeterminata, obbiettarono però anche a questi sistemi relativi di essere incoerenti e in contraddizione con se stessi, poichè quelle stesse ragioni che fanno invocare la facoltà di anticipare la liberazione o prolungare la detenzione del condannato, dovrebbero valere e potrebbero attuarsi pure al di qua del minimo o al di là del massimo, così arbitrariamente stabiliti.

---

(1) Cfr. HAMEL, *loc. cit.*; SALEILLES, « Rev. pénit. », 1899, p. 802.

(2) Così oltre i citati HAMEL, LISZT; SALEILLES, *L'individualisation de la peine*, p. 268; GAUCKLER, in « Rev. pénit. », 1906, p. 531; B. FRANCHI, *Di un sistema relativo di pene a tempo indeterminato*, in « Scuola positiva », 1900, p. 456.

640. Risposero gli altri che era necessario procedere cautamente e per gradi nell'introdurre riforme così radicali nei nostri ordinamenti penali — e quest'è giustissimo.

Aggiunsero che il minimo era utile a mantenere alla pena la sua efficacia intimidativa, ad illuminare la coscienza collettiva sulla gravità degli atti antigiuridici e ad attuarne il sentimento di giustizia e l'idea di sanzione — e quest'è inutile, perchè l'intimidazione, che vedemmo da ben altro dipendere se infatti non la si ritenne neppure sminuita con la condanna condizionale, è ugualmente raggiungibile con quella pratica severa da noi sollecitata e non consenziente le corte pene detentive specialmente quando la grandezza del reato significa anche grande temibilità ; e d'altra parte che bisogno c'è di illuminare la coscienza popolare sulla gravità dei delitti, se anzi viceversa s'afferma esser quella l'unica sorgente luminosa delle attuali giuridiche proporzioni tra pena e reato !?

Aggiunsero infine che il massimo rappresentava un'utile garanzia per la libertà individuale — garanzia assai problematica veramente, se si limiterebbe a salvaguardare i diritti individuali per esempio da 15, ma non da 10 anni di pena immeritata.

641. Certo è ad ogni modo che il sistema relativo della pena indeterminata è l'unico, che possa vantare finora delle attuazioni pratiche.

In America l'istituto tipico è quello di Elmira, fondato nel 1876 per opera di Brockway, che già qualche anno prima aveva tentato qualcosa di simile nella casa correzionale da lui diretta a Detroit, nel Michigan. La durata della detenzione vi è indeterminata tra un minimo di 1 anno e un massimo di 5 ; e vi si accolgono quegli individui che vi vengono così rinviati dal tribunale, colpevoli di delitti punibili per legge con un massimo di 5 anni e più, ma addimostranti per la loro giovinezza (tutti minori di 30 anni) e per altre circostanze individuali grandi probabilità di emenda. Il trattamento vi è eccellente sotto tutti gli aspetti, forse fin troppo; e lavoro, istruzione, ginnastica, si alternano sempre con un preciso indirizzo di emenda morale. I risultati parvero buonissimi (deficienti però di fronte a un rigoroso metodo statistico, e quindi suscettibili di contrarie interpretazioni, come già altrove accennammo) e già una ventina degli Stati Uniti seguirono l'esempio di Elmira.

Si tratta insomma di un vero e proprio allargamento di quel regime

educativo per i minorenni, che già è attuato anche in Europa. Ed esagerando anzi i nostri classici dissero, che di questo semplicemente si trattava, e non già di pena indeterminata (1).

642. Però si va diffondendo anche l'opposto sistema, che riesce a prolungamento di pena, e quindi a disfavore del delinquente. Così anche in qualche Stato americano (Connecticut, Iowa, Massachusetts, Illinois, Ohio, Lunigiana) per i più volte recidivi, e con intenti più di eliminazione che di emenda, e per un massimo di 25 o 30 anni e fin a vita.

E questo secondo tipo di pena indeterminata ha incontrato anche un certo favore in Europa : nella legge norvegese del 1904, per i recidivi pericolosi in molti dei meno lievi reati, e fino a un massimo di 15 anni; — nel più volte citato progetto svizzero, per gli incorreggibili, e per un periodo da 10 a 20 anni; — oltre che in qualche aborto di progetti italiani.

Ma neppur qui i classici si persuadono trattarsi di pena indeterminata, bensì di provvedimenti amministrativi, e quindi naturalmente indeterminati a differenza della pura pena, che si pretende naturalmente fissa. E così pure e anzi quasi unanimemente si accetta l'indeterminatezza nell'isolamento dei pazzi, degli irresponsabili, in quanto si vuole si tratti di cura e non di emenda, e fin degli alcoolisti, vagabondi e altri semiresponsabili (2).

643. Adduce Prins — oltre le solite ragioni teoriche di distinzione tra normali e anormali, che noi altrove combattemmo — che in questi l'indeterminatezza della segregazione non darà luogo ad arbitrii, perchè « si tratta di apprezzare uno stato fisico » e non morale. — Ma veramente io non so quale stato fisico egli apprezzerà nei minorenni, e negli incorreggibili ; e più ancora, nella grande schiera dei semire-

---

(1) Così anche Pessina, Conti, Nicolosi-Tedeschi, Tarde, J. Baumgarten, E. Gardeil, ecc. dichiarano di accettare la pena indeterminata per i minorenni, approvata anche dal Congresso di Bruxelles del 1900.

(2) Cfr. Prins, *Science pénale et droit positif*, p. 459 ; Saleilles, *L'individualisation*, chap. VIII ; Seuffert e Liszt in « Liszt's Z. », 1896, p. 515 ; Conti, *Sulla pena indeterminata*, in « Cassazione unica », 1899, p. 1121 ; Nicolosi-Tedeschi, *La teoria della pena a tempo indeterminato*, p. 68 e segg. ; B. Franchi, *loc. cit.* ; G. Amalfi, *Segregazione indeterminata*, 1907, cap. III ; Stoppato, *Domicilio coatto e delinquenti abituali*, in « Giornale d'Italia », 22 marzo 1908 ; oltre il Congresso di Bruxelles del 1900.

sponsabili, non è vero che si tratti di apprezzare uno stato fisico, se altri in eguale stato vengono rilasciati liberi : c'è dunque un elemento in più, che determina il provvedimento e la sua durata, e quest'è la temibilità antigiuridica, cioè quella stessa che è anche nei delinquenti normali.

Del resto poco c'importa dei nomi, e se codesti provvedimenti amministrativi a tempo indeterminato per quelle parecchie categorie di delinquenti, saranno circondati dalle dovute accennate garanzie, ci accontenteremo ugualmente, tanto più che per altra via noi arriviamo a conclusioni forse non molto dissimili.

644. Infatti, e riassumendo, noi sosteniamo l'applicazione per un tempo assolutamente indeterminato di tutte quelle pene detentive, le quali hanno una natura, un contenuto specifico, conforme alla specifica causa individuale (alcoolismo, nevrastenia, pazzia, ecc.), che ha determinato il delitto ; e ciò per tutte quelle ragioni generiche, che già adducemmo a difesa del nuovo istituto, oltre le ragioni particolari per le quali l'accettano più o meno limitatamente anche gli avversari.

Per i pochissimi primari cui non sono applicabili le pene non detentive, e per quella parte, sempre diminuente ma tuttavia sempre numerosa, di recidivi e di incorreggibili, cui non convengono le pene detentive specifiche, ma quel generico trattamento morale a base di lavoro altrove descritto, non osiamo invece ancora domandare la pena assolutamente indeterminata.

645. O per meglio dire, per gli incorreggibili, finchè cioè si reputi esservi dei delinquenti siffattamente induriti nel delitto da render vani i mezzi normalmente conosciuti e disponibili, riteniamo sempre meglio applicabile la pena perpetua, di singolare efficacia intimidatrice, in logica (1) ed economica corrispondenza con la prevista irriducibilità, salve le eccezioni cui può corrispondere un'eccezionale liberazione.

Per i recidivi invece preferiamo, per ragioni contingenti, la determinazione giudiziaria di un massimo molto alto di tempo di pena (che non possiamo qui determinare, per le molteplici varietà individuali, ma che per esempio potrebbe essere di 2 o 3 anni per un recidivo per la prima

---

(1) G. De Sanctis, *La pena indeterminata*, in « Riv. disc. carc. », 1899, p. 413 ; contrariamente invece A. Marri, *Il delinquente incorreggibile e la condanna indeterminata*.

volta, di 8 o 10 per un recidivo per la seconda volta), insieme a larghissime facoltà di liberazione anticipata con le stesse garanzie e controlli della Commissione per la pena indeterminata. E pensiamo di riuscire per tal modo a ottenere tutti i vantaggi della pena a tempo indeterminato, senza subirne alcuni difetti.

646. Se infatti il giudice applica una pena molto lunga, quale si suppone non doversi raggiungere neppure nei casi meno buoni, e si permette contemporaneamente di anticipare quandochessia la liberazione, è come se in realtà il tempo fosse indeterminato. E d'altra parte una così lunga pena soddisfa a tutte quelle richieste, che noi già nella parte teorica formulavamo (1), riuscendo ad essere singolarmente intimidatrice dei recidivi, e a scavare quasi un nuovo abisso, simile a quello della separazione legale delle azioni oneste dalle disoneste, davanti alla recidiva, e permettendo di raggiungere più facilmente, dentro i suoi limiti, il minimo di emenda giuridica.

Mentre poi, anche se il regime carcerario fosse bene adatto alla riforma del delinquente, e se l'amministrazione o le Commissioni sulla pena indeterminata agissero con la massima scrupolosità, le abitudini attuali di diffidenza continuerebbero sempre a diffondere il sospetto, dannosamente per tutto il funzionamento della giustizia penale, e quasi senza rimedio per l'impossibilità di fornire le prove matematiche di una presunta emenda morale ; e mentre ancora ognuno, e quindi anche il detenuto, ritiene sempre se stesso il meno corrotto degli altri, e, vedendo la pena di questi altri cessare e la propria continuare, penserebbe subito a ingiustizia e parzialità a suo danno, irritandosi, e compromettendo così il buon esito della detenzione; — tutti questi difetti, difficilmente almeno per ora disgiungibili dal funzionamento integrale della pena indeterminata, verrebbero tolti o quanto meno diminuiti dal sistema da noi parzialmente proposto, in quanto sempre si crederebbe trattarsi di un favore, di un'indulgenza negata o malamente concessa, non già di uno sfavore o di una pena in più, al che soltanto e più vivamente la moderna opinione pubblica sembra contraria.

647. E poi sopratutto, come dicemmo, un sistema di pena indeterminata presuppone un regime carcerario idoneo all'emenda. Non potrebbesi difendere una proposizione di questo genere : « Io, Stato, ti sotto-

(1) E così anche GARRAUD, *Traité*, I, 710, e TARDE, *loc. cit.*, riconoscono e propongono.

porrò a un modo di vita, che non corregge ma anzi corrompe, affinchè tu ti corregga e finchè esso non ti abbia corretto »; e quindi si esige contemporaneamente, e per lo meno, una serie modesta di riforme penitenziarie, quale noi descrivemmo; e d'altra parte l'accezione stessa del nuovo principio è atta sollecitare queste riforme.

Così che le parole, con le quali il presidente Picot chiudeva la lunga e bella discussione sulla pena indeterminata alla *Société des Prisons:* « I partigiani più risoluti della sentenza indeterminata, neppure essi possono pensare ad applicarla dall'oggi al domani in Francia, con gli istrumenti e gli uomini di cui noi disponiamo » (1) — non debbono significare, come s'è voluto, il seppellimento definitivo del nuovo istituto, ma qualcosa di meglio, una più alta speranza.

E cioè il sistema integrale della pena a tempo indeterminato, ci apparisce come la mèta ideale, cui la nostra disciplina deve mirare, e, mirando ad essa, migliorarsi e trasformarsi. Esso rappresenta il premio delle nuove conoscenze, per le quali il diritto penale diventerà una vera scienza umana, e non una contraddittoriamente empirica astrazione; il premio di quella nazione che per la prima saprà sacrificare beni immediati e apparenti a questa più alta opera di rinnovamento morale.

---

(1) In « Rev. pénit. », p. 816.

APPENDICE

ITALIA

DELITTI	1891-95	1896-1900 (SOMMA)												
	Numero dei recidivi			Ogni 100 rec., avevano già avute anter. cond.							Numero dei recidivi			
							per delitti violanti disposizioni di legge				di sesso femmin.		di età min. (—21)	
	su 100 condannati	in cifre assolute	su 100 condannati	1 volta	da 2 a 5 volte	oltre 5 volte	uguali	previste nel Capo stesso del Codice	comprese in 1 stesso gruppo dell'art. 82	di indole diversa	in cifre assolute	ogni 100 condannate	in cifre assolute	ogni 100 condannati minorenni
Contro la sicurezza dello Stato	23,1	**15**	40,54	40,0	46,7	13,3	20	—	—	93	—	—	**1**	100,00
Minacce	24,7	**12.834**	28,94	47,5	46,9	5,6	15	—,5	—	95	**590**	14,14	**1.392**	17,37
Contro la libertà	21,4	**960**	23,56	47,5	47,4	5,1	4	—	—	98	**55**	10,17	**83**	10,86
Di pubblici ufficiali	11,2	**257**	13,91	64,2	32,7	3,1	4	—,8	5,4	93	**4**	11,11	**1**	2,50
Violenze e oltraggi alle autorità	31,3	**23.739**	36,46	40,6	48,4	11,0	28	—,8	3,8	89	**1.285**	19,62	**3.085**	25,64
Contro la pubblica amministrazione	20,2	**2.801**	24,86	54,1	42,8	3,1	15	—,2	10,9	85	**190**	11,42	**22**	8,91
Calunnie, falsi in giudizio, simulaz.	20,4	**1.811**	25,59	54,8	39,9	5,3	2	—,1	—,3	99	**166**	14,32	**119**	11,02
Contro l'ammin. della giustizia	57,8	**29.579**	65,90	14,1	52,0	33,9	54	—,2	—	93	**788**	20,39	**1.567**	50,96
Contro l'ordine pubblico	40,7	**1.016**	39,66	43,2	48,6	8,2	9	—,3	—,6	95	**13**	13,27	**124**	28,84
Falsi in monete e carte valori	40,2	**108**	42,02	41,7	43,5	14,8	24	1,2	12,0	81	**5**	29,41	**4**	20,00
Spendimento, senza concerto, di monete false	31,2	**962**	38,22	48,8	43,7	7,5	12	—,3	13,6	87	**55**	20,68	**72**	24,16
Falso in atti	24,1	**959**	30,95	40,5	47,2	12,3	9	1,2	—,6	97	**56**	16,72	**49**	24,62
Altri falsi	18,2	**365**	26,24	40,6	51,2	8,2	7	—,3	—,3	98	**13**	7,88	**32**	17,68
Frodi in commercio e industrie	13,7	**1.074**	19,74	44,2	50,6	5,2	28	—,3	3,3	82	**92**	8,52	**56**	10,16
Incendi	27,7	**289**	31,72	54,3	38,8	6,9	5	—,7	—,7	99	**23**	2,67	**28**	12,67
Contro la sicurezza dei trasporti	7,3	**30**	8,38	60,0	36,7	3,3	—	—	—	100	—	—	**16**	5,46
Contro sanità e alimentaz. pubblica	12,8	**209**	19,64	46,9	49,8	3,3	19	1,9	1,9	86	**11**	9,09	**10**	7,81
Violenze carnali e libidine	23,7	**1.408**	25,82	50,8	44,2	5,0	6	1,2	3,5	94	**4**	6,56	**240**	12,31
Corruz. di minori e oltraggio al pudore	23,9	**1.187**	26,28	45,2	46,0	8,8	16	—,8	2,8	92	**143**	19,94	**137**	12,34
Lenocinio	23,7	**415**	27,45	56,1	40,5	3,4	16	—,7	2,4	88	**290**	23,85	**9**	18,00
Altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	15,7	**931**	19,07	59,9	37,6	2,5	12	—,3	—,6	93	**207**	10,19	**64**	10,09
Omicidi qualificati e aggravati	33,1	**941**	35,73	50,4	44,5	5,1	4	1,8	39,6	77	**22**	11,64	**76**	18,77
Omicidi semplici e preterintenzionali	26,1	**1.900**	30,00	51,6	44,1	4,3	7	1,5	49,0	67	**26**	11,66	**242**	14,77
Omicidio d'infante	5,9	**21**	8,05	71,4	23,8	4,8	—	—	4,8	100	**15**	6,25	**1**	2,22
Procurato aborto	12,4	**14**	7,33	78,6	21,4	—	29	—	—	86	**7**	4,51	**1**	9,09
Lesioni pers. gravi e gravissime	23,1	**11.632**	26,68	55,0	40,9	4,1	52	3,6	2,4	65	**407**	12,97	**1.499**	13,44
Lesioni pers. lievi e lievissime	18,5	**30.877**	21,92	52,9	42,6	4,5	52	1,7	1,7	69	**2.590**	10,14	**3.613**	12,02
Altri delitti contro le persone	20,6	**1.570**	21,90	56,2	41,2	2,7	23	2,2	1,6	82	**37**	9,34	**248**	12,26
Diffamazioni	18,7	**2.060**	21,09	53,5	41,7	4,8	7	7,4	—	93	**642**	13,42	**75**	8,94
Ingiurie	13,2	**8.551**	15,68	55,4	40,5	4,1	23	1,4	—	89	**2.491**	9,69	**291**	6,99
Abbandono e maltratt. di fanciulli	21,8	**873**	27,91	49,8	45,7	4,5	8	1,3	—	96	**116**	11,19	**93**	24,80
Furti qualificati e aggravati	32,8	**35.669**	37,64	41,7	49,1	9,2	39	50,9	12,5	44	**2.179**	19,89	**10.567**	27,13
Furti semplici e spigolamenti	24,4	**66.631**	30,82	44,9	45,6	9,5	72	12,7	5,2	41	**12.583**	24,09	**13.648**	19,60
Rapine, estorsioni e ricatti	42,0	**2.580**	46,41	38,2	52,2	9,6	7	1,9	61,8	66	**29**	14,80	**512**	33,16
Truffe, appropr. indebite e altre frodi	31,5	**15.298**	36,14	42,9	47,9	9,2	30	1,5	53,5	52	**1.481**	22,50	**1.443**	23,64
Usurpazioni e danneggiamenti	18,5	**7.254**	22,83	45,6	46,6	7,8	31	4,2	—	85	**169**	8,10	**1.172**	12,96
Delitti colposi	8,4	**1.626**	12,71	62,3	35,9	1,8	15	2,5	2,5	87	**94**	7,42	**174**	4,96
Delitti preveduti dal Cod. comm.	8,5	**906**	11,66	74,6	24,7	0,7	16	1,7	4,4	82	**26**	3,60	**1**	3,12
TOTALE . . .	25,3	**269.352**	30,19	43,1	46,3	10,6	45	10,7	7,9	66	**26.904**	16,88	**40.767**	19,30

NB. - Questi dati sono tolti senz'altro dalle *Notizie complementari alle statistiche giudiziarie penali degli anni 1896-1900*, Roma, 1909, finalmente uscite nel dicembre 1909.

GERMANIA

Anni	Prezzo segala	Furto semplice			Furto grave			Appropriaz. e ricetto		Frode	
		primari	recidivi	recidivi ripetut.	primari	recidivi	recidivi ripetut.	primari	recidivi	primari	rec.
1881	132,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1882	102,5	122,0	81,4	102,4	107,7	98,5	111,8	110,2	64	81,7	47
1883	99,3	118,3	79,8	103,9	96,7	81,6	101,4	105,4	66	82,5	50
1884	96,5	113,2	79,5	101,2	97,5	81,9	101,2	102,1	69	88,1	55
1885	94,2	104,0	77,9	96,1	88,7	75,3	101,5	98,4	70	79,3	56
1886	87,9	102,1	78,8	96,4	80,6	71,9	90,0	95,5	73	84,2	62
1887	81,3	96,7	76,7	92,9	83,8	73,5	88,2	94,7	73	88,0	68
1888	90,5	95,4	78,8	86,8	85,4	73,5	81,9	94,4	75	86,9	71
1889	104,7	103,3	91,9	94,5	96,7	86,0	91,5	98,5	86	98,5	82
1890	114,5	99,6	96,5	93,6	98,8	94,8	92,1	99,0	91	96,5	89
1891	142,3	104,7	104,8	97,9	103,8	96,3	94,8	100,7	99	104,0	99
1892	118,7	114,4	116,9	108,9	124,5	125,6	110,8	110,8	110	110,5	111
1893	90,0	97,1	106,7	101,5	107,5	111,5	100,8	103,5	108	108,6	111
1894	79,2	94,3	109,4	101,9	106,2	119,3	112,5	102,7	115	113,0	121
1895	80,6	91,6	110,4	100,5	98,8	108,5	101,5	100,8	120	113,4	126
1896	80,0	88,1	108,3	101,0	100,1	111,4	105,0	94,3	119	104,7	129
1897	87,5	90,8	114,4	100,8	98,9	108,7	97,6	95,8	122	110,0	135
1898	98,5	92,8	120,1	104,9	106,3	121,1	107,1	99,5	128	113,1	145
1899	98,3	87,4	117,6	101,9	103,7	114,2	97,3	98,4	132	112,8	145
1900	96,0	90,1	119,5	102,5	102,7	114,4	99,0	96,2	133	107,9	142
1901	94,7	93,9	130,6	111,7	111,2	131,9	114,0	99,1	147	113,0	156

NB. — Nella colonna dei prezzi 100 è uguale a marchi 147. Nelle seguenti colonne è rispettivamente uguale a 50.785 ; **21.082** ; **11.729** ; 5420 ; **3185** ; **2636** ; 15.201 ; **9425** ; 9196 ; **9502**.

Si ricordi inoltre che la corrispondenza tra il prezzo e il numero dei delitti non si ha nel medesimo anno, ma il prezzo di un anno influisce sui delitti del seguente.

Questa tavola, senza nostre ulteriori particolari osservazioni, apparirà al lettore riconfermare meglio quanto già esponemmo a commento della più ristretta tavola XV, nel testo.

COMPOSTO E FUSO CON MACCHINE
MONOTYPES

Vol. 25° Florian e Cavaglieri. *I vagabondi.* Studio sociologico-giuridico. — Vol. I, 1897 ..... L. 10 —
» 26° Marro. *La pubertà nell'uomo e nella donna.* — 2ª ediz. » 10 —
» 27° Florian e Cavaglieri. *I vagabondi.* — Vol. II, 1899 » 6 —
» 28° Ottolenghi S. *La suggestione e le facoltà psichiche occulte* in rapporto alla pratica legale e medico-forense. — 1900 » 15 —
» 29° Angiolini. *Dei delitti colposi.* — 1901 ..... » 6 —
» 30° Rossi. *Psicologia collettiva morbosa.* — 1901 ..... » 6 —
» 31° Ferri. *Studi sulla criminalità ed altri saggi.* — 1901 » 10 —
» 32° Pelanda e Cainer. *Pazzi e criminali al manicomio provinciale di Verona dal* 1890 *al* 1899. — 1902 ..... » 7 —
» 33° Sighele. *I delitti della folla.* — 4ª ediz., 1910 ..... » 8 —
» 34° Lombroso. *Delitti vecchi e delitti nuovi.* — 1902 ..... » 7 —
» 35° Lombroso e Ferrero. *La donna delinquente* (esaurito).
» 36° Ingegnieros. *La simulazione della pazzia* in rapporto alla Criminologia, la Medicina legale e la Clinica Psichiatrica. — 1904 ..... » 9 —
» 37° Lombroso, *La perizia psichiatrica legale,* con metodi per eseguirla e la casuistica penale. — 1905 ..... » 12 —
» 38° Longo. *Psicologia criminale.* — 1900 ..... » 6 —
» 39° *L'opera di Cesare Lombroso nella Scienza e nelle sue applicazioni.* — 2ª ediz., 1908 ..... » 10 —

Serie 2ª

Vol. 1° Puglia Ferdinando. *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo.* — 1883 ..... L. 2 50
» 2° Ferri Enrico, *Socialismo e criminalità.* — 1883 (esaurito).
» 3° Setti Augusto. *La forza irresistibile.* — 1884 (esaurito).
» 4° Ferri Enrico. *L'omicidio-suicidio,* Responsabilità giuridica. — 1895, 4ª ediz. ..... » 5 —
» 5° Cogliolo Pietro. *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato.* — 1885 ..... » 4 —
» 6° Fioretti G. e Zerboglio A. *Su la legittima difesa.* Studio. — 1894, 2ª ediz. ..... » 2 50
» 7° Varaglia S. e Silva B. *Note anatomiche ed antropologiche sopra* 60 *cranii e* 42 *encefali di donne criminali italiane.* — 1886 ..... » 5 —
» 8° Tonnini. *Le epilessie.* — 1886 (esaurito) (vedi 1ª serie, n. 10).
» 9° Campili. *Il grande ipnotismo* e la suggestione ipnotica. — 1886 (esaurito).
» 10° Alongi. *La maffia.* — 1886 (esaurito).
» 11° Garofalo. *Riparazione alle vittime del delitto.* — 1887 » 2 50
» 12° Carnevale. *La questione della pena di morte.* — 1888 (esaurito).
» 13° Rossi. *Studi sopra una centuria di criminali.* — 1888 » 5 —
» 14° Alongi. *La camorra.* — 1890 ..... » 4 —
» 15° Ottolenghi. *Anomalie del campo visivo.* — 1891 .... » 4 —
» 16° Sighele. *La folla delinquente.* — 1895 (esaurito) (vedi serie I, n. 33).
» 17° Sighele. *La coppia criminale.* — 1897, 2ª ediz..... » 4 —
» 18° Guerrieri e Fornasari. *I sensi e le anomalie somatiche nella donna normale e nella prostituta.* — 1892 (esaurito).
» 19° Ferrero. *I simboli.* — 1893 ..... » 3 —
» 20° Zerboglio. *Della prescrizione penale.* — 1893 ..... » 3 —

Vol. 21° Florian. *Teoria psicologica della diffamazione.* — 1893 (esaurito).
» 22° Sighele. *La teorica positiva della complicità.* — 1894 L. 4 —
» 23° Lombroso. *Gli anarchici.* — 1895, 2ª edizione con 3 tavole e 6 figure » 3 —
» 24° Anfosso. *Il casellario giudiziario centrale.* — 1896, con figure e tavole » 3 —
» 25° Patrizi. *Saggio psico-antropologico su G. Leopardi.* — 1896, con figure e tavole » 5 —
» 26° Cognetti De Martiis. *Il marinaio epilettico e la delinquenza militare.* — 1896 » 3 —
» 27° Viazzi P. *Sui reati sessuali.* — 1896 » 5 —
» 28° Bonanno G. *Il delinquente per passione.* — 1896 (esaurito).
» 29° Roncoroni L. *Genio e pazzia in Torquato Tasso.* — 1896 » 5 —
» 30° Niceforo. *Il gergo.* — 1897 » 4 —
» 31° Lessona. *I doveri del diritto giudiziario civile.* — 1897 » 2 50
» 32° Ottolenghi e Rossi. *Duecento criminali e prostitute studiati.* — 1898 » 5 —
» 33° Niceforo. *Criminali e degenerati dell'inferno dantesco.* — 1898 » 3 —
» 34° Oddi. *L'inibizione.* — 1898 » 4 —
» 35° Antonini e Cognetti De Martiis. *Vittorio Alfieri.* Studi psicopatologici. — 1898 » 3 50
» 36° Laschi. *La delinquenza bancaria.* — 1899 » 3 —
» 37° Leggiardi-Laura. *Il delinquente nei "Promessi Sposi".* — 1899 » 1 50
» 38° Renda. *L'ideazione geniale: A. Comte.* — 1900 » 5 —
» 39° Materi P. *La rissa.* Studio psicologico-giuridico. — 1900 » 2 50
» 40° Mandalari. *La degenerazione nella pazzia e nella criminalità.* — 1901 » 4 —
» 41° Portigliotti. *L'eredità consanguinea.* — 1901 » 3 50
» 42° Antonini. *Studi di psicopatologia forense.* — 1902 » 5 —
» 43° Sanna-Salaris. *Una centuria di delinquenti sardi.* — Con due tavole, 1902 » 3 —
» 44° Longo. *Schiller-Ibsen. Studi di psicologia penale* – 1902 » 2 —
» 45° Portigliotti. *Un grande monomane: Fra Girolamo Savonarola.* — 1902 » 2 —
» 46° Longo. *La coscienza criminosa.* — 1903 » 2 50
» 47° Patrizi. *La fisiologia d'un bandito (Musolino).* — 1904 » 4 —

Serie 3ª

Vol. 1° De Krafft-Ebing R. *Le psicopatie sessuali.* — 1889 (esaurito).
» 2° Di Mattos. *La pazzia* in rapporto al delitto e alla medicina legale. — 1890 L. 5 —
» 3° Drago. *I criminali-nati.* — 1890 » 3 50
» 4° Menger. *Il Diritto civile e il proletariato.* — 1894 » 4 50
» 5° Baca e Vergara. *Studi di antropologia criminale.* — 1894 » 2 50
» 6° Orchansky. *L'eredità nelle famiglie malate.* — 1895 » 3 —
» 7° Raffalowich. *L'uranismo.* Inversione sessuale congenita. — 1896 » 10 —
» 8° Nordau M. *Degenerazione.* — 2ª ediz., 1896 » 10 —
» 9° Schrenk-Notzing. *La terapia suggestiva delle psicopatie sessuali.* — 1897 » 6 —